DEL DIRITTO LIBERO
DELLA CHIESA
DI ACQUISTARE, E DI POSSEDERE
BENI TEMPORALI
SÌ MOBILI, CHE STABILI
LIBRI III.

Contro gl' impugnatori dello stesso diritto, e specialmente contro l'Autore del *Ragionamento intorno ai beni temporali posseduti dalle chiese &c. stampato in Venezia l'anno* 1766.

LIBRO SECONDO

TOM. II. PART. I.

* * * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * *
* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

MDCCLXIX.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

LIBRO II.

Con qual diritto acquiſtino, e poſſeggano beni temporali, e ſpecialmente fondi le chieſe: e ſe un tal diritto ſia libero, aſſoluto, e non impedibile da qualunque poteſtà ſecolare.

INTRODUZIONE

I. *De' ſentimenti degli Avverſarj intorno al diritto della chieſa di acquiſtare, e di poſſedere beni temporali; e de' fonti, onde ricavano gli argumenti per confermargli; e dell'arte da eſſi uſata per circonvenire i ſemplici.* II. *In queſto genere ſi è ſopra ogni altro ſegnalato il Ragionatore, ſicchè confutato ch' egli ſia, rimangono pure confutati gli altri, che ſono con lui d' accordo.* III. *De' principj del Ragionatore, e della loro vanità,*

tà, e insussistenza. IV. *La massima, che il diritto di possedere, che ha la chiesa, sia tutto dipendente dall' autorità del Sovrano, non è nuova; ma ella è stata detestata da' SS. Padri, e dagli altri Dottori cattolici.* V. *Divisione di questo secondo libro.*

De' sentimenti degli Avversarj intorno al diritto della chiesa di acquistare, e di possedere beni temporali, e de' fonti, onde ricavano eglino gli argomenti per confermargli, e dell'arte da essi usata per circonvenire i semplici.

I. Ebbene in certi punti (come osservammo nell'Avvertimento prefisso al primo volume di questa opera) non sono fra loro d'accordo i nostri contraddittori; tutti però convengono nel sostenere, che non per altro diritto le chiese acquistino beni terreni specialmente stabili, che per concessione de' Sovrani del secolo; o se pel diritto comune, questo sia nientedimeno soggetto a' Sovrani medesimi in guisa, che lo possano ristrignere, e anche torre, quando ciò paja loro opportuno. Non vi è tra loro chi non ispacci un tal sentimento per fondato sulle sacre lettere, e sulle divine tradizioni. Tutti si vantano di averne consultati i fonti; e di averne senza prevenzione, o passione alcuna investigato il vero senso, e di averlo religiosamente seguitato, ed esposto con somma accuratezza. Ma a' loro vantamenti contradicon eglino stessi co' fatti. Perciocchè non cercan eglino i testi delle Sacre Lettere ne' sacri volumi; nè i passi de' Padri nelle opere di essi Padri; nè i decreti de' Concilj negli Atti de' concilj medesimi, ne' quali monumenti trove-

reb-

rebbero ſenza dubbio chiaramente propoſta la comune cattolica dottrina intorno al diritto, che ha la chieſa di acquiſtare, e di poſſedere beni temporali anche ſtabili. I fonti loro ſono i libri di certi ſcrittori moderni per lo più Proteſtanti. In queſti vanno eglino ripeſcando quelle ſentenze Scritturali, quelle teſtimonianze de' Padri, quelle determinazioni de' ſacri Sinodi, quelle narrazioni degli Storici antichi, quelle leggi mal copiate, e peggio inteſe, che pajono loro adattabili al rovinoſo loro ſiſtema, e avidamente per così dire le afferrano, e le inſeriſcono ne' loro opuſcoli, cantando vittoria, e inſultando a chiunque loro non acconſente, come a colui, che dominato ſia dalla paſſione, e pieno di pregiudizj, e imbevuto di mal fondate, e di antiquate, e rancide opinioni. Tutto ciò coſterà evidentemente in queſto ſecondo libro, in cui ſon eglino impugnati.

In queſto genere ſi è ſopra ognaltro ſegnalato il Ragionatore; laonde confutato ch' egli ſia, tutti inſieme rimangono confutati gli Avverſarj medeſimi.

II. Ma ſe queſta o traſcuratezza di ricorrer a' fonti, o piuttoſto arte d' ingannare chi non è punto verſato in queſto genere di controverſie, è di tutti loro comune; ella però in modo particolare ſi ſcorge uſata dall'Autore del *Ragionamento intorno a' beni temporali poſſeduti dalle chieſe &c.* Coſtui, che ci fa ſapere dal ſuo Stampatore, eſſere i ſuoi principj (1) tutti *dedotti, e fondati ſopra la Scrittura Divina, ſopra la cattolica Tradizione de' Santi Padri, ſopra i Canoni ſinceri della chieſa univerſale, ſopra le leggi comuni ricevute nell' uno, e nell'*

 altro

(1) Nell' *Avviſo* preſiſſo al *Ragionamento* medeſimo.

INTROD.

altro foro; ſembra, che altro non abbia fatto, che di ſcartabellare i libri degli eterodoſſi Grozio, e Gotofredo, e di Fra Paolo non meno di que' due alieno dal cattolicismo, e di varj altri ſcrittori di ſimil ſorta; e di ricavare quindi, e di unire inſieme tutti que' paſſi de' libri del Teſtamento nuovo, e de' Santi Dottori, e degli Storici, che diviſamente dagli altri noſtri avverſarj ci vengono obbiettati, e co' quali ſi luſinga di poter raffermare i detti ſuoi pricipj, e di poter eſſere in grado d' inſultare non ſolamente a' ſuoi contraddittori, ma, come appreſſo vedremo, a tutti eziandio i Canoniſti, e Teologi, e a' Papi, e fin anche a' Santi Martiri: laonde confutati che ſieno gli argumenti di lui, non vi ha dubbio, che abbiano a rimanere inſieme confutate tutte almeno le principali ragioni degli altri, che con eſſo lui ne' ſentimenti ſi accordano, e che hanno in queſti noſtri infeliciſſimi tempi pubblicati per le ſtampe de' libri ſu di tali materie. Per la qual coſa ho io ſtimato di prendere di mira principalmente l' oſſervazioni di lui, e di moſtrare la inſuſſiſtenza di quanto egli ci ha obbiettato come dedotto da' ſacri monumenti, e dalle leggi eccleſiaſtiche, e civili sì nel ſuo *Ragionamento*, come anche nella prima, e ſeconda parte della ſua *Confermazione*. Or poichè ci dà egli per fondati ſulle divine ſcritture, e tradizioni que' ſuoi principj, e ſi gloria di avere quindi formato una evidentiſſima dimoſtrazione della ſua ſentenza, fa d' uopo di proporli quì ordinatamen-

tamente, affinchè veggano i miei lettori in che consistano, e quanto sieno distanti dal vero senso de' Padri, e delle sacre lettere.

INTROD.

Insussistenza de' principj del Ragionatore.

III. Egli nella pag. 10. dello stesso *Ragionamento* promette di stabilire 1. *Che la chiesa cristiana, come tale, è stata da Cristo Signor nostro fondata, e istituita senza alcun dominio, o possesso di beni temporali, e similmente i presidenti, e i ministri preposti a reggerla, e a servirla sono stati nella istituzione loro ordinati senza alcun determinato assegnamento di fondi, o di altri beni temporali, ma colla semplice amministrazione di ciò, che veniva loro offerito, e alle chiese portato per loro congruo sostentamento*. Questa proposizione è quella, ch' egli in più luoghi della *Confermazione del suo Ragionamento* chiama un *puro fatto* (1), e il suo *primo principio* (2). Or io vorrei, ch' egli quì mi mostrasse 1. quali eran *le chiese* nella *istituzione de' Presidenti ecclesiastici*, alle quali *era portato ciò*, che doveva servire pel *congruo loro sostentamento*. Io trovo ne' Santi Evangelj mentovata l' *istituzione de' presidenti* medesimi, ma non trovo già rammemorate più *chiese*, alle quali si portasero le oblazioni. 2. Desidererei, ch' ei mi facesse intendere, come i *presidenti* suddetti non abbiano avuto altro nella *istituzione* loro, che la *semplice amministrazione di ciò, che veniva loro offerto, e alle chiese portato per loro congruo sostentamento*. Per verità non è cosa facile a capire

(1) Vedi *il 1. libro di quest' opera c.1. p.22.* (2) *Ivi*.

INTROD.

re in un *principio* decantato per così *facile*, e contenente un puro *fatto*, che l' uomo non abbia, che la *sola amministrazione* di ciò, che ha diritto di consumare, e di distruggere (1), e che non abbia il diritto di mangiare, e in conseguenza di consumare, e distruggere ciò, che gli è offerto pel suo congruo sostentamento. 3. Bramerei sapere, se i presidenti della chiesa non aveano, che la SEMPLICE amministrazione delle cose offerte pel congruo loro sostentamento, e se nè pur la chiesa avea il possesso, e il dominio delle cose medesime, essendo ella stata fondata *senza alcun dominio, o possesso di beni temporali*; a chi mai il diritto di dominio, e possesso delle cose suddette appartenesse? All'Imperatore per avventura? Che se un dominio, e possesso tale apparteneva all'Imperatore, come senza il consenso dell' Imperatore medesimo, e del Senato Romano *i presidenti* della chiesa ne prendean l' amministrazione? Finalmente spieghi, che cosa abbia mai voluto esprimere per le parole: *Che la chiesa cristiana, come tale, è stata da Cristo Signor nostro fondata, e istituita senza alcun dominio, o possesso di beni temporali?* So, ch' egli

(1) Và quì a proposito ciò, che scrisse Gio: XXII. nella Costituzione *Ad conditorem Canonum*. *Extrav. tit.* XIV. *de verbor. significatione c.* III. *Quis* SANÆ MENTIS CREDERE *poteris, ovi, seu casei, aut frusti panis, & aliorum usu consumabilium, quæ ad consumandum e vestigio conferuntur, dominium ad Romanam ecclesiam* (o ad altri), *usum vero* (o la sola amministrazione) *ad fratres* (o præsides ecclesiæ) *pertinere*? Chi può mai pensare in sì fatta guisa, senza aver rinunziato al senso comune?

egli nella pag. XVI. *della Confermazione del suo Ragionamento* dopo di avere malmenato il suo contradittore, ci avvisa, che per *chiesa cristiana* intende *tutto il ceto de' fedeli, che aderivano alla predicazione del Salvatore*. Vuol egli adunque, che *TUTTO IL CETO DE' FEDELI, che aderivano alla predicazione del Salvatore, come tale*, cioè come ceto *de' fedeli, sia stato fondato, e istituito senza alcun dominio, o possesso di beni temporali*. Ma Gesù Cristo ordinò, che *i predicatori del Vangelo vivano dal Vangelo* (1), e disse che *sia degno l'operajo della sua mercede* (2). E' conceduto pertanto, secondo l'istituzione di Cristo, e perciò *jure divino*, a' sacri ministri di vivere del Vangelo, e ciò è loro dovuto per mercede. Or da chi era, ed è loro dovuto? Da' Gentili forse, o dagli Ebrei, che contradicevano alla fede? Da' Cristiani certamente, a' quali scrive San Paolo, *si spiritualia vobis seminavimus, magnum est, si carnalia vestra metamus* (3)? Dimando ora, come debbano i fedeli a' ministri della parola di Dio una sì fatta mercede; come *tali*, o come *quali*? Credo, ch' ei dirà, come *tali*, cioè come fedeli, essendo certo, che *sic discipulos mittebat* Christus, *ut eis hæc DEBERI demonstraret ab ILLIS IPSIS, quibus EVANGELIUM CREDENTIBUS annunciarant, tamquam STIPENDIA MILITANTIBUS* (4). Ma avendo i fedeli dovuto

come

(1) S. Paul. I. *ad Cor.* IX. *v.* 14.

(2) Lucæ *c.* X. *evang. v.* 7.

(3) S. Paul. *loc. cit. v.* 11.

(4) *S. August. lib.* II. *de consensu Evangelistar. c.* XXX. *n.* 73. *p.* 45. *T.* III. *Opp. P.* II.

INTROD.

come tali somministrare a' ministri dell' evangelio quanto era necessario pel loro sostentamento; perchè anche *come tali* non avean dominio di proprietà, e non possedeano, o non aveano a possedere quelle robe, parte delle quali doveano somministrare a' ministri medesimi; o que' fondi, parte de' frutti de' quali eran obbligati a dare a essi ministri pel loro mantenimento? Or se anche come tali avean dominio di proprietà, e possedevano que' fedeli de' beni terreni fino dalla istituzione *della chiesa cristiana*; bisognerà confessare, che parte del ceto degli stessi fedeli anche come tale fin d' allora avesse dominio di proprietà, e possedesse beni temporali. Sarà dunque falso il *fatto semplice*, e il *primo principio* del Ragionatore, che la chiesa, vale a dire, *TUTTO il ceto de' fedeli*, *COME TALE*, *è stato istituito da Cristo Signor nostro senza alcun dominio, o possesso di beni temporali*; mentre parte di esso ceto, anche come tale, ne avea *dominio di proprietà, e ne possedea*. Stiamo a vedere, che il Ragionatore escluderà dal ceto de' fedeli, che *aderivano alla predicazione del Salvatore, il ricco* (1) *Giuseppe* d'Arimatea, detto per altro dagli Evangelisti *giusto*, *e buon discepolo* (2) del Signore (3); e Maria Maddalena, e Giovanna moglie del Procuratore di Erode, e Susanna, e le altre molte, che seguitavano il Redentore, *& ministrabant ei de facultati-*

tati-

(1) *Matth.* XXVII. v.57.
(2) *Joh.* XIX. v.38.
(3) *Luca* XXIII. v.50.

tatibus suis (1): poichè possedeano quelle facoltà, e su di quelle aveano qualche dominio; altrimenti se non le avessero possedute, e se non vi avessero avuto sopra il dominio di proprietà, da quelle certamente non avrebbero potuto *ministrare ei* (2).

INTROD.

Dirà, ch'egli *pel ceto de' fedeli* intenda il *pubblico* de' fedeli medesimi; e voglia, ch' essi fedeli in *comune* non possedessero, cioè non avessero delle facoltà comuni, benchè alcuni di loro ne possedessero privatamente. Ma ancor questo è falso. *I loculi*, de' quali si fa menzione nell' evangelio di S. Giovanni (3), erano *comuni*. Quindi S. Girolamo (4) chiama il contenuto ne' *loculi* stessi, *rem pauperum*; e S. Agostino osserva, ch' essi *loculi* furono *il fisco*, ovvero il *sacco pubblico della Repubblica* del Signore (5). Possedeva adunque in comu-

(1) *Luc.* VII. *v.* 3.

(2) Vedi S. Epifanio *heres.* LX. *n.* 3. *seq. pag.* 508. *seqq. Edit. Paris. Opp. Tom.* I. *an.* 1622.

(3) *Cap.* XII. *v.* 6. *e cap.* XIII. *v.* 25.

(4) *In c.* XVII. *Evang. Matth. l.* III. *pag.* 81. *Tom.* IV. *Opp. Edit. Paris. an.* 1706.

(5) *In Psalm.* XL. *n.* 17. *Tom.* IV. „ Si non habet rempublicam suam „ Christus, non habet fiscum suum. „ Fiscus enim scitis quid sit? . . . „ FISCUS SACCUS EST PUBLICUS. Ipsum habebat Dominus hic „ in terra, quando loculos habebat, „ & ipsi loculi Judæ erant commissi. „ Judam traditorem patiebatur Dominus, & furem, & in ipso ostendens ubique patientiam suam; tamen isti, qui conferebant, in loculos Domini conferebant. Nisi forte putatis, quia Dominus ibat, & „ petebat, aut indigebat, cui Angeli serviebant. Quare ergo egere „ voluit, nisi ut daret exemplum „ montibus, ut parerent fœnum, ne „ contra pluviam sterilitatem redderent. Præcidite ERGO aliquid, & „ deputate aliquid fixum ex ANNUIS FRUCTIBUS, vel ex quotidia-

comune la chiesa cristiana fino da quando fu ella istituita da Gesù Cristo, avendo posseduto i loculi; e avea *alcun dominio* su di quello, che possedea. Inoltre dagli Atti Apostolici noi abbiamo, come appresso dimostreremo, che i fedeli possedevano in comune anche case, *erant illis omnia communia*. Il Ragionatore per provare il suo *primo principio*, che la chiesa, come tale non avea nella sua istituzione possesso, nè dominio alcuno di cose temporali; e che i presidenti di essa non aveano, che la sola amministrazione di ciò, ch' era loro offerto; stabilisce (1), che i ministri, e pastori allora pure doveano, secondo che scrive l'Apostolo (2), trovarsi contenti di ciò, che al vitto e al vestito è necessario. Stende dunque fino a' tempi apostolici la istituzione, di cui egli ragiona. Forza è pertanto, che, secondo lui, la chiesa, anche nella istituzione sua, possedesse beni terreni in comune, s' ella ne' tempi apostolici li possedea. Sicch' egli è falso il *fatto puro* costituente il *primo principio* del nostro Ragionatore, non potendosi accordare col Vangelo, e cogli Atti de' Santi Apostoli.

Il secondo principio, ch'ei propone nella stessa pag. 10. del

„ tidianis quæstibus vestris . . . Exime aliquam partem reddituum tuorum. Decimas vis? Decimas exime, quamquam PARUM SIT. Dictum est enim quia Pharisæi decimas dabant . . . Et quid AIT DOMINUS? Nisi abundaverit justitia vestra plusquam Scribarum, & Pharisæorum, non intrabitis in regnum cælorum. Et ille, SUPER QUEM DEBET ABUNDARE JUSTITIA TUA, DECIMAS DAT, tu autem nec millesimam das. „

(1) Vedi *il primo lib. di quest' opera p.132. seq.*

(2) 1. *Ad Timoth. c.VI. v.8.*

del *Ragionamento* è questo: ,, Che gli asségnamenti ,, de' beni, e de' fondi temporali, de' quali così le ,, chiese cristiane, come i pastori, e i ministri delle ,, medesime sono stati in progresso arricchiti, sono in ,, essi pervenuti per concessione, e facoltà, che die- ,, dero loro i Principi secolari di possederli; onde la ,, pietà de' fedeli laici ha potuto ne' modi legali in essi ,, trasmetterli ,,. A fine di stabilire un sì fatto principio, così egli ragiona nella pag.40. ,, Essendo *CERTO*, ,, come *ABBIAMO DIMOSTRATO*, che il *DOMI-* ,, *NIO*, *E LA POSSESSIONE* delle cose tempo- ,, rali nella chiesa, e ne' chierici *NON E' D' ISTI-* ,, *TUZIONE DIVINA*, o come parlano i Canonisti ,, *de jure divino*; dee per necessità dirsi, ch' ella sia ,, per concessione umana ,,. Egli si abusa della sofferenza de' suoi lettori, spacciando con prodigiosa franchezza di avere dimostrato quel, che non ha mai nè pure impreso a provare con semplici congetture. Perciocchè quantunque abbia egli tentato (sebbene in vano, come gli si è fatto vedere nel 1. libro di quest' opera) di raffermare l' errore de' Waldesi, e de' Wiclefisti, che sia stato vietato da Gesù Cristo a' sacri ministri del nuovo Testamento, e alla chiesa l' avere dominio, o possesso di cose terrene; non si è però in verun luogo preso la briga, nè si è proposto di provare, che *la chiesa, e gli ecclesiastici, non essendo loro illecito di possedere, e di aver dominio su de' beni temporali,*

INTROD.

rali , e anche su de' fondi ; se possedono tali beni , e ne hanno il dominio , non li posseggano , e non ne abbiano il dominio per divin diritto. Or non avendo egli procurato, o tentato di ciò provare , con qual coraggio osa di conchiudere , che *debba per necessità dirsi , che il dominio , e la possessione delle cose temporali nella chiesa sia per concessione umana ; poichè non può essere per altro canale , da cui possa derivare , quando con bestemmia* (1) *dir non si volesse , che vi fosse un altra potestà trà l' umana , e la divina , da cui possa immediatamente procedere* (2) ? Ma oltre l' intollerabile disinvoltura , con cui egli dà per dimostrato ciò , che non ha procurato , e , se avesse procurato , non avrebbe potuto provare , deesi anche notare in lui l' arditezza di conculcare , e di sconvolgere le nozioni comuni dell' uman genere , eziandio da lui medesimo altrove approvate , e ammesse ; purchè possa

(1) A buon conto , se non ha egli espressamente detto , ha *voluto* però supporre una sì fatta bestemmia . Egli per istabilire , che gli ecclesiastici non *debbano possedere beni terreni* , obbietta loro il testo evangelico , in cui leggiamo , che il Signore disse al diavolo (il quale gli avea proferti tutti i regni del mondo , se l' avesse adorato) *vade satana* . Se vale una tal obbiezione per provare , come vuol il Ragionatore , che il nostro divin Maestro abbia col suo esempio fatto capire non a' secolari , ma agli ecclesiastici , che non debbano possedere beni terreni ; bisognerà , che si supponga , che ciò s' intenda de' beni temporali proferti dal diavolo ; laonde a' *secolari* converrà di ricevere dal diavolo stesso , e di possedere per un *tal canale* gli stessi beni . Ha pertanto *voluto* supporre il Ragionatore medesimo la potestà diabolica tra la divina , e l' umana , e che i secolari possano lecitamente acquistare , e possedere i beni suddetti *jure diabolico* .

(2) *Ivi pag*.40.

posʃa egli giugnere al termine, a cui ʃi è prefiʃso di arrivare. „ Su dunque, *proʃegue egli a ʃcrivere*, per conceʃʃione umana, da qual altra può ella mai venire, ʃe non „ dalla poteʃtà di chi tiene la ʃovranità ʃopra le coʃe „ medeʃime temporali, che ʃi ʃono concedute? Queʃta ʃovranità per tutte le teʃtimonianze della Scrittura, e de' Padri abbiamo pieniʃʃimamente conoʃciuto, ch' ella è preʃso i principi del ʃecolo (1); adunque per una neceʃsaria deduzione conviene confeʃsare, che gli aʃsegnamenti de' beni temporali pervenuti nelle chieʃe criʃtiane, e ne' paʃtori, e ne' miniʃtri di eʃse ʃono derivati per conceʃʃione de' principi „. O il concludente modo di ragionare! Se l'Avverʃario tira innanzi, arriverà certamenre, a forza delle ʃtrane ʃue conʃeguenze, a negare il diritto eccleʃiaʃtico. Egli ʃtabiliʃce, che non da altra poteʃtà poʃsa immediatamente procedere un diritto, che dalla divina, o dalla umana. Quindi conchiude, che non procedendo un diritto immediatamente dalla divina, debba procedere dalla umana. Ripiglia, non vi eʃsere altra poteʃtà umana, che quella de' Sovrani del ʃecolo; onde deduce, che ʃe la chieʃa ha diritto di acquiʃtare, e di poʃsedere, non l'abbia, che per conceʃʃione dalla poteʃtà ʃteʃsa de' ʃecolari Sovrani. Non riconoʃce egli pertanto la

(1) Egli, comè coʃta dal noʃtro libro, nè dalla Scrittura, nè da' Padri ha mai provato, che ne' principi del ʃecolo riʃieda o pieniʃʃimamente, o altrimenti la ʃovranità ʃu de' beni eccleʃiaʃtici, o ʃia ʃu de' beni offerti a Dio. Ma è proprio de' ciarponi il dare per dimoʃtrato da loro ciò, che nè hanno provato, nè potranno mai provare.

la poteſtà eccleſiaſtica. Che ſe vale quel tale argomento di lui, varrà anche ſenza fallo queſt' altro: Non vi è poteſtà, da cui poſsa immediatamente procedere una ordinazione, la quale obblighi, che la divina, e l'umana. La chieſa fece ne' tempi degli Apoſtoli una ordinazione imponente il carico, o ſia l' obbligo a' fedeli di aſtenerſi dal ſuffocato, e dal ſangue (1). Queſta ordinazione non procedette immediatamente dalla poteſtà divina, e non fu di iſtituzione, o di diritto divino. Dunque procedette dalla umana, e fu d' iſtituzione, e diritto umano. Or non v' è altra poteſtà umana, che quella de' Sovrani del ſecolo. Adunque non procedè quella ordinazione immediatamente, che dalla poteſtà de' Sovrani del ſecolo. Si può dare raziocinio più ſtravolto? Dirà, che tal ordine immediatamente procedette dalla poteſtà eccleſiaſtica, e fu perciò d'iſtituzione, o di diritto eccleſiaſtico, e non divino. Dunque oltre il diritto de' Sovrani del ſecolo, vi è il diritto eccleſiaſtico; e oltre quella de' Sovrani del ſecolo, vi è la poteſtà della Chieſa. Ma la poteſtà del Sovrano ſecolare è da Dio. E la eccleſiaſtica da chi è ſtata data alla Chieſa, ſe non da Criſto Dio, e Salvator noſtro?

Nè ſolamente pare, ch' egli in vigore de' ſuoi raziocinj ſi avanzi a torre il diritto eccleſiaſtico; ma il natu-

(1) *Act.* xv. v. 29. e 41. „ Perambulabat Paulus Syriam, & Ciliciam confirmans eccleſias, præcipiens cuſtodire PRÆCEPTA APOSTOLORUM, ET SENIORUM

naturale ancora, e quel delle genti. Perciocchè qui egli dà a divedere di non riconoſcere altro diritto divino, che quel ſolo, con cui s' immagina di aver dimoſtrato, che alla chieſa, e agli eccleſiaſtici non competa verun dominio, o poſseſso di beni temporali; e queſto diritto, ſecondo lui, non è, che il divin poſitivo, mentre (come ſi è veduto) ei ſi è ingegnato di ſtabilire tutte le ſue prove ſulle ordinazioni, e ſugli eſempli di Gesù Criſto, e de' ſanti Apoſtoli, e non mai ſulle leggi della natura. Oltre queſto divin poſitivo diritto, per l' unico motivo, che non vi è altra poteſtà, che la divina, e la umana, egli non ammette altro, che quello, che naſce dalla conceſſione del principe, e che, com' ei ſoggiugne *nel ſuo terzo principio, al principe ſpetta di ampliare, di moderare, e di toglier affatto*. E' queſto certamente il diritto civile. Non riconoſcendo egli pertanto altro diritto, che il divin poſitivo, e il civile; forza è, che, contro ciò ch'ei dice altrove, non vi ſia diritto della natura, nè delle genti, nè della chieſa.

Col terzo principio, di cui abbiam ora fatto menzione, (1) egli s' impegna a dimoſtrare: „ Che queſte „ conceſſioni, e riſpettive abilità ſi ſono fatte (agli ec„ cleſiaſtici, e alla chieſa) ſenza derogare ai diritti di „ quel ſupremo dominio, che in *QUALUNQUE* „ *MANO PASSINO* (*le ſudette coſe temporali*) ne„ ceſſa-

(1) *Ragionam. p.10. ſeq. e 51.*

„ cessariamente devono intendersi riservate al Sovrano „ per ampliarle, per *RISTRIGNERLE*, per *MODERARLE*, o *PER TOGLIERLE* (1) „.

Il quarto principio è da lui concepito in questi termini: „ Che in forza della *mentovata ESSENZIALE* „ riserva, ogni Sovrano per uffizio di principe ha un „ obbligo indispensabile (2), quando la necessità, *o* „ *le convenienze dello stato* (3), il richieggono, di venire „ agl' indicati provvedimenti „.

Col quinto e ultimo suo principio egli decide, „ che per dare ne' proprj stati i predetti regolamenti, „ non ha bisogno il Sovrano di altra potestà, che del- „ la propria: anzi, che non potrebbe, senza offesa „ della sovranità, credersi obbligato a ricercare, o a „ lasciare, che altri vi prenda ingerenza „.

Così ha egli l' ardimento di tacciare quali offensori della sovranità tanti Principi ortodossi per pietà, per sapere, per prudenza, e per mille altri pregi illustri, che si crederono, e si credono obbligati *a ricercare*, e a *lasciare*, che i Sommi Pontefici *s'ingerissero*, e *s'ingeriscano* in tali regolamenti. Dagli

(1) Ecco per sentenza del Ragionatore soggettati al principe tutti i beni de' cittadini in guisa che possa toglierli loro lecitamente. Monsignor Bossuet nel *lib.* VIII, della sua *Politica a.* 2. *Prop.* I. riguarda il preteso diritto attribuito da certi falsi politici a' Principi secolari di disporre a lor piacimento de' beni de' sudditi, come contrario alla umanità, e alla società, e che non è possibile, che ciò faccia parte di un governo legittimo. Vedi il libro intitolato: *Suite de la réponse aux lettres contre l'immunité des biens ecclesiastiques: lettre* 4. *p.* 11. *Edit. an.* 1750.

(2) *Ragionam. p.* 11.

(3) *Ragionam. p.* 71.

Dagli esposti sentimenti del Ragionatore evidentemente si scorge, sostenersi da lui, che i beni sì mobili, che immobili della chiesa, e degli ecclesiastici sieno dalla chiesa stessa, e da' medesimi ecclesiastici e acquistati, e posseduti non per diritto divino o naturale, o positivo, ma per diritto puramente civile; e che su di essi beni non abbia la chiesa diritto assoluto, e libero, e non impedibile dalla potestà secolare, ma che anzi ne abbia *SOVRANITA'* il principe laico, in guisa, che i diritti, ch' ella ha su de' beni medesimi, sieno essenzialmente riservati a esso principe per ampliarli, e ristrignerli, ed eziandio per toglierli.

Questa massima non è nuova; ma ella è stata detestata da' nostri maggiori.

III. Questo massima non è nuova. Fino dal quarto secolo gli Ariani, e certi loro partigiani adulatori del giovane Imperatore Valentiniano II. dogmatizarono, *in potestate Imperatoris esse omnia*, e in conseguenza i templi, e i beni ecclesiastici. Ma si oppose loro, come appresso vedremo, S. Ambrogio gran Dottore in divinità, e versatissimo nella scienza di ogni diritto.

Nel nono secolo ancora vi furono de' falsi politici, i quali si studiarono di persuadere al Re Luigi III. che le facoltà ecclesiastiche sieno in poter del Sovrano, talchè questi lecitamente le possa donare a chiunque stimerà a proposito. Appena n' ebbe l' avviso Incmaro Arcivescovo di Reims, che si oppose loro, e scrisse al Re medesimo, come segue: ,, Sunt, qui dicunt, ut ,, audivi, quia res ecclesiasticæ episcoporum in vestra

INTROD.

,, ſint poteſtate, ut cuicumque volueritis eas donetis.
,, Quod ſi ita eſt, ille *MALIGNUS SPIRITUS, QUI*
,, *PRIMOS PARENTES NOSTROS PERDIDIT*,
,, *PERDITIONEM VESTRAM IN AURES VE-*
,, *STRAS SUSURRAT*,,. Quindi per moſtrare, che non abbiano altrimenti i Sovrani verun potere ſu di eſſe facoltà della chieſa: ,, *SANCTUS* namque *SPIRITUS*,
,, *ſoggiugne*, *PER EOS*, *QUI CUM CRISTO IN*
,, *CÆLO REGNANT*, & in terra miraculis coru-
,, ſcant, dixit, & uſque ad nos ſcriptis pervenire fe-
,, cit, dicens: res, & facultates eccleſiaſticæ oblationes
,, appellantur, quia Domino offeruntur, & vota ſunt
,, fidelium, ac pretia peccatorum, atque patrimonia
,, pauperum: ſi quis illa rapuerit, reus eſt damnatio-
,, nis Ananiæ, & Saphiræ, & oportet hujuſmodi trade-
,, re ſatanæ, ut ſpiritus ſalvus ſit in die Domini (1),,.
Al qual propoſito ſi può anche trarre ciò, che ivi ſoggiugne quell' Arciveſcovo, della cui autorità fanno sì gran pregio coloro, che ſi vantano di ſoſtenere le libertà gallicane: ,, Satis doleo, & multum timeo, quia, ut
,, cum venia veſtra dicam, quantum in hac cauſa, de
,, qua agitur, patet, plus intenditis ſequi propriam vo-
,, luntatem, quam divinam auctoritatem; & plus eo-
,, rum, de quibus dicit Apoſtolus, *quoniam neſciunt*
,, *quid loquuntur*, *neque de quibus affirmant*, *ADULA-*
,, *TIONIS FAVOREM*, quam veſtram ipſam ſalu-
,, tem.

(1) *Epiſt.xxi. cap.*III. *pag.*190. *Tom.*II. *Edit. Pariſ. Opp. an.*1645.

„ tem (1) „. Nello steſſo tenore ſcriſſero l'anno 858. i veſcovi delle provincie di Reims, e di Rouen a Luigi Re di Germania: „ Res, & facultates eccleſiaſticas, „ quæ ſunt vota fidelium, pretia peccatorum, ſtipendia „ ancillarum, & ſervorum Dei . . . ab *ECCLESIIS* „ *DISCINDI* nolite ſuſtinere... Eccleſiæ ſiquidem nobis „ commiſſæ *NON TALIA SUNT BENEFICIA*, „ *ET HUJUSMODI REGIS PROPRIETAS*, ut pro „ libito ſuo inconſulte illas poſſit dare, vel *TOLLE-* „ *RE* : quoniam omnia, quæ eccleſiæ ſunt, *DEO* „ *CONSECRATA SUNT*; unde qui eccleſiæ aliquid „ *TOLLIT, SACRILEGIUM SECUNDUM SCRIPTU-* „ *RAM FACERE NOSCITUR* (2) „. Uniformemente a ciò ſeguitan eglino a ſcrivere intorno a'beni de'monaſterj, e delle chieſe canonicali; e moſtrano, ch'eſſi beni, quando anche per una certa neceſſità ſieno ſtati dal Sovrano tolti, e alienati, ſi debbano ad ogni modo reſtituire (3).

Verſo la metà del dodiceſimo ſecolo viſſe Giovanni patriarca Antiocheno. Queſti, benchè ſciſmatico, non avendo potuto ſoffrire, come un abuſo, e un'empietà proveniente dagl'Iconoclaſti (4), che gl' Imperatori, o altri (ſecondo che ſtimavano, ch'eſſer poteſſe utile a' loro

ſtati)

(1) *Ibid. c.VI. p.193.*

(2) Apud Baluzium *T.II. Capitular. reg. Francor. c.VII. p.108.*

(3) *Ibid. c.VIII. p.110.*

(4) *Lib. De impie agentibus iis, qui monaſteria per dona ſive Præſulum, ſive Regum accipiunt, ac e monaſteriis lucra capiunt. Apud Cotelerium T.I. Monumentor. eccl. græcæ p.159. ſeqq.*

INTROD. stati) donassero or a questo, e or a quell' altro secolare i beni ecclesiastici, così scrisse : „ Essendo tu uomo cor-„ ruttibile, mortale, e di corta vita, osi di dare a un „ altro uomo un monastero ? . . . Chiunque dona, dona „ quello, che ha, non quello, che non ha. Or tu, „ se dici di donare ciò, che hai; e pensi, che sieno tue „ le cose di Dio, fai ancora Dio te stesso . . . Se doni „ ciò, che non è tuo, dimmi che fai (1)„? Ma poichè si rispondeva, che tali cose, per una certa provvidenza, e utilità si commendavano a' secolari (2) : „ Qual uomo „ dotato di senno, *egli dice*, chiamerà ciò . . . prov-„ videnza, e utilità, e non piuttosto trasgressione, „ disobbedienza estrema, e perniciosissima iniquità ? . . „ Come può essere, e dirsi cristiano chi profana le co-„ se, sieno quali si vogliano, dedicate, e consacrate „ al nostro Dio, e sopraceleste Re Cristo „ ? Nel tredicesimo secolo verso l' anno 1260. Alessandro IV. dichiarò

(1) *Ibid. n.x. p.173.* ἄνθρωπος ὢν φθαρτὸς, καὶ θνητὸς, καὶ ἐφήμερος, τολμᾷς ... ἀνθρώπῳ χαρίσασθαι; .. πᾶς ὁ δωρούμενος ὃ ἔχει δωρεῖσαι, οὐχ ὃ οὐκ ἔχει. σὺ δὲ εἰ μὲν φῇς χαρίζειν ὃ ἔχεις, καὶ σὰ εἶναι τὰ τοῦ θεοῦ νομίζεις, ὁμόθεον σεαυτὸν πεποίηκας.. εἰ δὲ οὐκ ἔχεις, τί πράττεις, λέξον;

(2) *Ibid. n.13. p.178.* τίς ἂν λογισμοῦ κύριος καλέσῃ . . . προμήθειαν, ἢ ὠφέλειαν . . . ἀλλ' οὐχὶ μᾶλλον παράβασιν, καὶ παρακοὴν, καὶ παρανομίαν ἐσχάτην, καὶ ὀλεθρίαν; . . ὁ τὰ τῷ ἐπουρανίῳ βασιλεῖ χριστῷ τῷ θεῷ ἡμῶν ἀνατεθειμένα θεῖα, καὶ ἱερὰ πράγματα, οἷα δ' ἂν καὶ εἶεν, . . . πῶς δύναται εἶναι, καὶ λέγεσθαι χριστιανός;

chiarò contro quei *nonnullos alcuni* politici, che così allora operavano, come or pensa il nostro Ragionatore: *Non liceat* (agli aventi secolar potestà) *ecclesias ad distrahendum, vel alienandum, aut extra manum suam ponendum acquisita jam, vel quæ deinceps acquirent, aliquatenus coarctare* (1).

Troppo mi diffonderei, se avessi a numerare tutti que' vescovi, e scrittori della chiesa, che si opposero alla opinione asserente la potestà de' Sovrani del secolo sulle facoltà ecclesiastiche, qualunque volta venne a qualcuno in mente di riprodurla alla luce, e di rimetterla all' avventura. Basterà l' accennare, che avendola sostenuta i Wiclefisti, e gli Ussiti a fine di conciliarsi la benevolenza de' principi, furono da' nostri maggiori pubblicamente riprovati ne' sinodi anche generali. Tra gli articoli del Wiclefo condannati dal concilio di Costanza si legge il seguente, ch' è il sedicesimo: „ Domini temporales possunt ad arbitrium suum au„ ferre bona temporalia ab ecclesia possessionariis ha„ bitualiter delinquentibus, id est ex habitu, non so„ lum actu delinquentibus (2). „ Il motivo, per cui i Wiclefisti, e gli Ussiti così pensavano, era l' aver eglin creduto, che „ bona ecclesiastica sint subjecta Regi (3) „:

B 4 e che

(1) *In* VI. *Decretal. Tit.* XXIII. *de immunitate ecclesiar. cap.*1. *Quia nonnulli*.

(2) *Sess.* VIII. *Tom.* VIII. *p.*300. *Concilior. Edit. Paris. an.*1714.

(3) Jo. Hus *lib. De ablatione bonorum temporalium a clericis Tom.* I. *Opp. p.* 148. *seq. Edit. Norimb. an.*1715. & Petrus Hussit apud Polemar. *Orat. de civili dominio Clericor. p.*1947. *seq. T.*VIII. *Concilior.*

INTROD.

e che *clerici ratione possessionum sint obnoxii Regi*. E per verità, se il principe laico ha *pienissima sovranità*, come dice il Ragionatore, su de'beni medesimi; non veggo, perchè non possa toglierli, *possessionariis habitualiter delinquentibus*; particolarmente se mancano in cose gravi. Ma il Pontefice Martino V. nella costituzione *Inter cunctas* (1) pubblicata *sacro approbante concilio Constantiensi*, ci dà a divedere, che l'addotto articolo del Wiclefo fu riprovato dallo stesso concilio, perchè in esso articolo si suppone, che al Signor temporale di *propria potestà* sia lecito di torre in qualunque caso le possessioni, e i beni temporali della chiesa. Perciocchè tralle interrogazioni da farsi a' sospetti di Wiclefismo, e Ussismo, si trova pur la seguente: *Utrum credat, quod laicis ipsa ab ecclesiasticis auferre POTESTATE PROPRIA NON LICEAT: immo, quod sic AUFERENTES, tollentes, invadentes bona ipsa ecclesiastica, sint tamquam SACRILEGI puniendi, etiamsi male viverent personæ ecclesiasticæ* (2). Non discordano punto dal concilio di Costanza, e da Martino V. i due concilj di Londra degli anni 1382., e 1396.

Non vi mancarono de' novatori, che intorno a questa materia dopo il Wiclefo, e gli Ussiti, per facilitare l' introducimento degli eretici loro dogmi, a' simili inter-

(1) *Tom.* VIII. *Concilior. p.*916.

(2) Vedi anche ciò, che scrive intorno al Concilio di Costanza l' autore *de la Résponse aux lettres contre l' immunité des biens ecclesiastiques lettr.* IV. *p.*71. *Ed. an.* 1750.

interessati sentimenti si attenessero. Io ne passo sotto silenzio i nomi, a fine di non essere di noja per la prolissità ai miei lettori. Riferirò solo quel che scrisse il P. Gretsero nel suo 1. *libro delle Considerazioni* (1). „ Ab Hussi vestigiis non recedunt hujus temporis hæretici, qui ministros ecclesiæ, eorumque facultates, peræque ac opifices manuarios politico magistratui subjiciunt, usque adeo, ut initio sui enthusiasmi, non modo quoad temporalia, sed etiam quoad doctrinam, *christiano magistratui*, ut loquuntur, se subdiderint, & bona ecclesiastica in fiscum inferenda, ministrisque stipendia ex publico ærario persolvenda censuerint. Cujus tamen liberalitatis hodiernos prædicantes pœnitet...& gravissime conqueruntur, quam arcte, & contente a secularibus habeantur, quam indigne tractentur, quam tenuia, & hæc ipsa quam maligne persolvantur salaria. Cælum & terram clamoribus implent ob rapacitatem secularium, & dissipationem bonorum ecclesiasticorum; & ob egestatem suam „. Basta leggere l'opera di Adriano Saravia predicante Calvinista Olandese intitolata, *De diversis Evangelicorum Ministrorum gradibus* (2), per restarne pienamente persuasi. Il P. Gretsero ne apporta ivi alcuni squarci, da' quali ben si può scorgere, quali sieno i trattamenti fatti a' ministri della falsa riforma da' lor magistrati, e quanto essi mini-

(1) *Lib.* I. *Considerat.* VI. *T.* VII. *Opp. p.* 453. *Ed. Ratisb. an.* 1736.

(2) *Lib.* II. *&* III. Vide etiam *Gust. p.* 374.

INTROD.

ministri si pentano della facilità da loro usata nel cedere al fisco i beni della chiesa, che per altro non eran loro. A proposito di ciò riferiremo pure in altro luogo le testimonianze degli stessi eresiarchi Lutero, e Calvino, e di molti de' lor seguaci.

Soggiugne quindi il Gretsero (1): *Ex his, quæ de novatoribus nostri seculi retulimus, apparet, quo spiritu agantur, qui hoc tempore contra omnia jura divina, & humana, & contra Summi Pastoris decretum. bona ecclesiasticorum magistratui civili substernere tanto conatu student. Spiritus nimirum iste lutherizat, & calvinizat*. Fa quindi egli menzione di Marsilio da Padova uomo di *dannata memoria*, come dice Grogorio XI. nel Breve diretto l'anno 1378. a Riccardo Re d' Inghilterra, e dipoi così prosegue a scrivere: „ Accedit & „ hoc ad laudem Marsilii, quod discipulum habet Wi- „ clefum, quantum bone Deus virum! ... Num hodie „ nullos Marsilius habet discipulos, & Wiclefus condi- „ scipulos? Immo vero fratrem Paulum „ (ch' è uno de' Santi del nostro (2) Ragionatore), „ utrumque fratrem „ Fulgentium, „ (uno de' quali Fulgenzj è pure ascritto al cata-

(1) *Ivi p.453.*

(2) *Conferm. del Ragionamento p.*LXVIII. „ Io crederei, che F. Paolo „ IN CIELO, DOV' E', ne avesse con- „ cepita indignazione contro di voi. „ In cielo? Intanto al celebre passo di Monsignor Bossuet da noi recato nel primo Tomo di quest' opera *Avvertim. pag.* v. *not.* I., estratto dal num. CIX. del VII. libro della Storia *dello*

catalogo de'Beati dal Ragionatore (1) medesimo),, Mar-
,, silium novum, sed ex Neapoli, & alios, præsertim
,, F. Antonium Capellum, cujus Marsilianum scriptum
,, he-

delle Variazioni delle chiese protestanti, nel qual num.CIX. egli fa il carattere di questo Santo di nuova stampa, soggiungeremo quì ciò, ch' egli ne dice anche al fine del num.CX., dove ristrigne in poche parole lo stesso carattere, dicendo di Fra Paolo, che ,, sous un froc il cachoit un coeur ,, Calviniste, e il travailloit sourdement a décrediter la Messe, qu' il ,, disoit tous les jours ,,. Ma questi passi medesimi, che si leggono nel luogo citato della Storia *delle Variazioni* in tutte l'edizioni fattene in lingua francese, cioè nella prima di Parigi del 1688., nell' altra di Parigi del 1749. *Tom.*III. *Opp.*, e in quella dell'Albrizzi pur in francese fatta in Venezia colla data di Argentina nel 1738. *Tom.*III. *Opp.*, questi passi medesimi, io dico, sono stati soppresso l'uno, e mozzato l'altro nelle edizioni della medesima *Storia delle Variazioni* tradotta in lingua italiana, fatte in Venezia, e in Padova, essendovi stato omesso a bella posta, e saltato di pianta tutto il num.CIX., e nel n.CX. invece del nome di Fra Paolo, posto in suo luogo N.N., sicchè i lettori non sapessero di chi vi si parlasse. Evvi però tra la prima dell'edizioni italiane fatta in Padova del 1721., e l'ultima fatta l'anno 1764. in Venezia, questa differenza, che in quella danno qualche indizio dell' alterazione del testo originale i numeri stessi posti al margine, al num.CVIII. succedendo immediatamente il CXI., e perciò scorgendosi mancare i numeri CIX. e CX.; laddove in quella del 1764. con franchezza maggiore sono stati tolti anche questi indizj di alterazione, affinchè i lettori non se ne potessero avvedere, e mutati i numeri dell'originale, il CX. in CIX., il CXI. in CX. &c.; dond'è avvenuto, che il libro VII., il quale fu terminato dall' autore col num.CXIV., nella edizione stessa del 1764. finisce al num.CXIII. Trattanto all' ombra di tali edizioni, che, perchè italiane, girano per le mani di tutti, si seguita a celebrare il nome di Fra Paolo, e a rimettere in campo come cattoliche le sue dottrine, e come se questo non bastasse, a mettere lui stesso in cielo; e così il popolo, che inorridirebbe a ravvisare Fra Paolo nel sembiante, in cui lo dipinse il Bossuet, resta ingannato dall' impostura.

(1) *Ivi p.*XXXIII. ,, *F. Fulgenzio* ,, *dal cielo* si burla delle vostre spiegazioni. ,, Avrà due buoni avvocati il Ragionatore, F. Paolo, e F. Fulgenzio, uno per la rabbia, e l'altro per la burla.

„ hesterno die, hoc est Januarii an. 1607. ad manus
„ meas pervenit, qui totus ex *Pacificatore* damnati
„ Marsilii contextus videtur. A cap. v. usque ad xxviii.
„ omnia vel ex Marsilio, vel ex hæreticis hujus æta-
„ tis desumta sunt, vel, si auctor hic fortassis nec
„ Marsilium, ut ipse testatur fol. 151. sui libri, nec
„ hæreticos legit, omnia tamen cum Marsilio, & hæ-
„ reticis concordant, ut lib. 2. & 3. planum fiet. „

Dopo il Cappello, e gli altri quì mentovati dal Gretsero, andò a poco a poco crescendo il numero degl' impugnatori del diritto ecclesiastico intorno a questo punto. Saremmo nojosi a' nostri lettori se volessimo descriverne il catalogo. Fra questi dobbiam numerare Gasparo Schmid, il quale, finchè visse, non ebbe il coraggio di pubblicare la sua Problematica discussione intorno alla legge dell'amortizazione, che per qualche tempo dopo la di lui morte l'anno 1695. fu stampata senza l'approvazione dell' Ordinario, contro i decreti de' concilj di Laterano, e di Trento, e contro l' uso de' cattolici paesi della Germania (1). Avrà pure luogo tra' medesimi l' anonimo autore dell' opuscolo intitolato *Lettres*, con di sotto un passo di Seneca, che incomincia, *Ne repugnate, &c.* il qual opuscolo comparve prima alla luce colla falsa data di Londra l'an. 1750. e benchè sia stato soppresso per

(1) Vedi Agostino Michel *Discuss. theolog. jurid. discussionis immerito assertæ problematicæ ad decantatam legem amortizationis. Introduct. p. 4. seq. Ed. Rom. an. 1699.*

per un arresto dal consiglio del Re Cristianissimo pubblicato il dì primo di Giugno dello stesso anno; fu nientedimeno ristampato l'anno medesimo colla falsa data di Amsterdam. L'Autore nella II. lettera (*pag.95.* della seconda edizione) sostiene le stesse dottrine del Ragionatore. Di parecchi altri scrittori di tal calibro avremo noi l'occasione di parlare a suo luogo opportunamente. Varj ne numera il P. Gusl dotto Monaco Benedettino nella prefazione, o *Ragione* dell'opera da lui intitolata: *Demonstratio jurium status Ecclesiastici* (*della edizione dell'anno* 1767.): e gli opuscoli di alcuni altri riferisce, e approva, e loda il Signor Senatore Filippo Adami nella *Raccolta di leggi, e statuti su i possessi, e acquisti delle mani morte, con varie Dissertazioni di celebri Autori*, stampata *in Venezia l'anno stesso* 1767. Non vi ha però fra questi autori chi nella insolenza, e mala fede, e franchezza di asserire falsità manifeste, ed erronee proposizioni, abbia superato lo scrittore del libro intitolato: *Osservazioni sulla carta di Roma &c.* stampate *in Napoli* l'anno 1768.

INTROD.

Divisione di questo secondo libro.

V. Ma poichè le ragioni di costoro tutte si possono ridurre a quattro classi, in altrettanti capi noi le impugneremo. Nel primo comprenderemo gli argumenti, che essi dalle sacre lettere; nel secondo quelli, che dalla storia; nel terzo i molti, che dalle dottrine, e da'decreti de' Padri, e de' Pastori, e Dottori della chiesa; e nel quarto i principali, che da varie leggi degl' Imperatori preten-

pretendono di avere legittimamente dedotti; e dimostreremo, da quali fonti gli abbiano eglino attinti, con qual fede riportati, e quanto sieno insussistenti, e vani, e fallacemente proposti, e ripugnanti a' testi, su' quali si spaccian fondati, e alle manifeste autorità delle sacre Scritture, e de' Padri, e de' Concilj, vale a dire delle divine tradizioni. Seguendo quindi il metodo da noi tenuto nel primo libro di quest' opera, confermeremo nel quinto capitolo brevemente la comune ortodossa sentenza, che per diritto non solamente umano, ma eziandio divino, e libero, e non impedibile da qualunque potestà secolare la chiesa possa acquistare, e possedere beni temporali, anche stabili. Non potendomi però riuscire per la moltiplicità degli strani argumenti degli Avversarj, i quali pretendono di aver vinto, se non si risponde a quanto è loro saltato in capo; non potendomi, dico, riuscire di comprendere il tutto in un sol volumetto; mi converrà di dividere questo libro in due parti; la prima delle quali conterrà i due primi; e l'altra il rimanente de' mentovati capitoli, Non dubito punto, che alcuni non sieno per disapprovare l' essermi io tanto dilungato nel trattar questo punto in un tempo, in cui si presume di saper molto, ma si vuol legger pochissimo. Per altro se ciò è colpa, posso dire, ch'ella non è mia, che sono stato obbligato, ma degli avversarj, che mi hanno obbligato a diffondermi. Quantunque io credo, che a ragione abbia scritto Plinio il minore, che „ custodien-
„ da

„ da ſit brevitas, ſi cauſſa permittat: alioquin prævaricatio eſt tranſire dicenda, prævaricatio etiam curſim, & breviter attingere, quæ ſint inculcanda, infigenda, repetenda. Mam pleriſque longiore tractu vis quædam, & pondus accedit. „ *Lib.* I. *ep.* XX. *n.* 2.

CAPO I.

Come vanamente ſi ſtudino gli Avverſarj di dedurre dalle ſacre lettere, che non per altro diritto gli eccleſiaſtici, e le chieſe acquiſtino, e poſſeggano beni terreni, che per conceſſione de' Sovrani del ſecolo.

Ividerò queſto capo in tre paragrafi, nel primo de' quali confuterò gli argumenti, che i noſtri contraddittori pretendono di fondare ſulle ſacrè ſcritture del vecchio Teſtamento: nel ſecondo le ragioni, ch' eglino procurano di dedurre dalla ſtoria evangelica: e nel terzo le rifleſſioni da loro fatte ſugli Atti, e ſull' Epiſtole de' Santi Apoſtoli.

§. I.

I. *Dall' ordine di Mosè, che per la ſtruttura del tabernacolo non ſi offeriſſe più altro, perchè l' offerte già fatte*

fatte erano soprabbondanti. II. *Non possono gli avversarj ritrarre nulla a vantaggio della loro causa*. III. *Mosè diede un tal ordine non come principe temporale, ma come gran sacerdote, e profeta, e interprete della legge di Dio*.

CAP. I.

Dall' ordine di Mosè, che per la struttura del tabernacolo non si offerisse più altro,

I. OPpongon eglino adunque in primo luogo l'esempio di Mosè. „ E' certo, *dicono*, che in „ niun tempo mai il Sacerdozio, e l' Impero così ben „ in armonia andarono, quanto in tempo de' due fra„ telli Mosè, ed Aronne; eppure quando si osservò, „ che le oblazioni già fatte bastavano per le fabbriche „ del Santuario, non già Aronne, come sommo Sacer„ dote; ma Mosè, qual principe, e ministro tempo„ rale del popolo di Dio, proibì, che per tal uopo „ si facessero più oblazioni (1). „ Citano il XXXVI. capo

(1) Così l' Autore del Libello intitolato *Memorie pel ceto de' secolari della città di Molfetta &c.* (*c.* 1. §. 2.) stampato in Napoli l' anno 1765. e celebrato per *dotto* dal Senator Adami *l. c. p* 18. e dal nostro Ragionatore in più luoghi. Non altrimenti scrive l' Autore delle *Osservazioni sulla carta di Roma* (*carte* per disprezzo chiama egli le lettere dell' Apostolica Sede, non ostante che Gesù Cristo abbia detto a' suoi Apostoli, e in sequela a' lor successori: *qui vos audit me audit; qui vos spernit, me spernit*) *col titolo Litteræ in forma Brevis &c.* della finta edizione di *Cosmopoli* dell' *anno* 1768. „ Si rinviene nell' „ Esodo, *egli dice*, che il popolo „ d' Israello, offerendo più di quel, „ ch' era necessario alla costruzione del „ tabernacolo, Mosè con una sua „ legge pubblicata a suono di tromba, ordinò, che nulla più si offerisse „. Apporta quindi il testo della Scrittura, e soggiugne: „ Su questo „ passo delle divine Scritture più co„ se al nostro proposito possono ri„ flettersi. L' una, che si vietò il su„ per-

capo del facro libro dell' *Efodo*, ma non feguono, che lo fpirito del finto cattolico F. Paolo Sarpi (1), e del manifefto proteftante Ermanno Conringio, e di parecchi altri fomiglianti a coftui nello fconvolgere, e trarre a fenfi alieni da' divini infegnamenti i tefti delle facre Scritture.

Non poffono gli Avverfarj ritrarre nulla a favor della loro caufa.

II. Ma fappiano, chè quando anche Mosè come principe fecolare aveffe così ordinato, non gioverebbe tuttavolta la ordinazione di lui alla lor caufa; non effendo ftato, fecondo S. Tommafo, il facerdozio nel vecchio teftamento sì fublime, nè sì libero, com' è nel nuovo (2).

Mosè diede un tal ordine non come Principe temporale, ma come gran Sacerdote, Profeta &c.

III. Da qual luogo poi delle facre lettere, o da qual

„ perfluo delle offerte, ancorchè foffero dirette immediatamente al culto di Dio per ornamento del tabernacolo; e quindi è giufto, che s'impedifcano i nuovi acquifti agli ecclefiaftici. L'altra, che la legge del divieto non fu fatta da Aronne fommo Sacerdote, ma dal fupremo direttore, e legislatore Mosè; nè Aronne fe ne dolfe, perchè ben egli fapeva, che a Mosè, non a lui era ftata da Dio commeffa la cura di quel popolo; ficcome da Dio alla poteftà fecolare de' Sovrani è ftata commeffa la cura de' proprj ftati, e non al Sacerdozio. L' ultima rifleffione da farfi è fulla pronta obbedienza di quel popolo, *ficque ceffatum eft &c.* non oftante, che appariffe deftruttivo della libertà, e della pietà di chi volontariamente offeriva „.

(1) F. Paolo *Confiderazioni p.*123. *Tom.* I. *Ed. Helmftad.*

(2) S. Agoft. *lib.*XVII. *de Civ. Dei cap.*IV. *p.*347. *T.*VII. *Opp. Edit. Antuerp. an.* 1700. „ Sacerdotium, regnumque mutatum eft per facerdotem, eumdemque regem novum, ac fempiternum, qui eft Chriftus Jefus „. E S. Tommafo d'Aquino nel I. *lib. de Regimine principum*, ch' è indubitatamente fuo, *cap.*XIV. *p.*311. *Edit. an.*1741. „ Quia in veteri lege promittebantur bona terrena non a dæmonibus, fed a Deo vero, religiofo populo exhibenda, inde & in lege veteri Sacerdotes Regibus leguntur fuiffe fubiecti. Sed in nova lege eft facerdotium altius, per quod homines

CAP. I.

qual Santo Padre han eglino appreſo, che Mosè qual miniſtro, o principe temporale abbia ciò comandato, o ſu di ciò abbia ſtabilito una legge (1)?

Noi abbiamo da' ſanti Padri, e dalle ſacre lettere, che Mosè non ſolamente fu principe temporale, ma gran Sacerdote (2) ancora, e interprete delle divine leggi, e gran profeta, a cui *ore ad os* parlava il Signore.

„ nes trahuntur ad bona cælestia: unde in lege Chriſti Reges debent Sacerdotibus eſſe ſubjecti „. Vedi ciò, che ſcrive lo ſteſſo Santo II. *Sententiar. Diſtinct. ult. in Expoſit. litteræ*, e il noſtro *primo lib. pag.* 226. *not.* 1. *e pag.* 229. *ſeq.*

(1) *Mosè con una ſua legge*. Così ſcrive l'Autore *delle Oſſervazioni ſulla carta di Roma*. Un temporario particolare provvedimento dato in una occorrenza non ſi dee numerare tralle leggi. Tale fu quell'ordine di Mosè. In fatti dove trova egli, che queſto gran Profeta abbia ſtabilito in generale, che pel tabernacolo, o almeno per gli acconcimi del tabernacolo nulla più ne' futuri tempi ſi offeriſſe? O gl'inſigni Giuriſconſulti, che può vantare il noſtro ſecolo illuminato! Aggiugne egli, che ſi vietò da Mosè il ſuperfluo delle offerte. Dal ſacro teſto però ſi ſcorge, che ſi ordinò, che non altro di più a quel fine ſi offeriſſe, *eo quod oblata ſufficerent*, & *SUPERABUNDARENT*. Ma non è l'Autore ſteſſo miglior dialettico, che giuriſconſulto; poichè così conchiude. *Quindi è giuſto, che s'impediſcano i nuovi acquiſti agli eccleſiaſtici*. Da un ordine riguardante un particolar fine, e dato in una tal congiuntura, ricava egli una concluſion generale. Ordinò forſe Mosè, che nulla più acquiſtaſſero i Leviti, o niun fondo ſi offeriſſe al Signore, e al diritto de' Sacerdoti apparteneſſe; ovvero comandò, che i Leviti non faceſſero verun acquiſto ne' tempi avvenire? No certamente: anzi promulgò la legge del Signore, per cui ſi ſtabiliſce tutto l'oppoſto, come abbiam provato nel I. libro *pag.* 158. *ſeq.* La conſeguenza unica, che dall'arrecato teſto poteva egli ritrarre, è queſta, che quando le offerte fatte da' fedeli per un fine, ſieno ſufficienti, e ſoprabbondanti pel fine medeſimo; ſia giuſto, che s' intimi a' fedeli medeſimi da quello, a cui ſpetta, che, tal fine non offrano altro; ma non già a che non offran più nulla per qualunque altro fine.

(2) S. Agoſtino nella *q.* XXIII. *in Leviticum n.* II. *p.* 373. *ſeq. Tom.* III. *P.* I. „ Pſalmus ille ubi dictum eſt, „ *Moy-*

gnore. Or mi si dia un Sovrano, che sia tale, qual egli fu realmente, che noi ne ammetteremo in questo ge- C 2 nere

CAP. I.

„ *Moyses*, & *Aaron in Sacerdotibus* „ *ejus*, aufert dubitationem, quod „ Sacerdos fuerit & Moyses „. E nella *Enarraz. al Salmo* XCVIII. *n.*10. *p.*800. *Tom.*IV. „ Aaron frater ipsius „ (Mosis) fuit, QUEM ORDINA- „ VIT ETIAM SACERDOTEM. „ Et ibi quidem non videtur Sacer- „ dos esse, nisi Aaron. Aperte enim „ in illis litteris Aaron nominatur Sa- „ cerdos Dei; de Mose non ibi dici- „ tur, quod Sacerdos erat. SED SI „ HOC NON ERAT, QUID E- „ RAT? NUMQUID MAJOR SA- „ CERDOTE ESSE POTERAT? „ Exprimit Psalmus iste, quia & ipse „ Sacerdos erat. Ergo erant illi Do- „ mini Sacerdotes „. San Gregorio Nazianzeno nella Orazione VI. *p.*137. *Edit. Colon. an.*1690. dice, che Mosè, e Aronne „ non minus pietate, „ quam corporibus fratres, vel potius „ ille quidem Pharaonis Deus, καὶ „ τοῦ ἰσραὴλ προστάτης, καὶ νο- „ μοθέτης, καὶ θείων μυστηρίων „ ἐπόπτης, καὶ μυσταγωγὸς . . „ ἱερεῖς δὲ ὁμοίως ἀμφότεροι. Μω- „ σῆς γὰρ, φησι, καὶ ἀαρὼν τοῖς „ ἱερεῦσιν αὐτοῦ. ὁ μὲν ἄρχων „ ἀρχόντων, καὶ ἱερεὺς ἱερέων . . . „ ὁ δὲ μετ᾽ ἐκεῖνον μὲν εὐθὺς, „ πολὺ δὲ πρὸ τῶν ἄλλων ἀξίᾳ, „ ET ANTISTES ISRAELIS, ET „ LEGIFER, ET DIVINORUM „ MYSTERIORUM SPECTATOR, „ ET MYSTAGOGUS... SACER- „ DOTES AUTEM ÆQUE AM- „ BO, *Moses* enim, inquit, & *Aa-* „ *ron inter Sacerdotes ejus*. ILLE „ QUIDEM *princeps principum*, ET „ SACERDOS SACERDOTUM... „ hic STATIM POST ILLUM, „ ALIOS AUTEM DIGNITATE „ PRÆCEDENS „. Vedi S. Isidoro Pelusiota *lib.*I. *Ep.*LXX. *p.*105. *Edit. Veneta an.*1745. e S. Girolamo nel *l.*I. *contra Jovinian. p.*162. *T.*IV. *P.*II. *Edit. Paris. an.*1706. Che nelle sacre Scritture per tale ci venga rappresentato Mosè, qual è stato da noi descritto, non solamente lo attestano i suddetti Padri, e anche S. Ireneo, Tertulliano, Origene, Eusebio, S. Cirillo Gerosolimitano, S. Atanasio, S. Ilario &c. e Filone Giudeo nel III. libro della vita di quel Profeta *p.*616. *della Ediz. di Francfort. dell' an.* 1691. dove scrive: τοιαύτη δὲ ἡ τελευτὴ τοῦ βασιλέως, καὶ νομοθέτου, καὶ ἀρχιερέως, καὶ προφήτου μωϋσέως, ὡς διὰ τῶν ἱερῶν γραμμάτων μνημονεύεται: *TALE fu la fine del RE, e LEGISLATORE, e PRINCIPE de' SACERDOTI, e PRO-*

CAP. I.

nere le ordinazioni. Ma come si proverà egli, che tali ordinazioni da lui procedessero non come da gran Sacerdote, e Profeta &c. ma come da Principe secolare? Noi leggiamo nel capo xxxv. dello stesso libro dell' Esodo, il qual capo precede il citato dagli Avversarj, che questo era *fermo, quem PRÆCEPIT DOMINUS DICENS, Separate apud vos primitias Domino, omnis voluntarius, & prono animo offerat eas Domino, aurum, argentum, & æs &c.* Fu questo pertanto un ordine positivo del Signore. Or come potea egli Mosè, qual principe secolare, entrare negli arcani dell' Altissimo, e farla da interprete, e disporre, che nulla più a tal fine si offerisse? Non iscrisse per avventura egli nel diciassettesimo capo del Deuteronomio, che *si difficile, & ambiguum apud te judicium esse perspexeris inter sanguinem, & sanguinem; causam, & causam; lepram, & lepram, & judicum intra portas tuas videris verba variari, surge, & ascende ad locum, quem elegerit Dominus Deus tuus, veniesque ad Sacerdotes Levitici generis, quæresque ab eis, qui indicabunt tibi judicii veritatem; & FACIES QUODCUMQUE DIXE-*

e' *PROFETA Mosè, come* vien *rammemorato per le SACRE SCRITTURE*; ma costa eziandio patentemente dal luogo del Salmo, *Moyses, & Aaron in Sacerdotibus ejus*, e inoltre dal XXVIII. capo dell'Esodo *v.*41. e *cap* XXIX. *v.*1. *seqq.* costa, che Mosè consacrò Aronne, e i figliuoli di lui, e sacrificò &c. le quali cose tutte manifestamente dimostrano, ch' egli era gran Sacerdote. Quanto all' esser egli stato Profeta, e interprete de' divini comandamenti, egli è manifesto dalle Scritture non solo del vecchio, ma anche del nuovo Testamento.

XERINT, QUI PRÆSUNT LOCO; QUEM ELEGERIT DOMINUS, & docuerint te juxta legem ejus; sequerisque sententiam eorum, nec declinabis ad dexteram, neque ad sinistram: QUI AUTEM SUPERBIERIT NOLENS OBEDIRE SACERDOTIS IMPERIO, QUI EO TEMPORE MINISTRAT DOMINO DEO TUO, & decreto judicis, morietur homo ille. Essendo adunque stato proprio, specialmente del sommo Sacerdote (secondo che scrisse lo stesso Mosè) d'indicare la verità del giudizio, e d'insegnare secondo la legge, e di essere ascoltato in guisa, che chiunque insuperbitosi non obbediva all' impero di lui, era reo di morte: e avendo lo stesso Mosè interpretato, come abbiam veduto, l'ordine del Signore, riguardante le offerte; e perciò avendo intimato al popolo, che cessasse di offerire; bisognerà dire, che ciò abbia egli fatto in quanto era gran Sacerdote. ,, Labia enim Sacerdotis ,, (*come leggiamo presso Malachia* (1) *Profeta*) custo- ,, dient scientiam, & legem requirent ex ore ejus, ,, quia Angelus Domini exercituum est ,,.

CAP. I.

Non altrimenti ha parlato Gesù Signor nostro de' pastori delle chiese, e specialmente di S. Pietro, e perciò anche de' successori di questo, ne' quali certamente ogni cattolico dee riconoscere la ragione di capo visibile

 di

(1) *Cap.* II. *v.* 7. Vedi il *Preloquio* alla dotta opera intitolata *Vindiciæ juris ecclesiastici, sive animadversiones in Historiam Juris publici politici civilis ecclesiastici ab Annonymo Scriptore in lucem editam, auctore Michaele Casalis. Edit. Rom. an.* 1759. *pag.* 9. *seqq.*

CAP. I.

di tutta la chiesa. A' discepoli, e in conseguenza a' successori loro disse, *chi vi ascolta, ascolta me, e chiunque vi disprezza, disprezza me stesso* (1): e S. Paolo da lui dichiarato Vaso di elezione, e Dottor delle genti scrisse a' fedeli, *obedite præpositis vestris, & subjacete eis; ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri* (2): e a' Presidenti della chiesa (3), *attendite vobis, & universo gregi, in quo vos SPIRITUS SANCTUS POSUIT EPISCOPOS REGERE ECCLESIAM DEI, quam acquisivit sanguine suo*. Inoltre Gesù nostro Redentore disse a S.Pietro (4), *Simon, Simon, ecce Satanas expetivit vos, ut cribraret sicut triticum; ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua; & tu aliquando conversus confirma fratres tuos*: e (5) *pasce agnos meos ... pasce oves meas*: e (6) *tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo ecclesiam meam &c.* Costituì egli pertanto capo, e maestro, e dottore di tutti i suoi fedeli, vale a dire, di tutta la sua chiesa S.Pietro. Che poi una tale autorità sia trasfusa ne' successori di quell'Apostolo, non vi ha ch'il possa mettere in controversia, senza rinnegare il cattolicismo (7). Ma che? Tutto l'ordine si vede ora sconvolto. I piedi la vogliono fare da capo, i discepoli da precettori, i laici da sacerdo-

(1) *Lucæ* x. v.16.

(2) *Epist. ad Hebræos* c.XIII. v.17.

(3) *Actorum Apost.* c.XX. v.18.

(4) *Lucæ* c.XXII. v.31. *seqq.*

(5) *Joh.* c.XXI. v.15. *seqq.*

(6) *Matth.* c.XVI. v.18. *seqq.*

(7) I Montanisti negarono questa verità. Vedasi Tertulliano loro seguace *lib. de Pudicitia cap.*XXI. p.574. *Edit. Veneta an.*1744.

cerdoti, i giurisconsulti, o piuttosto gli storcileggi da maestri in divinità, e tanto si avanzano, che presumono d'insegnar al pastor principale costituito dottore di tutti i fedeli da Gesù Cristo. „ Summo Sacerdoti sua munia tri-
„ buta sunt (dicea S. Clemente Romano discepolo di S. Pietro) „ & Sacerdotibus locus proprius præstitutus
„ est, Levitis quoque sua ministeria incumbunt, Homo
„ laicus τοῖς λαϊκοῖς προστάγμασιν δέδεται *laicis præceptis*
„ *constringitur* (1). „ Aggiugnea, che in un esercito non tutti sono prefetti, nè tribuni, nè centurioni, ma che ognuno ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι τὰ ἐπιτασσόμενα ὑπὸ τοῦ βασιλέως, καὶ τῶν ἡγουμένων ἐπιτελεῖ *nel proprio ORDINE fa le cose comandate dal Re e da' Capitani*: che così dee farsi nella chiesa di Dio, talchè il capo la faccia da capo, e le braccia da braccia, e i piedi da piedi, e cospirin tutti alla conservazione del corpo: che se qualcuno ha ricusato di soggettarsi a' presidenti della chiesa, flettendo le ginocchia del suo cuore impari a essere soggetto, e a deporre τὴν ἀλαζόνα, καὶ ὑπερήφανον τῆς γλώσσης αὐθάδειαν *l'arrogante, e superba jattanza della lingua* (2). Non pertanto sollevansi giornalmente contro de' Pastori, anzi contro il primo visibil Capo della Chiesa certi saccentelli, che vedendo di non essere riusciti nella giurisprudenza, che hanno finora professata, si lusingano di potere, scrivendo sulle materie ecclesiastiche, apparire

 uomi-

(1) *Epist. ad Corinth.* I. *num.* 40. *Tom.* I. *Edit. Paris. an.* 1721. *pag.* 28. *Epistolar. Romanor. Pontif.* (2) *Ibid. n.* 57. *p.* 37.

uomini di *spirito* ; e non solamente pretendono d' insegnare alla cattedra principale , ond' è nata la sacerdotale unità , obbiettandole per lo più le massime de' Grozj , de' Pufendorfj , de' Boehmeri , e di altri manifesti eretici ; ma s' innoltrano fino a deridere ciò , ch' ella e opera , e insegna intorno alla dottrina riguardante il dogma , e i costumi . Aggiugne però S. Clemente : ἄφρονες, καὶ ἀσύνετοι , καὶ μωροὶ , καὶ ἀπαίδευτοι χλευάζουσιν ἡμᾶς, καὶ μυκτηρίζουσιν ἑαυτοὺς βουλόμενοι ἐπαίρεσθαι ταῖς διανοίαις αὐτῶν : *Gli stolti, gl'insipienti, gli scemi, e gl'imperiti ci deridono , e si fanno beffe di noi, volendo sollevare se stessi co'lor pensieri .*

Torno all' Autore suddetto . Osserva egli , che Aronne non si lamentò di Mosè . Ma che ne ricava ? Forse che Mosè abbia in quella occasione operato da principe secolare ? E che ? Si lamentò Aronne per avventura di Mosè , allorchè questi offerì l' incenso , come abbiamo nel quarantesimo capo dello stesso sacro libro dell' Esodo (1) ? Nò certamente . Ozia Re volle tentare la stessa cosa (2) : „ statimque ingressus post eum Azarias Sacerdos , & cum eo Sacerdotes Domini octoginta viri fortissimi , dixerunt , „ non est tui officii , Ozia , ut adoleas incensum Domino , sed Sacerdotum &c. „ . Dal non aver adunque resistito talvolta Aronne a Mosè non solamente non si prova , che questi abbia operato da principe secolare , ma

(1) *v.25. Et adolevit* (Moses) *super eo* (altari aureo) *incensum aromatum .*
(2) 2. *Paralip. c.*XXVI. *v.17.seqq.*

ma si prova anzi, ch'egli sia stato, e abbia operato da Sacerdote. Ma gli Avversarj nostri non leggono le Scritture, e tuttavolta intorno alle Scritture ci vogliono fare i maestri, fondandosi sulle false osservazioni degli acattolici, e non curandosi di sapere, o dissimulando le risposte de' nostri. Iddio gl' illumini.

§. II.

I. *Degli argumenti, che gli Avversarj pretendono di ricavare dalla storia evangelica,* II. *Primo loro argumento dedotto dall' aver Gesù Cristo, come essi dicono, lasciati senza possesso, e senza dominio i suoi ministri, e la sua chiesa.* III. *Assurdi, che seguono da un sì fatto argumento.* IV. *Secondo argumento ricavato da non sò quali ammaestramenti pretesi evangelici, che a' Principi del secolo appartenga il porre argine agli acquisti delle chiese.* V. *Il Ragionatore nel proporre questa sua ragione insulta a' chierici, e a' monaci, come per l' appunto insultarono loro i gentili capitali nemici del cristianesimo, e gli eretici, ch' estremamente odiavano il cattolicismo.* VI. *Mala fede dello stesso Ragionatore.* VII. *Nè dalla storia evangelica, nè da altri libri sacri può mai egli dedurre, che a' principi secolari spetti di porre argine agli acquisti ecclesiastici, o di scemare ciò, che le chiese posseggono, ancorchè gli ecclesiastici se ne abusino; anzi dal van-*

vangelo, e da' libri de' Padri si ricava tutto l'opposto. VIII. *Insussistenza della interpretazione data da lui al testo evangelico*, dignus est operarius mercede sua. IX. *Insolenti, e vane risposte da lui medesimo date all' argumento preso dalla consacrazione de' beni offerti a Dio.*

Degli argomenti, che gli Avversarj pretendono di ricavare dalla Storia Evangelica.

I. NElla *Confermazione del Ragionamento* dopo di avèr imposto il Ragionatore al suo Avversario, ch'ei si vergognava (1) di esporre, da qual fonte vorrebbe derivato il diritto nelle chiese di possedere de' fondi; e dopo di averlo oltraggiosamente trattato (2), dice, ch' ei ha lasciato in dubbio una verità *luminosa* (3). Ma nè posso io immaginarmi, perchè si avesse l'Avversario stesso di lui a vergognare di un sentimento sostenuto da' pastori delle chiese, e dalla piena degli scrittori cattolici (4) uniti col capo, e Pastore, e Mae-

(1) *Lett.* II. *p.* LXXVI.

(2) *Ivi p.* LXXIII.

(3) *Ivi pag.* LXXVI.

(4) Vedi il libro intitolato: *Sacri Apostolici Auditorii Assertio ecclesiasticæ libertatis adversus ejus impugnatores: Edit. Rom. an.* 1607. *p.* 34. dove si legge, che „ notum est, de „ jure DIVINO, & jure humano canonico, & civili, ecclesiis, & ecclesiasticis personis liberam competere facultatem rerum dominia acquirendi; quæ privilegia observavit „ S. Raymundus de Peñafort in *Summa de Pœnitentia lib.* I. *Tit. de* „ *Immunit. Eccles.* III. *v. & sic habent privilegia multa in acquirendo.* „ Leggi ciò, che ivi, e nella *pag.* 37. 39. 55. *seq. e* 63. seguitano a scrivere gli stessi Auditori di Rota. Potrei citare un infinità di altri Scrittori cattolici, che alla stessa dottrina si attengono. De' più moderni si vegga il libro del P. D. Veremondo Gust Mona-

Maestro universale (1) dato loro da Gesù Cristo (2), se non vogliam dire, desiderarsi dal Ragionatore suddetto, che come ora le mode, così giornalmente si abbia a mutare dottrina; nè veggo qual sia quella verità luminosa lasciata dubbiosa dal suo impugnatore. Sò, che il Ragionatore medesimo scrive nel luogo citato della sua Confermazione, che *il possesso, e il dominio de' beni temporali non sia derivato ne' chierici per istituzione di Cristo, e che quindi deriva necessariamente, che debba emanare per concessione de' principi*; e si vanta di vedere *una necessità incontrastabile di questa derivazione*; e pretende, che questa sia quella gran verità sì *chiara*, e *luminosa*, che debba esser *confessata* da tutti, e non pertanto sia stata lasciata *dubbiosa* da chi avea contradetto al suo *Ragionamento*.

CAP. I.

Primo argomento degli Avversarj dedotto, com' essi dicono, dall'avere Gesù Cristo lasciati i suoi ministri, e la sua chiesa senza verun possesso o dominio.

II. Or io dico, ch' ei non solamente non potrà mai provare, ch' ella sia una verità, e una verità luminosa; ma gli si potrà anzi dimostrare, ch' ella sia una falsità manifesta contraria alle divine Scritture, e Tradizioni. Alle prove. Con quali argumenti s' ingegna egli di stabilire questa sua *verità luminosa*? „ Resta „ fermo, *egli dice* (3), che tanto la chiesa cristiana, „ come

Monaco Benedettino, il qual libro porta il titolo *Demonstratio jurium status ecclesiastici circa temporalia P.* I. *Sect.* II. *c.* II. §. 5. *n.* 107. *seqq. Edit. Brisgov. an.* 1757.

(1) Vedi *Innoc. III. lib.* XV. *Epist.* 76. *p.* 628. *T.* II. *Edit. Paris. Baluzii*.

(2) Vedi la definizione del Concilio ecumenico di Firenze intorno all' autorità del Sommo Pontefice *T.* IX. *Concilior. Edit. Paris. an.* 1714. *p.* 423.

(3) *Ivi p.* LXXIII.

CAP. I.

,, come tale , quanto i presidenti , e i ministri ordinati
,, a reggerla , e a servirla da Cristo Signor nostro furono istituiti senza possesso , o dominio alcuno di beni temporali , lo che è lo stesso , che per diritto divino nè all' una , nè agli altri fu dato possesso , nè dominio di qualsisia natura sopra i beni temporali : il secondo principio , che mi accingo a difendere , ognuno vede , che dee per necessità stabilire , che qualunque possesso , o dominio , che in progresso ha avuto tanto la cristiana chiesa , quanto i presidenti ; e i ministri medesimi sia in essi pervenuto per diritto umano . Io ho dimostrato questa necessaria conseguenza col naturale discorso , che voi , fratelli miei , avete dissimulato affatto , perchè non avendo ardito di assegnare quella derivazione , la quale vorreste , senza che si dicesse , che fosse creduta dal mondo semplice , divertite il lettore con sofistiche , e puerili osservazioni , e lo trattenete in pedantesche erudizioni , che niente concludono all' argumento ,, . Se ben mi appongo , tutta la riferita diceria si può ridurre a questo brevissimo raziocinio . Gesù Cristo , come si ha da' sacri Evangelj istituì la chiesa , e i presidenti di essa , senza aver dato a questi , o a quella verun dominio , o possesso di beni temporali : dunque se questi , o quella posseggono , o han dominio , non l' hanno per istituzione di Cristo , cioè per diritto divino . Dunque l' hanno per diritto umano . Dun-

Dunque per diritto civile ſoggetto a eſſere ampliato, o riſtretto, o tolto dal Sovrano laico.

CAP. I.

Aſſurdi, che ſeguono da un tale argumento.

III. Io già ho negato l' antecedente, e ho moſtrato eſſere falſiſſimo, che Gesù Criſto abbia iſtituito la chieſa, e i preſidenti di eſſa, ſenza verun dominio, o poſſeſſo di beni temporali (1). Ma fingiamo, che ſi abbia a dare per vero, come da un tale antecedente potrà riſultare quella ſerie di conſeguenze, ch' ei ne ricava? Vegga egli a quali aſſurdi lo tragga a forza queſta ſua sì ſtrana arte di ragionare. Eccovi alcuni argomenti al ſuo affatto ſimili. *Gesù Criſto iſtituì la chieſa, e i preſidenti della chieſa medeſima, ſenza aver loro dato nè pure un Diacono. Dunqne i Diaconi non ſono d' iſtituzione divina. Dunque ſono d' iſtituzione umana. Dunque d' iſtituzione civile. Dunque il Sovrano laico può torre alla chieſa il diritto di ordinar Diaconi.* Inoltre, *Gesù Criſto iſtituì la ſua chieſa ſenza averle dato de' ſacri templi. Dunque i ſacri templi non ſi hanno dalla chieſa per iſtituzione di Criſto. Dunque avendoſi, ſi avranno per diritto umano. Dunque per diritto civile in guiſa, che il Principe laico ne avrà la ſovranità, e li potrà torre,* ancorchè S. Ambrogio dica: „ Noli te gravare, Imperator, ut „ putes te in ea, quæ divina ſunt, imperiale aliquod „ jus habere.... Scriptum eſt, quæ Dei Deo, quæ „ Cæſaris Cæſari. Ad Imperatorem palatia pertinent, ad

(1) Vedi *ſopra la pag.*8.*ſeq.* di queſto ſecondo libro. Vedi S. Agoſtino

in *Pſ.*cxl. *n.*viii. *p.*1169. *T.*iv. e *in Pſ.*xclvi. *n.*16. *ſeq. p.*1227.

CAP. I.

„ ad Sacerdotem ecclesiæ. Publicorum tibi mœnium „ jus commissum est, non sacrorum (1). „ Di più *Gesù Cristo istituì la sua chiesa senza avere ammessi al seno di lei de' presidi delle provincie, e de' sovrani del secolo*. E' questo pure un fatto, ed è un fatto certissimo. *Dunque se ha la chiesa diritto di ammettere i presidi, e i sovrani al suo seno, non l' ha per istituzione divina. Dunque l' ha per concessione umana. Dunque per concessione civile. Dunque se le può torre un diritto tale da' medesimi Principi*. Se l' argumento è concludente, dovremo cancellare dal numero de' Martiri S. Ermenegildo. Appresso: *Gesù Cristo istituì la sua chiesa, e i presidenti della chiesa medesima, senza avere scomunicato veruno, tradendo eum Satanæ in interitum carnis, ut spiritus salvus esset in die Domini* (2). *Dunque se ciò fece S. Paolo, no'l fece per diritto d'istituzione di Cristo, cioè jure divino. Dunque l'ebbe per concessione umana. Dunque per concessione de' sovrani del secolo, e per diritto civile. Dunque i sovrani del secolo, che aveangli dato questo diritto, gliel potean torre, e ora pure il possono torre alla chiesa*. Non la finirei mai, se volessi tirare innanzi a dedurre delle conseguenze da tali antecedenti consistenti in un qualche fatto, che non seguì nella istituzion della chiesa. Or non essendovi tra' cattolici chi non vegga l' assurdità di queste, e di altre deduzioni di simil sorta; come

(1) Epist. xx. n. 19. p. 906. T. III.

(2) 1. Cor. c. v. v. 5.

come si avranno elle per ben dedotte le conseguenze, che l'Avversario trae da un tale antecedente?

Da quel che finora, leggendo i libri del Ragionatore, ho potuto comprendere, egli non considera, ma tira a sorte ciò, che ha da rispondere. Non so pertanto, qual risposta sia egli per darmi. Dirà per avventura, che sebbene Gesù Cristo istituendo la sua chiesa, non le diede de' diaconi; non fece sì, ch' ella avesse de' templi; non ammise nel seno di essa de'Sovrani, e Presidi delle Provincie, non *tradidit* veruno *Satanæ*, *ut spiritus salvus fieret &c.* tuttavolta egli, come costa dalla tradizione, fu l' istitutore del diaconato, e diede alla chiesa il diritto di avere de'templi, di ammettere al suo grembo i Presidi, e i Sovrani suddetti, e di scomunicare certi fedeli malvagi, e riottosi affinchè puniti si ravveggano, e lo spirito loro sia salvo nel dì del Signore. Or per qual cagione non potremo noi dire lo stesso nel caso nostro, mentre, e abbiamo da' libri del nuovo Testamento, che la chiesa (quando anche tra noi mortali vivea il Redentor nostro) possedea i suoi loculi, e che i sacri operaj sono degni della mercede loro, e debbono vivere del Vangelo, e n' è favorevole la tradizione, come appresso vedremo, e come ritrarremo a evidenza fino dagli argumenti dell' istesso nostro Ragionatore?

IV. Ma *è un equivoco*, egli dice, *da cui molti restan sor-*

Secondo argomento, ch' eglino ricavano da non so quali pretesi testi evangelici, che a' principi secolari appartenga il porre argine agli acquisti delle chiese.

sorpresi, *essere* de jure divino, *che colui, il quale serve all' altare, debba vivere dell' altare, e che all'operajo sia data la sua mercede. E' vero, che il diritto divino, e il naturale* (manco male, che quì riconosce il diritto della natura) *comandano, che chi s' impiega nel servizio della chiesa, abbandonando gli altri modi di procacciarsi il sostentamento, lo debba conseguire da quelli, a' quali serve: è ben poi altrettanto falso, che col pretesto del vitto, e della mercede tanto il serviente dell' altare, quanto l' operajo della vigna di Cristo possano appropriarsi oltre un vitto, e mercede congrua, la metà, o poco meno, che formano il sostentamento di tutto il numeroso popolo, vale a dire di tutta l' intiera famiglia, alla quale servono* (1). Perciò egli dice nella sua *Confermazione* (2) *di avere formato il Ragionamento per far vedere cogli ammaestramenti evangelici, e dell' antichità la potestà, e il debito, che hanno i Principi, se non di ridurre e preti, e monaci, e frati, e tutti quanti i ceti a quella primiera disciplina, di mettere argine almeno a questi eccessivi acquisti, a' quali son giunti ne tempi nostri; d'onde scaturisce la luttuosa sorgente di tanti abusi, e della mostruosa deformità de' presenti in rapporto a' primi secoli della chiesa... Ho detto semplicemente, e colle massime del Santissimo istitutor della chiesa, e de' Santi più celebri, che l' hanno illustrata, qual sia la potestà, e il dovere de' principi, al che ero stato chia-*

(1) *Ragionam.* p. 49. 50. (2) *Pag.* XLVIII.

chiamato . . . mi maraviglio perciò de' vostri sofismi poco degni di uomini ingenui, che conoscendo, come presentemente i pastori profondono in cuochi, e in bottiglieri, in iscuderie, e cocchi; e come gran parte de' monaci, e de' frati immersi nell' ozio, e nella infingardaggine ristretti alcuni in poco numero rispetto alle amplissime, e regali residenze loro, godono vastissime tenute; vogliate dar ad intendere a' creduli le novelle, che ci raccontate, della mensa frugale, del vestir semplice, e lontano da mode secolaresche. Somiglianti rimproveri fa egli in più luoghi a' sacri Pastori, anzi a tutto il clero secolare, e regolare. Così sfoga la sua indignazione, o piuttosto il suo furore, e mal talento contro l' ordine ecclesiastico. Bisogna, che prima di essersi messo a scrivere abbia invocato F. Paolo, da lui, come si è veduto di sopra, collocato disdegnoso in Cielo.

V. Ma è forse questa la maniera di andare, com'ei dice, incontro agli equivoci? Se ei pensa, ch' ella sia questa, rispondo in primo luogo, ch' ei dovea pur pensare, che per saperla, non aveamo mestiere di lui. Ne avanzavano Giuliano Apostata (1), Zosimo scrit-

Il Ragionatore proponendo questa sua ragione, insulta a' chierici, e a'monaci come per l' appunto insultavano loro i gentili nemici del cristianesimo, e gli eretici, ch' estremamente odiano il cattolicismo.

 tore

(1) Giuliano Apostata nella *Epist.*LII. *a' Bostrensi pag.*437. T.I. *della Ediz. dello Spanheim*, accusa i vescovi, e il clero, come se dassero mano alle sedizioni, perchè non potean più γράφειν διαθήκας, καὶ ἀλλοτρίους σφετερίζεσθαι κλήρους, καὶ τὰ πάντα αὑτοῖς προσνέμειν *scrivere i testamenti, e svolgere le altrui eredità, e trasferire a' loro medesimi ogni cosa*. Ma egli, come si scorge dalla sua lett. XLIX. *ad Arsacio Pontefice degl' Idoli nella Galazia p.*429. non volendo, si scuopre un solennissimo calunniatore. Imitatore di Giuliano è pur l' autore delle *Osservaz. su la carta di Roma p.*48. *seqq.*

CAP. I.

tore gentile, e capital nemico del cristianesimo (1); e que' tanti eretici, da' quali ha egli copiato, o pare di aver copiato i suoi sentimenti. Ecco le parole di Zosimo: „ I monaci si astengono dalle legittime nozze, e sì „ nelle città, come nelle terre costituiscono collegj di „ molti uomini non ammogliati, e non idonei alla „ guerra, o a qualsivoglia altra cosa necessaria alla „ repubblica: se non che essendosi eglino avanzati per „ una certa via, da quel tempo fino ad ora si sono im- „ padroniti di una gran parte de' terreni; e sotto pre- „ testo di distribuirne tutto a' poveri, hanno, per così „ dire, impoverito tutti. „ Degli eretici scrive S. Gregorio Magno *nel* XXIII. *libro de' Morali sopra Giobbe* (2), che sovente obbiettano alla chiesa, l'aver ella *cuncta temporalia*: „ Sæpe hæretici per hoc, „ quod esse & hominibus despicabiles solent, cum „ a cunctis fere gentibus sanctam ecclesiam venera- „ ri conspiciunt, opinionem ejus, quibus valent ob- „ trectationibus lacerare contendunt, dicentes: idcirco „ illi *CUNCTA TEMPORALIA* suppetunt, quia „ ei

(1) *Lib.* V. *Histor. cap.* XXIII. *p.* 567. *Edit. Jenen. an.* 1679. οἱ μοναχοὶ γάμοις τοῖς κατὰ νόμον ἀπαγορεύουσι, συστήματα δὲ πολυάνθρωπα κατὰ πόλεις, καὶ κώμας πληροῦσιν ἀνθρώπων ἀγάμων, οὔτε πρὸς πόλεμον, οὔτε πρὸς ἄλλην τινὰ χρείαν ἀναγκαίαν τῇ πολιτείᾳ· πλὴν ὅτι προϊόντες ἐδῶ μέχρι τοῦ νῦν ἐξ ἐκείνου, τὸ πολὺ μέρος τῆς γῆς ᾠκειώσαντο, προφάσει τοῦ μεταδιδόναι πάντα πτωχοῖς, πάντας, ὡς εἰπεῖν, πτωχοὺς καταστήσαντες.

(2) *Lib.* XXIII. *Moral. cap.* IV. *T.* I. *Opp. Edit. Parif. an.* 1675.

„ ei præmia æternorum munerum ſubtrahuntur . „ Gli Ariani, poichè non potean coll'autorità delle ſacre lettere, procuravano di abbattere la chieſa cattolica accuſando S. Atanaſio, quaſi che aveſſe accumulato, e ſi foſse appropriato quelle ricchezze (1), le quali eran de' poveri. Nè accuſavano ſoltanto S. Atanaſio, ma *faciebant* ancora alle chieſe degli ortodoſſi, come dice S. Ambrogio (2), *de agris invidiam*. Anche i falſi Apoſtolici (3) preſero da ciò l'occaſione di lacerare il clero, e col clero la chieſa cattolica. Peggiore di eſſi in queſto

D 2

(1) Vedi l'Apologia di lui contro gli Ariani *n*.9. *p*.132. *T*.1. *Opp. Edit. Pariſ. an*.1698. *e n*.18. *p*.138.

(2) *Sermone contra Auxent. T*.3. *p*.925.

(3) A queſti riſponde S. Epifanio *Hæreſ* LX. *n*.III. *pag*.507., che vi ſono nella chieſa di quelli, i quali profeſſano volontaria povertà, ma non inſolentiſcono contto di coloro, che giuſtamente poſſeggono. Così egli ſcrive contro coloro, che condannava no i poſſeſſori di que' beni, de' quali *ipſi carebant*. Vedi *S. Agoſt. lib. de Hæreſib. cap*.XL. *p*.9. *T*.VIII. *Edit. Antuerp. an*.1700. Or che avrebbe ſcritto de' noſtri nuovi Politici, che ſecondo l'eſpreſſione di S. Girolamo *Ep*.XCVII. *al*.VIII. *ad Demetriadem pag*.785. *T*.IV.*opp. P*.II. *Edit. Pariſ. Martianæi*, benchè *divitiis incubantes*, e procurando di acquiſtarne delle altre ſotto ſpecie di promuovere il ben pubblico, e di ſoſtenere i poveri; non pertanto (come di certuni parla ivi lo ſteſſo Dottor Maſſimo *p*.792.) *pleni arrogantiæ, & ſupercilii cunctos deſpiciunt, armantque linguas ſuas vel clericis, vel monachis detrahendo*, e dicendo eſſere finito il tempo, in cui offerir ſi potevano beni temporali a ſacri templi? Il Santo Profeta Aggeo iſpirato da Dio, così parlò contro quegli Ebrei, che ſotto Zorobabello ſpacciavano, che non era ancora venuto il tempo *domus Domini ædificandæ*: „ Numquid tempus vobis eſt, ut habitetis IN DOMIBUS LAQUEATIS, & domus iſta deſerta! Et „ nunc hæc dicit Dominus exercituum: PONITE CORDA VESTRA SUPER VIAS VESTRAS. „ Seminaſtis multum, & intuliſtis parum. Comediſtis, & non eſtis ſatiati... Operuiſtis vos, & non eſtis calefacti, & qui mercedes congregavit,

CAP. I.

sto genere fu Arnaldo da Brescia (1), che per altro fu superato nella maldicenza da' Waldesi (2), e dipoi da' Wiclefisti, e dagli Ussiti (3), e da' Luterani (4), e da' Calvinisti (5). A questi si sono uniformati que' falsi Politici, la setta de quali è chiamata eretica dall' insigne Card. Baronio (6).

Mala fede nel Ragionatore nel proporre una sì fatta obbiezione.

VI. In secondo luogo cerco dal Ragionatore, chi gli abbia mai conceduto, che l' operajo della vigna del Signore, *oltre un vitto, e mercede congrua, si possa appropriare la metà, o poco meno di qnei beni, che forma-*

„ gavit, misit eas in sacculum pertu„ sum... RESPEXISTIS AD AM„ PLIUS, & ecce FACTUM EST „ MINUS: & INTULISTIS IN „ DOMUM, ET EXSUFFLAVI „ ILLUD „. *cap.*1.

(1) Arnaldo da Brescia, come narra Guntero Poeta del XII. secolo

„ . . . mollesque cibos, cultusque nitorem,
„ Illicitosque toros, lascivaque gaudia Cleri,
„ Pontificum fastus, Abbatum denique laxos
„ Damnabat penitus mores, monachosque superbos.

*T.*VI. *P.*II. *Concilior. Edit. Paris. an.*1714. *pag.*1216. per farsi strada a spargere il suo errore, che alla chiesa, e agli ecclesiastici non sia lecito di posseder fondi, sparlava così, come ora per lo stesso, o simil fine sparla il Ragionatore.

(2) Vedi Stefano di Borbone, il Pilicdorf, Ebrardo, e altri citati dal Reverendissimo P. Ricchini Maestro del Sacro Palazzo Apostolico *Differt.*II. *in Summam V. P. Monetæ contra Catharos, & Waldenses c.*III. *p.*XLII.

(3) Giovanni Hus nella difesa degli Articoli del Wiclefo *De ablatione temporalium a clericis n.*XXIII. *p.*150. *T.*I. *opp.* e Pietro Raine Wiclefista, e Ussita presso il Polemar nella Orazione più volte citata *T.*VIII.*Conc*[illegible]*. p.*1945.

(4) Lutero *Tom.*V. *opp. Edit. Alt. p.*554. *seq. &* 1027. e presso il Sechendorf *lib.*III. *Hist.* §.IX. *col.*1200. *&* §.XII. *col.*1240. Vedi il P. Gusl *Defens. Jurium Eccl. circa temporalia n.*58. *seqq.*

(5) Di costoro vedremo a suo luogo, come sieno stati impugnati dal loro ministro Adriano Saravia.

(6) Baronius *ad an.*1046. *num.*IV. *e* 1144. *n.*IV.

formano il sostentamento di tutto il numeroso popolo? Suppongo già, che ei non parli de' beni degli ecclesiastici, cioè de' beni ereditarj, o di quelli, che sono donati, o lasciati per testamento a qualche ecclesiastico particolare; ma che parli de' beni ecclesiastici, vale a dire de' fondi, e delle facoltà appartenenti alla chiesa. Or ella è una calunnia da Wiclefista, e da Ussita, il pronunciare, che si faccia da noi lecito all' ecclesiastico di appropriarsi tali beni. Giovanni di Polemar nella orazione più volte citata, ch'ei recitò nel concilio di Basilea, così scrive contro Pietro Rayne Wiclefista, e Ussita (1) „ O bone Deus! nec dixi ego, nec aliquis „ doctus in jure canonico, quod episcopi, vel alii „ clerici sint domini rerum ecclesiasticarum. Nonne „ aperta sunt verba Canonum XII. *quæst*. I. *cap*. XXVI. „ *res ecclesiæ non quasi propriæ, sed ut communes, &* „ *Domino oblatæ cum summo timore non in alios, quam* „ *in præfatos usus sunt fideliter dispensandæ* „ ? Lo stesso scrive S. Leone M., come abbiamo veduto di sopra (*Epist*. XVII. *al* CIV.) Nell' antichissimo canone apostolico XXXVII, leggiamo, che „ non sia lecito a' vescovi di appropriarsi niuna delle cose della chiesa; „ nè di dare ciò, ch'è di Dio, a' proprj parenti. „ E nel XL. (2) „ Ordiniamo, che il vescovo abbia la „ potestà delle cose ecclesiastiche... A lui si deve

CAP. I.

 „ com-

(1) *Tom*.VIII. *Concilior*. p.1944. *Ed. Paris. an*.1714.

(2) *Pag*.18. *T*.I. *Concilior. Edit. ejusdem*.

CAP. I.

,, commettere il danaro (della *chiesa*) , affinchè in
,, poter di lui sia l'amministrar tutto,e il somministrarne
,, a' bisognosi pe' preti,e diaconi . . . e se così richiede
,, il bisogno , prenderne parte pel suo uso necessario , e
,, pe' fratelli , ch' ei alloggia , acciocchè egli in verun
,, conto ne abbisogni . Perciocchè ordina la legge di
,, Dio , che i serventi all' altare sieno dall' altare ali-
,, mentati ; mentre nè pure il soldato porta a spese
,, sue l'armi alla guerra . ,, S. Agostino (*Epist.* CLXXXV.
al L. *ad Bonifacium cap.* IX. *pag.* 500. *Tom.* II. *opp.*
Edit Antuerp. an. 1700.] ,, Si privatim , *dice* , quæ
,, nobis sufficiant , possidemus , non sunt (*bona eccle-*
,, *siastica*) nostra , sed pauperum , quorum procura-
,, tionem quodammodo gerimus ; NON PROPRIE-
,, TATEM NOBIS USURPATIONE DAMNA-
,, BILI VINDICAMUS . ,, Vedi il Concilio di Car-
tagine tenuto l' an.398. *can.*XXXI. *p.*98. *T.* I. *Concilior.*
ed. an. 1714. Quindi il P. Moneta scrittore del tredi-
cesimo secolo rispondendo alle false accuse de' Catari ,
e de' Waldesi dell' età sua (1) ,, Dominus Papa , *dice* ,
,, & ecclesiarum Prælati non sunt possessores rerum ec-
,, clesiæ , id est domini earum ; sed vice Christi , qui
,, est verus Dominus , sunt dispensatores earum . Non
,, enim sunt res ecclesiæ illorum propriæ , sed commu-
,, nes , ut sibi , & familiæ suæ , prout cuique opus est ,
,, provideant : superflua vero pauperibus distribuant . ,,

Lo

(1) *Lib.*V. *cap.*VII. *pag.*449.

Lo ſteſſo ſcriſſe l' Angelico S. Tommaſo (1), inerendo alla dottrina de' Padri (2), e de' Sommi Pontefici (3).

Dico inoltre, che non ſi nega, eſſervi de' Paſtori, e degli altri eccleſiaſtici, i quali non faccian quell'uſo delle rendite della chieſa, ch' è loro giuſtamente preſcritto. Concedo eziandio, che tra'Frati, e Monaci vi ſieno degli *ozioſi*, degl'*infingardi*, e de' *cattivi*. Ma chi di noi approva la loro condotta? Il P. Moneta nel luogo di ſopra citato impugnando i Waldeſi: *qui aliter faciunt*, dice, *non excuſo eos: tamen per gratiam Dei aliqui ſunt tales*, che amminiſtrano a dovere le rendite della chieſa (4). Quanti ne potremmo noi numerare! e come anche potremmo dimoſtrare, quanto pochi, riguardo agli abili, ſieno que' Frati dediti, come pien di furore ſcrive il Ragionatore, all' ozio, e alla infingardaggine; e quanto giovevoli alle repubbliche ſieno in più terre i religioſi, non oſtanti le gravezze impoſte loro, e le diſgrazie, per le

 quali

(1) 2.2 *q.*100. *Art.*1.*ad* 7. „ Quamvis, *ei dice*, res eccleſiæ ſint Papæ ut principalis diſpenſatoris; non „ tamen ſunt ejus ut domini, & poſ„ ſeſſoris „.

(2) De' Padri parleremo a ſuo luogo. Vedi frattanto S.Bernardo *lib.*III. *de Conſiderat. ad Eugen.c.*IV. *p.*192. *T.*1. *Edit. Venetæ an.*1765. Vedaſi il Card. Gaetano ne' Commentarj allo ſteſſo VII. arg. di S. Tommaſo.

(3) Vedi S. Leone Magno *Ep.*LIV. *ad Marcianum Auguſtum c.*III. *Edit. Venetæ an.*1741. *pag.*132. *Cauſſa* XXV. *q.*II. *c.*II. *Privilegia*, e il Decreto di Pelagio Papa *cauſſa* XXV. *q.*II. *c.*XXI. Clemente V. *Extrav. commun. l.*III. *Tit.*II. *de Præbendis cap.*III. *etſi in temporalium*. S. Pio V. *conſt. Ob innumeras an.*1566. *T.*II. *Bullar. Rom. p.*140. Innocenzio XII. *conſt. Romanum decet. an.* 1692. *Bullar. P.*VI. *p.*183. *ſeq.*

(4) Vedi anche il lib. intitolato *S. P. Apoſtolici Auditorii Aſſertio eccleſiaſticæ libert.*, *Edic. Rom. an.* 1607. *pag.*61.

CAP. I.

quali sono ridotti a piccolissimo numero, e sono privi di quelle sì vaste tenute ingrandite dalla fervida fantasia del Ragionatore medesimo, a cui una pulce apparisce un elefante! Ma non è questo il luogo opportuno di fare una tale descrizione, e raffermarla con tanti incontrastabili documenti, quanti ne abbiamo in pronto, co' quali senza dubbio non solamente convinceremmo esso Ragionatore, ma eziandio l' opprimeremmo. Posto però, che sieno tanti i Religiosi, e i Chierici usurpatori, e dissipatori de' beni ecclesiastici, quanti egli s'immagina, per qual fine ha egli creduto di dover ciò loro rimproverare, imitando quelli, de' quali scrisse S.Girolamo nella *epistola a Furia* (1): ,, Latrant universa ,, subsellia. Junguntur nostri ordinis (homines), [*cioè* ,, *alcuni Sacerdoti*] qui . . . rodunt. Adversus nos loqua- ,, ces [*intenda bene il Ragionatore*] pro se muti; quasi ,, & ipsi aliud sint . . . & non quidquid in Monachos di- ,, citur, redundet in Clericos, qui patres sunt Monacho- ,, rum. ,, Legga egli ciò, che scrivono S.Isidoro di Siviglia, e i Vescovi, che l'an.829. celebrarono il VI. sinodo di Parigi. Questi nel *lib.* I. di esso Sinodo *n.* XIX. (2) osservarono, che ,, quamquam, quod valde dolendum ,, est, multi Prælatorum ad instar Saul sunt reprobi ef- ,, fecti, non sunt tamen manu reprehensionis, & detra- ,, ctionis tingendi: quia ut Isidorus in libro sententia- ,, rum

(1) XLVII. *al.* X. *Tom.* IV. *opp. pag.*556.

(2) *Tom.*IV. *Concilior.Edit. Paris. an.*1714.*pag.*1310.

„ rum ſcribit, *Rectores a Deo ſolummodo , non a ſubdi-*
„ *tis ſunt judicandi* ; *& pro moribus reprobis tolerandi*
„ *magis , quam a plebe ſunt diſtringendi* . . . Cum hæc
„ ita ſe habeant, utrimque non mediocriter delinquitur,
„ & animarum periculum generatur. Quia dum Prælati
„ exemplo ſuæ perverſitatis ſubditis detrahendi locum
„ dant, ſe, & illos procul dubio ad perditionem pertra-
„ hunt ; *SUBDITI VERO DUM PRÆPOSITORUM*
„ *PRAVA FACTA NON COMPASSIONIS ,*
„ *SED INSULTATIONIS , AC LIVORIS VOTO*
„ *MORDENT* (come fa il Ragionatore) quantum ani-
„ mæ ſuæ periculum incurrant, diligenter animadver-
„ tant. „ Vedaſi S. Clemente Romano nella epiſto-
lo 1. a' Corintj (1).

Nè dalla Storia Evangelica, nè da altri libri ſacri può mai provare il Ragionatore, che a' principi ſecolari appartenga il porre argine agli acquiſti delle chieſe, quando anche gli eccleſiaſtici ſe ne abuſano.

VII. Che s' egli dice di aver ciò fatto per informare un miniſtro di ſtato intorno a' doveri de' Sovrani, riguardo a' beni eccleſiaſtici ; e per ottenere una volta, che da principi o ſi tolgano a' ſuddetti eccleſiaſtici i beni, o s' impediſca, che ne acquiſtino in avvenire degli altri ; dimando, come ricavi egli da que' teſti ſcritturali, de' quali vuol limitare il ſenſo a ſuo capriccio, che quan-

(1) *Num.3. p.10. ſeq. T. 1. Epiſtolar. Rom. Pontif. Edit. Pariſ. an.*1721. dove parlando a coloro, che avean moſſa la ſedizione contro de' Sacerdoti, dice loro, *μάθετε ὑποτάσσεσθαι, ἀποθέμενοι τὴν ἀλαζόνα, καὶ ὑπερήφανον τῆς γλώσσης ὑμῶν αὐθάδειαν* : *Imparate a ſoggettarvi* (O queſto poi nò, che non l'ha mai imparato il Ragionatore) *deponendo* l'ARROGANTE, e SUPERBA JATTANZA DELLA VOSTRA LINGUA.

quando gli ecclesiastici medesimi si abusino de' suddetti beni, si debba ricorrere al Sovrano (1) affinchè questi o tolga essi beni, o provegga, che da quì innanzi la chiesa non s'impadronisca di altri? S' egli vol confessare il vero, nè in que' testi del nuovo testamento, nè in altri troverà vestigio alcuno di sì fatta limitazione. E in vero ci mancherebbe questa, che si avesse a pensare, ch' essendo stato Giuda un ladro de' loculi della nascente chiesa; ed essendo stato pazientemente sofferto dal Signore, i fedeli non avessero più a mettere nulla ne' suddetti loculi, è avesse dovuto qualche discepolo ricorrere al Sovrano per ottenere, che essi loculi fossero confiscati, o fosse proibito a tutti l' offerire più cosa veruna a Gesù Cristo. I nostri Santi Padri, i quali scrissero, che allora pe' loculi fu istituita la forma delle rendite ecclesiastiche (2), insegnarono eziandio, che il nostro Divin Redentore, avendo avuto la sua repubblica, ebbe anche il suo fisco, ch'erano i medesimi loculi; e che „ ipsi „ loculi Judæ erant commissi: „ e che „ Judam tra„ ditorem patiebatur Dominus, *& FURem*, in ipso „ ostendens ubique patientiam suam: *TAMEN IL„ LI, QUI CONFEREBANT, IN LOCULOS „ DOMINI CONFEREBANT.* „ E non solamente non ricavarono quindi ciò, che vorrebbe il Ragionatore; ma, come conchiudendo, fecero ancora questa esortazione

(1) Vedi *S. P. A Auditorii Assertionem ecclesiasticæ libertatis adversus ejus impugnatores Edit. Rom. an.* 1607. *pag.*61. *seq.*

(2) S. Agost. *Tract.* LXII. *in Johann. Evang. n.*V. *pag.*487. *T.* III. *P.* II. *opp.*

ne a' fedeli de' loro tempi : ,, *PRÆCIDITE ERGO* ,, *ALIQUID*, & deputate aliquid *FIXUM*, vel ex ,, annuis fructibus , vel ex quotidianis questibus vestris. ,, Exime aliquam partem reddituum tuorum . Decimas ,, vis ? Decimas exime , *QUAMQUAM PARUM* ,, *SIT*. Dictum est enim , quia Pharisæi *DECIMAS* ,, *DABANT* . . . & quid ait Dominus ? *Nisi abunda-* ,, *verit justitia vestra plusquam Scribarum , & Phari-* ,, *sæorum , non intrabitis in regnum cælorum* . Et ille , ,, *SUPER* quem *DEBET ABUNDARE JUSTI-* ,, *TIA TUA , DECIMAS DABAT* . . . . (1) Quo- ,, modo superabis eum , cui non æquaris ? ,, Così pensavano i santi Padri esattissimi , e veracissimi interpreti della sacra Scrittura . Anzi tanto eran eglino lontani dal credere , che togliere si debbano i beni alla chiesa , o impedire , ch' ella faccia de' nuovi acquisti , e ciò con ricorrere a Sovrani del (2) secolo ; [a' quali certamen- te

CAP. I.

(1) *S. August. Enarrat. in Ps.* CXLVI. *n.* 17. *p.* 1228. *T.* IV. *opp.* Vedi le Costituzioni Apostoliche *lib.* II. *c.* XXXV.

(2) Nelle Costituzioni Apostoliche , (delle quali scrive S. Epifanio *Heres.* LXX. *n.* 10. che contengono ogni canonico stabilimento , e niente di alieno dalla canonica amministrazione , e dalla fede) *lib.* II. *cap.* XXXV. *p.* 248. *T.* I. *Apostolicor. PP. Edit. Amstelod.* si legge σὲ μὲν γὰρ διδόναι προσήκει , οἰκονομεῖν δὲ ἐκεῖνον . . . οὐ μὲν τοῖς λογιστεύσεις σου τὸν ἐπίσκοπον ,, Te (largiri oportet , (*Episco-* ,, *pum*) vero dispensare .... Cave tamen ,, Episcopum ad numeros voces &c. ,, Quando da qualcuno alle volte in alcuni luoghi si dilapidino i beni ecclesiastici , si ricorra alla chiesa , ed ella vi porrà rimedio . Del resto le facoltà ecclesiastiche non son mai troppe . L' Apostolo chiama i beni ecclesiastici , o l' offerte fatte da' fedeli a' suoi ministri , θυσίαν δεκτὴν εὐάρεστον τῷ θεῷ *hostiam*

CAP. I.

te non attribuivano verun potere (1) su de' beni *di Dio*] che anzi voleano, che giornalmente di più se le dasse, di quello, che gli Ebrei davano a' Leviti. E per verità, qual male fa la chiesa, o che vi è di male ne' beni ecclesiastici, se tali beni da alcuni Sacerdoti sono malamente, e anche sacrilegamente(2) amministrati? Ma omai son troppi sì fatti beni. Sono vastissime le tenute, che la chiesa possiede. O questa è graziosa! Per gli ecclesiastici, i beni son troppi; e pe' secolari, abbiano quante fattorie si vogliano, e languiscan nell' ozio, e nella infingardaggine, e giuochino, profondano, perdano, siano dediti alla crapula, quanto loro aggrada, non vi ha da essere cosa, che basti. *Cesset ambitio* (dicono i Padri del VI. Concilio di Parigi dell' anno 829.) *quæ dicere solet, NIMIS RERUM HABERE ECCLESIAS CHRISTI, & perpendat, quia QUANTÆ-*

hostiam acceptabilem placentem Deo. Negli antichissimi canoni detti apostolici i beni della chiesa sono detti τὰ τοῦ θεοῦ *quæ sunt Dei.* *c.* XXXVII. *T.* I. *Concilior. pag.* 18. *Edit. Parif. an.* 1714. Il concilio IV. di Cartagine celebrato l' anno 398. *can.* XXXI. gli appella *res sacratas Deo*; e il terzo tenuto l'anno397. *can.* XLIX. *res Dominicas*, e il IV. Concilio Romano celebrato sotto S. Simmaco Papa l' anno 504. RES DEI. Somiglianti espressioni si leggono ne' capitolari de' Re di Francia, e ne' concilj delle Gallie, come si può vedere nel trattatino intitolato *Défense de l' Immunité des Biens Ecclesiastiques pag.* 22. *seqq. Edit. an.* 1750. Or come potrà il Sovrano temporale giudicare, e disporre di tali beni?

(1) Vedi i canoni de' concilj generali riferiti nel *lib.* I. *pag.* 318. *e seqq.*

(2) Santo Agostino chiama Giuda ladro sacrilego, *Tract.* I. *in Job. num.* 10. *Tom.* III. *P.* II. *pag.* 450. *seq.*, e soggiugne. „ Qui aliquid de Ecclesia „ furatur, Judæ perdito comparatur. „ Talis erat Judas, & tamen cum san„ ctis discipulis undecim intrabat, & „ exibat „.

TÆCUMQUE SUNT RES ECCLESIÆ, si eo modo, quo dispensandæ sunt, dispensantur, NIMIÆ NON SUNT (1). *Cupiditas quippe, immo negligentia quorumdam dispensatorum, NON ECCLESIÆ AMPLÆ RES IN VITIO SUNT. Mira namque res: AMBITIO MUNDIALIS SATIS NON HABET, & ecclesia CHRISTI MULTUM HABET* (2). Egregiamente pur disse l' Autore Franzese dell' opera intitolata *Il Ministro di Stato* (3): „ Benchè vi sieno degli ecclesiastici viziosi per le ricchezze, e benchè in molti „ dall' abbondanza de' beni nasca la rilassatezza de' co- „ stumi; non ne segue però, che la chiesa debba es- „ sere spogliata di essi beni. Poichè questo han di co- „ mune colle altre cose buone sì fatti beni, che si pos- „ sano impiegare da una malvagia mano in cattivi usi. „ Iddio non toglie la bellezza, sebben da questa pren- „ dano i deboli l' occasione di peccare. Non si tolgono „ i Sa-

(1) Osservi ciò bene il Ragionatore, e cessi una volta di spacciare, che troppi sieno i beni della chiesa, e che ciò sia contro *la legge di Dio*, *e della natura*: *Ragionamento p.*50. Nè ci dica egli, che quel secolo, in cui fu celebrato il Sinodo di Parigi, era un secolo d' ignoranza, e *soggetto all' impostura*: *Ragionam. pag.*68. Gli Apostoli, innanzi a' piedi de' quali i fedeli di Gerosolima ponevano i prezzi delle possessioni vendute, avevano più in mano, che tutti essi fedeli. Dunque facean eglino contro la legge divina positiva, e naturale, e non per altra via si potranno scusare, che per essere eglino vissuti ne' tempi dell' ignoranza? Ma essi facean dispensare a ognuno de' fedeli, quanto gli era di bisogno. Ottimamente. E i vescovi di quel Sinodo di Parigi non dicono espressamente, che i beni ecclesiastici si dispensino, come debbono essere dispensati, e così non saranno mai troppi?

(2) *Lib.*I. *c.*XVIII. *Tom.*IV. *Concilior. p.*1310.

(3) *P.*II. *lib.*II. *Disc.*II.

CAP. I.

„ i Sacramenti, perchè alcuni vi commettono de' sacrilegj. Niuno è tenuto a cavarsi gli occhi, quando „ questi trascorrano a obbietti proibiti. Si trovano tra „ gli ecclesiastici di quelli, che non sarebbero guasti, „ se non fossero ricchi, e trovansi parimente altri, „ che menano una vita esemplare, e piena di carità „ cristiana; la virtù de' quali sarebbe nascosta nella „ oscurità, e la santità de' quali non sarebbe tanto utile, se fossero oppressi dalla povertà. „ Adriano Saravia, benchè Calvinista, non potè a meno, che confermare contro i politici della sua setta una tal verità: *lib.* II. *de Ministris ecclesiæ cap.xxx.apud Gretserum p.*530. Questi sono sentimenti da proporsi a un *Ministro di Stato*, e non le stravaganze del nostro Ragionatore, che arriva a numerare tra le opinioni le dottrine di S. Paolo, e le sfata come tante semplicità non confacevoli al grave impiego di chi attende al buon regolamento della repubblica.

Finalmente egli è certo, che in ogni società (1) o di laici, o di chierici, o di monaci, vi sono de' buoni, e de' cattivi. Or che si ha egli a fare? Si hanno per avventura ad abbandonare i secolari buoni pe' cattivi, o si hanno a cacciare i cattivi, quando non sieno rei di mae-

(1) S. Fulgenzio *lib. de Fide ad Petrum cap.*XLIII. *n.*84. *pag.*239. *Edit. Venet. an.* 1742. „ FIRMISSIME „ TENE, & NULLATENUS DU- „ BITES... in omni professione sive CLERICORUM, sive MONACHO- „ RUM, sive LAICORUM esse BO- „ NOS simul, & MALOS, nec PRO „ MALIS BONOS DESERENDOS, „ sed pro BONIS MALOS, in quantum exigit fidei, & caritatis ratio, „ TOLERANDOS.

maeſtà &c. dalla ſocietà ſteſſa, e hanno a eſſere privati de' loro beni? Si ha egli a ſtabilire, che non ſi doni, nè ſi laſci loro per teſtamento veruna coſa? Si hanno a ridurre in numero minore per cagion loro i membri della ſocietà ſteſſa, o repubblica che vogliam dire? Nò certamente. Ma è bene, che chi li governa, procuri, che ſi ravveggano; e ſe malamente amminiſtrano il loro patrimonio, dia loro un economo, il quale, tenendoli a ſegno, avvantaggi le loro rendite. Perchè dunque non ſi ha egli a penſare nella ſteſſa maniera degli eccleſiaſtici, sì ſecolari, che regolari, lo ſtato de' quali e molto più ſublime, e riſpettabile di quello de' laici; e i quali molto più facilmente di qualunque altro ſi potranno indurre da' loro Superiori ad amminiſtrare, e diſpenſare a dovere i beni (1) offerti da' fedeli pel loro ſoſtentamento, e ancora per ſovvenimento de' poveri.

CAP. I.

Vane interpretazioni date dal Ragionatore al teſto evangelico, dignus eſt operarius mercede ſua.

VIII. Ma inſta il Ragionatore, che la *vera*, e *cattolica* intelligenza del teſto, *dignus eſt operarius mercede ſua &c.* è ſtata *ſempre* queſta, ch' eſſendo di *ragion divina*, che *i ſervienti*, e *gli operaj* eccleſiaſtici ſieno *congruamente* mantenuti dal popolo per cui faticano, *l' aſſegnazione* *poi*

(1) S. Tommaſo *lib.* III. *contro i Gentili cap.* CXXXV. „ Non eſt contra „ hunc modum vivendi fraus, quæ „ per diſpenſatores poteſt committi: „ HOC ENIM EST COMMUNE „ IN OMNI MODO VIVENDI, „ in quo aliqui ad invicem convi„ vunt. In hoc autem tanto minus, „ quanto difficilius contingere vide„ tur, quod perfectionem vitæ ſectan„ tes fraudem committant. Adhibe„ tur enim contra hoc remedium per „ providam fidelium diſpenſatorum in„ ſtitutionem „ (non dal principe, ma da' ſopraintendenti della chieſa) „ Unde ſub Apoſtolis adlecti ſunt Stepha„ nus, & alii, qui ad hoc officium „ idonei reputabantur „.

poi di questo mantenimento, la quantità, la qualità, la specie, i modi di conseguirlo siano di ragione umana; poichè questa cognizione Cristo l'ha lasciata a quelli, a' quali innanzi apparteneva; ed è cosa molto chiara, che ad altri appartener non poteva, se non a chi avea incombenza, e autorità di Magistrato politico nella repubblica.

Ma da qual luogo della Scrittura, da qual Concilio, da qual libro di qual santo Padre ha egli potuto, almeno congetturando, ritrarre una sì fatta interpretazione, onde sia giunto ad aver il coraggio di affermare francamente, che questa *è stata sempre* di quel passo scritturale la *vera*, e *cattolica intelligenza?* Dove trova egli, che il determinare quanto si avea a offerire da' fedeli a Gesù Cristo, o quanto dallo stesso Redentor nostro si avea a riporre ne' loculi, appartenesse al Magistrato politico? Dove, che il governo del principe dovesse tassare, quanto si avesse a dare a' Santi Apostoli, e a' settantadue Discepoli quella volta, in cui essendo stati mandati a predicare, sentirono dal Signore il *dignus est operarius mercede sua?* Dove, che la *cognizione* di quel, che aveano a vendere i fedeli, e della *specie*, e della *qualità* di ciò, che porre doveano innanzi a' piedi degli stessi Santi Apostoli, fu *lasciata da Gesù Cristo a' governi de' Principi?* Dove finalmente, che i Magistrati avessero a specificare *carnalia*, che aveano a mietere, come dice S. Paolo, i propagatori dell' Evangelio; e di qual frutto si avean eglino a cibare della vigna, che

avean

aveano piantata. Eglino sarebbero periti di fame, se da' magistrati politici avessero avuto ad aspettare somiglianti determinazioni. Gli Apostoli rammentavano a' fedeli il loro dovere, e voleano, che da' fedeli medesimi si somministrasse il mantenimento a' ministri della parola di Dio, indipendentemente senza dubbio da' magistrati suddetti, ch'erano nemici del cristianesimo.

Io poi non nego, che i fedeli e fossero, e sieno liberi (1) di somministrare alla chiesa in quella specie, e qualità, più, o meno abbondantemente ciò, che servir dee pel mantenimento de' sacri ministri, e de' poveri altresì. Dico però, che una volta, ch'è offerto, ciò ch' è offerto appartiene *jure divino* alla chiesa, e al diritto de' sacerdoti, in quella guisa appunto, che nel vecchio testamento erano in libertà gli ebrei di offerire de' campi al Signore; ma offerti che gli aveano, e non gli avean redenti, per divin diritto *ad jus pertinebant sacerdotum* (2). S. Pietro disse ad Anania, che avea venduto il suo campo per darne tutto il prezzo alla chiesa, ma ne l' avea poi defraudata della metà: „ Nonne MA-

(1) S.Tommaso *lib.*III. *contra Gentes c.*CXXXV. „ Licet sustentatio eorum, „ qui vivunt de iis, quæ ab aliis dantur, ex voluntate dantium dependeat, non tamen propter hoc insufficiens est ad sustentandam vitam pauperum Christi. Non enim dependet „ ex voluntate unius, sed ex voluntate „ multorum. Non est autem probabile, quod in multitudine fidelis populi non sint multi, qui prompto „ animo subveniant necessitatibus eorum, quos in reverentia habent &c. „

(2) *Levitici cap.*XXVII. *v.*21. „ Sanctificatus erit (ager) Domino, & „ possessio consecrata ad jus pertinet „ Sacerdotum „.

„ NENS TIBI MANEBAT, ET VENUMDATUM

CAP. I.

„ IN TUA ERAT POTESTATE „? Ecco dichiarato Anania libero di ritenersi il suo campo, se avesse voluto prima ritenerlo, o avesse voluto venderlo, e ritenerne il prezzo; ma una volta, ch'egli ne avea promesso intiero il prezzo alla chiesa, non godeva più di una tal libertà; poichè tutto il prezzo medesimo appartenea alla chiesa per un *diritto* tale, ch' ei avendone ritenuto parte, mentì non agli uomini, ma *a Dio*: „ Quare posuisti „ in corde tuo hanc rem? non es mentitus hominibus, „ sed Deo (1). „ S. Gian Grisostomo nella *Omilia* XII. *sopra gli Atti dei SS. Apostoli* (2): „ Se chi raccoglie, „ *dice*, le legna il sabato è lapidato (*secondo l' antica* „ *legge*) quanto più lo dee essere il sacrilego? Percioc- „ chè que' danari erano sacri; e perciò Anania fu cer- „ tamente sacrilego. „ S. Basilio *nel Sermone Asceti-* *co* (3) così scrive: „ Era lecito da principio ad Anania „ di non promettere a Dio la sua possessione; ma poi- „ chè la consacrò per promessa a Dio, avendone nasco- „ sta parre del prezzo, si tirò contro la divina indigna- „ zione, di cui fu ministro S. Pietro. Per la qual co- „ sa avanti la professione religiosa a ognuno è lecito di „ abbracciare i comodi della vita, e di ammogliarsi; „ ma

(1) *Act. cap.v. v.1. seqq.*

(2) *N.2.p.98.T.1x.Opp.* εἰ ξύλα τις τῷ σαββάτῳ συλλέξας καταλεύεται, πολλῷ μᾶλλον ὁ ἱερόσυλος. καὶ ταῦτα γὰρ ἱερὰ λοιπὸν ἦν τὰ χρήματα. οὐκοῦν ὁ (Ἀνανίας) ἱερόσυλος &c.

(3) *Num.2. p.319. Tom.XI. della ediz. di Parigi dell' an.1722.*

„ ma dopo, che ha professato, dee custodire se stesso „ a Dio come un sacro dono, per non incorrere la dannazione da sacrilego. „ Vedansi anche a questo proposito i Santi Gregorio Nazianzeno (1), Massimo vescovo di Turino (2), e Gregorio il Grande (3). Se Anania fosse stato così politico, come lo è il nostro Ragionatore, avrebbe replicato a S. Pietro, che la sua promessa non tenea, perchè la cognizione della quantità, e qualità, e specie di ciò, che si ha da offerire alla Chiesa *era stata lasciata* non agli altri Apostoli, nè allo stesso S. Pietro, che n'era il principe; ma, com'è *cosa chiara, al Magistrato politico nella repubblica*, da cui egli non avea avuto, non dico il beneplacito, ma nè pure la tacita permissione di promettere, e di consacrare nulla al Signore. Nientedimeno una tal risposta non avrebbe potuto valere presso S. Pietro, anzi presso Dio; e Anania con tutta la sua Ragionatrice politica avrebbe soggiaciuto alla pena di morte, a cui dovette senza remissione soggiacere.

Erano pure liberi i Filippensi di mandare, o non mandare a S. Paolo quel tanto, che gli mandarono; ma dopo di averglielo mandato, e in conseguenza dopo di averlo essi consacrato, e offerto in odore di soavità

 qual

(1) *Orat.* XXIV. *p.*430. *Edit. Colon. an.*1690. *T.*I. & *Carm.*III. *Praecептor. ad Virgines v.*440. *seq. p.*57. *T.*II. *p.*63.

(2) Homil. I. *de Avarit. p.* 366. *Tom.*II. *Edit. Opp. Venetae an.*1741.

(3) *Lib.*I. *Epist.* XXXIII. *ad Venantium e monasterio transfugam. pag.*523. *Edit. opp. Paris. an.*1705.

CAP. I.

qual oſtia accetta, e piacente a Dio, era (ancorchè foſſe (1) ſoprabbondante) per *diritto divino* tenuto dal S. Apoſtolo, nè potean eglino toglierne la minima parte, ſenza coſtituirſi rei di ſacrilegio (2),

Non erano aſtretti i primi fedeli a mettere ciò, che metter ſoleano ne' loculi del Signore. Meſſo però che l' aveano, era ſacroſanto, e perciò ſarebbe ſtato ſacrilego chiunque aveſſe oſato d' involarne la minima parte. „ Ecce fur eſt Judas, *dice S. Agoſtino* (3), & ne „ contemnas, fur, & *ſacrilegus*, non qualiſcumque fur; „ fur loculorum, ſed *DOMINICORUM*; loculorum, „ ſed *SACRORUM* „.

Infolenti, e vane riſpoſte del Ragionatore all' argumento preſo dalla conſacrazione de' beni offerti a Dio.

IV. Ma nella pagina 71. del *Ragionamento* oſſerva l'Avverſario „ che l' obbiezione della *CONSACRAZIONE* non è altro, che una ſpecioſa apparenza „ per *IMPORRE AGL' IGNORANTI*. Si eh? Non è altro, *che una ſpecioſa apparenza per imporre agl'ignoranti*? (4) E che? I Santi Padri, i Concilj, gli Apoſtoli di Gesù Criſto *per imporre agli ignoranti* ſi attennero a *una ſpecioſa apparenza*? Degli Apoſtoli, e de'Padri(5), e de'

(1) *Epiſt. ad Philipp. c.*IV. *v.*18. *ſeqq.*

(2) Vedi *S. Gian Griſoſt.* nel luogo citato di ſopra *pag.*66. *not.*2.

(3) *Tract.*I. *in Joh. n.*10. *p.*459. *T.*III. *P.*II.

(4) Somiglianti coſe ſcrive l'Autore delle *Oſſervazioni ſulla carta di Roma &c.*, come appreſſo vedremo.

(5) S. Agoſtino ivi: „ Si non ſic „ judicetur furtum rei privatæ, quo „ modo publicæ, quanto vehementius judicandus eſt fur ſacrilegus, „ qui auſus fuerit non undecumque „ tollere? Qui aliquid de eccleſia furatur, Judæ perdito comparatur „. Vedaſi S. Maſſimo *Hom.*I. *in Natali S. Laurentii Martyris p.* 356. *Edit. an.*1741. S. Gregorio Magno *Epiſt.*V. *lib.*X. *pag.*1044.

e de' Sinodi altresì (1) abbiamo detto a baſtanza, e avremo occaſione di parlarne più diffuſamente in altri luoghi. Frattanto ſi noti, che il ſinodo Vaſenſe nelle Gallie tenuto l'anno 442. (2) loda que' Padri, *qui in ſcriptis ſuis inſeruerunt congruente ſententia*, *quæ ait*: „ Amico quidpiam rapere furtum eſt; eccleſiam fraudare „ *ſacrilegium*: „ e il Romano tenuto l'anno 504. ſotto S. Simmaco Papa, a cui intervenne gran numero di veſcovi di varie parti del mondo, dichiara (3): „ Valde „ iniquum, & *INGENS SACRILEGIUM ESSE*, „ ut quæ unuſquiſque... eccleſiæ contulerit, ab his, a „ quibus ſervari convenit, id eſt chriſtianis... & ſu„ per omnia *PRINCIPIBUS*,... in aliud transferri, „ vel converti. „ Vedanſi inoltre i Canoni XIX. del concilio generale Lateranenſe III. (4), il XLVI. del IV (5), e ſi vedrà manifeſtamente, che il Ragionatore mentre impiega tutto lo ſtudio per apparire politico, dotto, e di bello ſpirito, ſi è dimenticato di eſſer criſtiano, eſſendo fino arrivato all' eceſſo di sfatare quale *ſpecioſa apparenza per imporre agl' ignoranti* quella incontraſtabile verità, che contenuta ne' ſacri libri del vecchio, e del nuovo Teſtamento, per non eſſere oſcurata co' raggiri, e colle arbitrarie, e vane interpretazioni de' Novatori, è ſtata per tradizione ancora tra-

(1) Vedi ſopra *lib.I. p.311. ſeqq.*
(2) *Can.IV. T.I. Concilior. p.1788.*
(3) *Tom.II. Concilior. pag.991.*
(4) *Can. XIX. Tom. VI. Concilior. P.II. p.1681.*
(5) *Cap.XLVI. p.51. T.VII. Concil.*

mandata a noi, e più volte con tutta nitidezza propoſtaci a tenere da tanti ſanti veſcovi coſtituiti dallo Spirito Santo a reggere la greggia del Signore; e dalla ſanta Sede Apoſtolica *radice della verità* (1), *capo della fede* (2), a cui ſpetta di diſtinguere ciò, che appartiene alla religione da quel, che alla religione ſteſſa non appartiene; e perciò da eſſa deeſi ricercare τὸ ἀσφαλὲς τῆς πίστεως *l'infallibile della fede* (3), dalla ſanta Sede, torno a dire, cioè da tanti Romani Pontefici *veri ſucceſſori di S. Pietro, Padri, e Dottori di tutti i Criſtiani, che da Gesù Criſto ebbero nel Principe degli Apoſtoli la podeſtà di paſcere, di reggere, e di governare la chieſa univerſale* (4); e finalmente da tanti concilj anche generali congregati indubitatamente *in Spiritu Sancto*, e perciò non ſoggetti a eſſere ingannati, o a imporre a veruno.

Che ſe il Ragionatore la volea fare da politico ortodoſſo, avea certamente degli ſcrittori in queſto genere illuſtri a imitare. „ O Principi [*dice Monſignor* „ *Giacomo Benigno Boſſuet nel* VII. *libro della ſua* (5) „ *Politica*] rendete tutto ciò, ch'è *CONSAGRATO* „ *A DIO*, non ſolo le perſone, ma i luoghi ancora, „ e i beni, che debbono eſſere impiegati al ſuo ſervizio.

(1) Vedi S. Ottato Milevitano *lib.* II. *contra Parmenianum cap.* II. *p.* 31. *Edit. Antuerp. an.* 1702.

(2) Vedi il Concilio Efeſino *Act.* I. *T.* I. *Concilior. Edit. Pariſ. an.* 1714.

(3) S. Teodoro Studita *Epiſt.* CXXIX. *ad Leonem Sacellarium lib.* I. *p.* 583. *Tom.* V. *Opp. Sirmondi Edit. Pariſ. an.* 1696.

(4) *Concil. Florent. Decr. Union. Graecor. Ed. Pariſ. an.* 1714. *T.* IX. *p.* 423.

(5) *Art.* V. *Prop.* VIII.

,, zio. Proteggete i beni delle chiese, che sono pure ,, beni de' poveri. Vi sovvenga di Eliodoro, e della ,, mano di Dio, che fu sopra di lui, per aver voluto ,, invadere i beni riposti nel tempio in deposito. Or ,, non bisogna egli per avventura conservare anche più i ,, beni non solamente depositati nel tempio, ma dati ,, eziandio in fondi alle chiese? ... Quale attentato sa- ,, rà mai il rapire a Dio ciò, che vien da lui, e ciò, ,, ch'è a lui donato, e mettervi la mano sopra, e ripren- ,, derlo dagli altari? ,, E altrove parlando egli delle facoltà, e fondi, e anche principati ecclesiastici: *Scimus*, dice, *ea omnia, ut res dicatas Deo, SACROSANCTAS esse, nec sine SACRILEGIO rapi, & AD SECULARIA REVOCARI POSSE* (1). Il Signor Dumesnil Avvocato Generale, in un suo ragionamento, che fece in occasione del letto di giustizia tenuto dal Re Cristianissimo Carlo IX. l'anno 1563. concedette per cosa certa, e indubitata, che ,, dalle anti- ,, che monarchie, e parimente da quella di Francia sia ,, stata sempre avuta per massima generale, che i beni ,, *CONSACRATI ALLA CHIESA* mobili, e im- ,, mobili, *DEBBONO ESSERE RIPUTATI IN-* ,, *VIOLABILI*, e fuor dell'uso, e commercio degli ,, uomini &c. Che ciò si legge della prima repubblica ,, del popolo ebreo, in cui si trova la proibizione di toc-

 ,, care

(1) *Defens. Declarat. Cleri Gallicani lib.iv. c.16.*

,, care i beni *dedicati*, *e consacrati alle chiese* (1). ,,

CAP. I.

Il Signor *Talon*, o piuttosto il Signor *la Vayer* nelle cinque Dissertazioni circa l' autorità de' Sovrani (2): ,, Avendo, *dice*, voluto Clotario applicare a se il diritto ,, delle rendite della chiesa; un santo vescovo generosamente gli oppose, che s'egli volea impadronirsi de' ,, beni appartenenti a Dio; Dio gli avrebbe tolto il suo ,, regno.,, Cerca egli quindi, come fanno ordinariamente i politici, di eludere questo fatto con alcune distinzioni. Aggiugne però ,, che gli editti, che vanno all'alienazione de' fondi della chiesa, non possono essere fatti ,, senza *LA POTESTA' SPIRITUALE*; perciocchè essendo la chiesa *PROPRIETARIA INCOMMUTABILE DE' SUOI BENI, NON SAREBBE GIUSTO, CH' ELLA FOSSE DI PEGGIORE CONDIZIONE*, che gli altri proprietarj, de' ,, quali non si possono alienare i beni, che di proprio ,, loro consentimento. ,, Potrei citare molti altri; ma il numero de'già citati sarà più che bastevole per qualunque altro, che non sia impegnato pel Ragionatore. A costui per altro non farebbe impressione veruna il vedersi venir contro non dico un grandissimo numero di scrittori; non tutta la chiesa cattolica, che in realtà gli è contraria; ma

(1) Vedi la *Suite de la Réponse aux Lettres contre l' immunité des Biens Ecclesiastiques Lettre* IV. *p.*58. *de la Edit. de l' an.*1750.

(2) *Pag.*306. Vedi la *Lettera* IV. *p.*242. *de la Suite de la Réponse &c.* citata nella nota *antecedente*.

ma tutto anche il genere umano; mentre stimandosi sopra tutti dottissimo, erge cattedra contro tutti, e decide, e tratta da ignorante, o da impostore chiunque non crede, e insegna a modo suo. Egli pertanto non si arresta; e quasicchè abbia riportato una compita vittoria; per aver osservato, chè *niuna cosa può da noi donarsi a Dio, che prima non fosse pienissimamente sua*, con aver apportato a proposito il verso 1. del Salmo XXIII. *Domini est terra, & plenitudo ejus*,, sicchè, *conchiude* (1), ,, è chiaro, che l'obbiezione della consacrazione non ,, è altro, che una speciosa apparenza per imporre ,, agl' ignoranti; ,, e dà per *ragionevole la provvidenderza, che il principe nelle urgenze, e NELLE CONVENIENZE del proprio stato è costretto talvolta a prendere sopra i beni temporali del suo dominio offerti a quell' istesso Signore, che al medesimo Sovrano ha voluto confidare di essi la pacifica amministrazione*.

Ma noi abbiamo di già veduto, che *l' amministrazione de' beni temporali* offerti a Dio non è stata nè dal Signore, nè dagli Apostoli, né da' Sommi Pontefici, nè da' Concilj Generali, nè da' Padri confidata al Principe secolare. Laonde il Ragionatore al suo solito finge sognando, per non dir altro. Dalla osservazione poi, che ogni cosa donata a Dio sia prima stata pienissimamente sua, come può egli dedurre, che l' argumento ricavato dalla consacrazione sia una *speciosa apparenza per impor-*

(1) *Ragionam. p.71.*

imporre agl' ignoranti? Davidde certamente, che visse sotto la legge mosaica, inspirato dallo Spirito Santo, disse il *Domini est terra, & plenitudo ejus*. Or pensò egli forse di quindi conchiudere, che Mosè, avendo scritto in essa legge, parlando de' campi offerti a Dio, *sanctificatus erit ager Domini; & possessio consecrata ad jus pertinet sacerdotum* (1); e trattando delle decime (2), e delle primizie (3), si sia servito di *UNA SPECIOSA APPARENZA per imporre agl' ignoranti, e per far riguardare con orrore ogni più ragionevole provvidenza, che i Re NELLE CONVENIENZE del proprio stato sarebbero stati astretti tal volta a prendere su' beni temporali del suo dominio offerti al Signore?* Che se non si può dire senza bestemmia *in David, in Moysen, & in Deum*, che così abbia pensato quel Re d'Israello; come dal riferito verso del Salmo XXIII. osa il Ragionatore di ricavare, che l' argumento preso dalla consacrazione de' beni ecclesiastici sia *un apparenza speciosa per imporre agl' ignoranti?* Ma Dio parlò chiaro nel vecchio testamento. E non parla egli ugualmenta chiaro nel nuovo, come si è mostrato cogli Atti de' Santi Apostoli, e colla perpetua tradizione a noi pervenuta pe' Padri, pe' Pontefici Massimi, e pe' sacrosanti Concilj? Mettiamo in confronto l'Avversario, e Monsignor Bossuet. Ognuno sa quanto valesse questo Prelato nell' arte di ragiona-

(1) *Levitici cap.* XXVII.
(2) *Levit. c.* XXVII. *v.*30. *& Numer. c.* XXVIII. *v.*21.
(3) *Exod. c.* XVIII. *v.*15.

gionare. Or questi non ha veduto, come si possa dedurre dall'esser Dio padrone di ciò, che gli doniamo, la conseguenza, che ne trae il Ragionatore; anzi ha creduto doversene ritrarre tutto l'opposto. Poichè così egli scrive nel *libro* VII. della sua *Politica estratta dalle proprie parole della sacra Scrittura al Serenissimo Delfino*(1). „ Noi leggiamo nel I. de'Paralipomeni(2) queste espressioni di Davidde: *Noi siamo dinanzi a voi* (o Signore) *viandanti e forestieri, come tutti i nostri antenati. Noi non abbiamo nulla di proprio. La nostra vita non è nostra... O Signore nostro Dio: tutta l' abbondanza delle RICCHEZZE CHE PREPARIAMO PEL VOSTRO TEMPIO VIENE DALLA VOSTRA MANO; E TUTTO E' VOSTRO.* „ Avendo egli riferite le parole del Santo Re, e Profeta, soggiugnendo conchiude: „ Qual attentato, rapire a Dio ciò, che *VIEN DA LUI; CIO', CH' E' DI LUI; E CIO', CHE A LUI SI DONA; E STENDERVI LA MANO PER RIPIGLIARLO DI SU GLI ALTARI?* „ Che differenza di conchiudere, che passa tra un Prelato di tanto sapere, e di tanto valore nell'arte di ragionare, e l' Autore del Ragionamento! Ogni uomo, che sappia punto valersi della sua ragione, giudicherà senza fallo, esservi tra l'uno, e l'altro questo divario, che il Prelato sud-

(1) *Lib.* VII. *art.* V. *prop.* IX. *p.*346. *Edit. Paris. an.*1709.

(2) *Cap.* XXIX. *v.*15.

ſuddetto ha procurato di oſſervare eſattamente ; e per lo contrario il Ragionatore ſi è ſtudiato di ſconvolgere le regole della dialettica.

Perſiſte egli però il Ragionatore a inſultarci ſcrivendo, che noi (1) non porteremo mai verun autorità della Scrittura, nè monumento veruno della tradizione, onde ſi ſcorga, che i beni offerti a Dio non ſieno ſoggetti alla poteſtà ſecolare ; e uſando quindi della ſua ſolita logica, ragiona in queſta guiſa. Ogni *battezzato*, ogni *calice*, o altro *vaſo* della chieſa, ogni *comeſtibile* benedetto dal Sacerdote nella oblazione fatta, com' è manifeſto dal fatto di Davidde, che fece uſo de' pani della propoſizione, il qual fatto è approvato nel vangelo da Gesù Criſto, ogni moneta offerta, ogni limoſina fatta a' poveri laici, è conſacrata a Dio. Or il principe ritiene la ſovrana ſua poteſtà ſulle perſone battezzate, e ſulle coſe offerte &c. Dunque anche ſu' beni temporali ſtabili, e mobili de' ſacri templi.

Poco a noi preme, ch' ei non ſappia i documenti ſcritturali, e della tradizione, che la noſtra ſentenza confermano. Egli è già in poſſeſſo di non ſapere. Baſta, che tali documenti realmente ci ſiano. Noi ne abbiamo addotti alcuni, i quali poſſono eſſere più che baſtevoli pel noſtro intento, e molti di più ne addurremo nella parte ſeconda di queſto libro.

Quanto a ciò, ch' ei ſcrive delle limoſine fatte a nome

(1) *Pag.70. ſeqq.*

nome di Dio a' poveri (benchè io non vegga , come il principe possa toglierle alle necessità loro , e servirsene per le *convenienze* , o necessità dello stato) , e quanto a ciò , che aggiugne de' battezzati soggetti alla podestà laica , dico , che tanto ciò prova , che i beni ecclesiastici sieno alla potestà stessa soggetti , quanto dall' essere stato il popolo ebreo , cioè il popolo santo (1) , *l' eredità del Signore* (2) sotto la dominazione de' sovrani , potea seguire , che su' campi offerti a Dio , e sulle decime avessero autorità i sovrani medesimi , sicchè potessero valersene per le *convenienze* , o per *le necessità dello Stato* . Or non essendo giusta la conseguenza dedotta da questo secondo antecedente ; come costa dalle sacre lettere del vecchio testamento ; come seguirà dal primo ciò , che ne vuol ricavare il Ragionatore ? Ma Iddio , dirà egli , che volle , che il suo popolo *peculiare* , e *santo* , ed *eredità sua* soggiacesse all'autorità sovrana ; volle anche espressamente , che i campi a lui offerti *ad jus pertinerent Sacerdotum* , e le decime fossero de' Leviti , e i suburbani de' Leviti stessi non si potessero alienare . Adunque tutto egli riduce allo stabilimento di Dio . Or Iddio stesso , il quale , come costa da' libri del nuovo Testamento , e da' monumenti della divina tradizione , vuole , che i Cristiani sieno

(1) *Deuteron.* c.VII. *v.6. Populus sanctus es Domino Deo tuo. Te elegit Dominus Deus tuus , ut sis ei populus peculiaris &c.* Et c.XIV.v.2.21. & c.XXVII. *seq.*

(2) *Esther* c.X. v.12. c.XIII. v.15. *Ps.*LXXVII. v.71.

fieno foggetti alle poteftà più fublimi; vuole anche, come da' libri, e da' monumenti medefimi fi è provato, che i beni ecclefiaftici, fieno danari, o comeftibili, o di qualunque forta fi vogliano, dipendano dalla chiefa, e fieno tenuti, e amminiftrati, e difpenfati da prefidenti della medefima, e non già da' Sovrani del fecolo.

Quanto alla obbiezione prefa in preftito da Giovanni Hus (1), circa il fatto di Davidde, dico, ch' egli sbaglia all' ingroffo. Egli 1. fuppone Davidde tenente il regno allora, quando ancora regnava Saule. Poichè s' egli fupponeffe altrimenti, non ne dedurrebbe, che a' *Sovrani* fieno foggette fino le obblazioni fatte all' altare. Era ftato Davidde unto in Re da Samuello, ma non fi era ancora manifeftato tale (2), nè per tale era ftato riconofciuto da' Sacerdoti, anzi era da quefti tenuto per uno de' fudditi fedeli (3) di Saule, qual egli fteffo fi profeffava di effere (4). 2. Suppone il Ragionatore, che Davidde fi prefe di propria autorità i pani della propofizione; perciocchè s' ei nol fupponeffe, non ne inferirebbe, che le oblazioni fieno foggette alla fovranità fecolare. Ma una tal fuppofizione è manifeftamente contraria alla Sacra Scrittura, dove fi legge, che il Sacerdote Achimelecco (5) in quella neceffità

(1) *De Ablat. Rerum Temporal.* a *Clericis p.147. T.1. opp. Joh. Hus.*

(2) Vedi *il c.XXI. del I. lib. de' Re v.2. feqq.*

(3) *Ivi v.1. feqq.*

(4) *Ivi cap.XXII. v.14.*

(5) *Ivi cap.XXI. v.2. e 8.*

fità gli fomminiftrò que' pani (1). 3. Suppone il Ragionatore, che Gesù Crifto nell' Evangelio abbia approvato, che Davidde di propria autorità abbia fatto ufo de' pani fuddetti. E ciò pure è falfo. Non diffe il Signore, che Davidde di propria poteftà fi prefe que' pani, ma folo difendendo i fanti Apoftoli, i quali erano ftati accufati da' farifei, perche *vellebant fpicas, & faciebant Sabbatis, quod non licebat*; obbiettò a' farifei medefimi, che non era lecito, che a' Sacerdoti, di mangiare de' pani della propofizione; e pure Davidde, e i compagni di lui in cafo di neceffità ne mangiarono (2), O il felice Ragionatore, che ha di meftiere di fare almeno tre falfi fuppofti, per poter conchiudere qualche cofa a favor fuo.

Chi gli ha infegnato poi, che fu de' facri vafi abbia potere alcuno il Principe fecolare? Apporti qualche teftimonio fcritturale, o qualche paffo di alcun Santo Padre, onde poffa ciò confermare. Egli non ne adduce veruno. Per l' oppofito noi apportiamo la infigne tefti-

(1) *Cap.* xxi. *lib.* I. *Reg. v.*4. „ Refpondens SACERDOS David, ait „ illi: non habeo laicos panes ad manum, fed tantum panem fanctum, „ fi mundi funt pueri, maxime a mulieribus. Et refpondit ei David, „ equidem fi de mulieribus agitur, „ continuimus nos ab heri, & nudius „ tertius. DEDIT ERGO EI SACERDOS SANCTIFICATUM PANEM, neque enim erat ibi panis, „ nifi tantum panes propofitionis &c. „

(2) *Marci c.*II. *v.*25. *feq.* „ Numquam legiftis, quid fecerit David, „ quando NECESSITATEM habuit, „ & efuriit ipfe, & qui cum eo erant; „ quomodo introivit in domum Dei „ fub Abiathar principe Sacerdotum, „ & panes propofitionis manducavit, „ quos nos licebat manducare, nifi „ Sacerdotibus? „

testimonianza di S. Ambrogio, il quale così scrive nel Sermone contro Ausenzio (1). „ Cum esset propositum, ut Ecclesiæ *VASA* traderemus, hoc responsi
„ reddidi: me, si de meis aliquid poseeretur, aut fun-
„ dus, aut domus, aut aurum, aut argentum, id
„ quod mei juris esset, libenter offerre: *TEMPLO*
„ *DEI NIHIL POSSE DECERPERE, NEC TRA-*
„ *DERE ILLUD, QUOD CUSTODIENDUM*, non
„ *TRADENDUM* acceperim. Deinde consulere me
„ etiam saluti *IMPERATORIS*; quia nec *MIHI EX-*
„ *PEDIRET TRADERE*; nec *ILLI ACCIPERE*.
„ Accipiat enim vocem liberi Sacerdotis, si vult sibi
„ esse consultum. Recedat a Christi injuria „. E nel *n.*31.*p.*924.(seguendo a parlar della chiesa, e, come dall' antecedente discorso s' intende, di ciò, ch'è della chiesa, quali sono i sacri vasi) „ Considerans Jesus, *ag-*
„ *giugne*, dolum judæorum (che serve per ragione
„ agli Avversarj) dixit ad eos: *Quid me tentatis?*
„ Ostendite mihi denarium. Et cum dedissent, dicit:
„ *cujus imaginem habet, & inscriptionem?* Respon-
„ dentes dixerunt: *Cæsaris*: & ait illis Jesus, *reddi-*
„ *te quæ sunt Cæsaris, Cæsari; & quæ sunt Dei, Deo*.
„ Ergo & ego dico illis, qui mihi objiciunt: *osten-*
„ *dite mihi denarium*... Numquid de ecclesiæ basilicis
„ occupandis possunt denarium offerre Cæsaris? Sed in
„ ECCLESIA unam imaginem novi, hoc est imagi-
„ nem

(1) *Num.* 5. *T.* III. *Opp. pag.* 915. *Edit. Venetæ an.* 1751.

CAP. I.

„ nem Dei invisibilis. „ E *n.*xxxvi. *p.*926. „ Impe-
„ rator enim INTRA ECCLESIAM, NON SU-
„ PRA ECCLESIAM EST. Bonus enim Imperator
„ quærit auxilium ecclesiæ, non refutat. Hæc ut hu-
„ militer dicimus, ita constanter exponimus. Sed in-
„ cendia aliqui, gladium, deportationem minantur.
„ Didicimus Christi servuli non timere. „ Nel canone
Apostolico lxxiii. leggiamo, che „ vas argenteum,
„ vel aureum, velumve sanctificatum, nemo amplius in
„ suam utilitatem convertat (1); est enim impium &c. „
Guglielmo Beveregio scrittore Inglese della setta degli
Episcopali *lib.* II. *Vind. Cod. Canon. &c. cap.* viii. (2) so-
stiene, che un tal canone sia stato scritto molto prima dell'
impero di Costantino. Dagli Atti anche del martirio di
S. Lorenzo descritti da Prudenzio si ritrae la stessa verità;
mentre da essi abbiamo, che il santo Martire ricusò
di dare i vasi sacri all'uso pubblico, e a'bisogni dell'erario
imperiale, quantunque il Prefetto per un tal motivo
gliene avesse fatta l'istanza (3). Che se il Sovrano ha
tal podestà su de' sacri vasi, quale gli viene attribuita

Tom. II. F dal

(1) *Al.* lxv. *lib.* viii. *Constitut. Apostolicar. Tom.* I. *PP. Apostolicor. pag.* 451. *Edit. Amstel. an.* 1724. σκεῦος ἀργυροῦν, καὶ χρυσοῦν, ἢ ἁγιασθὲν, ἢ ὀθόνην μηδεὶς ἔτι ἐς οἰκεῖαν χρῆσιν σφετεριζέσθω. παράνομον γάρ. Vedansi le note del Beveregio al *can.* lxxiii. *p.*478.

(2) *Num.* iii. *pag.* 108. *Tom.* II. *PP. Apost. Edit. ejusd.*

(3) Presso il Ruinart. *Act. Mart. Sincer. p.*164. *Edit. Veron. an.*1731. Vedi S. Ambrogio *lib.* II. *de Officiis cap.* xxviii. *num.* 141. *p.*124. *T.* III. Ma di ciò parleremo altrove di proposito.

dal Ragionatore, avrebbe mancato al ſuo dovere il ſanto Martire, contro ciò, che ſcrivono i molti ſanti Dottori, che di lui, come appreſſo vedremo, parlarono. Anzichè i Padri del concilio I. di Arles celebrato nell' anno 314. avrebbero ingiuſtamente caſtigati, e depoſti dall' ordine, che nel clero teneano, coloro, che aveano conſegnate le ſante ſcritture, o i VASI SACRI (1) a' giudici, i quali per altro a nome dell'Imperatore li chiedeano (2). S. Agoſtino numera tra' maniſeſtiſſimi traditori Silvano veſcovo de' Donatiſti, per aver egli dato a' miniſtri imperiali *una lucerna di argento &c.* (3). Vedanſi il Tillemont (4), Natale Aleſſandro (5), il Card. Baronio (6), il Card. Noris (7), il Valeſio (8), e degli ſcrittori Proteſtanti Tommaſo Ittigio (9), Samuele Baſnagio (10), Ermanno Witſio

(1) *Can.* XIII. *Tom.* I. *Concilior. Edit. Pariſ. an.*1714. „ De his, qui „ Scripturas Sanctas tradidiſſe dicun„ tur, vel VASA DOMINICA, vel „ nomina fratrum ſuorum, placuit „ nobis, ut quicumque eorum ex actis „ publicis fuerit detectus, non verbis „ nudis, ab ordine cleri amoveatur „.

(2) *Vide Geſta apud Zenophilum, quibus Silvanum, a quo Majorinus eſt ordinatus, traditorem fuiſſe conſtat: poſt opera S. Optati p.*168. *Edit. Antuerp. an.*1702.

(3) *Epiſt.*LIII. *al* CLXV. *c.*II. *n.*4. *p.*92. *T.*II. *Edit. Antuerp. an.*1700.

(4) *Tit. les Donatiſteſ. Art.*V. *p.*5. *T.*6. *Edit. Bruxell. an.*1732.

(5) *H. E. ſec.*IV. *c.*III. *Art.*I. §.X.

(6) *Ad an.*303. *num.*XII. & 306. *n.*XXXVII.

(7) *Hiſtor. de Schim. Donatiſt. P.*I. *c.*XII. *pag.*214. *ſeqq. Tom.*IV. *Opp. Edit. Veron. a.*1731.

(8) *De Schim. Donatiſt. cap.*IV. *p.*292. *Hiſt. Eccl. Euſeb. Edit. Pariſ. an.*1659.

(9) *Hiſtor. Donatiſtar. n.*LXXIII. *pag.*268. *Append. Diſſert. de Hæreſiarchiſ. Edit. Lipſ. an.*1696.

(10) *Annal. Theolog. Polit. ad an.*320. *n.*V.

tſio (1), per tralaſciare innumerabili altri, che di un tal argumento trattarono. E ciò ſia detto della tradizione intorno a' ſacri vaſi appartenenti al ſolo diritto eccleſiaſtico difeſo da noſtri ſanti Padri contro i miniſtri de' Sovrani del ſecolo, autenticato da' concilj, e confermato da' ſanti Martiri collo ſpargimento del loro ſangue. Che ſe il Ragionatore ſpigne un pò più innanzi il ſuo raziocinio fondato ſu que' principj, ch' egli ſuppone certiſſimi, non dubito, che giugnerà alla fine a ſottoporre alla ſovranità ſecolare non ſolamente i vaſi, ma eziandio gli olj ſanti, i codici delle ſacre ſcritture, e chi ſa ſe ancora l' eucariſtia. Ma intorno alla vendita fino de' calici egli (2) ci oppone la legge *Sancimus*, *De ſacroſanctis eccleſiis* (3). Sì ſignore. Egli però ce la oppone colla ſua ſolita buona fede. Giuſtiniano ſuppone in quella legge, come or ora apportandone il teſto dimoſtreremo, che i ſacri vaſi ſpettano al diritto divino. Or non ci mancava altro, ſe non ſe, che il Ragionatore coſtituiſſe i ſovrani del ſecolo interpreti, e diſpenſatori delle coſe, che al diritto divino appartengono. Nè dice mai quell'Imperatore, che ſpetti al principe della civile repubblica il far vendere, o impegnare (4) i ſacri vaſi, e arredi per le neceſſità dello ſtato,

CAP. I.

F 2 e mol-

(1) *De Schiſm. Donatiſt. lib.* IV. *Miſcellaneor. Sacror. Tom.* I. *n.* XVII. *ſeqq. pag.* 755. *ſeqq. Edit. Herbon. Naſſav. an.* 1712.

(2) *Ragionam. p.* 70.

(3) *Cod. Juſtin. lib.* I. *tit.* II. *leg.* 21.

(4) S. Ambrogio riconoſce una tale autorità nella chieſa, e non in altri

e molto meno il dice per le *convenienze* dello ſtato medeſimo; ma ſolo coerentemente alle dottrine de' Padri, e a' ſacri canoni (1), de' quali ogni Sovrano, come difenſore, e promotore, dee procurare l'adempimento, eſpone quando sì, e quando non ſia lecito (2) il vendere, o impegnare eſſi vaſi, e arredi, riconoſcendone per diſpenſatori i preſidi delle chieſe, e ſol come principe imponendo la pena temporale a' traſgreſſori, e dichiarando liberi dalla pena ſteſſa que' ſudditi, che ne' caſi ecc-

CAP. I.

tri, *lib.* II. *de Officiis* c. XXVIII. n. 137. p. 122. *Tom.* III. *Opp. Edit. Venet.* „ Aurum ECCLESIA habet, non ut „ ſervet, ſed ut eroget in neceſſita„ tibus.. An ignoramus, quantum au„ ri, atque argenti de templo Domi„ ni Aſſyril ſuſtulerint? Nonne me„ lius conflant SACERDOTES pro„ pter alimoniam pauperum, SI A„ LIA SUBSIDIA DESINT &c.? Me„ lius, ut vaſa viventium ſervares, „ quam metallorum „. Vedi la lettera de' Veſcovi della Provincia di Elenoponto ſcritta nel v. ſecolo a Leone Imperatore *T.* II. *Concilior. pag.* 757. *Edit. Par. an.* 1714.

(1) Vedi di ſopra il canone Apoſtolico LXXIII. ſecondo il qual canone furono di poi ſtabiliti gli attribuiti al VI. ſinodo ecumenico *can.* III. *T.* II. *Concil. Edit. an.* 1714. *p.* 1712. e il 21. del concilio di Reims celebrato circa l'anno 630. *Tom. eod. p.* 574.

(2) S. Ambroſius *lib.* II. *de Officiis miniſtror. cap.* XXVIII. *n.* 136. *T.* II. *Opp. Edit. Venetæ p.* 122. „ Nos ali„ quando vaſa myſtica confregimus, ut „ captivos redimeremus, quod Aria„ nis diſplicere potuerat ... Quis au„ tem eſt tam durus, immitis, fer„ reus, cui diſpliceat, quod homo re„ dimatur a morte, femina ab impu„ ritate barbarorum &c.? ... *Num.* 41. „ *p.* 124. Nemo poteſt dicere, cur pau„ per vivit? nemo poteſt queri, quia „ captivi redemti ſunt: nemo po„ teſt accuſare, quia templum Dei „ eſt ædificatum ... & ſpatia human„ dis fidelium reliquiis laxata ſunt... „ IN HIS TRIBUS GENERIBUS „ vaſa Eccleſiæ etiam initiata confrin„ gere, conflare, vendere licet „. Vedi Socrate *lib.* VII. *c.* XXI. *Hiſt. Eccl. pag.* 309. *Edit. Taur.* dove parla di Acacio Veſcovo di Amida, che fiorì ſotto Teodoſio il Minore. Vedi anche Poſſidio nella vita di S. Agoſtino *c.* XXIV. *T.* X. *Opp. S. Aug.*

cettuati certamente da' canoni, o comprassero tali beni, e arredi, o in pegno li ricevessero. La legge è chiara (1), come si scorge dall' infrascritta annotazione.

CAP. I.

Potea pure citarci l' Avversario il Capitolare di Lodovico Pio intorno a questa istessa materia (2). Ma nella

(1) „ Sancimus, NEMINI LICE-„ RE SACRATISSIMA, ATQUE „ ARCANA VASA, vel VESTES, „ ceteraque DONARIA, quæ ad di-„ vinam religionem necessaria sunt „ [cum etiam veteres leges ea, quæ „ DIVINI JURIS SUNT, humanis „ nexibus non illigari sanxerint] vel „ ad venditionem, vel hypothecam, „ vel pignus trahere; sed ab his, qui „ hæc suscipere ausi fuerint, modis „ omnibus vindicari TAM PER RE-„ LIGIOSISSIMOS EPISCOPOS, „ quam per ŒCONOMOS, nec non „ SACRORUM VASORUM CU-„ STODES, nulla eis actione relinquen-„ da vel super RECIPIENDO PRE-„ TIO, vel FŒNORE EXIGENDO, „ PRO QUO RES PIGNORATÆ „ SUNT, SED OMNIBUS HUJUS-„ MODI ACTIONIBUS RESPUEN-„ DIS AD RESTITUTIONEM EO-„ RUM OMNIBUS MODIS COAR-„ CTARI. Sin autem vel conflata sunt, „ vel fuerint, vel alio modo immutata, „ vel dispersa; nihilominus vel ad ipsa „ corpora, vel ad ipsa pretia eorum „ exactionem competere &c.... cujus te-„ nor in multis, & variis juris arti-„ culis sæpe est admissus: EXCEPTA „ videlicet CAUSSA CAPTIVITA-„ TIS, ET FAMIS in locis his, in „ quibus hoc, QUOD ABOMINA-„ MUR, CONTIGERIT; nam si „ NECESSITAS fuerit in REDEM-„ PTIONE CAPTIVORUM, TUNC „ ET VENDITIONEM PRÆ-„ FATARUM RERUM DIVINA-„ RUM, ET HYPOTHECAM, ET „ PIGNORATIONES FIERI con-„ cedimus; QUONIAM NON AB-„ SURDUM EST, animas homi-„ num quibuscumque vasis, vel ve-„ stimentis præferri; hoc obtinente „ non solum in futuris negotiis, sed „ etiam in judiciis pendentibus. „ Or chi ha mai negato agl' Imperatori la obbligazione di difendere la chiesa, e di promuovere i canoni colle ordinazioni loro, e con imporre eziandio a' trasgressori delle pene, e di fare sì, che non se ne trasandi la osservanza? E che la dottrina de' Padri, e i canoni della chiesa richieggano ciò, che Giustiniano comprese, e sotto pena di perdere l' azione intorno al ricevimento del prezzo &c. ordinò in questa sua legge, costa dalle autorità addotte nelle antecedenti annotazioni.

(2) *Cap.* XIII. *Tom.* V. *Concilior. Edit.*

nella ſteſſa maniera noi gli avremmo riſpoſto, ch' egli non fece altro, che procurar, come dovea (1), l' eſecuzione de' canoni di varj concilj della Francia, e ſpecialmente di quel di Reims celebrato circa l'an.630.(2), e di quello di Aquiſgrana (3) tenuto immediatamente innanzi la pubblicazione dello ſteſſo Capitolare.

Ma che ſarà dunque il Sovrano nelle CONVENIENZE dello ſtato, e nella neceſſità? Che ſarà? Le regole ſono ſtate di già preſcritte. I beni del Signore non ſono per le CONVENIENZE dello ſtato, ſenza le quali può reggere la repubblica. Quanto alle utilità, e neceſſità, biſogna vedere di qual ſorta ſieno. Se ſono e vere, e grandi, in tal caſo il ſovvenimento non ſolamente ſarà un' opera buona, ma eziandio una delle maggiori

*Edit. Pariſ. an.*1714. *pag.*1216. „ De „ ſacris vaſis Eccleſiæ, que in pignus „ a nonnullis in quibuſdam locis da„ ri comperimus, inhibitum eſt, ne „ deinceps a quocumque fieri præſu„ matur, niſi ſolummodo neceſſitate „ redimendorum captivorum compel„ lente „.

(1) Ludov. Pio nel ſuo *Capitolare cap.* IV. *T. eod. pag.* 1250. parlando a' Veſcovi: „ *Ut quod veſtra auctori*„ *tas expoſcit*, dice, FAMULAN„ TE, *ut decet*, POTESTATE NO„ STRA, *perficere valeatis* „. Negli affari eccleſiaſtici, *ſcrive Monſignor Boſſuet nel lib.*VII. *della ſua Politica Art.*V. *Propoſ.*XI. [la poteſtà regia] non fa, che SECONDARE, e SERVIRE . . . negli affari non ſolamente della fede, ma ANCORA DELLA DISCIPLINA ECCLESIASTICA. Alla CHIESA appartiene la DECISIONE, AL PRINCIPE LA PROTEZIONE, LA DIFESA, L'ESECUZIONE DE' CANONI, E DELLE REGOLE ECCLESIASTICHE.

(2) *Concil. Rem. Can.*XXIII. *T.*III. *Concilior. p.*574. *Edit. Pariſ. an.*1714. „ Si quis Epiſcopus, excepto ſi eve„ nerit ardua neceſſitas pro redem„ ptione captivorum, miniſteria ſa„ cra frangere pro qualicumque con„ ditione præſumpſerit, ab officio „ ceſſabit Eccleſiæ „.

(3) Vedi il *T.*V. *de' Concilj p.*1214.

gїori opere di carità, alle quali ſono deſtinati i beni ecclеſiaſtici. Non omette pertanto la chieſa di ſomministrare in sì fatte occaſioni degli ajuti. La chieſa dico; non competendo ciò all' autorità de' Sovrani, ſecondo la dottrina de' ſanti Padri, e de' ſacri Prelati, ſpecialmente adunati ne'ſinodi Generali, *quos qui audit*, *Chriſtum audit*, e a' quali ſi dee *obedire*, *&* *ſubjacere*, come dice S. Paolo, poichè *ipſi pervigilant*, *quaſi rationem reddituri*. Quindi il concilio ecumenico Lateraneſe IV. nel XLVI. ſuo canone ſtabilì (1), che „ ſi quando „ forſan EPISCOPUS SIMUL CUM CLERICIS „ TANTAM neceſſitatem, vel utilitatem proſpexerint, „ ut ABSQUE ULLA COACTIONE ad relevandas „ utilitates, vel neceſſitates communes, UBI LAICORUM NON SUPPETUNT FACULTATES, ſubſidia „ per eccleſias duxerint conferenda, LAICI HUMILITER, ET DEVOTE RECIPIANT CUM ACTIONIBUS GRATIARUM. Propter imprudentiam „ tamen quorumdam, Romanum prius conſulant Pontificem, cujus intereſt communibus utilitatibus providere. „ Lo ſteſſo Imperatore Carlo Magno ne' ſuoi capitolari (2), ſeguendo le dottrine della chieſa, riconobbe, che nè a lui, nè a' ſuoi ſucceſſori foſſe lecito *ullo umquam tempore abſque conſenſu*, *&* *voluntate Epi*-

CAP. I.

 ſcopo-

(1) *Celebr.an.*1215. *pag.*51. *T.*VII. *Concilior. Edit. Pariſ. an.*1714. Vedi anche *il can.*XIX. del Concilio III. di Laterano pure ecumenico *can.*XIX. *p.*1681. *T.*VI. *P.*II. *Edit ejuſd.*

(2) *Lib.*VI. *c.*CCCLXX. *p.*889. *T.*I.

scoporum res ecclesiarum petere; e perchè mai (1)? Perchè *omnia, quæ Domino offeruntur, procul dubio & consecrantur; & non solum sacrificia, sed quidquid ei a fidelibus offertur sive in mancipiis, agris, vineis &c. Domino INDUBITANTER consecrantur, ET AD JUS PERTINENT SACERDOTUM*. Ma che? Se gli stessi politici più impegnati a sostenere i diritti de' Sovrani, hanno in effetto mostrato, che nell' estreme necessità, quando i secolari sieno ridotti a uno stato, che sia loro impossibile di sovvenire la repubblica, si ricerchi il consenso, e la volontà de' Presidenti della chiesa per aver dei sussidj da' beni ecclesiastici? Il Cancelliere dell'Ospitale l'anno 1563. in occasione del letto di giustizia tenuto da Carlo IX. „ Pensate, *disse* „ *a' Vescovi*, s' è meglio perdere il regno, che pren- „ dere del danaro da' beni della chiesa. Considerate „ poi, che il Re ricorre alla chiesa non per divertirsi, „ nè per fare fabbriche, nè per intraprendere una guer- „ ra volontaria. Ognuno sa la necessità, che lo muo- „ ve, non *AVENDONE ALTRO MODO*. Se „ qualcuno ne fa un altro, lo manifesti, e sarà il ben „ venuto (2) „. Avea già egli rappresentato, che i particolari non erano in istato da poter soccorrere il Principe in una necessità sì urgente. Il Sig. Le Vayer anche

(1) *Ibid.*

(2) Vedi la *Suite de la Réponse aux lettres contre l' immunité des biens ecclesiastiques lettr.* IV. p. 58. *seq. Edit. an.* 1750.

che più impegnato politico del Signor Cancelliere dell' Ospitale, nelle citate Dissertazioni, non ha avuto coraggio di estendere il potersi prevalere il Sovrano come degli altri, così de' beni ecclesiastici, più in là delle *necessità urgenti, per esempio, quando si trattasse di una subita irruzione de' nemici* (1). Il Ragionatore però non fa conto degli altri politici, a' quali egli si stima superiore, non de' Vescovi, nè de' Papi, nè de' concilj Generali, nè dell' avviso di S. Paolo *obedite præpositis vestris, & subjacete eis &c.* nè vuole stare agl' insegnamenti di Cristo riguardanti il dover ascoltare i pastori delle chiese. Vegga egli pertanto, qual conto si debba fare di lui: e di ciò sia detto a bastanza.

Desidero ora di sapere, in che consista quel sovrano dominio, ch' egli attribuisce a' Principi su de' beni de' loro sudditi, sicchè in qualunque mano passino essi beni, *l'abilità*, che hanno i sudditi stessi di possederli, sia *riservata* a' medesimi Principi in guisa, che questi la possano legittimamente ristrignere, e anche torre (2). Non è egli questo per avventura un costituire il Principe proprietario, e assoluto padrone de' beni de' suoi stati? Che può far egli di più un assoluto proprietario padrone, che torre l' abilità di ritenere la sua roba a un tale, e togliendogli tale abilità, togliergli in conseguenza la roba stessa, e prendersela per se, o darla a un altro,

(1) Vedi le Riflessioni *sur un' Ecrit intitulé: Lettre d' un Imprimeur de Londres pag.244. Edit. an.*1750.

(2) *Ragionam. p.*10. *seq.*50.70.

CAP. I.

tro, ch' ei voglia abile di ritenerla? E se il principe in qualità di proprietario è padrone di essi beni, perchè non ne potrà disporre a suo talento? Or non è ciò lo stesso, che fare onta alla sovranità? Disinganniamoci. Non si fa minore ingiuria al Sovrano attribuendogli il diritto, che non ha, che contrastandogli quello, che ha realmente. Or i Sovrani amanti della verità non hanno mai riconosciuto in loro medesimi altro potere, che quello, che vien da Dio, e che tende al pubblico bene. Quel dominio su de' beni de' cittadini, onde venga, che il principe ne possa disporre a suo arbitrio, non si accorda con un governo legittimo; anzi è contrario al diritto comune, e a certe leggi irrevocabili della società; e se si stende a' beni ecclesiastici, non solo ripugna a' principj della società stessa, ma eziandio alle massime della religione (1). Monsignor Bossuet nel *libro* VIII. *della Politica estratta dall' Istoria sacra* così scrive (2): *Il governo non ha da essere arbitrario. Imperocchè oltre l'essere il tutto soggetto al giudizio di Dio* [*lo che parimente conviene al governo, che si nomina arbitrario*] *vi sono anche delle leggi negl' Imperj, contro le quali quanto si opera, di ragione è nullo; e vi è sempre apertura di regresso o in altre occasioni, o in altri tempi; di modo che ognuno resta legittimo possessore de' suoi beni, non potendo mai credere alcuno, ch' ei possa possedere alcuna cosa in*

(1) Vedi la *Suite de la Réponse aux lettres contre l' immunité des biens ecclesiastiques*: Lettere IV. p. 6. Ed. an. 1750.

(2) *Art.* 11. *prop.* 1. *p.* 396.

in pregiudizio delle leggi, delle quali la vigilanza, e l' azione contro le ingiustizie, le violenze E' IMMORTALE. Vedasi ciò, che lo stesso Autore aggiugne (1) intorno alla proprietà legittima, che hanno i cittadini de' beni loro, e intorno alla *inviolabilità* di un tal ordine; lo ch' egli conferma coll' esempio di Acabo Re d' Isdraello, il quale avendo voluto disporre della vigna di Nabot suo suddito *indipendentemente dalla legge di Dio ch' era pure legge del regno*, fu da Dio severissimamente punito.

Non hanno pertanto i Sovrani la qualità di proprietarj, e di padroni de' beni de' loro sudditi, onde possano, sorpassando il diritto comune, e derogando alle inviolabili leggi della società, o scemare, o torre loro l' abilità di possedere ciò, che posseggono. E se ciò non poson eglino fare a' cittadini, come il possono fare alla chiesa? *essendo questa* (come osserva il Sig. la Vayer) *proprietaria incommutabile de' suoi beni*; *e non essendo giusto ch' ella sia di peggiore condizione degli altri proprietarj, de' quali non si possono alienare i beni, se non se di proprio loro consentimento.* Che poi il pretendere, che possan ciò fare i Sovrani alla chiesa, ripugni alle massime della religione, costa dalle autorità della scrittura, e de' Padri arrecate di sopra, e in particolare da quella epistola di S. Ambrogio, nella quale si legge

(1) *Ivi prop.* III. *e* IV. *p.*397. *seq.*

CAP. I.

ge (1): *Noli te gravare Imperator, ut putes, te in ea; quæ divina sunt, imperiale aliquod jus habere . . . publicorum tibi mœnium jus commissum est, non sacrorum*: e: *Domum privati nullo potes jure temerare: domum Dei existimas auferendam?* e dal testo della lettera scritta da' Vescovi delle Provincie di Reims, e di Roven l' anno 858. a Luigi Re di Germania (2), dove si legge, che non *talia sunt beneficia ecclesiæ, & hujusmodi Regis proprietas, ut illa possit tollere*; perchè *omnia, quæ ecclesiæ sunt Deo consecrata sunt*: e dalle dottrine del sinodo Romano celebrato sotto S. Simmaco Papa verso il principio del VI. secolo: e da tanti concilj generali, e provinciali, a norma delle dottrine de' quali è stato scritto ciò, che segue, e trovasi registrato in più capitolari de' Re di Francia (3): „ Laicis quamvis religio-„ sis, nulli tamen de ecclesiasticis facultatibus, vel „ Deo dicatis rebus aliquid disponendi attribuatur fa-„ cultas „.

§. III.

I. *Dagli Atti de' Santi Apostoli si ricava tutto l' opposto di ciò, che pretendono gli Avversarj*. II. *Argumenti del*

(1) *Epist.* XX. *num.* 19.

(2) *Apud Balutium T.* II. *Capitular. Regum Francor. pag.* 118.

(3) *Lib.* V. *c.* CCCCIII. *l.* VI. *c.* CCCXCIII. *e* CCCCXXVII.

del Ragionatore, e di altri, malamente dedotti dall'Epistole de' SS. Apostoli. III. *L'Avversario nel formare simili argumenti si discosta dalle Scritture, e da' Padri, e solo segue la sua presunzione, e gli eresiarchi Giovanni Hus, e Marsilio da Padova*. IV. *Senso del testo*, omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: *quanto sia stortamente spiegato dagli Avversarj*. V. *Trattasi del testo di S. Pietro*, subditi estote omni humanæ creaturæ, *e si mostra quanto ripugni alla dottrina degli Avversarj*. VI. *De' tributi*. VII. *A chi appartenga di giudicare del diritto, di cui si tratta*. VIII. *Assurdi conceduti dagli Avversarj, o che gli Avversarj sono costretti a concedere*.

CAP. I.

Dagli atti de' SS. Apostoli non solamente non si ricava ciò, che pretendono gli Avversarj; ma se ne deduce anzi tutto l'opposto.

I. VEngo agli Atti Apostolici. Nego, che da' passi quindi presi dal Ragionatore possa in conto veruno seguire, che al Sovrano laico sia riservato il diritto di ampliare, o di ristrignere, o di torre a' suoi sudditi la libertà di lasciare alla chiesa, e d'impedire la chiesa stessa di acquistare beni temporali in avvenire. In fatti con qual arte(1) dall' aver detto S. Pietro allo stroppiato di Gerusalemme *argentum, & aurum non est mihi; quod autem habeo, hoc tibi do... surge, & ambula* (2); o dall' essersi protestato S. Paolo, *argentum*,

(1) Vedi il Ragionam. dell' Avversario *p*.19.

(2) *Actor*.III. *v*.I. Vedi il I. *libro di quest' opera pag*.III. *seqq*.

tum, aut aurum, aut vestem non concupivi (1), si potrà mai dedurre, che al Sovrano competa il diritto, che il Ragionatore stesso gli attribuisce? Ancorchè si raccomandi egli al suo santo F. Fulgenzio; e questi gli presti quelle tante bestie, coll' ajuto delle quali era solito di trarre le sue conseguenze; non pertanto non gli riuscirà mai d'inferire dagli addotti passi una sì fatta conclusione. Il terzo testo, ch'egli riporta dal mentovato libro degli Atti de' santi Apostoli, prova tutto il contrario di ciò, ch' egli pretende. Tanto egli è felice nel adattare al suo intento le altrui testimonianze! Il passo è questo: ,, Omnes, qui credebant, erant pariter, & habebant ,, omnia communia: possessiones, & substantias ven- ,, debant, & dividebant illa omnibus, prout cuique ,, opus erat (2) ,,. Potea aggiugnere anche i versi 32. e seg. del capo IV. *Nec quisquam* τῶν ὑπαρχόντων *rerum possessarum*, ovvero, *eorum, quæ possidebat, aliquid suum esse dicebat; sed erant illis omnia communia... Gratia magna erat in omnibus illis. Neque enim quisquam egens erat inter illos. Quotquot enim possessores agrorum, & domorum erant, vendentes, afferebant pretia eorum, quæ vendebant, & ponebant ante pedes Apostolorum: Dividebatur autem singulis prout cuique opus erat.* Offerivano adunque i fedeli le cose da lor *possedute* alla comunità, vale a dire alla chiesa, ed elle diventavano allora comuni, onde niuno di essi dicea sua alcu-

CAP. I.

(1) *Act. c.XX. v.32.* (2) *Act. c.IV. v.44.*

alcuna delle cose medesime, *nec quisquam aliquid suum esse dicebat*, ma *erant illis omnia communia* (1). Che se alcuni, volendo liberamente, poichè niuno n'era obbligato (2), abbracciare la vita comune, stimavano di dover prima vendere le case, e le possessioni loro; questi avendole vendute, ne offerivano i prezzi alla comunità stessa, e li poneano dinanzi a' piedi de' santi Apostoli, e davasi a ognuno de' membri di essa comunità quanto gli era di bisogno. Or qual diritto riconobbero gli Apostoli nell' Imperatore (il quale certamente non avea minore autorità nella repubblica, di quel, che ne abbiano presentemente i nostri Sovrani) qual diritto, dissi, riconobbero nell' Imperatore, per cui egli potesse torre a' fedeli, o ristrignere la libertà di offerire della roba loro alla chiesa ciò, che avesser voluto; e rendere abile la chiesa stessa di acquistare, e di possedere ciò, che le fosse offerto? Se avesser eglino riconosciuto

(1) S. Cirillo Gerosolimitano *Catech.* XVI. *num.* X. *p.* 248. *e catech.* XXI. *n.* 275. *della ultima Ed. di Parigi* dice, ch' era a que' fedeli ἐπίκοινος ἡ τῶν ὄντων ἀπέλαυσις *comune la fruizione delle sostanze*. Vedi Origene *T.* XV. *Commentarior. in Matth. n.* XVI. *T.* III. *Opp. Ed. Parif. Monachor. Congr. S. Mauri* S. Cipriano *lib.* III. *Testimonior. ad Quirin. n.* III. *Edit. Oxon. p.* 62. Tertullian. *lib. de Fuga in Persecut. c.* XII. S. Agostino *in Ps.* CXXXI. *p.* 1110. *T.* IV. *Edit. Opp. an.* 1700.

(2) Perocchè erano padroni di non vendere, e se voleano, quando avessero venduto qualche loro possessione, ne poteano ritenere il prezzo, purchè non l' avessero promesso alla chiesa. *Nonne manens tibi manebat* (disse ad Anania S. Pietro *c.* V. *Actor. v.* 4.) *& venundatum in tua fuisset potestate? Quare posuisti in corde tuo hanc rem* di prometterne tutto il prezzo alla chiesa, e poi di non lo dare? *Non es mentitus hominibus, sed Deo*.

fciuto un fimil diritto negl' Imperatori, e nel Senato, non fi farebbero punto dipartiti da que' decreti e degli uni, e dell' altro, pe' quali era vietato di offerire o fondi, o danari alle comunità, o fia collegj non efpreffamente approvati dal principe, ed era eziandio ordinato, che tali collegj non folamente fi fpogliaffero di ciò, che poffedeano in comune, ma affatto ancora fi difcioglieffero. Non avendo pertanto gli Apoftoli offervato sì fatti decreti, de' quali nel feguente capo ampiamente ragioneremo; moftrarono, che il diritto, che ha la chiefa di acquiftare, e di poffedere beni temporali, non fia punto dipendente dall' autorità de' Sovrani del fecolo, e che da quefti non fi poffa torre a' fedeli la libertà di offerire del proprio alla chiefa medefima, ciò, ch' effi vogliono confacrare per la falute delle loro anime al Signore.

CAP. I.

M' immagino, che il Ragionatore non fia mai per dire, di non aver egli apportati que' paffi degli *Atti* per prova, che un tal diritto appartenga al principe; e che a tal fine ei non abbia arrecate altre, che alcune autorità eftratte dall' epiftole de' fanti Apoftoli Pietro, e Paolo. Che fe foffe mai tentato di così dire, gli domanderei, per qual motivo dunque abbia egli arrecati i detti paffi? Egli nel fuo *Ragionamento*, e nella fua *Confermazione* pronunzia, che non fia lecito alla chiefa di poffedere (febbene contradicendofi nello fteffo tempo nega di aver ciò detto) e foftiene, che non per altro diritto la chie-

fa

fa possegga, che per concessione del principe; sicchè questi possa ristrignerle,e anche torle il diritto medesimo. O l'uno, o l'altro di questi punti bisogna, ch' egli abbia voluto provare co'suddetti passi;altrimenti sarà costretto a confessare di averli citati allo sproposito. Or il primo non segue in verun conto da' passi medesimi, come si è dimostrato nel primo libro (1) di questa opera, e talvolta pare, ch' egli medesimo voglia, che non segua. Resta dunque ch' ei ne abbia voluto ritrarre il secondo. Ma nè pur questo se ne può dedurre, come abbiam veduto, anzi se ne deduce tutto l'opposto.

Argomenti del Ragionatore, e di altri malamente dedotti dall' Epistole de' SS. Apostoli.

II. Veggiamo, se dalle autorità estratte dall'Epistole de' santi Apostoli possa egli conchiudere qualche cosa a suo favore. Egli adunque per provare, che al Principe secolare appartenga di ristrignere, e anche di torre alla chiesa il diritto di acquistare beni terreni, dopo di aver osservato (2), che così porta la ragion naturale, mentre essendo ii Sovrano governatore, e provvisore della civile società, e tenuto ad attendere alla conservazione, e alla quiete, e felicità pubblica; scende a confermare lo stesso suo assunto, così scrivendo: „ Comanda Dio per mezzo dell' Apostolo, che ognuno „ sia sottoposto alle supreme potestà: *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit* (3), valc a dire a „ ogni

(1) *Pag.* 111. *seqq.*
(2) *Ragionam. p.* 75.
(3) *Epist. ad Rom. c.* XIII. *v.* 1.

CAP. I.

„ ogni polizia, o sia governo creato dagli uomini (1).
„ Comanda di dover essere soggetti alle stesse potestà,
„ per necessità: *necessitate subditi estote* (2): necessi-
„ tà cioè di ordine: *Dei enim minister est* (3): e neces-
„ sità di comando suo: *Quia sic est voluntas Dei* (4).
„ Comanda egli di dover loro questa suggezione non
„ solamente per timor del castigo: *non solum propter*
„ *iram*: ma per debito di coscienza ancora: *sed etiam*
„ *propter conscientiam* (5). Ora non è ella cosa mani-
„ festa per queste divine ordinazioni, che al debito di
„ ubbidienza fatto da Dio inculcare ai sudditi, corri-
„ sponder dee nelle potestà somme il debito di coman-
„ dare, e di reggere i sudditi medesimi, di governar-
„ li, e di provvederli nelle necessità? Senza questo
„ reciproco dovere, poteva egli dire, che Dio non
„ avea data in vano questa potestà? *non enim sine causa*
„ *gladium portat* (6). Dice ancora, che alle somme
„ potestà debbano i sudditi pagare il tributo; *reddite*
„ *ergo, quæ sunt Cæsaris, Cæsari* (7). *Cui tributum*,
„ *tribu-*

(1) Io non so perchè così egli dica. pensa forse, che *ogni anima non debba* essere soggetta alle potestà sublimi, o sia al *governo creato da Dio?*

(2) *Epist. ad Rom. c.*XIII. *v.*5.

(3) *Ibid. v.*4.

(4) I. *Petri cap.*II. *v.*15.

(5) *Epist. ad Rom. c.*XIII. *v.*5.

(6) *Ibid. v.*4.

(7) *Matth.*XXII *v.*17. Come quì l'obbietta il Ragionatore, e come anche l'oppongono altri Politici, e in specie l'Autore delle *Osservazioni sulla carta di Roma &c.* così obbiettava questo passo a' Cattolici l' Eresiarca Giovanni Hus, *Tract. de Ablatione rerum temporalium a clericis n.*VII.*seqq.* *p.*147. *T.*I. *Opp.*

„ *tributum* (1). E che queſto tributo ſi deve pagare,
„ perche ſono miniſtri di Dio coſtituiti da lui affinchè
„ lo ſervano in tale miniſtero: *Ideo enim & tributa præ-*
„ *ſtatis; miniſtri enim Dei ſunt, in hoc ipſum ſervien-*
„ *tes* (2) „. E poco innanzi (3). „ Queſto reſpettivo ne-
„ ceſſario dovere delle poteſtà ſomme, ... lo ha S.Pietro
„ inculcato con quelle parole: *Regem honorificate* (4)...
„ Dal che i Teologi deſumono, eſſere ſtato addoſſato
„ a' principi il debito di provvedere a' biſogni de'
„ ſudditi „.

L' Avverſario non ſegue i Padri, nè la ragione, nè la dottrina de' SS. Apoſtoli; ma la preſunzione ſua cogli Ereſiarchi Giovanni Hus e Marſilio da Padova.

III. Non aveamo meſtiere, ch' egli ci ricopiaſſe queſte autorità, eſſendo elleno a tutti i fedeli notiſſime; nè che c' inſegnaſſe, che il Sovrano ſia governatore, e provviſore de' ſuoi ſudditi, e debba attendere alla conſervazione, e quiete, e felicità loro; e ch'eſſi ſudditi, ſecondo il divin volere, abbiano a eſſere ſottopoſti alle poteſtà ſupreme per neceſſità *d'ordine*, e per coſcienza, e ſieno obbligati a pagare i tributi. Non vi è tra' cattolici chi non ſappia, e non ammetta tali doveri, e obbligazioni de' ſudditi verſo il principe, e del principe verſo i ſuoi ſudditi. Noi ſtavamo attendendo, che il Ragionatore ci dimoſtraſſe, come dalle autorità medeſime, e da sì fatti doveri ammeſſi da ogni fedele, venga in conſeguenza, che a' Sovrani del ſecolo appartenga il poter riſtrignere, e anche torre alla

(1) *Epiſt. ad Rom. c.XIII. v.7.*
(2) *Ibid. v.6.*
(3) *Ragionam. p.74. ſeq.*
(4) *Epiſt.1. c.II. v.17.*

CAP. I.

chiesa il diritto di acquistare, e di possedere beni temporali. Ma egli, che non legge le Scritture, e le opere de' Padri, se non se in certi libercoli del tempo, ne' quali, siavi pure quanta eloquenza, e pulizia di stile si voglia, non vi è certamente punto di verità; non avendovi trovato niun testo a proposito, onde si possa argomentare la congiunzione di una tal conseguenza colle premesse testimonianze, non si è preso la briga di provare la conseguenza medesima, contento di aver fatto una ciarlata con avervi frammischiato fuor di proposito una delle sue solite filastrocche di testi. Dicea ben S. Girolamo di certuni, che *si de tractatibus hominum disertorum quippiam legerint, verbositatem solam discunt absque notitia Scripturarum; & juxta vetus elogium, quum LOQUI NESCIANT, TACERE NON POSSUNT, DOCENTQUE SCRIPTURAS, QUAS NON INTELLIGUNT, ET CUM ALIIS PERSUASERINT, ERUDITORUM SIBI ASSUMUNT SUPERCILIUM, prius imperitorum magistri, quam doctorum discipuli. Bonum est igitur obedire majoribus, parere praefectis, & post regulas Scripturarum vitae suae tramitem ab aliis discere, nec praeceptore uti PESSIMO, hoc est PRAESUMPTIONE SUA* (1). Che il Ragionatore non abbia avuto altro precettore, che qualche seguace dell' eresiarca Marsilio da Padova, o la propria

(1) *Epist.* XCVII. *al* VIII. *ad Demetriadem p.*294. *seq. Tom.* XV. *P.* II. *Opp. Edit. Paris. an.*1706.

propria ſua preſunzione, e che non apporti, che ciarle, e che non intenda le Scritture, che cita, e tuttavolta la voglia far da maeſtro; non vi ſarà chi 'l poſſa mettere in controverſia, quando non ricuſi di leggere le mie riſpoſte.

Certo è, che Marſilio da Padova (1), e di poi Giovanni Hus (2) a fine di ſtabilire gli errori ſteſſi, che ora procura di confermare il Ragionatore, ſi abuſarono de' medeſimi paſſi ſcritturali, co' quali eſſo Ragionatore, e alcuni(3)altri preſentemente ſi ſtudiano di sì fattamente intaccare *in pleriſque* [come a un altro propoſito ſcriſſe S.Girolamo (4)] *fidem* [della Romana chieſa] *apoſtolico ore laudatam, ut Sacerdotes quoque, & nonnullos monachorum, maximeque ſeculi homines in aſſenſum ſui traxerint*. Che ſe non ha egli avuto que' novatori, o i ſeguaci loro per maeſtri; non veggo qual altro precettore abbia potuto avere, che la ragion ſua, o piuttoſto, per ſervirmi del giuſto termine, la ſua preſunzione.

In fatti, come ſi può propriamente dire, che uſi

 della

(1) *In Defenſore pacis P.*II. *c.*v.

(2) *In Replica contra occultum Adverſarium p.*169. *T.*I. *Opp.* A queſti giuſtamente ſi oppoſero Guglielmo da Cremona *lib. Reprobat. error. Marſilii de Padua q.*I. *Artic.*VIII. Alvaro Pelaglo *l.* I. *de Planctu eccleſ. c.*LV. Agoſtino d'Ancona *de Poteſtate Papæ q.*XXII. *artic.*VI. il Card. Torrecremata *l.*II. *Summa de Eccl. c.*XCV. l'Almaino *Tract. de Supr. poteſt. Eccl. c.*VIII. *Prop.*III.

(3) E fra queſti l'Autore delle *Oſſervazioni ſulla carta di Roma p.*66. *della ſinta Ediz. Coſmopolitana dell' anno* 1768.

(4) *Epiſt.*XCVI. *al* XVI. *ad Principiam: Epitaph. Marcellæ pag.* 782. *Tom.cit.*

CAP. I.

della sua ragione colui, il quale ci spaccia per raziocinio naturale un discorso dimostrato insussistente col fatto dalla Somma Ragione, vale a dire da Dio? Volle certamente il Signore, che i Re d'Isdraello fossero come padri del suo popolo, ne fossero i moderatori, e provvedessero alle di lui indigenze; ma ordinò eziandio, che i suburbani, e le case &c. de' Leviti da niuno si potessero alienare, e che i campi consacrati appartenessero non già al regio, ma al diritto de' Sacerdoti (1), il qual diritto da' Re suddetti non potea in conto veruno essere o tolto, o scemato. Ma del *raziocinio naturale* dell' avversario sia ciò detto di passaggio.

Dal testo, omnis anima potestatibus subdita sit, *quanto stortamente gli Avversarj conchiudano i vani loro sentimenti.*

IV. Esaminiamo i testi, co' quali egli, e il M. S. autore delle *Osservazioni sulla carta di Roma &c.* e altri, s' immaginano di averci confusi, e abbattuti. Dimando, dove mai abbia scritto S. Paolo soltanto, *che ognuno sia sottoposto alle potestà supreme*? Il Santo Apostolo non iscrisse ὑπερτάταις, ma ὑπερεχούσαις all' *eminenti*, o; come abbiamo nella Volgata, alle *più sublimi*. Permettasi per altro, senza concederlo, che nel citato luogo della epistola a' Romani si legga, *alle supreme*: non è ella per avventura *suprema*, e più *sublime* ancora della civile la potestà della chiesa? E qual potestà mai si può pensare più sublime di quella, a cui sia conceduto da Dio, che sciolto sia in cielo ciò, ch' ella avrà sciolto in terra; e ciò, ch' ella avrà legato in terra, sia

(1) Vedi *il 1. libro di questa Opera pag.156. seqq.*

ſia pure legato in cielo (1)? Vedanſi le teſtimonianze di S. Gregorio Nazianzeno, di S. Iſidoro Peluſiota, di S. Gelaſio, e di S. Nicolò I. da noi eſattamente riferite nel primo libro di queſta opera (2). S. Gian Griſoſtomo nella quindiceſima Omilia ſopra la 2. Epiſtola a' Corintj (3) inſegna, doverſi ammettere un altro *principato* ἀρχὴ, e queſto *ſuperiore al principato politico* τῆς πολιτικῆς ἀρχῆς ἀνωτέρα. Dimanda dipoi qual mai ſia quel principato? E riſponde: ἡ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, *quel, ch' è nella chieſa*, e di cui fa menzione S. Paolo allorchè dice *obedite præpoſitis veſtris, & ſubjacete eis*.

CAP. I.

Non eſclude l' addotto teſto, ma include anzi la poteſtà della chieſa nelle poteſtà piu ſublimi.

G 4 Oſſer-

(1) *Matth. c.* XVI. *v.* 18. *ſeq.* "*Tu es Petrus, & ſuper hanc petram ædificabo eccleſiam meam, & portæ inferi non prævalebunt adverſus eam, & tibi dabo claves regni cælorum; & quodcumque ligaveris ſuper terram, erit ligatum & in cælis, & quodcumque ſolveris ſuper terram erit ſolutum & in cælis*. Vedi S. Cipriano *de Unit. eccl. p.*106. *Edit. Oxon.* S. Ilario *in Matth. c.* XVI. *n.*7. della Ediz. de' Monaci della Congregazione di S. Mauro, dove ſi legge: „ O in nuncupatione novi nominis „ felix Eccleſiæ fundamentum, di- „ gnaque ædificatione illius petra, „ quæ infernas leges, & tartari por- „ tas, & omnia mortis clauſtra diſ- „ ſolveret. O beatus cæli janitor, „ cujus arbitrio claves æterni aditus „ traduntur, cujus TERRESTRE JU- „ DICIUM PRÆJUDICATA AU- „ CTORITAS SIT IN CÆLO, „ UT QUÆ IN TERRIS AUT „ LIGATA SUNT, AUT SOLU- „ TA, STATUTI CONDITIONEM „ OBTINEANT ET IN CÆLO. „ Vedi ciò, che lo ſteſſo Santo ſcrive in *Pſalm.* CXXXI. *n.* IV. e la nota del P. Couſtant al paſſo citato de' Commentarj ſopra S. Matteo; e S. Agoſtino (per tralaſciare per ora gli altri Padri) nel ſalmo, ch' ei compoſe contro i Donatiſti, dove parlando egli della Sede di S. Pietro, e alludendo al citato teſto dell' evangelio, *ipſa eſt porta*, dice, *quam non vincunt ſuperbæ inferorum portæ: Tom.* VIII. *Opp. p.*5. *Ed. Antuerp. ann.*1700.

(2) S. Greg. l. c. *p.*226. S. Iſidor. *ivi p.*228. *ſeqq.* S. Gelaſ. *ivi p.*249. S. Niccolò I. *ivi p.*254.

(3) *Num.* IV. *p.*548. *T.* X.

CAP. I.

Osserva finalmente, ch' è αὐτὴ ἡ ἀρχὴ τοσοῦτον τῆς πολιτικῆς ἀμείνων, ὅσον τῆς γῆς ὁ οὐρανὸς, *questo principato tanto è più eccellente del politico quanto è più sublime il Ciel della terra*, μᾶλλον δὲ καὶ πολλῷ πλεῖον *anzi molto di più*. E nella Omilia XXXIV. sopra l' Epistola agli Ebrei (1) ,, Egli è, *dice*, un gran male, e cagione di ,, molte calamità l' anarchia, massimamente però nella ,, chiesa . . . ed ella è tanto più perniciosa, quanto il ,, *PRINCIPATO* della chiesa *stessa è maggiore*, e *PIU'* ,, *SUBLIME* ,, ὅσον καὶ τὸ τῆς ἀρχῆς μεῖζον, καὶ ὑψηλότερον del laico principato. Essendo adunque potestà più sublime la potestà della chiesa, ogni *anima* le dovrà *essere soggetta*. Nè mi si dica, che S. Paolo tratta solo della potestà secolare. I Santi Padri, pe' quali sono a noi derivate le divine tradizioni, attestano, che il passo del S. Apostolo si abbia a intendere di qualunque potestà legittima, non escludendone alcuna; ed essendo la potestà ecclesiastica vera, e legittima potestà, e più sublime della secolare, si debba molto più intendere il testo medesimo della stessa ecclesiastica potestà. S. Bernardo nella Epistola XLII. *a Enrico Vescovo di Senez* (2) vuole, che

(1) *Num.* I. *T.* XII.

(2) *Cap.* VIII. *p.* 210. *T.* I. *Opp. Edit. Venetæ an.* 1765. ,, Intelligitis quod ,, dico: *cui honorem, honorem; omnis* ,, *anima sublimioribus potestatibus* ,, *subdita sit*. Si omnis, & vestra. ,, Quis vos excipit ab universitate? ,, (*senta bene il Ragionatore*). Si ,, quis tentat excipere, CONATUR ,, DECIPERE. NOLITE ILLO- ,, RUM ACQUIESCERE CONSI- ,, LIIS, qui cum sint christiani, ,, CHRISTI TAMEN VEL SE- ,, QUI FACTA ,, VEL OBSE- ,, QUI

che se alle potestà del secolo si dee prestare sommissione, e obbedienza pel testo, *omnis anima sublimioribus potestatibus subdita sit*; molto più si debba prestare a' sacerdoti, o sia a' pastori delle chiese, e principalmente al Vicario di Cristo, vale a dire al sommo Pontefice, in guisa tale, che ricusare di professargli riverenza, e sommissione, sia lo stesso, che anteporsi, o uguagliarsi a Gesù Ccristo, di cui egli tiene in terra le veci.

Deesi pertanto ogni anima soggettare alla ecclesiastica potestà, secondo S. Paolo; essendo tal potestà più sublime della secolare.

Molto prima di S. Bernardo mostrò S. Basilio il Grande, che il testo, di cui or trattiamo, s' intenda pure dell' obbligo, che corre a ognuno di soggettarsi a' suoi ecclesiastici superiori (1). Imperocchè trattando

„ QUI DICTIS OPPROBRIO DUCUNT. Ipsi sunt, qui vobis dicunt, servate vestræ Sedis honorem . . . Hæc isti. Christus aliter & jussit, & gessit... Quando Dei SACERDOTIBUS DEBITAM NEGARET OBEDIENTIAM, qui hanc quoque secularibus potestatibus exhibendam curavit? . . . INDIGNUM erit vobis CUICUMQUE CHRISTI VICARIO NON TALITER EXHIBERE, qualiter ab antiquo inter ecclesias ordinatum est. Sed quæ SUNT, inquit Apostolus, *a Deo*, *ordinata sunt*. VIDERINT ERGO HUJUS IGNOMINIÆ DISCUSSORES, QUALE SIT HUIC ORDINATIONI RESISTERE. Valde ignominiosum est servo, si sit sicut Dominus ejus, aut discipulo, si sit sicut magister ejus. Plurimum se vobis deferre putant, CUM VOS CHRISTO PRÆFERRE CONANTUR „.

(1) *In Sermone Ascetico n.2. p.324. seq. T.II. Opp. Edit. Paris. an.1722.* πεισθέντες τῷ ἀποστολικῷ παραγγέλματι τῷ κελεύοντι πᾶσαν ψυχὴν ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτάσσεσθαι. καὶ ὅτι οἱ ἀνθεστηκότες, ἑαυτοῖς κρίμα λήψονται... ἐάν τις ταῖς ἰδίαις ὁρμαῖς ἀκολουθῶν, τὸ ἀρεστὸν αὐτῷ ποιῇ, καὶ συμβουλεύοντι τῷ προεστῶτι μὴ πείθηται, μεῖζον . . . ἔστι τὸ πλημμελούμενον. ὁ γὰρ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ, τῇ τοῦ θεοῦ διαταγῇ ἀντέστηκεν.

CAP. I.

do egli de' Monaci , preſcrive , che ſi abbiano tutti a uniformare alla volontà del ſuperiore ,, oſſervando il ,, precetto Apoſtolico , per cui a ogni anima ſi coman- ,, da di eſſere ſoggetta alle ſublimi poteſtà , e per cui ,, ſiam avvertiti , che coloro , i quali alle medeſime ,, ſi oppongono , ſi acquiſtano la dannazione . . . Che ,, ſe qualcuno ſeguendo le proprie paſſioni , fa ciò , ,, che gli piace , e non obbediſce a' conſigli del ſuo ſu- ,, periore , ſarà maggiore il ſuo peccato ; mentre *chi* ,, *reſiſte alle poteſtà , reſiſte alla divina ordinazione* ,, . Quindi l'Apoſtolo ſteſſo , che nel riferito teſto della Epiſtola a' Romani dice : *omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit* : e nella 2.Epiſtola (1) a' Corintj dimoſtra che può uſare della ſeverità κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ἔδωκε ὁ κύριος *ſecondo la POTESTA' DATAGLI DAL SIGNORE* ; e in conſeguenza , che ha poteſtà la chieſa eziandio di uſare della ſeverità , e queſta non concedutale dagli uomini , ma da Dio ; l' Apoſtolo , torno a dire , nella epiſtola agli Ebrei preſcrivendo , che ſi abbia a *obedire præpoſitis* (ſenza dubbio della chieſa) e *SUBJACERE eis* (2) , dà a divedere , che tra le poteſtà più ſublimi , alle quali ſi debba ogni anima ſoggettare , debba eziandio aver luogo la eccleſiaſtica . Or intendendoſi il citato luogo della epiſtola a' Romani non meno

Non ſi può pertanto conchiudere nulla dal teſto di S. Paolo a favore della ſecolare poteſtà in iſvantaggio della eccleſiaſtica .

(1) *Cap.*XIII. *v.*10.

(2) *Cap.*XIII. *v.*17. & 1. *ad Theſſalonicenſes cap.*V. *v.*12. Vedi la *Omilia* X. *di S. Gian Griſoſtomo ſopra la Epiſtola ſteſſa a' Teſſalonicenſi n.* 1. *pag.*404. *ſeq. Tom.*XI. *Edit. Pariſ. an.*1734.

meno della potestà ecclesiastica, che della secolare, anzi più della ecclesiastica, che della secolare; con qual dialettica si può quindi argumentare cosa alcuna a favore di questa, che ridondi in isvantaggio di quella, ch' è più sublime?

CAP. I.

Dicea ben Santo Ambrogio contro que' politici Ariani, che allor asserivano, *in potestate Imperatoris esse omnia* (1): „ videte quanto pejores Ariani sint, „ quam Judæi. Illi quærebant utrum solvendum puta- „ ret Cæsari jus tributi: isti Imperatori volunt dare „ jus ecclesiæ (2) „.

So, che qualcuni, co' quali per avventura sarà d' accordo il Ragionatore, risponderanno, non vi esse- re restrizione veruna nel testo di S. Paolo, riguardan- te la suggezione dovuta a' Sovrani del secolo; potersi pertanto stendere la potestà loro legislativa non solo a'beni terreni, che gli ecclesiastici possegono; ma ezian- dio fino a richiamare a' proprj uffizj le potestà ordinate da Gesù Cristo, senza la qual potestà legislativa sareb- be imperfetto ogni governo, e resterebbe esposta a tra- vagliose vicende insieme col servizio divino la quiete de' popoli.

Limiti persissi dalle Scritture, e da' Padri alla potestà laica.

E' certamente lontano dal vero, che nel testo sud- detto non si abbia ad ammettere veruna restrizione. Noi

(1) *Vide Epist. xx. n. 8. p. 903. &* *Sermon. contra Auxentium n. 5. ibid. pag. 914.*

(2) *Serm. contra Auxent. num. 31. pag. 915.*

Noi ne ritroviamo alcune nelle ſacre lettere, e nelle tradizioni divine tramandate alla poſterità da' noſtri antichi, e ſpecialmente da' Santi Padri. Delle autorità delle ſacre Scritture parleremo appreſſo. I Santi Padri c' inſegnano, che porti ben il dovere di eſſere ſoggetti al Principe, purchè non comandi coſe, che ſieno ripugnanti al divin diritto (1). Quindi Taziano antichiſſimo Scrittore della chieſa nella ſua celebre orazione contro i Gentili oſſerva, che il Sovrano ſi abbia a obbedire, e ſervire come uomo, ma che ſi abbia a temere Iddio (2). Tertulliano „ Quod attinet, *dice*, ad honores Regum, vel Imperatorum, „ ſatis præſcriptum habemus, in omni obſequio nos eſſe „ oportere, ſecundum Apoſtoli præceptum, ſubditos „ magiſtratibus, & principibus, & poteſtatibus; ſed „ INTRA LIMITES DISCIPLINÆ (3) „. Origine nel VIII. libro contro Celſo Gentile riſpondendo alla propoſta: *conciliandos nobis hominum Dynaſtas, & Reges* (4) „ unus, *dice*, (5) conciliandus nobis ſummus „ Deus...

(1) Iuſtinus Martyr *Apolog.* I. *num.* 17. *Edit. Pariſ. Monachor. Congreg. Sancti Mauri*. Et *apud Ruinartium in Actis Martyrum ſinceris num.*1. *pag.*49. *Edit. Veron.* præfecto ajenti, *eſto obediens Imperatoris edictis*, reſpondit Juſtinus „ nemo umquam reprehendi, aut condemnari poterit, qui Salvatoris noſtri JeſuChriſti præceptis obedierit „.

(2) *Num.*4. *ibid.*

(3) *De Idololatr. lib.*1. *c.*XV. Vide Acta S. Achatii Martyris *n.* 1. *p.*129. *ſeqq. & epiſtolam S. Dionyſ. Alex. Epiſc.p.*157. *Act. Mart. S. Geneſii n.* II. *p.*237. *Acta SS. Martyrum Agaunenſium n.* IV. *p.*243. *apud Ruinart. ibid.*

(4) *Num.*63. *Tom.*1. *Opp. Edit. Pariſ. Monachor. Congreg. S. Mauri.*

(5) *Ibid. n.*64.

„ Deus ... (1) Quod ad hominum, Regumque favo-
„ rem attinet, is etiam nobis contemnendus eſt, non
„ ſolum ſi cædibus, ſpurcitiis, ſævisque facinoribus;
„ ſed etiam, ſi impietate erga univerſorum Deum,
„ vel ſervili obſequio, & vili adulatione comparatur.
„ Verum ubi NIHIL A NOBIS EXIGITUR LEGI,
„ ET VERBO DEI CONTRARIUM, non ea no-
„ ſtra inſania eſt, ut contra nos ipſos Regis, aut Dy-
„ naſtæ iram concitemus .... Legimus enim: „ omnis
„ anima præcellentibus poteſtatibus ſubdita ſit „. E per
„ tralaſciare gli altri, S. Agoſtino nel Sermone XIII.(2):
„ Alloquamur & eos, *dice*, qui ſecundum iſtam viſi-
„ bilem, & popularem intelligentiam judicant terram.
„ Judicant enim terram Reges, Duces, Principes, Ju-
„ dices, unuſquiſque pro munere, quod accepit in
„ terra, judicat terram. Quid eſt autem, quod dici-
„ tur judicat terram, niſi judicat homines, qui ſunt in
„ terra? ... Porro autem ſi judices judicant terram,
„ & quiſquis ſub Regibus poteſtatem accepit a Regi-
„ bus, erudiantur & ipſi, QUIA TERRA JUDI-
„ CAT TERRAM, & timere debet eum, qui eſt
„ in cœlo, terra judicans terram „. E poco dopo (3):
„ Hæc attendite, & erudimini omnes, qui judicatis
„ terram. Omnes ſcilicet, quia ſic INTELLIGEN-
„ DUM EST, quomodo de quibus Apoſtolus dicit:
„ *omnis*

(1) *Ibid. n.*65. *Edit. an.*1700.
(2) *Num.*4. *pag.*56. *Tom.*V. *Opp.* (3) *Num.*6. *p.*57.

CAP. I.

,, *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit* . ,, *Non enim est potestas nisi a Deo* . *Quæ autem a Deo* ,, *sunt* , *ordinatæ sunt* . *Qui resistit potestati* , *Dei ordi-* ,, *nationi resistit* . *Principes enim non sunt timori boni* ,, *operis* , *sed mali* . *Vis autem non timere potestatem* ? ,, *Bonum fac* , *& habebis laudem ex illa* . Aut enim ju- ,, ste agis , & JUSTA POTESTAS laudabit te , aut ,, juste agentem , etiam si INJUSTA POTESTAS ,, DAMNET TE , Deus justus coronabit te ... Ut ,, ergo non sitis iniquæ potestatis , quicumque homines ,, vultis habere in homines potestatem , erudimini , ne ,, perverse judicetis ,, . Deesi adunque , secondo i Padri , soggettare *ogni anima* alla potestà secolare , e prestarle obbedienza , purchè la potestà stessa si contenga ne' confini de' terreni , o civili affari , e non trasgredisca i limiti della cristiana disciplina , nè comandi cose , le quali non si accordino co' divini insegnamenti .

Non vi è passo della Scrittura, o della tradizione , che confermi le limitazioni della potestà ecclesiastica finte dagli Avversarj .

Torno al testo evangelico, *tu es Petrus &c.* Ognun vede esser ella amplissima la potestà conferita , giusta il testo medesimo , al Principe degli Apostoli dal Signore : *quodcumque ligaveris &c.* Non vi è poi cattolico , che non debba confessare una tal potestà nella chiesa .

Dirà il Ragionatore (1) , ch' ella pure ha i suoi limiti

(1) Vedi ciò , che costui scrive *Lett.I. della Conferm. del Ragionamento p.XIV.*

limiti: Nol nego. Ma quali? Aggiugneranno i nostri contraddittori, ch' ella si dee ristrignere nelle cose puramente spirituali, e interne, in guisa, che senza la concessione del Principe laico, non possa stendersi all' esterne, specialmente influenti in qualche modo nella civile società.

Quando gli Avversarj trovassero qualche testo, che sembrasse loro favorevole a sì fatte limitazioni, non conchiuderebbero nulla ad ogni modo; non essendo, secondo la fede cattolica, giudici della intelligenza delle sacre lettere i principi, ma la chiesa.

Ma io dimando da quali passi delle sacre lettere, o da quali monumenti della tradizione abbian eglino apprese sì fatte limitazioni di quell' evangelico testo? Son eglino cattolici? Se tali sono, confessino, che non da altri, che da questi fonti si possano prendere le vere iuterpretazioni de' passi scritturali specialmente riguardanti la dottrina circa i dogmi, de' quali passi si ricerchi la retta intelligenza. Pretenderanno per avventura di avere trovato testimonianze e delle sacre Lettere, e de' Padri, le quali sembra loro, che così limitino quell' evangelico stabilimento. Ma io non cerco ciò, che loro sembra: cerco ciò, che si ha a tenere intorno all' autorità data per concession sì solenne da Gesù Cristo al Principe degli Apostoli, la qual autorità (come dee confessare per dogma chi vuol essere ortodosso) esiste, ed esisterà fino alla fine de' secoli nella chiesa. Or da chi si ha egli a dichiarare, che tale, qual essi nostri contraddittori sostengono, sia il significato di quelle testimonianze delle Scritture, e de' Padri, e che in conseguenza il passo: *quodcumque ligaveris &c.* si abbia ad intendere colle accennate limitazioni; da

da chi, torno a dire, si ha egli a dichiarare? Dalla civile repubblica, o dalla chiesa? Da' principi del secolo, o da' sacri Pastori? Dall' Imperatore, o dal Pontefice successor di S. Pietro? Io non trovo nelle sacre lettere, che la civile repubblica, ma trovo bensì, che la chiesa sia la colonna, e il firmamento della verità (1). Non trovo, che a' principi del secolo, nè a' consiglieri loro sia mai stato detto da Cristo: *qui vos audit, me audit* (2): o dall' Apostolo *attendite vobis*, *& universo gregi, in quo vos posuit Spiritus Sanctus Episcopos pascere*, o pur *regere ecclesiam Dei* (3); ma trovo ben detto il primo a' discepoli, e perciò a' successori loro; e il secondo a' sacri pastori delle chiese, vale a dire a' vescovi. Non trovo finalmente, che a Tiberio, e a chi dopo di lui avea a regger l'impero, sia stata data la potestà dal Signore, di pascere (4), e di confermar nella fede (5) i cristiani, e di essere loro dottore, e maestro; ma trovo bensì, ch' ella sia stata conceduta a S. Pietro, e in S. Pietro a' successo-

(1) I. *ad Timoth. cap.* III. *v.*15. ἐκκλησία τοῦ θεοῦ ζῶντος στύλος, καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας: *Ecclesia Dei vivi columna, & firmamentum veritatis*. Eedi Melchior Cano *lib.*IV. *De locis Theologicis* c.IV. *seqq.* Monsignor Jacopo Benigno Bossuet: *Conference avec Monsieur Claude Ministre de Charenton sur la matiere de' l'Eglise*, e gli *Avertissemens aux Protestans sur les lettres du Ministre Jurieu*: *Avertiss.* I. *n.*III. *seqq.*

(2) *Evang. S. Lucae cap.*X. *v.*16.

(3) *Act. Apost. cap.*XX. *v.*28.

(4) *Evang. S. Joh. cap.*XXI. *v.*15. 16. 17.

(5) *Evang. Lucae c.*XXII. *v.*32.

cessori di lui, vale a dire a' Sommi Pontefici (1). Or i Pastori uniti al capo loro, qual è il Pontefice Massimo, e perciò la chiesa tutta, non da' Principi, nè dagl' Imperatori, ma da' Pastori, e dal Pontefice stesso rappresentata; quando mai hanno riconosciuto nella potestà conferita da Gesù Cristo a S. Pietro per le parole *tu es Petrus &c.* le suddette limitazioni? Anzi noi le troviamo da' Vescovi, e da' Concilj, e da' Papi in ogni tempo e col fatto, e colla massima riprovate. Questi però non si ascoltano. Non si ascoltano adunque i Pastori, e i Giudici delle controversie intorno alla religione costituiti tali da Gesù Cristo. E chi mai vien ascoltato? Il Sig. Rettore della *cattedra del commercio, il Sig. Marchese S. Monsieur l'Avocat au Parlement, Mr. J. Andr. le Blanc de Castillon Avocat au Parlement &c.* Questi giudicano di tali cose, e decidono, e s' ingegnano d' indurre i Sovrani del secolo a non attendere agl' insegnamenti de' Dottori della chiesa, *quam* (G.Cristo) *acquisivit sanguine suo*; ma a seguitare anzi

(1) Synodus Œcumenica Florentina in *Definit. fidei*, *seu Decreto Unionis Grecor. Tom.* IX. *Concilior. Edit. Paris. an.*1714. *p.*423. „ Definimus, Sanctam Apostolicam Sedem, „ & Romanum Pontificem in univer „ sum Orbem tenere primatum, & „ ipsum Pontificem Romanum Suc„ cessorem esse B. Petri Principis Apo„ stolorum, & verum Christi vica„ rium, totiusque ecclesiæ caput, & „ omnium christianorum Patrem, ac „ Doctorem existere, & ipsi in Beato „ Petro pascendi, regendi, ac guber„ nandi universalem ecclesiam a Do„ mino nostro J. Christo plenam po„ testatem traditam esse; quemadmo„ dum etiam in gestis œcumenicorum „ Conciliorum, & in sacris canonibus „ continetur „. Quindi la Chiesa Romana da tutta l' antichità è chiamata Madre, e Maestra di tutte le altre.

chi n' è l' impugnatore, vale a dire essi Avvocati, e Marchesi, e Cattedratici del commercio, ch' entrano nell' ovile di Gesù Cristo non per *ostium*, ma *aliunde*, e avventansi contro τοὺς πατέρας τῶν λαῶν, καὶ διδασκάλους τῆς πίστεως, *i padri de' popoli, e i maestri della fede*, e procurano εἰσαγεῖν τοὺς ἀσεβεῖς *d' intrudervi gli empj* (1) cioè l' errante Vanespen, e i protestanti Grozio, Pufendorfio, Coccejo; Boehmero &c. E si ha egli a credere, che realmente sieno nel numero de' cattolici coloro, che nel determinare il senso de' passi scritturali riguardanti specialmente il dogma, non solamente non faccian conto, ma impugnino anche a faccia scoperta i maestri, a' quali disse il Signore: *qui vos audit, me audit; qui vos spernit, me spernit?* Certo è, che saran eglino per avventura cattolici di nome (2), ma non già di sentimenti (3).

S. Ambro-

(1) *S. Ath. Hist. Arianor. ad Monachos n.46. p.372.*

(2) S. Ambrogio nella *Epist.*XVII. *a Valentiniano II. Imperatore num.*8. *p.*868. così scrive in un altro proposito contro di certi politici, o consiglieri di que' tempi: *Quod si aliqui NOMINE christiani tale aliquid decernendum putant, mentem tuam vocabula nuda non capiant, nomina cassa non fallant.*

(3) Dico *per avventura*, perchè taluno di questi ne' suoi libri dà manifestamente a dividere, che s' egli si portasse alla Cina, e quivi acquistasse la cittadinanza, si farebbe per dovere idolatra; e se a Costantinopoli, si farebbe Maomettano, e difenderebbe l' Alcorano. „ Civis (egli dice nel suo „ libro *de Jure*, *&* *Officiis*) PA„ TRIAM religionem servato, PRO„ QUE EA PUGNATO ... Quid, „ dicet aliquis, si falsa sit? Nihil fal„ sum, quod toti prodest reipubli„ cæ &c. „. E' vero, ch' egli, non so se più per paura, che per altro, ha in un'altra edizione dello stesso suo libro mutato il PATRIAM in CHRISTIANAM

S. Ambrogio nella epistola XXI. a Valentiniano II. Imperatore, ci assicura, ch' è un prevaricatore il laico, il quale la voglia fare da giudice nelle cause de' Vescovi, specialmente concernenti la fede (qual è certamente quella, in cui si tratti della vera intelligenza di un testo dell' evangelio (1), che riguarda la potestà della chiesa); e aggiugne, esser ella cosa inaudita, che i laici giudichino del vescovo nelle materie di religione(2); e con petto sacerdotale, *ita ergo*, dice (3), *quadam adulatione curvamur, ut SACERDOTALIS JURIS simus immemores, & quod DEUS DONAVIT MIHI; hoc ipse aliis putem esse credendum? Si docendus est Episcopus a laico, quid sequetur? Laicus ergo disputet, & Episcopus audiat. Episcopus discat a laico. At certe SI VEL SCRIPTURARUM SERIEM DIVINARUM, VEL VETERA TEMPORA RETRACTEMUS, quis est, qui abnuat, in caussa fidei, in caussa inquam fidei*

NAM; ma con tutto ciò non ha emendate tante altre cose, che ne mostrano l'irreligione, o àlmeno l' anticattolicismo. Perciò forse, emendando egli il suo errore, non ha scritto *catholicam*, ma solo *christianam*.

(1) S.Ambr. *Ep*.XXI. *ad Valent*.II. *n*.12. *p*.912. „ Ipse committam, ut „ eligam judices laicos, qui cum te„ nuerint fidei veritatem, aut pro„ scribantur, aut necentur? Ego igi„ tur aut PRÆVARICATIONI OF„ FERAM HOMINES, aut pœnæ? „ Non tanti est Ambrosius, ut pro„ pter se dejiciat Sacerdotium &c. „.

(2) *Ibid. n*.4. „ Quando audisti, „ clementissime Imperator, in caussa „ fidei LAICOS deEpiscopo judicasse„?

(3) *Ibid. num*.4. & 5. dove anche dice „ Pater tuus . . . dicebat, NON „ EST MEUM JUDICARE IN„ TER EPISCOPOS; tua nunc di„ cit clementia, ego debeo judicare. „ Et ille baptizatus in Christo inha„ bilem se ponderi tanti putabat esse „ judicii, clementia tua, cui adhuc „ emerenda baptismatisSacramenta ser„ vantur, arrogat de fide judicium „?

fidei, Episcopos solere de Imperatoribus Christianis, non Imperatores de Episcopis judicare? Eris, Deo favente, etiam senectutis maturitate provectior, & tunc de hoc censebis, qualis ille Episcopus sit, qui laicis JUS SACERDOTALE SUBSTERNIT. Or se ciò egli disse de' laici, quanto di più avrebbe detto contro di que' tali laici, e chierici, che avessero voluto decidere tali cause colle massime degli Ariani, o degli Apollinaristi, come or procurano i nostri politici di definire colle risoluzioni de' Grozj, e de' Boehmeri i punti circa l' intelligenza cattolica delle scritturali testimonianze riguardanti la potestà della chiesa?

CAP. I.

Osservisi inoltre, I. Che si trattava allora in Milano di causa appartenente alla fede, come in più luoghi ora si tratta della potestà delle chiavi data da Gesù Cristo alla sua chiesa, e dell' ampiezza della medesima, ch'è pur causa appartenente alla fede. II. Che l'Imperatore Valentiniano volea, che la controversia fosse giudicata da persone secolari. III. Che gli si oppose cogli altri Vescovi S. Ambrogio, facendogli vedere, essere ciò lo stesso, che il procurare di torre a' Pastori il diritto conceduto loro dal Signore, e doversi avere in luogo di tanti prevaricatori que' laici, i quali avessero preso la cognizione di sì fatte cause. IV. Che i consiglieri, quantunque adulatori dell' Ariana Imperatrice; quantunque non men politici de i Montesquiù, e de' le Blanc, e degli Spiriti de' tempi nostri; quantunque o Ariani, o fautori dell' Aria-

Arianiſmo; nientedimeno non oſarono di paſſar oltre, ne s' ingegnarono di perſuadere, o ſe procurarono, non riuſcì loro di perſuadere al giovane Imperatore, e molto meno a' popoli, che i Sovrani ſieno i giudici del diritto loro contenuto nelle ſacre lettere, e che non abbiano in ciò ad aſcoltare gli Ambrogj, gli Zenobj, e gli altri Veſcovi, nè i Pontefici Maſſimi, come i Damaſi, e i Siricj, che in quell' età uno dopo l' altro ſedettero nella cattedra di San Pietro. v. Che Valentiniano dovette rimetterſi agl' inſegnamenti de' Veſcovi; e la Imperatrice, benchè nemica del cattoliciſmo, non potè venire a capo de' ſuoi diſegni. Nè occorre, che gli Avverſarj ſi affatichino di citarci le leggi di varj principati. Perocchè ſoggiugne il Santo: *legem tuam* (o Imperatore) *nullam eſſe ſupra Dei legem. Dei lex nos docuit quid ſequamur*: HUMANÆ LEGES HOC DOCERE NON POSSUNT. EXTORQUERE SOLENT TIMIDIS COMMUTATIONEM: FIDEM INSPIRARE NON POSSUNT. Così S. Ambrogio nella epiſtola, dove tratta del diritto comune de' Veſcovi. Quanto a' Romani Pontefici, S. Ireneo Martire, e Veſcovo di Lione, il quale avea appreſa la dottrina del Signore da S. Policarpo diſcepolo dell' Apoſtolo S. Giovanni, e dipoi Veſcovo delle Smirne, e finalmente glorioſiſſimo Martire: S. Ireneo, diſſi, nel III. libro *contro l' Ereſie* impugnando i nemici della noſtra ſanta fede, inſegna, che

CAP. I.

 eam

eam, *quam habet* la Chiesa Romana *ab Apostolis traditionem*, *& annunciatam hominibus fidem*, *per* SUCCESSIONES EPISCOPORUM PERVENIENTEM USQUE AD NOS INDICANTES, CONFUNDIMUS OMNES EOS, QUI QUOQUO MODO VEL PER SIBI PLACENTIA . . . . VEL PER . . . MALAM SENTENTIAM, PRÆTERQUAM OPORTET, COLLIGUNT. *Ad hanc enim ecclesiam propter* POTIOREM PRINCIPALITATEM NECESSE EST OMNEM CONVENIRE ECCLESIAM, HOC EST EOS, QUI SUNT UNDIQUE FIDELES; *in qua semper ab his*, *qui sunt undique*, CONSERVATA EST EA, QUÆ EST AB APOSTOLIS TRADITIO (1). Lo stesso argumento in sustanza usarono contro gli eretici, e gli scismatici Tertulliano (2), quando ancor era cattolico; l'antichissimo Autore del Poema contro Marcione (3); S. Ottato Mi-

(1) *Cap.*III. *p.*175. *Tom.*I. *Edit. Venet. an.*1734.

(2) *De Præscriptionib. c.*XXXIII. *& cap.*XXXVI. dove anche dice: *ista quam felix ecclesia*, *cui totam* DOCTRINAM APOSTOLI *cum sanguine suo profuderunt*: *ubi Petrus passioni Dominicæ adæquatur &c.* del quale S. Pietro così scrive nel *cap.*XXII. „ *Latuit aliquid Petrum* ÆDIFICANDÆ ECCLESIÆ PETRAM DICTUM, CLAVES REGNI CÆLORUM CONSEQUUTUM, ET SOLVENDI ET ALLIGANDI IN CÆLIS, ET IN TERRIS POTESTATEM? Ci mancherebbe questa, che si avesse a pretendere, che non essendo stato nascosto nulla a S. Pietro di ciò, che alla chiesa appartiene, abbia egli ignorato, qual fosse, e fin dove si stendesse *potestas clavium Regni Cælorum* conferitagli dal Signore; e se non l'ignorò, abbia voluto, che non si sapesse dalla chiesa, *cui totam doctrinam cum suo sanguine profudit*.

(3) *Lib.*III. *p.*635. *Oper. Tertull. Edit. Venet. an.*1744.

Milevitano (1) ; S. Agostino (2) ; e altri . S. Girolamo nella epistola a S. Damaso Papa (3) : ,, Ego , *dice* , ,, nullum primum , nisi Christum sequens , beatitudini ,, tuæ ; ideſt cathedræ Petri communione consocior : ,, SUPER ILLAM PETRAM ÆDIFICATAM EC-,, CLESIAM SCIO . QUICUMQUE extra hanc do-,, mum agnum comederit , profanus eſt . . . Non no-,, vi Vitalem , Meletium respuo , ignoro Paulinum ,, (*erano questi Vescovi Antiocheni*) . *QUICUMQUE* ,, *TECUM NON COLLIGIT* , *SPARGIT* : hoc eſt ,, qui non eſt Christi, Antichristi eſt ,, . Or se *per le successioni* de'Pontefici Romani s' indica la tradizione , ch' è dagli Apostoli , e la fede dagli Apostoli medesimi predicata , e si confondono tutti coloro , *qui per sibi placentia, vel per . . . malam sententiam , præterquam oportet , colligunt* : e se quelli , i quali non *colligunt* co' Successori di S. Pietro , *spargunt* , e *non sunt Christi* ; che si ha egli a pensare di quegli uomini , i quali non solamente non *colligunt* con Clemente XIII. Sommo Pontefice , ma sprezzano anche la dottrina manifestamente *per successiones Episcoporum Romanorum pervenientem usque*

 ad

(1) *Lib.* II. *de Schiſ. Donatiſtar. cap.* III. *pag.* 31. *Edit. Antuerp. an.*1702.

(2) *Epiſt.*LIII. *al* CLXV. *ad Generosum &c. n.*2. *p.*91. *T.*II. *Opp. Ed. Antuerp. an.*1700. e nel Salmo contro i Donatisti *p.* 5. *T.* IX. dove scrive : *Numerate Sacerdotes vel ab ipsa Petri Sede, & in ordine illo Patrum , quis cui* SUCCESSIT , *videte* : *ipsa eſt* PETRA , QUAM NON VINCUNT SUPERBÆ INFERORUM PORTÆ .

(3) *Epiſt.*X. *ad Damaſ. T.*I. *Epiſtolar. Romanor. Pontificum Edit. Pariſ. an.*1721. *p.*546. *ſeq.*

ad nos, e aman piuttosto di seguitare i signori *Maitres des Requetes* (1), e *i Sig. Avocats au Parlement* (2) *&c.* e *i Rettori delle cattedre del commercio*, e i *Referendarj*, e gli *Osservatori delle carte di Roma*, e si vantano di avere per maestri il Remostrante Grozio, il Luterano Bohemero, il peggiore che Luterano Pufendorf, e il condannato Vanespen &c.? E in vero trovino gli ammiratori di costoro, che si lusingano tuttavolta di rimanere cattolici, trovino, dissi, in tutta la successione de'Romani Pontefici uno, il quale abbia assegnato alla potestà delle chiavi espressa pel passo *tu es Petrus &c.* i suddetti limiti, che or si pretende da'politici, che se le debbano assegnare. Ma de' Papi, che della potestà stessa delle chiavi, o del passo *tu es Petrus &c.* fecero menzione, niuno, niuno, dico, potranno eglino mentovare, che non abbia mostrato, non doversi in verun conto ammettere sì fatte limitazioni, lo che potrei provare in questo luogo, se la brevità dell' opera mel permettesse. Nulladimeno, se vorranno gli Avversarj, prometto di dimostrarlo loro a evidenza.

E ciò

(1) Abbiam veduto ristampato l'anno 1753. colla data di *Londra*, perchè forse credè l'editore, che di tal data fosse degno, il Trattato *de l' autoritè des Rois touchant l' administration de l'eglise par Mr. le Vayer de Boutigny Maitre des requetes*.

(2) L' anno 1767. fu pubblicata colla data d' Amsterdam l' operetta divisa in due Tomi in 8. e intitolata „ de „ l' autoritè du Clergé, & du pou„ voir du Magistrat politique sur l'exer„ cice des functions du Ministére Ec„ clesiastique : par M. AVOCAT DU „ PARLEMENT. „ Varj altri libri sono comparsi su di simili argomenti in più citta composti da secolari &c.

CAP. I.

Idee, e carattere degli Scrittoci, contro de' quali si è finora disputato in generale.

E ciò sia detto in generale de' nostri contradittori, che volendo essere tenuti per cattolici, realmente però impugnano il cattolicismo, e non facendo conto degli ammaestramenti de' Pastori, se la prendono perfino co' Sommi Pontefici, vale a dire, coll' Apostolica Sede (1), *nihil reveriti quod Apostolicus thronus ille sit, nec memores, se antea illos* (*Romanos Episcopos*) *Apostolicos viros in suis litteris*, o piuttosto ne' libelli, che sono andati spargendo, *nuncupasse; sed omnia simul commiscentes, omnium una obliviscuntur, nec quidpiam illis, nisi impietas* (così S. Atanasio, io dirò, *error*) *est cordi*: e sprezzando ciò, ch' esso trono Apostolico assicura di aver avuto per tradizione da' Padri (2), (*quas videlicet traditiones* i Sommi Pontefici *a Beato, & Magno Apostolo Petro accepere*) usano, come gli Ariani (3), ogni sforzo, acciocchè tutto si determini (secon-

(1) Così scrive S. Atanasio trattando degli Ariani, che non la perdonarono nè pure a Liberio Papa, *Hist. Arianor. ad Monachos num.* XXXV. *p.*364. *Tom.*1. *Par.*1. *Edit. Paris. an.*1698. οὐχ ὅτι ἀποστολικὸς ἐστι θρόνος ἠδέσθησαν . . . οὔθ' ὅτι πρότερον ἀποστολικοὺς αὐτοὺς ἄνδρας γράφοντες εἰρήκασιν ἐμνημόνευσαν, ἀλλὰ πάντα ὁμοῦ φύραντες, πάντων ἀθρόας ἐπελάθοντο, καὶ μόνης τῆς ὑπὲρ τῆς ἀσεβείας σπουδῆς ἐφρόντισαν.

(2) S. Atanasio *ivi* n. XXXVI. *p.*365. τῶν καὶ αὐτῶν (παραδόσεων) παραλαβόντων παρὰ τοῦ μακαρίου, καὶ μεγάλου ἀποστόλου πέτρου.

(3) Perciò Liberio Papa chiedea *presso S. Atanasio ivi*, che „ ecclesiastica Synodus procul PALATIO cogeretur, ubi nec IMPERATOR „ COMPARERET, nec κόμης CO„ MES ACCEDERET, nec IU„ DEX COMMINARETUR; „ e che „ eiicerentur Arii sectatores; ne„ que enim fas esse Synodo annu„ merari τοὺς περὶ πίστιν ἀσε„ βοῦντας CIRCA FIDEM IM„ PIOS.

(ſecondo le maſſime del Remoſtrante Grozio, del Luterano Pufendorf, e di altri di ſimil genia) dal Sovrano laico nel ſuo palazzo coll' intervento de' *Conti &c.*, e quando non ſi poſsa colle buone, ſi eſeguiſca a forza di minacce, e di caſtighi da' giudici ciò, ch' è ſtato così ordinato, non perdonandola a' monaci, nè a' chierici, e nè anco agli ſteſſi veſcovi; e così ſuggerendo a' Sovrani medeſimi di combattere co' miniſtri di Dio, e in conſeguenza con Dio medeſimo, che diſse a'ſuoi diſcepoli *qui vos audit, me audit*; *qui vos ſpernit, me ſpernit*, e che ha coſtituito ſecondo le ſcritture, il principato (1), s' immaginano di poter acquiſtar nome, ed eſſere ſtimati i reſtauratori della (2) canonica diſciplina da loro ſpeſsiſſimo celebrata colle parole, mentre s' ingegnano di roveſciarla fin dalle fondamenta co' fatti; e i liberatori (come alcuni di eſſi vanno vociferando) dell' uman genere dalla tirannia dell' ordine eccleſiaſtico, e dalla ſuperſtizione, quando eglino non altro vanno procurando,

(1) S. Atanaſio ivi *n.xxxix. p.367.* racconta, che Liberio fu con ammirazione applaudito, per aver detto fra le altre coſe a Coſtanzo, che ſi meſcolava ne' giudizj eccleſiaſtici, e volea, che da lui foſſe condannato S. Atanaſio medeſimo: „ Hujus quoque conſilii tibi „ auctores ſumus, ne pugnes cum eo, „ qui hoc tibi imperium tradidit, neu „ pro gratiarum actione impietatem „ illi referas. „

(2) S. Atanaſio *ivi n.LI. pag.375.* ſcrive di un Ariano, che *dum ſe ſimulat eccleſiaſticum curare canonem, omnia contra canonem agere molitus eſt. Quis canon præcipit, ut e palatio mittatur epiſcopus? Quis canon jubet milites invadere in eccleſias?* QUIS TRADIDIT κόμητας κατάρχειν τῶν ἐκκλησιαστικῶν COMITES ECCLESIASTICIS REBUS PRÆESSE?

ſtando, che d' introdurre l' errore, e di meſcolare (1) *l' eccleſiaſtica diſpoſizione* col principato del ſecolo.

CAP. I.

Dimoſtrazioni in particolare, che le accennate limitazioni della poteſtà eccleſiaſtica ſieno contrarie al cattolicismo; e primieramẽte ſi oſſerva, che il Ragionatore procura di coſtituire ogni principe laico ne' ſuoi ſtati capo della chieſa, e d' introdurre lo ſciſma Anglicano ne' principati cattolici.

Ma eſaminiamo una per una le ſopraccennate limitazioni, che ormai vanno prendendo voga per la noſtra Italia. Egli è di fede, che a' Sovrani del ſecolo non competa diritto veruno ſullo ſpirituale. Ammetteſi ciò a parole da alcuni de' noſtri contradittori, ma in realtà nello ſteſſo tempo ſi nega. Reſta pertanto, che colle parole voglian eglino apparire cattolici, ma realmente nol ſieno. Il Ragionatore, a cagion d' eſempio, per darci ad intendere, ch' ei non ſi diſcoſta dal dogma, nega, che il Principe laico abbia poteſtà ſulle coſe ſacre (2), ma frattanto conſiglia i Sovrani del ſecolo di conſiderare come carte inefficaci le Coſtituzioni de'Succeſſori di S.Pietro, e de'Concilj anche Generali per quel, che concerne le coſe ſpirituali (3). Or chi riconoſce nel

(1) Ciò, che deteſtarono i ſanti veſcovi *Paolino di Treveri*, *Euſebio di Vercelli*, *Dioniſio di Milano*; laonde diſſero a Coſtanzo Imperatore preſſo S. Atanaſio *ivi num.* XXXIV. *pag.*384., che badaſſe, *ne Romanum principatum cum eccleſiaſticis rebus commiſceret*.

(2) *Ragionam. p.*26. *e p.*30.

(3) Il conſiglio, che diceſi da lui dato, è queſto, che il principe laico abbia il diritto di eſortare i Prelati dello ſtato ſuo di prenderſi la giuriſdizione ſpirituale ſu di coloro, ſu de' quali ſecondo le ordinazioni di una ſuperiore ſpirituale legittima poteſtà non hanno tal giuriſdizione: nè ciò ſolamente, ma che il Sovrano ſteſſo ſecolare poſſa legittimamente conſiderare come inefficaci, e in conſeguenza rendere nulle le Coſtituzioni de' Papi, e de' Concilj riguardanti coſe ſpirituali. Dico le Coſtituzioni de' Pontefici, e de' Concilj, perocchè i Papi, e i Concilj, e queſti generali, hanno ſottrattẽ que' tali ſoggetti, de' quali ei tratta, ne' ſuoi

nel Sovrano laico l'autorità di poter conſiderare ne' ſuoi ſtati quali *carte ineſſicaci* ſomiglianti Coſtituzioni, forza è, che riconoſca eziandio in lui il diritto di poterle rivocare, caſſare, e ridurre a nulla; non potendoſi conſiderare quali *carte ineſſicaci* que' decreti, ch' eſſendo ſtati da legittima poteſtà promulgati, non ſieno dipoi ſtati rivocati, caſſati, e annullati da chi abbia la poteſtà ſteſſa, o l' abbia ſuperiore. Avendo egli adunque dato il conſiglio al Principe laico di *conſiderare* quali *carte ineſſicaci* gli ſtabilimenti de' Papi, e de' Concilj, concernenti *materie ſpirituali*, non può negare di aver ammeſſo realmente in eſſo Principe il diritto, o ſia la poteſtà ſu di tali materie o uguale a quella del Papa, e de' Concilj Ecumenici, o ancora maggiore. Per la qual coſa non potrà eziandio negare di aver egli rinunziato realmente al cattoliciſmo, e di eſserſi appigliato all'Ingleſiſmo coſtituente capo della chieſa il principe laico ne'ſuoi ſtati, e di eſserſi ingegnato di richiamare dalle tenebre dell'inferno lo ſpirito di Coſtanzo Ariano Imperatore, che pretendea di dare la ſua volontà per canone alla chieſa (1); e di eſſerſi avanzato a promuovere

ne' ſuoi conſigli, dalla giuriſdizione de' particolari Veſcovi in dette ſpirituali coſe. Ognuno vede, che il concedere ciò alla poteſtà laica ſia lo ſteſſo, che permetterle di mettere le mani nell'arca del teſtamento, e di prendere l'incenſiere, e di uſurpare *arma militia* della chieſa, che *non carnalia ſunt &c.* Vedi S. Paolo *Epiſt.* II. *ad Cor.* c.x. v 4. *ſeqq.*

(1) S. Atanaſio nella *Storia degli Ariani a' Monaci* num.XXXIII. *ſeq.* *p.* 363. dice, che avendo detto Coſtanzo a' veſcovi Paolino di Treveri, Luci-

re ciò, che avrebbe deſiderato, ma non ſi arriſchiò di proporre il finto cattolico, e vero calviniſta F.Paolo.

CAP. I.

L' Autore delle *Oſſervazioni ſulla carta di Roma*, e non pochi altri de' noſtri Avverſarj, confeſſano, che al Sovrano laico non appartenga il mettere le mani all' arca del teſtamento, e di prendere l' incenſiere, vale a dire, di giudicare delle materie di fede (1), o di diſporre delle ſpirituali coſe; ma non pertanto fanno lecito al Sovrano medeſimo colla violenza, ſe non gli può riuſcire colla piacevolezza, d' indurre i Sacerdoti a ſciogliere nel ſagramento della penitenza ciò, ch' è ſtato legato dalla chieſa, vale a dire da S. Pietro in terra, e in cielo da Dio, facendola da giudici della chieſa medeſima, e condannandola eziandio di errore (2); quaſic-

Gli Avverſarj coſtituiſcono i Principi laici giudici di ciò, che può ſciorre, o legare la chieſa, lo che è un error manifeſto.

Lucifero di Cagliari, Euſebio di Vercelli, e Dioniſio di Milano, che ſottoſcriveſſero alla condannazione di eſſo S. Atanaſio, e comunicaſſero cogli Ariani; aggiugne, che avendo que' Prelati (rimaſi attoniti pel τὸ καινὸν NUOVO ordine) riſpoſto, NON ESSER QUESTO L' ECCLESIASTICO CANONE μὴ εἶναι τοῦτον ἐκκλησιαστικὸν κανόνα, ſubito replicò egli, ἀλλ' ὅπερ ἐγὼ βούλομαι, τοῦτο κανὼν, MA LO CHE IO VOGLIO, QUESTO è canone. *Avendo udite tali coſe i veſcovi, alzate a Dio le mani, inſegnarongli, che l'impero non era di lui, ma di Dio, che glielo avea dato; e lo eſortarono di non* διαφθείρειν τὰ ἐκκλησιαστικὰ CONCULCARE LE COSE *eccleſiaſtiche, e di non meſcolare colla* ECCLESIASTICA ISTITUZIONE ἐκκλησιαστικῇ διαταγῇ IL PRINCIPATO ROMANO τὴν ῥωμαϊκὴν ἀρχήν.

(1) *Pag.*27.

(2) Le falſità manifeſte, gli ſtroppiamenti de' paſſi de' noſtri SS. Padri, le impoſture, le finiſtre interpretazioni della Bolla, fatta per altro a tenore degli altri monumenti della tradizione de' concilj, e le patenti calunnie contro de' Papi ammaſſate dall' Auto-

re

quaficchè non i vefcovi uniti al capo loro,ma i configlieri dello ftato temporale, e i Principi del fecolo intendano Il vangelo, e del vero fenfo delle fcritture poffano effere i giudici competenti. Io non iftarò quì ad apportare le loro teftimonianze. Per rimanere perfuafi, che tali fieno i loro fentimenti, bafta leggere i libretti, che fulla Bolla detta della *Cena* fi vanno pubblicando alla giornata. Or non è egli lo fteffo ciò, che voler mettere a forza nelle mani del principe laico l' incenfiere, e coftituirlo conofcitore, e giudice della poteftà delle chiavi del regno de' cieli, e definitore di ciò, ch' ella può fciorre, e legare in terra, e da Dio fi lega, o fi fcioglie in cielo? Che fe così è, come fi lufingheranno i precettori, e i configlieri di tali cofe di effere non di folo nome, ma di fentimenti eziandio, e di fatti cattolici (1)?

Ma

re dell' efecrabil libello intitolato *Offervazioni fulla carta di Roma*; la impudenza dello fteffo Autore nel cenfurare le Coftituzioni ecclefiaftiche, l' aftio contro la chiefa, l' impegno di deprimere il Clero, e di efaltare, o di fcufare gli eretici di già condannati, non fi poffono di paffaggio numerare, e ribattere. Vi farà forfe chi fi prenderà il carico di ciò fare ampiamente, e di rendere all' autore medefimo il fuo conto. Vantafi coftui di feguitare l'Occamo condannato nel tredicefimo fecolo per eretico, e per tale riconofciuto in tanti fecoli finora da tutto il mondo cattolico; e dimoftra di efferfi approfittato de' monumenti raccolti da' Proteftanti Scardio, e Goldafto. Degni maeftri di un tanto difcepolo!

(1) Diranno, che la riferva contenuta nella Bolla non tiene, effendo, com' effi dicono, ingiufta. Ma chi gli ha coftituiti giudici della giuftizia, o ingiuftizia di una riferva di affoluzione nel fagramento della penitenza, e di decidere, che perciò ella non tiene? A chi è coftituito paftore della

La poteſtà della chieſa ſi ſtende anche alle azioni eſterne, che abbiano conneſſione col politico.

Ma non ſi può ſtendere, diran gli Avverſarj, alle coſe eſterne l'autorità della chieſa. E che? Voglion eglino per avventura, che la chieſa ſteſſa poſſa giudicare ſol delle interne coſe, o pretendono di farcela inviſibile co' Proteſtanti?

Nò certamente riſponderanno. Aggiugneranno però, ch' eſſi non di tutte le coſe eſterne ragionano, ma ſol di quelle, le quali poſſano influire nel politico dello ſtato. Or io di nuovo dimando, ſe la predicazione poſſa, ſecondo loro, influire nella repubblica? Nol negheranno, come da' libri, e dalle conſulte loro è manifeſto. Ma come poſſon eglin mettere in dubbio, ſenza ſconvolgere le ſacre lettere, che la chieſa abbia da Dio la poteſtà di annunziare la parola di Dio medeſimo, ſenza dipendenza veruna da' tribunali laici, anzi contro la volontà, e gli sforzi de' magiſtrati, e ancor de' Sovrani? Gesù Criſto preſſo S. Matteo diſſe a' ſuoi diſcepoli: *Data eſt mihi omnis poteſtas in cælo, & in terra: euntes ergo docete omnes gentes .... docentes eos ſervare omnia quæcumque mandavi vobis* (1). Nè diſſe già

la greggia di Gesù Criſto, e non alle pecore tale cognizion appartiene; a' maeſtri, e non a' diſcepoli &c. Ma di ciò forſe diremo altrove più di propoſito. Frattanto dal Paſtore dimandin eglino la dottrina, poichè la debbono apprendere dalle di lui labbra: e laſcino, ch' egli pronunzi la ſentenza *in Domino* liberamente: *accipiant vocem liberi ſacerdotis*, come dice S. Ambrogio, e *non accedat comes, neque judex minetur*, come leggiamo preſſo S. Atanaſio.

(1) *Cap.* XXVIII. *v.* 18. *ſeqq.* Marci Evang. *c.* XVI. *v.* 15.

già loro, che prima, ne avessero domandata la concessione da' magistrati, e da' Sovrani del secolo; che sottoponessero alla considerazione, e all' esame de' tribunali laici ciò, che avevano a predicare, a fine di vedere, se le formule degl' insegnamenti loro poteano giovare, o no al pubblico ben temporale; ma gli avvisò anzi, che avrebbero avuti contrarj i giudici, i presidi, e i Re ancora del mondo, e che, ciò non ostante, non si turbassero, ma predicassero liberamente nella presenza loro la verità, e non ascoltassero i loro divieti, nè temessero le minacce loro, nè paventassero i tormenti, co' quali per comando di essi sarebbero straziati, perocchè così colla pazienza acquisterebbero le loro anime (1). Aggiunse loro, che non pensassero, ch' ei fosse venuto per mettere la pace in terra „ sed „ gladium: veni enim separare hominem adversus pa„ trem suum, & filiam adversus matrem suam, & „ nurum adversus socrum suam &c. (2) „. O quì sì che i nostri nuovi politici avrebbero arricciato il naso, e avreb-

(1) *Cap.x. v.17. seqq.* „ Cavete ab „ hominibus. Tradent enim vos in „ conciliis, & in synagogis suis fla„ gellabunt vos; & ad præsides, & „ ad reges ducemini propter me in te„ stimonium illis, & gentibus . . . „ Eritis odio omnibus propter nomen „ meum. Ne ergo timueritis eos . . „ Quod dico vobis in tenebris, DI„ CITE IN LUMINE, & quod „ in aure auditis, PRÆDICATE „ SUPER TECTA: & nolite timere „ eos, qui occidunt corpus. „ *Marc. c.XIII. v.10. seqq. Lucæ cap.XXI. v.19.* „ Sed ante hæc omnia injicient „ vobis manus suas, & persequentur „ tradentes in synagogas, & custo„ dias, trahentes ad Reges, & præsi„ des &c. *In patientia vestra possidebitis animas vestras.*

(2) *Matth. c.x. v.34. seqq.*

o avrebbero torte a un ſenſo malvagio, o odioſo (come fan ora delle Apoſtoliche Coſtituzioni) le parole del Signore, accuſandolo di ſedizioſo, o di ſoſpetto almeno di far aſpirare i ſuoi diſcepoli alla univerſale temporal monarchia; o avrebbero detto, che a' principi appartenea di eſaminarle, e (come quelle, che riguardavano la ſocietà) vedere ſe potean pregiudicare alla repubblica, o ſe aveaſi a dare agli Apoſtoli la conceſſione di predicarle. In fatti abbiam ſaputo da perſone degne di fede, ch' eſſendoſi elleno trovate in converſazione con alcuni, che pretendono di valere molto anche in teologia, inorridirono; perocchè eſſendo ſtato in quella occorrenza arrecato un paſſo degli ora deſcritti dell' evangelio, ebbero que' preteſi teologi la empia sfrontatezza di riſpondere, *ſe veniſſe ora Gesù Criſto, parlerebbe altrimenti*. Così eglino miſurando il Signore con certi *loquentes placentia* di queſto ſecolo, penſarono, che Gesù ora uſerebbe quel linguaggio, ch'ei condannò allora, e ch'eſſi per altro deſidererebbero, che foſſe ſtato da lui uſato. Tale fu anche il deſiderio de' magiſtrati de' giudei, ma perchè tale non fu la dottrina di Gesù Criſto, eſſi magiſtrati da empj politici *ne venirent Romani, & tollerent locum eorum, & gentem* (1), gli procurarono il ſupplizio della Croce; e dipoi impoſero ſilenzio agli Apoſtoli per fine pure politico; ma gli Apoſtoli ſteſſi riſpoſero loro, *obedire oportet Deo magis*,

(1) *Joh. XI. v. 48.*

quam hominibus (1), e furono intrepidi nel predicare, nè punto si curarono della intimazione fatta loro, *ne omnino loquerentur in nomine Jesu* (2). Argumentisi dal detto

CAP. I.

(1) *Actor. Apost. c.v. v.29.*

(2) *Ibid. v.28. & v.40. seqq.* Antonio Genovesi, che (nell'Epigramma prefisso alla sua opera *De jure, & officiis della Ediz. di Napoli dell' anno* 1765.) si gloria di essere non già di Cristo, ma della natura nudo, e semplice SACERDOTE: „ Ego naturæ simplex, nudusque sacerdos „: riproverà qual solenne colpevolissima disobbedienza l'avere gli Apostoli seguitato, contro il divieto de' magistrati, a parlare a' popoli nel nome di Gesù Cristo. Costui nel lib. II. della stessa opera *c.x. §.vi. pag.*239. prescrive al cittadino il dovere di osservare la religione della sua patria, e di combattere anche per essa. *Civis patriam religionem servato, proque ea pugnato*. Aggiugne, che ogni patria religione non è falsa, se giova a tutta la repubblica. „ Quid, inquit „ aliquis, si falsa sit? Nihil falsum, „ quod toti prodest reipublicæ „. Or chi è, che non sappia, non vi essere nazione, che non istimi la religion sua giovevole a tutta la repubblica? Ma poniamo il caso, ch' ella si apprenda da molti per nocevole alla repubblica stessa, e tale lo sia in realtà. In un tal caso, secondo il sacerdote della natura Signor Antonio Genovesi, non appartiene a' privati cittadini di cercar altro. Devono seguitare la religione medesima della lor patria, e difenderla, e frattanto commettere a Dio ciò, che pensano, e attendere intorno alla credenza le disposizioni delle somme potestà. „ Et si nocet „ publice, ea disquisitio non est pri„ vatorum civium. Deo res commit„ tenda est, & summis potestatibus. Vale a dire (com' egli scrive nel §.vi. *del cap.*IX. *del lib.*II. *di un' altra Edizione*, secondo che si scorge da un foglio, dove ha procurato di spiegarsi, o di buttare la polvere negli occhi a' suoi lettori) a quelle potestà, „ quibus reipublicæ permissa est cu„ ra. „ Or gli Apostoli erano privati. Doveano pertanto, secondo lo stesso Autore, osservare la religion della patria loro, e commettere a Dio la causa della loro fede, e frattanto lasciar fare al principe, e a' magistrati. I magistrati ordinarono loro, che nel nome di Cristo non parlassero. Nulladimeno gli Apostoli non solamente non difesero, nè osservarono la religione della patria loro; ma se le opposero anzi, e seguitarono a parlare contro il divieto. Mancarono pertanto, se ascoltiamo il sacerdote della natura, al dover loro, e disobbedirono colpevolmente;

detto finora, se, benche la predicazione sia azione esterna, e riguardi la società, il diritto di predicare dipenda punto dalla concessione, o dal beneplacito de' Sovrani del secolo.

CAP. I.

L'autorità di giudicare le cause degli ecclesiastici si dimostra esercitata dagli Apostoli, e da' Padri senza veruna dipendenza da' Sovrani del secolo.

Inoltre non può negarsi, che il ricevere le accuse contro qualcuno, ricercandone i testimonj, per condannarlo, se realmente si scuopre reo, *sia esterna azione, e si eserciti nella società* (1). Or S. Paolo ordina a Timo-

I 2 teo

mente; poichè contra il dovere, e il diritto non si rimisero a' governanti della repubblica. Tutti questi sentimenti anticristiani seguono dalle massime di questo Sacerdote della natura.

(1) Antonio Genovesi *ivi c.*VIII. §.XXXVIII. *p*-221. „ IN EXTERNIS „ ACTIONIBUS, *dice*, quo divina „ jura propagantur, & in REPU- „ BLICA administrantur, SACER- „ DOTIUM IMPERIO CIVILI „ SUBJECTUM EST. „ Considererà egli pertanto gli Apostoli come tanti desertori della verità naturale, poichè, secondo lui, contro il dover naturale operarono, avendo eglino predicato, e perciò procurato di propagare *con esterna azione i divini diritti*, e annunziato per tanti sacrosanti misterj i dogmi di una religione *non patria*, e avendoli promulgati contro i divieti de' magistrati, anzi de' sommi governanti della repubblica, all'*imperio* de' qua'i era in ciò soggetto il loro sacerdozio, e *quibus res erat committenda*. Dico, *come desertori* della verità naturale, perchè dopo di aver egli scritto nel suo bazzotto epigramma:

Odi ego naturæ simplex, nudusque Sacerdos

tosto soggiunse

TRANSFUGA qui didicit SACRA aliena sequi.

O Padri di famiglia! e a questa sorta di gente consegnerete voi a istruire i vostri figliuoli? Egli gl' invita a leggere il suo libro, come contenente i primi dettami della natura; ma li vuol docili, e non addetti agl' insegnamenti di chicchessia. Così stima di poterli facilmente trarre alle sue idee. E Dio voglia, che non ne abbia tratti parecchi, e non ne abbia ispirato loro coll'odio contro il ceto ecclesiastico, lo spirito d'indifferentismo in materia di credenza, o sia di religione, e non abbia loro spiegato quel suo mistero del *passo di più* oltre la permission de' postriboli, che accenna nelle sue lezioni sopra il commercio, ma non si arrischia di palesemente dire in istampa in che consi-

teo di non ricevere *ACCUSATIONEM* κατηγορίαν *contra* qualunque *presbyterum* κατὰ πρεσβυτέρου, se non se ἐπὶ δύο, ἢ τριῶν μαρτύρων *in due, o in tre testimonj* (1). Or perchè si aveano a ricevere tali accuse *in duobus, vel tribus testibus*, se non se per castigare il Seniore, che si fosse trovato colpevole? Da chi poi aveano avuto Timoteo, e S. Paolo la concessione di esercitare somiglianti *esterne azioni*? Da Nerone, credo, o da Claudio, se si vuole stare a' principj de' nostri contraddittori; ma non già se ascoltiamo S. Paolo, il quale dice, di avere *potestà* dal *Signore* di *severamente* punire i delinquenti (2). Certamen-

CAP. I.

consiste. E pure costui si costituisce maestro in divinità, e giudica de' costumi, e della disciplina degli ecclesiastici, e pretende di dare legge alla chiesa! Dicea bene S. Cipriano (*Epist.* LIX. *ad Cornel. p.*120.) „ Cum multa exempla præcedant, quibus sacerdotalis „ auctoritas, & potestas de divina dignatione firmatur, quales putas esse eos, qui sacerdotum hostes . . . „ nec præmonentis Domini commina„ tione, nec futuri judicii ultione ter„ rentur? „ E *pag.*130. „ Nec quem„ quam fidelem, & evangelii memo„ rem . . . movere debet, frater caris„ sime, si quidam in extremis tem„ poribus superbi, & contumaces, „ & SACERDOTUM DEI HO„ STES . . . CONTRA ECCLE„ SIAM FACIUNT, quando, & ta„ les nunc futuros & Dominus, & „ Apostoli ejus ante prædixerint „.

(1) *Ep.*I. *c.*v.

(2) II. *Ep. ad* Cor. *cap.*XIII. *v.*10. ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι, κατὰ τὴν ἐξουσίαν, ἣν ἔδωκέ μοι ὁ κύριος, *ut præsens non* SEVERE UTAR (ovvero DURIUS AGAM) SECUNDUM POTESTATEM, QUAM DEDIT MIHI DOMINUS. Tertulliano nel V. libro contro Marcione *c.*XII. *pag.*477. „ Formam legis, *dice*, adhuc tenet Galatarum castigator (Apostolus) in „ tribus testibus præfiniens statutum „ omne verbum, qui NON PAR„ SURUM SE PECCATORIBUS „ COMMINATUR, lenissimi Dei „ prædicator. Immo & ipsam DU„ RIUS AGENDI in præsentia PO„ TESTATEM A DOMINO DA„ TAM SIBI AFFIRMAT. Nega „ nunc, hæretice, timeri Deum tuum „ cujus Apostolus timebatur „.

mente i noſtri Santi Padri preſero la forma di ricevere le accuſe *in duobus*, *vel tribus teſtibus* per legge ſtabilita da Dio, affinchè ſia oſſervata ne' giudizj eccleſiaſtici (1). E in vero come mai ſenza un giudizio eccleſiaſtico ſarebbero ſtati depoſti dal grado loro i veſcovi prevaricatori Baſilide, e Marziale nelle Spagne a' tempi di S. Cipriano, il qual Baſilide non ricorſe già al Sovrano del ſecolo per eſſere riſtabilito nella ſua ſede, ma venne a Roma per circonvenire ſanto Stefano Papa; perchè ben ſapea, eſsere quivi il centro della unità, il ſucceſſore di S. Pietro, il capo della chieſa, a cui ſecondo la ordinazione divina appartiene il giudicare i prelati, che ſtimanſi aggravati da' loro colleghi (2)? E che? Vogliamo noi dire, che Valeriano Imperatore abbia fatto una ſimil conceſſione alla Chieſa, e ſpecialmente al Romano Pontefice? Qual aſſurdo maggiore di queſto potrà mai ſaltare in teſta a un uomo, che non abbia affatto perduto il ſenno? S. Cipriano ripete tutta l' autorità di ciò fare da Dio; e ſoggiugne, che a Baſilide, e Marziale veſcovi Spagnuoli, i quali ſi erano imbrattati colle gentileſche ſuperſtizioni, non avea a eſſere permeſſo di riſedere nelle loro cattedre „ *MAXIME* cum jampridem nobiſcum, & cum om-

„ nibus

(1) Vedi il Teodoreto *l.* I. *Hiſt.Eccl. cap.*XXI. *p.*47. *Edit. Taurin. an.*1748. a gli Atti del Clero di Francia nel *Trattato della Giuriſdizione Eccleſiaſtica P.*II. *pag.*30. *ſeqq. Tom.*VI. *Edit. Pariſ. an.*1716.

(2) Vedi S. Cipriano *Epiſt.*LXVII. *al.* LXVIII. *pag.* 173. *Edit. Oxon. an.*1682.

„ nibus omnino episcopis in toto mundo constitutis, „ etiam *CORNELIUS* (Pontefice Romano) Sacer„ dos pacificus, ac justus... *DECREVERIT*, ejus„ modi homines ad pœnitentiam quidem agendam posse „ admitti, ab ordinatione autem cleri, atque sacerdo„ tali honore prohiberi „ (1). Che avrebbe mai detto S. Cipriano medesimo, se ne' tempi suoi avesse sentito, esservi de' Prelati, o de' Preti, o de' Secolari cristiani, i quali pretendessero, che non a Stefano Papa, a cui egli scrisse (2), ma agli Imperatori Valeriano, e Gallieno appartenesse di rivedere la causa di Marciano vescovo di Arles nelle Gallie, o di concedere la facoltà alla chiesa di giudicarla? L' avrebbe egli rigettato da se, e avrebbegli detto, che ciò spettava a sacri pastori, e specialmente al vescovo della *chiesa principale*, *onde è nata la sacerdotale*(3)*unità*(4), e avrebbe indubitatamente

(1) *S. Cipr. ibid. pag.* 174.

(2) *Epist.* LXVIII. *al.* LXVII. *ad Steph. p.* 177. „ Dirigantur ad Provin„ ciam, & ad Plebem Arelatæ consi„ stentem a te litteræ, QUIBUS AB„ STENTO MARCIANO, ALIUS „ IN LOCUM EJUS SUBSTITUA„ TUR „.

(3) *Epist.* LIX. *al.* LV. *p.* 136.

(4) *Epist.* LIX. *ad Cornel. pag.* 136. „ idcirco enim copiosum corpus est Sa„ cerdotum concordi naturæ glutino, „ atque unitatis vinculo copulatum, „ ut siquis ex collegio nostro hæresim „ facere, & gregem Christi lacerare „ & vastare tentaverit, subveniant „ ceteri &c. *&* *p.* 179. Servandus est „ enim antecessorum nostrorum Bea„ torum Martyrum Cornelii, & Lu„ cii (*Pontefici Romani*) honor „ gloriosius; quorum memoriam, „ cum nos honoremus, quanto ma„ gis tu (*o Stefano Papa*) honori„ ficare, & servare gravitate, ET „ AUCTORITATE TUA DEBES, „ QUI VICARIUS, ET SUCCES„ SOR EORUM FACTUS ES? Si„ gnifica nobis, quis in locum Mar„ ciani

te soggiunto: *an deponenda est sacerdotalis dignitas, & potestas, ut judicare velle se dicant de Ecclesiæ præposito, de judice, de sacerdote* altri, che tali non sieno (1)? Inoltre non credo, che gli avversarj voglian difendere, che per concessione di Aureliano Augusto sia stato da' Vescovi orientali giudicato, e deposto dal vescovato Paolo Samosateno (2); o che con licenza di Costanzo tanti Ariani, e fautori loro, sieno stati da' Padri del Concilio Sardicense (a cui non intervennero, come la libertà cristiana richiedea, nè Conti (3), nè Patrizj, nè giudici secolari) discacciati dalle loro Sedi. Che se Costanzo non volle, che le disposizioni di quel Sinodo avessero l' effetto dovuto, ciò egli fece, secondo i Padri, non per diritto, che gli competesse, ma per violenza (4). Non la finirei mai, se volessi apportare le

I 4 auto-

„ ciani Arelate fuerit subjectus. ut „ sciamus, ad quem fratres nostros „ dirigere, & cui scribere debeamus „.

(1) *Ep.* LXVIII. *ad Stephanum p.*178.

(2) *Euseb. lib.* VII. *c.* XXII. *seqq. H. E. p.*343. *Edit. Turin. an.*1746. racconta, che non dall' Imperatore, nè per concessione dell' Imperatore, ma da' Vescovi per l' autorità, che aveano, fu giudicato Paolo, e fu τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν καθολικῆς ἐκκλησίας ἀποκηρύττεται *discacciato da tutta la chiesa, ch' è sotto il Cielo*

(3) Vedi S. Atanasio *Histor. Arianor. ad Monachos n.*15. *seqq. T.* I. *P.* I. *Opp. Edit. Paris. ann.* 1698. *n.*36. *seqq. p.*365. *seqq. & num.*44. *pag.*370.

(4) S. Atanas. *ibid. num.* 18. *seq. p.*354. *seqq.* e *num.*47. *p.*373. dove mentova *vim illatam*. E *num.* 52. *p.*374. *seq.* condanna Costanzo, che *dum litteris suis judicium obtendit Episcoporum* contro Santo Atanasio stesso. *arbitrio ille suo rem gerit... Si namque illud Episcoporum decretum est*, in materia di giudizio ecclesiastico riguardante la persona di un vescovo, *quid illud attinet ad Imperatorem...?* QUANDONAM A

SE-

CAP. I.

autorità de' Padri, le quali manifestamente dimostrano la tradizione della chiesa intorno a un punto di tanto peso.

Come anche il diritto di celebrare le adunanze ecclesiastiche.

Le adunanze sono senza dubbio esterne, e non si fanno fuori della repubblica. Erano elle vietate dagl' Imperatori a tutti i collegi non approvati, è in specie a' cristiani, ed erano vietate per motivi politici, de' quali il principale era la quiete della repubblica. Nientedimeno gli Apostoli intimavano le adunanze, e v' interve-

SECULO RES HUJUSMODI AUDITA EST? QUANDONAM κρίσις ἐκκλησίας JUDICIUM ECCLESIÆ παρὰ βασιλέως ἔσχε τὸ κῦρος; AB REGE HABUIT AUCTORITATEM? ἢ ὅλως ἐγνώσθη τὸ κρίμα, AUT OMNINO JUDICII LOCO AGNITUM EST? ... „ Numquam „ Imperator ecclesiastica curiose per„ quisivit. Ex Cæsaris domesticis qui„ dam Paulo Apostolo amici fuere.. „ sed nequaquam illos judiciorum con„ sortes admisit. „ *S. Hilar. lib. contra Constantium n.16. p.1250. Edit. Paris. an.1693. Hoc rogo, quis episcopis jubeat? & quis apostolicæ prædicationis vetet formam? Dic* (Constanti) &c. *& lib.1. ad Constantium n.1. p.1218.* osserva, che a' Giudici secolari SOLA CURA, ET SOLLICITUDO PUBLICORUM NEGOTIORUM PERTINERE DEBET, e che perciò non PRÆSUMANT, ATQUE USURPENT, ET PUTENT SE CAUSAS COGNOSCERE CLERICORUM. *Lucifero di Cagliari lib.1. pro Athanasio p.184. T.IV. Bibliothecæ Patrum Edit. an. 1677.* „ Proba te „ Constanti, *dice*, super nos factum „ judicem ... Quum probare non „ possis, cum præceptum sit tibi, non „ solum non dominari episcopis, sed „ etiam eorum obedire statutis, ut si „ subvertere eorum decreta tentave„ ris .. morte mori jussus sis; quo „ modo dicere poteris, judicare te „ posse de episcopis, quibus nisi obe„ dieris, jam quantum apud Deum „ mortis pœna fueris multatus? „ Questi libri di Lucifero furono lodati al sommo da S. Atanasio, come pieni di spirito veramente cristiano. nella Epistola allo stesso Lucifero *T. I. Opp. Athanas. P.II. p.965. seq. cit. Edit.* Circa gli altri Padri vedasi il P. Mamachi *T.IV. Antiquitat. Christianar. p.124. not.2.*

tervenivano (1), nè ſtimarono mai di eſſere tenuti a obbedire in tal affare a' divieti del Sovrano: laonde e allora, e dopo ſeguitarono a frequentare le congregazioni loro i fedeli, perſuaſi di avere il diritto di adunarſi, e di celebrare le funzioni ſacre indipendentemente da qualunque ordinazione del principe (2). Che ſe talvolta intermiſero sì fatte adunanze, non le intermiſero già, perchè ſi credeſſero obbligati a ſecondare in un tal genere le diſpoſizioni o del Senato, o degl' Imperatori, ma per timore di non dare occaſione a perſecuzioni maggiori del criſtianeſimo.

E di ſcomunicare qualunque delinquẽte diſobbediẽte alla chieſa.

L' azione di ſeparare dalla comunione, e dalla ſocietà de' fedeli i delinquenti, e diſobbedienti alla chieſa, e di conſiderarli come etnici, e pubblicani (*Matth.* *c.*XVIII. *v.*17.) non è meno eſterna, nè credo, che S. Paolo (3) per eſercitarla uſciſſe dalle città ſpettanti alla Romana Repubblica. Or di chi mai poſſono eſſere sì ſtrani i penſamenti, che giudichi, averne avuto la permiſſione gli Apoſtoli da Claudio, o da Nerone?

(1) Nel ſeguente capitolo ſi parlerà de' divieti degl' Imperatori intorno alle adunanze. Gli Apoſtoli tuttavolta celebravano eſſe adunanze, come coſta dagli Atti Apoſtolici nel *c.*IV. *v.*23. *ſeq.* *c.*XII. *v.* 12. e in parecchi altri luoghi, che lungo ſarebbe a citare.

(2) Potremmo a queſto propoſito citare l' epiſtole di S. Ignazio Martire, gli Atti de' Santi, e le Apologie di S. Giuſtino, le opere di Tertulliano, e di altri; ma troppo ci diffonderemmo. Vedaſi il *lib.*I. *de' Coſtumi de' primitivi criſtiani* compoſto dal P. Tommaſo Mamachi dell' Ordine de' Predicatori *c.*IV. §.II. *n.*12. *p.*327. *ſeq.* *T.*I.

(3) S. Paolo *Ep.*I. *ad. Cor.* *c.*V. *v.*5. *ſeqq.* I. *ad Timoth.* *c.*I. *v.*20.

CAP. I.

ne? Fu questa *azione* ne' susseguenti secoli esercitata liberamente da' sacri pastori, i quali a imitazione degli Apostoli stessi, credettoro di aver il diritto di così fare, senza punto dipendere da' Principi, e da' Magistrati, anche nel pubblicarne, e nel farne eseguir la sentenza. Anzi scomunicaron eglino, e interdissero dall' ingresso de' sacri templi (1), e dalla società della chiesa e magistra-

(1) Vedi Eusebio *lib.* VI. *Hist. Eccl.* c. XXXIV. *p.* 259. *Edit. Taurin. an.* 1746. e S. Gian Grisostomo *Orat.* seu *lib. in S. Babylam contra Julianum*, & *contra gentiles n.* 6. *Tom.* II. *Opp. Edit. Paris. an.* 1718. *p.* 545. dove loda quel santo Vescovo di Antiochia per avere escluso dalla chiesa un principe omicida, che credesi sia stato Filippo Imperatore: „ Hic, *egli dice*, „ (Babylas)... Heliam, ejusque „ æmulum Joannem.. ita attigit, ut „ ne tantillum quidem generosis ejusmodi viris inferior esset. Neque „ enim paucarum urbium tetrarcham.. „ sed eum, qui maximam orbis partem „ teneret.. quasi vile.. mancipium „ τῆς ἐκκλησίας ἐξέβαλε AB ECCLESIA EXPULIT, cum tanta „ firmitate, animique constantia, „ quanta pastor scabiosam, & morbidam ovem a grege arceat, cohibens, „ ne morbus ejus ceteras oves afficiat. Id vero fecit Servatoris verbum „ confirmans, nempe servum esse solum eum, qui peccatum faciat, „ quamvis sexcentas capite coronas „ gestet... Statim ergo principi præcepit is, cui ille princeps erat, & „ omnium moderatorem judicavit, „ καὶ τὴν καταδικάζουσαν αὐτὸν „ ψῆφον ἤνεγκε & *condemnantem sententiam in eum tulit* „. Può S. Gian Grisostomo avere sbagliato nel fatto riguardante la Storia; ma intanto la massima di lui era questa, come lo era pure degli altri Padri. Vedi anche S. Ambrogio *Ep.* LI. *ad Theod. Imperat. n.* 5. *p.* 1070. *T.* III. *Opp.* Paolino nella vita dello stesso S. Vescovo di Milano *n.* XXIV. *p.* VII. *T.* IV. *Opp. Ambr. Edit. Venetæ an.* 1751. *in Append.* Teodoreto *lib.* V. *Histor. Eccl.* c. XVIII. *p.* 190. *seqq. Edit. Taurin. an.* 1748. Non sono questi monumenti estratti dalle lettere d' Isidoro Mercatore, talchè possano quindi prendere gli avversarj occasione d' imposturare al solito loro. Sono ricopiati da' libri indubitati, e mostrano, come pensavano i nostri Santi Padri dell' autorità ecclesiastica intorno a questo punto.

gistrati, e Principi (1), giudicando, che come questi non

(1) I nostri politici pensano di poter legare le mani alla chiesa in guisa, che sebbene sono figli di essa i Monarchi, e i Ministri loro, ella nientedimeno non possa usare dell'autorità sua di separare non solamente i primi, ma nè pure i secondi dalla sua comunione. I Giurisconsulti, e i politici cattolici per lo passato concedettero, che se alcuni Re non possono essere scomunicati, nol possono in vigore del privilegio accordato loro dalla Santa Sede. Tra questi politici possiamo numerare Filippo Probo giurisconsulto Franzese. In fatti esistono somiglianti privilegj conceduti ad alcuni Sovrani, ma con certe riserve, da' Papi. Vedi fra gli altri documenti il *lib.*x. *d' Innocenzo III. Epist.*cxx. all'Imperatore di Costantinopoli Enrico. Ma i Giurisconsulti de' secoli passati non sono ascoltati da' nuovi, che pretendono esenti e i principi, e i ministri di lor ragione da tal censura: la qual cosa quanto sia ripugnante alla dottrina de' Padri costa dalle lettere, e dalle geste de' Santi Atanasio, e Basilio. S. Atanasio scomunicò il duce della provincia della Libia; e poichè era questi Cappadoce, scrisse il Santo stesso a S. Basilio vescovo di Cesarea, ch' ei pure lo scomunicasse, il che fu fatto, *sic, ut non ignem, non aquam* con esso preside *haberent* i fedeli *communem. Satis autem magna illi erat infamiae nota, dum ipsae litterae* di scomunica *ubique legebantur. Omnino autem, etiamsi non eum protinus tetigissent inflictae poenae, quemadmodum Pharaonem; certe aliquando gravam, & acerbam ei retributionem imposterum tulissent*. Così S. Basilio *Ep.*LXI. *al.* XXVII. *ad Athanasium Alexandriae episcopum pag.*155. *Tom.*III. *Edit. Parif. an.* 1730. Notisi, che ciò avvenne circa l'anno di Cristo 371. quando tenea l'impero dell'oriente l'Ariano Imperatore Valente capital nemico del cattolicismo, e specialmente de' sudetti Santi Vescovi. Sinesio Vescovo di Tolemaide scomunicò ne' tempi di Arcadio Imperatore Andronico Prefetto. Vedi l'epistola di lui LVIII. *p.*201. *Edit. Parif.* 1640. & *Epist.*LXII. *p.* 218. *seqq.* S. Ambrogio non negava, anzi ammetteva, che Massimo fosse Imperatore (Vedi la XXIV. lettera da lui scritta a *Valentiniano II. Imperatore n.*3. 10.*p.*945. *seq. Tom.*III.) e nientedimeno *eum a communionis consortio segregavit* (*Paulinus Ambros. Notarius in ejus S. Episcopi vita n.*XIX. *p.*VI.) e non volle comunicare co' vescovi, che con esso lui comunicavano (*Ep. cit. n.*12.*p.*948.) Il concilio di Valenza nel Delfinato celebrato l'anno 584. suppose, che quelli, ne' quali risiede *potestas regia*, possono *plecti anathemate perpetui judicii divini* (*T.*III. *Concil.p.*457. *Ed.*

non erano *ſopra la chieſa*, ma erano *figli* (1) della chieſa medeſima, come figli poteano eſsere emendati e puniti viſibilmente, *ut* (2) *ſpiritus ſalvus eſſet in die Domini*.

L' Autore peraltro delle *Oſſervazioni ſulla carta di Roma* (3), facendola da maeſtro al ſucceſſor di S. Pietro, dice, che dovea ſua Santità ricordarſi di quel, che ſcriſſe Ivone Carnotenſe: *che le diſpenſazioni delle temporali coſe ſono attribuite a' Regi*, e baſilei *ſon eglino chiamati, cioè ſono fondamento, e capo del popolo; e ſe talvolta ſi abuſano della poteſtà loro, NON SI HANNO A GRAVEMENTE ESASPERARE DA NOI; ma dove non ſi ſaranno rimeſſi alle ammonizioni*

*Ed. Pariſ. an.*1714.) Non ce ne mancano degli altri eſempli, anche non tanto recenti, quanto s' immaginano i noſtri contradittori; ma per brevità ſi tralaſciano. Vedaſi intanto la rimoſtranza del Clero di Francia al re Arrigo III. recitata da Monſignor di Pontac veſcovo di Bazas il dì 3. Luglio 1579. (*Act. du Clergé T.*XII. *pag.*10. *Edit. Pariſ. an.*1740.) Ella è pertanto nuova la opinione ſuddetta de' noſtri oppoſitori, e in conſeguenza inſuſſiſtente, e non confacevole al depoſito della tradizione cuſtodito non dagli Avvocati, e da' Conſiglieri, ma da' Paſtori coſtituiti dallo Spirito Santo veſcovi *regere eccleſiam Dei*. *Ed.* „ Quid honorificentius, quam ut „ Imperator eccleſiæ filius dicatur? „ Quod cum dicitur, ſine peccato di- „ citur, cum gratia dicitur. Imperator „ ENIM INTRA ECCLESIAM, „ non SUPRA ECCLESIAM EST. „ Bonus enim Imperator QUÆRIT „ AUXILIUM ECCLESIÆ, non „ REFUTAT „. Perciò i Re criſtianiſſimi ſi gloriano di eſſere i figliuoli primogeniti della chieſa: Vedi la *Rimoſtranza* del Clero di Francia recitata al Re *Enrico III. l' anno* 1579. *il dì tre Ottobre*, da Monſignor l'Angelier Veſcovo di S.Brieuc, negli Atti del Clero di Francia *Tom. cit. pag.*34. *ſeq.*

(1) S. Ambroſ. *ſerm. contra Auxentium n.*36. *p.*926. *T.*III. *opp. cit.*

(2) S. Paolo *Ep.*I. *ad Cor. c.*V. *v.*5.

(3) *Pag.*4.

nizioni del ſacerdozio , ſi hanno a riſervare al giudizio Divino (1). Ma che ha fatto ſua Santità , ſe non ciò per l'appunto , che ivi conſiglia Ivone ? Ha Ella forſe dall' ingreſſo de' ſacri templi eſcluſo alcuno , non dico Sovrano , ma Miniſtro ? Ella ha eſpoſti in generale i canoni e le diſpoſizioni de' concilj anche generali , e ha ſignificato eſſere legato ſecondo eſſi canoni chiunque n' è traſgreſſore , talchè in ſuſtanza non ha detto altro a chiunque gli abbia violati , che *introitum hujus viſibilis eccleſiæ periculo* (eorum) *habere permitto* , *ſed januam regni cæleſtis* con una riconciliazione , ſenza che abbiano dato ſegni di ravvedimento , *eis aperire non valeo* (2) . Del reſto avea l'Oſſervatore a citare piuttoſto qualcun altro , ſe pur potea , e non Ivone . Poichè queſti , degli avviſi del quale vuole egli , che ſi ricordi il Santo Padre , e non tralaſci di eſeguirli , queſti , torno a dire , nella Epiſtola XLVI. a Urbano II. Sommo Pontefice (3) : ,, Venturi ſunt , *ſcrive* , ad vos in proximo ,, nuncii ex parte Regis , per quorum os loquuturus ,, eſt ſpiritus mendax ; qui infatuati adeptione , vel ,, promiſſione bonorum eccleſiaſticorum infatuare mo- ,, lien-

CAP. I.

(1) Cita ivi l'Oſſervatore la lettera XVII. ſegno evidente , ch' ei non ha nè pure da lontano vedute le opere di quel Veſcovo. La epiſtola è la CLXXI. *p.72. dell'Ed. di Parigi dell' an.1647.* Ivone in queſta lettera non dice , che la chieſa non poſſa ; dice che i veſcovi debbano in queſto genere procedere con cautela , e indica le precauzioni , adducendo le autorità di S. Agoſtino , di S. Cirillo veſcovo di Aleſſandria , e de' Capitolari de' Re di Francia *auctoritate epiſcoporum* ſtabiliti .

(2) *Pag.72.*

(3) *Pag.21.*

CAP. I.

„ lientur Sedem justitiæ. Contra quorum calliditatem
„ a parvitate mea vigilantiam vestram volo esse præmo-
„ nitam, & præmunitam, quatenus rigorem vestrum
„ promissiones eorum non emolliant, comminationes
„ non exterreant. Quidquid enim dicent, jam secu-
„ ris ad radicem arboris posita est, nisi ut aut arcum
„ remittatis, aut gladium suspendatis. Qui ergo ven-
„ turi sunt, confidentes in calliditate ingenioli sui, &
„ venustate linguæ suæ prædictis de caussis impunitatem
„ flagitii se impetraturos Regi a Sede Apostolica pro-
„ miserunt, hac ratione ex parte usuri: Regem cum re-
„ gno ab obedientia vestra discessurum, nisi Regem...
„ ab anathemate absolvatis. Si autem impœnitenti ve-
„ nia concedatur, quanta spes impune peccandi pec-
„ cantibus de cetero relinquetur? Non est meum in-
„ struere vestram prudentiam ... Si autem aliqui sub-
„ doli, evidenter ab unitate matris suæ discedunt, qui
„ jampridem mente discesserunt, consoletur sanctita-
„ tem vestram divinum responsum: *reliqui mihi septem*
„ *millia virorum*, & illud Apostoli: *oportet hæreses esse*,
„ *ut hi, qui probati sunt, manifesti fiant*. De cetero
„ volo sciat vigilantia vestra, quia; ex præcepto Re-
„ gis, Remensis, & Senonensis, & Turonensis Ar-
„ chiepiscopi invitaverunt sufraganeos Episcopos, ut
„ post responsa vestra, apud Trecas prima dominica
„ post festivitatem omnium Sanctorum conveniant.
„ Quo invitatus ire dissimulo, timens, ne quid con-
„ tra

„ tra justitiam, & Sedem Apostolicam moliatur ille „ conventus. De his itaque, & de his, quæ circa vos „ sunt, quæ libuerit, rescribat mihi vestra paternitas, „ ut in adversis compati, & in lætis valeam congra„ tulari „. Così Ivone Carnotense scrittore del XI. secolo, de' cui detti vuole onninamente l' Osservatore, che debba ricordarsi in questa occasione la Santità del Papa Clemente XIII.

E di possedere beni temporali in comune.

Inoltre per venire al caso nostro particolare, il possedere in comune beni o mobili, o stabili, è cosa esterna, e avviene nella repubblica. Il Senato, e gl' Imperatori aveano ordinato, che le società, o collegi non approvati non possedessero nè fondi, nè danari in comune (come nel capo seguente dimostreremo); nè ciò solo avean eglino ordinato, ma aveano ancora comandato, che le società stesse si disciogliessero. Gli Apostoli però non solamente non disciolsero la società loro, ma vollero eziandio, ch' essa in comune possedesse, se non fondi, lo che per altro è falso, almeno danari, e supellettili. Nè avrebbero però eglino così operato, se avessero creduto di essere obbligati a obbedire in ciò al principe; o se, non avendo il diritto di possedere dal principe stesso (come in realtà da esso Principe, che 'l vietava, non l' aveano) avessero giudicato di non averlo altronde, vale a dire da Dio. Avendo pertanto avuto allora la Chiesa il diritto di esercitare tutte le mentovate esterne azioni di sua ragione, senza

CAP. I.

ſenza veruna dipendenza da' Sovrani; e avendolo ſeguitato ad avere ne' tre primi ſecoli ſotto gl'Imperatori gentili; come non l' ha ella ad avere preſentemente? Qual rivelazione hanno avuto gli Avverſarj per iſtabilire, che le ſia ſtato tolto un tal diritto da Gesù Criſto, e trasferito ne' Principi della terra? Egli è certiſſimo, che non hanno ora da Dio maggiore poteſtà ſulle coſe eccleſiaſtiche i Sovrani del ſecolo, di quella, che allora aveano gl' Imperatori; nè maggiore obbedienza poſſono i nuovi politici pretendere da' fedeli verſo i Principi de' noſtri tempi di quella, che gli Apoſtoli diſſero che ſi doveſſe preſtare a' Re gentili. Or gli Apoſtoli (come coſta dalle ſacre lettere) e i ſucceſſori loro (com' è manifeſto dalla tradizione, e dalla ſtoria della chieſa) in quelle *eſterne azioni*, ch'eſercitavano ſtando nella repubblica, non erano tenuti a dipendere in conto veruno dagli Imperatori. Perocchè ſe ne foſſero ſtati obbligati, non le avrebbero mai eſercitate ſenza tal dipendenza.

E di derogare alle leggi civili, qualora queſte foſſero d'impedimento agli ſpirituali progreſſi de' fedeli.

Ma che? Se i Padri pieni di ſpirito apoſtolico credettero di avere il diritto di derogare alle leggi civili, qualora queſte foſſero d'impedimento, o di ritardo agli ſpirituali progreſſi de' fedeli, e ſpecialmente de' chierici? Il Ragionatore (1) cita a ſuo favore [quanto irragionevolmente, ſi è di già dimoſtrato nel primo libro di queſta opera (2)] cita, diſſi, un Sinodo Africano lodato da

(1) *Ragionam. p. 25.* (2) *Pag. 175. ſeqq.*

da S. Cipriano vescovo di Cartagine, e gloriosissimo martire (1). Or quel Sinodo stabilì, contro la libertà data dalla legge a ogni padre di famiglia di lasciare tutore de'suoi figliuoli chiunque avesse voluto; stabilì, dissi, „ ne quis de clericis, & Dei ministris tutorem, vel „ curatorem testamento suo constitueret „ e (2) „ ne

CAP. I.

(1) *Ibid. pag.2. seq.*

(2) Poichè S. Cipriano fa in questo passo menzione de' suffragj pe' morti fedeli, mi sia lecito di esaminare le opinioni de' nostri contradittori su di un tal punto. Aerio eretico del quarto secolo, fu il primo, per quanto si sappia, che negò esservi ragione alcuna, onde si provi, che si abbia a pregare per le anime de' defonti. (*S. Epiph. Hæres.* LXXV. *n.*III. *p.*907. *T.* I. *Edit. Paris. an.* 1622.) Or il nuovo Aerio, vale a dire l'Autore delle *Osservazioni sulla Carta di Roma*, avendo numerate tra' fonti degli acquisti degli ecclesiastici le limosine per le messe in sovvenimento degli stessi fedeli defonti, *p.*17. *Cristo Signor nostro*, dice, *in ogni incontro del Vangelo c'incarica il soccorrere i poveri vivi, e non fa parola de' trapassati*. Ma da un sì fatto principio, che ne può dedurre? Forse che non sia, che un vano pensiero, o una cosa superflua il voler sovvenire i *trapassati* medesimi? Sarà dunque di accordo co' Waldesi, o sia co' Poveri di Lione (ch'egli come digiunissimo della Storia della chiesa *p.*460. confonde cogli Umiliati) i quali Waldesi (segultati dipoi da' nuovi Seudoriformati Luterani, e Calvinisti) perchè ne' libri del nuovo testamento non si fa espressa menzione di somiglianti suffragj, deducevano, che non sieno giovevoli a' defonti. Vedi il Moneta *lib.* IV. *adv. Catharos, & Waldenses cap.* IX. §. III. *p.*373. *della Ediz. di Roma dell' an.*1743. Del resto, sebbene non si fa di tali sovvenimenti espressa menzione nell' Evangelio: se ne fa però espressissima ne' libri del vecchio Testamento, e nella Tradizion della chiesa, che non si può rifiutare da chi vuol esser cattolico. Vedi il *lib.* II. *de' Maccabei c.* XII. Tertulliano *lib. de Corona Militis c.* III. San Cipriano *Epist.* X. Eusebio *lib.* IV. *de Vita Constantini c.* LXXI. S. Cirillo Gerosolimitano *Catech.* XXIII. §. IX. le Costituzioni Apostoliche *lib.* VIII. *cap.* XLI. *seq.* S. Gregorio Nazianzeno. *Orat.* X. *p.*168. *Edit. Colon. an.*1690. S. Epifanio *Hæres.* LXXV. *n.* VII. S. Ambrogio *Epist.* XXXIX. *ad Faustinum*. San Gian Grisostomo *Homil.* III. *in Epi-*

CAP. I.

„ ne quis frater excedens ad tutelam, vel curam cle-„ ricum nominaret; ac si quis hoc fecisset, non of-„ ferre-

*Epistolam ad Philippenses num.*4. S. Agostino *lib.*xi. *Confession. c.*xii. *&* xiii. Tralascio gli altri, che sono innumerabili. Il Concilio di Trento *Sess.*xxii.*cap.*i. „ Non solum, *di-*„ *ce*, pro fidelium vivorum peccatis, „ pœnis, satisfactionibus, & aliis ne-„ cessitatibus; sed & pro DEFUN-„ CTIS IN CHRISTO NONDUM „ AD PLENUM PURGATIS, RI-„ TE JUXTA APOSTOLICAM „ TRADITIONEM OFFERTUR il Sacrificio della Messa: e nel canone iii. *de Sacrificio Missæ* fulmina l'anatema contro coloro, i quali dicono „ non DEBERE OFFERRI PRO „ DEFUNCTIS „. Vedi anche il Concilio Fiorentino *Decr. Union. Græcor.* Ma oppone l'Osservatore il detto di Cristo *Sitivi, & non dedistis mihi bibere &c.* „ e conchiude, che il sov-„ venire i viventi è obligo di precet-„ to, e il soccorso de' defonti è opera „ di religiosa pietà, nè potrà mai giu-„ stificarsi avanti al di lui cospetto „ chi divenisse crudele verso de' biso-„ gnosi viventi, per essere misericor-„ dioso verso le anime de' trapassati, „ il sollievo delle quali nell' altro „ mondo è nelle di lui mani „. Or sentite lo Storcilegµi divenuto Teologo! Io non disputo del precetto. Cerco però da lui con qual Logica ricavi, che Gesù Cristo in quel passo stesso colle parole *Matth. cap.*xxv. *v.*43. *in carcere eram &c.* abbia solo parlato de' vivi, e non abbia compreso anche l'anime de' defonti? Qual carcere mai può egli trovare così penoso in questo mondo, come è nell' altro il Purgatorio? Chi dunque non soccorre le anime penanti in quel carcere, come si proverà da quel passo dell' Evangelio, che non abbia a sentire da Gesù Cristo *in carcere eram, & non visitastis me &c.*? Inoltre, chi ha detto all' Osservatore, tenersi dagli ecclesiastici, che si abbia a essere crudeli verso i poveri vivi, per sovvenire i morti? Se niuno, perchè ci obbietta egli una tal crudeltà? Concediamo poi, che non si giustifichi presso Dio, chi diviene *crudele* verso de' *bisognosi viventi*, per essere misericordioso verso i defonti; ma dimando, se presso Dio stimi egli giustificati quelli, che sieno *crudeli verso de' bisognosi morti, per esser misericordiosi verso i vivi*? Risponda. O dirà di nò, e renderà vana la sua osservazione: o di sì, e ammetterà lecita la crudeltà verso uno per usare misericordia a un altro, la qual cosa è contraria allo stesso lume della ragione. *Ma il sollievo delle anime nell' altro mondo è in mano di Dio*. Pare, che costui alluda al passo *justorum animæ in manu Dei sunt*. Ma che ne potrà ricavare? Che non vi sieno ani-

,, ferretur (1) pro eo, nec sacrificium pro dormitione ,, ejus celebraretur ,,. Ma come nota il Fello (per altro Protestante) nelle note alla epistola I. dello stesso S. Cipriano: ,, ex Jure Romano, tutela pupillorum ,, pro munere publico habita, onus fuit, a quo nonnisi ,, ex certis, iisque gravissimis caussis lege definitis ex- ,, cusatio concedebatur, quas qui scire velit, adeat *Li-* ,, *brum* I. *Institut. Tit.* XXV.,, Or tra queste cause di scusa non vi era il sacerdozio gentilesco, e molto meno vi potea essere il chiericato cristiano: ,, cum minime expe- ,, ctandum fuerit (aggiugne lo stesso Annotatore) ut pri- ,, vilegio aliquo tam peculiari ex indulgentia ethnico- ,, rum Imperatorum fruerentur sacerdotes christiani.,, *Nientedimeno* ,, *VI CANONUM* caveri potuit, ne ,, christianus aliquis id oneris cuiquam de clero vel- ,, let imponere, idque sub pœnis iisdem canoni-

,, bus

anime purganti, alle quali si possa sovvenire co' sacrifizj, preghiere, e limosine da' vivi? O che si debba levare dalla mano di Dio il sollievo de' viventi, e a tal fine ei rammenta, che il sollievo delle anime nell'altro mondo è in mano di Dio? che se ciò egli non vuole, ci dica, per qual motivo abbia scritto, che i vivi bisognosi debbano essere sovvenuti, e che le anime nell'altro mondo sieno nella mano di Dio? Soggiugne egli, che *ben sa Dio a chi mai abbia da applicarsi il frutto della sua passione*. E che? Non sa egli per avventura Iddio, a chi mai de' poveri viventi abbia a sovvenire la sua provvidenza? Ma non la finirei mai, se avessi a confutare a uno a uno tutti gli errori, e gli strafalcioni di questo non men ignorante, che temerario Osservatore.

(1) La pena era il non offerire pe' delinquenti il Sacrifizio. Ce ne assicura S. Cipriano. L' Osservatore da noi impugnato nella nota superiore, sfaccìatamente pronunzia, che gli *onorarj, o limosine delle Messe erano state ignote, o non accettabili fino al seco.*

„ bus contentis „ . Adunque il vigor de' canoni stabiliti

CAP. I.

secolo IX. Veggiamo s'egli sia più infelice Istorico di quel che siasi dimostrato Teologo . Erardo vescovo di Tours fiorì verso la metà del secolo nono . Questi mentova *eleemosynas* ricevute *a Sacerdotibus*, & *Missarum celebrationes pro defunctis cap.*CXVI. *pag.*1294. *apud Balutium T.* I. *Capitular. Reg. Francor.* Grodegango vescovo di Metz , che visse verso i principj dello stesso secolo nono , fa menzione *eleemosynæ pro Missa pro quolibet caro suo*, *aut vivente*, *aut mortuo* data a un Sacerdote , e mostrala accettabile : *hoc Sacerdos a tribuente accipiat* , & *exinde* , *quod voluerit faciat*. Giona vescovo d' Orleans scrisse prima della metà dello stesso secolo . Questi non dice già , che il somministrare a' Sacerdoti la limosina per la messa sia un uso introdotto di poco , anzi lo suppone già propagato , lo che non potea avvenire in pochi anni ; e sol riprende coloro , i quali diceano , che *nullæ aliæ eleemosynæ opitulari possunt defunctis* , *nisi solummodo*, *quæ Sacerdotibus dantur* ; & *Sacrificia*, *quæ per eos Deo offeruntur* : *lib.*III. *de Institutione Laicali c.*XV. *pag.*185. *Tom.*I. *Spicilegii Acheriani Edit. Parif. an.* 1665. Io non istarò quì a cercare , se altri prima di lui abbiano usato somiglianti espressioni . Dico, che mi basta , che quella, che si chiamò limosina nel secolo nono , sia stata dianzi chiamata oblazione , o indicata con qualunque altro nome . Il Vanespen , e altri a lui somiglianti , si possono valere di cotali argumenti fondati sulle recenti espressioni per mettere in odiosità le universali , inveterate , e tradite consuetudini della chiesa . Badin per altro di non aver a essere considerati per degni discepoli de' Protestanti , che per non esser antica la parola di *transustanziazione*, rigettano il rivelato dogma significato dalla stessa parola . E che nel sesto secolo si facesse l' oblazione al Sacerdote da chi pe' suoi morti volea, che fosse offerto il sacrificio , costa da Eustrazio scrittore del VI. secolo nella opera intitolata Λόγος ἀνατρεπτικὸς &c. e pubblicata da Leone Allacci *lib. de utriusque Eccles. Occid. atque Orient. perpetua in dogmate de purgatorio consensione pag.*336. *seqq. Edit. Romanæ an.* 1655. Delle oblazioni , e sacrifizj , con cui si sovvengono da' pii fedeli i loro defonti , parlano S. Agostino *Serm.* CLXXII. *al.* XXXII. *de Verbis Apost. cap.* II. *num.*II. *pag.*576. *Tom.* V. : nel libro *de Cura gerenda pro mortuis cap.* XVIII. *pag.*387. *Tom.* VI. e nell' *Enchiridio de Fide*, *Spe* , & *Caritate cap.*CIX. *p.*174. *ibid.* e nel *lib.*IX. *Confession, cap.*XII. *pag.*123. *T.*I. e in più altri luoghi . S. Ambrogio nella *Epist.*XXXIX. *n.*IV. *pag.*1014. *T.*II. dove scrive a Fausti-

liti da un concilio potea, secondo i Padri, derogare

K 3 alla

CAP. I.

Faustino, che non dee piangere la sua sorella morta giovane, ma che dee pregare per essa, *& commendare eam* OBLATIONIBUS. S. Gian Grisostomo nella *Omilia* III. *sopra la Epistola a' Filippensi n.* IV. *T.*XI. e altrove. Vedi l'Allacci *lib. cit. pag.66. seqq.* S. Gregorio Nazianzeno, l'antichissimo Raccoglitore delle Costituzioni Apostoliche, &c. e altri (le testimonianze de' quali da noi per brevità si tralasciano, ma si possono leggere presso l'Allacci *ivi pag.*43. *seqq.*) mentovano i *Sacrifizj*, e *le Oblazioni* θυσίας, καὶ προσφορὰς fatte il terzo, e il nono giorno dopo la morte del fedele, e gli *Anniversarj* altresì: e l'antichissimo Tertulliano, che fiorì verso la fine del secondo secolo, e il principio del terzo, nel *lib. de' Monogamia cap.*X. parla della vedova, che *offert annuis diebus dormitionis ejus*, cioè del suo marito. E nel *lib.de Exhort. Castit.c.*XI. ragionando del bigamo, dice: „ stabis ergo ad Dominum cum tot „ uxoribus . . . & OFFERES PRO „ DUABUS, & COMMENDABIS „ ILLAS DUAS PER SACERDO- „ TEM de monogamia ordinatum„? E nel *lib. de Corona Militis cap.*III. „ Oblationes pro defunctis, pro na- „ talitiis annua die agimus „ e dopo d'aver mentovate alcune altre osservanze della chiesa: „ Harum, *soggiugne*, & aliarum ejusmodi discipli- „ nam, si legem expostules, nullam „ invenies. TRADITIO tibi praeten- „ detur auctrix, consuetudo confirma- „ trix, & fides observatrix „. Non risponderà, credo, l'Osservatore, che Tertulliano discorre da Montanista. Non me ne maraviglierei per altro. Chi si gloria del magistero del Grozio, non reca ammirazione, se riconosce talvolta per maestri i Centuriatori di Magdeburgo. Del resto non avrebbe osato Tertulliano di obbiettare per tradito a' cattolici ciò, che per tale da essi non fosse riconosciuto. In fatti i Padri tutti per tale riconoscono una sì fatta osservanza. Vedi San Cirillo Gerosolimitano *Cateh.* XXIII. ch' è la *Mistagogica* V. *n.* IX. *seqq. p.*328. *della Ediz. di Parigi dell'an.*1720. S. Epifanio *Heresi* LXXV. *n.*VII. *pag.*911. *& Exposit. Fidei Catholicae n.*XXIII. *pag.*1106. *Tom.*I. *Opp. Edit. Paris. an.* 1622. e S. Gian Grisostomo *Homil.*XXI. *in Acta Apostol. n.*4. *p.*175. *Tom.*IX. dove dice, che tal osservanza è stata ordinata dallo Spirito Santo; *& Homil.*XLI. *in Epist.*I. *ad Cor. n.*IV. *seqq. pag.*592. *seq. Tom.*X. Or come, se non per le oblazioni fatte al Sacerdote, diceasi, che i fedeli sovvenivano i loro parenti defonti co' sacrifizj? È in vero, se così non fosse stato, non vi sarebbero stati fino dal quinto secolo dei detrattori simili all' Osservatore, i quali si fossero presi l'ardi-

alla legge civile, e ciò coll' autorità sola de' Vescovi, non

CAP. I.

l'ardire di riprendere di avarizia i ministri dell'altare a cagion delle messe celebrate pe' morti. In fatti, qual motivo avrebbero avuto que' maldicenti di tacciare per tal funzione quali rei di cupidigia i Preti, se questi non ricevevano nulla? S. Cirillo Alessandrino in una sua orazione, in cui pare, che abbia preso di mira gli Osservatori, i Vanespen, e quanti mai sono di accordo con essi, la qual orazione è intitolata: πρὸς τοὺς τολμῶντας λέγειν, μὴ δεῖν ὑπὲρ τῶν ἐν πίστει κεκοιμημένων προσφέρειν, *contro coloro, i quali ardiscono di dire, che non bisogni offerire* (il Sacrifizio) *pe' dormienti nella fede*, (o sia pe' fedeli defonti) S. Cirillo, torno a dire, in quella sua orazione così scrive: si τῆς ἀγάπης νόμον CARITATIS LEGEM conculcatis, „ quod illi (*defuncti*) in nulla apud „ vos æstimatione sunt, & eos relin„ quitis, ut modis omnibus suffocen„ tur, lapides duri, atque inhumani „ absque ulla hæsitatione demonstra„ mini . . . Cum pro defunctis sacri„ ficia, & preces offerimus, ne quis „ nobis crimen appingat . . . E sen„ tentiis bonis, ac sapientibus non „ mediocriter excidisse quisque com„ periet eos, qui dormientes, & sa„ crificio mystico, & superna clemen„ tia spoliare conantur „. E dopo apportato l'esempio di Giobbe, che purificava co' sacrifizj i suoi figliuoli, e rammemoratine alcuni altri: „ Quid „ igitur, *soggiugne*, (senta bene l' Os„ servatore) ἡμῖν ἀνοσίως τὴν φι„ λοκερδείαν ἐπιφημίζουσιν οἱ... τῶν „ εἰδότες οὐδὲν: IMPIE LUCRI „ CUPIDITATEM, RERUM EJUS„ MODI PRORSUS IGNARI EX„ PROBRANT NOBIS, qui STU„ DEMUS σπουδάζομεν supernam „ clementiam in fide defunctis conci„ liare, τὴν ἁγίαν τε καὶ μυστικὴν „ ἐπ' αὐτοῖς τελοῦντες θυσίαν, „ SANCTUM PRO IPSIS, & MY„ STICUM SACRIFICIUM *perfi„ cientes* „. Sono queste parole di S. Cirillo riferite dall' antico Scrittore Eustrazio presso l'Allacci nel citato *libro pag.*571. *seqq.* Alcuni le attribuiscono a S. Atanasio. Vedi il Combefis *Biblioth. Concionator. T.*VIII. *p.*450. *Edit. Paris. an.*1662. Che se nel quinto secolo così erano trattati da' maldicenti i santi Sacerdoti; potranno soffrire con pazienza la insolenza, con cui presentemente loro insultano certi, come dice Monsignor Bossuet, SPIRITI ACRI, *superbi*, *e indocili*, *de' quali l'odio ha preso di mira la chiesa*, e lo studio non si aggira, che nel comporre *satire*, *con cui sollevare il mondo tutto contro il Clero* (*Hist. des Variations &c. lib.* XI. *num.*CCV. *pag.*131. *T.*III. *de la Edit. de*

non mentovando altro S. Cipriano, che *Concilium Episcoporum* (1), & *Episcopos antecessores suos* (2). Nè tal autorità aveano i Vescovi da' Sovrani, non essendo nè pur verisimile, che gl' Imperatori gentili abbian voluto concederla a coloro, che perseguitavano a morte; nè dal

CAP. I.

K 4

*de l'an.*1738.). Costoro non curandosi punto del dogma contenuto nel canonico *lib.*II. *de' Maccabei c.*XII. *v.*46. che „ *sancta, & salubris est cogitatio* „ *pro defunctis exorare*, e che (*v.*43), „ *bene & religiose de resurrectione* pensò Giuda Maccabeo, perocchè *facta collatione*, DUODECIM MILLIA DRACHMAS ARGENTI MISIT HIEROSOLYMAM OFFERRI PRO PECCATIS MORTUORUM; cioè di que' Giudei, che pocanzi erano morti nel conflitto, non curandosi eglino, dissi, dell'autorità di un libro sì facrosanto, e (come coloro, che *quaecumque ignorant, blasphemant. S. Jud. Apost. Epist. v.* 10.) rigettando con somma ignoranza qual novità ciò, ch'è stato sempre tenuto da' fedeli di Gesù Cristo, ed è a noi pervenuto per tradizione Apostolica, come i Padri attestano; fanno man bassa su de' Concilj anche ecumenici, e specialmente su quel di Trento, che sì chiaramente intorno a un tal punto si spiega (*sess.*XXII. *c.*II. *e sess.*XXV. *de' Reform. cap.*IV.), e sulla consuetudine della chiesa universale, che tanto varrà, e vale, a confusione de' saccentelli di questo secolo, e tanto valse presso i nostri maggiori, che arrivò a scrivere il gran Padre Santo Agostino nel *lib. de Cura pro mortuis cap.*I. che „ in Machabaeorum libris legimus oblatum „ pro mortuis sacrificium: sed etsi nusquam in Scripturis veteribus omnino legeretur, non parva est universae ecclesiae, quae in hac consuetudine claret, auctoritas „. Ma come ben osserva il Santo medesimo, i novatori „ coguntur adversari credentibus, & audent imperitos quasi „ ratione traducere... sed hoc facere „ coguntur, quia jacere se abjectissime sentiunt, si eorum auctoritas „ cum auctoritate catholica conferatur. „ Conantur ergo auctoritatem stabilissimam fundatissimae ecclesiae, quasi rationis nomine, & pollicitatione superare. Omnium enim haereticorum „ quasi regularis est ista temeritas „. *Epist.* CXVIII. *al* LVI. *ad Dioscorum* *num.*32. *pag.*259. *Tom.*II. E ciò sia detto per ora della impostura, e della temerità dell'Osservatore intorno a' suffragj pe' morti. Del restante parleremo appresso opportunamente in più annotazioni.

(1) *Loc. supr. indic. pag.*1.

(2) *Ibid. pag.*2.

dal diritto delle genti, che tal autorità nè attribuiſce, nè toglie a'ſacerdoti. Adunque, ſecondo i Padri, per diritto ſuperiore, qual'è il divino. Altrimenti non avrebbero i Veſcovi ardito di arrogarſela, nè S. Cipriano peritiſſimo delle umane, e delle divine leggi gli avrebbe lodati, ſe aveſſero avuto un tale ardimento. Per lo qual diritto ſuperiore avvenne, che Santo Atanaſio, e gli altri prelati ortodoſſi del quarto ſecolo, non abbiano, ſecondo che ſi è dianzi provato, riconoſciuto in Coſtanzo Auguſto la poteſtà di operare diverſamente da quel, ch' era preſcritto da' ſacri canoni: e S. Gian Griſoſtomo (1), e gli altri Paſtori delle chieſe (2), e i Pontefici Maſſimi (3) altresì, e fino gl'iſteſſi Imperatori (4) non abbiano ammeſſo una tale autorità ne' Sovrani del ſecolo: e S.Gregorio il Grande abbia ſcritto, che gl'Impera-

(1) *Epiſt. ad Innoc. I. num.* III. *p.*786. *Tom.*I. *Epiſtolar. Romanor. Pontif. Edit. Pariſ. an.*1721.

(2) Vedi S. Ambrogio *Ep.*xx. *n.*23. *pag.*907. *ſeq. & Epiſt.*xxI. *num.*IV. *ſeq. pag.*910.

(3) Innoc. I. *Epiſt.*vII. *n.*3. *ſeqq. pag.*799. *T.*I. *Epiſtolar. Rom. Pont. cit. Edit.*

(4) Onorio Imperatore *Epiſt. ad Arcad. & Theodoſ. Tom.*I. *Epiſtol. Rom. Pontif. Edit. ejuſd. pag.*803. „ Si quid de cauſa religionis inter „ Antiſtites ageretur „ (*trattavaſi di giudicare in certi punti di eſterior diſciplina S. Gian Griſoſtomo*) „ epiſcopale oportuiſſet eſſe judicium. „ Ad illos enim divinarum rerum interpretatio, ad nos religionis ſpectat OBSEQUIUM „. Vedi anche l'altra epiſtola di lui agli ſteſſi, *ivi pag.*806. Valentiniano III. Imperatore nell'editto diretto ad Aezio Conte, e Maeſtro delle milizie nelle Gallie *tra l' epiſtole di S. Leone pag.*45. *della edizione di Roma dell' an.*1755. parlando della diſciplina della chieſa, violata da Ilario di Arles, *inconſulto eccleſiæ Romanæ urbis Pontifice*; „ his talibus, *dice*, contra reveren„ tiam

peratori medesimi debbano venerare l' ecclesiastiche ordina-

„ tiam Apostolicæ Sedis admissis, per „ ordinem religiosi viri Urbis Papæ „ cognitione discussis, certa in eum „ & de his, quos male ordinaverat, „ lata sententia est. Et erat quidem „ ipsa sententia per Gallias ETIAM „ SINE IMPERIALI SANCTIO- „ NE valitura: QUID ENIM TAN- „ TI PONTIFICIS AUCTORITA- „ TI IN ECCLESIIS NON LI- „ CEAT „? Marciano pur Imperatore credè essere tanta l'autorità, anche intorno alla disciplina, del Romano Pontefice, che riconobbe, che non potesse valere, eziandio con tutta la imperial potestà, la determinazione del Concilio I. generale di Costantinopoli, e del Calcedonese altresì intorno all'essere il Vescovo di quella imperial città il secondo dopo il Romano, se da esso Pontefice non fosse confermata: per la qual cosa ne pregò S. Leone (*Epist. inter Leonianas pag.*297. *edit. ejusd. & pag.*299.) sebbene non potè conseguire ciò, che avea do mandato; perocchè sarebbe ciò stato (come scrive lo stesso S. Leone *Epist.*LXXIX. *al.* LXXVIII. *pag.*310.) „ contra reverentiam CANONUM „ PATERNORUM, . . CONTRA „ ANTIQUITATIS EXEMPLA „: *laonde* „ nullis suffragiis „ potea Anatolio „ adjuvari „ il quale „ nimirum proprio detrahebat merito, si illicito crescere optabat augumento „ mentre „ alia ratio est rerum secularium, „ alia divinarum, nec præter ILLAM „ PETRAM, quam Dominus in fundamento mire posuit, stabilis erit „ ulla constructio „ e „ Privilegia Ecclesiarum Sanctorum Patrum canonibus instituta . . . nulla possunt novitate mutari „ e „ dispensatio (al sommo „ Pontefice) credita est, & ad ejus tendit reatum, si paternarum regulæ sanctionum . . . eo, quod absit, conni„ vente violentur &c. „ S. Leone stesso nella *Ep.*LXXXII. *al.*LXXXI. a Giuliano Vescovo Coense *pag.*324. „ NULLIS „ APUD ME, *dice*, PATROCINIIS „ ita poterit ADJUVARI (Anatolius) „ ut his, quæ postulat, calcata Patrum constitutione, consentiam „. Vedi anche *l' Ep.*LXXXIX. *al.*LXXXVII. *ad Episcopos, qui in S. Synodo Chalced. congregati fuerunt cap.*II. *p.*345. Su questi principj fondato Marciano, ordinò, che „ OMNES PRAGMA„ TICÆ SANCTIONES, QUÆ „ CONTRA CANONES ECCLE„ SIASTICOS interventu gratiæ, vel „ ambitionis elicitæ sunt, robore suo, „ & firmitate vacuatæ cessarent „. Questa ordinazione fu seguitata da Giustiniano, e inserita nella *legge* XII. del Codice *lib.*I. *Tit.*II. *de Sacrosanctis Ecclesiis &c.* il qual Giustiniano nello stesso *lib.*I. *Tit* I. *de Summa Trinit. & Fide Catholica l.*VII. confessa l'autorità dell' Apostolica Sede, come

CAP. I.

dinazioni, e che se talvolta le trasgrediscono, benchè si abbiano a tollerare (1), *inquantum* però tollerar si possano *sine peccato* con prudenza; nientedimeno si abbia a confessare, che faccian male, e si abusino del potere, e della forza data loro in *edificazione*, e non in *distruzione*, o impugnazione, o trasgredimento della ecclesiastica disciplina.

Dall' esposto finora evidentissimamente si scorge, che le limitazioni della potestà delle chiavi assegnate da' nostri contraddittori non solamente sono finte a capriccio, ma sono ancora contrarie alla dottrina de' Padri eziandio più antichi di Costantino; e ripugnano finanche alle sacre lettere: onde viene in conseguenza, che la potestà laica non si stenda fin dove essi nostri contraddittori pretendono, ch'ella si possa stendere; ma abbia i suoi giusti limiti

me costa ivi dalla di lui lettera a Giovanni Papa, e da quella, che a lui scrisse il Papa medesimo. Or veda il Ragionatore, se Giustiniano, stando a queste massime, abbia stabilito nulla nella lègge *Sancimus*, intorno alle cose sacre, per altro fine, e non per secondare le disposizioni de' Canoni. Della qual legge *Sancimus* abbiamo parlato *pag.*82. *seqq. di questo libro*. Che se quell' Imperatore dopo mutò sentimenti intorno alla disciplina; ei certamente non li mutò, che con aver mutato ancora fede, essendo caduto nell' eresia. Quindi osserva bene il Clero di Francia *Traitè de la Jurisdiction Ecclesiastique* I. *Part. num.*XVI. *T.*VI. *des Actes du Clergé de France p.*14. che Giustiniano ,, dopo di aver meritato di essere lodato ,, da Giovanni II. cangiò sì presto di ,, umore, e insieme di credenza, che ,, Agapeto successore di Giovanni, essendo andato a Costantinopoli, a fine di parlargli della pace d' Italia, ,, avendo udito i discorsi di lui, gli ,, disse: *io mi pensava di essere venuto a trovare Giustiniano principe cristiano; e ho trovato un Dioclezíano* ,, Vedi il P. Mamachi *Tom.*IV. *Antiquit. Christianor. p.*123.

(1) *Lib.*V. *Epist.*XXI. *pag.*751. *seq.* e *lib.*VI. *Epist.*XXV. *pag.*811. e *lib.*XI. *Epist.*XLVII. *pag.*1136.

limiti (1), ne' quali si debba contenere. Non si può ella pertanto di sua ragione, o diritto che vogliam dire, non si può, dissi, avanzare a sciorre per le inferiori in materia spirituale ciò, ch'è stato legato dalla superiore tralle potestà ordinate da Gesù Cristo, sotto pretesto, che questo sia un richiamare esse potestà a' proprj loro uffizj; essendo ciò una manifesta usurpazione del diritto dato dal Signore al capo visibile della chiesa, e riconosciuto dalle piene adunanze de' pastori della chiesa medesima uniti allo stesso lor capo. Altrimenti la potestà men sublime, qual'è la secolare, potrebbe dar legge alla più sublime (2), qual' è la ecclesiastica, lo che è alieno non solo dalle dottrine de' Padri, ma eziandio dalla ragione naturale. In fatti quali sono quegli *uffizj*? Non consiston per avventura nell' esercizio di giurisdizione de' pastori inferiori su di coloro, i quali sono di già stati sciolti dalla medesima giurisdizione spirituale di essi inferiori pastori coll'autorità della suprema eccle-

(1) Oltre i passi de' Santi Padri da noi di sopra su di questo proposito apportati, si veggano anche le testimonianze di S. Policarpo, di S. Ireneo, di Atenagora, di Clemente Alessandrino, di Lattanzio &c. addotte dal P. Mamachi nel *Tom.* IV. *delle Antichità Cristiane pag.*73. *seq.*

(2) S. Bernardo *Epist.* CLXXXIII. a Corrado Re de' Romani *pag.*77. *Edit. Venet. an.*1765. „ *Legi*, dice, *omnis* „ *anima potestatibus sublimioribus* „ *subdita sit*: &, *qui potestati re*„ *sistit*, *Dei ordinationi resistit*: quam „ sententiam cupio vos, & omnimo„ dis moneo custodire in exhibenda „ reverentia summæ, & Apostolicæ „ Sedi, & Beati Petri Vicario, sicut „ Ipsam vobis vultis ab universo ser„ vari imperio „. Vedi sopra *p.*103. *seq.* altre testimonianze e dello stesso San Bernardo, e di più altri Santi Dottori della Chiesa.

ecclefiaftica poteftà, vale a dire de' Pontefici Maffimi, e de' Concilj de' Vefcovi di tutto il mondo uniti agli fteffi Pontefici, riconofciuti, approvati, e confermati da effa fuprema ecclefiaftica poteftà? Or come potrà il principe laico, a cui non compete in conto veruno il facerdozio, richiamare a tale uffizio le poteftà ordinate da Gesù Crifto; e fciorre, qual Pontefice (1), ciò, ch'è ftato legato dal fucceffor di S. Pietro, a cui ha dato Gesù Crifto il poter fciorre, e legare almen almeno nello fpirituale; e ha dichiarato, che farebbe legato, o fciolto in Cielo, ciò, ch'egli legaffe, o fciogliefle in terra? Che fe non arriva a tanto l'autorità del principe fecolare, fi affegni con qual diritto quefti richiamerà a tali uffizj i Paftori del fuo ftato? Si attribuirà per avventura tale diritto a' paftori medefimi? Ma quefti effendo almeno in un tal genere fubordinati al vifibile capo della chiefa, ed effendo di autorità minore di quella de' concilj ecumenici; qual è il Tridentino, come potranno legare quel, ch'è ftato fciolto, o fciogliere quel, ch' è ftato legato, e da' concilj generali, e dal capo fteffo vifibile della chiefa? Sarà ciò, che que' nuovi Politici appellano richiamare a'proprj uffizj, farà, diffi, un vero fconvolgimento (2) delle

(1) S. Ambrogio *lib. I. de Penitentia cap. II. n. 7. pag. 496.* **Tom. III.** „ Qui folvendi jus non habet, nec ligandi habet . . . Ecclefiæ utrumque licet . . . Jus enim hoc folis permiffum facerdotibus eft &c. „

(2) Il Clero Gallicano nella rimoftranza fatta al Re Arrigo III. l' anno 1579. pel Vefcovo di Bazas *Tom. XII. Des Actes du Clergé p. 6.* atteftò, trattando del decreto del Concilio di Trento, che il popolo fedele e l

delle poteſtà ordinate da Gesù Criſto. Sarà un volere, che le braccia la faccian da capo. Sarà un procurar di dividere l'unità (1) della chiesa; e se per maſſima sarà soſtenuto, sarà un *colligere præterquam oportet*, e difendere un manifeſto errore.

Ma

e i Paſtori altresì ſono obbligati alle *leggi fatte dalla chieſa univerſale, ſotto pena di eſſere tenuti per ſciſmatici preſſo la chieſa Cattolica, e Apoſtolica, e Romana, e d'incorrere preſſo Dio l'anatema, e la perpetua dannazione: e che ſe ciò non è tenuto per coſtante, e fermiſſimo, e veriſſimo tra' criſtiani; l'autorità della chieſa è ita: vana ſarà la religione criſtiana, vana la predicazione dell'Evangelio, che non ſi crede, ſe non ſe ſulla credenza, e l'autorità della chieſa medeſima*. Vedi l'altra Rimoſtranza del Clero medeſimo recitata da Mr. di S. Brieuc *ivi pag.*36. e quella recitata l'an.1585. da Mr. di Noyon *ivi p.*106. Per tralaſciare parecchie altre, che la brevità non mi permette di mentovare.

(1) S.Cipriano *Ep.*11I. *ad Rogatian. p.*5. „Cum adverſus Aaron Sacerdotem, „ *dice*, tres de miniſtris Chore, & Dathan, & Abiron auſi ſunt... cervicem ſuam extollere, & SACERDOTI PRÆPOSITO ſe adæquare... „ pœnas ſtatim ſacrilegæ audaciæ perſolverunt „. E nel libro *de Unitate Eccleſiæ pag.*108. „ Hanc eccleſiæ „ unitatem qui non tenet, tenere „ ſe fidem credit? Qui eccleſiæ RENITITUR, & RESISTIT, in „ eccleſia ſe eſſe confidit „? *Pag.*112. „ Quomodo poteſt ei cum aliquo convenire, qui cum corpore ipſius Eccleſiæ (*rappreſentato da' Concilj generali, e dal capo di eſſa*), & cum „ univerſa fraternitate non convenit? „ *pag.*116. Sic Chore, Dathan, & „ Abiron, qui ſibi contra Moſen, & „ Aaronem Sacerdotem ſacrificandi licentiam vindicare conati ſunt, pœnas ſtatim cum ſuis conatibus, pependerunt. „ S. Ottato Milevitano nel *lib.*1I. *contro Parmeniano cap.*1I. *p.*31. *edit. Antuerp.an.*1702. ſcrive „ Si „ ignoras, diſce; ſi noſti, erubeſce. „ Ignorantia tibi adſcribi non poteſt: „ reſtat ergo, ut noveris... Igitur „ negare non potes, ſcire te, in Urbe „ Roma Petro primo cathedram epiſcopalem eſſe collatam, in qua „ SEDERIT omnium APOSTOLORUM CAPUT PETRUS, unde „ & Cephas appellatus eſt, in qua „ una cathedræ unitas ab omnibus „ ſervaretur, ne ceteri Apoſtoli ſingulas ſibi quiſque defenderent, UT

„ JAM

CAP. I.

Ma i nostri Ragionatori, e Osservatori, e Commercianti, e Avvocati diranno, che senza l'autorità legislativa, con cui possano i principi richiamare a' loro uffizj le potestà ordinate da Gesù Cristo, sarebbe imperfetto ogni governo. Costoro pensano a modo degli adulatori degl' Imperatori gentili, i quali credettero, che i loro padroni non potessero avere il pieno del governo interno della repubblica, se non si fossero impossessati del sommo pontificato. Vogliono pertanto fare de' principi cattolici tanti Ozia (1). Questi avendo stimato, poichè era Re, di poterla anche fare da gran sacerdote, entrò nel santuario, e tentò d' offerire l' incenso; e perchè non volle obbedire, e cedere al Pontefice Massimo Azaria, che con petto sacerdotale gli si era opposto, e aveagli fatto vedere, ch' egli si usurpava l' uffizio, che non era suo, fu dal Signore visibilmente punito. I Principi cattolici peraltro non si sono mai sognati;

„ JAM SCHISMATICUS, ET PECCATOR ESSET, QUI CONTRA SINGULAREM cathedram, alteram collocaret „. E *cap.* IV. *seq.* *p.*35. „ Contra (inferi) portas CLAVES SALUTARES accepisse legimus Petrum PRINCIPEM scilicet NOSTRUM, cui a Christo dictum est: *Tibi dabo claves &c.* Unde est ergo, quod CLAVES REGNI CÆLORUM (o Donatisti) VOBIS USURPARE contenditis, qui CONTRA CATHEDRAM PETRI VESTRIS PRÆSUMPTIONIBUS, & audaciis sacrilegio militatis &c. „?

(1) *Paralip. lib.* II. *c.* XXVI. *v.*16. *seqq.* S. Cipriano lib. *de Unit. Eccl.* *pag.*116. „ Sic & Ozias Rex cum thuribulum ferens, & contra legem Dei sacrificium Dei sibi violenter assumens, resistente sibi Azaria Sacerdote, obtemperare nollet, & cedere, divina indignatione confusus est „.

ti, che fosse imperfetto il governo loro, se non si accordava loro l'autorità legislativa di richiamare le potestà ordinate da Gesù Cristo a sciogliere ciò, ch'è legato; e a legare ciò, ch'è sciolto dalla superiore spiritual Potestà. Costantino il Grande, benchè oltremodo geloso de' diritti imperiali, non però mai pretese, che alla sovranità sua appartenesse un tal potere; e perciò non ardì, come dice S. Agostino (1), di entrare ne' giudizj ecclesiastici (2), particolarmente de' sinodi generali (laddove i nostri politici vogliono, che il Principe possa rivocare, e annullare i decreti del concilio di Trento, anche in ciò, che riguarda lo spirituale) nè credè di così rendere imperfetto il suo governo. Laonde per essersi egli una volta, scherzando piuttosto in tavola, che sodamente ragionando, chiamato *vescovo esteriore*(3) non istimò per questo di dover entrare nel regolamento della chiesa, e d'intromettersi negli affari ecclesiasti-

CAP. I.

(1) *Ep.* XLIII. *al.* CLXII. *ad Glorium &c. cap.* VII. *n.*20. *p.*73. *T.*II. „ Neque AUSUS est christianus Imperator, se eorum (Donatistarum) „ tumultuosas, & fallaces querelas suscipere, ut de judicio Episcoporum, „ qui Romæ sederant, ipse judicaret „. E poco dopo „ atque ut eis ipse cessit, „ ut de illa caussa post Episcopos judicaret, A SANCTIS ANTISTITIBUS POSTEA VENIAM PETITURUS, dum tamen (*Donatistæ*) quod ulterius dicerent, non „ haberent, si ejus sententiæ non obtemperarent, ad quam ipsi provocaverunt &c. „ Vedi il P. Mamachi *Tom.* IV. *Antiq. Christianar. p.*113. *seqq.*

(2) Vedi S. Ottato Milevitano *lib.* I, *cap.* XXIII. *pag.*23.

(3) I nuovi Politici fanno grandissimo strepito, e formano castelli in aria a cagione di questa espressione di Costantino. Ma da' testi citati di Santo Ago-

siastici di sua posta. Valentiniano I. sapea certamente quali

CAP. I.

Agostino, e di S. Ottato; e da ciò che scrive Rufino *lib.* I. *Hist. Eccl.* c. II. *p.* 195. *Edit. an.* 1570. ed Eusebio, e da varj altri monumenti riferiti dal P. Mamachi l.c. si dimostra evidentemente, che Costantino non istimò lecito l'assumersi di propria autorità il carico di mescolarsi in somiglianti affari, e se talvolta vi si mescolò vinto dalla importunità, stimò di doverne domandare scusa a' Vescovi. Pietro de Marca, che non può essere preso per sospetto dagli Avversarj nel *lib.* II. *de Concord. Sacerdotii, & Imperii cap.* x. *n.* VII. *p.* 135. *Edit. an.* 1708. scrive, che *reponi posset, verbis Græcis aliam inesse sententiam, quæ ad personas, non ad res sit referenda; ita ut significetur,* EPISCOPOS EORUM CURAM GERERE, QUI ECCLESIÆ ADSCRIPTI FIDEM CHRISTIANAM PROFITERENTUR: SE vero GENTILIUM, QUI ESSENT EXTRA ECCLESIAM, SALUTI CONSULERE, *sacrificiis paganorum vetitis &c.* Vedi il Padre Mamachi *ivi pag.* 113. E pure, sebbene tali sono stati i sentimenti di Costantino, quali da S. Ottato, da S. Agostino &c. ci sono rappresentati; e sebbene non ha egli fatto la millesima parte di quel che certi nuovi politici concedono a' Sovrani: nientedimeno vi sono stati degli Scrittori peritissimi della Storia Ecclesiastica, che quantunque non addetti a que' sentimenti, che chiamansi da' nostri contradittori *pretensioni della corte di Roma*, tuttavolta non furono contenti in tutto, non già delle massime, ma delle operazioni di quell' Imperatore non conformi alle massime stesse; le quali operazioni perciò non possono essere da veruno prese per regola. Vedasi il Valesio nella nota al *cap.* LX. del lib. III. della Vita di esso Imperatore descritta da Eusebio, dove così scrive: „ In negotiis ecclesiasticis „ aliquanto plus sibi vindicavit, quam „ laico principi conveniret; episcopis „ cuncta illi permittentibus, multum„ que sibi gratulantibus, quod christia„ num Imperatorem viderent „. Però ciò si tollerava, ma non si ametteva da' Pastori ne' Principi. In fatti se troppo talvolta gl' Imperatori si avanzavano, opponeansi loro i Pastori suddetti, e mostravano, che non apparteneva alla dignità Imperiale l'intromettersi in sì fatte cose, come abbiamo fatto vedere di sopra co' passi di S. Atanasio, di S. Ilario &c. Non è meno inetto l'argumento, che gli Avversarj, seguendo il Grozio, e i di lui confederati, deducono dal testo del Sinodo di Calcedonia, in cui Marciano Imperatore vien chiamato *Sacerdote &c.* Un tale argumento è stato confutato dal Padre Mamachi *T.* IV. *Antiquit. Christianar. pag.* 119. *seqq.* Noi rimettiamo

quali fossero i diritti dell' Impero, e fece anche conoscere che li sapea, a coloro, che l'aveano innalzato a quella eccelsa dignità, come costa da Sozomeno [*lib.* I. *Hist. Eccl. c.* VI.] Or questi non credè di pregiudicar punto al suo governo per avere confessato, che *suum non erat judicare inter episcopos*, come abbiamo da S. Ambrogio (1): e che *a lui costituito nell' ordine laicale non era lecito di curiosamente ricercare tali cose. I Sacerdoti, alla cura de' quali ciò appartenea, tra loro si adunassero, dovunque avessero voluto* (2). Abbiamo veduto, che Onorio Augusto non istimò di apportare danno veruno al suo principato, per avere scritto al suo fratello Arcadio circa la causa di S. Gian Grisostomo, che a' Sacerdoti spetti l' interpretazione delle spirituali, e divine cose, e l' OSSEQUIO della Religione ai Sovrani. Non altrimenti pensò Teodosio il minore, nè s' immaginò di pregiudicare alla sua potestà legislativa confessando (3), *esser ella cosa illecita, che chi non è nel catalogo de' santissimi vescovi, si mescoli nell' ecclesiastiche consultazioni.*

CAP. I.

mo a quella confutazione i nostri lettori, non convenendo di ripetere ciò, ch' è già stato detto con sodezza, con forza, e con verità; e a cui non è stato finora risposto da veruno de' nostri contradittori.

(1) *Ep.* XXI. *ad Valentinianum II. n.* 5. *p.* 910.

(2) Sozom. *lib.* VI. *cap.* VII. *p.* 209. *Edit. Taurin. an.* 1747.

(3) *Epist. ad Synodum Ephesinam Parte* I. *Synod. cap.* XX. *p.* 1345. *T.* I. *Concil. Edit. Paris. an.* 1714. ἀθέμιτον γὰρ τὸν μὴ τοῦ καταλόγου τῶν ἁγιωτάτων ἐπισκόπων τυγχάνοντα τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς σκέμμασιν ἐπιμίγνυσθαι.

CAP. I.

Valentiniano III. giudicò illesa l'autorità sua, ancorchè avesse conceduto, che, senza tante imperiali sanzioni, gli stabilimenti del sommo Pontefice, in vigor della potestà pontificale, negli stati suoi valessero, e dovessero essere eseguiti. Nè furono diversi i sentimenti di Carlo Magno, e di Ludovico Pio (1) celebratissimi Imperatori, e di tutti gli altri Sovrani, che dopo fiorirono, e religiosamente si mantennero nel seno della cattolica Chiesa, come potrei a evidenza dimostrare, se la brevità della opera me'l permettesse. Quantunque non mi moverebbe l'autorità di alcuni, o anche di parecchi Sovrani secolari, quando avessero tenuto il contrario; mentre non alle interpretazioni, e al magistero di altri ci vien inculcato ad attenerci dal Signore, e da' suoi Apostoli, che del Sommo Pontefice, e degli altri Pastori uniti col capo loro, e posti dallo Spirito Santo nella greggia a reggere la chiesa. Aggiungasi, che mai non sono stati nè così floridi i regni, nè così ben regolate le repubbliche (2), nè così felici i popoli, come lo sono stati

(1) Vedi il VI. *lib. de' Capitolari de' Re di Francia c.* CCCLXXXI. *T.* I. *p.* 994. *Ed. Paris. an.* 1677. *e l.* VII. *c.* CX. *pag.* 1047. Ludovico Pio nel Capitolare II. *c.* IV. riferito *nel Tom.* IV. *de' Concilj pag.* 1250. dice a' Vescovi, che lo avvisino, se hanno qualche ostacolo da' suoi ministri &c. „ ut nostro auxilio, *dice*, suffulti, quod „ vestra auctoritas exposcit, FAMULANTE, UT DECET, POTESTATE NOSTRA, PERFICERE „ VALEATIS „.

(2) Vedi la Rimostranza del Clero Gallicano recitata da Mr. l' Angelier Vescovo di S. Brieuc l'an. 1579. al Re *Arrigo III. pag.* 42. *degli Atti del Clero Tom.* XII. *della ediz. dell' an-*

no

stati sotto que' Principi, che hanno conservati illesi alla Chiesa i di lei diritti, e gli hanno sostenuti, e difesi, e ne hanno puntualmente fatti eseguire i canoni, e le disposizioni.

Ora però que'diritti si spacciano per tante usurpazioni, specialmente da certi libertini, che assumono il nome di politici. Sanno eglino, che il sentimento loro è contrario al cattolicismo. Ciò poco loro importa. Importa ben loro di sottoporre al temporale lo spirituale (1). Conoscono di non poterne riuscire soli. Cercano pertanto de' seguaci, e Dio volesse, che non ne trovassero molti.

no 1740. e l'altra recitata dal medesimo *l'anno* 1585. *ivi p.*132. *seqq.* e *pag.*144. dove dice „ La storia, e gli „ annali della Francia c' insegnano, „ che quando la chiesa fu favorevolmente, e ben trattata, lo stato „ di questa corona fu prosperato, „ e trionfò: e per l' opposito, „ quando fu ella oppressa, lo stato „ de' Re, e il reame deteriorò; come pure ci fanno comprendere, che „ quando i Re . . . doviziosi, e ferventi di zelo di Dio presero il comando, l' ordine ecclesiastico risuscitò come da morte a vita, e „ riprese vigore „. Vedi anche la Rimostranza dell' *an.*1586. *ivi pag.*177. e quella recitata l'anno stesso da Mr. di Villars Arcivescovo di Vienna: *ivi pag.*186. *seqq.* e l'altra di Mr. d'Angennes Vescovo di Mans dell'*an.*1596. *pag.*229. *seqq.* e *pag.*247. Vedi anche la risposta al Sig. Bellieuré: *Ivi p.*58. *seqq.*

(1) Il Clero medesimo nella Rimostranza recitata l' anno 1605. da Mr. di Villars Arciv. di Vienna al Re Arrigo IV. *ivi p.*268. „ converrà egli, „ *dice*, che i regni terreni, i quali „ non sono, che gli elementi, si ritirino da' dolci, e santi influssi dell' „ aspetto favorevole della chiesa di „ Dio, ch'è il nostro mondo celeste? „ Conviene forse, che le temporali „ cose impediscano i salubri effetti delle spirituali! Che le ragioni umane „ combattano, e trionfino delle celesti? che il cielo serva alla terra, „ Dio agli uomini, e le cose sacrosante alle profane „? E poco innanzi

CAP. I.

Combattono contro la chiesa, sperando di poterla abbattere una volta, se non in tutto, almeno in buona parte. Quando sia ciò loro riuscito, attaccheranno le corone. Già se ne vedono le fumate. Varj libelli sparsi per la Europa da qualche tempo in quà ce ne assicurano. In questi si fanno elogj grandi a quelle nazioni, che falsamente ci si rappresentano come felicemente viventi, quantunque non abbiano veruna sorta di governo. Si danno non già per Sovrani, ma per semplici rappresentanti delle repubbliche i Re; e si dogmatizza, che non sia lecito loro di disporre nulla con istabilità, e fermezza, ma che questa tutta sia nelle mani de' popoli. Chi sa fin dove arriveranno eglino, quando venga loro fatto di sottrarre dalla obbedienza della chiesa un numero considerabile de' fedeli? Una volta che sia da coloro guadagnato il punto contro l' autorità ecclesiastica (dicea al Re Arrigo III. Monsignor di Pontac Vescovo di Bazas) si caderà tosto nell'altro, che vana (1) sia la potestà reale... che

zi *pag.267.* „ come la Repubblica è „ governata da' Re, così le nostre „ anime dalla legittima autorità della Chiesa, la cui possanza risiede nelle mani del Papa, e de' Vescovi legittimamente adunati ne' Concilj. Udite, o Sire, se vi piace, lo „ spaventevole giudizio pronunziato „ per la bocca del Figliuol di Dio in „ S. Matteo: COLUI, CHE NON „ OBBEDISCE ALLA CHIESA, „ SIA TENUTO DA TE PER UN „ INFEDELE, E UN PUBBLICANO &c. „

(1) *Remontrance de l' an.1579. au Roi Henr. III. T.XII. des Actes du Clergé pag.6.* Il Clero medesimo nella Rimostranza dell' an 1584. recitata da Mr. Fremiot Vescovo di Bourges *ivi pag.90.* „ L' autorità reale, *dice*, „ non può essere ben assicurata senza „ l' appoggio della dignità sacerdota- „ le;

che ſia una chimerica perſuaſione, che a' Sovrani ſi debba per amore del Signore preſtare obbedienza. Al detto finora non ſo che mai ſieno per riſpondere gli Avverſarj. Dicano per altro ciò, che vorranno. Gli avviſo però, che non mi ſtiano a ripetere al ſolito loro le ſteſſe coſe. Baſta a noi, che c' impugnino direttamente, ſenza ſaltare, come dir ſi ſuole, da palo in fraſca; e promettiamo di dimoſtrar loro, che qualunque loro impugnazione ſarà contraria alle divine Scritture, e Tradizioni.

Ridicoloſa, e falſa oſſervazione di qualche politico, che in ciò non ſi abbia a obbedire a' paſtori, non dovendoſi veruno aſcoltare in cauſa propria.

Nè credo già io, che ſieno per obbiettarci, che ſpettando le coſe, delle quali trattiamo, a' Miniſtri, e a' Paſtori della Chieſa, queſti non debbano eſſere aſcoltati *in cauſa propria*. A queſta temerità è arrivato qualche politicaſtro imitator di Fr. Paolo; ma non avrà ſeguaci, che veracemente ſieno cattolici. In fatti, chi dovrebbe eſſere in ciò aſcoltato? I Sovrani del ſecolo? E queſti giudicherebbero forſe allora di cauſa aliena? La lite ſarebbe tra loro, e il Sacerdozio. Giudicherebbero eglino dunque della propria loro cauſa. Ma qual ragione comporterà mai, che il principe laico ſia aſcoltato *in cauſa propria*, e nol ſia l' eccleſiaſtico? Nol ſia queſti, ch'è coſtituito da Dio interprete, e giudice del ſenſo delle ſcritturali teſtimonianze, delle quali or noi trattiamo;

L 3 e lo

„ le; la quale eſſendo indebolita, è „ neceſſario, che l' autorità reale „ ſoffra diminuzione„. Vedi la Rimoſtranza recitata dallo ſteſſo Prelato l'anno 1608. al Re Arrigo III. *ivi pag.* 278. *ſegq.*

e lo sia per l'opposto quegli, a cui non è stato conceduto un diritto simile dal Signore? E in vero, a chi dovea prestar orecchio Ozia (1) Re di Giuda; a qualche politico, o ad Azaria Sommo Sacerdote? A qualche Levita somigliante a Core (2), che avesse voluto ergere contro Aronne un altro altare (3), o allo stesso Azaria successore legittimo di Aronne (4) medesimo? Erasi esaltato il cuore di Ozia in modo, che si arrogò, come per diritto di sovranità, di poter entrare nel santuario, e offerire ivi l'incenso al Signore. Gli si opposero Azaria, e altri sacerdoti, e gli dissero, *non est tui officii, Ozia, ut adoleas incensum Domino, sed Sacerdotum, hoc est filiorum Aaron, qui consecrati sunt ad hujuscemodi ministerium. Egredere, ne contempseris &c.* (5) Trattavasi, come ognuno vede, de' limiti della potestà sacerdotale (6), e s'erano questi invasi dal Re. Or chi avrà l'ardimento di dire, che non era tenuto Ozia ad ascoltare il Pontefice, perchè questi trattava

(1) 2. *Paralip.* c.xxvi. v.17. *seqq.*

(2) *Numer.* xvi. v.1. Era Core della Tribù di Levi; nientedimeno, perchè volle arrogarsi il sacerdozio contro Aronne, fu punito da Dio.

(3) S. Gian Grisostomo *Homil.* iv. *in illud vidi Dominum n.2. T.* vi. *pag.* 134. „ Aaron primus fuit Pontifex, simileque facinus illius temporibus quidam ausi sunt, Dathan enim, „ & Chore, & Abiron adversus illum „ consistentes cum aliis aliquot voluerunt & ipsi sacerdotium obire; sed „ alios quidem terra dehiscens absorbuit, alios vero de cælo ignis exussit „

(4) Vedi S. Gian Grisostomo. *Ivi*

(5) II. *Paralip.* c.xxvi. v.17. *seqq.*

(6) S. Gian Grisostomo *ivi*. „ Ingressus ut sacerdotium usurparet ... „ Ingressus est ut fieret venerabilior, „ & factus est exsecrabilior. Nam cum „ immundus esset (*a cagion della lebbra, con cui fu percosso da Dio „ per aver voluto farla da sommo Sa-„ cer-*

tava la *propria causa* ; e che perciò abbia avuto giusto motivo il Re stesso di adirarsi, e di minacciare i sacri ministri (1) ? Certo è , che la Scrittura dimostra , ch'ei dovea attenersi agli avvisi del sommo Sacerdote(2);perocchè leggiamo in essa, che , non essendovisi egli attenuto, fu percosso da Dio : e i nostri santi Padri c'insegnano,ch' egli era anzi tenuto a ringraziare Azaria, e a lodarlo, e a rimettersi a' di lui ammaestramenti (3), e non isdegnarsi, nè minacciare ; poichè dovea pensare , che il sacerdozio è un principato maggiore , e più venerabile del regno, e che il Re non ha che l'amministrazione delle terrene cose, nè ha , oltre questo potere (4), autorità veruna , e *preci-*

CAP. I.

 bus ,

,, *cerdote*) quovis homine privato ,, posthac vilior erat. τοσοῦτον ἐστι ,, κακὸν τὸ μὴ μένειν ἔνδον ἐπὶ ,, τῶν δοθέντων ἡμῖν παρὰ τοῦ ,, θεοῦ μέτρων, ἄν τε ἐπὶ τιμῆς. ,, ἄν τε ἐπὶ γνώσεως τοῦτο ἢ, ,, *Tantum malum est* NON MA- ,, NERE INTRA FINES NOBIS A ,, DEO PRÆSCRIPTOS , *sive ho-* ,, *noris , sive cognitionis res fuerit* ,,.

(1) *Ibid.* ,, Iratusque Ozias , te- ,, nens in manu thuribulum, ut ado- ,, leret incensum , minabatur Sacer- ,, dotibus ,,.

(2) Vedi il luogo cit. del II. *lib. de' Paralipomeni*.

(3) S. Gian Grisostomo *ivi num.* II. *pag.* 134. ,, Cum enim debuisset lau- ,, dare sacerdotem, eique consilii ergo ,, gratias agere , ille , inquit , indi- ,, gnatus est, & vulnus reddidit acer- ,, bius ,,.

(4) S. Gian Grisostomo *ivi num.* I. *pag* 132. ,, Anima ubi rationem ha- ,, benas moderantem abjecit, ad quæ- ,, vis malitiæ loca decurrit . . . Qua- ,, propter oportet assidue illam refræ- ,, nare . . . quod non fecit Ozias ; ,, sed adversus αὐτὴν τὴν ἀνωτάτω ,, πάντων ἀρχὴν ipsum SUPRE- ,, MUM OMNIUM PRINCIPA- ,, TUM legem transgressus est . Si- ,, quidem sacerdotium principatus est ,, καὶ αὐτῆς τῆς βασιλείας σεμ- ,, νοτέρα , καὶ μείζων ipso etiam ,, REGNO VENERABILIOR , ET ,, MA-

bus, *non minis* avea ad ottenere l'indulgenza del suo mancamento, e non *existimare*; *aditum se sibi non lamentationibus*, *& satisfactionibus*, *sed terroribus facere* ... e; *castra Domini invicta*, *& fortia*, *& Domino tuente munita*, *minis cedere*; mentre *sacerdos Dei* ... *præcepta custodiens*, *occidi potest*, *non potest vinci*. Così a proposito di un certo Fortunato, che a forza di terrori, e di minaccie si lusingava di poter invadere la chiesa di Cartagine, scrive S. Cipriano nella sua *Epistola* LIX. (1) a Cornelio Sommo Pontefice. Ma poichè di Fortunato, e del suo partito abbiamo fatto menzione, si osservi inoltre, che trattavasi da S. Cipriano allora

„ MAJOR. Ne mihi narres purpuram, neque diadema ... Umbræ sunt ista omnia ... Si vis videre discrimen quantum sit regem inter, & sacerdotem, expende modum potestatis utrique traditæ, videbis sacerdotem multo sublimius rege sedentem. Quamquam enim nobis venerandum videtur solium regium ob gemmas ei affixas, & aurum, quo cinctum est, tamen τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ἔλαχεν οἰκονομεῖν, QUOD EST IN TERRA, ADMINISTRARE SORTITUM EST, καὶ πλέον ἔχει τῆς ἐξουσίας ταύτης οὐδέν, & ULTRA ID POTESTATIS NIHIL HABET. Verum sacerdotis solium in cælis collocatum est, & cælestia administrandi auctoritatem habet. Quis hæc dicit? Ipse cælorum Rex: *Quæcumque enim ligaveritis* SUPER TERRAM &c. *erunt ligata & in cælis &c.* Quid cum hoc honore conferri potest? ἐν τῇ γῇ ὁ κριτὴς κάθηται ... καὶ ἅπερ ἂν οὗτος κάτω κρίνει, ταῦτα ἐκεῖνος ἄνω κυροῖ. JUDEX SEDET IN TERRA, ET QUIDQUID IS IN INFERIORIBUS JUDICARIT, HOC ILLE (Dominus) IN SUPERNIS COMPROBAT. Idcirco Deus ipsum βασιλικὴν κεφαλὴν REGALE CAPUT Sacerdotis manibus subjecit, nos docens, hunc esse illo majorem principem. Nam quod minus est, benedictionem accipit ab eo, quod præstantius est „.

(1) *Pag.*138. *Edit. Oxon. an.*1682.

allora la causa sua, e degli altri Pastori delle chiese. Or avea perciò egli, aveano gli altri Pastori a non essere ascoltati? Nò signore. Anzi (1) „ manere, *egli dice*, apud nos debet .... stabilis, at„ que inconcussa virtus, contra omnes incursus, atque „ impetus ... fluctuum velut petræ objacentis fortitu„ dine, & mole debet obsistere. Nec interest unde „ Episcopo aut terror, aut periculum veniat, qui ter„ roribus, & periculis vivit obnoxius, & tamen fit de „ ipsis terroribus, ac periculis gloriosus .... (2) Non „ idcirco relinquenda est ecclesiastica disciplina, aut sa„ cerdotalis solvenda censura, quoniam conviciis infe„ stamur, aut terroribus quatimur ... Sacerdotibus ho„ nor tantus de Dei dignitate conceditur, ut quisquis „ Sacerdoti ejus, & ad tempus hic judicanti non ob„ temperaret, statim necaretur ... (3) Neque enim „ aliunde hæreses obortæ sunt, aut nata sunt schismata, „ quam inde, quod Sacerdoti Dei non obtemperatur, „ nec unus in ecclesia ad tempus Sacerdos, & ad tem„ pus Judex vice Christi cogitatur: *CUI SI SECUN„ DUM MAGISTERIA DIVINA, OBTEMPE„ RARET FRATERNITAS UNIVERSA, NE„ MO*

(1) *Ibid. pag.* 126.

(2) *Ibid. pag.* 127.

(3) *Ibid. p.* 128. *Ep.* IV. *al.* LXII. *p.* 9. „ Nec putent sibi vitæ, aut salu„ tis constare rationem, si Episcopis „ & Sacerdotibus OBTEMPERARE „ noluerint: Cum in Deuteronomio „ Dominus dicat &c. ... Sed tunc „ quidem gladio occidebantur, quan„ do adhuc & circumcisio carnalis ma„ nebat; nunc autem quia circumcisio „ spiritualis esse apud fideles servos Dei „ cœpit, spirituali gladio seperbi, & „ contumaces necantur &c. „

CAP. I.

„ *MO ADVERSUS SACERDOTUM COLLEGIUM*
„ *QUIDQUAM MOVERET*; *NEMO* .... *JUDI-*
„ *CEM SE JAM NON EPISCOPI , SED DEI*
„ *FACERET*, nemo diſſidio unitatis Chriſti eccleſiam
„ ſcindere (*come procuran di fare certi nuovi politici*) :
„ nemo ſibi *PLACENS* , ac *TUMENS* ſeorſim foris
„ hæreſim novam conderet (1) ... Viderint laici (2),
„ hoc quomodo curent . Sacerdotibus labor major in-
„ cumbit in aſſerenda , & procuranda Dei majeſtate, ne
„ quid videamur in hac parte negligere , cum admo-
„ neat Dominus , & dicat : & nunc præceptum hoc ad
„ vos eſt , o Sacerdotes , ſi non audieritis , & ſi non
„ poſueritis in corde veſtro , ut detis honorem nomini
„ meo , dicit Dominus , immittam in vos maledictio-
„ nem ... Honor ergo Datur Deo , quando .. ſubla-
„ ta pœnitentia , nec ulla exomologeſi criminis facta ,
„ *DESPECTIS EPISCOPIS , ATQUE CALCATIS* ,
„ pax a presbyteris verbis fallacibus prædicetur „ ? E
pure queſti Preti ſciſmatici,de'quali parla ivi S.Cipriano,
co' Veſcovi loro eziandio ſciſmatici non erano arrivati a
tanto , che oſaſſero (come oſan ora i nuovi politici)
di non conſiderare qual maeſtra di tutti la Sede Apoſto-
lica ; e di negare , che tanta ſia la fede della Chieſa
Romana , giuſta il ſentimento cattolico , che in eſsa
non poſsa aver luogo la perfidia . Laonde ſoggiugne
S. Cipriano : „ Navigare audent ad *PETRI CA-*
„ *THE-*

(1) *Pag.*128. *ſeq.* (2) *Ibid. p.*135.

„ *THEDRAM*, atque ad Ecclesiam principalem, un-
„ de unitas sacerdotalis exorta est.., nec cogitare, eos
„ esse Romanos (quorum fides, Apostolo prædicante,
„ laudata est) ad quos perfidia habere non possit acces-
„ sum. „ (1) O la gran differenza tra gli scismatici,
de'

(1) Vantavansi quegli Scismatici (come ora pure si vantano certi scrittori di nome cattolici, di fatto Anglicani) di avere dalla loro de' Vescovi, e in fatti ne aveano alcuni: „ qui Carthaginem venerunt, & Fortunatum sibi dementiæ suæ socium constituerunt „ *ibid. p.*133. Ma questi sebbene sono dal S.Martire appellati *naufragi*, nientedimeno riconoscevano l'autorità della Romana Sede, laonde pensarono di acquistare presso i cattolici ciò, che desideravano, se a forza de' raggiri loro l'avessero potuta trarre a sostenerli. Per la qual cosa „ Romam „ cum mendaciorum suorum merce „ navigaverunt, quasi veritas post eos „ navigare non posset, quæ mendaces „ linguas rei certæ probatione con„ vinceret „. Ma i nostri Politici non riconoscono tanta Apostolica Sede. A' Sovrani del secolo (seguendo le follie, anzi i dogmi di Lutero, e di Ugon Grozio) attribuiscono la facoltà di lasciar giudicare, o nò, agli ecclesiastici delle cose anche di fede, e di ammettere, o nò, i giudizj, che ne sieno fatti; sotto pretesto, ch'essi Sovrani sieno protettori della chiesa. Ma da' protettori li voglion costituire rovesciatori, e s' ingegnano di rinuovare gli sconcerti, che accadero sotto i Costanzi nella causa degli Ariani, sotto gli Arcadj nella causa di S.Gian Grisostomo, e sotto i Teodosj nella causa di Eutiche. Questo è un voler, che si tolga la *libertà*, come dice San Leone, della chiesa, e della *fede*, e fare sì, che questa sia stata men oppressa sotto gl' Imperatori gentili, che sotto i Sovrani cattolici. Protettori della chiesa sono i Sovrani, ma lo sono, per cattivare gl' intelletti loro in ossequio della fede proposta da' Sacri Pastori, e de' decreti, e degli stabilimenti fatti da' questi intorno alla religione, e a' costumi, e alla disciplina, e non resistere loro, ma procurarne col braccio della potestà loro laica pronta la esecuzione. Così ci hanno insegnato i Santi Padri, i quali dagli Apostoli appresero la tradizione, che gli Apostoli stessi appresero da Gesù Cristo. Così pronunziarono in ogni tempo i sacri pastori, che debbono essere, secondo l' ordine del Signore, ascoltati. Così finalmente dimostrò contro i Protestanti dell' Inghilterra il Vescovo Bossuet, tanto per altro da' medesimi politici talor celebrato.

CAP. I.

de' quali parla ivi S. Cipriano, e i nostri Cattedratici del commercio, e certi Avvocati, che vogliono apparire cattolici! Quelli correvano alla Sede Apostolica, alla cattedra di S. Pietro; e questi talmente ne sono alieni, che non solamente non vogliono, che a lei si ricorra, ma ne riprovano anche le dottrine, e pretendono d' insegnarle ciò, che ha ella a credere, e s'ingegnano di rovesciare qnella fede, quæ *Apostolo prædicante laudata est* (1). Vuole dipoi S. Cipriano, che la sentenza di condanna pronunziata da' Vescovi dell'Africa contro i suddetti refrattarj, e scismatici debba valere. ,, Jam caussa eo-,, rum cognita est: jam de eis dicta sententia est; nec ,, censuræ congruit Sacerdotum mobilis, atque incon-,, stantis animi levitate reprehendi. ,, Ma come? *In causa propria*? Non è tale la Chiesa, che pretenda ciò, che non le appartiene, o che possa decidere, che sia di suo diritto, quel che non l'è stato conceduto dal Signore. Ella anzi soffre con pazienza, e dissimula ciò, che può senza peccato dissimulare, per agevolare la via alla unione, e alla pace. ,, Patientia, & facilitas, & humani-,, tas nostra venientibus præsto est... (2) Remitto om-,, nia; multa dissimulo studio, & voto colligendæ fra-,, ternitatis; etiam quæ in Deum commissa sunt, non ,, pleno judicio religionis examino; delictis, plusquam ,, oportet, remittendis, pene ipse delinquo. Si (3) qui ,, autem sunt, qui putant, se ad ecclesiam non preci-,, bus,

(1) *S. Cipriano ivi pag.* 135. (2) *Ivi pag.* 138. (3) *Ivi, & pag.* 139.

„ bus , ſed minis regredi poſſe . . . pro certo habeant ,
„ contra tales clauſam ſtare eccleſiam Domini . . . An
„ ad hoc deponenda eſt Cattholicæ eccleſiæ dignitas, &
„ plebis intus poſitæ fidelis , atque incorrupta majeſtas ,
„ ut judicare velle ſe dicant de eccleſiæ prœpoſito ex-
„ tra eccleſiam conſtituti ? de ſano ſaucii . . . de judice
„ rei ? Si pacem poſtulant , arma deponant . Si ſatisfa-
„ ciunt , quid minantur ? Armant nos , dum nos pu-
„ tant ſua comminatione terreri ; nec in faciem nos de-
„ jiciunt , ſed magis erigunt , & accendunt , dum ipſam
„ pacem perſecutione pejorem fratribus faciunt . . . .
„ Oramus , ac deprecamur Deum . . . . . ut eorum
„ corda miteſcant . . . & magis petant , fundi pro ſe
„ preces , atque orationes Antiſtitis . „ Sentano bene
l'Autore delle *Oſſervazioni ſulla carta di Roma*, e il Ra-
gionatore , che minaccioſi ſi avventano contro il ſacer-
dozio : „ Si perſeveraverint , nullus Dei Sacerdos ſic
„ infirmus eſt , ſic imbecillitate humanæ mediocritatis
„ invalidus , . , cujus non humilitas.& infirmitas vigore,
„ & robore Domini protegentis animetur . „ Segue a
ſcrivere il Santo , ciò che or ſe tra noi viveſſe , direbbe
del *Cattedratico ſacerdote della natura*, del *Ragionatore*,
dell' *Oſſervatore* , e di tanti altri nominati , e anonimi
Autori di diſſertazioncelle, e di lettere . „ Declinent de
„ cetero fortiter , & evitent dilectiſſimi fratres noſtri
„ verba , & colloquia eorum , quorum ſermo ut can-
„ cer

CAP. I.

„ cer serpit. Nulla cum talibus commercia copulen-
„ tur ... Sunt illi de ecclesia profugi, quia scriptum
„ est: *Si autem ecclesiam contempserit* [*non audierit*],
„ *sit tibi tamquam ethnicus, & publicanus* „ (1).

Nelle cause adunque anche riguardanti la chiesa, la stessa chiesa è giudice; nè si può temere, ch' ella (essendo colonna, e firmamento della verità) si arroghi quel, che non è suo. Contro di essa non potranno mai prevalere le porte dell' inferno. Egregiamente il Clero Gallicano „ la dottrina, *scrive*, è in tutti i tempi
„ certa, e infallibile, contro la quale le porte dell'in-
„ ferno, e gli assalti del nemico non potran prevalere.
„ Fa questi ogni sforzo per corromperla; ma lo Spirito
„ di Dio, che la governa, la conduce in ogni verità,
„ nè permette giammai, ch' esso nemico abbia un tal
„ potere. Vi sono molti dal nemico medesimo ingan-
„ nati, de' quali ei si abusa IN TUTTI I SECOLI;
„ ma questa colonna, e base ferma della verità non
„ è mai scossa. Per vie più confermare quei, che so-
„ no sotto l' obbedienza di lei, ELLA aduna, quan-
„ do vi è di bisogno, de' concilj generali, ne' quali el-
„ la non istabilisce veruna nuova credenza, ma spie-
„ ga, e dichiara apertamente, e distintamente l' anti-
„ ca, a confusione delle nuove opinioni suscitate in con-
„ trario. Ella stabilisce delle leggi, delle costituzioni,
e de'

(1) *Ibid. pag.* 139. *seq.*

,, e de' regolamenti pel governo di queſto gran corpo
,, eſteſo per tutto il mondo &c. ,, (1). Tanto poi ſono ſtati lontani dal credere que' Prelati, che al Sovrano ſecolare ſpetti di decidere, ſe pregiudichino punto a'ſuoi diritti le coſtituzioni de' Concilj ſpecialmente generali, che dopo di avere parlato *ivi* del Concilio di Trento tenuto da tanti Sacri Paſtori ragguardevoli per dottrina, e pietà, e religione, che guidati dallo *Spirito Santo hanno ſpiegata, e confermata l' antica dottrina, e hanno fatto molti bei ſtabilimenti, e regolamenti, che ben oſſervati apportano un frutto grande*; oſſervarono, che, ſe negli ſtabilimenti medeſimi vi ſi trovaſſe alcuna coſa, per cui ſembraſſero alterati in qualche parte i diritti regj, ſi rappreſentaſſe ciò al Santo Padre, vale a dire al Papa, che *ne avrebbe volentieri date le neceſſarie dichiarazioni* (2). Atteſtò eziandio in un' altra ſua Rimoſtranza quel Clero, che ,, la chieſa da Gesù Cri-
,, ſto piantata ... è la colonna, l' appoggio, e la fer-
,, mezza della verità ..., la quale affinchè non ſia divi-
,, ſa, è di neceſſità che nelle ſue membra ella con-
,, venga col ſuo capo tanto nella trionfante... che nel-
,, la militante, e terreſtre, ch'è la Cattolica, e l'Apo-
,, ſtolica, e la Romana fondata ſopra queſta ferma pie-
,, tra della confeſſione ... Sarebbe in noi peccato gran-
,, de

CAP. I.

(1) *Rimoſtr. del Clero dell'an. 1596. recitata da Monſignor d' Agennes Veſcovo di Mans: Ivi pag. 213.*

(2) *Ivi pag. 214.*

„ de d' empietà, e d'infedeltà di essere da essa disuniti
CAP. I. „ nella dottrina pura, semplice, ed evangelica sigil-
„ lata col sangue di tanti Santi. Più riprensibili sarem-
„ mo noi d' ingiustizia, se non convenissimo del tutto
„ con essa nella polizia, e nella disciplina ecclesiastica...
„ Per EVITARE LO SCISMA, NOTA CONTRA-
„ RIA AL CRISTIANESIMO, noi supplichiamo,
„ che il Santo Concilio Ecumenico di Trento sia accet-
„ tato, e pubblicato nel vostro regno..... Riceve-
„ remo ciò, ch' è stato INDUBITATAMENTE
„ DETTATO DALLO SPIRITO SANTO. . . :
„ Levate (o Sire) tutte le difficultà, che potrebbero
„ impedire il compimento di questa santa, eccellente,
„ e degna opera... Scaricate la vostra coscienza, ri-
„ solvendo di ristorare questo grande edifizio mistico;
„ che si sostiene sopra pietre vive, fondamentali, an-
„ golari, senza le quali (avendo così voluto il Signo-
„ re) non può SUSSISTERE L'ESERCIZIO, E
„ LA VERA RICONOSCENZA DELLA RELI-
„ GIONE, che si spande pe' Vescovi, e Pastori ge-
„ rarchici, interpreti de' divini misterj, a' QUALI SO-
„ LI, e a tutti gli ecclesiastici stabiliti da legittima po-
„ testà APPARTIENE PRIVATIVAMENTE a es-
„ clusione di tutti gli altri, da per loro medesimi d'inse-
„ gnare, istruire, dispensare i Sacramenti, rimette-
„ re i peccati, PUNIRE I CONTUMACI COL-
„ LA

„ LA SPADA ſpirituale data loro per uſarne con giu„ dizio, e diſcrezione „ (1).

Or come ſarebbe ella la chieſa colonna, e baſe, e firmamento della verità; come ne'ſuoi concilj, ſpecialmente generali, ſarebbe guidata dallo Spirito Santo; come ſarebbe giuſtamente tacciato d'ingiuſtizia chi nella polizia, e nella diſciplina non conveniſſe con lei; s'ella, trattandoſi della propria cauſa, dichiaraſſe o pel Capo ſuo, o col conſenſo de'Paſtori uniti con eſſo Capo, o colle ſue ecumeniche adunanze, di avere quel diritto, che non le appartiene; e interpretaſſe falſamente i paſſi delle ſacre lettere, e i monumenti delle non iſcritte divine tradizioni? Come ſi avrebbe a credere (lo che in realtà creder ſi dee da chi vuol eſſere cattolico) che ad eſſa ſola ſpetti il giudicare del vero ſenſo delle divine Scritture (2)? Come finalmente ſi dovrebbe ammettere, che al Pontefice Maſſimo appartenga il dichiarare, in qual ſenſo debba eſſere inteſo, e in qual altro no, un decreto di eſſa, che da qualcuno ſi torceſſe a un ſignificato pregiudiziale a' diritti de i Sovrani?

Dimoſtraſi inſuſſiſtente l'oppoſizione degli Avverſarj, che ſe a' Principi nõ competeſſe il diritto di diſporre delle coſe eccleſiaſtiche, avrebbero ſcemato di diritto per aver abbracciato il cattolicismo.

Ma che? diranno gli Oſſervatori, e i Ragionatori, e gli Avvocati noſtri avverſarj: hanno eglino ſcemato di diritto i Principi, per aver abbracciato il criſtianeſimo? Non ha egli detto S. Agoſtino, che Gesù Criſto

M   nön

(1) *Rimoſtranza del Clero di Francia recitata l'anno 1598. da Mr. de la Guesle Arciveſcovo di Tours. Ivi pag.252. ſeqq.*

(2) *Concil. Trid. ſeſſ.IV.*

non ha mai voluto impedire la dominazione de'Regi (1)?

CAP. I.

Per affermare, che i Sovrani abbian perduto, bisogna prima mostrare, che abbiano dianzi avuto il diritto d' intromettersi, e di disporre delle materie, delle quali or trattiamo. Or da quali monumenti, o da quali principj si potrà mai dedurre, che loro appartenesse un tale diritto? Io veggo, che a' Re d' Isdraello non competea, come costa dal vecchio Testamento. I Pontefici, e i Sacerdoti, e i Leviti nella polizia loro erano si indipendenti da' Re medesimi, che questi, se ne avessero fatta alcuna mutazione, avrebbero trasgredita la legge stabilita da Dio. Che se un tal diritto competesse alla sovranità di sua ragione, dovremo noi dire, che sarebbe stato tolto a quei Re dal Signore? Nè tutte le nazioni, anche gentili, attribuirono a' loro Principi il potersi intromettere negli affari riguardanti il loro superstizioso sacerdozio. Per una cosa sì nota non vi è bisogno di apportare de' monumenti. Se presso i Romani i Governanti della Repubblica avessero avuto un somigliante diritto, non si sarebbero gl'Imperatori (2), per averlo, fatti dichiarare Pontefici Massimi. De' Druidi presso gli antichi Galli chiarissime sono le testimonianze di Giulio Cesare (3). Che se di sua ragione il principato civile seco portasse una tale autorità, come glie l' avreb-

(1) S. Agostino *Tract.cxv. in Joban. num.2. Tom.II. pag* 577.

(2) Vedi Giovanni Gravina *de Imperio Romano num.v. pag.*368. *edit. Neap. an.*1728.

(3) De Bello Gallico *lib.*VI. *cap.*V. *p.*164. *seq. edit. Patav. an.*1727.

l'avrebbero tolta i Galli, e i Romani, che fra le Genti poteano essere riputati due delle nazioni più culte? Ma che andiamo noi cercando le opinioni degl'infedeli? Non abbiam per avventura mostrato, che gli Apostoli, e i Padri de'tre primi secoli della polizia ecclesiastica dispo_neano, senza punto di dipendenza da' Sovrani del secolo? Si ha egli forse a credere, che i discepoli, e i discepoli de' discepoli di Gesù Cristo, sieno stati tanti usurpatori della potestà, e de' diritti de' Principi?

Ma erano allora i principi infedeli. O la bella ragione! O conviene alla sovranità di sua ragione un simil diritto, o nò. Se le conviene di sua ragione; o bisogna dire, che gli Apostoli ne sieno stati ingiusti usurpatori; o che l'infedeltà faccia decadere da'loro diritti i Sovrani. Or io non veggo, come si possa dire il primo senza una specie di empietà; e veggo poi le conseguenze, che necessariamente porterebbe seco il secondo; conseguenze, che non saranno mai concedute da' nostri contradittori. Così costoro s'imbrogliano, e s'impastojano, e nello stesso tempo, che procurano di accrescere la potestà secolare, sono astretti ad ammettere ciò, che sopra ogni male detestano, vale a dire, che quel Principe dicada da' diritti della sovranità, il quale abbandoni la vera religione. Se poi alla sovranità di sua ragione non compete un simil diritto, come lo voglion eglino attribuire a'Sovrani cattolici? L'hanno, rispondon eglino, da Dio. Bisogna, che abbian eglino avuto su di

M 2 ciò

ciò qualche nuova rivelazione. Certo è, che nella Scrittura, e ne' monumenti della tradizione non ve n'è vestigio; anzi e dall'una, e dagli altri noi abbiamo dianzi provato tutto l' opposto.

Ma sebbene, dicon eglino, non si può ciò dimostare come tradito colla dottrina de' Padri; si dimostra nientedimeno co' fatti di tanti Imperatori, e Regi. Perocchè, come dice lo storico Socrate, *ex quo christiani cœperunt esse Imperatores, ex ipsis negotia ecclesiæ pendere cœperunt*: la qual cosa non sarebbe avvenuta, se non avessero i nostri maggiori avuto per tradizione dagli Apostoli, che un tal diritto si avesse a riconoscere ne' Sovrani, quando questi avessero abbracciato il cattolicismo.

O gli eccellenti definitori, e interpreti delle divine tradizioni. Chi ha loro insegnato, che l' operare di alcuni Sovrani si abbia a tenere per un argumento, o indizio della dottrina a noi pervenuta per tradizione? Chi gli assicura, che un tal operare sia stato approvato, come fondato sulla tradizione medesima; e non piuttosto considerato qual effetto di usurpazione, tollerato però a fine di evitare maggiori mali? Chi ha loro finalmente detto, che a un si fatto operare di alcuni Sovrani non si opposero i santi Padri depositarj di esse tradizioni; e che gli stessi Sovrani non abbiano confessato, che il diritto su delle sacre cose non appartenea loro, ma tutto è proprio de' Sacerdoti? In fatti, chi terrà mai come fondato sulle

ſulle tradizioni ciò, che incominciò, ſecondo gli avverſarj, nel quarto ſecolo? Non ſi prova tradito quel, che non ſi fa vedere tramandato a noi da' Padri, che aveanlo appreſo da' SS. Apoſtoli. Ciò dunque, l'origine di cui non ſi può ripetere, che dal quarto ſecolo, non ſi moſtrerà mai, che ſia a noi pervenuto per tradizione. E in vero non ſono eglino i noſtri contradittori quegli ſteſſi, che vanno fiſſando a capriccio l'epoche di alcune dottrine (come per eſempio, di quella, che riguarda i ſuffragj pe' morti), acciocchè rappreſentandole più recenti de' tempi apoſtolici, poſſan dedurre, ch' elle non ſieno tradite? Come dunque ſi può da eſſi pretendere, che l' operare di alcuni Sovrani del quarto ſecolo, e de' ſuſſeguenti altresì, ſia un argumento della tradizione? Inoltre è forſe nato ne' tempi noſtri l' inconveniente, che molti operino contro la retta dottrina? Che ſe in ogni tempo è ſtato queſto male tra gli uomini, con qual ragione da' fatti di que' Sovrani ſi formerà un ſiſtema di maſſima? I Paſtori delle chieſe depoſitarj della tradizione uniti col Capo loro fino da' primi ſecoli del criſtianeſimo (1) hanno riconoſciuto

 il

(1) Certo è, che gli Apoſtoli adunarono un Sinodo in Geruſalemme. L'adunar Sinodi è coſa eſterna, e influente nella ſocietà. Eſaminarono il punto, ſe da' Gentili convertiti alla fede ſi avevano a oſſervare le ceremonie legali. Non ne chiedettero la permiſſione da' Magiſtrati, o dal Sovrano. Determinarono ciò, che ſi dovea operare da eſſi gentili fatti criſtiani. Ma con qual autorità? Non certamente colla umana. Dunque colla divina. *Viſum eſt*, ſcriſſero, *Spiritui Sancto, & nobis, nihil ultra impe-*

il diritto di disporre delle cose ecclesiastiche in loro medesi-

CAP. I.

imponere vobis oneris, *quam hæc necessaria &c.* (*Actor. Apostolicor. c.xv.*) E in qual materia? di religione, di costumi, e di DISCIPLINA, *ut abstineatis vos ab immolatis simulacrorum*, ET SANGUINE, ET SUFFOCATO, *& fornicatione*, *a quibus custodientes vos*, *bene agetis*. Aveano adunque da Dio l'autorità d'imporre *onus*, e di *comandare* a' fedeli di Antiochia i Santi Apostoli adunati in Gerosolima, e ciò in materia anche di disciplina, qual era il peso di astenersi dal sangue, e dal suffocato. Dico di *comandare*, perchè leggiamo (*Ibid. v.41.*) che San Paolo „ perambulabat Syriam, & Ciliciam confirmans ecclesias, PRÆCIPIENS CUSTODIRE PRÆCEPTA APOSTOLORUM, ET SENIORUM παραγγείλας τὰς ἐντολὰς φυλάσσειν τῶν ἀποστόλων, κὴ τῶν πρεσβυτέρων „. E come pure scrive S. Luca *ivi c.xvi. v.4.* παρεδίδουν αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ δόγματα τὰ κεκριμένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων, καὶ τῶν πρεσβυτέρων τῶν ἐν ἱερουσαλὴμ. „ tradebant eis custodire dogmata, quæ erant decreta ab Apostolis, & Senioribus, qui erant in Hierusalem „. Non ci resta, che sentire da' nostri politici, aver fatto male e gli Apostoli, che osarono, senza l'autorità regia, di *judicare*, o *decernere* di sì fatte materie; e San Paolo di pubblicare i loro precetti, o decreti, e farli valere, senza averne domandato la permissione dal Sovrano di metterli in esecuzione, o almeno senza avere riconosciuto un tal potere nel Principe. Che se negli Apostoli, e Seniori si dee ammettere la potestà di determinare di tali cose, e di far eseguire i loro decreti senza punto dipender dal Principe della civile società; perchè non si ha ella ad ammettere ne' Pastori ecclesiastici; e si pretende, che non solamente ne' punti di disciplina, ma anche di dogma non possan ora decidere, e pubblicare, e far valere nulla senza la concession del Sovrano? Ha ella forse ora la chiesa scemato di diritto, e i Principi hanno da Dio acquistato maggior autorità di quella, che allora aveano? Nuove rivelazioni bisogna che i nostri Politici vadano cercando co' Montanisti, perchè le avute dagli Apostoli sono loro, come si vede, manifestamente contrarie. Vedasi S. Ignazio Martire *Epist. ad Smyr. n.* VIII. e IX. *ad Polycarpum n.*VI. *ad Ephes. n.*V. *seq. ad Magnesios n.*III. e IV. dove scrive, che τινες *alcuni* ἐπίσκοπον μὲν καλοῦσιν, *nominano sì il Vescovo*, χωρὶς δὲ αὐτοῦ πάν-

τα

desimi, e non in altri; e ciò, come essi ce ne assicu-
M 4 rano,

CAP. I.

τα πράττουσιν, *ma fanno tutto senza di lui*. Οἱ τοιοῦτοι οὐκ εὐσυνείδητοι μοὶ εἶναι φαίνονται, διὰ τὸ μὴ βεβαίως κατ' ἐντολὴν συναθροίζεσθαι. *Questi tali però, mi pare, che non sieno* DI BUONA COSCIENZA, *non congregandosi eglino con fermezza*, SECONDO IL PRECETTO. Così ora molti nominano i Vescovi, e il capo visibile, vale a dire il Pontefice della santa chiesa ἡ προκάθηται che PRESIEDE (come dice lo stesso Santo Martire discepolo degli Apostoli *Epist. ad Rom. in Inscriptione*:) ἐν τόπῳ χωροῦ Ῥωμαίων *nel luogo del coro de' Romani* πεφωτισμένη *illuminata &c.*) nominano, dissi, il Pontefice, ma vogliono, che tutto senza di lui si possa fare, o ch' egli non possa far, che quasi nulla senza i Sovrani del secolo. Se questi tali politici perciò sieno εὐσυνείδητοι, lo veggan eglino. Frattanto non fanno κατ' ἐντολὴν *secondo il precetto*. Vedi anche l'antichissimo S. Ireneo *lib.* III. *contra Hæreses cap.* XXVI. *n.* 2. *seqq. & l.* III. *cap.* III. *n.* I. *seqq.* e Clemente Alessandrino *nel lib. Quis dives salvandus*, presso Eusebio *l.* III. *Hist. Eccl. cap.* XXIII. dove parla delle disposizioni fatte nell' Asia da S. Giovanni Evangelista. Da' Sinodi celebrati nel II. secolo della chiesa si scorge, che a' pastori, e non al principe, nè a' magistrati spetta il decidere, e il pubblicare le decisioni loro circa la religione, la disciplina ecclesiastica, e il prescriverne l'osservanza. Vedi Eusebio *l.* V. *c.* XXIII. e Tertulliano *lib. de Pudicit. cap.* X. e *lib. de Jejuniis cap.* XIII. e *c.* XIV. dove scrive: „ Aguntur per Grecias „ certis in locis concilia ex universis „ ecclesiis, per quæ & altiora quæque „ in commune tractantur, & ipsa re- „ præsentatio totius nominis christiani „ magna veneratione celebratur „. Ma de' Concilj celebrati nel II. e III. secolo tratta il Beveregio *in vindiciis codicis Canonum Eccl. Primitivæ cap.* I. *seqq. pag.* 10. *seqq. Tom.* I. *PP. Apostolicor. edit. Amstel. an.* 1724. Or da questi Sinodi, e dalle altre memorie, che abbiamo di que' secoli, non troviamo mai, che da' Principi secolari punto dipenda la giurisdizione della chiesa; anzi abbiamo dalla pratica de' medesimi secoli, e dalla dottrina altresì, che sia propria della chiesa medesima, e perciò non dipendente da altri. A' politici dunque πεποιθμένοις, come Floriano, εὐδοκιμεῖν παρὰ ταῖς βασιλικαῖς αὐλαῖς, *che s' ingegnano di acquistar il favore delle corti Reali*, attribuendo a' Regi, come dice S. Ambrogio,

CAP. I.

rano, per divina ordinazione (1). Così pure c' insegnarono quelli, che posteriormente sotto gl' Imperatori, e altri Principi cristiani fiorirono. Laonde se talvolta permisero, che i Sovrani in qualche cosa riguardante gli affari ecclesiastici si mescolassero, ciò fu per mera tolleranza, o perchè l' operato della potestà civile era conforme, o non opposto al canone della Chiesa. Che se talvolta le Imperiali, o le Regie determinazioni furono contrarie all' ecclesiastiche, si opposero loro gagliardamente i Dottori, e Pastori costituiti tali da Gesù Cristo; e chiaramente lor dissero, ch' era inaudito da' secoli, e contrario alla divina parola, e perciò usurpato quel diritto, che la potestà laica si attribuiva; come costa dagli esempi di Osio (2), di S. Atanasio (3), di Lucifero da Cagliari (4), di Liberio Pa-

pa

Brogio, *jus ecclesiae*, si può giustamente dire ciò, che scrive S. Ireneo a Florino medesimo: ταῦτα τὰ δόγματα οἱ πρὸ ἡμῶν πρεσβύτεροι οἱ καὶ τοῖς ἀποστόλοις συμβοιτήσαντες, οὐ παρέδωκάν σοι: *non ti hanno lasciato per tradizione cotesti dogmi que' seniori, che furono avanti noi, e che convissero cogli Apostoli*.

(1) Vedi il passo di S. Cipriano riferito *p.*169. *seq.* di questo volume. Vedi anche la *Epist.*XII. dello stesso Santo al vescovo Rogaziano *p.*5. *seq. edit. Oxon. an.*2682. *e l' Epist.*IV. *a Pomponio vescovo pag.*8. *e* 9. *seq.* e l' Epistola I. di S. Clemente Romano a Corintj *num.*47. *e* 51. e la Epistola di San Cornelio a Fabio Antiocheno presso Eusebio *l.*VI. *Hist. Eccl. c.*XLIII. e presso il P. Coustant *Tom.*I. *Epistolar. Romanor. Pontific. edit. Paris. an.*1721. *p.*149. *seqq. num.*2. *seqq.* Tralascio gli altri monumenti per non diffondermi più del dovere.

(2) Il testo di Osio è stato da noi riferito nel *T.*I. di quest' opera *p.*215.

(3) Vedi la *p.*135. *seq. di questo Tomo nota* 4. e la *p.*122. *not.*2.

(4) Nella stessa nota 4. abbiamo citato il testo di Lucifero.

pa (1), mentovati di sopra, e di S.Martino (2), di S.Gian Grisostomo (3), di tanti santi vescovi rammentati da Palladio (4), e d' infiniti altri, de' quali non è questo il luogo a descrivere il catalogo. E' ciò pur manifesto dal

CAP. I.

(1) Vedi la *p.* 121. *di questo Tomo not.*1. *e* 3. *p.*122. *not.*1. e anche la *p.*123. *not.*1.

(2) Appresso Sulpicio Severo *l.*II. *Hist. Eccl. pag.*348. *Tom.*VI. *Bibl. Patrum edit. Lugd. an.*1677. dove leggiamo detto dal Santo a Massimo Imperatore, ch'era messo su a giudicare delle sceleraggini di Priscilliano vescovo: „ novum esse, & inauditum „ nefas, ut causam Ecclesiæ judex sæ„ culi judicaret „.

(3) Vedi Palladio *in Vita Chrysostomi pag.*33. *Tom.*XIII. *Opp. edit. Parif. an.*1738.

(4) Palladio *ivi pag.*38. *seq.* Ne' principj del VI. secolo il Concilio Romano III. sotto Simmaco Papa, al qual Concilio intervennero 65. Vescovi, e in cui si trattò di rivocare una legge del Re Odoacre ripugnante alla libertà ecclesiastica circa l' elezione del Pontefice, e i beni della chiesa, *c.*1I. *p.*978. *T.*1I. *Concilior. edit. an.*1714. Lorenzo vescovo di Milano, consenziente il Sinodo, disse: „ Ista scri„ ptura (*Regis*) nullum Romanæ „ civitatis potuit obligare Pontificem, „ quia non LICUIT LAICO STA„ TUENDI IN ECCLESIA, PRÆ„ TER PAPAM ROMANUM HA„ BERE ALIQUAM POTESTA„ TEM; cui (*laico Regi*) OBSE„ QUENDI MANET NECESSI„ TAS, NON AUCTORITAS IM„ PERANDI; maxime cum nec Pa„ pa Romanus subscripserit, nec ali„ cujus, secundum canones, metro„ politani legatur assensus „. Soggiunse il Vescovo di Ravenna: „ Scriptu„ ra, quæ in nostra congregatione „ vulgata est, NULLIS EAM VI„ RIBUS SUBSISTERE MANIFE„ STUM EST, QUIA NEC CA„ NONIBUS CONVENIT, ET A „ LAICA PERSONA CONCEPTA „ VIDETUR, MAXIME quia in „ EA NULLUS PRÆSUL SEDIS „ APOSTOLICÆ INTERFUISSE, „ VEL PROPRIA SUBSCRIPTIO„ NE FIRMASSE MONSTRA„ TUR „. Così pur dissero Eulalio vescovo di Siracusa, Cresconio vescovo di Todi, Massimo vescovo di Bieda, Stefano di Venosa. Soggiunse il Sinodo (*c.*III. *pag* 979.) che presso i Padri quivi adunati, *non erat incertum ipsam scripturam* (Regis Odoacris) *nullius esse momenti*, la qual' *etiamsi aliqua posset subsistere ratione*, dovea però dal Sinodo *in irritum deduci*, nè in exemplum remaneret PRÆSUMENDI QUIBUS„ LIBET LAICIS, QUAMVIS RE„ LI-

CAP. I.

dal modo di regolarsi non solo nelle materie di fede, ma anche di disciplina, dalle confessioni, e dagli esempli degli stessi Sovrani, come di Costantino (1), di Valentiniano (2), di Teodosio I. (3), di Arcadio (4), di Onorio (5), di Teodosio II. (6), di Valentiniano III. (7), di Marciano (8), e di moltissimi altri;

„ LIGIOSIS, VEL POTENTI-„ BUS... ALIQUID DECERNE-„ RE DE ECCLESIASTICIS FA-„ CULTATIBUS, quarum SOLIS „ SACERDOTIBUS DISPONENDI „ A DEO CURA COMMISSA DO-„ CETUR „. Così dichiarò il Santo Sinodo benchè tenuto sotto un Re Ariano. Vedi anche S. Gregorio Magno *lib.*I. *Ep.*XXXIII. *ad Exarchum Patricium pag.*521. *T.*II. *Opp. edit. Parif. an.*1705. Ma non la finirei mai, se avessi a citare tutti i Padri.

(1) Presso S.Agostino *Epist.*XLIII. *al.* CLXII. *ad Glorium*, *&* *Eleusium* *c.*VII. *num.*20. *p.*73. *Tom.*II. *edit. Antuerp. an.*1700. Vedi lo stesso Santo Agostino nella *Epistola* XCIII. *al.* XLVIII. *ad Vincentium c.*IV. *n.*13. *p.*178.

(2) Vedi la *p.*160.*seq.di questo tomo.*

(3) *Lege* III. *de Episcopali Judicio*, *Cod. Theodosiani*: „ Habent „ (*i Vescovi*, *e i Chierici*) judices „ suos, nec quidquam his publicis „ commune cum legibus; quantum „ ad caussas tamen ecclesiasticas per-„ tinet, quas decet EPISCOPALI „ AUCTORITATE DECIDI „. Vedi anche la *p.*138. *di questo volume not.*1.

(4) Arcadio Imperatore quantunque l'avesse contro S. G. Grisostomo, non volle però deporlo, ed espellerlo dalla sua sede, sapendo, che non potea, perchè ciò era contro i Canoni. Bisognò pertanto, che per ciò fare, i contrarj apportassero certi canoni stabiliti da' Vescovi Ariani contro Santo Atanasio. Vedi Palladio *l.c. p.*130. *seqq.* Vedi anche la *legge* I. *de Religione*. *Cod. Theodos.*

(5) Vedi sopra la *pag.*152. *di questo volume*.

(6) E la *p.*161.

(7) Confrontisi la *p.*45. *del* II.*Tom. delle opere di S. Leone della cit. ediz.*

(8) E la *p.*153. Vedi anche la Epistola del Sinodo I. di Orleans scritta al Re Clodoveo *l' an.*511. *Tom.*II. *Concilior. edit. Parif. an.*1714. e la Costituzione del Re Childeberto dell' *an.*554. *T.*I. *Capitular. Reg. Francor. p.*6. *edit. Parif. an.*1677. da cui si scorge, che i Sovrani si confessano ossequiosi esecutori de' precetti episcopali,

altri ; e fino di Teodorico Re de' Goti (1) , quantunque seguace dell' arianismo .

Del testo di Santo Agostino oppostoci dal Ragionatore prima (2) , e di poi dall' Osservatore (3) , abbiamo

pall, per mostrare, che non *fine caussa glaudium portant*. „ Necesse est, *dice quel Re* , ut plebs , quæ Sacer„ dotis præceptum , non ut oportet, „ custodit , nostro etiam corrigatur „ Imperio „ : lo che corrisponde a ciò, che scrisse dipoi S. Isidoro di Siviglia *lib.*III. *Sententiar. de Summo Bono cap.*LIII. e si riferisce *cap.*XX. *Principes* . *Caussa* XXV. *q.*V. Vedi il Trattato *de la Jurisdiction Ecclesiastique Part.*I. *n.*VI. *p.*8. *T.*VI. *Des Actes du Clergé &c.*

(1) Vedi *Acta Synodi Palmaris sub Symmacho an.*501.*Tom.*II. *Concilior. ed. Paris. an.*1714. *pag.*969. dove il Re dice a' Vescovi intorno alle accuse fatte contro del Papa : *nec aliquid ad se* , PRÆTER REVERENTIAM, *de ecclesiasticis negotiis pertinere &c.* Così avea egli appreso fino dagli stessi ariani . Ne' tempi di Costanzo pur ariano vivea Leonzio parimente ariano vescovo di Tripoli nella Siria . Questi disse allo stesso Costanzo, che volea ingerirsi in certi affari della religione, come i nostri Avversarj vogliono , che ora se ne ingeriscano i Sovrani : θαυμάζω ὅπως ἕτερα διέπειν ταχθεὶς , ἑτέροις ἐπιχειρεῖς · στρατιωτικῶν μὲν , καὶ πολιτικῶν προεστηκὼς , ἐπισκόποις δὲ περὶ τῶν εἰς μόνους ἐπισκόπους διαταττόμενος · *Mi maraviglio , come essendo voi istituito a governare certe cose , imprendiate dell' altre . Voi siete preposto alle cose militari , e civili , e ordinate a' Vescovi intorno alle cose , che a' SOLI Vescovi* appartengono. Vedasi *Suida* alla parola *Leontius* . Ma che che dir si voglia degli ariani, certo è , che la dottrina della chiesa cattolica è stata sempre, ed è , e sarà : „ NON ESSE HUMANA„ RUM LEGUM DE TALIBUS „ FERRE SENTENTIAM ABS„ QUE ECCLESIÆ PRINCIPA„ LITER CONSTITUTIS PON„ TIFICIBUS . OBSEQUI solere „ PRINCIPES CHRISTIANOS DE„ CRETIS ECCLESIÆ , NON „ SUAM PRÆPONERE POTE„ STATEM „ . San Gelasio Papa *Ep.*IX. *ad Episcopos Orientales p.*924. *seqq. Tom.*II. *Concilior. edit. ejusd.* Gratian. XII. *Distinct.* XCVI. *numquam de Pontificibus* .

(2) Vedi il *Tom.*I. *di questa opera p.*244. *seqq.*

(3) *Osserv. sulla carta di Roma &c. p.*64.

mo parlato altrove (1). Non aveamo poi mestiere dello storico Socrate (2) per sapere ciò, che operarono i primi Imperatori cristiani. Noi non facciam conto di un autore tinto della pece novaziana, e molto più recente di Costantino, quando particolarmente lo veggiamo smentito da' Padri, che ne' tempi di quell'Imperatore, e de' susseguenti altresì, illustrarono colla dottrina, e colla santità loro la chiesa. Sebbene non neghiamo, che alcuni di que' Sovrani s'intromisero in certi affari ecclesiastici, avendo così permesso, per una mera tolleranza, come si è detto, i sacri pastori, o per non far peggio, o perchè il permetterlo potea essere di vantaggio alla chiesa medesima.

Ma del testo dell'Apostolo, *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit &c.* come non se n'escluda, ma se ne includa anzi la potestà della chiesa provata sublimissima non solo colle autorità de' Padri; ma eziandio col passo dell' Evangelio [*Matth.* XVI.] *tu es Petrus, & super hanc petram ædifi-*

(1) *Tom.* I. *di questa opera p.*246. *seqq.*

(2) Potea pur dire chiaramente il Ragionatore, che avea letto il passo di Socrate *apud Vossium*, o *apud Grotium de Jure summar. Potest. circa sacra* (Vedi il *Tom.* IV. *Antiq. Christianar. del P. Mamachi pag.* 107. *not.* I.) e non darci sbagliata la citazione della storia dello stesso Socrate, con avere scritto nel suo *Ragionamento p.*77. *Histor. Socr. l.* V. *c.* VIII. laddove non nel *capo* VIII. ma nel proemio di esso *lib.* V. *p.* 223. *della ediz. di Turino dell'an.* 1747. disse quello Storico: „ Sed & ipsos subinde „ Imperatores in hoc opere perpetuo „ includimus, propterea quod ex quo „ illi Christiani esse cœperunt, res „ ecclesiæ ex ipsis pependerunt; & „ maxime quæque Sinodi, eorum sen„ tentia tum factæ sunt antea, tum „ hodieque fiunt „. Ma di Socrate, come ho detto, poco ci curiamo; sebbene non nego, che le parole di lui si possano trarre a senso migliore. Leggasi il Tomo citato del P. Mamachi *p.*107.

ædificabo ecclesiam meam , & portæ inferi non prævalebunt adversus eam , & tibi dabo claves regni cælorum , & quodcumque ligaveris super terram , erit ligatum & in cælis , & quodcumque solveris super rerram , erit solutum & in cælis ; e delle insussistenti limitazioni , e opposizioni di certi politici contrarie alle Scritture, e alla Tradizione , abbiamo parlato ampiamente . Passiamo alle altre scritturali testimonianze , obbiettateci dal Ragionatore, e da altri Autori a lui simili.

CAP. I.

Testo di San Pietro, di cui dopo i Valentiniani, e alcuni Greci, e Marsilio da Padova &c. si è abusato il Ragionatore.

V. Coerentemente al testo di S. Paolo : *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit* : scrisse anche S. Pietro : *subjecti estote omni humanæ creaturæ* (1) , e : *regem honorificate* (2) . Non meno pertanto delle parole del Dottor delle genti , che dell' autorità del Principe degli Apostoli si sono abusati i Gnostici , e di poi qualche Greco Imperatore , e quindi Marsilio da Padova , e finalmente fino dal secolo passato alcuni falsi politici , da' quali non si discosta punto il Ragionatore degno discepolo di sì rinomati maestri . I primi contenti de' comodi di questa vita , pretesero , che dovendosi a' Re onore e suggezione , sia d'uopo , quando questi così comandino , di rinnegare la fede . I secondi insieme co' Marsiliani , sotto specie di non dipartirsi dalle testimonianze de' Santi Apostoli , procurarono di sottomettere alla temporale la spiritual potestà . Gli ultimi , simulando di seguitare la dottrina degli Apostoli, s' ingegnano in real-

(1) *Ep.* 1. c. 1I. v. 13. (2) *Ibid.* v. 17.

CAP. I.

realtà, imitando Giuda, di sottrarre al Maestro, vale a dire, a Cristo, i suoi loculi, cioè i beni suoi, che sono i beni ecclesiastici, e di dargli a Cesare. Ma come risposero a' Gnostici Tertulliano, e Innocenzio terzo al Greco, e Giovanni ventesimo secondo a Marsilio, così possiamo noi rispondere al Ragionatore seguace del pretto benchè nascosto calvinista F. Paolo (1)? Tertulliano nel libro intitolato *Scorpiace* (2): „ Plane, *dice*, monet Romanos [*Paulus*] omnibus potestatibus „ subjici, quia non sit potestas nisi a Deo ... Condixerat Petrus, regem quidem honorificandum, ut „ tamen tunc rex honoretur, *CUM SUIS REBUS* „ *INSISTIT*. „ Innocenzio III. in una lettera diretta a chi volea preferire la potestà, e la dignità dell' Impero a quella del Sacerdozio, e adduceva a favor suo il testo *subditi estote &c.* „ si personam loquentis, *dice*, & „ eorum, ad quos loquebatur, ac vim loquutionis di- „ ligentius attendisses, scribentis non expressisses tali- „ ter

(1) Non solamente nella storia delle Variazioni delle chiese protestanti, come si è altrove mostrato, ma eziandio nell' opera stessa della Difesa della Dichiarazione del Clero Gallicano tanto decantata dagli Avversarj, Monsignor Bossuet scrisse: „ F. Paulus Soavis ille Cal- „ vinista cucullatus, & catholici no- „ minis specie, non modo Synodi „ Tridentinæ, verum etiam fidei ca- „ tholicæ insectator „. *Append. ad Defens. Declarat.* c.IV. T.II. *edit. Amstelod. an.*1745. L'Autore delle note alla stessa Append. *not. f.* aggiugne: „ Pater le Courayer in vita *di* „ *Fra Paolo*, Historiæ Concilii Tri- „ dentini presixa, docet illum quam „ impensissime hæreticis favisse, & „ defendisse illam, quam vocant, re- „ ligionum tolerantiam, qua re plus „ nocuit fidei, quam nocuisset, si „ aperte ad partes reformatorum se „ junxisset „.

(2) *Cap.*XIII.

CAP. I.

„ ter intellectum. Scribebat enim Apostolus subditis
„ suis, & eos ad humilitatis meritum provocabat.
„ Nam si per hoc, quod dixit, *subditi estote*, sacer-
„ dotibus voluit imponere jugum subjectionis: & eis
„ prælationis auctoritatem afferre, quibus eos subjectos
„ esse monebat; sequeretur etiam, quod servus qui-
„ libet in sacerdotes imperium accepisset, cum dicatur;
„ *omni humanæ creaturæ*. Quod autem sequitur, *Regi*
„ *tamquam præcellenti*: *NON NEGAMUS, QUIN*
„ *PRÆCELLAT IMPERATOR* in *TEMPORA-*
„ *LIBUS*, sed *PONTIFEX* in *SPIRITUALIBUS*
„ *ANTECELLIT*, quæ tanto sunt temporalibus di-
„ gniora, quanto anima præfertur corpori ..... (1)
„ Quod autem sequitur ad vindictam malefactorum,
„ laudem vero bonorum, intelligendum non est,
„ quod Rex, vel Imperator super omnes bonos, &
„ malos gladii acceperit potestatem ... Potuisses præ-
„ roga-

(1) Nella Edizione Boehmeriana del Diritto canonico *not.7. al l.1. Decret. Greg. IX. tit.*xxxiii. *de Majoritate & Obedientia cap.*vi. si legge, che ciò, che Innocenzio scrive intorno al principato sacerdotale più sublime del secolare, è preso *ex principiis novis Ecclesiæ latinæ*, che *pseudo Isidorus in c.*iv. *relatus in hoc tramite* Innocentio *præiverat*, *cujus vestigia fideliter legit*. La dotta ignoranza dell' illuminato, come si dice, ma in realtà tenebrosissimo nostro secolo fa sì, che nell' Epistole del falso Isidoro tutto si vegga; e non si vegga nulla nelle opere de' Padri, che tanto prima d' Isidoro stesso fiorirono. S. Gregorio Nazianzeno, S. Gian Grisostomo, S. Isidoro Pelusiota &c. le testimonianze de' quali sono state da noi di sopra descritte, non differo nulla di meno di quello, che quì dica Innocenzio; ma ciò non si potè ravvisare dal Boehmero gran luminare del nostro Ragionatore, per cui, fuor delle lettere Seudo Isidoriane, tutto il resto era nel bujo.

CAP. I.

„ rogativam ſacerdotii ex eo potius intelligere, quod „ dictum eſt ... ſacerdoti ... *Ecce conſtitui te ſuper* „ *gentes*, *&* *regna*, *ut evellas*, *&* *diſſipes*, *ædifices*, „ *&* *plantes* ... Præterea noſſe debueras ... quod fe- „ cit Deus duo magna luminaria, ideſt duas inſtituit di- „ gnitates, quæ ſunt Pontificalis auctoritas, & Regalis „ poteſtas. Sed illa, quæ præeſt diebus, ideſt ſpiri- „ tualibus, major eſt; quæ vero carnalibus, minor (1). „ Le riſpoſte di Giovanni XXII. riferite dal Rinaldi negli Annali Eccleſiaſtici *all' an.*1328. *n.* XVIII. non eſſendo in ſuſtanza diverſe dall' addotta d' Innocenzio, per brevità ſi tralaſciano. Ora qual coſa mai potrà ricavare il Ragionatore dal teſto, che non altro dimoſtra, ſe non ſe la ſuggezione, e l' onore, che nelle temporali coſe dee preſtare ogni fedele al ſuo Principe (2)? Forſe per eſſere dovuto al Sovrano l' onore, e per doverglisi preſtare obbedienza, e ſuggezione, concluderà egli, che ſi abbia ella a negare a' Paſtori eccleſiaſtici, e in iſpecie al Romano Pontefice? Ma non ſi è una concluſion tale dimoſtrata di ſopra contraria a S.Paolo? Or ſe a' Paſtori, e ſpecialmente al Romano Pontefice dee *obedire* ogni fedele, e *ſubjacere eis*, ſecondo S. Paolo; e ſe, come dianzi ſi è provato, la poteſtà di queſti è più ſublime della ſecolare; che dedurrà egli della ſuggezione dovuta

ta

(1) Innoc.III. *l.cit. Decr.Greg.IX.* *&* *l.*1I. *c.*1. *ſeqq. p.*1332. *ſeq.* T.IV.

(2) Vedi il Concilio VI. di Parigi dell'anno 829. *l.*1. *cap.*III. *p.*1297. *Concilior. edit. Pariſ. an.*1714.

ta a'Sovrani del secolo, a favore degli stessi Sovrani; che non si possa eziandio dedurre nel genere suo a favore del Sacerdozio?

Il dover essere sudditi a' Sovrani propter conscientiam, *e il doversi pagare loro i tributi, non prova nulla a favore del sistema del Ragionatore.*

VI. Aggiugne il Ragionatore, che *propter conscientiam* debbano gli uomini essere sudditi *necessitate* al Sovrano del secolo, e che questi sia *minister Dei in bonum*, come dice S. Paolo nel tredicesimo capo della epistola a' Romani. Ma dovrà egli ammettere pure, che i fedeli medesimi debbano *subjacere* a'sacri Pastori, secondo lo stesso S. Paolo, e che non *expediat* (1) loro il fare il contrario.

Confessiamo poi, che non si possa mettere in controversia, che i tributi, i censi, e i dazj si debbano rendere a Cesare, vale a dire, al Sovrano da' sudditi, e da que' fondi, che soggetti sono alla sovranità. Soggiungo nientedimeno, doversi eziandio onninamente concedere, che (come dice S. Paolo nella epistola 1. a' Corintj *cap.* IX. *v.*11. *seq.*) i ministri del Vangelo hanno ἐξουσίαν PO-

(1) *Ep. ad Hebr. cap.*XIII. *v.*17. Vedi S. Gian Grisostomo *Homil.*XXXIV. *in Ep. ad Hebr. num.*1. *seqq. p.*311. *seqq. Tom.*XII. e il Concilio celebrato in Magonza l'an.847. *nella lettera al Re Luigi Tom.*V. *Concilior. edit. Paris. an.*1714. *p.*6. „ De Sacer- „ dotibus Ecclesiæ Dei, Dominus ait, „ qui *vos audit*, *me audit &c.* & „ Apostolus ad Hebræos : *Obedite*, „ inquit, *Præpositis vestris*, *& subjacete eis &c.* Nam de REVE- „ RENTIA ECCLESIARUM Do- „ minus ait, *domus mea*, *domus* „ *orationis vocabitur &c.* Pro dolor! „ his temporibus nec sancta loca ve- „ nerantur, NEC MINISTRI DEI „ DIGNE HONORANTUR; sed „ versa vice illi, qui HONORARI „ debuerant, SPOLIANTUR, atque „ diversis calumniis franguntur, unde „ necessitas magna coegit pro hac re „ ad vos reclamare, & petere, ut „ sicut apud antecessores vestros Re- „ ges, atque Imperatores, qui ante „ vos fuerunt, honorem sancta Dei „ ecclesia habuit... ita apud vos &c.

CAP. I.

TESTA' di essere più d'ogni altro partecipi delle sustanze de' fedeli : ,, Si nos vobis spiritualia seminavimus : ,, magnum est, si *CARNALIA* vestra *METAMUS* ? ,, Si *ALII* potestatis vestræ participes sunt , quare ,, *NON POTIUS NOS* ? Sed non usi sumus hac *POTESTATE* ἐξουσίᾳ ,, . Ciò posto , ognuno vede ch'ei dalle testimonianze scritturali , che apporta , non potrà dedurre cosa alcuna a vantaggio del Principato più , che dalle riferite da noi si possa ritrarre a favore del Sacerdozio . E in vero che ne deduce ?

Ne deduce 1. *esser ella* (1) *cosa manifesta per queste divine ordinazioni,che al debito della ubbidienza fatta da Dio inculcare a' sudditi , corrisponder deve nelle potestà somme il debito di comandare , e di reggere i sudditi medesimi , di governarli , e di provvederli nelle loro necessità* . Ma che fa ciò ? Anche per divina ordinazione è comandato a' fedeli di obbedire a' loro sacri Pastori , e di essere loro soggetti. Dee adunque corrispondere nella potestà ecclesiastica (che , come si è veduto , è della secolar più sublime) il debito di comandare , e di reggere i fedeli , e di governarli, e di provvederli nelle loro necessità , come in fatti coll' esempio di Cristo Signor nostro (2) li provvedean gli Apostoli (3) , e seguitarono di poi (4) e seguitan tuttora i successori di questi a provvederli .

Da'

(1) *Pag.76.*

(2) *Joh* XIII. *v.29.*

(3) *Act. Apost. c.IV. v.34. c.VI. v.1. seqq.* & *1. ad Cor.XVI. v.1. seq.*

(4) Dionisio vescovo di Corinto , che fiorì nel secondo secolo, nella Epistola

2. Da' testi riguardanti l' obbligo de' fedeli di pagare i tributi, ricava giustamente il Ragionatore quest' altra conseguenza. *Dunque*, dice egli, *è evidente, che, se pel ministero de' sudditi si dee a' Principi il tributo, a questo debito del suddito di pagarlo, dee corrispondere il debito del servizio delle potestà somme nel governarlo, nel difenderlo, nel provvederlo, perchè questo è in sustanza servire Dio con fedeltà nel ministerio ad esse dalla Maestà Divina commesso*. Or noi gli replichiamo, che non meno si dee a' sacri Pastori de' fedeli il *doppio onorario* (1), e il farli partecipi delle proprie sustanze, e il concedere loro, che

 semi-

stola a S. Sotero Papa presso Eusebio *lib.*IV. *Hist. Eccl. cap.*XXIII. *p.*159. *della ediz. di Turino*. „ Hæc vobis „ *dice*, consuetudo est jam inde ab „ ipso religionis EXORDIO ἐξ ἀρχῆς, ut *fratres* omnes vario be„ neficiorum genere afficiatis, & ec„ clesiis quamplurimis, quæ in singulis „ urbibus constitutæ sunt, necessaria „ vitæ subsidia transmittatis: & hac „ ratione tum egentium inopiam su„ blevatis, tum fratribus, qui in me„ tallis opus faciunt, necessaria sup„ peditatis per hæc, quæ ab initio „ transmittere consuevistis munera, „ morem, institutumque Romano„ rum a majoribus acceptum Romani „ retinentes. Atque hunc morem „ B. Episcopus vester Soter non ser„ vavit solum, verum etiam adauxit, „ tum munera sanctis destinata copio„ se subministrans &c. „ Vedi pure il *lib.*VI. della Storia Ecclesiastica di Eusebio *c.*XLIII. *p* 272. Ma di ciò sono piene le lettere di S. Cipriano, e le opere degli altri Padri, e in fino i maggiori nemici del cristianesimo, come Luciano nel *Pellegrino*, e Giuliano nella lettera ad Arsacio Pontefice idolatra della Galazia, ne fanno menzione.

(1) S. Gian Grisost. *Homil.*XV. *in Ep. ad Timoth. n.*2. *p.*536. „ Quid „ est *duplici bonore*? Duplici compa„ rate vel ad viduas, vel ad diaco„ nos, vel *duplici*, id est MULTO „. L' Estio celebre interprete dell'Epistole di S. Paolo spiegando il *vers.*17. *del c.*V. *della* I. *Ep. a Timot. Presbyteri duplici honore digni habeantur*, dice: „ Duplex hebræis dicitur multum, & „ copiosum, ut *Isaiæ* XL. *Hierem.*XVI. „ *&* XVII. 4. *Reg. c.*1I. „

CAP. I.

ſeminando coſe ſpirituali, mietano delle temporali, di quel che ſi debbano i tributi da' fedeli a' Principi. Dunque a *queſto debito* de' fedeli verſo la poteſtà eccleſiaſtica, *dee corriſpondere il debito del ſervizio* di eſſa poteſtà nel *governarli*, in quanto ſono membri della chieſa, nel *difenderli*, e nel *provvederli* caritatevolmente nelle indigenze loro con que' beni temporali, che le ſono di già ſtati offerti, e giornalmente ſe le offrono (1). Ma dall' obbedienza da preſtarſi all' eccleſiaſtica poteſtà, *fatta da Dio inculcare* a' fedeli, a cui *dee corriſpondere* in eſſa poteſtà *il debito di comandare*, *e di reggere* i fedeli medeſimi; e dalle contribuzioni dagli ſteſſi fedeli dovute a' ſacri Paſtori, al *qual debito dee corriſpondere il debito* nella poteſtà eccleſiaſtica di difendere eſſi fedeli, e di *provvederli*, ſtima egli l'Avverſario, che ſi poſſa conchiudere, che alla ſteſſa poteſtà eccleſiaſtica competa di *ampliare*, di *riſtrignere*, e di *torre* al fedele Sovrano laico la facoltà di acquiſtare de' nuovi regni, di arruolare ſoldati, d' imporre nuovi cenſi, e tributi, quando anche le paia, che dalle nuove conquiſte naſcano oppreſſioni de' fedeli medeſimi, corruttele di coſtumi, roveſciamenti

(1) Concil. di Trento *Seſſ.* XXV. *c.* VIII. *Can. Apoſt.* XXXIV. *al.* XLI. *Concil. Later. Oecum.* III. *c.* XVIII. *ſeq. Conc. Pariſ.* VI. *an.* 829. *l.* I. *c.* XV. „ Initio naſcentis Ecclеſiæ vota fidelium ante pedes ponebantur Apoſtolorum, eorumque judicio, unicuique prout opus erat, diſtribuebantur. Et licet creſcente fidelium devotione copioſiſſimis... eorum liberalitatibus ſancta donata ſit Eccleſia, eumdem tamen uſum Apoſtolorum Succeſſores in tractandis, & diſpenſandis eccleſiaſticis rebus, ſe ſervare debere meminerint „.

menti della religione , e per le imposizioni nuove restino aggravati i membri suoi , e il danaro quindi ritratto si spenda in esorbitanti stipendj de' ministri, in isfarzi grandiosi delle corti , in ispettacoli , e in altre inutili , anzi pregiudiziali cose , e non in ciò , che ridondar possa in quelle utilità della repubblica , alle quali i censi , e i tributi originalmente sono stati , e debbono essere destinati ? Stima egli , torno a dimandare , che sia giusta una sì fatta conclusione ? Nò , risponderà tosto la nuova ragionatrice politica. Come dunque dall'obbedienza dovuta da' sudditi a' Sovrani del secolo , e dall'obbligo , che corre agli stessi sudditi di pagare i tributi , onde si argomenta il dovere ne' Sovrani medesimi di governarli , di difendergli , e di provvederli , come , torno a dire , potrà egli ritrarre , che agli stessi Sovrani spetti l'accrescere , lo scemare , e il ristrignere , e anche il torre alla chiesa il diritto di acquistare , e di possedere ?

A chi appartenga di giudicare del diritto, di cui si tratta.

VII. Ma questo diritto della Chiesa è di concessione del Principe . Torniam da capo . Già si è dimostrato , che ciò non è altrimenti vero . Insterà egli nientedimeno , sostenendo , che quì si tratta de' beni del secolo , cioè de' beni terreni , e la potestà della Chiesa è spirituale. Ma noi abbiamo da S. Paolo,che se la Chiesa giudica le cose spirituali , *quanto magis secularia* (1) ? E che s' ella semina *spiritalia* , non è gran cosa , che mie-

(1) S. Agostino nella *Enarrazione sopra il Salmo* XLIX. *n.*10. *p.*336. *Tom.*IV. „ Apostolus , *dice* , de se „ Paulus, cum argueret fideles laicos, „ quia

mieta eziandio delle temporali cose: e che se gli altri sono partecipi delle sostanze terrene de' fedeli, lo debbano essere piuttosto i propagatori dell'Evangelio. Ripiglierà però egli, che la potestà secolare sovrana è somma. Sì nel suo genere. Ma nel suo genere non è ella somma, anzi più sublime ancora della temporale la potestà della Chiesa, e non si può stendere fino alle *secolari* cose? Ciò si è dimostrato evidentemente coll'autorità delle sacre lettere, e della tradizione. Bisogna pur dirlo. Gli Avversarj in questo punto pervertono le regole del ragionare. Gesù Cristo ha detto a' suoi discepoli, e ne' discepoli a' pastori delle chiese, *qui vos audit, me audit, qui vos spernit, me spernit*. I sacri Pastori, e Dottori interpreti del diritto divino e ne' privati trattati loro, e nelle pubbliche loro adunanze, cioè ne' Concilj anche Generali, i Sommi Pontefici costituiti dal Signore Pastori nella chiesa universale, e Dottori di *tutti i fedeli*, insegnano, predicano, decidono, che secondo la divina ordinazione, non solamente i Ministri, ma nè pure i Sovrani del secolo si possano ingerire nell'amministrazione, nella dispensazione, nell'acquisto, e possesso de' beni, che alla Chiesa sono stati offerti, e tuttavia si offrono, perchè sono beni donati a Dio, beni consacrati a Dio (1), beni in somma di Dio. Tutto ciò è noto

„ quia judicia sua non ad ecclesiam „ deferebant, sed ad publicum per„ trahebant eos, cum quibus habe„ bant negotia, ait *nescitis quia An„ gelos judicabimus*? Videte, QUEM„ ADMODUM JUDICEM SE FE„ CIT, NON SOLUM SE, SED „ ET OMNES, QUI RECTE JU„ DICANT IN ECCLESIA „.

(1) *Can. Apost.* XXXIX. *al.* XXXI. *Conc. Tri-*

noto agli Avverſarj medeſimi. Ma che? Conchiudono, che in ciò non ſi abbia ad aſcoltare nè Paſtori, nè Concilj, nè Papi, non oſtante, che S. Paolo moſtri, che la chieſa ha τὴν ἐξουσίαν la *poteſtà*, o il *diritto*, che certamente non è umano, *metendi carnalia* de' fedeli, e di eſſere partecipe delle ſoſtanze de' fedeli medeſimi.

Aſſurdi conceduti dagli Avverſarj, o ch'eſſi Avverſarj ſono aſtretti a concedere.

VIII. Fermiamoci a conſiderare un pò più una sì ſtrana dialettica. E' certo, che non a' Sovrani del ſecolo, ma a'Sacerdoti coſtituiti interpreti del divin diritto ſpetta il conoſcere, e l'inſegnare fin dove un tal diritto ſi poſſa ſtendere, Coſta inoltre, che i Sacerdoti, a' quali ciò ſpetta, dicono, inſegnano, predicano, determinano, che ſi ſtende a tanto, che de' beni della chieſa ella ſola ha il governo, e la diſpenſazione, e che ogni fedele è libero di offerire alla chieſa ſteſſa quel, che ſtima, del proprio, e che non può eſſere tolta tal libertà da qualunque poteſtà ſecolare, come dalla Storia evangelica, e dagli Atti de'Santi Apoſtoli, e dalla Tradizione ſi dimoſtra. Or che ſtabiliſcono gli Avverſarj? Stabiliſcono, doverſi attribuire al Sovrano l'autorità di tenere per umano, di ampliare, di riſtrignere, e fino di torre, un tale dirito.

Inoltre la poteſtà, e il principato della chieſa, come abbiam veduto, è iſtituito da Dio, ed è più ſublime del ſecolare. Queſto, ch' è men ſublime, perchè nel ſuo

 gene-

Trident. Seſſ.xxv. c.1. Res Eccleſiaſticæ Dei ſunt. Julianus Pomerius l.1. de Vita Contemplat. c.16. „ Non „ ſunt inter res mundi deputari cre„ dendæ, ſed Dei . . . nec in uſus „ humanos revocari jam poterant, „ divinis ſemper miniſteriis conſecra„ ta „.

genere è ſommo , può , ſecondo i noſtri politici, metter le mani ſu' decreti, e le facoltà della chieſa, le quali ſono di Dio : può torre la libertà a' fedeli di offerire , e conſacrare a Dio ciò , che loro pare , delle proprie loro ſuſtanze : ma la eccleſiaſtica poteſtà , quantunque ſomma , quantunque più ſublime dalla ſecolare , quantunque avente il diritto di giudicare *ſecularia &c.* (1), nientedimeno , al credere degli ſteſſi politici , non ſolamente non potrebbe intrometterſi a giudicare de' beni , e delle rendite della repubblica, che profeſſi il criſtianeſimo (ancorchè sì fatti beni, e tali rendite foſſero male amminiſtrate , e peggio ſpeſe , e quindi ſeguiſſero delle angherie , e delle oppreſſioni , e danni anche ſpirituali graviſſimi de' fedeli), ma nè pure può ella impedire , che dalla men ſublime poteſtà le ſia riſtretto , e anche tolto il diritto , che ha, di acquiſtare, e di poſſedere . Anzi benchè ſia ella indipendente , dee però , ſecondo loro , dipendere dalla poteſtà men ſublime nelle coſe eſternate influenti in qualche modo nel temporale . Ma la poteſtà men ſublime , ancorchè faccia ordini , e operi coſe , che pregiudichino allo ſpirituale, non dee dipendere dalla più ſublime . Paradoſſi ſon queſti de' Ragionatori del noſtro ſtralunatiſſimo ſecolo , degni di eſſere inſeriti in un trattato della filoſofia a roveſcio . Ne-

(1) S. Tommaſo 2. 2. *q.60. Art.*VI. *ad* 3. „ Dicendum , quod poteſtas ſecularis ſubditur ſpirituali , ſicut corpus animæ: & ideo non eſt uſurpatum judicium , ſi ſpiritualis Prælatus ſe intromittat de temporalibus, quantum ad ea , in quibus ſubditur ei ſecularis poteſtas „. Vedi l'Opuſcolo *de Regimine Principum lib.*I. *cap.*XIV.

Obbiettano gli Avversarj, che Gesù fu soggetto a Pilato, e come tale pagò il tributo; e conchiudono, che la Chiesa debba essere soggetta a' Principi.

Negherà peraltro qualcuno de' nostri contradittori, che la Chiesa sia indipendente. In fatti *l'Autore delle osservazioni sulla carta di Roma* fa dipendente da Pilato il nostro Redentore, e in conseguenza soggetto a Cesare; e sostiene, che, come tale, ei pagò i tributi; e che per mezzo de' suoi Apostoli ci fece sapere, esser ella proveniente da Dio la potestà secolare; laonde non vi essere niuno, che non le debba essere subordinato. Or ciò posto, chi oserà di esentare, trattandosi specialmente di facoltà temporali, da una tal dipendenza, e subordinazione la Chiesa?

Così eglino si mostrano seguaci dell'eretico Marsilio da Padova, e con ispirito ereticale si oppongono alla Chiesa, ma non provano già il loro intento.

Ma l'Osservatore (che così scrivendo si fa scorgere degno seguace di Marsilio da Padova (1), e con ispirito ereticale (2) disprezzando l'autorità della Chiesa, e preten-

(1) Vedi la Costituzione di Giovanni XXII. pubbilcata l'an.1327. contro Marsilio, e Gianduno presso i Rinaldi *ad an.*1327. *n.*XXI.

(2) *Omnium hæreticorum quasi regularis est ista temeritas*, di sforzarsi a superare l'autorità fondatissima della chiesa. Vedi S. Agostino *citato di sopra pag.*151. di questo volume nella nota. Vantansi eglino di essere arrivati a intendere meglio di lei le sacre lettere, e fino a riprenderla di errori antievangelici colla ragione loro, o collo spirito loro privato. Non li muovono punto i concilj ecumenici da essa tenuti, nè le condanne da essa fatte di tal ragione, e di tale spirito privato, come non muovono nè pure lo *Spirito Osservatore*. E in vero come potranno muovere chi li disprezza, fingendo di non riflettere, o non riflettendo, che, secondo l' evangelio, chiunque *contemnit* i pastori, *contemnit* Gesù Cristo, o chi non *audit Ecclesiam*, *sit tamquam ethnicus*, & *publicanus?* Avea per lo stesso *Spirito Osservatore*, avea, dissi, il bel dire Mr. Bossuet, allorchè difese l'autorità, e infallibilità della chiesa contro il ministro Claudio di Charenton. In poche parole crede lo *Spirito Osservatore* medesimo di rovesciare tutto ciò, che detto fu da quel Prela-

pretendendo non solo d'intendere meglio di essa la Scrittura, ma di convincerla anche di errore, quasicchè ne' suoi Concilj eziandio ecumenici abbia Ella stabilite delle massime contrarie alle manifeste testimonianze dell'evangelio) ma l' Osservatore, dissi, con qual testo evangelico potrà mai provare, che Pilato abbia avuto legittima potestà sopra il Re de' Regi, e nostro Signor Gesù Cristo?

Dimostrasi falsa la proposizione, che Pilato abbia avuto legittima potestà sopra Cristo.

E per verità nel testo, ch' egli apporta, non si legge, che Pilato avesse alcuna legittima potestà su del Signore. Leggesi soltanto, *non haberes potestatem adversum me ullam, nisi tibi datum esset desuper*. Or si ha egli a dire per avventura, che Pilato abbia avuto legittima potestà di operare κατὰ τοῦ χριστοῦ *adversus Christum, contro Cristo?* Se lo Spirito Osservatore s'innoltrerà a ciò asserire, perchè non sarà eziandio astretto ad affermare, che Pilato abbia avuto *legittima potestà* di operare contra Dio? Non abbiamo forse noi dagli Atti Apostolici, che come operò contro Cristo, operò contro

Prelato ampiamente in una lunga conferenza, in cui ridusse alle strette, e confuse lo spirito calvinistico di quel Claudio, che tra' settarj godeva il credito di dottissimo. Ecco le parole dello Spirito Osservatore: *p.* 114. „ Questa conciliare DETERMINAZIONE dell'an. 1515. come tutte „ le antecedenti (de' Sinodi Ecumenici IV. di Laterano, e di Costanza „ in ciò, che fu confermato dalla „ S. Sede,) è appoggiata a un principio FALSO, e CONTRADETTO „ DALLA BOCCA DELLO STESSO VERBO INCARNATO, IL „ QUALE RICONOBBE IN PILATO LA POTESTA', CH' ESERCITAVA SOPRA DI LUI, COME PROVENIENTE DA DIO „.

contro Dio quel Preſide della Giudea (1)? Se avea dunque Pilato legittima poteſtà contro Criſto, Biſognerà proferire l' orrenda beſtemmia, che aveſſe pure la legittima poteſtà contro Dio.

Dirà egli forſe, come l'ha detto qualcun altro dopo di lui, che Pilato aveva legittima poteſtà ſopra di Criſto, ma che ſe ne abusò contro Criſto, e che un abuſo tale fu anche contro Dio. Dimanderò io per altro, da qual teſto ſcritturale penſa egli di poter ripeſcare una sì pellegrina diſtinzione? Certo è, che dal teſto riferito di S. Giovanni, ch'è l' unico, di cui egli ſi abuſa, non ſi potrà ella ricavare con tutti gli ajuti di Fra Fulgenzio.

Ma Gesù Criſto diſſe, *non haberes poteſtatem adverſum me ullam*. E bene? Ne cavi la conſeguenza. Dunque

(1) *Cap.* IV. *v.*23. *ſeqq.* leggiamo, che i SS. Apoſtoli Pietro, e Giovanni „ dimiſſi (*da' Principi de' Sacerdoti*, „ *e da' Seniori*) venerunt ad ſuos, „ & nunciaverunt eis, quanta ad eos „ (*eſſi Principi &c.*) dixiſſent. Qui „ cum audiſſent, unanimiter levave- „ runt vocem ad Deum, & dixerunt, „ Domine, tu es, qui feciſti cælum, „ & terram . . . qui Spiritu Sancto „ per os patris noſtri David pueri tui, „ dixiſti, *quare fremuerunt gentes*, „ *& populi meditati ſunt inania*: „ *aſtiterunt reges* TERRÆ, ET „ PRINCIPES CONVENERUNT „ in unum ADVERSUS DOMI- „ NUM, ET ADVERSUS CHRI- „ STUM EJUS. Convenerunt enim „ vere in civitate iſta ADVERSUS „ SANCTUM PUERUM TUUM „ JESUM, quem unxiſti, Herodes, „ & PONTIUS PILATUS cum gen- „ tibus, & populis Iſrael facere, quæ „ (*ecco la poteſtà data* DESUPER) „ MANUS TUA, ET CONSI- „ LIUM TUUM DECREVERUNT „ FIERI; & nunc Domine reſpice in „ minas eorum, & da ſervis tuis cum „ omni fiducia loqui verbum tuum „. Vedi il paſſo di S. Leone da noi riferito nella *p.*206. di queſto Tomo, il qual Santo ſpiega, come ſia ciò provenuto dalla mano di Dio.

que Pilato avea potestà legittima sopra di Cristo? Io non ne veggo la connessione. Sò bene, che con quella tal potestà (come si è dianzi detto) con cui operò Pilato contro Cristo, operò anche contro di Dio. Or si può da ciò dedurre in qualche modo, che Pilato avesse legittima potestà sopra di Dio? Che domin di conseguenza strana, inaudita, scelerata, empia sarebbe mai questa?

Oppone però l' Osservatore, che la potestà di Pilato su di Cristo fu da Cristo medesimo riconosciuta come proveniente da Dio. Nol nego: ma in qual guisa proveniente da Dio? Per concessione di diritto, e approvazione? o per mera permissione, come da Dio permettesi il peccato? Vuol egli l' Osservatore conceduta per diritto, e approvata per legittima da Dio una potestà κατὰ *contro* l' agnello immacolato, impeccabile, santo de' santi, suo figliuolo diletto, in cui *complacuit sibi*? Ardirà egli di proferire una sì orribil bestemmia, e insieme di sostenere, che approvata, e conceduta sia per diritto a' Presidi, e a' Sovrani la potestà in *destructionem*, o in *malum*, contro ciò, che insegna San Paolo (1)? Dicesi nelle sacre lettere, che diede il Signore al demonio potestà contro Giobbe. Dirà per avventura l' Osservatore, essere stato Giobbe suddito del diavolo, e che il diavolo avesse legittima potestà *contro*, o *sopra* Giobbe? Non credo, che a ciò sia per avan-

(1) *Epist. ad Rom. cap.* XIII. *v.* 3. *seqq.*

avanzarsi. Penserà, esser ella stata una permissione di Dio, ma non già una concessione di legittima potestà da Dio conceduta al diavolo. Ma se così è, perchè nol penserà molto più della potestà, o forza, o violenza detta da Gesù Cristo medesimo *potestà delle tenebre* (1), permessa a' magistrati, e agli altri, tra' quali era Pilato, a' quali riuscì di far male contro il figliuol di Dio, e perciò contro Dio stesso, come leggiamo presso S. Luca negli Atti de' Santi Apostoli? Egregiamente S. Cipriano nel terzo libro *Testimonior. ad Quirinum n.*LXXX. (2) per provare, che *nihil liceat diabolo in hominem, nisi Deus PERMISERIT*, così scrive: *In Evangelio cata Johannem dixit Jesus: NULLAM haberes potestatem adversus me, nisi data tibi esset desuper... Item in Job, prius Deus permisit, & tunc Diabolo licuit*. E nel libro *de Oratione Dominica* (3). *POTESTAS*, dice, *dupliciter adversus nos datur, vel ad pœnam cum delinquimus, vel ad gloriam cum probamur. Sicut de Job factum videmus, manifestante Deo, & dicente*: „ ecce omnia quæcumque habet, in „ manu tua do, sed ipsum, cave, ne tangas „ : *Et Dominus in Evangelio loquitur tempore passionis ad Pilatum*: „ nullam haberes adversum me potestatem, nisi „ data

(1) *Lucæ c.*XXII. *v.*52. „ Dixit Jesus ad eos, qui venerant ad se „ principes sacerdotum, & magistratus templi, & seniores: quasi ad „ latronem existis cum gladiis, & fustibus? .. Sed hæc est hora vestra, „ & POTESTAS TENEBRARUM, „.

(2) *Pag.*86. *edit. Oxon. an.*1682.

(3) *Pag.*150.

CAP. I.

„ data fosse tibi desuper „. Lo stesso in sustanza scrive S. Gian Crisostomo (1). S. Leone per far intendere a' suoi ascoltatori, in qual modo si abbiano a prendere le parole di S. Luca negli Atti, che *Pilato, ed Erode convennero a fare ciò, che la mano, e il consiglio di Dio avean determinato, che si facesse*, e in conseguenza, come sia stata *desuper data* la potestà a Pilato, così scrive nel Sermone LXV. (2): „ Apostoli, spiritu „ Dei pleni, cum inimicorum Christi minas, sævitiamque paterentur, concordi ad Deum voce dixerunt: *convenerunt vere in civitate ista ADVERSUS puerum tuum Jesum, quem unxisti, Herodes, & Pilatus facere, quæ manus tua, & consilium tuum decreverunt fieri*. Numquid iniquitas persequentium „ Christum ex Dei est orta consilio, & illud facinus, „ quod omni majus est crimine, manus divinæ præparationis armavit? *NON HOC PLANE DE SUM-* „ *MA*

(1) *Homil.* LXXXIV. *al.* LXXXIII. *in Johan. num.*2. *p.*500. *T.*VIII. *Opp.* „ Ait Pilatus, nescis quia potestatem „ habeo crucifigere te? Viden quomodo seipsum damnare præoccupet? „ Nam ει' *si* in te totum situm est, „ cur cum nullam causam invenias, „ non liberum dimittis? Cum ergo „ sententiam adversum se protulisset, „ tum dicit (Christus): *qui me tradidit tibi, majus peccatum habet*, „ ostendens ipsum quoque (Pilatum) „ peccato obnoxium esse: deinde illius „ fastum, arrogantiamque deprimens ait, „ *non haberes potestatem nisi tibi datum esset* ... Ne vero audiens, *nisi tibi datum esset*, se (Pilatus) omni crimine „ liberum putaret, dicit (Christus) „ qui *me tradidit tibi, majus peccatum habet*. Atqui si datum erat, „ neque hic, neque illi obnoxii erant? „ Frustra sic loqueris. Hic enim *datum* τὸ συγκεχωρημένον ἐστὶ „ est (idem ac) *permissum* „.

(2) *Cap.* II. *p.*184. *T.*I. *Opp. edit. Rom. an.*1753.

„ *MA JUSTITIA SENTIENDUM EST* ; quia
„ multum diversum , multumque contrarium est id
„ quod in malignitate Judæorum est præcognitum , &
„ quod in Chisti est passione dispositum . *NON IN-*
„ *DE PROCESSIT VOLUNTAS INTERFICIEN-*
„ *DI , UNDE MORIENDI ; NEC DE UNO EX-*
„ *TITIT SPIRITU ATROCITAS SCELERIS , ET*
„ *TOLERANTIA REDEMPTORIS . IMPIAS FU-*
„ *RENTIUM MANUS NON IMMISIT IN SE*
„ *DOMINUS , SED ADMISIT* ; nec , præsciendo
„ quod faciendum esset , coegit ut fieret , cum ta-
„ men ad hoc carnem suscepisset , ut fieret „ .

Ma l'Osservatore ci obbietta il seguente passo di Santo Agostino : *Talem quippe Deus dederat illi* [cioè a Pilato] *potestatem , ut esset etiam ipse subditus Cæsari* . Non vi vuol altro , che mala fede nel riferire le testimonianze de' Padri , per confermare gli spropositi . Sì , *lo Spirito Osservatore* ha spietatamente corrotto il testo di S. Agostino . Il Santo non dice , che Gesù ; ma che Pilato era soggetto a Cesare . Ecco intiero il passo del Santo Dottore (1) : *Plus peccat , qui potestati innocentem occidendum livore tradit , quam POTESTAS ipsa , si eum timore ALTERIUS MAJORIS POTESTATIS OCCIDIT . Talem quippe Pilato Deus dederat potestatem , ut etiam esset sub Cæsaris potestate* . Chi non vede , che il Santo , per dinotare , che minore sia

(1) *Tract.* CXVI. *in Joh. n.* 5. *T.* III. *Opp. p.* 579. *edit. Antuerp. an.* 1700.

ſia ſtato il peccato di Pilato (il quale condannò Criſto alla morte pel timore della poteſtà maggiore di Ceſare) di quel che ſia ſtato il peccato de' Giudei, che per livore conſegnarono a Pilato Criſto, perchè il faceſse morire; porta per ragione, che ſebbene avea Pilato avuto da Dio poteſtà, era tutta volta ſotto la poteſtà di Ceſare? L' Oſservatore però ha ſoppreſse le antecedenti parole, e vi ha aggiunto l' *ipſe* del ſuo, affinchè i ſuoi lettori ſi credeſsero, che S. Agoſtino abbia ſoggettato Criſto in guiſa alla poteſtà di Pilato, che foſse anche ſoggetto a Ceſare. Nè puo egli dire di aver copiato il paſso di S. Agoſtino per provare, che Pilato foſse a Ceſare ſubordinato; mentre ne appartenea ciò alla queſtione, nè vi è chi contraſti eſsere ſtato a Ceſare ſottopoſto quel Preſide. Non occorre pertanto, ch' ei vada cercando delle ſcuſe per ricuoprire la ſua mala fede. Ognuno di già vede, che l' Oſservatore è del numero di coloro, che *reperiuntur falſi falſimoniis, lingua factioſi..., ſublesta fide*.

Ma S. Agoſtino dice, che *talis poteſtas* fu data a Pilato. E che? Ha per avventura tenuto S. Agoſtino, che *tal poteſtà* di Pilato contro Criſto ſia ſtata legittima? Senta l' Oſservatore ciò, che ſu della poteſtà ſteſsa ſcrive il Santo medeſimo nella Enarrazione II. ſopra il Salmo XXXII. (1). Scrive egli adunque in ſuſtanza, che

(1) *Num.*12. *p.*150. *T.* IV. „ Malitia hominum cupiditatem NOCENDI poteſt habere propriam; „ POTESTATEM autem, ſi ille non non

che la malizia dell'uomo può avere propria la cupidità, ma non può avere la poteltà, o fia la forza di nuocere, ſe non gli è data, vale a dire *permeſſa* da Dio. Laonde intanto ſi dice, che ſia da Dio quella *poteſtà*, in quanto ella è permeſſa da Dio. E' definitiva ſentenza dell' Apoſtolo S. Paolo, che non vi è poteſtà, che non ſia da Dio; ma ella è da Dio donata, e raffermata, s' è giuſta, e legittima; ed è non donata, nè confermata, ma permeſſa da Dio, s' è illegittima, e ingiuſta. Per la qual coſa Gesù riſpoſe a Pilato, *non avreſti contro di me poteſtà veruna, ſe non ti foſſe dato di ſopra*. Come? L' uomo ſolo non ha poteſtà, ſe non quando l' abbia avuta di ſopra? E che? Il diavolo ſteſſo ardì forſe di torre una pecorella a Giobbe, prima di aver detto a Dio, metti la tua mano, cioè dammi poteſtà? Volea il diavolo, ma Dio non gliel permettea. Quando queſti

CAP. I.

„ non dat, non habet. *Non enim eſt* „ *poteſtas, niſi a Deo*. Definitiva „ ſententia Apoſtoli eſt. Non dixit „ non eſt cupiditas, niſi, a Deo: „ *eſt enim mala cupiditas, quæ non eſt* „ *a Deo*; ſed quia ipſa mala CUPI- „ DITAS NULLI NOCET, SI IL- „ LE NON PERMITTAT, *Non* „ *eſt*, inquit, *poteſtas, niſi a Deo*. „ Unde DEUS HOMO ſtans ante „ HOMINEM, *non haberes*, inquit, „ *in me poteſtatem, niſi data fuiſſet* „ *tibi deſuper*. Ille judicabat, ille do- „ cebat; cum judicabatur, docebat, „ ut judicaret, quos docuerat. *Non* „ *haberes*, inquit, *in me poteſtatem*, „ *niſi eſſet data tibi deſuper*. Quid „ hoc? homo tantum NON HABET „ POTESTATEM, NISI CUM AC- „ CEPERIT DESUPER? QUID? „ ipſe DIABOLUS AUSUS EST „ VEL UNAM OVICULAM TOL- „ LERE viro ſancto Job, niſi prius „ diceret, mitte manum tuam, hoc „ eſt, da POTESTATEM? ille „ (dæmon) volebat, ſed ille (Deus) „ non SINEBAT: quando ille (Deus) „ PERMISIT, ille (Diabolus) potuit „.

CAP. I.

lo permise, colui il potè fare. Non altrimenti parla il Santo nella Enarrazione sopra il Salmo CIII. (1), dove scrive: „ Nec tentari quis potest a diabolo, nisi
„ PERMITTENTE DEO. Job sanctus ante diabo-
„ lum erat, & tamen longe ab illo erat; aspectu ante
„ illum, POTESTATE REMOTUS ab illo. Quan-
„ do auderet tentare vel carnem, vel facultates ejus,
„ quas possidebat, nisi accepisset POTESTATEM?
„ Quare autem datur POTESTAS? AUT AD DA-
„ MNANDOS IMPIOS, AUT AD PROBAN-
„ DOS PIOS. Juste hoc totum Dominus egit, & in
„ neminem habet diabolus potestatem, vel in aliquid
„ ejus, nisi ille concedat, cui est potestas summa, &
„ sublimis: SIC DIABOLO, SIC HOMINI NUL-
„ LA EST POTESTAS IN HOMINEM, NISI
„ DESUPER DETUR. STABAT JUDEX VIVO-
„ RUM, ET MORTUORUM ANTE HOMINEM
„ JUDICEM, ET INFLAVIT SE HOMO JU-
„ DEX videns ante se Christum, & ait: *nescis quia*
„ *potestatem habeo occidendi, & dimittendi te?* At ille,
„ qui venerat eum docere, a quo judicabatur, *non ha-*
„ *beres*, inquit, *in me potestatem, nisi esset tibi desuper*
„ *data*.. ET HOMO, ET DIABOLUS, ET QUÆ-
„ LIBET DÆMONIA, NISI ACCEPTA PO-
„ TESTATE, NOCENT. „ Vada ora lo Spirito Osservatore a spacciare, a nome di S. Agostino, per legitti-

(1) *Serm*. III. *n*.22. *p*.874.

gitttima poteſtà quella di Pilato contro Criſto, quando non più legittima fu ella, ſecondo quel Santo, di quel che ſia ſtata la poteſtà del diavolo contra Giobbe. E che? Non avrebbe forſe lecitamente potuto, ſe aveſſe voluto, reſiſtere il Signore a Pilato? Non abbiam noi dall' Evangelio, ch' egli avea poteſtà *ponendi animam ſuam, & iterum ſumendi eam* (1)? E che intanto ſoffrì che gli foſsero meſse addoſso da' Magiſtrati &c. le mani, non perchè ſoggetto foſse a verun uomo, ma perchè ſi adempiſsero le ſcritture de i Profeti (2), ed ei beveſse il calice, che aveagli dato l' eterno ſuo Padre (3)? Non ci aſſicura egli ſteſso preſso S. Matteo di

eſsere

(1) *Joh. Evang. c.* X. *v.* 18. S. Agoſtino *Tract.* XLVII. *in Job. num.* 7. *p.* 442. così ſcrive: „ Quid eſt, *ego* „ *pono*? Ego illam pono: non glo„ rientur Judæi: ſævire potuerunt, po„ teſtatem habere non potuerunt. Sæ„ viant, quantum poſſunt. Si ego no„ luero animam meam ponere, quid „ illi facturi ſunt? UNA RESPON„ SIONE PROSTRATI SUNT, „ QUANDO EIS DICTUM EST „ (da Criſto) *quem quæritis*? Dixe„ runt, Jeſum, & ait eis, ego ſum: „ Redierunt retro, & ceciderunt. Qui „ ceciderunt ad unam vocem Chriſti „ morituri, quid facient ſub voce ju„ dicaturi? . . Non glorientur Judæi „ quaſi prævaluerint; ipſe poſuit ani„ mam ſuam. „ S. Leone Magno *Serm.* I. *De Paſſione* I. *cap.* III. *ſeq. p.* 139. „ Ad vocem ejus turba proſter„ nitur impiorum . . . Verumtamen „ Dominus ſciens, quid magis my„ ſterio ſuſcepto conveniret, in hac „ poteſtate non perſtitit, ſed perſe„ cutores ſuos in FACULTATEM „ DISPOSITI SCELERIS REDIRE „ PERMISIT. Nam ſi teneri nollet, „ non utique teneretur; ſed quis ho„ minum poſſet ſalvari, ſi ille non „ ſe ſineret comprehendi „? S. Tommaſo 2. 2. *q.* LXVII. *art.* I. *ad.* 2. nega che Pilato ſia ſtato ſuperiore di Criſto, e dice, che *Chriſtus propria ſponte humano judicio ſe ſubdidit*. Vedi anche III. *p. q.* XLVII. *art.* 2.

(2) *Matth. c.* XXVI. *v.* 53. *ſeq.*

(3) *Joh. c.* XVIII. *v.* II. S. Leone *Serm.*

CAP. I.

essere non soggetto a pagare, e libero come i figliuoli de' Re? E di qual Re si dichiara egli figliuolo, se non dell' eterno Padre? E chi si manifesta libero per tal filiazione, si ha a credere per ragione della civil potestà soggetto alle creature, quali erano Pilato, e Cesare?

Impugnasi la ereticale proposizione di alcuni de' nostri Avversarj, che Gesù pagò il didracma, non per condiscendenza, ma per obbligo, e per mostrare di essere soggetto a Cesare.

Ma giacchè abbiamo quì opportunamente fatto menzione del testo di S. Matteo (1) intorno a tal libertà, esaminiamolo, e veggiamo, se quindi possa seguire, che Gesù abbia dovuto pagare i tributi, come trasportato da spirito Marsiliano (2) pretende lo spirito Osservatore. Scrive adunque l' Evangelista: „ Accesserunt, qui „ didrachma accipiebant, ad Petrum, & dixerunt ei: „ Magi-

Serm. LVII. *De Passione* VIII. c.I. p.152. scrive „ Trahunt volentem tra„ hi; qui si VELLET OBNITI, „ nihil quidem in injuriam ejus im„ pie manus possent, sed mundi re„ demptio tardaretur, & nullum sal„ varet illæsus, qui pro omnium erat „ salute moriturus. SINENS igi„ tur &c. „ Vedi anche il *Serm.* L. *De Pass.* I. c.IV. *seq.* p.140. S. Cirillo Alessandrino *l.*XII. *in Joh. Evangelium pag.*151. *Tom.*IV. *edit. Paris. an.*1638. „ Pilato imperii sui potesta„ tem jactanti, & ad SUUM NU„ TUM JUDICIUM FORE STUL„ TE PROMITTENTI, percom„ mode SUAM VIM OPPONIT, „ ATQUE POTENTIAM, & vel „ adversus Dei gloriam VANO, ET „ INSANO SUPERCILIO ELA„ TUM DEPRIMIT. Revera enim „ non mediocre fidei damnum exti„ tisset, si qui putarent, Christum vel „ invitum ad supplicium trahi, & Ju„ dæorum vi cedere „.

(1) *Cap.*XVII. *v.*23.

(2) Nella citata dogmatica Bolla, a cui tutti i Pastori, e tutte le chiese del mondo fedelmente ubbidirono, „ e ubbidiscono, la qual Bolla fu pubblicata contro gli errori di Marsilio da Padova, e del Gianduno: (*apud Raynald. ad an.*1327. *num.*XXIX.) così scrisse Giovanni XXII. „ ISTI „ VIRI REPROBI DOGMATIZA„ RE PRÆSUMUNT, quod il„ lud, quod de Christo legitur in „ Evangelio B. Matthæi, quod ipse „ solvit tributum Cæsari, quando sta„ terem sumptum ex ore piscis, il„ lis,

„ Magiſter veſter non ſolvit didrachma ? Ait , etiam :
„ & cum intraſſet in domum , prævenit eum Jeſus di-
„ cens : Quid tibi videtur Simon ? Reges terræ a qui-
„ bus accipiunt tributum , vel cenſum ? A filiis ſuis ?
„ an ab alienis ? Et ille dixit , ab alienis . Dixit illi
„ Jeſus ; ergo liberi ſunt filii : ut autem non ſcandali-
„ zemus eos , vade ad mare , & mitte hamum , & eum
„ piſcem , qui primus aſcenderit , tolle , & aperto ore
„ ejus , invenies ſtaterem : illum ſumens da eis pro
„ me , & te . „ Or che và ſu di queſto paſſo armeg-
giando l' Oſſervatore (1) ? „ Affinchè , *egli dice* , re-
„ ſtaſsero perſuaſi tutti di queſta obligazione (di paga-
„ re il cenſo a Ceſare) volle egli ſteſſo (Gesù) dar
„ eſempio DELLA SUA SUGGEZIONE ALLA
„ POTESTA' TEMPORALE , FACENDO PA-
„ GARE PER SE , E PER PIETRO IL TRI-
„ BUTO , che ſi eſigeva DAGL' IMPERATORI
„ ROMANI SOVRA TUTTI GLI ABITATORI
„ DELLA GIUDEA . E perchè non avea nè l'un , nè
„ l' altro danajo , ſoggiugne l' Evangeliſta , che Gesù
„ Criſto diſſe a S. Pietro : *Vade ad mare &c. da eis*
„ (cioè agli eſattori del tributo) *pro me , & pro te* . „
Non sò qual coſa abbia io prima a riprendere in queſta
diceria , ſe la preſunzione dell' Oſſervatore , o la fran-

„ lis , qui petebant didrachma , juſſit
„ dari , hoc fecit non condeſcenſive ,
„ & liberalitate ſuæ pietatis , ſed ne.
„ ceſſitate coactus . QUOD UTIQUE
„ DOCTRINÆ CONTRADICIT
„ EVANGELICÆ , NOSTRIQUE
„ SENTENTIÆ SALVATORIS „ .

(1) *Pag.* 65.

CAP. L

Presunzione dell' Osservatore, e disinvoltura nello spacciare per certe le cose false, o almen dubbie.

chezza di fingere, o la mala fede, o la strana maniera di ragionare. Egli presume di farla da erudito, e non dubita di spacciare senza esitar punto, che Gesù *pagò per se, e per S. Pietro il tributo, che si esiggeva dagli Imperatori Romani sovra tutti gli abitatori della Giudea*. Se non fosse così presuntuoso, com' è ignorante, avrebbe almen sospettato, ch' esser potesse, che il *didracma* si pagasse al tempio (1), e non a' Cesari, e si pagasse non da' soli abitatori della Giudea, ma forse anche dagli Ebrei abitanti in altre regioni (2). Che se avesse letto, non dico la Scrittura, ch' ei per avventura non avrà mai salutata nè pur da lontano, e da cui abbiamo nel terzo libro dell'Esodo, aver dovuto gl'Isdraeliti pagare *pretium pro animabus suis Domino dimidium sicli* (3), ch'era il *didracma*; se avesse letto, dissi, non già la Scrittura, nè i Padri, nè gl'Interpreti cattolici (4), ma

(1) Giuseppe Ebreo nel *l.* VII. *della Guerra Giudaica c.* VI. *n.* 5. *Tom.* II. *della ediz. di Amsterdam dell' anno* 1726. dice di Vespasiano, che ordinò a tutti i Giudei, che pagassero ogni anno pel Campidoglio δυὸ δραχμὰς *due dramme* ὥσπερ πρότερον εἰς ἐν ἱεροσολύμοις νεὼν συνετέλουν *come prima lo pagavano al tempio, ch' era in Gerosolima*.

(2) Giuseppe nel XVIII. delle Antichità Giudaiche *cap.* IX. *pag.* 906. *Tom.* I. attesta, che i Giudei Orientali κατετίθεντο *riposero* in Nearda, e in Nisibi il danaro, che avean ritratto pel διδράχμον, ὃ ἑκάστοις πάτριον *didracmo, ch' era a ognuno di loro patrio* costume di dare τῷ θεῷ *a Dio*.

(3) *Cap.* XXX. *v.* 12. *seq.* Vedi Santo Ambrogio *Epist.* VII. *ad Justum. n.* 3. *seq. p.* 810. *seq.*

(4) Natal Alessandro, e il Calmet in *Matth. Evang. c.* XVII. *v.* 23. *seq.* il Lamy *Harmon. Evang. l.* IV. *c.* XXI. *p.* 372. *edit. Paris. an.* 1699.

ma que' Proteſtanti almeno, del magiſtero de' quali ſi gloria, come il ſuo Grozio (1), il Camerone (2), Ludovico Cappello (3), il Druſio (4), l'Hammondo (5), non avrebbe ardito forſe di aſſeverantemente rappreſentare il ſuo penſamento per così certo, che ſenza punto eſitare, ſi abbia a tenere come per conceduto.

CAP. I.

Sua franchezza nel fingere de' fatti.

Quanto alla franchezza di lui nel fingere de' fatti, egli con incredibile diſinvoltura ſcrive, che nè Criſto, nè Pietro avean danaro. Ma chi ne l'aſſicura? I Padri? Noi vedremo appreſſo, eſſer eglino di contrario ſentimento. Il ſanto Evangelo? Ma noi abbiam dimoſtrato co' teſti dell'Evangeliſta S. Giovanni, che Gesù avea i ſuoi *loculi*, e queſti di non piccola conſiderazione. Or da chi ha egli appreſo l'Oſſervatore, che sì fatti loculi foſſero in quella occorenza eſauſti? Che ſe da niuno, come in realtà non l'ha egli appreſo da veruno, il quale meriti di eſſere aſcoltato, biſogna pur confeſſare, che ſia ben prodigioſa la diſinvoltura di lui nel fingere, e nello ſpacciare per avvenuto ciò, che non ſi può con fondamento dare per avvenuto.

Sua mala fede nel riferire i teſti.

La mala fede poi, in cui conſiſte il forte de' noſtri avverſarj Ragionatori (6), Rifleſſioniſti (7), Ri- O 4 forma-

(1) *In Matt. Evang. c.* XVII. *v* 23. *ſeqq.*

(2) *In eumd. Matt. locum.*

(3) *In Matt. c.* XVII. *v.* 23. *ſeq.*

(4) *In eumd. Matth. locum.*

(5) *In loc. eumd. Matth.*

(6) Abbiamo fatto vedere in più luoghi di queſt' opera, quanto ſia grande in un tal genere l'abilità dell'Autore del Ragionamento.

(7) Molto più vale peraltro nel genere ſteſſo l'Autore del libro ſtampato

CAP. I.

formatori &c. (1), e ch' è l' arme principale dell'Osservatore medesimo, non gli avea a mancare nel proposito. Egli riferendo il passo evangelico, sopprime le parole del Signore: *ergo liberi sunt filii*: per le quali lo stesso Signore si dichiara libero (2) dal pagamento del tributo per esser egli figliuol di Dio; e per le quali comprendiamo, che se per essere egli figliuol di Dio non era tenuto, anche inquanto uomo, perchè sussistente nella persona del Verbo, a pagare il tributo, che davasi

to quest'anno 1769. in Venezia col titolo di *Riflessioni sulla Bolla della Cena*. Non è questo il luogo di far vedere a' miei lettori, co' testi alla mano, quanto imponga egli questo saccentello, come corrompa le testimonianze degli antichi, e come non di altri seguiti le massime, e le arti, che de' più marci Protestanti. Protestante, e peggiore anche de' Protestanti, e di molto maggior mala fede è l'Apostata seducidonne Autore del libro intitolato *Riflessioni di un Italiano sopra la Chiesa &c.* stampato colla falsa data di *Borgo Franco l' an.* 1768.

(1) Fra questi giustamente si numera l' Autore del libro intitolato: *Di una riforma d' Italia &c.* stampato l'an. 1767. colla data falsa di Villafranca.

(2) S. Ilario *In Matth. cap.* XVII. *n.* XI. *pag.* 696. *edit. Paris. an.* 1693. „ Numquid ambiguum est, filios Regum tributis obnoxios non esse, & quibus Regni hæreditas est, eos esse liberos a servitute? Sed fermo interius intendit. Postulabatur didrachma a populo. Lex enim in eam fidem, quæ per Christum erat revelanda, concluditur. Ergo hæc eadem didrachma consuetudine legis, „ TAMQUAM AB HOMINE POSCEBATUR A CHRISTO; sed „ ut ostenderet, legi SE NON ESSE „ SUBJECTUM, ET UT IN SE „ PATERNÆ DIGNITATIS GLORIAM CONTESTARETUR, tertii privilegii posuit exemplum, „ CENSU, AUT TRIBUTIS Regum filios non teneri . . . QUIA „ REGIS FILIUM EXTRA COMMUNIONEM OPORTERET ESSE RELIQUORUM. SCANDALUM IGITUR PRÆSTAT UT „ SOLVAT, CETERUM DE DEBITO LEGIS EST LIBER „. Vedi Santo Ambrogio *nella citata Ep.* VII. e i passi, che or ora riferiremo de' Santi Gian Grisostomo, Girolamo, Agostino &c.

davasi per Iddio ; molto meno era soggetto (1) alle potestà create , e a' tributi , che alle potestà medesime si pagavano . Sopprime eziandio l'Osservatore le altre parole di Cristo , *ut autem non scandalizemus eos &c.* dalle quali si scorge , che non per dovere , e obbligo , o suggezione a' Principi della terra ; ma perchè gli esattori non prendessero quindi motivo di scandalo (2) , vale a dire per pura condiscendenza , volle , che pagato fosse per se , e pel principe degli Apostoli lo statere , ch'era lo stesso, che il siclo, moneta di quattro dramme . E il sopprimere tali parole , le quali rovesciano fino da' fondamenti la pretesa suggezione di Cristo a' Sovrani del secolo , non è egli nell'Osservatore un indizio manifesto di mala fede ? Ma i Santi Padri interpreti delle sacre lettere , pe' quali sono a noi pervenute le divine tradizioni , videro ben la forza del riferito passo ; laonde attestarono , non avere pagato Gesù Cristo per dimostrare soggezio-

(1) S.Gian Grisostomo *Homil.* LVIII. *al.* LIX. *in Matth. num.* I. *pag.* 585. *T.* VII. dopo di aver osservato, che il tributo del didrachmo , secondo la legge , si pagava al tempio , o a Dio, e dopo di aver riferito il testo : *ergo liberi sunt filii* : „ Hoc vult significare , *dice* , ἐλεύθερος εἰμι τοῦ „ δοῦναι κῆνσον : LIBER SUM A „ DANDO CENSU . Nam si Reges „ terræ a filiis suis nihil accipiunt , „ sed ab alienis , πολλῷ μᾶλλον , „ MULTO MAGIS me immunem „ esse oportuit , qui sum οὐκ ἐπιγείου βασιλέως , ἀλλὰ τοῦ τῶν „ οὐρανῶν υἱὸς , καὶ βασιλεὺς „ NON TERRENI, SED CŒLO„ RUM REGIS FILIUS, & REX... „ Si vero filius non esset . . . frustra „ exemplum Regis afferret . . . Si „ esset alienus , exemplum illud vim „ suam non haberet „.

(2) S. Ilario *contra Constantium n.* 10. *p.* 1245. „ Censum capitum remittis , quem Christus , ne scandalo esset , exsolvit „.

CAP. I.

gezione, ma per condiscendenza, o sia perchè gli esattori non prendessero indi motivo di scandalizzarsi: ,, Vedi tu, *dice S. Gian Grisostomo* (1), che nè ricusa, nè comanda assolutamente, che si dia il tributo? ma avendo prima mostrato, ch'ei non vi era tenuto, allora lo dà, acciocchè non se ne scandalizzino? Perocchè no'l dà come debitore, ma per provvedere all' infermità di coloro. ,, S. Ambrogio (2): ,, Hoc est, *dice*, didrachma, quod exigebatur, secundum legem, SED NON DEBEBAT ILLUD FILIUS REGIS, SED ALIENUS. ,, E un pò dopo (3): ,, Didrachma exigentibus solutionem non recusavit... Maluit enim SUPRA LEGEM SOLVERE, quam id, quod erat legis, negare. ,, E appresso: ,, Ergo quod divinæ legis est, solvi jubetur, NON QUOD CÆSARIS. Sed tamen & ipsum perfectus, ideſt prædicator evangelii jam NON DEBEBAT, qui plus prædicabat. NON DEBEBAT FILIUS DEI &c. (4) ,, S. Girolamo scrive (5): ,, Tributa quasi Regum filius non debebat. ,, S. Agostino dopo di aver riferito tutto il passo intero dell' Evangelio, riguardante il pagamento del didra-

(1) *Ibid. pag.586.* ὁρᾷς, πῶς οὔτε παραιτεῖται τὸν φόρον, οὔτε ἁπλῶς κελεύει δοῦναι; ἀλλὰ πρότερον δείξας οὐκ ὄντα ὑπεύθυνον, τότε δίδωσι τὸ μὲν, ἵνα μὴ ἐκεῖνοι σκανδαλισθῶσι. οὐδὲ γὰρ ὡς ὀφείλων δίδωσιν, ἀλλ' ὡς τὴν ἐκείνων ἀσθένειαν διορθούμενος.

(2) *Epist.*VII. *n.*12. *p.*812. *T.*III. *Opp. edit. Venet. an.*1751.

(3) *Ibid. n.*13. *p.*813.

(4) *Ibid.*18. *p.*814.

(5) *In Matt. l.*III. *c.*XVII. *p.*81. *T.*IV. *P.*I. *edit. Parif. an.*1706.

didrachma (1) scrive: „ Nihil debebat: pro se non red„ didit, sed pro nobis reddidit. „ Potrei citare parecchi altri Padri. Ma per ora basti di avere apportate le testimonianze di alcuni de' principali, riserbandomi quelle degli altri in altre, se pur si daranno, più opportune occasioni. Ciò frattanto sia detto della mala fede dell' Osservatore.

Sua perversa dialettica.

Dimando poi, da quali testi scritturali ricavi egli, che Gesù Cristo volle pagare, per mostrare la sua suggezione alla potestà temporale? Egli non ne adduce altro, che questo: *Vade ad mare, & mitte hamum, & eum piscem, qui primus ascenderit, tolle, & aperto ore ejus, invenies staterem: illum sumens, da eis pro me, & pro te.* Or da un tal contesto con quali argani si potrà mai dedurre, che ciò abbia egli ordinato, a fine di dar esempio *della sua suggezione alla potestà temporale*? Dove si mentova nell' arrecato testo la temporal potestà? Dove la suggezione? Potea avere il Signore altro fine, come in realtà altro fu il fine, per cui volle egli pagare, lo che costà evidentemente dal riferito testo dell' Evangelio. E se potea aver altro fine, come l'ebbe in realtà, il Signore, con qual dialettica, che stravolta non sia, da un passo troncato, e riportato in modo, che nulla sissa intorno al motivo, per cui operò così Gesù Cristo,

(1) *Enarrat. in Psalm.* CXXXVII. *num.* 16. *p.* 1145. *Tom.* IV. *Opp. edit. Antuerp. an.* 1700.

sto, si può ritrarre una conseguenza determinante, che abbia operato così il Signore, per dare esempio della sua suggezione alla potestà temporale? Ma dello strano ragionare dell'Osservatore si è detto a bastanza.

Taccia di grossolana sottigliezza la osservazione de' Padri, che Gesù fece il miracolo di far trovare nella bocca del pesce lo statere per non toccare i loculi, ch' eran beni de' poveri, e ne accenna l'epoca.

Niente di meno costui taccia gli altri quai malvagi dialettici, i quali si dilettino di *grossolane sottigliezze*. Ei parlando in guisa, che essendo secolare mostra già di avere dichiarata guerra al corpo degli ecclesiastici (1), a nome loro si obbietta, che il Signore avea i loculi, ma che volle fare un prodigio, e pagare collo statere trovato nella bocca del pesce il tributo piuttosto, che prendere il danaro da' loculi stessi, ch' erano destinati pe' poveri, e pe' suoi discepoli; e risponde da seguace del Vanespen gran fissatore di Epoche a capriccio: „ Una „ tal sottigliezza fu escogitata in prima da S. Agobardo „ Arci-

(1) *Pag.* 68. „ GLI ECCLESIA„ STICI, *egli dice*, dalla forza delle „ divisate ragioni (veramente abbiamo avuto motivo di ammirarne finora la forza!) „ ed autorità, ricor„ rono a sottigliezze . . . In quanto „ all' esempio di Gesù Cristo, argo„ mentano così; se Cristo Signor no„ stro avesse stimato dovere indispen„ sabile di pagare il tributo . . . egli „ e S. Pietro non erano così sprovve„ duti, che non avessero potuto pa„ garlo; ma egli volle far piuttosto „ un miracolo, *ne scandalizemus* „ *eos*, e far rinvenire in bocca del pe„ sce la moneta statere, che soddis„ farlo del proprio, perchè la sua bor„ sa era riserbata a' bisogni de' pove„ ri, e de' suoi discepoli „. Ma de' secolari, che sollevansi contro gli ecclesiastici, e dovendo essere discepoli, la vogliono fare da maestri, abbiamo parlato altrove, e abbiamo dimostrato co' testi de' Padri, e della Scrittura, quanto gravemente errino. Quì porta l'Osservatore, ma fuor di luogo, come si scorge l' *ut non scandalizemus eos*, ma nè dice essere questo detto di Gesù Cristo, nè impiega parola veruna, per mostrare almeno in apparenza, ch' elle non sieno contrarie al suo sistema.

,, Arcivescovo di Lione, per quanto accenna il Van-
,, Espen... Ma chi non vede, quanto una tal sotti-
,, gliezza sia grossolana, ed offensiva dalla somma ve-
,, rità, qual è il Verbo Incarnato, a cui si vogliono at-
,, tribuire simulazioni, e raggiri, quando egli per non
,, mancare a quel, che riputava un dovere, volle
,, fare un miracolo ,, ?

Non occorre,. che io mi diffonda nell' impugnare sì fatte repliche. Dico brevemente ch'è falsa l'epoca, ch' ei fissa; e piene d'impostura, e d'inezie le ragioni, ch' egli oppone a quella, ch' ei chiama grossolana sottigliezza.

Agobardo visse nel nono secolo. Quatrocento anni, e qual cosa di più, prima di lui scrisse S. Girolamo (1),, Quod si quis objicere voluerit, & quomo-
,, do Judas in loculis portabat pecuniam? Respondebi-
,, mus: rem pauperum (Christus) in usus suos con-
,, vertere, nefas putavit, nobisque idem tribuit exem-
,, plum ,,. Vada ora l'Osservatore a dar retta al suo Vanespen, il quale avea di se formato idea sì grande, che s' immaginava, doversi di là prendere le origini delle cose, dove terminavano le sue, benchè assai limitate, cognizioni. Agobardo fiorì in un tempo tenuto per oscuro da' figliuoli di questo secolo, i quali non si accorgono, che il lume, che vantano di ave-

(1) *Lib. III. in Matth. cap. XVII. p. 81. T. IV. P. I. Opp. edit. Parif. an. 1706.*

avere, non è altrimenti lume, ma tenebre. Del resto (dica pure ciò che vuole in contrario, seguendo i suoi Protestanti, che continuamente cita a suo favore, il maligno Autore *delle riflessioni sulla Bolla della Cena* stampate quest'anno in Venezia) Agobardo stesso, e moltissimi altri e Latini, e Greci, e Chierici, e Monaci in quel tempo *scrutabantur scripturas*, e leggeano i Padri, per interpretarle secondo ciò, che questi aveano appreso da' lor maggiori; e intorno alle spiegazioni de' sacri testi date da' Padri medesimi, non istabilivano epoche, avendo saputo, ch' essi Padri non gl' interpretavano capricciosamente, come or fanno alla moda degli eretici i nostri contraddittori, ma fondati ordinariamente o su di altri contesti della scrittura, o sulle massime a noi pervenute per tradizione. Con quali ragioni poi l' Osservatore potrà mai mostrare, che la risposta di Agobardo, anzi di S. Girolamo, sia una *grossolana sottigliezza*? Egli non ne apporta veruna. Or si ha egli a credere ciò, ch' ei dice, non per ragione veruna, ma perchè ei lo dice, egli, la cui dialettica e sì *grossolana*, che cava conseguenze, le quali, come si è veduto, o non hanno connessione veruna, o fanno a calci colle proposizioni premesse da lui medesimo?

La osservazione suddetta da' Padri non offende punto la somma verità, nè le at-

Ma la risposta di Agobardo è *offensiva della somma verità, qual è il Verbo Incarnato, a cui si vogliono attribuire delle simulazioni, e raggiri*. Quali *raggiri*, e *quali simulazioni* trova egli attribuite da Agobardo

do al Signore ? Forſe il dire , che non fu pel Signore medeſimo *un dovere indiſpenſabile* di pagare il tributo, è ſecondo l' Oſservatore un *raggiro* , *una ſimulazione* ? Ma di chi ſono le parole : *ergo liberi ſunt filii*: colle quali , ſi moſtra eſsere ſtato libero Gesù Criſto dal dover pagare ? e le altre : *ut non ſcandalizemus eos*: colle quali ſi paleſa il fine , per cui Gesù ſteſso pagò il tributo ? Non ſon elleno di Gesù Criſto medeſimo , come coſta dall' Evangelio ſecondo S. Matteo ? E che ? Diſse per avventura Gesù delle coſe offenſive a ſe medeſimo , e fu un raggiratore , e un ſimulatore , o per tale cel rappreſentò S. Matteo ? Che ſe riſponde l' Oſſervatore di non aver inteſo di rigettare i teſti evangelici come offenſivi di Criſto , e attribuenti a Criſto raggiri , e ſimulazioni ; ci dica 1. come , ſe ammette per buoni i ſudetti teſti, e non contenenti ſimulazioni , e raggiri, conchiuda, che Criſto fece il miracolo , e pagò *per non mancare a quel che riputava un dovere* ? L'*ergo liberi ſunt filii* , non dimoſtra , che tal *dovere non* correva a Criſto ? L' *ut non ſcandalizemus eos* , non prova a evidenza , ch' ei fece il miracolo , non già per obbligo , che riconoſceſse in ſe di ſoddisfare a qualche dovere verſo il principe terreno , ma perchè non prendeſsero quindi gli eſattori motivo di ſcandalo ? Se dunque l' Oſſervatore conchiude , che pagò Criſto *per non mancare al dovere* , forza è , ch' ei non ammetta que' teſti , ſe non ſe per joje attribuenti a Criſto *raggiri* , e *ſimulazioni* . Ci dica 2. Se non iſtima ,

CAP. I.

tribuiſce ſimulazioni , e raggiri .

Raggiri , e ſimulazioni dello ſpirito avverſario ,

ma,che ne'testi medesimi si contengano, in qual altra cosa trovi egli i *raggiri*, *e le simulazioni*? Forse nell'aver osservato Agobardo, che Gesù volle fare il miracolo, e così pagare piuttosto, che toccare i loculi contenenti i sussidj pe' poveri, e pe' ministri? Ma dove in tal Osservazione si ravvisa *simulazione*, *o raggiro*? Noi certamente non ne vediam nè pur l'ombra. Egli colla sua arcisottilissima arte di ragionare nemica delle *grossolane sottigliezze*, ce la dimostri, se gli dà l'animo. Peraltro se avesse egli potuto, ce l'avrebbe senza dubbio almen accennata, e non avrebbe dato un sì gagliardo motivo a' suoi lettori di credere, ch' ei se la sia empiamente presa col santo Evangelio rifiutandone i testi come offensivi della somma verità, e attribuenti al Signore simulazioni, e raggiri; ma che non l'abbia espressamente detto per paura di non aver a incorrere nella indignazione de'pii Sovrani, de'quali finge di sostenere le ragioni. Ma questo sì, ch'è usare *simulazioni*, *e raggiri*. Eh, che potea pur dire con chiarezza i suoi sentimenti,perchè così ora e sapremmo noi come direttamente impugnarlo; ed egli appresso i seguaci del Voltaire, e del Rousseau passerebbe per *ispirito forte*, *ed uom onesto*.

CAP. I.

Falsità di tal epoca fissata dal Vanespen, e seguitata dall' Osservatore.

Egli però a fine di vie più nasconderfi ricorre all' autorità di Urbano II. Ma che prò per lui, se Urbano occupò quella Sede, ch' egli odia; e visse nell' undecimo secolo, che, al dire di lui, fu uno de' secoli d'ignoranza?

ranza ? Tuttavolta noi, che seguendo le divine tradizioni, sappiamo il conto, che dobbiamo fare degl'insegnamenti, e delle decisioni de' Sommi Pontefici, sieno questi vissuti in qualunque tempo si voglia, non ischiveremo l' autorità di Urbano. Dimandiamo pertanto, che cosa egli abbia mai detto (1) ? *Non pose in dubbio il debito del tributo, ma fu soltanto contento d'interpretare il detto luogo dell'Evangelio a favore dell'autorità Pontificia.* Adagio in grazia. Non vorrei, che quì sua Signoria Osservatrice collo spirito suo consueto di raggiro, e di mala fede, c' imbrogliasse le carte. Adduca il testo di Urbano. ,, Tributum in ore piscis piscante Petro inventum est, ,, quia de exterioribus suis, quæ palam cunctis appa- ,, rent, ecclesia tributum reddit; non autem totum pi- ,, scem jussus est dare (Petrus), sed tantum staterem, ,, qui in ore ejus inventus est, quia non ecclesia dari ,, Imperatori, non Pontificalis apex, qui in ore princi- ,, pis ecclesiæ præeminet, subjici potest regibus; sed ut ,, diximus, quod in ore piscis invenitur, pro Petro, & ,, Domino dari jubetur. ,, Veggo ben io riferito quì da Urbano il fatto di Cristo, che disse a Pietro di pagare lo statere, e non disse tutto il pesce; ma non veggo nè pur ombra di quel debito, che l' Osservatore finge in Cristo, e che vuole, che sia stato ammesso, o non posto in dubbio da Urbano. Tiriamo innanzi a copiare il passo di quel Pontefice. O cattera! Ciò che segue si trova stam-

(1) *Osservat. p.69.*

ſtampato con caratteri majuſcoli. Biſogna ben, che, ſecondo ſua Signoria Oſſervatrice, contenga qualche coſa di buono per la ſua cauſa. „ Quia de exterioribus eccle-
„ ſiæ, quod conſtitutum antiquitus eſt, pro pace, & quie-
„ te, qua nos tueri, & defenſare debent, Imperatoribus
„ perſolvendum „ Noi ſiam da capo. Ne manco in queſto ſquarcio ſi ravviſa veſtigio alcuno di quel debito impoſto dall'Oſſervatore al Figliuol di Dio. Ma che? Se nemmeno nello ſquarcio medeſimo ſi dice impoſto un tal debito dal Signore alla Chieſa? *Conſtitutum eſt*, e *conſtitutum antiquitus*, dice Urbano, ma da chi? Non dice da Criſto, non dagli Apoſtoli. Che ſe pretende l' Oſſervatore il contrario, lo provi co' teſti della Scrittura, o de' SS.Dottori, o dello ſteſſo Urbano. Trovaſi appreſſo qualche Padre, che certi campi della chieſa pagavan tributo; nè io nego, che di poi per diſpoſizione eccleſiaſtica i beni de'luoghi pii abbiano più volte pagato pe'biſogni pubblici, eſſendo i beni ſteſſi beni de'poveri, e convenendo, che per primo povero ſi abbia a conſiderare la neceſſitoſa repubblica. Ma di ciò parleremo a ſuo luogo. Del reſto io non ho avuto la ſorte di vedere la lettera di Urbano in fonte. L'Oſſervatore dice, ch' ella ſi legge *ad calcem Codicis Canonum* del *Piteo*. Io ho ſcorſo tutto quel Codice *a calce ad caput*, e non l' ho trovata. Ho bensì trovato nelle altre epiſtole dello ſteſſo Pontefice inſerite nelle raccolte de' Concilj, ch' egli eſentava *ab omnibus publicis actionibus* e chieſe, e monaſterj, e *a juribus univerſis*,

versis, *atque servitiis cujuslibet dignitatis*, *vel ordinis omnium hominum* (1); la qual cosa non avrebbe egli tentato di fare, se avesse tenuto, che per comandamento, e ordinazione di Cristo, e per debito, le Chiese abbiano a pagare i dazj a' Sovrani.

CAP. I.

Giov. XXII. e la Chiesa tutta condannò di eretica la proposizione, che Gesù pagò non per condiscendenza, ma per obbligo.

Ma giacchè sua Signoria Osservatrice si è compiaciuta di citar fuor di proposito l'autorità di un Pontefice; ci permetta, che a proposito noi citiamo quella di un altro. Giovanni XXII. pubblicò l'anno 1327. la celebre Costituzione contro gli errori di Marsilio da Padova, e del Gianduno. In questa egli condanna la proposizione, *illud*, *quod de Christo legitur in evangelio Beati Matthæi*, *quod ipse solvit tributum Cæsari*, *quando staterem sumtum ex ore piscis illis*, *qui petebant didrachma*, *jussit dari*, *hoc FECIT NON CONDESCENSIVE*, *ET LIBERALITATE SUÆ PIETATIS*, *sed necessitate coactus*; condanna, dissi, questa proposizione *veluti*

(1) *Epist.* I. *ad omnes fideles T.* VI. *P.* I. *Concilior. edit. Paris. an.* 1714. Lo stesso Pontefice nella *Epist.* V. *ad Eliam Episcopum Barensem p.* 1631. così scrive: „ Nullus Regum, vel Imperatorum audeat minuere, alienare, sive suis usibus applicare de iis, quæ ecclesiæ a quibuslibet hominibus de proprio jure jam donata sunt, vel deinceps, Domino favente, donari contigerit „. E nella *Ep.* XIV. *p.* 1645. „ Nulli secularium domino potestatem in clericos habere licet „. Vedasi anche la *Epist.* XX. *pag.* 1650. *ad Richerium Senonensem*, che fa ben al caso per le controversie presenti: e la *Ep. ad Robertum comitem Flandriæ*, che leggesi negli Atti del Sinodo di Reims dell'*an.* 1092. dove insegna, che il principe laico non possa mettere le mani su beni degli ecclesiastici, non ostante qualunqne consuetudine, avendo detto il Signore, *ego sum veritas*, e non già, *ego sum usus*, *&* *consuetudo*.

CAP. I.

luti SACRÆ SCRIPTURÆ CONTRARIAM, ET FIDEI CATHOLICÆ INIMICAM, HÆRETICAM, SEU HÆRETICALEM, ET ERRONEAM. Non occorre lusingarsi di poter ischivare la censura con ricorrere al consenso della Chiesa. L' autorità del Pontefice nel decidere vale da per se stessa; e quando un tal consenso domandasse l' Osservatore, sappia, che tutte quante le Chiese sparse pel mondo alla Costituzione medesima acconsentirono, prestarono obbedienza, e l' accettarono. Eretica dunque è stata giudicata la proposizione medesima dalla Chiesa, ed eretico riputato chi la sostenea (1). Or ciò, ch'eretico fu giudicato dalla base, e colonna della verità, vale a dir dalla Chiesa, ed è, e sarà sempre eretico. Eretica pertanto è la proposizione dell' Osservatore. Quanto alla persona, si tocchi egli il petto, e consideri se materialmente, o formalmente lo sia stato, e se duri tuttavia a esserlo, e se abbia anche fatto più in là qualche passo.

Della vera intelligenza del testo dell' Apostolo: nulla est potestas nisi a Deo.

Vengo al passo dell'Apostolo, obbiettato in terzo luogo dagli Avversarj. Sì Signore: *non est potestas nisi a Deo* (2) o ordinata, o permessa. Ciò è stato di sopra raffermato coll' autorità de' Santi Padri (3) fondate sulle sacre lettere. Si può anche dire, che non vi è potestà, la quale in se considerata non sia da Dio; ma ch'ella non

(1) Apud Raynaldum *ad an.* 1327. *n.* XXXV. „ prædictos quoque Marsilium, „ & Johannem (Jandunum) ut hæ„ reticos manifestos, & notorios sen„ tentialiter declaramus „.

(2) *Cap.* XIII. *Ep. ad Rom. v.* 1.

(3) *Pag.* 208. *seq.*

non a tutti, che l' hanno avuta, o l' hanno, sia stata conceduta da Dio. Chi l' ha, si dee contenere ne' di lei limiti. Egli bisogna che sia ministro (1) di Dio *in bonum*, come insegna lo stesso Apostolo. Uscendo egli da' limiti (2) di essa, e usurpando ciò, che non gli compete, non è in quella tale usurpazione ministro *in bonum*. A lui pertanto in quel caso medesimo sarà ella *permessa*, ma non *donata* da Dio. Sarà, come era in que' Sovrani, che *regnaverunt*, come dice il Profeta, ma *non ex Deo* (3), cioè era loro *permessa*; non però *donata* da Dio. S. Gian Grisostomo, interpretando la Epistola di S. Paolo a Romani (4), dopo riferite le parole: *non est enim potestas, nisi a Deo*: così scrive: „ Quid „ dicis, omnis ne princeps a Deo ordinatus est? Non „ hoc dico, inquit. Neque enim de singulis principi„ bus mihi nunc sermo est, sed de re ipsa... Ideo non „ dixit, non est princeps, nisi a Deo; sed de re ipsa „ loquitur, dicens, *non est potestas nisi a Deo*; *quæ*

„ *vero*

(1) *Cap.* XIII. *Ep. ad Rom. v.*4.

(2) S. Gian Grisostomo *Homil.* IV. *in illud Vidi Dominum &c. num* 4. *p.*127. *T.*VI. „ Rex cum sit Ozias, „ Sacerdotis principatum usurpat ... „ Sed mane intra tuos terminos. Alii „ sunt termini Regni, alii Sacerdotii. „ Verum hoc illo majus est „. E *n.*5. „ Major hic principatus; propterea „ Rex caput submittit manui Sacer„ dotis... Verum Rex ille sua transiliens septa, modumque Regni trans„ gressus, conatus est aliquid adde„ re ... NE MIHI DIXERIS, ES„ SE REGNUM, UBI EST LE„ GUM TRANSGRESSIO ... Trans„ cendis septa, quæris tibi non con„ cessa ... Non tuum est hoc, sed „ meum &c. „

(3) *Osee c.*VIII. *v.*4.

(4) *Homil.* XXIII. *n.*1. *pag.* 686. *Tom.* IX.

„ *vero sunt potestates a Deo ordinatæ sunt* . Sic & cum
„ quidam sapiens dicit : *a Deo adoptatur viro mulier* ,
„ hoc dicit , quia nuptias Deus constituit , non quia
„ singulos , qui mulieres ducunt , ipse conjunxerit .
„ Multos quippe videmus , qui male , & non ex nu-
„ ptiarum lege junguntur . Neque hoc Deo impu-
„ taverimus . . . . Multos (Deus) fecit principa-
„ tus , multasque subjectiones , ut viri , & mulieris ;
„ filii , & patris ; senis , & juvenis ; servi , & libe-
„ ri ; principis , & subditi ; doctoris , & discipuli &c. „
Non altrimenti Santo Isidoro Pelusiota nella *Ep.*CCXVI.
*a Dionisio lib.*1I. „ Quoniam , *dice* , per litteras ex me
„ quæsisti, quidnam illud sibi velit , *non enim est potestas*
„ *nisi a Deo* , ac dixisti , quid igitur ? omnisne , qui
„ imperium gerit , a Deo institutus est ? Hoc dixerim ,
„ te mihi videri (ac velim , ne mihi succenseas , ni-
„ hil enim futile dicam) aut apostolicas voces minime
„ legisse , aut certe non animadvertisse , atque intel-
„ lexisse . Neque enim dixit Paulus : *non est præfe-*
„ *ctus* , *nisi a Deo* : verum de re ipsa disserit , his
„ verbis utens , *non enim est potestas nisi a Deo* . . . .
„ Quocirca rem ipsam , potestatem , inquam , hoc est
„ imperium , & regnum a Deo formatum , atque in-
„ stitutum esse profitendum est , ut ne ornatus in statum
„ inornatum degeneret . Quod si quis impius , ac sa-
„ crilegus in illud irruperit , *HAUDQUAQUAM* sci-
„ licet *HUNC A DEO CREATUM* , *AC DESI-*
„ *GNA-*

„ *GNATUM ESSE DICIMUS*, verum *PERMIS-*
„ *SUM ESSE*, quo nimirum aut Pharaonis in mo-
„ dum . . . excrucietur; aut eos, qui crudelitate opus
„ habent, ad meliorem mentem revocet, quemadmo-
„ dum Rex Babylonis Judæos (1) „. Il Regno adunque, e la poteſtà è iſtituita da Dio; ma chi eſce da' limiti preſcritti da Dio al regno, e alla poteſtà ſteſſa, non è coſtituito ſu di ciò Re, o potente da Dio; cioè ha il regno, e la poteſtà non già donata, ma permeſſa in lui da Dio. Or dovendoſi in queſta guiſa intendere, ſecondo i Padri, e ſecondo San Paolo ſteſſo le parole *non eſt poteſtas, niſi a Deo*, che potranno quindi ritrarre gli Avverſarj a favore della loro opinione? Forſe, che Criſto foſſe ſoggetto a Ceſare, e lo debba pur eſſere in conſeguenza la Chieſa; e che poteſſe Ceſare avan-

(1) S. Thom. *In Epiſt. ad Rom.* *cap.*XIII. *lect.*I. *p.*131. *edit. an.*1689. „ Regia POTESTAS, vel cujuſcumque alterius dignitatis poteſt conſiderari quanto ad tria, uno quidem modo quantum ad ipſam poteſtatem, & ſic eſt a Deo, per quem Reges regnant, ut dicitur *Prov.*VIII. „ Alio modo poteſt conſiderari, quantum ad modum adipiſcendi poteſtatem, & ſic quandoque poteſtas eſt a Deo, quando ſcilicet aliquis ordinate poteſtatem adipiſcitur, ſecundum illud *Hebr.*I. *Nemo ſibi honorem aſſumit, ſed qui a Deo vocatur, tam quam Aaron*: Quaudoque vero non eſt a Deo, ſed ex perverſo hominis appetitu, qui per ambitionem, vel quocumque alio illicito modo poteſtatem adipiſcitur. *Amos* VI. „ Tertio modo poteſt conſiderari quantum ad uſum ipſius, & ſic quandoque eſt à Deo, puta cum aliquis ſecundum præcepta divinæ juſtitiæ utitur conceſſa ſibi poteſtate, ſecundum illud *Prov.*VIII. *per me Reges regnant*: quandoque autem non eſt a Deo, puta, cum aliqui poteſtate ſibi data utuntur contra divinam juſtitiam „.

zarsi a costrignere Cristo a pagare i tributi (1)? Cesare così facendo, avrebbe oltrapassato i limiti della potestà: e tal potestà in lui sarebbe stata nel caso, come si è veduto, non *donata*, ma *permessa* da Dio. Ma delle autorità della Scrittura obbiettateci da' nostri contradittori si è detto a bastanza..

(1) S. Agostino nel I. libro *de Adulterinis Conjugiis cap.*XIV. *p.*289. *seq.* *Tom.*VI.„ Prior ipse Dominus, *dice*, „ cum se TRIBUTUM NON DEBERE MONSTRASSET, solvit „ tamen, ne scandalizaret eos, qui„ bus ad æternam salutem gerens ho„ minem consulebat. „ Vedi l'*Epistola* LXXXIII. *al.* CCXXXIX. dello stesso Santo *ad Alypium n.*VI. *p.*155. *T.*I. e *Serm.*CLV. *al.* VI. *de Verbis Apost.* *c.*VII. *p.*518. *T.*V. „ Prorsus quod fe„ cit de tributo, hoc fecit de morte. „ Exigebatur tributum didrachma... „ Mysterium latebat; Christus tamen „ TRIBUTUM NON DEBITUM „ PERSOLVEBAT. Sic persolvit & „ mortem, non debebat, & persolve„ bat „. Altrove parleremo di proposito della chiesa.

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

CAPO

CAPO II.

CAP. II.

Della insussistenza degli argomenti, che il Ragionatore s' ingegna di dedurre da' monumenti della storia ecclesiastica, e civile.

Il Ragionatore a imitazione di certi Novatori si abusa di varj passi della storia per confermare la sua falsa opinione.

I. ON può il Ragionatore vantarsi di aver avuto almeno la falsa gloria di essere stato il primo, che abbia in questo genere procurato di raccogliere de'monumenti istorici, e trargli a forza a comprovare il suo rovinoso sistema. Avean ciò fatto molto prima di lui gli Ussiti (1), e parecchi altri, che susseguentemente, essendosi arrogati i titoli di Teologi, o di Canonisti, o di Politici, procurarono di torre affatto, o di estenuare il diritto ecclesiastico circa l' acquistare, e possedere beni temporali. Vero è, che il Ragionatore come pel numero de' documenti, che rammemora, così per la mala fede, per l'arditezza, e per l'astio contro il Clero, ha voluto comparire a quanti l' hanno preceduto, di gran lunga superiore. Egli nel Ragionamento (2) pone

(1) Giovanni Hus *Tract. de Ablatione Rerum Temporalium a Clericis num.* VI. *&* *seq. n.*VIII. *&* *seqq. p.*147. *seq.* ne apporta alcuni. Certi altri sono stati addotti da' varj Protestanti, che in ciò furono imitati da F. Paolo, da F. Fulgenzio, e non da pochi altri, che nel principio del XVII. secolo, e posteriormente scrissero su di un tal punto.

(2) *Pag.*41.

CAP. II.

Gli ordini di Giulio Cesare, e degli altri Imperatori gentili mentovati dagli Istorici, o riferiti nel corpo del diritto civile, i quali ordini riguardavano i collegj illeciti, sono dal Ragionatore applicati a' ceti Cristiani.

ne, come per base del suo raziocinio fondato sulla storia, lo stabilimento di Giulio Cesare raffermato di poi dagl'Imperatori, e mentovato non solamente da alcuni Giurisconsulti antichi, ma eziandio dagl' Istorici più accreditati; che fiorirono ne'primi secoli del Cristianesimo. Consisteva un tale stabilimento nell'avere vietati i collegj, o sia le comunità non approvate espressamente dal Senato, o dagl' Imperatori; tralle quali comunità non vi ha dubbio, che avesse a essere compresa la Chiesa.

Nella *Confermazione* poi dallo stesso *Ragionamento* (1), a fine di provare, che le Chiese, e i collegj degli Ecclesiastici *ne'tre primi secoli aveano incapacità di acquistare anco per le vie naturali*, fa egli colla solita sua critica un ammassamento di notizie, e di osservazioni, che quì noi colla brevità maggiore, che ci sarà possibile, esattamente riferiremo.

Perchè eran i ceti medesimi corpi distinti dal comune de cittadini.

II. Osserva egli adunque, che le chiese, e i collegj degli ecclesiastici erano compagnie, e corpi distinti dal comune de' cittadini, e per ciò provare, apporta la legge: „ Sodales sunt, qui ejusdem collegii sunt, „ quam græci *Hæteriam* vocant. „ (2)

A cagione di sì fatte ordinazioni erano, secondo lui i ceti cristiani incapaci di acquistare beni stabili.

III. Aggiugne, che l' *Eterie* furono proibite da Giulio Cesare (3), e di poi da Trajano (4), e susseguentemente *per l' Impero tutto* da Settimio Seve-

ro

(1) *Pag.* LXXIX. *seqq.*

(2) *Digest. l.* XLVII. *Tit.* XXII. *de Collegiis, & Corporibus l.*4.

(3) *Joseph l.* XIV. *Antiquitat.*

(4) *Baron. ad an.* 100. *num.* VIII & IX.

ro (1), il quale *fu acclamato Augusto circa l'anno* 195. *secondo la cronologia del Baronio*. Riflette quindi, che non gli si possa negare da'suoi contradittori, che *niuna società, o collegio potea riguardarsi per lecito, ma dovea essere disciolto, se per autorità del Senato, o dell' Imperatore non gli fosse stato permesso di congregarsi* (2). Conchiude pertanto, ch'essendo stata illecita ogni nuova società, o union di collegj in tutto l'Impero, se non fosse ella stata dalla sovrana autorità approvata, e distinta con particolari privilegj; illeciti pure sieno stati ne' primi tre secoli i collegj, o sia le chiese, o le unioni cristiane, e perciò incapaci *di acquistare anche per le vie naturali* (3); e affinchè potesse la Chiesa avere la capacità di acquistar fondi, *conveniva, ch' ella fosse resa capace dalla sovrana potestà secolare, e fosse dichiarata collegio*, e adunanza legittima, lo che non potè ella conseguire fino a' tempi di Costantino.

IV. Ci

(1) *Digest. Tit. cit. de Collegiis, & Corporibus lege* I. „ Mandatis principalibus præsidibus præcipitur Provinciarum, ne patiantur esse collegia, sodalitia... Quod non tantum in Urbe, sed & in Italia, & in Provinciis locum habere, divus quoque Severus rescripsit „.

(2) Cita la legge terza dello stesso titolo, con cui fu ordinato, che „ Collegia, si qua fuerint illicita, mandatis, constitutionibus, & senatusconsultis dissolvantur.. In summa „ autem, nisi ex senatusconsulti auctoritate, vel Cæsaris, collegium, „ vel quodcumque tale corpus coierit, „ contra senatusconsultum, & mandata, & constitutiones collegium „ celebrat „.

(3) *Confermaz. pag.* LXXXI. dove anche aggiugne, che intanto fu ella di ciò incapace „ perocchè un corpo „ illecito non ha maggiore capacità di „ acquistare, del corpo, che non è, e il „ corpo, che non è, non ha capacità a „ niun atto, nè naturale, nè civile „.

CAP. II.

Sostiene, che ne' tre primi secoli la Chiesa non ebbe, che una interrotta tolleranza pel solo motivo di religione, e non per altro.

IV. Ci fa egli di più sapere, ch' ella non ebbe in tutti tre i primi secoli, che una interrotta tolleranza (1) *pel solo motivo di religione*; *ma non mai per renderla, come gli altri corpi leciti, capace di possedere*. Che i rescritti di Adriano a *Minucio Fundano*, e di Antonino Pio al *Comune dell'Asia* a favor de' cristiani (2), provano sì, che pel solo tumulto popolare non doveano subire

(1) *Conferm.pag.*cxi.*seqq.* „ Fin da' „ primi tempi, ne' quali cominciò „ nell' impero a introdursi il cristianesimo, le unioni, ditele Sodalizj, „ ditele Collegj, ditele CHIESE, cioè „ Congregazioni de' fedeli, per TUTTI I PRIMI TRE SECOLI, de' „ quali è questione, in più occasioni „ non solo furono soggette alla condizione degli altri Collegj, ma furono vietate ancora colle medesime „ leggi, e per le medesime ragioni, „ per le quali in tutti I DOMINJ BEN REGOLATI DEVONO „ PER MASSIMA DI GOVERNO „ VIETARSI TUTTE LE UNIONI DI UOMINI, CHE NON „ ABBIANO AVUTO DISPENSA „ DI UNIRSI DA CHI TIENE „ LA SOVRANITA' NELLA REPUBBLICA „. Si può egli parlare più empiamente contro le unioni fatte da' discepoli di Gesù Cristo, dagli Apostoli, da Gesù Cristo medesimo, è più chiaramente rappresentarle per illecite, come quelle, che avessero DOVUTO essere vietate, perocchè non aveano nè Cristo, nè gli Apostoli avuto LA DISPENSA di fare adunanze DA CHI TENEA LA SOVRANITA'NELLA REPUBBLICA? Tira egli innanzi, e nella *pag.*cxii. a proposito della primitiva chiesa, „ E' UN ATTENTATO, *scrive*, e „ USURPAZIONE contro la potestà „ della Repubblica l' unir Sodalizj „ senza il consenso della stessa Repubblica „. Fu dunque un ATTENTATO quello degli Apostoli, un ATTENTATO quello di Gesù Cristo. Sentimenti sono questi da Celso Epicureo, da Libanio Sofista, da Zosimo, da Giuliano Apostata; ma non già da cristiano, nè degni di essere non dico proposti, ma nè pure rammemorati in una cristiana società.

(2) *Pag.*lxxxii. *seqq.* Questi rescritti sono riferiti da Eusebio *lib.*iv. *Hist. Eccl. c.*ix. *edit. Taurin. an.*1746. *p.*132. e *c.*xiii. *p.*135. *seqq.* e leggonsi anche nella fine dell' Apologia i. di S. Giustino Martire, e presso Sulpicio Severo *lib.*ii. *Hist. Sacrae c.*xlv. *p.*150. *seq. edit. Antuerp. an.*1574. e presso Orosio *lib.*vii. *Histor. c.*xix. *p.*212. *Bibl. PP. Tom.*xv.

bire i criſtiani la morte; ma non provano, che quando foſſero eglino ſtati convinti in giudizio di eſſerſi uniti in ſodalizj, o in collegj, ch' erano vietati dalle leggi ſotto pena di perduellione, non avrebbero dovuto ſoggiacere alla pena medeſima (1); nè provano, che aveſſero allora i fedeli ottenuta la capacità di acquiſtare de' beni temporali. Che dal mentovato reſcritto di Adriano ſi raccoglie anzi tutto l'oppoſto; ma che ciò non dee recar maraviglia a veruno, avendo quell' Imperatore procurato di promuovere la ſuperſtizione, e di abbattere la vera credenza, come coſta da Elio Sparziano, da Dione, dall' Editto pubblicato per Sergio Giuliano, e da S. Paolino Veſcovo di Nola.

E che Aleſſandro Severo permiſe all'uſo de' criſtiani, ma non alla proprietà un luogo pubblico, affinchè privatamente ſi adunaſſero ivi a pregare; e che i decreti riguardanti i Collegj illeciti erano giuſti, e perciò ſi poſſano applicare alla chieſa.

V. Inſegna quindi, che Aleſſandro Severo, il quale fu acclamato Imperatore l' anno 222. riſcriſſe (come racconta Elio Lampridio, intorno al luogo pubblico occupato da' criſtiani, il qual luogo pretendeano i tavernieri, che loro apparteneſſe) riſcriſſe, dico, *melius eſſe, ut quomodocumque Deus colatur, quam popinariis dedatur*, ma tuttavolta non dichiarò collegio lecito la Chieſa (2), nè la rendè capace de' diritti, de' quali erano capaci gli altri corpi approvati. Nè ſi ha, aggiugne egli, che quell' Imperatore abbia derogato punto alla legge di Settimio Severo (3), di cui fanno menzione Euſebio, e S. Gi-

(1) *P.*LXXXVII. *ſeqq.* Nella *p.*xciii. colla ſolita ſua critica ammette perſecuzioni fiere ſotto Antonino. Ma ciò poco c' importa.

(2) *Pag.*xcv. *ſeq.*

(3) Vedi anche la *p.*cxv. *ſeq.* e ciò ch' ei dice nella *p.*cxix. di Decio, e di Valeriano.

S. Girolamo, e la qual è riferita da Ulpiano. Dice di più, che il Giurisconsulto Marciano, il quale fiorì sotto Alessandro, assicura, che pe'comandi de'Principi erano vietati i collegj, e i sodalizj, e si permettea solo, che si adunassero per motivo di religione (1): che Alessandro stesso concedette l'uso, ma non già la proprietà di quel luogo pubblico a' cristiani (2), affinchè vi si fossero adunati *privatamente a recitare le loro preci* (3): che le ordinazioni Imperiali circa i collegj, o sodalizj erano giuste (4), e perciò sono state anche adottate dal foro ecclesiastico, come si scorge dalla Bolla del Sommo Pontefice Benedetto XIV. data l'anno 1751. contro i liberi Muratori, la quale incomincia: *Provida Romanorum Pontificum*: e dalle lettere di S. Gregorio Magno. Le quali cose desidera il Ragionatore che si tengano ben a memoria, perocchè confermano, come ei s'immagina, il secondo suo principio (5).

Osserva, che Gallieno non riconobbe la chiesa tra legittimi Sodalizj: e che se i Cristiani per telleranza degli Imperatori fecero delle fabbriche su certe grotte, queste fabbriche secondo la giurisprudenza cristiana non eran fondi, che potessero venire nell'ordinario

VI. Avverte inoltre, che Gallieno Imperatore non riconobbe tralle sodalità legittime le chiese, e i collegj degli ecclesiastici; e sebbene permise a' cristiani di adunarsi per motivo di religione, non ne dichiarò nientedimeno

(1) *Pag.*xcviii.

(2) *Pag.*xcviiii.

(3) *Pag.*xcvii.

(4) Quindi si vede, che, secondo lui, giustamente sia stato vietato anche a' cristiani l'adunarsi, e che perciò avendo gli Apostoli celebrato le adunanze, abbiano operato contro la giustizia. Così pensa questo Confermatore; e se non per malizia, almeno per ignoranza l'Osservatore giurisconsulto antiapostolico, e anticristiano.

(5) *Ivi p.*ci.

corſo dell' umano commercio. Sebbene nè pur queſti durarono molto

meno il ceto collegio legittimo, e capace di acquiſtare beni ſtabili (1). Nota eziandio, che poco prima della metà del terzo ſecolo i fedeli non aveano altre chieſe, ſe non ſe o le caſe de' privati; o grotte, ſulle quali, circa il diviſato (2) tempo, ſi cominciarono a ergere delle fabbriche: ſebbene sì fatte fabbriche erette ſenza la imperiale permiſſione, o ſenza un decreto del Senato, non erano, a quel, ch'ei dice, di quella ſpecie di fondi, de'quali *parla la propoſizione del ſuo Ragionamento. Oltrechè i fondi deſtinati al culto divino niuno vorrà computarli per fondi di poſſeſſioni; poichè ſecondo la criſtiana giuriſprudenza, queſti fondi talmente conſacrati per l' immediato divin ſervizio, non ſono fondi, che venir poſſano nell' ordinario comune commercio*. Determina poi, che queſti *edifizj qualunque ſi foſſero* verſo la metà del terzo ſecolo, *non durarono più di dieci anni, eſſendo ſtati invaſi dalla perſecuzione, che ſi ſuſcitò ſotto Decio*, il qual male provenne, ſecondo S. Cipriano, dalla corruzione de' coſtumi de' criſtiani deſideroſi di accreſcere le loro terrene ſuſtanze (3). Rimprovera quindi baldanzoſamente

(1) *Ivi p.*cv. *ſeqq.*

(2) *Pag.*cII.

(3) *Pag.*cIII. Quì il Ragionatore fa lo zelante. Cita il libro *de Lapſis* ſcritto da S. Cipriano, che oppone alla cupidigia di molti dell'età ſua il diſintereſſe de' primi criſtiani di Geroſolima, i quali vendeano le poſſeſſioni loro, e ne offerivano i prezzi a' Santi Apoſtoli. Obbietta una tal diſciplina, che, come ei dice, DOVREBBERO SEMPRE TENERE I FEDELI (benchè tal dovere non ſia ſtato impoſto a eſſi fedeli nè da S. Pietro (*Act. Apoſt. c.v.*) nè da S. Cipriano) e la obbietta a' ſoli eccleſiaſtici. Per la qual coſa biſogna,

mente il Ragionatore a'suoi avversarj l'aver eglin voluto rappresentare nel terzo secolo la Chiesa posseditrice di terre, quando questa (1) *allora le disprezzava, e riponeva la sua ricchezza nella povertà*, nella umiliazione, e nel rendersi degna de' *celesti tesori* (2).

VII. Os-

gna, ch'ei voglia, che questi soli sieno nel numero *de' fedeli*. Egli peraltro non offerendo ciò, che possiede, a' sacri ministri, mostra di non voler essere in un tal numero. Molto meno vuole, che lo sieno i secolari. Perocchè non solamente non concede loro di offerire a essi ministri di Dio la roba, o i prezzi della roba loro, ma li consiglia anzi di prendersi le già offerte pel mantenimento de' ministri medesimi, e de' poveri, e di applicarle alle *convenienze dello stato*. E chi sa, quali mai sieno sì fatte convenienze. Saranno per avventura (secondo il Ragionatore, che *præpositos superbo tumore contemnit*, *S. Cipr. ibid. p.123. edit. opp. an.1682.*) *augumenta patrimonii* di alcune cose secolari, che *ampliandis facultatibus incubant* (*S. Cipr. ib.*) a fine di aver a spendere in isfarzi, e pompe, e spettacoli, in dispendiosi conviti, in giuochi, in regali esorbitanti a farsi a' ballerini, e ballerine, a musici, e canterine, che sono la peste, e la rovina della gioventù specialmente nobile; poichè tali cose non veggo, che sieno biasimate mai dal Ragionatore, benchè le vegga rigettate da S. Cipriano (*lib. ad Donatum p.3. seq. de opere, & eleemosynis p.206. seq. & Ep.1I. p.3. seqq.*)

(1) Costui se la prende non già contro di alcuni, nè contro di molti ecclesiastici, ma contro la *chiesa* del tempo nostro, e non ce la rappresenta per *colomba* di Gesù Cristo, quale ci assicura lo Spirito Santo ch' ella sia; ma per una avara, che non metta tutta la sua ricchezza nella umiliazione, ma ne' beni terreni. E' questa una impostura solennissima, e una calunnia da Luterano.

(2) Allude costui all' esortazione fatta da S. Stefano Papa (come si legge negli Atti del martirio di esso Santo tenuti per sinceri dal Card. Baronio *ad an.*CCLIX. *num.*XX. *seqq.*) a' fedeli di rinunziare a' beni temporali per fare acquisto del regno celeste; onde riflete zelando „ tanto essere stato lontano, che si pensasse allora „ alla proprietà de' beni temporali in „ comune &c. „ Ma io non so, che domin quest' uomo si armeggi. Dove parla mai S. Stefano delle possessioni? Dove dice, ch' elle non si abbiano a

tenere

CAP. II.

Nega, che Aureliano abbia riconosciuto per collegj le chiese, e che sia stato stimato da' Vescovi, che al Papa spettasse il giudicare della causa di Paolo Samosateno.

VII. Osserva di più, che nè pure Aureliano riconobbe per legittimo collegio la Chiesa cristiana, ancorchè, al dire di Eusebio, abbia egli comandato, che la casa della Chiesa occupata da Paolo Samosateno fosse data a chi l'avessero aggiudicata i vescovi d'Italia, e specialmente quello di Roma (1). Riflette inoltre, che quella casa era piccola, onde non potea *fare grande strepito per argomentare possessione di fondi temporali*. Avverte quindi, che i Padri adunati in Antiochia non rimisero al vescovo di Roma la *cognizione del punto ecclesiastico della validità della condanna di Paolo Samosateno*(2); e che riguardo all' abitazione del vescovato, *avendo conosciuto*, ch' era

tenere in comune? Dove dice nulla, che condur possa o per diritto, o per rovescio alla nostra questione? In quegli Atti, che da molti si tengono per ispurj, si legge essere stati publicati *præcepta diabolica*, che *si quis christianus* a gentili *proditus esset*, *ille facultates ejus acciperet*; e che S. Stefano disse a' fedeli, che posponessero le terrene ricchezze alle celesti: „ vos itaque, fratres, respuite facul-
„ tates terrenas, ut cæleste regnum
„ accipiatis. Nolite timere principes se-
„ culi... Tunc presbyter Bonus res-
„ pondens ait, nos non tantum parati
„ sumus facultates terrenas relinquere,
„ sed etiam sanguinem propter nomen
„ Domini Jesu Christi „. Cosa vi è quì di più di quel che ora si vuole, e si predica necessario a farsi in tali congiunture? Vi è forse cattolico, il quale dica, che per non perdere le facoltà terrene, si abbia a rinnegare Cristo, e *respuere cæleste regnum*? Come dunque si può, senza impostu-rare, o senza dir bugia, o senza dare un contrassegno evidente d' ignoranza; come, dico, si può asserire, ch' erano allora i fedeli lontani dal pensare nella maniera, con cui ora si pensa intorno al possedere facoltà terrene o in privato, o in comune? Ma di quest'uomo direbbe forse quell' antico, che disse di altri: „ Nihil est profecto stolidius,
„ neque mendaciloquius, neque con-
„ fidentiloquius, qui omnia se simulant
„ scire, nec quidquam sciunt „.

(1) *Pag*.CVII.

(2) *Pag*.CVIII.

CAP. II.

ch' era punto di giurisdizione temporale del Principe, trovarono necessario di ricorrere a lui, per far isloggiare l' ingiusto detentore.

Che i Principi gentili così facendo, non faceano atto attentato, e aveano potestà di promulgar tali leggi. Ristretto dell' argumento del Ragionatore.

VIII. Avverte, che *dopo tante chiare testimonianze della proibizione de' collegj cristiani al pari d' ogni altro non approvato collegio, sarebbe superfluo di riferire ciò che accadde sotto l' imperio di Diocleziano*, per conoscere, con qual rigore abbia egli perseguitati *i sodalizj, che si avessero pensato di congregare per altri oggetti, massimamente di acquistare, o di possedere beni in comune* (1) ,, Sacerdotum collegia fugabantur ,, dice S. Basilio. Le chiese pertanto, e i collegi ecclesiastici non possedeano ne' primi tre secoli beni temporali (2), non avendo potuto possederne legalmente. Osserva eziandio, che i Santi Martiri, i quali, non attesi gli editti imperiali, faceano delle donazioni alle chiese, furono (3) *uomini disobbedienti*, e che tale fu S. Lucina: Perocchè *trattandosi di disposizioni di beni temporali*, dovea prestarsi al Sovrano, benchè gentile, obbedienza (4). Rapporta indi il testo, *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit ... Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit*, per darci tacitamente a intendere, esser egli di sentimento, che que' tali creduti Martiri dalla chiesa, non abbiano già acquistata la salute eterna, ma la dannazione; poichè sapea egli benissimo, che immedia-

(1) *Pag.* cxx.
(2) *Pag.* cxxi.
(3) *Pag.* cxxiv.
(4) *Pag.* cxxv.

mediatamente, dopo il riferito teſto, San Paolo ſeguitò a ſcrivere: *qui autem reſiſtunt, ipſi ſibi damnationem acquirunt*.

Che Diocleziano proibì pure i collegj, e che perciò le chieſe non poteano acquiſtare, e poſſedere; e che i Santi Martiri avendo laſciato i beni loro alle chieſe medeſime, furono diſobbedienti.

IX. Proſegue a dire il Ragionatore, che faceano male que' Sovrani a impedire le *pie diſpoſizioni de' fedeli, perchè lo faceano per una cieca averſione, che aveano alla noſtra ſanta Religione, non faceano però atto attentato, nè incompetente*. Laonde l'errore, e la cecità loro non dava perciò titolo a' ſudditi di contravvenire *alle leggi de' Ceſari, a' quali il grado, che teneano, dava poteſtà di promulgarle*. Ed eccovi riſtretto l'argumento iſtorico del Ragionatore medeſimo, il qual argumento nella *Confermazione* di lui occupa più di cinquanta pagine, ed è propoſto in maniera, che in eſſo ben conſiderato ſi ravviſa lo ſpirito non già di un cattolico Ragionatore, che co' monumenti della ſtoria abbia procurato di ſoſtenere le parti de i Sovrani; ma di un capital nemico del criſtianeſimo invaſato da un anticriſtiano furore, che imitando il Voltaire, e altri ſcrittori di ſimil genio, pianta de' principj, onde ſegua manifeſtamente, che non ſolamente i Padri della chieſa, ma i Martiri ancora, gli Apoſtoli ſteſſi, Gesù Criſto medeſimo ſieno ſtati rei di perduellione.

L'argomento tutto del Ragionatore ſi riduce in forma aſſai più breve. Divi-

X. Un tale argumento ſi può così ridurre in forma aſſai più breve. I fedeli non aveano, nè poteano avere il diritto di dare alla Chieſa, o a'collegj eccleſiaſtici; e la Chieſa, e i collegj eccleſiaſtici non aveano, nè poteano

 avere

ſione della nostra riſposta in otto paragrafi.

avere il jus di acquiſtare, e di poſſedere beni terreni, ſe non ſe per conceſſione de' Sovrani del ſecolo (1), i quali perciò aveano, e hanno l'autorità di conferire, e di ampliare, e anche per lo contrario di riſtrignere, e fino di torre a'fedeli, e a' collegj ſuddetti una tale diritto. Or i Sovrani del ſecolo dal principio della Chieſa fino a' tempi di Coſtantino non ſolamente non concedettero, ma vietarono (2) anzi a'fedeli di dare alla Chieſa, e a' collegj eccleſiaſtici; e proibirono alla Chieſa, e a eſſi collegj di acquiſtare, e di poſſedere beni terreni. I fedeli adunque non aveano diritto di dare alla Chieſa, e a' ſuddetti collegj; nè la Chieſa, e i collegj ſteſſi aveano il jus di acquiſtare, e di poſſedere sì fatti beni. Ma ſe i fedeli non ebbero il diritto di dare, nè la Chieſa, e i collegj eccleſiaſtici di acquiſtare, e di poſſeder tali beni; dando quelli, e acquiſtando, e poſſedendo la Chieſa, e i collegi, avrebbero operato fuor d' ogni diritto, anzi contro il diritto; e operando fuor d'ogni diritto, anzi contro il diritto, avrebbero peccato. I fedeli adunque, che aveſſero ne'primi ſecoli dato, o che diedero; e la Chieſa, e i collegj, che aveſsero acquiſtato, o acquiſtarono beni terreni, ſarebbero ſtati, o furono rei di peccato. A queſto breve diſcorſo ſi riduce tutta la lunga diceria del Ragionatore, il quale per non apparire di averſela preſa contro gli Apoſtoli, ſuppone sì, ch'eglino eran

(1) Ragionam. dell'Avverſario *p.10.*

(2) *Ragionam. p.4. ſeqq. Conſer. e p.40. ſeq. Conſerm. p.XI. p.LXXVI. ſeq. p.LXXXII. ſeqq.*

eran tenuti a obbedire alle ordinazioni imperiali riguardanti l' incapacità de' collegj, o sodalizj di acquistare, e di possedere, ma ci avvisa, ch' eglino perciò non riceveano fondi (1), ma solo delle case, e delle possessioni vendute prendeano i prezzi, e li davano a persone fedeli; le quali per timore, che non fossero loro tolti da' gentili, presto se ne spedivano distribuendogli a' poveri, come fece il Santo Levita Lorenzo (2). Per isciogliere, e ridurre a nulla un tale argumento quanto lungo, altrettanto insussistente, e vano, e contrario alle massime costanti, certe, e sante del cristianesimo, dividerò la mia risposta in otto paragrafi, nel primo de' quali dimostrerò in generale, quanto sia inconcludente l' argumento medesimo, e come apra la via all' empietà. Nel secondo scendendo a' particolari punti, farò vedere, che la Chiesa coll' indirizzo degli Apostoli, anzi dello stesso nostro Signor Gesù Cristo acquistò, e possedette beni terreni, e celebrò le sue unioni, o adunanze, non ostanti i divieti de' Magistrati, e de' Sovrani; e che percio ella ne abbia avuto la capacità, e il diritto da Dio. Nel terzo proverò, ch'ella fece lo stesso sotto i discepoli de' Santi Apostoli nel secondo secolo, avendo appreso da' suoi istruttori, e maestri, che in ciò i divieti imperiali non avessero a valere: e nel quarto, che mostrò ella di avere un tale diritto ne' tempi di Alessandro Severo, e de i suoi successori fino a

(1) *Ragionam. p.41.* (2) *Ivi.*

Valeriano, e che tutte le osservazioni del Ragionatore intorno a questo punto sono finte a capriccio, e contrarie al vero. Nel quinto confuterò quanto egli fonda sulle concessioni di Gallieno, e farò vedere, quanto sieno inette, e false le riflessioni di esso Ragionatore su di tal materia, e quanto a lui stesso ripugnino. Nel sesto dimostrerò, che ne' tempi di Aureliano seguitò ad acquistare, e a possedere la Chiesa, non ostante, che non fossero da quell'Imperatore rivocati i divieti de' suoi antecessori; e che le decisioni delle cause ecclesiastiche dipendeano dal Romano Pontefice; e che sia falsissimo, che i Padri del Concilio Antiocheno abbiano ammesso, che il discacciare dalla casa della Chiesa Paolo Samosateno appartenesse alla giurisdizione temporale del Principe. Nel settimo farò costare a evidenza, che i Pastori, e Dottori della chiesa ne' tempi di Diocleziano, fermi nella tradizione avuta da' SS. Apostoli, diedero a divedere, che l'Imperatore non avea il diritto di comandare, che le Chiese non acquistassero, e non possedessero; e che perciò nulla ostanti le proibizioni impieriali, elle acquistarono, e possedettero, e meritamente ammisero le donazioni de' Santi Martiri, e giustamente condannarono di prevaricazione que' Sacerdoti, che aveano consegnati i tesori della chiesa medesima a' presidi delle città, e delle provincie, che per ordine del Sovrano li domandavano. Nell'ottavo finalmente colle testimonianze di Costantino Imperatore, e con più altri incontrastabili

CAP. II.

monu-

monumenti farò, come dir si suole, toccar con mano a' miei lettori la falsità della proposizione del Ragionatore, che le chiese prima della persecuzione di Diocleziano non possedessero beni stabili, e la insussistenza di tutte le osservazioni, sulle quali ei fonda una tal proposizione.

§. I.

Lo storico argumento del Ragionatore apre la via all' empietà, ed è affatto inconcludente.

Lo storico argumento del Ragionatore apre la via all'empietà.

I. PER fargli adunque comprendere, ch'egli inconseguentemente ragiona, e all'empietà, innavvedutamente per avventura, fa strada a chiunque lo voglia seguitare; fingiamo, che gli si conceda la prima, o sia la maggior sua proposizione, *che i fedeli non aveano, nè poteano aver diritto di dare alla Chiesa, e a' collegi ecclesiastici; e la Chiesa, e i collegj ecclesiastici non aveano, nè poteano avere il jus di acquistare, e di possedere beni terreni, se non se per concessione de' Sovrani del secolo; i quali perciò poteano, e possono dare, ampliare, e anche ristrignere, e torre un tale diritto*. Gli si conceda pure la minor proposizione, ch'è vera, aggiugnendo, che non solamente era vietato dagl' Imperatori gentili a' sodalizj non approvati, e in conseguenza alla Chiesa, e a' collegj degli ecclesiastici di acquistare, e di possedere beni stabili; ma eziandio di acquistare danari pel

comune, e di adunarsi, e di sussistere in società, o collegio. Finalmente poichè l'argumento, come dicono i dialettici, è in forma, gli si conceda anche la conseguenza, e gli si ammetta, che la Chiesa, e i collegj degli ecclesiastici, senza violare ogni diritto, e costituirsi d'avanti a Dio, e agli uomini rei di peccato, non poteano ricevere per la comunità loro nè fondi, nè mobili, nè danaro, ne poteano lecitamente adunarsi, ma doveano anzi disciogliere la comunità stessa, e fare sì, che più non ne rimanesse nè pure vestigio.

Ma può egli negare, che i primi fedeli, che gli Apostoli, che Gesù Cristo medesimo non solamente vollero, che la società loro sussistesse, e non se ne disciogliessero le unioni (1); ma ricevettero eziandio danari per la comunità stessa (2)? Rinnegherà egli l'Epistole, e gli Atti de' SS. Apostoli, e ancor il Vangelo, se avrà l'ardire, non dico di rigettare come falsi, ma di porre fatti sì certi in controversia. Peccarono adunque, se vuol

(1) Vedi il Vangelo di S. Matteo *cap.* IV. *v.* 25. *cap.* V. *v.* I. *seqq.* VIII. *v.* 17. *seqq.* IX. *v.* 10. *seqq.* X. *v.* I. *seqq.* XI. 7. *seqq.* XIII. 2. *seqq.* XIV. 13. *seqq.* XV. 30. *seqq.* XXI. *v.* 9. *seqq.* XXIII. I. *seqq.* XXIV. I. *seqq.* Delle stesse, o di simili altre adunanze parlano gli altri Evangelisti. Delle adunanze, o unioni degli Apostoli cogli altri fedeli, vedi gli Atti Apostolici *cap.* I. *v.* 13. *seqq.* II. *v.* I. *seqq.* VI. I. *seqq.* IX. 19. 26. *seqq.* X. 41. *seqq.* XI. 26. *seqq.* XII. I. 5. 12. XIII. I. *seqq.* 44. *seqq.* XV. 4. *seqq.* XVI. 5. *seqq.* XVII. 4. *seqq.* XVIII. *v.* 7 *seqq.* XIX. 18. *seqq.* XX. 7. *seqq.* 17. XXI. 4. *seqq.* Di simili cose sono pur piene l'epistole di S. Paolo.

(2) *Act. Apost.* *c.* II. *v.* 44. *seqq.* IV. *v.* 32. *seqq.* VIII. I. *seqq.* XI. 26. *seqq.*

vuol egli ſtare fermo ne' ſuoi raziocinj, i primi fedeli, peccarono gli Apoſtoli, e giuſtamente perciò furono puniti, e privati di vita, e fece male lo ſteſſo noſtro impeccabil Signore Gesù Criſto. E il teſſere un argomento, in vigore di cui ſi abbia ciò a concedere non è egli lo ſteſſo, che aprire la via all' empietà per coloro, a' quali viene propoſto? Or vegga ognuno, qual giudizio ſi abbia a formare di una opinione, che per eſsere in qualche modo ſoſtenuta, abbia meſtiere di sì fatti argomenti.

L' argumento del Ragionatore è affatto inconcludente.

II. Per ben conoſcerne poi la inconcludenza, non vi vuole di più, che negarne la maggior propoſizione. In fatti ella è falſiſſima. Perocchè 1. Non ſi può negare da un criſtiano, e ſpecialmente da un cattolico, che abbiano avuto il diritto di fare ciò, che in realtà fecero i fedeli col conſenſo de' Santi Apoſtoli, e anche dello ſteſſo noſtro Signore Gesù Criſto. 2. Ella è coſa incontraſtabile, che ſe le leggi pubblicate da' Sovrani gentili per bene, com' eſſi credeano, della Repubblica, non obbligarono la Chieſa, e perciò non furono dalla chieſa medeſima oſſervate nè manco ne' tempi degli Apoſtoli; elle ſieno ſtate leggi promulgate da chi non avea poteſtà ſu di eſſa Chieſa, e ſieno ſtate oppoſte al diritto di lei: altrimenti ſe non foſsero ſtate contrarie al diritto di eſsa, e foſsero ſtate promulgate dall' avente poteſtà ſu della Chieſa, queſta ſarebbe ſtata obbligata a oſservarle, e le avrebbe realmente oſservate; eſ-

ſendo

sendo un' empietà l' asserire, che Gesù Cristo, e gli Apostoli abbiano indirizzata, e regolata la Chiesa in modo, ch' ella non osservasse ciò, ch' era obbligata a osservare. 3. Non avrà nè pure l' ardimento un cristiano di negare, che quando i fedeli abbiano dato in realtà alla Chiesa, e la Chiesa abbia in realtà acquistato beni terreni col consentimento, coll' indirizzo, colla cooperazione eziandio de' Santi Apostoli; abbiano, e i fedeli suddetti avuto il diritto di così fare, e di dare alla Chiesa; e la Chiesa abbia il diritto di acquistare beni terreni, altrimenti avrebbero ed eglino dato, ed ella acquistato senza diritto veruno, e non sarebbero stati giusti nè i doni di quelli, nè gli acquisti di questa. Or i fedeli, e la Chiesa non ebbero un tal diritto dagli uomini. Non da' Sovrani, perocchè questi aveano vietato a chiunque fosse di dare, e ad essa di acquistare: non dal jus comune umano, o sia dal jus delle genti; perocchè questo non dà un somigliante diritto per le sodalità, o collegj, o comunità, se il principe vi ripugna. Aveanlo pertanto da Dio. Ma se l' aveano da Dio; sarà falso falsissimo, che i fedeli, e la Chiesa non abbian avuto, nè potuto avere il diritto, quelli di offerire, e questa di ricevere beni terreni, se non se per concessione de' Sovrani del secolo, i quali perciò potessero ampliare, ristrignere, e anche torre una tale diritto? Ella è pertanto falsa la maggiore proposizione dell' argomento istorico del Ragionatore; ed essendo que-

questa falsa, pel resto, che segue nell'argumento medesimo, non potrà egli concluder nulla a suo vantaggio.

CAP. II.

§. II.

La Chiesa col consenso, e cooperazione, e indirizzo de' Santi Apostoli, anzi di Gesù Signor nostro celebrò le sue adunanze, e acquistò, e possedette beni terreni non ostanti i divieti de' Sovrani, e perciò ella non ebbe la capacità, e il diritto di fare tali unioni, e acquisti da' Sovrani medesimi, ma da Dio.

Dagl' Imperatori Gentili fu compresa la società Cristiana nelle leggi contrarie a' collegj vietati.

I. CHe i Sovrani del secolo dal principio del cristianesimo fino a' tempi di Costantino, avendo vietato ogni unione, e ogni acquisto, e possedimento di beni terreni alle società, o collegj, o sodalizj, o eterie, le quali espressamente non fossero state approvate dagl' Imperatori, o dal Senato, abbiano anche vietato alla Chiesa, e a' Collegj de' ministri dell' Evangelio le adunanze loro, e sì fatti acquisti, e possessioni, non si nega, anzi si sostiene acremente dal Ragionatore, come si è di sopra veduto (1); e raccogliesi eziandio dalle leggi, che intorno a sì fatte società, o collegj furono più volte pubblicate da' ministri, e da' Principi della Romana Repubblica.

Ciò si prova

II. I collegj mentovati dagli antichi Scrittori, e dalle

(1) *Pag.234. seqq.*

CAP. II.

colle testimonianze degli antichi.

dalle Romane (1) leggi, celebravano in certi determinati giorni le adunanze, o eterie loro (2), e i conviti comuni (3), e aveano i loro soprantendenti, e ministri (4), e il loro fisco (5), o arca che vogliam dire. Questi collegj, se non erano di antica istituzione presso i Romani, si doveano tenere per soppressi, e tolti di mezzo, secondo gli ordini di Giulio Cesare (6). Laonde avvenne, che nè pure a' Giudei fosse permesso di adunarsi in Roma, eziandio per motivo di religione; sebbene non passò molto, che dallo stesso Cesare ne

(1) Vedi Aristotele *lib.*v. *cap.*xi. *p.*512. *della ediz. dell'an.*1606. *T.*II. e la legge ultima *ff. de Collegiis, & corporib. illic.* dove troviamo scritto „ Sodales sunt, qui ejusdem collegii sunt, „ quam Græci ἑταιρίαν vocant „. Plinio il minore *lib.*x. *Epist.*xcvii. & *Epist.* xliii. Tertulliano *lib.*ii. *ad Uxor. cap.*vi. e tra' moderni Barnaba Brissonio *Select. ex Jure Civil. Antiquit. lib.*i. *cap.*xiv. *p.*14. *edit. Opp. minor. Lugd. Batav. an.*1749. l'Eineccio *Exercit.*ix. §.xviii. *pag.*393. *seqq. Syllog. Opusculor. edit. Opp. Genev. Tom.*II. *P.*I. e (per tralasciare innumerabili altri, e dare nello stesso tempo nel genio al Ragionatore) G. Enningio Boehmero *Differt.*iv. *Juris Eccl. Antiqui c.* viii. §. xxx. *p.*288. *seqq. edit. Halensis an.*1729.

(2) Eineccio *ivi* §.vi. *p.*375.

(3) Trattasi di ciò dal Cujaccio *lib.*vii. *Observ.* xxx. dal Salmasio *Observat. ad Jus Atticum, & Rom. c.*iv. dal Boehmero *ivi* §.xxxiii. *p.*209. *seqq.*

(4) Prova ciò l'Eineccio con varie iscrizioni: *ivi* §.vi. *p.*375.

(5) *Lege* i. §.i. *Tit.*iv. *Dig. Quod cujuscumque Univerfit. nomine lib.*iii. „ Quibus permissum est corpus habe- „ re COLLEGII, SOCIETATIS, „ sive cujusque alterius eorum nomi- „ ne, proprium est ad exemplum rei- „ publicæ, habere res communes, „ ARCAM COMMUNEM, & acto- „ rem, sive syndicum, per quem „ tamqnam in Republica, quod com- „ muniter agi, fierique oportet, aga- „ tur, fiat. „ Vedi lo Smetzio *Inscript. p.*xxxiv. 10. l'Eineccio *l.c.*

(6) Sueton. *in Julio cap.* xlii. „ Cuncta Collegia, præter antiquitus „ instituta, detraxit „.

ne ottennero la licenza (1), che fu di poi raffermata loro dall' Imperatore Augusto (2). Furono pertanto i Giudei eccettuati dalla legge comune, sicchè poterono liberamente tenere le loro sacre adunanze in Roma, celebrare i loro conviti, e raccorre da' sodali facoltosi del danaro a riporre nell' erario, o sia nell' arca loro pe' poveri, e pe' conviti, e per le utilità comuni della società loro (3); poichè questa era la condizione de' collegj, come osserva il giurisconsulto Marciano (4). Ma quantunque avessero ciò eglino ottenuto in Roma da Cesare, nol poterono però ottenere nelle Provincie, nelle quali pur si vede, che sì fatti collegj eran vietati; laonde fu di bisogno, che Cesare stesso ordinasse a' Parj, e agli altri popoli soggetti alla Romana repubblica, che permettessero a' soli Giudei di osservare i patrj loro riti, e di vivere secondo gl' istituti loro, e di raccorre *pecunias in concœnationes ad rem divinam* (5). Fu stimato pure opportuno, che Dolabella facesse sapere per lettere agli Efesj, di aver

(1) Giuseppe Ebreo *l.* XIV. *Antiq. Judaicar. c.* X. *al.* XVII. *Tom.* I. *Opp. edit. Havercampianæ p.* 705.

(2) *Ex mſ. Leidensi apud Gronov. Decr. Rom. & Asiæ P.* II. Heineccius *ibid.* §. XVII. *p.* 391.

(3) L' Eineccio *Ivi p.* 392. e il Boehmero *Differt.* IV. *Juris Eccl. Antiq. c.* VIII. §. XXII. *p.* 290.

(4) *Lib.* XLVII. *Digeſt. Tit.* XXII. *de Collegiis, & Corporibus lege* I.

(5) Presso Giuseppe Ebreo *l.* XIV. *Antiquit. Judaicar. cap.* X. *num.* 8. *pag.* 705. *Tom.* I. *edit. Hevarcampi* : „ Convenerunt (*dice Cesare*) „ me Judæi in Delo, & quidam „ ex Judæis insulæ inquilinis, præ„ sentibus etiam vestris legatis, & si„ gnificarunt, quod vos etiam vestris „ decretis eos prohibetis τοῖς πατρίοις „ ἔθεσι, καὶ ἱεροῖς χρῆσθαι *patriis* „ *moribus, sacrisque uti* . . . ἐμοὶ „ οὐκ

CAP. II.

aver egli conceduto a' Giudei medesimi ad istanza d'Ircano loro Pontefice, che si potessero adunare, secondo le patrie loro costumanze, *ἱερῶν ἕνεκα καὶ ἁγίων*, *sacrorum, sanctorumque caussa* (1); onde si scorge, ch' eglino dianzi non poteano ivi congregarsi nè anco per motivo della patria loro religione. Somiglianti rescritti ebbero i Giudei da altri Ministri della Repubblica indirizzati a Coj (2), a' Sardiani, agli Alessandrini (3), a' Milesj (4), a' Pergameni &c. (5) L' Imperatore Augusto ancora scrisse circa lo stesso punto, ma pe' soli Giudei, profitenti la legge Mosaica, a Norbano Flacco Proconsolo dell'Asia (6), e a' Presidi delle altre Provincie (7). Ma anche tali concessioni fatte a' soli Giudei, sebbene furo-

„ *οὐκ ἀρέσκει mihi non placet*... „ vetari eos *ex suis institutis vivere* „ *ζῆν κατὰ αὐτῶν ἔθη*, *& conferre* „ *pecunias in epulas*, *& rem divi-* „ *nam, præsertim cum nec Romæ* „ *ita facere prohibeantur*: *καὶ χρή-* „ *ματα εἰς σύνδειπνα, καὶ τὰ* „ *ἱερὰ εἰσφέρειν, τοῦτο ποιεῖν αὐ-* „ *τῶν μηδ' ἐν Ῥώμῃ κεκωλυμένων*.. „ Ego ALIAS COITIONES PRO- „ HIBENS, *his solis τούτοις μόνοις* „ permitto ex patriis moribus & in- „ stitutis congregari „.

(1) Vedi Giuseppe *ivi n.12. p.708.*

(2) *Ivi n.15. p.709.* dove si legge la epistola di L. Antonio Pro-pretore.

(3) *Ivi n.17. p.709. seq.*

(4) *Ivi p.711.*

(5) *Ivi n.22. p.711.*

(6) Filone Ebreo nella Legazione a Cajo *pag.* 1035. *della edizione di Francfort*. Giuseppe *lib.*XVI. *cap.*VI. *pag.*800.

(7) Giuseppe *ivi n.*IV. *seqq. p.*800. *seqq.* Filone nella *Legazione a Cajo p.*1035. dice, che Augusto „ per litteras mandavit provinciarum Asiæ „ procuratoribus, ut concederent *Ἰου-* „ *δαίοις μόνοις* JUDÆIS SOLIS „ in Synagogis cœtus facere . . . pri- „ mitias vero quotannis conferri, un- „ de fiunt sacrificia, missa in hoc sa- „ cra legatione ad templum Hieroso- „ lymæ; dein edicit, ne quis sit im- „ pedi-

furono confermate da Tiberio dopo che questi, avendo discacciati essi Giudei da Roma, si avvide di essere stato ingannato da Sejano (1); furono però non curate da Caligola, da cui non potè ottenere Filone, che in Alessandria si permettessero a' Giudei stessi le congregazioni, o sodalizj (2) che dir vogliamo. Che se Claudio non approvò in questo, come in parecchie altre cose, la condotta di Cajo, e restituì alla nazione Ebrea i privilegj, che nell'Egitto, e altrove avea antecedentemente goduto (3); tuttavolta non passò gran tempo, ch' egli stesso volle, che fossero i Giudei discacciati da Roma (4), sebbene non gli riuscì di cacciarli tutti per la grandissima loro moltitudine: laonde comandò a coloro, che vi rimasero, *μὴ συναθροίζεσθαι, di non adunarsi* (5). Sia però ita la faccenda pe' Giudei sotto Caligola, Claudio, e Nerone comunque si voglia; egli è ad ogni modo certissimo; come si raccoglie dalle mentovate ordinazioni de' Romani, che senza la pubblica approvazione non era permesso a veruno di formare in Roma, nè altrove per le Provincie sodalità, o collegj, anche per motivo dell'esercizio della religione, nè di fare

rac-

„ pedimento judæis coetu collectasve „ facientibus, aut Hierosolymas eas „ mittentibus more patrio „. Riporta dipoi egli una lettera di C. Norbano Flacco su di ciò a' Magistrati degli Efesj.

(1) Filone *Ivi pag.*1015. 1034.

(2) Filone *Ivi pag.*1000. *seqq.* e *p.*1040. e Giuseppe *l.*XIX. *Antiquit. Judaicar. c.*V. *n.*2. *p* 944.

(3) Giuseppe *Ivi p.*944. *seqq.*

(4) San Luca negli Atti Apostolici *cap.*XVIII. *v.*2. Suetonio *In Claud. c.*XXIV.

(5) Dione *l.*LX. *p.*669. *edit. Hanoviensis an.*1606.

raccolte di danari pel comun, o pe' conviti loro, o per mandare altrove in limosina, o in sussidio, o a impiegarsi in cose sacre da' sodali.

Che se nulladimeno si fossero formati senza approvazione somiglianti collegj, non solamente non avrebbero potuto in vigore degli stessi decreti acquistare o fondi, o danari per la comunità loro, ma avrebbero anzi dovuto essere affatto disciolti, e levati dal mondo. Osserva pertanto giustamente il Ragionatore, che que' tali collegj non approvati, e perciò illeciti, non avrebbero avuto *maggiore capacità di acquistare, del corpo, che non è; e il corpo, che non è, non ha capacità a verun atto*; laonde non ha capacità di acquistare beni di qualunque sorta si sieno. E in vero parlando Marciano antico Giurisconsulto [*lib.* III. (1) *Judiciorum publicor.*] de' collegj non eccettuati, e perciò illeciti, dice, che secondo gli ordini degl' Imperatori, e i Senatusconsulti, si aveano a disciorre; ma che si permettea loro, mentre si discioglievano, di dividere il danaro comune, se ne aveano; e di distribuirlo tra loro (2) in guisa, che ognuno diventasse proprietario dalla parte, che gliene fosse tocca-

(1) E' riferito ne' Digesti *l.* XLVII. *Tit.* XXII. *de Collegiis, & Corporib. lege* III.

(1) „ Collegia, si qua fuerint illicita, mandatis, & constitutionibus, „ & Senatusconsultis, dissolvantur; „ sed permittitur eis, cum dissolvuntur, pecunias communes, si quas „ habent, dividere, pecuniamque inter se partiri. In summa autem, „ nisi ex Senatusconsulti auctoritate, „ vel Cæsaris, collegium, vel quandocumque corpus tale coierit, contra Senatusconsultum, & mandata, „ & constitutiones collegium celebrat „.

toccata, e ne potesse disporre a suo talento. Vero è, che il Ragionatore (1) cita la testimonianza di Marciano inserita ne i Digesti, ma colla solita sua buona fede ne sopprime le parole, che debbano i colleghi de' sodalizj, o collegj, o corpi illeciti, *pecunias communes, si quas habent, dividere, pecuniamque inter se partiri.*

La Giudea ne' tempi del Signore, e dopo, era Provincia, laonde in essa valean le leggi riguardanti i collegj.

III. Era stata la Giudea ridotta da' Romani in Provincia non molti anni prima della predicazione del Signore (2). Le leggi adunque riguardanti i corpi delle fratrie, o i collegj, e sodalizj, così nella Provincia stessa, come nelle altre valevano; lo che pur si concede dal Ragionatore. Per la qual cosa fuori dalle adunanze, o unioni fatte dagli Ebrei (3) osservatori delle mosaiche leggi o nel tempio, o nelle sinagoghe (che per altro i gentili di tanto in tanto procurarono (4) d'intaccare) non erano lecite altre società, o fratellanze, o eterie, che non avesser avuto dagl' Imperatori, o dal Senato l'approvazione. Or la greggia di Cristo ne' suoi principi era un

(1) *Confermaz. p.LXXIX.*

(2) Vedi l'Antichità Cristiane del P. Mamachi *Tom.I. l.II. c.I. §.II. pag. 196. seq.* Giuseppe Ebreo nel *l. XVIII. delle Antichità Giudaiche cap.IV. num.3. p.880. e l.XX. c.IX. p.976.* accenna, che nemmeno il Sinedrio de' Giudei si potea in Gerusalemme congregare senza il consenso del Preside.

(3) Giuseppe Ebreo nelle *Antich. Giudaiche l.c. di sopra pag.254. not.6.* Filone nella *Legazione a Cajo p.1035.*

(4) Giuseppe *l.XVIII. c.III. e IV. p.875.* Filone *in Flaccum p.862.*

CAP. II.

La Chiesa ne' suoi principj era un corpo non approvato dal Senato, nè dagl'Imperatori.

ceto, un corpo (1), una società (2), una fratellanza (3) non approvata nè dagl'Imperatori, nè dal Senato, nè dalla stessa Ebrea nazione. Era ella pertanto secondo tali senatusconsulti, e leggi, sì incapace di poter raccorre, acquistare, e possedere in comune non solamente fondi, ma eziandio danari per le sue cene, pe' suoi poveri, pe' confratelli lontani, che dovea anzi non unirsi giammai, ed essere totalmente disciolta.

Nientedimeno ella sotto il governo, e l'indirizzo di Cristo acquistava beni terreni.

IV. Nientedimeno col pieno consentimento, colla cooperazione, coll'indirizzo non solo de' Santi Apostoli, ma dello stesso Capo ancora, e Signore nostro Gesù Cristo, i fedeli offerivano quanto loro piacea di beni terreni alla Chiesa; e la Chiesa, o sia la Società Cristiana acquistava ciò, che l'era offerto, e celebrava inoltre le sue adunanze sacre, e i suoi sacri conviti. In fatti il nostro Divin Redentore formò il suo collegio Apostolico (4), e quello de' settantadue discepoli (5); non impedì, anzi volle essere seguitato dalle turbe (6), che istruiva, e talvolta anche cibava ordi-

(1) *Corpus* si chiamava eziandio dagli Apostoli, come *corpi* eran chiamati i collegj de' gentili. Vedi il testo pocanzi riferito di Marciano. San Paolo nella Epistola a' Romani *c.* XII. *v.* 5. *Unum* CORPUS *sumus in Christo. Et* 1. *ad Corinth. c.* X. *v.* 17. *Unum* CORPUS *multi sumus. Colos.* 1. *v.* 18. *corporis Ecclesiæ.*

(2) S. Paolo *ad Galatas c.* II. *v.* 9. *Dexteras dederunt mihi, & Barnabæ* SOCIETATIS.

(3) Da S. Pietro *Ep.* I. *c.* II. *v.* 17. è nominata ἡ ἀδελφότης *fraternitas.*

(4) *Evang. Matth. c.* X. *v.* 1. *seqq. Marci c.* III. *v.* 15. *Lucæ c.* VI. *v.* 13.

(5) *Lucæ* X. *v.* 1. *seq.*

(6) Vedi di sopra le citazioni *p.* 248. *not.* 1.

ordinando, ut RECUMBERENT ἀνακλῖναι CONVIVIA CONVIVIA συμπόσια συμπόσια (1), e fece prendere, e prese ciò, che eragli stato offerto (2), e il ripose ne' (3) *loculi*, come si legge nella volgata, o come leggiamo nel testo greco ἐν τῷ γλωσσοκόμῳ nella *borsa*, che da S. Agostino è appellata *fisco della repubblica del Signore* (4), a fine di sovvenire nelle occorrenze gli Apostoli. e i discepoli, e i poveri.

CAP. II.

VII. Passiamo avanti. Gli Apostoli, essendo rimasti dopo l' ascensione del Signore in Gerusalemme, non solamente non disciolsero il collegio loro (5), nè cessarono di celebrare le loro adunanze (6), o di soprantendere al regolamento della società loro (7), o di prendere insieme cibo (8), la qual cosa era pure vietata

Lo stesso seguitò ella a fare sotto gli Apostoli. Il Ragionatore, stando al suo sistema, dovrà dire, che abbia fatto male, lo che per altro non potrà dire, senza uniformarsi all' empietà de' gentili.

(1) *Marci* VI. *v.*39. 40.

(2) Altrimenti come avrebbero gli Apostoli detto: *euntes emamus ducentis denariis panes*? *Marci cap.*VI. *v.*37. e *nisi forte eamus*, & EMAMUS *in omnem hanc turbam escas* (le turbe erano quasi di cinque mila persone) *Lucæ* IX. v.13. *seq.* E come avrebbe scritto S. Gio. Evang. *c.*IV. *v.*8. *discipuli ejus abierant in civitatem, ut cibos emerent*, se il Signore non prendea, o non prendeano eglino, acconsentendovi il Signore, danari da chi loro gli offeriva?

(3) *Job. cap.*XII. *v.6.* XIII. *v.*29.

(4) S.Agostino nella *Enarraz. sopra il Salmo centesimo quarantesimosesto numer.*17. *pag.*1228. *dell' edizione di Anversa dell' anno* 1700.

(5) *Actor. cap.*VIII. *v.*1. Onde si scorge, ch' eziandio a onta delle persecuzioni mantennero in Gerusalemme la loro unione: & *c.*XII. *v.*12. *seq.*

(6) *Actor. c.*I. *v.*2. „ Erant omnes „ pariter in eodem loco. *v.*4. Et appositæ sunt in die illa animæ circiter tria millia. Erant autem perseverantes in doctrina Apostolorum, „ & communicatione fractionis panis „. Vedi il *cap.*II. *v.*46. e il *c.*IV. *v.*31. dove si legge: *cum orassent, motus est locus, in quo* ERANT CONGREGATI.

(7) *Actor.*VI. *v.*2. & XV. *v.*6. *seq.*

(8) *Actor. cap.*II. *v.*46. & I. *ad Cor.*XI. *v.*20. *seq.*

CAP. II.

tata dalle mentovate leggi; ma non vollero nemmeno intermettere di annunziare a' mortali il ſanto Evangelio (1), e di così accreſcere la ſodalità loro (2), e benchè foſſe ciò ſtato eſpreſſamente proibito loro dal Sinedrio (3) [a cui ancora ſpettava, ſecondo l' ordine politico (4), di ſoprantendere alla tranquillità della provincia, maſſimamente in ciò, che aveſſe avuto conneſſione colla religione; e a cui appartenea il poter coſtrignere colla forza (5) coloro, che vi aveſſero ripugnato di obbedire alle leggi] riſpoſero ad ogni modo, che aveaſi a preſtare obbedienza a Dio più, che agli uomini (6); nè furono di ciò contenti, ma riconobbero anche ne' fedeli libera la poteſtà di offerire, quanto parea loro, de' prezzi delle caſe, e de' poderi (7) che vendeano; ed eſſi li riceveano pel comune (8), avendo ciò approvato (9) il Signore co' prodigj. Già m' immagino, che il Ragionatore, ſiccome non la riſparmia a più ſanti Martiri, e ſpecialmente a Santa Lucina, e ſi avanza ad accuſarli di colpevole diſob-

(1) *Actor.v.v.42. & cap.xx.v.7.ſeq.*

(2) *Actor. c.IV. v.4.*

(3) *Actor. c.IV. v.18. ſeq. & c.v. v.28.*

(4) *Joſeph Judæus l.xx. Antiquitatum Judaicar. c.I. pag.956. & c.IX. pag. 975. ſeq. Tom. I. edit. Haverc. Amſtelod. an 1726.*

(5) Scorgeſi ciò dagli *Atti Apoſtolici c.IV. v.3. 5. ſeq. e cap.v. v.18. ſeq. & c.IX. v.2. ſeq.*

(6) *Actor. c.v. v.29. & c.IV. v.19.*

(7) *Actor. c.II. v.44. & c.IV. v.34. ſeq.* Vedi Tertulliano *lib. de Fuga in Perſequutione c.XII.* Origene *T.XV. in Matth. c.XVI. T.III.* S. Cipriano *l.III. Teſtimonior. ad Quirin. n.III. p.6. e Tractat. de opere, & eleemoſynis pag.208.* Santo Agoſtino *in Pſ.CXXXI. n.2.*

(8) *Actor. l.c.*

(6) *Actor. c.v. v.I. ſeq.*

disobbidienza, per non esserſi eglino attenuti alle leggi, e a' ſenatuſconſulti riguardanti i collegj; così per la steſsa ragione non la riſparmierà forſe nè agli Apoſtoli, nè a Gesù Criſto. Mal per lui, che non viva, e non regni preſentemente Giuliano Apoſtata. Sarebbe ſicuro, ſuggerendo nuovi motivi di beſtemmie contro del noſtro divino Maeſtro, e trovando nuovi preteſti di ſpogliare le Chieſe, torrebbe la mano a' Libanj, e a' Maſſimi nella corte di quel capitale nemico del criſtianeſimo.

Ma oſserva egli, che la Chieſa ſotto gli Apoſtoli non avea fondi. Ciò però non gli può ſervire di ſcuſa. Quelle leggi non ſolamente non permettevano, che le ſocietà, o collegj non approvati aveſsero fondi, ma vietavano loro eziandio di avere danaro comune (1). Che ſe quanto a'danari non ſi riputò obbligata la Chieſa a obbedire a sì fatte leggi, perchè ſi avea ella a ſtimare tenuta a obbedire alle medeſime quanto a' ſondi? Pensò per avventura il Signore, penſarono gli Apoſtoli, o penſa il Ragionatore, che i Sovrani del ſecolo abbiano poteſtà di fare delle leggi intorno a' fondi, ma non intorno alle monete? Quando Gesù diſse a' diſcepoli de'Fariſei, *reddite ergo, quæ ſunt Cæſaris, Cæſari*, non parlò egli per avventura de' danari (2)? Come dunque potrà giovare al Ragionatore il non aver avuto la Chieſa de' fondi comuni ſotto gli Apoſtoli, quando abbia ella avuto del danaro comune contro il divieto del Principe? Avea forſe proibito

R 3 Criſto

(1) Vedi ſopra la *p.256. ſeq. di queſto vol.*

(2) *Matt. c.XXII. v.21. Marci XII. v.15. Lucæ c.XX. v.25.*

CAP. II.

Cristo a'suoi di avere in comune de' beni stabili? Ma non fu egli, che disse a'suoi discepoli, chiunque pel nome mio abbandonerà le case sue, e i suoi campi, riceverà in questo mondo il centuplo DI CAMPI, e DI CASE, e nell' altro la vita eterna (1)? Or se nè in privato possedeano i primi fedeli di Gerosolima, perchè o tutti, o quasi tutti si spogliavano de' beni loro per Cristo; nè in comune aveano a possedere; quale centuplo di campi, e di case avrebbero potuto ricevere in questo mondo? Avea ella per avventura a riuscir vana per que' fedeli, secondo il Ragionatore, la promessa infallibile del Redentore, e a riuscire vana in maniera, che dallo stesso

(1) *Matth. c.*XIX. *v.*29. „ Omnis, „ qui relinquit domum, vel fratres, „ aut sorores, aut patrem, aut ma- „ trem, aut uxorem, aut filios, „ aut agros propter nomen meum, „ centuplum accipiet, & vitam æter- „ nam possidebit „. Quando? E il centuplo di che? In questa vita: e il centuplo di case, e di campi. Così il Signore presso S. Marco *c.*X. *v.*29. *seqq.* „ Nemo est, qui reliquerit domum, „ aut fratres, aut sorores, aut pa- „ trem, aut matrem, aut filios, aut „ agros propter me, & propter Evan- „ gelium, qui non accipiat CEN- „ TIES TANTUM NUNC IN „ TEMPORE HOC, DOMOS, & „ fratres, & sorores, & matres, & „ filios, & AGROS cum persecutio- „ nibus, & in seculo futuro vitam „ æternam. „ E presso S.Luca *c.*XVIII. *v.*30. „ & non recipiat MULTO „ PLURA IN HOC TEMPORE, „ & in seculo venturo vitam æter- „ nam „. In fatti abbandonando l'uomo il suo pel nome di Cristo, acquistava gran numero di fratelli, e di figliuoli, e di padri, e di madri nella chiesa. Vedi la *Ep.*I. *a Timot. c.*V. *v.*I. *seq.* Atenagora *Legat. pro Christian. num.*XXXII. *p.*330. *edit. Opp. Justin. Mart. Venet. an.*1747. „ Pro „ ætate alios filios, & filias novimus, „ alios fratres, & sorores habemus, „ ac seniores patrum, & matrum lo- „ co colimus „. Or il Ragionatore vorrà, che in questo sia stata adempita riguardo a'primi fedeli di Gerusalemme la promessa di Cristo, e nel resto non solo, che non sia stata adempita, ma, che fosse anche da Cristo medesimo vietato, che si adempisse?

ſteſso Signore, che l'avea fatta, ne foſse impedito l'adempimento colla proibizione di poſsedere campi almeno in comune? L' Avverſario ſteſso ripugnando, ſenza avvederſene, a ſe medeſimo, confeſsa, che allora non tutti vendeano, nè quelli, che vendeano, vendeano tutte le caſe, e i campi (1). Ma poſta la teſtimonianza di S. Luca negli Atti, è egli credibile, che que' fondi da molti, che n' erano ſtati padroni, non foſsero offerti al comun della Chieſa? „ Omnes, *dice* „ *il ſanto Evangeliſta*, omnes qui credebant, erant „ pariter, & habebant OMNIA COMMUNIA (2) „. „ Nec QUISQUAM eorum, quæ POSSIDEBAT, „ ALIQUID SUUM eſse dicebat, ſed ERANT „ ILLIS OMNIA COMMUNIA „. Se dunque, per confeſſione del Ragionatore non vendeano tutte le caſe, e tutti i poderi loro que' fedeli; e ciò, che poſsedean, ſecondo S.Luca, era comune; che abbiamo noi a conchiudere, ſe non ſe che in comune poſsedeſsero poderi, e caſe? Quindi Santo Agoſtino nel *Trattato* CXIX. ſopra l' Evangelio di San Giovanni (3) dice: „ In quæ ſua Johannes matrem Domini acce- „ pit?

(1) *Pag.* LXXXII.

(2) *Actor. cap.* II. *v.*44.

(3) *Num.*3. *p.*584. *ſeq. edit. Antuerp. an.*1700. Vedi S. Cirillo Geroſolimitano *Catech.* XVII. *de Spir. Sancto* II. *n.* XXI. *pag.*275. *edit. Pariſ. an.*1720. e S. Gian Griſoſtomo in Acta *Homil.* XLV. *n.* III. *Tom.* IX. *pag.*341. dove ſcrive, che S. Paolo, e i Compagni, allorchè vennero pe' dogmi in Geruſalemme, furono allogiati ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ *nella Chieſa*, onde ſi ſcorge, che la Chieſa avea caſa capace, in cui aveſſero potuto alloggiare. Vedi

CAP. II.

,, pit? Neque enim non ex eis erat, qui dixerunt ei;
,, ecce nos reliquimus omnia, & ſequuti ſumus te.
,, Sed ibi quoque audierat, quicumque illa dimiſerit
,, propter me, accipiet in hoc SECULO CENTIES
,, TANTUM. Habebat Johannes Chriſti diſcipulus
,, CENTUPLICITER plura, quam dimiſerat, in
,, quæ ſuſciperet ejus matrem, QUI HÆC ILLI
,, DONAVERAT. Sed in ea ſocietate Johannes re-
,, ceperat centuplum, ubi nemo dicebat aliquid ſuum,
,, ſed erant illis OMNIA COMMUNIA,,. S. Ci-
rillo Geroſolimitano (1), e S. Epifanio (2) mentovano
una caſa comune tenuta come Chieſa in quella capitale
della Paleſtina fino da' tempi de' Santi Apoſtoli. Di un'
altra fondata, e fabbricata ſotto gli ſteſſi Apoſtoli in
Antiochia fa menzione S. Gian Griſoſtomo (3).

Nè ſolamente in Geruſalemme, e nelle altre
città della Paleſtina, ma eziandio in più luoghi delle
Provincie dell' Impero formavono il corpo loro i Cri-
ſtiani, e celebravano le loro adunanze, e in comu-
ne ancor poſsedeano. Rammemora S. Luca negli Atti
Apoſtolici (4) il notabile accreſcimento de' fedeli in An-
tiochia, e le collette di danaro, che faceanſi da Paolo,

e da

di anche tra moderni l' Eſtio *nelle no-te al* c. IV. v. 34. degli Atti degli Apo-ſtoli.

(1) *Catech.* XVI. *n.* IV. *p.* 245.

(2) *De Ponderib. & Menſur. n.* XIV. *p.* 170. *T.* I. *edit. Pariſ. an.* 1622.

(3) *Homil.* II. *in Inſcript. Actor. n.* I. *pag.* 60.

(4) *Cap.* XI. *v.* 26. *ſeq.* Vedi Santo Agoſtino *lib de Mendacio c.* XV. *n.* 29. *p.* 320. *T.* VI. e S. Gian Griſoſt. *Hom.* XXV. *in Acta Apoſt. n.* 2. *p.* 202. *Tom.* IX.

e da Barnaba a pro de'poveri di Geruſalemme. Dall'Epiſtole di S. Paolo abbiamo, che teneanſi pure in Corinto le adunanze (1), e che vi ſi faceano le cene comuni, e ch' erano quivi i ſeguaci di Criſto ſoggetti a' loro preſidenti, e che ognuno offeriva ciò che poteva, per ſovvenire i biſognoſi fedeli della Giudea. Abbiamo eziandio, che lo ſteſso faceaſi nelle altre Chieſe dell' Acaja, della Macedonia (2), in ſomma di tutte le Provincie dell' Impero, nelle quali era di già ſtato introdotto il Criſtianeſimo. Ed eccovi dimoſtrato cogl' indubitati monumenti ſpecialmente delle ſacre lettere, che la Chieſa ſotto il governo de' Santi Apoſtoli, e dello ſteſso noſtro divin Redentore, non ſi credè obbligata a oſservare gli ordini degl' Imperatori, e del Senato, pe' quali era ſtato vietato alle congregazioni, o ſodalità non approvate l' acquiſtare, e il poſsedere danari, o altri beni temporali, ed era ſtato preſcritto, ch' eſse congregazioni ſi diſcioglieſsero, lo che mi era io prefiſso a provare. *Non*

(1) *Epiſt. ad Cor.* I. *c.*XI. *v.* 22. S. Gian Griſoſt. *Hom.*XXVII. *in Ep.*I. *ad Cor. n.*3. *p.*244. *T.*X. dove ſpiegando le parole: *numquid domos non habetis &c.* „ Viden', *dice*, quomodo „ a pauperum contumelia criminatio„ nem traducat ad eccleſiam, ut gra„ viorem reddat orationem? ... Si„ cut enim dominicam cœnam pro„ priam tibi facis, ſic καὶ τὸν τό„ πον ET LOCUM, τῇ ἐκκλησίᾳ „ ECCLESIA utens ut domo tua. Ec„ cleſia enim facta eſt, non ut conve„ nientes diviſi ſimus, ſed ut qui di„ viſi ſunt, conjungantur, & hoc „ ſignificat *conventus*.

(2) *Ep.* I. *ad Cor. c.*XI. *v.*18. 20. *ſeq. &* c.XVI. *v.*1. *ſeq. & Epiſt.*II. *c.*VIII. *v.*74. *& cap.*IX. *v.*2. *ſeq. & Epiſt. ad Coloſ. c.*IV. *v.*16. *&* I. *ad Theſſalonic. c.*V. *v.* 12. *ſeq. &* I. *ad Timoth. c.*IV. *v.*14. *& c.*V. *v.*16. *ſeq. & ad Hebr. c.*XIII. *v.*17. *ſeq. &* I. *Petri c.*V. *v.*2. *ſeq. &* III. *Johan. v.*9.

CAP. II.

§. III.

Non altrimenti fece la Chiesa sotto i discepoli de' SS. Apostoli, avendo ella saputo, che in ciò per essa non aveano a valere i diritti Imperiali.

Non altrimenti fecero i Discepoli de' SS. Apostoli sotto Vespasiano, Domiziano, Nerva, e Trajano Imperatori.

I. COsì ammaestrati da' Santi Apostoli non intermisero i Cristiani loro discepoli di fare lo stesso sotto gl' Imperatori Vespasiano, Domiziano, e Nerva (1). Ne' tempi di Trajano furono rinnovate le leggi proibenti l'*eterie*, o sia le unioni, o adunanze, e il possedere beni di qualunque sorta, e anche danaro in comune pe' banchetti, o per le altre occorrenze de' collegj non approvati (2). Ma che? Cessarono forse i Cristiani di celebrare le loro adunanze, e di fare le solite loro collette pel comune? E' vero, che nella Bitinia, dopo che Plinio cominciò a muovere la persecuzione, molti deposero, che proibite che furono da lui l'eterie, non si erano più congre-

(1) Vedi Euseb. *lib.* III. *Hist. Eccl.* c.XI. *seq.* XIX. *seq.* XXIII. e S. Girolamo *l.* III. *in Epist. ad Galat.* c.VI. *p.*314. *T.*IV. *P.*I.

(2) Plinio il Minore nella *Epistola* XCVII. *del l.* X. scrive a Trajano: „ Secundum mandata tua hetærias esse „ vetueram „. Nella Epistola XCIV. dello stesso libro, la qual epistola è di Trajano, parla quell' Imperatore degli *Erani*. Cristofano Cellario nelle note a questa epistola dice: „ *Erani* pecu„ niæ sunt a sodalibus collatæ ad sub„ levandos pauperes sui ordinis: In „ græcis enim civitatibus ejusmodi so„ dalitates institutæ erant, quæ com„ munem arcam haberent, in quam „ singulis mensibus aliquid confereba„ tur, ut esset, quo afflictos suæ so„ cietatis juvarent „. Lo stesso appresso a poco scrive il Boehmero *Dissert.* IV. *Juris Ecclesiastici Antiqui* c.VIII. §.XXXIII. *p.*291. e cita il Salmasio *Obser. Variar. ad Jus Rom. & Atticum* c.I. II. III. e lo Stuckio *lib.* I. *Antiquitat. Convival.* c.XXXIV. Che se Trajano, come costa dalla sua citata lettera, condiscese a permettere gli erani agli Amiseni, aggiunse però, che „ in ceteris civitatibus, quæ no„ stro jure obstrictæ sunt, res hujus„ modi prohibenda est „.

gregati. Per altro (come costa dalla lettera di Plinio stesso (1) al medesimo Imperatore) que' tali, che così deposero, apostatarono dalla vera credenza, e non dissero, che altri molti, sempre costanti nel professare la fede di Gesù Cristo, avessero tralasciate le sacre loro congregazioni. Sant' Ignazio Martire, mentre per comando di Trajano era condotto (2) a Roma, a fine di essere quivi (perchè avea ricusato di rinnegare il cristianesimo) esposto alle fiere, scrisse a S. Policarpo Vescovo delle Smirne, *che più sovente si facessero le adunanze* (3), e che non si trasandasse la cura delle vedove (4), le quali erano mantenute co' danari della cassa comune della Chiesa. Perocchè era notabil cosa, che qualcuna potesse mantenersi del suo, e non aggravasse la comunità (5). Aggiunse, che si avessero a fa-

(1) *Epist.* xcvii. *lib.* x. *p.*629. *seq. edit. Lips. an.*1711.

(2) Vedi gli Atti del Martirio del Santo *n.* vii. *p.*307. *Tom.* II. *PP. Apostolicor. della ediz. di Londra dell' an.*1746. Ciò avvenne verso l'anno 107. come ben mostra il P. Eduardo Corsini ὁ μακαρίτης nella Dissertazione *De Minissari, aliorumque Armeniæ Regum Nummis*, §.1. *pag.*7. *seq. edit. Libur. an.*1754.

(3) *Epist. ad Polycarp. n.* iv. *p.*71. *T.* II. *Apostolicor. PP. edit. Londin. an.*1746. πυκνότερον συναγωγαὶ γινέσθωσαν.

(4) *Ep. ad Policarp. n.* iv. *p.*71. Χῆραι μὴ ἀμελείσθωσαν. μετὰ τὸν κύριον σὺ αὐτῶν φροντιστὴς ἔστω. *Non si trascurin le vedove. Dopo il Signore, abbi tu cura di esse.* Il Ragionatore, che avrebbe dato sulla voce anche a' Discepoli degli Apostoli, dirà forse, che il Santo Martire ha voluto mescolare il vescovo in cose secolaresche. Ma noi vivendo nella semplicità nostra, ci atterremo al sentimento di quel gran Santo.

(6) Vedi S. Paolo nella *Epist.* I. *a Timoteo c.* v. *v.*16. Anche ne' secoli susseguenti, benchè avesse acquistata la

CAP. II.

a fare le cene dette *agapi* (1), e che si adunasse il consiglio ecclesiastico, e destinasse qualcheduno a fare nota la carità della chiesa delle Smirne a' cristiani di Antiochia, cioè, come io stimo, a portare loro de' sussidj (2), e a consolarli. Lo che non ci dee recare maraviglia. Imperciocchè se la chiesa di Roma fin *da principio*, non ostante, ch' ella fosse ordinariamente la prima a esperimentare il furore delle persecuzioni, non intermise mai di fare le sue collette, e di mettere insieme de' danari per ajutare non solamente i suoi poveri, ma quegli ancora delle altre chiese, quantunque lontane, (come dalla lettera di S. Dionisio di Corinto, il quale fiorì sotto Marco Aurelio, a suo luogo dimostreremo) non dovrà certamente sembrare strano, che la chiesa delle Smirne non ancora agitata dalla persecuzione, abbia potuto allor sovvenire quella di

la pace santa Chiesa, e i cristiani fossero molto più facoltosi, nientedimeno era notabil cosa, che una vedova non fosse co' sussidj ecclesiastici mantenuta. Noi abbiamo veduta una copia di una iscrizione cristiana, che conservasi presso l' Eminentissimo Sig. Cardinale Alessandro Albani, nella quale iscrizione si legge per cosa da notarsi: „ Rigine Venemerenti filia sua fecit „ matri viduæ, quæ sedit vidua an„ nos LX. & ecclesia numqa grava„ vit &c. „

(1) Nella Epist. agli Smirnesi *n.*VIII. *p.*51. ὅπου ἂν φανῇ ὁ ἐπίσκοπος, ἐκεῖ τὸ πλῆθος ἔστω. *Dove comparisce il Vescovo, lì sia la moltitudine*. E un pò dopo: οὐκ ἐξόν ἐστιν χωρὶς τοῦ ἐπισκόπου . . ἀγάπην ποιεῖν, *non è lecito fare l'agape senza il Vescovo*.

(2) Vedi Luciano nel Dialogo intitolato *Peregrinus* *n.*XIII. *Tom.*II. *Opp. edit. Amstelod. an.*1745. *p.*335. *seqq.* e la *p.*271. *di questo volume*.

di Antiochia vessata da Trajano, e afflitta per la perdita del suo provveditor, e Pastore.

CAP. II.

E sotto Adriano, e Antonino Pio.

II. Non nego, che Adriano sia stato un superstiziosissimo, e scostumatissimo Imperatore. Non ho pertanto mestiere, che, per ciò provare, il Ragionatore mi citi Elio Sparziano, Dione, e Sergio Giuliano. Nè metto io in controversia, che dal rescritto di quel Principe diretto a Minucio Fundano (1) non si ricavi altro, se non che de' Cristiani si giudicasse non pe' clamori del popolo, ma secondo le prove, che fossero addotte, di aver eglino operato contro le leggi. Anzi concedo, ch' eziandio pel rescritto di Antonino Pio al comune dell' Asia (2), non sia stata accordata alle chiese la capacità di acquistare. Or che ne segue? Forse, che i santi Vescovi di quell' età, i quali erano stati o discepoli degli Apostoli, o da' discepoli degli Apostoli erano stati ammaestrati, abbian creduto di non aver diritto, a cagion delle leggi proibenti i sodalizj, o collegj, di adunarsi, e di acquistare in comune, e di possedere de' beni terreni? Ma se avessero eglin creduto di non avere un tal diritto, come, non ostanti sì fatte proibizioni, tuttavolta si adunavano in un determinato giorno, e nell' arca comune riponeano quel tanto danaro, che ognuno, secondo la sua possibilità, offeriva?

(1) Vedi l' *Apologia di S. Giustino n.* LXIX. ed Eusebio *l.* IV. *H. E. c.* VIII. *p.* 131.

(2) Vien riferito questo rescritto nella fine della citata Apologia di *S. Giustino n.* LXX. e da Eusebio nello stesso *l.* IV. *c.* XIII.

va ? S. Giustino Martire, che scrisse la sua prima Apologia verso l' anno di Cristo CL. e la indirizzò allo stesso Antonino Pio, nel numero LXVII. scrive a chiare note, che il dì del sole, vale a dire la domenica, si adunavano i fedeli in un luogo (1), e soggiugne (2) : ,, che ,, di quelli, che abbondano, e vogliono, ognuno dà, ,, secondo il suo arbitrio ; e ciò, che si è raccolto, ,, si depone presso il Superiore. Egli sovviene gli or- ,, fani, e le vedove, e i derelitti o per malattia, ,, o per altra cagione, e i carcerati, egli ospiti fore- ,, stieri. Egli prende in somma la cura di tutti i biso- ,, gnosi ,,. Ma che sto io a citare i santi Padri, se gli stessi gentili di quell' età confessarono, che i cristiani si stimarono liberi dalle leggi, per le quali erano vietate le adunanze ; laonde e si adunavano, e offerivano i beni loro agli ecclesiastici, e alla chiesa, senza nulla paventare le minacce, che lor si faceano, e i tormenti, ch' erano loro preparati ? Celso Epicureo, che scrisse sotto Adriano, e Antonino Pio, rimproverò a' fedeli, che

(1) τῇ τοῦ ἡλίου λεγομένῃ ἡμέρᾳ πάντων κατὰ πόλεις, ἢ ἀγροὺς μενόντων ἐπὶ τῷ αὐτῷ συνέλευσις γίνεται.

(2) Οἱ εὐποροῦντες δὲ καὶ βουλόμενοι, κατὰ προαίρεσιν ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ, ὃ βούλεται δίδωσι, καὶ τὸ συλλεγόμενον παρὰ τῷ προεστῶτι ἀποτίθεται, καὶ αὐτὸς ἐπικουρεῖ ὀρφανοῖς τε καὶ χήραις, καὶ τοῖς διὰ νόσον, ἢ δι' ἄλλην αἰτίαν λειπομένοις, καὶ τοῖς ἐν δεσμοῖς οὖσι. καὶ τοῖς παρεπιδήμοις οὖσι ξένοις, καὶ ἁπλῶς πᾶσι τοῖς ἐν χρείᾳ οὖσι κηδεμὼν γίνεται.

che contro le leggi si congregavano (1). Luciano Samosateno detto il maledico, e l'ateo, nel Dialogo intitolato il *Pellegrino* (2), dice, che esso Pellegrino impostore, avendo ingannati i cristiani, arrivò a essere tra loro Vescovo, ma che poi fu messo in carcere per le sue sceleratezze, e che non pertanto da'più civili tra'cristiani medesimi fu tenuto per uom da bene; e che avendo eglino creduto, ch'ei patisse per amor della fede, *corruptis carceris custodibus, intra apud illum pernoctabant, deinde cœnæ inferebantur collaticiæ... Quin etiam ex Asianis urbibus Christianorum missu publico venere quidam adjuturi virum... Nulli rei parcunt. Itaque etiam Peregrino TAM MULTÆ AB EIS VENERUNT, VINCULORUM CAUSSA, PECUNIÆ, eumque redditum habuit sibi non mediocrem. Primus illorum legislator ipsis persuasit, omnes esse fratres. Postquam semel transgressi Græcos Deos abnegaverint, adoraverint autem affixum illum cruci,.. atque ex ipsius legibus vivant, omnia reliqua æque contemnunt, & κοινὰ ἡγοῦνται communia existimant*.

CAP. II.

E sotto Marco Aurelio. Il Ragionatore si serve contro la chiesa delle ragioni, che usate furono da Celso gentile, ed epicureo contro i cristiani.

III. Ammetto eziandio, che dal rescritto di Marco Aurelio, che si legge dopo la suddetta Apologia di S. Giustino, non solamente non si possa ricavar nulla a favore degli acquisti, e delle adunanze de' fedeli; ma che esso rescritto ancora sia supposto a quell' Imperatore, come

(1) Vedi Origene *lib.* I. *contra Celsum n.* I.

(2) *Num.* XII. *seqq. pag.* 335. *seq.* T. II. *Opp. edit. Amsteled. an.* 1743.

me alcuni critici dell' età nostra sostengono. Inoltre non ripugno, che sebbene fu lo stesso Principe, per le orazioni de' Cristiani, liberato da gravi pericoli, nientedimeno si mostrò loro ingrato, avendoli crudelmente perseguitati (1). Laonde concedo, che le Romane leggi vietanti i sodalizj, e i collegj, e le adunanze, e i conviti &c. non solamente non furono rivocate dal medesimo Imperatore, ma furono anzi raffermate, e contro i fedeli con tutto il rigor eseguite. Or che ne dedurrà il Ragionatore? Che a' nostri non fosse lecito di adunarsi, e di celebrare le loro agapi? Ciò egli realmente conchiude. Per altro una tal conseguenza è degna della dialettica non di un seguace di Gesù Cristo; ma di Celso Epicureo capitale nemico del Cristianesimo. In fatti così argumentava quel gentile, il quale non solamente fu meritamente detestato da' nostri antichi, ma egregiamente ancor impugnato (2). A questi termini siamo ridotti di aver a vedere rinnuovati contro la Chiesa gli argumenti obiettati anticamente a' fedeli dagli empj gentili, e rinnuovati da uno, che si dice cristiano, e cristiano cattolico, e pretende di farla da canonista. Di sì fatte conseguenze però non ammisero la legittimità i santi fedeli, che sotto Marco Aurelio, e dopo ancora fiorirono. Circa le adunanze, ella è chiara

(1) Eusebio *lib.* VI. *Hist. Eccl. cap.*I. *pag.*178. „ Rescriptum fuit a „ Cæsare, ut confitentes quidem gla- „ dio cæderentur; qui negarent, di- „ mitterentur incolumes „.

(2) Vedi Origene *l.*I. n.I. *contra Celsum p.*311. *T.*I. *edit. Opp. Paris. an.*1733.

chiara la teſtimonianza di Santo Ireneo diſcepolo di San Policarpo. Racconta egli, ch' eſſendo queſto gran Veſcovo delle Smirne venuto a Roma, *Anicetus ei in eccleſia conſecrandi munus, honoris cauſſa, conceſſerit* (1). Quanto alle offerte di danari, narra Tertulliano, che Marcione *ſub epiſcopatu Eleutherii benedicti* era venuto alla Chieſa cattolica, ma che poi *propter inquietam curioſitatem cum DUCENTIS SESTERTIIS, QUÆ ECCLESIÆ INTULERAT, in perpetuum diſcidium relegatus venena doctrinæ ſuæ diſſeminavit* (2). S. Dioniſio Veſcovo di Corinto nella ſua lettera a' Romani dà a divedere, a quali facoltà foſſe allora pervenuta la loro Chieſa per le oblazioni dei fedeli (3). „ QUESTO E' STATO VOSTRO CO-
„ STUME fin da principio (4) (o Romani) di bene-
„ ficare

(1) *Apud Euſeb. lib.VI. H. E. c.XXIV. pag.216.* Ciò avvenne verſo i principj dell' impero di Marco. Anche S. Giuſtino Martire, che patì ſotto lo ſteſſo Imperatore, al tiranno, che aveagli dimandato, dove ſi adunavano i criſtiani, riſpoſe (come coſta dagli Atti del ſuo Martirio *num.*II. *p.*634. *editionis Venetæ Opp. an.* 1747.) ἔνθα ἑκάστῳ προαίρεσις, καὶ δύναμίς ἐστι. *Dove ognuno vuol, e può.*

(2) *De Præſcriptionib. c.XXX.*

(3) *Apud Euſeb.l.*IV. *c.*XXIII.*p.*159.

(4) ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν ἔθος ἐστὶ τοῦτο, πάντας μὲν ἀδελφοὺς ποικίλως εὐεργετεῖν, ἐκκλησίαις τε πολλαῖς ταῖς κατὰ πᾶσαν πόλιν ἐφόδια πέμπειν. ὧδε μὲν τὴν τῶν δεομένων πενίαν ἀναψύχοντας, ἐν μετάλλοις δὲ ἀδελφοῖς ὑπάρχουσιν ἐπιχορηγοῦντας. δι' ὧν πέμπετε ἀρχῆθεν ἐφοδίων, πατροπαράδοτον ἔθος ῥωμαίων ῥωμαῖοι διαφυλάττοντες. ὃ οὐ μόνον διατετήρηκεν ὁ μακάριος ὑμῶν ἐπίσκοπος σωτὴρ, ἀλλὰ καὶ ἐπηύξηκεν.

CAP. II.

,, ficare in varie maniere tutti i fratelli, e di mandare ,, a MOLTE CHIESE, CHE SONO IN OGNI ,, CITTA', I VIATICI (*vale a dire i sussidj per que-* ,, *sta vita passeggiera*) così sollevando la povertà de' ,, bisognosi, e somministrando a' fratelli condannati a ,, metalli; pe' quali fin da principio mandate de' viatici, ,, osservando, o Romani, il costume a voi derivato da' ,, Romani vostri maggiori. Lo che non solamente ha ,, osservato il beato vostro Vescovo Sotere, ma l' ha ,, eziandio accresciuto ,,. Non istarò a investigare se sotto Marco Aurelio, o sotto Comodo immediato successore dello stesso Marco, abbia scritto Santo Ireneo i suoi libri contro l' eresie. A me basta, che (abbia egli scritto sotto l' uno, o sotto l' altro) abbia mentovate le congregazioni de' fedeli, e le copiose offerte, che o si faceano, o far si doveano alla Chiesa dai cristiani (1). Verso que' tempi ancora le scuole cristiane fiorivano specialmente in Alessandria (2), e si celebravano le cene comuni (3) da' nostri chiamate *agapi*, e le altre adunanze (4), benchè gli editti contro de' cristiani, e le adunanze loro, non fossero rivocati (5).

Non altrimenti fecero i nostri sotto Settimio Severo.

X. Vengo a Settimio Severo, il cui rescritto riferito da Ulpiano (6) ,, Eos qui in illicitum collegium cois-

,, se

(1) *Eus. Lib.* IV. *c.* XVIII. *T.* I. *p.* 250. *edit. Opp. Venetæ an.* 1734.

(2) *Euseb. l.* V. *c.* X. *p.* 191.

(3) *Clem. Alex. l.* II. *Pædagog. c.* I. *p.* 142. & *c.* VII. *p.* 171. *edit. Paris. an.* 1641.

(4) *Clem. Alex. ibid. l.* III. *c.* XI. *p.* 255. *seq.*

(5) Vedi Euseb. *lib.* V. *Hist. Eccl. c.* XXI. *p.* 208.

(6) *Lib.* I. *Digest. Tit.* XII. *de Officio Præf. urb. l.* I. §. 14.

,, ſe dicantur , apud Præfectum Urbis accuſandos ,, ci vien obbiettato dal Ragionatore , il quale ancora oſſerva , che il reſcritto medeſimo fu , ſecondo il Baronio , un editto generale contro i ſeguaci di Gesù Criſto (1) . Io non voglio eſaminare , ſe abbia così ordinato Severo piuttoſto per torre le fazioni de' fautori di Albino , e di Peſcennio Nigro , che per impedire le adunanze de i criſtiani . Suſſiſta pure la opinione del Baronio ; ma ſarà tuttavolta certo , che i criſtiani medeſimi non ſi credettero tenuti alla oſſervanza di sì fatte ordinazioni . Perciocchè o furono queſte pubblicate prima degli editti particolari contro il criſtianeſimo , o nò . Se prima , vale a dire , ſe innanzi l'anno 202. nel qual' anno comparvero gli editti ſteſſi particolari , noi ad ogni modo abbiamo dall'Apologetico di Tertulliano (compoſto , ſecondo il Moſsheim , l'anno 198. , e ſecondo il Tillemont l'anno 200. , o l'anno 201.) che in quel tempo (non oſtante la perſecuzione , che pur durava contro il nome criſtiano in vigore degli editti degli antecedenti Imperatori) i fedeli formavano un CORPO (2) , o SOCIETA', (3) o FRATELLANZA (4) , e in un luogo in certi determi-

 nati

(1) *Ad an.*CCIV. *n.*12. Vedi anche il Tillemont. *Tom.*III. *Tit. Perſecution. de Sévere Artic.*IV. *p.*14. *edit. Bruxell. in fol.*

(2) *Apolog.c.*XXXIX. ,,CORPUS ſumus de conſcientia religionis , & ,, diſciplinæ divinitate , & ſpei fœde- ,, re ,, . *Et Præſcript. c.*XXII. *& lib. de Veland. Virginib. c.*I.

(3) *Apolog. c.*XXXIX. ,, Coimus in ,, CŒTUM , & CONGREGATIO- ,, NEM facimus ,, . Vedi anche il *lib. ad Nationes* I. *c.*VII.

(4) *Apolog. c.*XXXIX. ,,Sed & quod ,, FRA-

nati giorni co' loro soprantendenti (1) si adunavano, o formavan collegio, e celebravan le sacre loro funzioni, e caritative cene (2), e offerivano quel tanto di danaro, che ognuno di essi poteva, e voleva, le quali offerte erano riposte nell'arca comune (3) per le necessità de' confratelli, pe' carcerati a cagione della pietà o della fede (4), pe' bisognosi, pe' vecchi, per gli orfani, pe' condannati a' metalli, per gli esuli, pe' naufraghi, per seppellire i cadaveri de' defonti (5), le quali opere di pietà non si poteano esercitare con poca spesa.

Circa

„ FRATRUM appellatione censemur, „ non alias opinor infamant [ethnici] „ quam, quod apud ipsos omne sanguinis nomen de affectatione simulatum est. Nulla de nostra FRATERNITATE tragœdia exclamat „.

(1) *Ibid.* „ PRÆSIDENT probati „ quique seniores, honorem istum „ non pretio, sed testimonio adepti „.

(2) *Ibid.* „ Nam & cœnulas nostras „ præterquam sceleris infames, ut „ prodigas sugillatis... Sed stipulam „ quis in alieno oculo facilius perspicit, quam in suo trabem. Tot tribubus, & curiis, & decuriis ructantibus acescit aer... De solo triclinio christianorum retractatur. Cœna nostra de nomine rationem sui „ ostendit: Id vocatur, quod dilectio „ (ἀγάπη) penes Græcos est „.

(3) *Ibid.* „ Etiam si quod ARCÆ „ genus est; non dehonoraria summa, quasi redemptæ religionis congregatur. Modicam unusquisque „ STIPEM menstrua die, vel cum velit, & si modo velit, & si modo „ possit, apponit. Nam nemo compellitur, sed sponte confert. Hæc „ quasi deposita pietatis sunt.

(4) *Lib. ad Martyres c.*1. „ Inter „ CARNIS ALIMENTA benedicti „ Martyres designati, quæ vobis domina mater ecclesia de uberibus suis „ subministrat &c. „

(5) *Apolog. cap.*XXXIX. „ Dispensatur & egenis alendis, humandisque, & pueris, ac puellis re, ac parentibus destitutis, jamque domesticis senibus, jam otiosis, item naufragis, & si qui in metallis, & si „ qui in insulis, vel in custodiis dumtaxat ex caussa Dei sectæ alumni „ confessionis suæ fiunt... Ex substantia familiari fratres sumus, quam „ penes vos [ethnicos] fere dirimit „ fraternitatem. Omnia indiscreta sunt „ apud nos, præter uxores „.

Circa l' età de' libri *ad Nationes* composti dallo stesso Tertulliano, stabilisca pure il Ragionatore ciò, che più gli piace. A me poco importa, che sieno stati scritti o prima, o dopo la pubblicazione de' mentovati particolari editti. Certo è, che furono scritti sotto Settimio Severo, e in un tempo, in cui gli ordini contro de' collegj, o eterie erano in vigore, e ciò mi basta. Frat tanto erano persuasi i cristiani, che fosse loro lecito l' adunarsi, come in fatti si adunavano, senza curarsi delle persecuzioni. *Scitis* (dice ivi Tertulliano a' gentili) *SCITIS ET DIES CONVENTUUM NOSTRORUM. Itaque & obsidemur, & opprimimur, & in IPSIS ARCANIS CONGREGATIONIBUS DETINEMUR* (1). Nè solamente, non ostanti i decreti contro i collegj, e l' eterie, in ogni chiesa si celebravano le adunanze, e i conviti, ma si tenevano anche i sinodi da' Vescovi, come in fatti sotto Settimio si tennero nella Italia, nelle Gallie, nell'Acaja, nel Ponto, nell'Osdroena, e nella Palestina (2).

Che se pretende il Ragionatore, che non prima, ma insieme cogli editti particolari contro de' cristiani, fu rinnovata l' ordinazione (3) rammemorata da Ulpiano circa i collegj, o adunanze dette *coitiones* da Tertulliano nel libro *de Jejuniis* (3); bisognerà nientedimeno

S 3 ch' ei

(1) *Lib.* I. c. VII.

(2) Eufeb. *lib.* V. *H. E. cap.* XXIII. *p.* 210. *e c.* XXV. *pag.* 217. Tillemont. *Tit. S. Victor. Art.* IV. *T.* III. *Monument. H. E. edit. Bruxel. in fol.*

(3) Vedi il Baronio *ad an.* CCIV. *num.* XII.

(4) *Cap.* XIII.

ch' ei confessi, ch' eziandio dopo una tal rinnovazione seguitarono i cristiani a tenere le loro congregazioni. Negli Atti del Martirio delle Sante Perpetua, e Felicita, le quali patirono, dopo essa pubblicazion degli editti, l'anno 203., noi leggiamo (1), che uno degli Angioli apparsi in visione a S. Perpetua, disse a Ottato allora vescovo di Cartagine, *corrige plebem tuam: quia sic ad te CONVENIUNT, quasi de circo redeuntes*. Anche allora dunque si adunavano. Tertulliano nel libro *de Spectaculis* (2), che da più Autori si suppone scritto uno, o due anni dopo la pubblicazione di quegli editti, parla della chiesa, in cui convenivano i cristiani, e la contrappone al teatro dicendo: *quale est de ecclesia Dei ad ecclesiam diaboli tendere?* Questa chiesa di Dio da lui nel libro de *Idololatria* (3) composto dopo quello degli Spettacoli, è chiamata *casa di Dio*; e nel libro contro i Valentiniani (4) scritto pure verso que' tempi, *casa della colomba*, della qual casa ei mentova il tetto, e le porte nel libro *de Pudicitia* (5) dato alla luce dopo che divulgati furono quegli editti. Scorgesi pertanto, che i fedeli (dopo la pubblicazione degli editti medesimi, non ostante che non fossero rivocati, come vuole l' Avversario, e noi volentieri confessiamo)

(1) *Num.* XIII. *apud Ruinart. Act. Mart. Sincer. pag.* 83. *edit. Veron. an.* 1731.

(2) *Cap.* XXIV.

(3) *Cap.* VII.

(4) *Cap.* III.

(5) *Cap.* III. „ Adsistit pro foribus „ Ecclesiæ „ & *c.* IV. *Omni Ecclesiæ tecto submovemus*.

mo) non solamente si credettero lecito l' adunarsi, ma l' avere ancora delle case comuni, nelle quali si potessero congregare. L' antico Autore, che alcuni pensano essere stato il rinomato Cajo Prete della Romana Chiesa, il quale fiorì sotto Zefirino Papa ne' tempi di Severo, di Caracalla, e di Elagabalo, racconta, che un certo Natale, sebbene avea patito per la fede, tuttavolta tratto dalla cupidigia, acconsentì di essere capo della eretica setta degli Artemoniani; ma poi essendosi ravveduto del suo fallo, si gettò a' piedi del suddetto *Pontefice, del Clero, e del Popolo, e mosse a pietà la Chiesa di Cristo pieno di misericordia* (1); la qual cosa non potè avvenire, che in una, o più adunanze. In Alessandria nel furore della persecuzione reggea Origene le scuole cristiane, e istruiva i catecumeni (2). Or se avessero stimato i Cristiani di quell' età di essere tenuti all'osservanza degl' Imperiali decreti obbiettati loro dagli Scrittori gentili, ed ora di nuovo prodotti contro la Chiesa dal Voltaire, e dal Ragionatore degno discepolo di un tal maestro, non gli avrebbero certamente trasgrediti, perocchè ben sapeano, doversi obbedire, ed essere soggetti alle potestà più sublimi in quel, che non sia contrario alla parola di Dio, e non ecceda delle stesse potestà i confini. Non avendo eglino pertanto attesi

CAP. II.

 somi-

(1) *Apud Euseb. l.v. Hist. Eccl. c.xxviii. p.219.*

(2) *Euseb. lib.vi. H. E. c.iv. seq.*

Tillemont. Tom.III. Tit. Origenes Artic.III. seq. cit. edit.

somiglianti decreti, e ordinazioni, bisognerà confessare, che avessero avuto per tradizione da' Santi Apostoli, che, avendo così stabilito gl' Imperatori, aveano ecceduto i limiti della potestà loro, e che sì fatti loro stabilimenti erano opposti alla dottrina insegnataci da Gesù Cristo.

§. IV.

La Chiesa mostrò di avere un tale diritto anche ne' tempi di Alessandro Severo, e de' Successori di questo Imperatore fino a Valeriano. Tutte le osservazioni fatte contro dal Ragionatore sono finte a capriccio, e ripugnanti al vero.

Sebbene non furono rivocati gli editti degli antecedenti Imperatori da Alessandro, nientedimeno i cristiani mostravano di avere il diritto di adunarsi a celebrare le sacre loro funzioni, e di acquistare in comune beni terreni anche stabili.

I. QUanto ad Alessandro Severo, il quale succedè a Elagabalo, dico, che sebbene fu favorevole a' cristiani (1) non rivocò però gli editti di Settimio, nè eccettuò la Chiesa dal numero de' collegj, o sodalizj vietati dalle Romane leggi. Frattanto non può negare l'Avversario, che i Cristiani di quella età, seguitando le tracce de' lor maggiori, fossero persuasi di avere il diritto di adunarsi, e di esercitare le sacre loro funzioni, e in conseguenza di non essere tenuti alla osservanza delle leggi medesime. Elio Lampridio

(1) Vedi il Tillemont *Tom. III. Monum. Hist. Imper. Tit. Alex. Sever. Artic. IV. p. 76. edit. Bruxell.*

pridio scrittor gentile nella vita dello stesso Imperatore Alessandro, così scrive (1): „ Cum Christiani quem„ dam locum „ qui publicus fuerat, occupassent, con„ tra popinarii dicerent, sibi eum deberi, scripsit „ Imperator, melius esse, ut quomodocumque illic „ Deus colatur, quam popinariis dedatur „. Non solo dunque stimavano i Cristiani di aver diritto di adunarsi, ma di acquistare ancora in comune, e di acquistare anche fondi; benchè ciò fosse loro vietato dalle imperiali costituzioni, e da' decreti del senato della Romana repubblica. Imperocchè veggiamo quì mentovato da uno scrittore dedito alla idolatrica superstizione, e perciò alieno dal cristianesimo, l' acquisto fatto da' fedeli di un luogo per la Chiesa, in cui congregandosi, prestassero culto al vero Dio. Ma oppone il Ragionatore, che „ que' buoni Cristiani non pen„ savano di far ivi un collegio, ma di adunarsi priva„ tamente a recitare le loro preci . . . e che quel re„ scritto di Alessandro nè dava possesso di fondo sta„ bile al collegio de' cristiani, nè dichiarava la loro „ unione colleggio lecito; ma che anzi fu una sempli„ ce graziosa concessione fatta a quelle particolari „ persone cristiane nel luogo, ove era una taverna, in „ modo che oltre gli atti di religione, non potessero „ unirsi in colleggio, o società „. *Ægri somnia*! Dove mai

(1) *Cap* XLIX. *p.*1005. *T.*I. *Hist. Aug. Scriptor. edit. Lugdun. Batavor. an.*1671.

mai fa egli parola quello Scrittor gentile *di particolari persone?* Egli dice assolutamente *Christiani*, e dicendo assolutamente *Christiani*, dà a divedere, che il comun de' Cristiani pel culto del vero Dio si era impossessato di quel luogo, e non che alcune *particolari persone* l'avessero occupato per privata loro divozione. Che se i *Cristiani*, de' quali parla Lampridio, e non già quelle *particolari persone*, delle quali certamente non parla, dello stesso luogo s' impossessarono, a fine di prestar ivi *quomodocumque* culto al Signore, non si può dire, che solo se ne fossero impossessati per colà portarsi a soltanto recitare le *loro preci*. Perocchè essendo il *quomodocumque* usato nel rescritto da Alessandro sì generale, che significa lo stesso, che in *qualsivoglia maniera*, non esclude certamente l' adunarsi, e il porgere comuni preghiere a Dio, e l' esercitare quegli atti di carità a' prossimi, e di comunicazione de' beni, che in onore, e culto di Dio ridondano, e che ben si sapeva, che da' fedeli, non ostanti i contrarj decreti imperiali, anche nel furore delle persecuzioni con animo grande si esercitavano. Ella è certamente stranissima cosa il pretendere, che il *quomodocumque*, non significhi *in qualunque maniera*, ma indichi solo che quelle *particolari persone* non mentovate da Lampridio; *nel luogo, ove era una taverna*, della quale non fa Lampridio menzione; *privatamente*, senza che Lampridio siasi sognato di ciò dire, convenissero a *reci-*

recitare le loro preci, *e le lodi dell' Altissimo*, delle quali preci, e lodi determinatamente non ragiona Lampridio, ma parla bensì del culto di Dio in generale. E a vero dire fuor di chi abbia lesa, come il Ragionatore, la fantasia, non vedo come si possa dare chi pensi, che coloro, i quali non aveano avuto scrupolo, nè ribrezzo di formare collegj, adunandosi co' soprantendenti loro, e cantando le divine lodi, e offerendo il divin sacrifizio, e celebrando le agapi, o sia le caritatevoli loro cene, e facendo le collette di danari pel comune, pe' loro sacri ministri, pe' loro poveri, pe' lor carcerati &c. sotto Tiberio, Claudio, Nerone, ne'tempi de' quali a'sodalizj non approvati erano vietate le unioni anche *ἱερῶν ἕνεκα sacrorum caussa*, e sotto Trajano, e di poi sotto Marco Aurelio, e sotto Settimio Severo, allorchè le *agapi* nostre erano diffamate, e non erano nè pur tollerate le private, e occulte congregazioni, ma era anche il nome cristiano tenuto in abbominio, ed era chiunque lo professava perseguitato a morte; che coloro, dissi, i quali sotto tali Imperatori così operavano, abbiano poi stimato, che non avessero diritto di così operare sotto Alessandro, che li tollerava, e che grandissimo rispetto dimostrava alla sua madre, la quale era loro sì favorevole, che da molti era creduta cristiana, e sotto cui cominciarono a provare, se non una intiera pace, almeno un pò di tregua, ed ebbero fino il coraggio d' impossessarsi di un luogo occupato dian-

CAP. II.

zi

zi dal pubblico, a fine di prestar ivi culto al vero Dio.

CAP. II.

Opposizione del Ragionatore, ripugnante a' diritti de' Sovrani, e alla verità della storia.

II. Oppone nulladimeno il Ragionatore, non aver potuto affermare Lampridio, che Alessandro abbia tollerato, che i Cristiani in quel tal luogo celebrassero eterie, o collegio; perchè Settimio antecessore di esso Alessandro avea, secondo lo storico Sparziano, vietato *Judæos sub gravi pœna*, e lo stesso avea costituito *de Christianis* (1); e perchè racconta il Cardinal Baronio (2), ch' ,, Eusebius etiam, atque Sanctus Hieronymus hoc anno decimo Imperatoris Severi excitatam hanc communem omnium persequutionem affirmant, vetitos per Severum, atque Senatum Christianorum conventus ,,. O questa sì, ch' è veramente bizzarra. Se diamo retta a' raziocinj di quest' uomo, noi saremo ridotti a concedere, che se un principe vieta una cosa, non possa avvenir mai, ch' ella sia tollerata da' successori di lui nel principato; laonde non si possa ella dagli storici come tollerata rappresentare. Un pensamento sì lesivo dell' autorità de' Sovrani, sì strano, sì ripugnante al senso comune, non credo, che sia mai saltato in capo a veruno. Ma affinchè vie più se ne scorga la stravaganza, senza punto dipartirci dalle ordinazioni di Settimio, per le quali ei s' immagina di aver trionfato de' suoi contradittori, dimando, s' elle vietavano le sole adunanze de' nostri, o se anche lo stesso farsi, ed essere cristiani? Sparziano certamente ci assicura, che

(1) *Spartian. in Severo c.* XVII.

(2) *Ad an.* CCIV. *n.* I.

che vietavano il farsi cristiani. *Judæos FIERI sub gravi pœna vetuit, idem etiam de Christianis sanxit.* CAP. II. Ma il Ragionatore colla sua solita mala fede (affinchè forse i suoi lettori si persuadessero, essere stato da Settimio proibito non già il farsi cristiano, ma il celebrarsi da' cristiani le adunanze) ha gentilmente fatto restare nella sua penna il FIERI usato da Sparziano, e fedelmente riferito nel luogo citato dal gran Cardinal Baronio. Di più Eusebio nella Storia Ecclesiastica (1) non dice, che le ordinazioni di Settimio direttamente riguardassero le nostre congregazioni; ma che sotto quell' Imperatore la persecuzione fu κατ' ἡμῶν *CONTRO DI NOI, e contro* τῆς πίστεως, *DELLA FEDE* (2). Non altrimenti scrive S.Girolamo nel libro *de Viris Illustribus*(3). Il Baronio parla della persecuzione mossa da Settimio contro la religione Cristiana (4), come vien riferito da Eusebio, e da S. Girolamo, e di poi aggiugne: *Vetitos per Severum, atque Senatum christianorum conventus, affirmare quoque videtur Tertullianus*. Laonde è manifesto, che quel, ch' è riportato dal Ragionatore

(1) *Lib.*VI. *c.*VIII. *p.*229.

(2) *Cap.*V. *Pag.*228. ὑπὲρ τῆς εἰς χριστὸν πίστεως *di quella fede, ch'è in Cristo*. Vedi anche il *c.*IV. *p.*227.

(3) *Cap.*LIV. *p.*115. *T.*IV. *P.*I. *edit. Parif. an.* 1706. „ Adversum „ CHRISTIANOS persecutione com- „ mota „. E' vero, che ivi pure San Girolamo parla delle adunanze; ma il principale era il nome cristiano.

(4) E che così egli senta costa sì dall'avere fedelmente citato il passo di Sparziano, e i testi di Eusebio, e di S. Girolamo; come anche dall'aver addotto nel *n.*VIII. ciò, che dice lo stesso Eusebio di Leonide padre di Origene, ch'era tenuto in carcere *ob Christi confessionem*, e che poi patì il martirio.

tore come attribuito ſenza punto di eſitazione a Euſebio, e a S. Girolamo dal Baronio, non è dal Baronio a Euſebio, e a S. Girolamo attribuito, ma è bensì con eſitanza attribuito a Tertulliano: *Affirmare quoque VIDETUR Tertullianus*.

CAP. II.

E avea certamente quel gran Porporato ragione di dubitare, ſe così abbia voluto dire Tertulliano nel libro *de Jejuniis* (1), che ſolo è accennato nel citato luogo degli Annali Baroniani; perocchè ivi non dice altro Tertulliano, ſe non ſe: *Niſi forte in Senatuſconſulta, & in principum mandata coitionibus oppoſita delinquimus*, le quali parole ſi devono piuttoſto intendere de' Senatuſconſulti, e de' comandamenti de' Principi proibenti in generale *coitiones*, o ſia i collegj non approvati (2), che de' particolari editti di Severo contro i Criſtiani. Nè perciò io pretendo, che in vigore degli editti particolari di Settimio Severo pubblicati contro i fedeli, non foſſe anche vietato a' noſtri di celebrare le loro adunanze. Perocchè s'era loro vietato di eſſere Criſtiani, ſi avea pure a intendere proibito loro

(1) *Cap.* XII.

(2) Barnaba Briſſonio *lib.* I. *Selectar. ex Jure Civili Antiquitatum* c. XIV. *p.* 24. *edition. Opuſculor. Lugd. Batavor. an.* 1749. „ Mandatis principalibus, quæ præſidibus dabantur, „ caput hoc inſertum accepimus, ut „ ne collegia, ſodalitiave eſſe præſides „ provinciarum paterentur, neve mi„ lites collegia in caſtris haberent; „ idque non tantum in urbe, ſed & „ in Italia, & in Provinciis locum „ haberet. D. quoque Severus reſcri„ pſit; UNDE TERTULLIANUS „ IN LIB. DE JEJUNIIS *cap.* XIII. „ NISI FORTE IN SENATUS„ CONSULTA &c. „

loro il congregarsi per celebrare le loro agapi, per far collette, per assistere al sacrifizio, e vie più confermarsi nella santa Religione. Per la qual cosa giustamente il Cardinal Baronio usò la parola *quoque*, per significare, che ciò s'inferiva dalle testimonianze di Eusebio, e diceasi da S. Girolamo, ed era anche affermato da Tertulliano. E che secondo gli editti di Settimio fossero perseguitati i fedeli pel motivo di essere Cristiani, non solamente costa dalla storia di Eusebio, e dal libro citato di S. Girolamo, ma eziandio dagli Atti sinceri del Martirio delle SS. Perpetua, e Felicita. Leggesi in questi Atti, che Ilariano, il quale l' anno 203. cioè l'anno dopo la pubblicazione degli editti di Severo faceva le veci del Proconsolo dell' Africa, non dimandò a S. Perpetua, se era ella intervenuta alle adunanze, ma se era Cristiana: *Hilarianus, Christiana es?* e ch'ella rispose: *Christiana sum*. Aggiungesi ivi: *Tunc nos* (Hilarianus) *universos pronunciat, & damnat ad bestias* (1). Tertulliano nel libro *de Corona Militis* scritto sotto Severo, e Caracalla, dopo pubblicati gli editti contro i Cristiani, scrive, che gl'Imperatori esercitavano la liberalità loro verso i soldati, e che venivano questi coronati d'alloro. Che uno, più degli altri soldato di Dio, non volle portare tal corona. Che fu ciò riferito al Tribuno, il quale subito gliene dimandò la cagione. Che il soldato gli rispose, che non gli era lecito, perocchè

(1) *Num.* VI. *p.* 83.

rocchè ERA CRISTIANO ; e perciò fu come reo consegnato a' Prefetti , e stava aspettando in carcere il donativo da Cristo (1). Che se gli editti di Settimio Severo avessero riguardato le congregazioni, e non l'essere, e il nominarsi cristiano, non tanto del nome cristiano(2), qnanto delle adunanze sarebbero stati solleciti i Prefetti, e su di queste principalmente , e non già su di quello avrebbero interrogato i nostri , e non sarebbe stato loro bastevole per assolverli dalla pena , l'avere da essi estorto a forza di tormenti il negare di essere tali ; ma avrebbero procurato di sapere , se gli accusati erano intervenuti alle congregazioni , e gli avrebbero puniti secondo le leggi. Adunque per gli editti di Settimio Severo direttamente era vietato il farsi , e l' essere seguaci di Cristo ,

CAP. II.

(1) *Cap* v. „ Liberalitas præstantissimorum Imperatornm expungebatur in castris. Milites laureati adibant: unus illic magis Dei miles ... libero capite ... Statim tribunus, cur, inquit, tam diversus habitu?' Negavit ille sibi licere. Caussas expostulatus, christianus sum, respondit . . . Reus ad præfectos . . Donativum Christi in carcere expectat „.

(2) Tertull. nel *lib.*I. *ad Nationes* scritto al parere del Du Pin sotto Caracalla, mentre ancora durava la persecuzione in vigore dei decreti di Settimio, *c.*III. scrive: „ Sententiæ vestræ NIHIL , NISI CHRISTIANUM CONFESSUM notant, nihil nisi criminis NOMEN est. Hæc etenim est revera ratio totius odii adversus nos „. Vedi gli Atti del Martirio delle Sante Perpetua , e Felicita *n.*VI. ed Eusebio *l.*VI. *H. E.* *c.*II. *p.*224. dove racconta , che Origene scrisse a suo Padre S. Leonide, ch'era in carcere per la Santa Fede, che stasse forte, e non negasse di essere cristiano per amore della sua famiglia. ἔπεχε, μὴ δ' ἡμᾶς ἄλλο τι φρονήσῃς , *cave ne propter nos aliud quidquam statuas*.

Cristo, lo che costituiva il suddito presso i folli infedeli reo di pena capitale; sebbene bastava il negare di essere cristiano per ischivare tal pena.

Dagl' insegnamenti del Ragionatore seguirebbe, che Lampridio nõ abbia potuto affermare, che Alessãdro abbia tollerato i cristiani in Roma; ma Lãpridio mostra di averlo potuto affermare in guisa, che l' affermò realmente.

III. Torniamo al Ragionatore. Egli, come abbiam veduto, sostiene, che intanto Lampridio non potea dire, che Alessandro Severo abbia tollerato, che i cristiani celebrassero collegj nel luogo, che in Roma aveano occupato, perchè Settimio Severo avea vietate le adunanze cristiane. Or se vale una tal ragione, varrà eziandio quest' altra, non aver potuto affermare Lampridio, che Alessandro abbia tollerato il nome cristiano in Roma, perchè Settimio con pubblici editti avea proibito il farsi, e l' essere cristiano. E pure Lampridio non solamente potè affermare, ma affermò ancora di fatto, che Alessandro tollerò in tal guisa i cristiani in Roma, che non solo non si risentì punto, allorchè seppe, essersi eglino impossessati di quel luogo del pubblico, ma permise anzi, che loro rimanesse il luogo medesimo; e dichiarò, essere stato meglio, che ivi fosse in qualunque modo adorato il Divin Nume piuttosto, che il luogo stesso fosse ceduto a' tavernaj.

Falso, che Alessandro nõ abbia tollerato, che i Cristiani celebrassero le adunanze loro nel luogo, che aveano occupa-

IV. Ma ciò, ripiglia il Ragionatore, si tollerò da Alessandro in modo, che non potessero quivi unirsi in collegio i cristiani. Risposta, a dire il vero, non men capricciosa, che ridicola. E da quali monumenti ha egli potuto raccappezzare, che tali furono le condizioni,

CAP. II.

to in Roma. Quanto infelicemente ricorra il Raziocinatore a un testo dell' antico giurisconsulto Marciano.

colle quali tollerò Alessandro, che da' nostri fosse ritenuto quel luogo? Dalla legge I., egli risponde, *lib.* XLVII. *de' Digesti Tit.* XXII. *de Collegiis, & Corporibus*, in cui così troviamo scritto da Marciano celebre Giurisconsulto destinato da Alessandro *a presedere al regolamento de' pubblici affari in Roma*: „ Mandatis
„ principalibus præcipitur præsidentibus provinciarum,
„ ne patiantur esse collegia, sodalitia, neve milites
„ collegia in castris habeant, . . . quod non tantum in
„ urbe, sed & in tota Italia, & in provinciis locum
„ habere D. quoque Severus rescripsit. Sed reli-
„ gionis caussa coire non prohibentur, dum tamen
„ post hoc non fiat contra senatusconsultum, quo col-
„ legia illicita arcentur „.

Or qui gli dimando prima, da qual parte di questa legge ritragga egli la licenza data da Settimio a' sodalizj di adunarsi per causa di religione? Io gli ho dianzi provato co' decreti imperiali, e colle testimonianze de' più accreditati antichi scrittori, ch' era generalmente stato vietato di adunarsi a qualunque società eziandio ἱερῶν ἕνεκα *per motivo di religione*, se pe' *senatusconsulti*, o per privilegio del principe non ne fosse stata ottenuta espressa la concessione. Anzi sotto Settimio Severo talmente era vietato a' cristiani di potersi congregare *causa religionis*, ch' era fino crudelmente perseguitata la loro denominazione. Se dunque era ciò proibito, non solamente non potea scrivere, secondo

condo l'avversario, Marciano, che sotto SETTIMIO *non prohibebantur religionis causa coire*; ma nè pure potea dire, che sotto ALESSANDRO *non prohibebantur coire*; mentre giusta i pensamenti del medesimo avversario, non si *poteva* asserire, essere stato *tollerato* da *Alessandro* quel, che da *Settimio* era stato *vietato*. Che se Marciano, come vuole lo stesso Ragionatore, potè dire, e il disse, avendolo potuto dire, e avendolo detto, disse il vero, con aver iscritto, se pur lo scrisse, che i cristriani sotto Alessandro *non prohiberentur religionis caussa coire*; forza è, che secondo l'avversario medesimo, abbia potuto dire, e abbia detto, e avendolo detto, abbia detto il vero, che Alessandro tollerò ciò, ch'era stato da Settimio proibito, lo che per altro il Ragionatore stesso con manifesta contradizione avea negato.

Secondo dimando, come possa il Ragionatore dedurre dalle parole di Marciano, che i Cristiani pensassero di adunarsi privatamente nel luogo da lor occupato, e recitare le loro preci, e le lodi del Signore? Se non era loro proibito *coire caussa religionis*, (com'egli stesso stabilisce, che abbia voluto dire Marciano) perchè non sarebbe stato loro permesso di adunarsi pubblicamente, e di esercitare tutte quelle funzioni, e atti, che alla virtù di religione riduconsi, ma solamente di attendere *alla recitazione delle preghiere*, *e delle lodi dell'Altissimo*?

Terzo dimando, da quali espressioni di Marciano ricavi egli, che *religionis caussa* fosse loro proibito *di fare società o collegio?* Ei, che tanto valuta l'autorità di uno de' protestanti Gotofredi, non avrà a male, che io gliene citi l'altro. Giacomo Gotofredo, spiegando le parole della citata legge, *religionis caussa coire non prohibentur*, così scrive: „ Religionis caussa „ coire, idest COLLEGIUM HABERE JUSTUM „ LICET „. Potea egli parlare più chiaro? Lo stesso in sustanza stabilisce intorno al senso delle parole di Marciano un altro scrittore pure protestante (1) di credito singolare appresso molti, che a misura della stranezza de' cognomi maggiore, o minore, più o meno stimano gli uomini.

Si spiega al Ragionatore il testo medesimo, ch' ei motteggiando i suoi primi contraditori, finge di desiderare che gli sia spiegato.

V. Ma il Ragionatore motteggiando i suoi primi avversarj (giacchè questi lo accusano di non intender egli le leggi) ricerca, che gli spieghino un pò questa di Marciano riguardante i Senatusconsulti, e i decreti imperiali proibenti dapertutto *le unioni de' collegj, e de' sodalizj*, a eccezione dellè *sole unioni per motivo di religione, coll' espressa condizione però, che dopo prestati gli atti di religione, non si contravvenga al Senatusconsulto vietante le unioni, e i collegj*; e che gl' insegnino, *come il mero Istorico Lampridio dia* argumento per asserire, che *quelli, a' quali fu concesso quel luogo*, ut.

(1) Cornel. Van Binkershoek, *Opuscul. de Religione Peregrina Dissert.* II. pag. 345. 347. *Edit. Colon. Aliobrog. an.* 1761.

ut colatur Deus, o *come dice la legge*, *causa religionis*, fossero una società. Prima però che gliene dia soddisfazione, fa d' uopo, che io ricopj la sentenza di Marciano relatore degli stabilimenti imperiali, come fu Lampridio relatore del rescritto di Alessandro; e la ricopj esattamente, e non così tronca, com' è stata dal Ragionatore riportata. ,, Mandatis principalibus ,, præcipitur præsidibus provinciarum, ne patiantur (esse ,, collegia) sodalitia, neve MILITES collegia in castris habeant; SED permittimus tenuioribus STIPEM ,, MENSTRUAM CONFERRE, DUM TAMEN ,, SEMEL IN MENSE COEANT, ne sub prætex- ,, tu hujusmodi collegium illicitum coeat; quod non ,, tantum in Urbe, sed & in Italia, & in provinciis ,, locum habere, D. quoque Severus rescripsit §. 1. ,, Sed religionis caussa coire non prohibentur, dum ,, tamen per hoc noc fiat contra Senatusconsultum quo ,, illicita collegia arcentur ,,. Riferito esattameute il testo di Marciano, dico, ch' esso non conduce nulla al nostro proposito. In primo luogo rammemora Marciano gli ordini, pe'quali era comandato a' presidi delle provincie, che non permettessero i collegj, e i sodalizj, i quali non fossero stati approvati, o eccettuati dal Senato, o dal Principe. come nota lo stesso Marciano nella legge III. dello stesso titolo §. 1. NISI EX SENATUSCONSULTI AUCTORITATE *vel* CÆSARIS COLLEGIUM, *vel* QUAN,

CAP. II.

CAP. II.

DOCUMQUE *tale corpus* COIERIT , CONTRA SENATUSCONSULTA , ET MANDATA , ET CONSTITUTIONES COLLEGIUM CELEBRAT. Rammenta in ſecondo luogo Marciano l'ordine particolare , che i ſoldati ***collegia in caſtris non habeant*** : aggiugne però, che ſi permette loro, che poſſano aggregarſi, benchè non *in caſtris* , a qualche collegio approvato , ma de'men frequentati, o ſia de'più piccoli (1) , e contribuiſcano *ſtipem* una volta il meſe , purchè più di una volta il meſe non ſi adunino co'loro colleghi ; affinchè (2) , ſotto preteſto della tenuità , o piccolezza del numero de'colleghi , intervenendovi ſovente uomini di arme avvezzi a' combattimenti , non vi naſcano delle fazioni , e de' tumulti , pe' quali il collegio diverrebbe illecito , e illecitamente ſi congregherebbe. Scrive inoltre , eſſere ſtato ordinato da Severo , che ciò dovea oſſervarſi non ſolamente in Roma (3) , e nel reſto della Italia , ma eziandio nelle Provincie. *Quod*

(1) *Permittitur tenuioribus ſtipem menſtruam conferre , dum tamen ſemel in menſe coeant.*

(2) *Ne ſub prætextu hujuſmodi illicitum collegium coeat.*

(3) L'Eineccio *Exercit.* IX. *de Collegiis , & Corporibus* §. XXIV. *p.* 398. così ſcrive. „ Non deerant , quos Collegiis , & Corporibus etiam licitis „ arcendos exiſtimabant Romani. Ecce „ enim milites nec in caſtris collegia, „ vel corpora conſtituere , nec in urbibus, & municipiis iiſdem nomina „ dare poterant . . . ne hoc pretextu „ fierent coitiones caſtrenſes , & seditiones militum , quibus nihil excogitari poteſt civitatibus perniciosius. „ Licebat tamen militibus , ut Marcianus ait, *tenuioribus* collegiis *ſtipem menſtruam conferre, dum tamen ſemel in menſe coirent , ne „ ſub pretextu hujuſmodi illicitum „ colle-*

Quod non tantum in Vrbe &c. Apporta quindi un altra eccezione Marciano , ed è questa : *Sed religionis caussa coire non prohibentur* . Chi son eglino coloro , i quali quì non *prohibentur coire caussa religionis* ? Egli dianzi non ha mentovati altri , che i soldati , a' quali paja che si debba riferire il *non prohibentur* . De' soldati pertanto s' intende , che *religionis causa* possano adunarsi co' sodalizj , o collegj approvati : *Ad licita collegia* , dice l' Eineccio (1) , *recipi poterant omnes* , *qui dabant operam* a una stessa arte , o professione ; e tosto soggiugne , *quin & alii* , come per esempio i soldati , *admittebantur religionis caussa* , *& de his intelligendus Vlpianus* (dovea scrivere *Marcianus*) *ff. De Collegiis* , *& Corporibus* . §. 1. *religionis*

„ *collegium coiret* . Inter collegiorum „ scilicet privilegia , ceu ex Josepho „ patet , erat etiam τὰ χρήματα „ συνεισφέρειν *collatio stipis* , quæ „ epularum publicarum caussa fiebat . . „ Sed quænam illa collegia tenuio- „ rum , quorum hic meminit Mar- „ cianus ? . . Existimo *collegia te-* „ *nuiorum* esse minus frequentia , in „ quibus pauci tantum coirent , quem- „ admodum & corpus mole parvum „ tenue dicitur . His sane servi , ac „ milites nomen dare , ac stipem con- „ ferre sine periculo Reipublicæ po- „ terant „ .

(1) *Loc.cit.* §.XXIII. *p.*397. Il Revardo *l.*III. *Conjectur.* *c.*XIII. *p.*91. circa il *religionis causa coire* , così dice : „ Id ego (quod scribit Marcia- „ nus) referendum censeo ad sacros „ quosdam , solemnesque dies , quibus „ ad templa , ædes , ædiculasque Deo- „ rum sacras tam rusticas , quam ur- „ banas concursu populi celeberrimo „ supplicabatur ; suscipiebantur , sol- „ vebanturque vota „ . Cita per ciò provare Plinio *lib.* x. *Epist.*XXXIX. e S. Agostino , o piuttosto l'incerto Autore del *Serm.*CCLXXVIII. [*al.*CCXIII. *de tempore* T.v. *Opp. in Appendice*] ; ma nè l' uno , nè l' altro di questi due antichi scrittori parla delle unioni de' collegj , e sol mentovano il concorso de' popoli .

causa coire. Adduce di più Marciano l'eccezione: *Dum* CAP. II. *tamen per hoc non fiat contra Senatusconsultum, quo illicita collegia arceantur*; lo che significa, o che non aveano a unirsi anche *religionis caussa* co' non approvati collegj; o che sotto pretesto della religione, non si aveano a fare delle unioni, onde potessero nascere de' tumulti, e delle sedizioni, pel timor delle quali dal senatusconsulto *illicita collegia arcebantur*. Laonde Ulpiano così scrive in ispecie de' soldati: *Digest. lege* 1I. *l.*XLVII.*Tit.*XI.,, Sub prætextu religionis, vel sub specie ,, solvendi voti cœtus illicitos nec a VETERANIS ,, tentari oportet,,. Il Ragionatore non legge nel testo di Marciano, *dum tamen per hoc non fiat &c.*, ma *dum tamen post hoc non fiat &c.* e traduce senza esitar punto *dopo prestati gli atti di religione*. Peraltro nell' edizioni buone de' Digesti si legge, *per hoc*, e *per hoc* leggono il Bynkershoek (1), l' Eineccio (2), Giacomo Gotofredo (3), e quanti de' più illustri Giurisconsulti ho potuto leggere su di un tal punto. E in vero se volessimo leggere *post hoc*, la lezione sarebbe ridicolosa, e inetta, perciocchè porterebbe, che innanzi, che si facessero, e mentre si faceano quelle tali *coitiones caussa religionis*, si fosse potuto fare ciò, *quo illicita collegia arcentur*; ma non già dopo. Intorno a questo però non istarò molto a contendere. Quel che mi preme, si è, che ognuno comprenda l' irragione-

(1) *Loco cit. p.*344. (2) L.c. (3) L.c.

gionevolezza dello ſtrepito grande fatto dal Ragionatore per una legge, che intendendoſi de' ſoldati aggregati a collegj leciti non prova, che da Aleſsandro Severo foſse conceduto a' criſtiani di adunarſi, anche *privatamente*, a quel luogo, che aveano occupato in Roma, a fine d'ivi recitare le loro preci, e le laudi del Signore; mentre i criſtiani non formavano allora preſso i Romani collegio lecito; poichè non erano ſtati eccettuati i ceti loro, e levati dal numero degl' illeciti per verun ſenatuſconſulto, nè per veruna legge imperiale.

Ed ecco eſpoſto al Ragionatore quel tanto, ch' ei deſiderava che gli foſse inſegnato intorno alla intelligenza del teſto del Giuriſconſulto Marciano. Stiamo ora al teſto di Lampridio, e diciamo, che avendo ſcritto Aleſſandro, che piuttoſto, che cedere quel luogo a tavernaj, era meglio, che in qualunque modo ivi ſi adoraſse Iddio, moſtrò di tollerare, che ivi i criſtiani ſi adunaſsero, e celebraſsero le ſacre loro funzioni.

Dal teſto di Lampridio ſi può conchiudere, che i criſtiani ſi appropriarono il luogo da eſſi occupato in Roma.

VI. Ma oppone il Ragionatore, che dal teſto di Lampridio non ſi poſsa conchiudere, che que' criſtiani ſi foſsero appropriati il luogo ſuddetto, ma che ſolo ne aveſſero ottenuto l' uſo dall' Imperatore Aleſſandro. Riſpondo prima, dirſi eſpreſsamente da Lampridio, che que' criſtiani di Roma aveano occupato quel luogo. Or, come oſserva il Grozio, ch' è

CAP. II.

ch' è l' oracolo del Ragionatore, e degli altri, contro de' quali disputiamo, *la occupazione è causa prima efficiente della proprietà*, talchè *quod quisque occupat, id proprium habeat* (1). Secondo dico, che quel luogo FUERAT *publicus*, onde si scorge, che non lo era più dopo che fu occupato da' cristiani; altrimenti Lampridio avrebbe detto, *qui est*, e non qui *fuerat*. Così pur è inteso quello storico non solamente dagli scrittori cattolici, ma eziandio da' protestanti i più impegnati a sottomettere la Chiesa a' Sovrani del secolo. Ma il nostro, se a Dio piace, cattolico Ragionatore procura di torcerlo in altro senso, il quale purchè conduca per lui ad abbattere la Chiesa, poco gl' importa che ridondi in iscredito della giustizia, e della pietà degli antichi cristiani contemporanei di Alessandro, da lui rappresentati come tanti invasori dell' uso di un luogo, che loro in verun conto non appartenea. Peraltro di que' pii fedeli diversamente affatto pensarono non solo il Canonico Moretti (2), il Baronio (3), il Tillemont (4), il Bona (5), l'Orsi (6), ma

(1) *De Jure Belli, & Pacis l.*II. *c.*II. §.II. *n.*5. *p.*207. *edit. Amstel. an.*1735. *T.*I. Lo stesso avea detto lo Scoliaste di Orazio, *In Artem Poeticam ad v.*128. *p.*627.

(2) *De S. Callisto Pontifice Max. ejusque Basilica Disquisit.* I. *cap.*V. *n.*LXVII. *seq. p.*118. *seq. edit. Rom. an.*1752.

(3) *Ad an.*CCXXIV. *n.*VIII.

(4) *Tom.*III. *Monum. Hist. Eccl. Tit. S. Callist. p.*109. *edit. Bruxel. in fol. an.*1732.

(5) *Rer. Liturgicar. l.*I. *cap.*XIX. *p.*156.

(6) *Stor. Eccl. l.*VI. *num.*XXIII. *p.*48. *T.*III. *in quarto*.

ma eziandio gli steffi protestanti, tra' quali possiam numerare Davidde Blondello (1), e Samuello Basnage (2), il quale ne' suoi Annali „ De ædificio potius, *dice*, quam area, capiendus est Lampridius. „ Quippe jure postliminii hunc sibi locum VINDICARe Christiani videbantur, CUM IN ALIENA BONA NON INVADERENT. Sacra igitur jam sua in eo loco confecerant, non tamen sub jove frigido. „ Tum ut popinarii eum sibi locum deberi jure contenderent, necesse fuit, eos aliquando ejus possessionem occupasse „. Fin quì il Basnage. Era stato pertanto quel luogo una volta del comun de' cristiani, ed era stato loro ingiustamente occupato per avventura da' tavernaj nel furore, come io credo, delle persecuzioni, e dipoi divenne pubblico, altrimenti se non fosse stato del diritto de' cristiani, non se ne sarebbero eglino impossessati; non essendo credibile, senza far loro grave ingiuria, che quelli i sentimenti de' quali eran giustissimi, abbian voluto invadere gli altrui beni. Eglino adunque avendo avuto la opportunità sotto l' impero di Alessandro, che non era loro contrario, ricuperarono ciò, che loro appartenea. Nè dobbiamo maravigliarcene, sapendo noi, che così pur fecero i fedeli di Antiochia fino da' primi tempi del cristianesimo. Poichè, come ne assicura S. Gian Griso-

(1) *Apolog. p.229.* (2) *Ad an.ccxxv. n.1.*

Grisostomo (1), una chiesa in quella città *fu fondata dalle Apostoliche mani. Perciò più volte fu distrutta pel nome di Cristo, e di nuovo fu rialzata colla virtù di Cristo*.

Ricuperato ch' ebbero i cristiani quel loro luogo in Roma, i tavernaj, che per avventura per qualche tempo se n' erano impadroniti, fecero ricorso all' Imperatore per riaverlo; poichè se non l' avessero mai avuto, non avrebbero osato di ricorrere al Sovrano, e di rappresentargli, che ad essi il luogo medesimo appartenesse. L' Imperatore per altro senza essersi preso l' impaccio di esaminare la causa, rescrisse, essere meglio, che ivi sia renduto culto a Dio, *quam* il luogo stesso *cauponariis dedatur*. E ciò sia detto del testo di Lampridio circa il luogo occupato da cristiani in Roma per ivi celebrare le sacre loro adunanze. Sebbene non occorreva, che il Ragionatore tanto si affaticasse di toglierne il dominio, o la proprietà a' cristiani medesimi. E che? pensava egli forse, che se avesse potuto riuscir nell' impegno, avrebbe fatto rimanere la società de' fedeli di quel tempo priva di case, che fossero destinate al divin culto?

VII. Ori-

(1) *Homil. in Inscriptionem Actor. Apostolicor habita in veteri eadem Basilica n.1. p.60. Tom.III. Opp. edit. Paris. an.1721.* ὑπὸ ἀποστολικῶν ἐθεμελιώθη χειρῶν. διὰ τοῦτο πολλάκις καὶ κατασκαφεῖσα διὰ τὸ ὄνομα τοῦ χριστοῦ, πάλιν ὠρθώθη διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ χριστοῦ.

CAP. II.

I Cristiani ebbero chiese sotto Alessandro Severo.

VII. Origene, che scrisse il suo commentario sopra S. Matteo sotto l'impero di Filippo, e perciò prima della persecuzione di Decio, parlando in esso commentario dell'antecedente persecuzione, vale a dire di quella, che fu mossa da Massimino immediato successore di Alessandro, dice: ,, *Persecutiones passæ sunt* ,, *ecclesiæ*, *ET INCENSÆ SUNT* (1) ,,. Ebbero adunque i fedeli delle chiese ne' tempi di Alessandro, e queste furono bruciate sotto Massimino (2).

Falso, che San Gregorio Magno si sia servito delle leggi riguardanti i collegj illeciti; e che Benedet. XIV. ne abbia fatto uso nel senso, che vuole il Ragionatore.

VIII. Torno alle leggi riguardanti i collegj. Vuole il Ragionatore, ch' elle sieno state adottate dalla Chiesa, e per ciò provare cita S. Gregorio Magno, e Benedetto XIV. e desidera, che di tali cose non ci dimentichiamo. Noi per dimostrargli la nostra attenzione, le abbiam tenute, e le terremo sempre fisse nella memoria. Vorremmo frattanto sapere da lui, dove mai S. Gregorio parli de' Senatusconsulti, e delle leggi spettanti a' sodalizj. Scrive sua signoria Ragionatrice ,, che è tanto vero (*che altri*, *oltre Plinio*, *confu-* ,, *sero le società cristiane cogli altri collegj*) quanto che ,, se si dà un occhiata al Baronio, si vedrà, ch' egli ,, medesimo ancora osserva, che i Pontefici Romani, ,, e nominatamente S. Gregorio si sono serviti di queste ,, medesime leggi civili: *ipse Sanctus Gregorius Papa* *citat*

(1) *Numero* XXIX. *p.*476. *Tom.*III. *Opp. edit. Venetæ an.*1743.

(2) Vedi il Tillemont. *T.*III. *Monument. Hist. Eccl. Tit. Persecut. de Maximin. Artic.*VI. *p.*120.

„ *citat textum Papiniani, qui fuit unus ex iis, qui in „ christianos parum æqui hoc ipso tempore sub Ale- „ xandro Romanam Rempublicam administrabant* (1) „. Nego, che il Cardinal Baronio abbia mai detto, che i Pontefici Romani si sieno serviti di QUESTE MEDESIME LEGGI. Nego, ch' egli abbia ciò detto di S. Gregorio Magno. Nego, che S. Gregorio stesso abbia citato Papiniano, e molto più nego, che tali leggi, essendo state ammesse da qualche Pontefice, sieno state adattate alle adunanze della Chiesa, come a queste le addatta il Ragionatore. Il Cardinal Baronio dice, essersi talvolta la Chiesa nel giudicare le cause servita di ciò, che secondo la RAGIONE, E LA VERITA' era stato scritto da' Giurisconsulti gentili, ancorchè sieno eglino stati suoi scoperti nemici; ma circa i sentimenti loro intorno a' collegj non ne fa cenno, e molto meno indica, che tali sentimenti non escludenti da' sodalizj illeciti la Chiesa, sieno stati adottati da qualche Papa (2). Parla egli, è vero, di S. Gregorio, ma non si è mai nè pur sognato di asserire, che questi abbia rico-

(1) *Confermaz. del Ragionamen. pag.*CI.

(2) Baron. *ad an.*CCXXIV. *num.*V. „ Sed videas in his plane Sanctæ Ecclesiæ admirabilem in cunctis rebus „ disponendis cum pietate mansuetudinem; quæ licet optime sciret, se „ ejusmodi jurisconsultos habuisse olim „ infensissimos hostes, ea tamen, quæ „ ab illis scripta essent RATIONI „ CONSENTIENTIA, AC VERITATI, minime spreverit, sed interdum in caussis adjudicandis usa „ iisdem fuerit, quippe quæ veritatis „ studiosissima, penes quemcumque „ illam invenerit, eamdem ut amicam sibi conjunxerit, atque ut propriam vendicarit „.

riconosciuto per giusto l' avere que' Giurisconsulti compreso tra le sodalità vietate la Chiesa ; o che abbia almen mentovato le sentenze loro intorno a' collegj . Egli solamente osserva , che sebbene Papiniano non fu favorevole a' cristiani , tuttavolta il Santo Pontefice citò un testo di lui , cioè la legge *famosi §. Hoc tamen ff. Ad legem Jul. Majest.* (1) Quel testo poi non è di Papiniano, ma di Modestino Giurisconsulto discepolo dello stesso Papiniano , come abbiam da Lampridio nella vita di Alessandro (2) ; e non a Papiniano , ma a Modestino si attribuisce nel luogo citato de' Digesti (3) , e nella epistola stessa di S. Gregorio citata dal medesimo Cardinale (4).In questa lettera il Santo Pontefice istruendo Giovanni Difensore mandato nel nome del Signore in Ispagna , gli dice , che se gli fosse stato obbiettato , che Stefano Vescovo era stato accusato , *quod ad majestatis crimen attendit* ; sapesse , che *nec ipsum de eo credendum fuit* , *si vita* , *vel opinio ejus talis ante non extitit* ; soggiugne : ,, sicut in libro *pandectarum* XLVIII. *ad* ,, *legem juliam majestatis* scribit *MODESTINUS* , lege ,, *famosi* paulo post principium ,, . Riporta quindi le paro-

(1) *Idem ibid.* ,, Ipse S. Gregorius ,, Papa citat textum Papiniani [*l. famosi §. Hoc tamen. ff. ad leg. Jul.* ,, *Majest.*] qui fuit unus ex iis , & ,, magister eorum , qui in christianos ,, parum æqui hoc ipso tempore sub ,, Alexandro Romanam rempublicam ,, administrabant ,, .

(2) Vedi il Baronio *ad an.*CCXXV. *n.*1.

(3) *Lib.*XLVIII. *Tit.*IV. *ad legem Jul. Majest. lege* VII. *famosi*.

(4) *Lib.*XIII. *Epist.*XLV. *al.*LVI. *lib.*XI. *capitular.*XL. *ad Joh. Defensor. T.*II. *Opp. edit. Paris. an.*1705. *p.*1254.

parole di quel Giurifconfulto, che fono quefte: *Hoc tamen crimen a judicibus non in occafione ob principalis majeftatis venerationem habendum eft, fed in veritate [rei judicatæ]. Nam & perfona fpectanda eft, an potuerit facere, & an ante quid fecerit, & an cogitaverit.* Or in tutto quefto paragrafo evvi egli parola, che fi poffa riferire a'collegj, alle adunanze illecite? Quel, che io dico del paragrafo, lo poffo dire giuftamente di tutta la fteffa legge FAMOSI, e di tutta anche la epiftola del Santo Pontefice. E non effendovi nulla nell'uno, nè nell' altra, anche fecondo che fi riferifcono dal Cardinal Baronio, che poffa riguardare i fuddetti collegj; con qual buona fede cita egli e l'uno, e l'altra adducendone per teftimonio quel gran Porporato, a fine di far credere, che S.Gregorio fi fia fervito di quelle medefime *leggi civili* confondenti *cogli altri collegj* la focietà de' fedeli? Con qual coraggio intima effo Ragionatore a chi legge, che *fi metta a memoria il paffo*, ch' ei riporta, come *fe faccia teftimonio di ciò*, ch' egli, in tanti modi mentendo, fcrive, che fia ftato fatto da quel gran Papa? Ma che fi vuol egli fare? La mala fede va ordinariamente accompagnata colla impudenza. Dirà egli forfe, che avendo approvato S. Gregorio il tefto di Modeftino Giurifconfulto gentile circa il reato di lefa Maeftà, abbia eziandio approvato quanto hanno fcritto gli altri Giurifconfulti parimente gentili intorno ad altre cofe, e in confeguenza intor-

intorno a' collegi ? Sarà ciò lo stesso, che confermarci nella opinione, ch'ei non istia meglio a dialettica, che a buona fede. Egli non ha dedotto argomentando, ma ha riferendo asserito, che S. Gregorio si *servì* di *quelle medesime leggi civili*. Or tale asserzione è manifestamente falsa. Circa la franchezza, ognuno giudichi, se nell'asserente sia ella indizio di buona fede. Abbia però egli voluto conchiudere argumentando dall'aver citato S. Gregorio il passo di Modestino riguardante il reato di lesa maestà, che nelle occasioni quel Pontefice si sarebbe anche servito di quelle leggi confondenti cogl' illeciti collegj la Chiesa. Ma con qual sorta di logica ha egli ciò potuto argomentando conchiudere ? Sì Signore : S. Gregorio si valse del passo di Modestino. Dunque non avrebbe tralasciato di valersi anche delle suddette leggi ? Veda sua Signoria Ragionatrice, se coll' ajuto delle bestie di F. Fulgenzio possa dedurre una sì strana conseguenza. Ella certamente non si potrà mai dedurre colla ragione. E in vero, S. Paolo si valse, parlando de' costumi dei Cretensi, di un verso di Epimenide. Or chi è sì malvagio dialettico, che possa quindi ritrarre, che si sarebbe servito nelle occasioni il Santo Apostolo de' versi ancora e di esso Epimenide, e di Omero, e di Esiodo, e di Arato contenenti, e raffermanti le gentilesche superstizioni ? Ma della fedeltà e della dialet-

tica del Ragionatore se avessimo a trattare, com' elle si meritano, non la finiremmo mai.

Di Benedetto XIV. dico, ch' egli contro le conventicole de' liberi Muratori cita le leggi Romane riguardanti i collegj illeciti, e la celebre letttera XCVII. *del lib.* X. di Plinio a Trajano, in cui si dicono proibite l' eterie. Ma che? Ammette egli per avventura quel Pontefice, che gl' Imperatori, o il Senato abbiano avuto il diritto di numerare tra' collegj illeciti la chiesa, e di vietare coll' eterie de' sodali gentili le adunanze cristiane? Nò certamente. Sostien egli, e sosteniamo pur noi, che al diritto de' Sovrani del secolo appartenga il vietare, l' impedire, il disciogliere, il levare di mezzo le umane unioni, onde nella Repubblica possano nascere degli sconcerti, e delle inquietudini; ma egli crede, e crediamo noi di non offendere i Sovrani medesimi, se diciam loro, di non aver eglino diritto di vietare, d'impedire, di rovesciare l' opera di Dio, qual è la chiesa, e di disciogliere il corpo, e la comunione, essendo stato detto da' SS. Apostoli a' Magistrati, che aveano loro proibito di più predicare al popolo nel nome di Cristo, lo che senza unione di ascoltatori non si potea fare, *oportet Deo magis obedire quam hominibus* (1). Volti il Ragionatore, e rivolti la Bolla; ch' ei

(1) *Cap.* V. *Actor. Apostolicor. v.* 29.

ch' ei cita (1) di Benedetto, e quando vi trovi egli parola, onde si possa congetturando conchiudere, che quel Pontefice abbia adattato alla chiesa, o alle adunanze ecclesiastiche le mentovate leggi, io mi confesserò superato, e vinto. Ma troppo chiaro ha parlato Benedetto di quelle medesime leggi, mentre le riprovò per ingiuste in quanto da' Sovrani gentili furono adattate alle sacre nostre adunanze, e tra'SS.Martiri giudicò che avessero a essere numerati que'fedeli, che non avendole osservate, furono condannati a morte. Vedasene il libro III. *De Servorum Dei Beatificatione*, & *Beatorum Canonizatione cap.* XIII. (2), *e cap.* XIV. (3). Ecco, che non ci siamo dimenticati delle testimonianze di S. Gregorio, e di Benedetto, e del Cardinal Baronio. Ma ben si scorge con qual vantaggio della onestà, e della fedeltà, e della logica del Ragionatore, il

 quale

(1) *Constit.* XLVII. *T.*III. *Bullar. Bened. XIV. p.*169. *edit. Romanæ* [immo Venetæ] *an.*1761.

(2) *Num.*6.*p.*136.*T.*III.*edit.Bonon. an.*1737. lo che pur ripetè nelle susseguenti edizioni quando era Papa. Ivi parla della persecuzione di Settimio Severo, e avendo riportato dal *lib. de Script. Ecclesiast.* le parole di S. Girolamo da noi di sopra citate, che quell' Imperatore scrisse al Prefetto di Roma, volendo, che si procedesse contro le unioni cristiane, *ut cognosceret de illicitis collegiis*, dice, Itaque ... „ plures recensentur martyres ... sub „ [*Septimio*] Severo.

(3) *Num.*12. *p.*150. „ Exemplum „ eorum, quibus tyranni mortem in„ tulerunt, quia aliquid fecerant „ CUM RELIGIONE CHRISTIA„ NA CONCORS, quod INJUSTIS „ EORUM LEGIBUS vetitum fue„ rat, consurgit ex Actis SANCTO„ RUM Saturnini, Dativi &c. In his „ enim SANCTI MARTYRES judi„ cio postulati, QUOD SACRAM „ SYNAXIN CONTRA IMPERA„ TORIS PRÆCEPTUM EGIS„ SENT &c. „

quale per altro avea premura, che non ce le lasciassimo scappare dalla memoria.

IX. Ma se i Sovrani aveano il diritto di proibire i collegj da loro espressamente non approvati; perchè non si ha egli a sostenere, che l' abbiano avuto eziandio riguardo alla chiesa? A noi sembra, che quell' uomo nel caso nostro ragioni, come in un altro proposito ragionava Claudio Calvinista Ministro in Charenton nella Francia. Costui dal nostro principio generale, che sia stato in ogni tempo, e sia tuttavia presuntuoso, ed erri, chiunque si lusinga d' intendere meglio egli solo la Sacra Scrittura di quel, che la intenda la Chiesa, sosteneva, che venir dovesse in conseguenza, che sarebbero stati presuntuosi, e in errori que' particolari, i quali credettero più a Gesù Cristo solo, che a tutta insieme la Sinagoga. Ma come rispose al seguace di Calvino Monsignor Bossuet, così appresso a poco potremo noi rispondere al nuovo dogmatista, tanto più ardito de' Calvinisti, che è arrivato fino a condannare tanti Santi Martiri, e a numerare le dottrine infallibili di S. Paolo tralle opinioni; al che niuno di que' Novatori si è mai arrischiato di avanzarsi. La risposta data a quel ministro da Monsignor Bossuet, fu questa: „ Affinchè uno possa fare „ un tale argumento circa i tempi, ne' quali fu con„ dannato il Signore, bisogna, ch' ei dica, non es„ servi allora stato niun modo esteriore, nè veruna

„ auto-

,, autorità certa, a cui nedeſſariamente ſi doveſſe
,, cedere. Or chi può mai ciò dire di un tempo,
,, in cui Gesù Criſto era ſulla terra, vale a dire la
,, verità ſteſſa, ch' era viſibilmente apparſa tra gli
,, uomini, l'eterno figliuol di Dio, a cui una voce
,, dall' alto rendè teſtimonianza d' avanti a tutto il po-
,, polo: *queſti è il mio figliuol diletto*; *aſcoltatelo*: che
,, per confermare la ſua miſſione, riſuſcitò de' mor-
,, ti, rendè la viſta a' ciechi nati, e fece tanti miraco-
,, li, che gli ſteſſi Giudei confeſſarono, che verun
,, uomo giammai avea fatto tanto. Eravi adunque
,, un modo eſteriore, un autorità viſibile. Ma ella
,, era contraſtata. E' vero; ma era ella ſteſſa infal-
,, libile. Io non pretendo, che l' autorità della Chie-
,, ſa non ſia ſtata mai contraſtata. Io aſcolto voi mede-
,, ſimo, che ce la contraſtate; ma io dico, ch' ella
,, non deve eſſere meſſa in controverſia da' criſtiani.
,, Io dico, ch' ella è infallibile. Io dico, che non
,, vi è ſtato alcun tempo, in cui non vi ſia ſtata ſulla
,, terra un autorità viſibile, e parlante, a cui ſi deb-
,, ba credere ,,. In una ſomigliante maniera riſpondiamo noi pure al Ragionatore. Egli è veriſſimo generalmente parlando, che i Sovrani a fine di evitare i tumulti, e le ſedizioni, le inquietudini, che ſono la peſte della Repubblica, abbian avuto ſempre il diritto di vietare, e dichiarare illecite le unioni, o i ceti non approvati da loro; ma non è già vero, che

CAP. II.

abbiano avuto il diritto di tenere per collegio illecito, e di dichiarare tale un ceto, qual' è la chiesa prenunziata da' Profeti, adunata, e stabilita colla verità della dottrina, colla santità della vita, e con tanti prodigj, e col preziosissimo Sangue dell' Agnello Immacolato nostro Signore Gesù, e propagata per ogni dove colla predicazione de' Santi Apostoli, e Discepoli *Domino cooperante & sermonem confirmante sequentibus signis*, e colle gloriose morti d' innumerabili Martiri.

§. V.

Si rigetta ciò, che il Ragionatore va fabbricando sulle concessioni di Gallieno Imperatore, e si fa vedere quanto sieno inette, e false le riflessioni di esso Ragionatore su di tal materia, e quanto a lui stesso ripugnino.

Molto più sotto Gallieno i fedeli credettero di avere il diritto di celebrare le adunanze loro, e di acquistare beni terreni.

I. SIA pur vero, che Gallieno non abbia riconosciuto per collegio legittimo la Chiesa, ancorchè abbia permesso a' cristiani di adunarsi per motivo di religione. Ma che? potrà forse negare il Ragionatore, ch' eglino ciò non ostante, giustamente tennero per legittima società il loro ceto, e credettero di avere il diritto di acquistare pel comune loro de' beni temporali? Se teneansi eglino per legittimissimo ceto,

to, e credean di poter acquistare con tutta ragion, e giustizia sotto gli antecessori di Gallieno, come non l'aveano a credere sotto Gallieno medesimo, allorchè permise i luoghi sacri, e a' vescovi il poter esercitare liberamente il loro uffizio? Eusebio nel libro VI. della Storia Ecclesiastica (1) attesta, che Filippo Imperatore tenuto da molti per cristiano, volle intervenire alle funzioni, che il giorno di Pasqua si faceano da'nostri in CHIESA. Della casa di Dio, che ne'tempi dello stesso Imperatore Filippo esisteva in Antiochia parla eziandio S. Gian Grisostomo (2). Nell'antichissimo catalogo de' Romani Pontefici pubblicato dal Bucherio, si legge di S. Fabiano Papa, che in que' tempi medesimi governò la chiesa, che *regiones divisit diaconibus, & multas fabricas per cæmeteria fieri jussit*. Negli atti sinceri del martirio di S. Saturnino Vescovo di Tolosa, il quale patì sotto Decio, si trova scritto, che la casa di Dio, vale a dire la chiesa, era tra l'abitazione di esso Santo, e il luogo della città detto Campidoglio (3). Sotto Decio pure S. Cipriano (che in varie sue lettere parla delle collette di danari solite a farsi, e delle facoltà communi (4) ecclesiastiche) nella epistola XXIX. (5) scrisse, che i cristiani aveano chiesa in Cartagine, e

(1) *Cap.* XXXIV. *p.*259.

(2) *Orat. in Babyl. & in Julian. & contra Gent. n.*VI. *p.*545. *T.*II. *Opp. edit. Parif. an.*1718.

(3) *Num.*2. *apud Ruinart. Actor. Mart. Sinc. pag.* 109. *edit. Veron. an.*1731.

(4) Vedi la *Epist.*V. *pag.*10. *edit. Oxon. & Ep.*VII. *p.*14.

(5) *Pag.*77.

che in essa vi era il pulpito, *seu tribunal, ut altiori celsitate subnixi* (*Lectores*) *& plebi universæ pro honoris sui claritate conspicui, legerent præcepta, & Evangelium Domini*, e si ascoltassero, come dice nella Epist.XXXVIII. (1) *cum gaudio FRATERNITATIS*, la qual *fraternità* certamente, non ostante il furore della persecuzione, e nella chiesa stessa, e nelle carceri, ove i Santi Confessori erano ritenuti per la fede, le adunanze sue ancor celebrava (2). In Roma prima della elezione di S. Cornelio al Pontificato, vale a dire ne' tempi di Decio, si contavano più di quaranta basiliche de' fedeli (3). Si ha egli a credere per avventura, che tali chiese, o basiliche e nell'Africa, e nell' Italia si avessero da' nostri, perchè ivi non si adunassero (4), nè

(1) *Ibid. p.75.*

(2) Che si adunassero, costa dalle *lettere* XXIV. *pag.50.* XXVII. *pag.51.* XXIX. 55. XXX. ch' è dal Clero di Roma a S. Cipriano *p.60. &* XXXI. ch' è da' Preti, e Diaconi, e dagli altri Confessori scritta allo stesso Santo *p.61. &* XXXIV. *pag.67. & pag.68. &* XXXIX. *pag.78.* XL. *pag.78. seq. &* XLI. *p.80. &* XLIII. *p.81. &* V. *p.10. seq.*

(3) S. Cornelio *Ep. ad Fabium Antioch. apud Euseb. lib.*VI. *Hist. Eccl. cap.*XLIII. numera 46. Preti della S. R. Chiesa. Ciò diede lume al Du Pin [*In lib.* II. *S. Optati cap.*IV. *p.34. not.71. edit. Antuerp. an.1702.*] al Valesio [*not. a. in cap.*XLIII. *l.*VI. *H. E. Euseb. Cæsar. pag.272. edit. Taur.*] al P. Coustant [*in Epist.*IX. *S. Cornel. n.*III. *not. d. T.*I. *Epistolar. Roman. Pontif. edit. Paris. an.1721.*] e ad altri di stabilire, che le 40. e più Basiliche di Roma mentovate da S. Ottato nel *l.*II. *cap.*IV. contro i Donatisti *p.34.* fossero già state fino da' tempi di Decio, e anche prima.

(4) Fa menzione delle adunanze de' fedeli di Roma S. Cornelio nella Epistola VI. (che tra le Ciprianiche è la XLIX. *p.92. edit. Oxon. Opp. Cypr.* an.

nè perchè ivi adunati faceſſero le ſacre loro funzioni, nè raccoglieſſero de' danari in ſuſſidio de' miniſtri eccleſiaſtici, e della povertà criſtiana?

E in vero come potea, ſe non colle oblazioni de' fedeli, mettere inſieme il clero que'tanti danari eccleſiaſtici, che furono involati da Nicoſtrato Diacono ſeguace di Novaziano (1), accuſato perciò da S. Cipriano di furto ſacrilego (2)? In qual guiſa ſarebbe ſtato ivi mantenuto giornalmente quel numero di Preti, di Diaconi, di Suddiaconi, di Acoliti, di Eſorciſti, e di Lettori, di Oſtiarj, di Vedove, di Poveri, il qual numero era πλεύσαντι καὶ πληθύων *ricco, e abondante*, come nella lettera a Fabio Antiocheno (3) ſcrive lo ſteſſo Santo Papa Cornelio?

II. Sot-

*an.*1682.] ſcritta vivente ancor Decio. „ Omni actu ad me perlato, placuit CONTRAHI PRESBYTERIUM. Adfuerunt etiam Epiſcopi QUINQUE . . . omnis hic actus populo fuerat inſinuandus, ut & ipſos viderent in eccleſia conſtitutos, quos errantes . . . . jamdiu viderant, & dolebant. Quorum voluntate cognita, MAGNUS FRATERNITATIS CONCURSUS FACTUS EST &c. „

(1) *Ep. inter Cyprianicas* L. *p.*94. „ Nicoſtrato . . . eſt ad perpetuam pœnam reſervatum, eccleſiæ DEPOSITA NON MODICA ABSTULISSE „.

(2) *Epiſt* LII. *pag.*96. „ Nicoſtratum, diaconio ſanctæ adminiſtrationis amiſſo, ECCLESIASTICIS PECUNIIS SACRILEGA FRAUDE SUBTRACTIS . . . ab Urbe fugiſſe [didicimus] „. *Ep.*97. [ſentano bene i Ragionatori, gli Oſſervatori, i Rifleſſioniſti, e i Sacerdoti della natura autori de' libri di titoli pedanteſchi, qual è quello della *diceoſina* male ſcritta, e peggio tradotta], ſentano, diſſi, coſtoro ciò, che ſegue a ſcrivere S. Cipriano „ Quomodo aſſumit ſibi eccleſiæ curam, QUI SPOLIAVIT, ET FRAUDAVIT ECCLESIAM CHRISTI? Spoliati ab illo pupilli, fraudatæ viduæ, pecuniæ quoque eccleſiæ denegatæ „.

(3) *Num.*3. *T.*1. *Ep. Rom. Pontif. edit. Pariſ. Couſtantii an.*1721. *p.*151.

CAP. II.

Confermasi ciò maggiormente co' sentimenti de' fedeli, ch' eran vissuti prima, che Gallieno avesse renduta la pace alla chiesa, e specialmente coll' esempio del gran Martire S. Lorenzo.

II. Sotto Gallo, benchè gli editti degli antecedenti Imperatori non erano stati rivocati, nulladimeno si adunò il Clero di Roma, e in luogo di Cornelio, che avea acquistato la palma del Martirio, costituì Pontefice Lucio (1). Ne' tempi di Valeriano tante erano le facoltà della Chiesa Romana, che non solamente mantenea ella il suo Clero, e i suoi poveri, ma inviava eziandio alle altre chiese delle copiose limosine. *Syriarum provinciæ omnes*, dice S. Dionisio Vescovo Alessandrino nella lettera a S. Stefano Papa (2), *cum Arabia, quibus identidem suppeditatis necessaria &c.* A S. Stefano succedè S. Sisto II. mentre pur tenea l' impero Valeriano. Era Arcidiacono di questo Pontefice l' inclito Martire S. Lorenzo (3), a cui spettava il custodire i CLAUSTRI DELLE COSE SACRE, e il dispensare LE FA-

(1) Vedi S. Cipriano *Epist.* XLI. *ad Lucium*, e le note del *P. Coustant T.* I. *Ep. Rom. Pontif. p.*207. *seq. edit. Parif. an.*1721.

(2) *Apud Eusebium lib.* VII. *H.E. cap.* V. *p.*283. *seq.* Circa le unioni de' cristiani in quella età, vedi la *Epistola* LXVIII. di S. Cipriano allo stesso S. Stefano *T.* I. *Epistolar. Rom. Pontif. n.*3. *seq. pag.*213. *seq. edit. ejusd.* e la *Epist.* LXXII. *num.* I. *ibid. p.*216. Ma molto mi diffonderei, se avessi a citare tutti i documenti di quell' età, che riguardano non solo le adunanze de' fedeli co' loro Sacerdoti, ma eziandio de' Vescovi con altri Vescovi per trattare gli affari della Chiesa.

(3) Prudentius *Hymn. de S. Laurentio p.*164. *seq. apud Ruinart. Act. Mart. Sincer. edit. Veron.*

„ . . . . . . Primus e semptem viris,
„ Qui stant ad aram proximi,
„ Levita sublimis gradu,
„ Et ceteris præstantior „.

FACOLTA' OFFERTE da' fedeli a Dio (1). Tra i tesori, che avea allora la chiesa, si numeravano eziandio i vasi, e i candelieri d'oro, e di argento (2), oltre il danaro in grandissima copia (3), e il Prefetto di Roma, come involto nelle tenebre del gentilesimo, volea, che sì fatti tesori dovessero essere ceduti al fisco imperiale. A me sembra di raffigurare in costui il nostro Ragionatore, che avendo alzato tribunale contro gli ecclesiastici oppone loro, come oppose il Prefetto stesso a S. Lorenzo, che non curandosi eglino punto delle umane, e delle divine leggi, aspirino alle altrui eredità, e accumulino esorbitanti ricchezze

CAP. II.

Paragone del Ragionatore col Prefetto, che condannò S. Lorenzo.

(1) Prudentius *ibid.*

„ Claustris sacrorum præerat,
„ Cælestis arcanum domus
„ Fidis gubernans clavibus,
„ VOTASQUE DISPENSANS OPES „.

(2) Prudenzio *ivi* introduce il Prefetto a parlare a San Lorenzo in questa guisa:

„ Hunc esse vestris orgiis
„ Moremque, & artem proditum est,
„ Hanc disciplinam fœderis,
„ Libent ut AURO Antistites.
„ ARGENTEIS scyphis ferunt
„ Fumare Sacrum Sanguinem,
„ AUROQUE nocturnis sacris
„ Adstare fixos cereos.

(3) Prudent. *ibid.*

„ Tum summa cura est fratribus,
„ Ut sermo testatur loquax,
„ Offerre, fundis venditis,
„ SESTERTIORUM MILLIA.

CAP. II.

ze (1), e in superflue, e vane apparenze le impieghino, e sieno di danno a' particolari, e di peso alla Repubblica. Rimprovera quindi loro, imitando il tiranno, il detto del Signore, *reddite, quæ sunt Cæsaris Cæsari*, e i bisogni della società (2).

Dà finalmente la sentenza, come pur la diede contro S. Lorenzo, il tiranno, che il Principe può lecitamente e deve torre se non tutto, almeno molto di

(1) Dopo i riferiti versi soggiugne Prudenzio a nome del tiranno:

„ Addicta avorum prædia
„ Fœdis sub auctionibus
„ Successor exhæres gemit,
„ Sanctis egens parentibus.
„ Hæc occuluntur abditis
„ ECCLESIARUM IN ANGULIS,
„ Et summa pietas creditur
„ Nudare dulces liberos.
„ Deprome thesauros, malis
„ Suadendo quos PRÆSTIGIIS,
„ Nigrante quos claudis specu.

(2) Segue Prudenzio a riferire le opposizioni del Prefetto.

„ Hoc poscit usus publicus,
„ Hoc fiscus, hoc ærarium,
„ Ut dedita stipendiis
„ Ducem juvet pecunia.
„ Sic dogma vestrum est, audio,
„ Suum quibusque reddito:
„ En Cæsar agnoscit suum
„ Numisma nummis inditum.
„ Quod Cæsaris scis, Cæsari
„ Da: nempe justum postulo„.

di ciò, che la Chiesa possiede, dicendo in sustanza alla Chiesa medesima, a imitazione del gentile Prefetto di Roma:

,, Deprome thesauros, malis
,, Suadendo quos præstigiis
,, Exaggeratos obtines.
,, Hoc poscit usus publicus,
,, Hoc fiscus, hoc ærarium,
,, Ut dedita stipendiis
,, Ducem juvet pecunia.

Che se tra il Perfetto gentile, e il Ragionatore ordinato Prete, e che cristiano, e cattolico si appella, vi è qualche diversità, ella non consiste certamente in altro, che nel dimostrarsi lo stesso Ragionatore (se dall' espressioni oltremodo oltraggiose, ch' egli usa, se ne abbia a formare il giudizio) invasato da furore, e da astio contro gli ecclesiastici, e i Santi Martiri altresì, assai maggiore di quello, da cui fu mosso il Prefetto medesimo contro l' invitto Diacono S. Lorenzo.

Torniamo a noi. Da' riferiti passi di Prudenzio costa, che la Chiesa di Roma, e i Santi Sisto Pontefice, e Lorenzo Arcidiacono (1) non credettero di essere obbligati alla

(1) ,, MISERICORDIÆ fuit, quod ,, alimoniam pauperibus dedit [Laurentius]; JUSTITIÆ autem, quod ,, ut vir prudentissimus procuravit, ,, ne SANCTORUM SUBSTAN- ,, TIAM avaris manibus SACRILE- ,, GUS OCCUPARET ,,. S. Maxim. Taurin. *Homil.* 1. *de S. Laurentio pag.* 356. *edit. Venetæ an.* 1741. ,, Omnem Ecclesiæ CENSUM, cun- ,, cta-

alla osservanza delle leggi riguardanti i collegj non approvati dal Principe, e dal Senato, per la qual cosa non solamente pel comune prendeano le grandi somme di danari, ch' erano loro offerte dalla pietà de' fedeli, e le ritenean pe' poveri, e pe' ministri; ma per l' ornato ancora, e per lo splendore delle case di Dio, aveano e costodivano vasi di oro, e di argento; e tanto erano lontani dal pensare, che per aver detto Gesù Cristo: *reddite ergo quæ sunt Cæsaris &c.* o dal non aver eglino avuto la permissione dal Sovrano di fare somiglianti acquisti, seguisse, che senza diritto veruno, o ingiustamente gli avessero fatti; e che ceder dovessero gli accennati danari, e vasi al pubblico, o a Cesare; che giudicarono anzi di aver a mancare al dover loro, ed essere sacrileghi, se gli avessero loro ceduti. Ho detto delle case di Dio, perocchè più chiese sono mentovate dal

„ ctaque SACRA VASA ministerii, „ ne ea sacrilegus macularet aspectus, „ convocatis inopum turbis pro erogatione distribuit, ut futurus martyr in retributione cælesti pariter, & „ mercede sui sanguinis, & tantæ liberalitatis præmio dicaretur „. *Idem Homil.* II. *ibid.* „ In Levitam Laurentium, qui ... DISPENSATIONE „ ECCLESIASTICÆ SUBSTANTIÆ præeminebat, impius persecutor efferbuit ... quem si fecisset „ SACRÆ PECUNIÆ TRADITOREM, faceret etiam veræ religionis exortem „. Sanctus Leo I. *Serm.* LXXXVII. *Ep.* II. *Tom.* I. *Opp. edit. Rom. an.* 1753. *pag.* 250. „ Laurentius, qui AURUM ECCLESIÆ „ MALUIT EROGARE PAUPERIBUS, quam PERSECUTORI RESERVARE, pro singulari suæ interpretationis vivacitate, saeram martyrii accepit coronam „. S. Ambr. *lib.* II. *de Officiis Ministror. c.* XXVIII. *n.* 141. *p.* 123. *seq. T.* III. *edit. Venetæ an.* 1751. Vedi Santo Agostino *Sermon.* CCCIII. *al.* CXXIII. *de Diversis n.* I. *pag.* 860. *Tom.* V. *edit. Antuerp. an.* 1700. e S. Pier Grisologo *Ser.* CXXXV. *p.* 468. *edit. Augustan.*

dal Prefetto presso Prudenzio; onde manifestamente si scorge, quanto la passione abbia trasportato lungi dal vero sua Signoria Ragionatrice, che non avendo voluto comparire agli altri impugnatori della chiesa inferiore nel fissar epoche, diede per cosa indubitata, che poco *prima della metà del terzo secolo i cristiani non avessero altre chiese, se non o case de' privati, o grotte sotterranee*, sulle quali verso il divisato tempo si cominciarono a ergere delle fabbriche. Non dà per cosa nuova il Prefetto, che i tesori si tenessero nascosti da' cristiani negli *angoli delle chiese*; nè Prudenzio accenna mai, che verso que' tempi si fosse cominciato a fabbricare *claustra sacrorum*. Otto anni dopo la metà del secolo III. soffrì il martirio S. Lorenzo. Se poco prima si diede principio alle fabbriche ecclesiastiche, non avrebbero e il Prefetto, e Prudenzio di esse parlato come di cose non insolite presso i cristiani. Ma lasciamo le congetture. Egli è certissimo, come dalle testimonianze di Tertulliano, e di Origene addotte di sopra, abbiam dimostrato, che sotto Settimio Severo, e sotto Alessandro aveano delle chiese i cristiani co' tetti, e vestiboli loro, e ch' elle furono da' gentili bruciate.

Inetto, e falso ritrovato del Ragionatore circa le fabbriche sacre de' cristiani, che non fossero di quella specie di fondi, de' quali ei

III. Aggiugne però il Ragionatore, che sieno pure state quali mai si vogliano quelle fabbriche erette senza la imperiale concessione, o decreto del Senato, *non erano* tuttavolta *di quella specie di fondi, de' quali parla la proposizione del suo Ragionamento*. Bellissimo stratta-

gemma

gemma per ischivare la difficultà! E che? Non *parla de' fondi la proposizione del suo Ragionamento*? E le fabbriche, e il terreno, su cui eran elleno erette, non erano veri fondi, e fondi vietati a' collegj non approvati dal Principe? *Parla* egli adunque *nel suo Ragionamento* eziandio di queste fabbriche, e de' terreni, su de' quali erano esse fondate. Or avendo acquistato, e posseduto il comun de' fedeli nella dizione dell' Impero fino dal principio del terzo secolo, come si è provato coll' autorità di Tertulliano, anzi fino da' tempi Apostolici, come l' attestano S. Gian Grisostomo, e S. Cirillo Gerosolimitano; con qual coraggio si potrà sostenere, ch' eglino non istimassero di avere il diritto di acquistare, e di possedere, ancorchè nol comportassero i Senatusconsulti, e le leggi degl' Imperatori?

CAP. II.

parla nel suo Ragionamento.

O la gran forza della verità! Non può ella essere impugnata, che colla mala fede, e co' raggiri, che finalmente portano alla contradizione; sicchè alla fine ella sempre trionfa, e chiunque l' ha combattuta, rimane collo sfregio di bugiardo, e d' impostore. Le Romane leggi riguardanti i collegj, e i sodalizj non approvati, vietavano a' collegj medesimi non solamente l'avere DANARI in comune, ma ancora l'aver sussistenza. Tutto ciò però dal Ragionatore (veda egli con qual buona fede) si passa sotto silenzio; e solo ci vengono obbiettate le stesse leggi, inquanto elle proibivano il possedere in comune de' fondi. Usò egli mala fede, per non

non incorrere forse nella indignazione di tutti i fedeli, i quali ben sanno, che le adunanze sotto Gesù Cristo, e gli Apostoli non si disciolsero, e la società cristiana acquistò, e possedette in comun de' danari; e non soffriranno mai, che sia la condotta del nostro divin Maestro, e de' di lui Apostoli tacciata da chicchessia. Ora però, ch' ei si è accorto, che la chiesa facea eziandio acquisto di certi fondi, e in comune li possedea; dimenticatosi delle leggi medesime, o non facendone più conto, o fingendo di avere stimato, ch'elle, trattandosi di tali fondi, non tenessero; dice, che di questi *non parla la proposizione del suo Ragionamento*. Inoltre sebbene ha egli usato ogni studio a fine di provare, che in vigore delle stesse leggi i cristiani nè sotto Alessandro Severo ebbero chiesa in Roma, dove potessero celebrare le adunanze loro; nè sotto altri poco prima della metà del III. secolo ebbero edifizj sacri; nientedimeno, come se a ciò non abbia mai pensato, contradicendosi ora, nega di aver inteso di ragionare di sì fatte fabbriche.

Ma se le mentovate leggi aveano a valere, ci dica egli, perchè non aveano a valere in tutte le parti loro, e in quanto riguardavano i danari comuni, e le unioni, e le cene, e il suolo, su di cui erano erette le chiese, o le case convertite in oratorj? Che se in ciò non valevano, come avean elle ad aver forza solamente per quella specie di fondi, de' quali ora ci pianta di aver egli *parlato nel suo Ragionamento*?

CAP. II.

Apporti egli qualche motivo, se gli dà l'animo, su cui possa almeno in apparenza fondare sì stravaganti distinzioni.

Quanto infelicemente ricorra il Ragionatore alla giurisprudenza cristiana.

IV. *I fondi*, egli dice, *destinati al culto divino non devono computarsi da niuno per fondi di possessioni temporali, cosicchè secondo la giurisprudenza cristiana, questi fondi talmente consacrati non sono fondi, che venir possano nell' ordinario umano commercio*. Ma non pretende forse egli, che coloro, i quali avessero operato contro le costituzioni imperiali riguardanti le case, i poderi, e altre cose temporali, e contro le leggi proibenti i collegj non approvati; sarebbero stati rei di disobbedienza, e di trasgressione del precetto divino, e di resistenza per cui, *ipsi sibi damnationem acquisivissent?* E le costituzioni, o leggi imperiali non proibivano forse a' collegj non approvati l' avere in comune danari, e fondi? E tra' fondi non computavano elleno le case, e il suolo, su cui erano fabbricate le case medesime? E non vietavano anche per avventura, come cosa pregiudiziale allo stato, il consacrare le case, &c. e così levarle *dall' ordinario umano commercio*, *injussu populi Romani*, o senza la permissione dell' Imperatore (1)? Or se la giurisprudenza

(1) Cicerone nella Orazione *pro Domo sua c.1. pag.494. Tom.v. Opp. edit. Genev. an.1744.* „ Lex Papiria „ vetat, ædes injussu plebis conse„ crari „. Che se ne pure le statue si poteano consacrare *injussu populi* quan-

za criſtiana portava, che ſi acquiſtaſſero, e ſi poſſedeſſero danari, e caſe in comune; e le caſe ſi conſacraſſero, e ſi *levaſſero dall' ordinario umano commercio*, eziandio *injuſſu populi Romani*, e ſenza la *permiſſione dell' Imperatore*; perchè non ſi avea a riputare una tale giuriſprudenza contraria alle imperiali coſtituzioni, talchè chiunque l' aveſſe ſeguitata, doveſſe eſſere tenuto per traſgreſſore di queſte, diſobbediente alle poteſtà più ſublimi, e reo di eterna dannazione? Come dunque ora adduce egli una sì fatta giuriſprudenza, per farci comprendere, ch' eziandio ſotto gl' Imperatori gentili non ſi aveano a computare tra' fondi, che venivano nell' *ordinario umano commercio*, le caſe, contro eſſe leggi imperiali, non ſolo acquiſtate, e poſſedute in comune, ma offerte ancora, e conſacrate *injuſſu populi*, e ſenza il permeſſo dell' Imperatore? Non è egli

quanto meno le caſe? Vedi Cicerone *ivi cap.* LIII. *ſeq. p.*498. *ſeqq.* e de' moderni, che di tale argumento trattano, Paolo Manuzio *l. de Leg. Romanor. c.*XI. *p.*1033. *T.*II. *Theſaur. Græviani Antiquitatum Rom. edit. Lug. Batav.* Valente Giuriſconſulto Gentile nel *lib.*VII. *Actionum : Digeſt. l.*XXXVI. *Tit.*IV. *l.*15. dà a divedere, che non foſſe permeſſo, *locum religioſum facere, aut quid publice conſecrare*, che *permiſſu Imperatoris*. Il Signor Campomanes nel ſuo Trattato *della Regalia dell' Amortizazione p.*4. *dell' ediz. di Madrid*, ci oppone la legge delle XII. Tavole : *ne quis agrum conſecrato : auri, argenti, eboris ſacrandi modus eſto*, e il verſo di Perſio : *Satyr.*2.

Dicite Pontifices, in ſacro quid facit aurum?

Ma ſi è di già dimoſtrato, che il procurare di dare peſo a sì fatte leggi, è lo ſteſſo che procurare di ſconvolgere la tradizion della chieſa. Quanto al verſo di Perſio, ei, come l'oppone a noi, così lo potea opporre a S. Lorenzo, ornamento, e gloria delle Spagne, anzi a Dio medeſimo. Vedi *Exodi c.*XXV. *ſeq.* e *l.*III. *Reg. c.*VI. *ſeq.*

CAP. II.

questo lo stesso, che riconoscersi dal Ragionatore per buona, e giusta una giurisprudenza, ch' (essendo opposta alle mentovate leggi, le quali secondo lui, non si possono trasgredire senza violare il precetto divino, *omnis anima sublimioribus potestatibus subdita sit &c.*) secondo lui medesimo, non è nè buona, nè giusta? E se questa non è una manifesta contradizione, quale mai lo potrà essere? Ma al Ragionatore poco importa il contradirsi, purchè dica, e non paja di essere rimaso convinto. Frattanto giacchè ha egli ricorso alla cristiana giurisprudenza, si contenterà, che noi l'avvisiamo, che a suo luogo noi ne faremo buon uso, e gli dimostreremo, esser ella contraria in tutto, e per tutto alle nuove di lui opinioni.

I Cristiani ebbero delle chiese senza veruno scrupolo, non ostãti le leggi cõtrarie degl' Imperatori, e l' ebbero prima, e per tempo assai più lungo di quello, che pensa il Ragionatore.

Ma abbiano avuto i Cristiani de' luoghi sacri anche sotto i Gordiani, e sotto i Filippi Imperatori, que' luoghi però, dice il Ragionatore, non durarono *più di dieci anni*, *per essere stati invasi dal furor della persecuzione*, *che si suscitò sotto Decio*. Avrebbero adunque allora i fedeli avuto iu comune de' luoghi senza veruno scrupolo, ancorchè non fosse il ceto loro eccettuato dal numero de' collegj illeciti; i quali luoghi sarebbero stati levati loro dal *furore* di una fiera ingiusta persecuzione. Altro però, che dieci anni, durarono quelle chiese, che i SS. Cirillo Gerosolimitano, e Gian Grisostomo (come si è di sopra veduto) attestano, essere state fabbricate fino da' tempi de' Santi Aposto-

li.

li. Inoltre più chiese aveano i nostri sotto Severo, come si è mostrato coll' autorità di Tertulliano; e sotto Alessandro, come abbiamo provato colle testimonianze di Origene, molte delle quali furono bruciate per ordine di Massimino; laonde è falso, che solamente sotto Filippo cominciassero ad aversi, e fossero quindi distrutte per comando di Decio. Anzi sotto Filippo ne fu edificata in Neocesarea nel Ponto una da S. Gregorio Taumaturgo, e questa durava ancora molto dopo la metà del quarto secolo, come ne assicura S. Gregorio Nisseno (1).

Passo di San Cipriano apportato fuor di proposito dal Ragionatore, e contrario al sistema del Ragionatore medesimo.

VI. Qui dal distruggimento delle chiese sotto Decio fa il Ragionatore un salto mortale all' avarizia de' fedeli di quell' età, e nota essere ella stata secondo S. Cipriano la causa di quella gran persecuzione. *S. Cipriano*, ei dice, *che vivea in que' tempi, attribuisce la causa di tanto eccidio alla corruzione de' costumi de' Cristiani medesimi, che quel poco di respiro dalle passate persecuzioni avea resi già desiderosi delle ricchezze terrene* (2).

X 3 *Sa-*

(1) *In Vita Greg. Thaumaturgi* p. 554.

(2) Chi sa, che il Ragionatore non pensi, che per torre la cupidigia dagli ecclesiastici, sia di bisogno, che abbia de' tiranni la chiesa. Egli certamente co' fatti dimostra di volere, che contro di essa si suscitino delle persecuzioni. Ma badi egli, badino i Riflessionisti, i Sacerdoti della natura, gli Avvocati, i Riformatori, e quanti di questi scrittorelli sono con esso lui d'accordo, e tacciano di avarizia gli altri; che non si abbia dir loro come disse Atenagora a' gentili accusatori de' cristiani ἡ πόρνη τὴν σώφρονα *meretrix pudicam* [*Legat. pro Christianis* n. XXXIV.] „ & quæ de se ipsis prædicant, ea aliis convicii loco obliciunt „. Citerò io pure San Cipriano

Sarà meglio, che riferisca le medesime parole del Santo, acciò a taluno non cadesse in animo di accusarmi di maligno, o di poco (1) *scrupoloso in dir ciò, ch'è falso. Dice dunque S. Cipriano* (2): „ studebant augendo patrimonio „ singuli, & obliti, quod credentes ante fecissent, aut „ semper facere deberent, insatiabili cupiditatis ardore „ ampliandis facultatibns incubabant „. A qual proposito egli adduca un tal passo, io nol posso congetturare. Dicesi qui forse da S. Cipriano, che per avere posseduto la chiesa, siasi suscitata la persecuzione? Nò certamente. Anzi dall' aver rimproverato il Santo Martire a certi cristiani di quell' età l' essersi eglino dimenticati di ciò, che i credenti aveano fatto sotto gli Apostoli; mostrò di essere di sentimento, che non avrebbero contro

priano) *lib. ad Demetrianum p.*192.] che fa loro sapere: „ quod inultum „ non remaneat quodcumqne perpetimur, quantoque major fuerit per- „ secutionis injuria, tanto & justior „ fiat, & gravior de persecutione vin- „ dicta. Nec umquam impiorum scelere in nostrum nomen exurgitur, „ ut non statim divinitus vindicta co- „ mitetur. Ut memorias taceamus „ antiquas, & ultiones pro cultoribus „ Dei sæpe repetitas nullo vocis præ- „ conio revolvamus, documentum re- „ centis rei satis est &c. „ Diranno l'Osservatore, e il Memorando Molfettano, che S. Cipriano non è stato Segretario dello Spirito Santo. Ma il Santo apporta le parole dettate dallo Spirito Santo medesimo, poichè segue a scrivere: „ Nec hoc casu accidisse „ aliquis existimet, aut fuisse fortui- „ tum putet; cum jam pridem scri- „ ptura divina posuerit, & dixerit, „ (*Deuteron. c.*XXXII. *v.*35.) mihi „ vindictam, ego retribuam, dicit Do- „ minus: & iterum Spiritus Sanctus „ præmoneat, & dicat; *ne* dixeris „ *ulciscar me de inimico meo, sed* „ *expecta Dominum, ut auxilio sit* „.

(1) Non tema; poichè fu di ciò ha egli dato sì grandi riprove, che non vi farà, chi in un tal genere lo tenga per punto scrupoloso.

(2) *Cypr. lib. de Lapsis pag.*123.

contro i cristiani inferocito i tiranni, se avesse ognuno di loro rinunziato a' proprj beni, e *fuissent* loro, come ne' tempi Apostolici, *omnia communia*, cioè fosse stato quel, che possedeano, del comun della chiesa. Perchè dunque ci obbietta il Ragionatore un passo, che invece di raffermare, rovescia la sua opinione? Ma parlasse almeno S. Cipriano de' soli ecclesiastici. Egli parla e degli ecclesiastici (1), e de' secolari, e di tutti dice, che avendo atteso AUGENDO PATRIMONIO SINGULI &c. provocarono l'ira di Dio, che permise la persecuzione. Or qual utilità può quindi ritrarre sua Signoria Ragionatrice pel suo sistema, talchè dir possa, di aver, come soggiugne, non inutilmente arrecato un tal passo? Non vuol egli, che i secolari posseggano pure ciò, che posseggono, e accrescano anche i patrimonj loro, senza timore, che il Principe scemi, o tolga loro il diritto di acquistare, e di possedere quanto hanno, e averanno in avvenire; e che sia bene, che molte case, come quelle, che tralle altre per nobiltà si distinguono, o

CAP. II.

X 4 pe' ser-

(1) Apporta quivi il Ragionatore un altro squarcio dello stesso libro di San Cipriano, in cui si legge: „ Episcopi „ plurimi (quos & hortamento esse „ oportet ceteris, & exemplo) divina „ procuratione contemtà, procura- „ tores rerum secularium fieri, dereli- „ cta cathedra, plebe deserta, per „ alienas provincias aberrantes, nego- „ tiationis quæstuosæ nundinas aucu- „ pari, esurientibus in ecclesia fratri- „ bus non subvenire, habere argen- „ ti largiter velle, fundos insidio- „ sis fraudibus rapere, usuris multipli- „ cantibus fœnus augere. Quid non „ perpeti tales pro peccatis ejusmodi „ mererentur „?

pe' servizj prestati alla repubblica, abbondino di facoltà temporali; ma che la Chiesa ha troppo, e che se le può, anzi se le dee impedire il fare de' nuovi acquisti; e che per le convenienze dello stato se le possa torre dal Sovrano una buona parte, se non tutto, di ciò, ch' ella possiede? Dove dice il Santo Vescovo, che fosse lecito di levare agli ecclesiastici, e alla Chiesa non dico tutto, non dico molto, ma una piccola parte di quel, ch' ell' avea, per darlo a' privati secolari, o allo stato? Egl'indica, ch'ella, ed egli stesso per le oblazioni fatte da'fedeli avea molto; sicchè ne' tempi ancora della persecuzione potea somministrare a tutti i suoi poveri, a tutte le vedove, a tutti i pupilli, a tutti gli ospiti, a tutti i carcerati in copia tale, che non mancasse loro nulla (1); ma non si avanzò mai a dire, che allo stato, o a'privati laici dovesse ella cedere o parte, o tutto ciò, che ella possedea, e lasciare, che altri badas-

(1) *Epist.*VI. *pag.*10. scrive a' suoi Preti, e Diaconi: „ Quantum ad sumtus suggerendos sive illis, qui gloriosa voce Deum confessi in carcere sunt constituti, sive iis, qui pauperes, & indigentes laborant, & tamen in Domino perseverant, PETO NIHIL DESIT, cum summa omnis, quæ redacta est, illic sit apud clericos distributa propter ejusmodi casus, ut haberent plures, unde ad necessitates, & pressuras singulorum operari possint „. Vedi anche la *Epist.*1I. *p.*4. Nella *Ep.*VII. dice „ Viduarum, & infirmorum, & omnium pauperum curam peto diligenter habeatis: sed & peregrinis, si qui indigentes fuerint, sumtus suggeratis de quantitate mea propria . . . . quæ quantitas, ne forte jam universa erogata sit, misi eidem per Naricum Acoluthum aliam portionem, ut largius, ac promptius circa laborantes fiat operatio. „ Vedi anche la *Epist.*XII. *p.*17. *seq.*

badafsero a' bifognofi. Egli riprende que' Vefcovi interefsati, che attendeano a' privati loro guadagni, e abbandonavano le chiefe loro, e non fovvenivano i loro poveri. Egli detefta la infaziabile avarizia de' laici (non però mai deteftata, ma fomentata anzi dal Ragionatore) e rimprovera loro di efserfi dimenticati dell' efempio de' primitivi fedeli di Gerofolima, de' quali *unufquifque eorum, quæ poffidebat, non dicebat aliquid proprium*, come leggiamo negli Atti Apoftolici, *fed erant illis omnia communia*, vale a dire, ciò, che pofsedeano, era del comun della chiefa. Laonde fe alcuna cofa fi avefse quindi a ricavare riguardante il noftro propofito, non altra farebbe, fennon chè effer meglio, che non folamente gli ecclefiaftici, ma eziandio i laici fi fpoglino di quanto hanno del loro, e tutto fia nelle mani de' facri Prefidenti, i quali a imitazion degli Apoftoli facciano sì, che niuno abbifogni di nulla, ancorchè non abbia nulla di proprio. Or qual giovamento può ritrarre il Ragionatore da una deduzione, che invece di raffermare, diftrugge anzi, e rovefcia il fuo fiftema? Potea egli tralafciare il pafso, che non folamente non prova nulla contro il noftro afsunto, ma pregiudica, e apporta rovina al fuo; potea egli, diffi, tralafciare un pafso tale, e riferire piuttofto quell' altro, che nel libro ftefso *de Lapfis* fcritto da S. Cipriano (1) fegue dopo il pezzetto da lui arrecato intorno alla

(1) *Pag.* 123.

alla insaziabile avarizia di parecchi fedeli, anche laici, potea torno a dire, apportare quell' altro, che riguarda la insolenza di coloro, che com' egli fa, sparlavano de' loro pastori, e *superbo ore eos contemnebant*. Certamente l' aver tralasciato questo, che gli sarebbe servito di buon documento, e l' aver addotto quello, che non riguarda i beni ecclesiastici, e perciò non gli giova, e l'averlo addotto non per quel fine, per cui l' ha detto S. Cipriano (ch' era non di spogliare gli ecclesiastici, ma di fare sì, che si ravvedessero coloro, che aveano mancato al loro dovere), ma per mordere i sacri pastori, e per indurre i Sovrani del secolo a mettere le mani su' beni del Santuario, non vedo come non *possa far cadere nell' animo* a ognuno *di accusare di maligna* sua Signoria Ragionatrice.

Tuttocchè Gallieno non avesse rivocate le leggi riguardanti i Collegj, nè da' Collegj illeciti avesse eccettuati i cristiani, nientedimeno questi lecitamente si adunavano, e la chiesa giustamente acquistava, e possedeva.

VII. Torniamo all'Imperator Gallieno. Non nego, che, sebbene sotto di lui i cristiani ebbero *qualche intervallo di pace, e di tolleranza* (1), e che quantunque avesse egli ordinato, *ut qui loca religiosa, quæ spectabant ad cristianos, possiderent, ab illis statim discederent*; e che *nemo episcopis*, e agli altri fedeli *quidquam facesseret molestiæ* (2); tuttavolta non segua, che avesse conceduto alla Chiesa di far collette, e di acquistare beni temporali. Or che ne deduce il Ragionatore? Che non avesse ella altronde il dirit-

(1) *Confermaz. del Ragionamen. pag.* CVI.

(2) *Apud. Euseb. l.* VII. *cap.* XIII. *pag.* 298.

diritto di celebrare le ſue agapi , e di raccogliere de' danari , e di poſſedere a fine di ſpendere in onore di Dio , e di ſoſtenere i ſuoi poveri , e i ſuoi miniſtri ? Nega il Ragionatore le adunanze ; ma ſe ſtimarono i fedeli di poterle giuſtamente fare nel furor della perſecuzione moſſa da Valeriano (1) padre, e collega di Gallieno nell'impero; qual coſa potea oſtare, che non lo ſtimaſſero allorchè fu loro , dopo la prigionia di Valeriano medeſimo , reſtituita da eſſo Gallieno la pace? E in vero celebravanſi le adunanze con ſolennità ſotto Gallieno , come riferiſce lo ſteſſo S. Dioniſio (2) : *Sanctior* , dice queſti, *Deique amantior Imperator nonum Imperii annum degit* , *quo nos feſtum diem celebraturi ſumus* . Mentre ancor vivea Dioniſio , ſi adunò ſotto Gallieno un numeroſiſſimo Sinodo di Veſcovi in Antiochia (3) . Che ſe ſi poteano sì ſolennemente celebrare le adunanze de' Prelati

(1) S. Dioniſio Aleſſandrino appreſſo Euſebio *lib.*VII. *H. E.* *c.*VII. *p.*294. ,, Neque a corporali conventu , Domino juvante , abſuimus . Verum ,, eos, qui in urbe erant, perinde ac ,, ſi adeſſem , majore ſtudio congre- ,, gavi in eccleſiam . . . Apud Cephro ,, vero nobiſcum magna fidelium adfuit multitudo, partim eorum, qui ,, ab urbe nos ſequuti fuerunt , partim aliorum, qui ex reliqua Ægy- ,, pto confluebant &c. ,, *E cap.*XXII. ,, *pag.* 304. ,, Multa quidem , *dice*, ,, acerba ante hanc calamitatem (la ,, peſte) nobis contigerunt . Primum ,, enim nos urbe (Alexandria) ex- ,, pulerunt . Cumque ſoli ab omnibus ,, fugaremur , atque opprimeremur , ,, nihilominus & tunc feſtos egimus ,, dies . Quivis denique locus , in ,, quo varias ærumnas ſigillatim per- ,, tulimus , ager , inquam , ſolitudo , ,, navis , ſtabulum , carcer , inſtar ,, templi ad ſacros conventus peragendos fuit ,, .

(2) *Ibid.* *c.*XXIII. *p.*306.

(3) *Euſeb. ibid.* *c.*XXVIII. *p.*313.

CAP. II.

lati per giudicare di un eretico; molto più certamente aveano a credere i privati fedeli di avere la facoltà di congregarsi, e far unione, o collegio religioso co' loro e ministri, e presidenti ecclesiastici. Quanto all' onorare Dio ornando i sacri templi, e riccamente anche ricuoprendo i corpi de' Santi Martiri (1), se faceasi ne' luoghi, dove s' incrudeliva contro il nome cristiano, come avrebbero i nostri creduto di nol poter fare nelle città, nelle quali godean la pace? Circa il danaro, che si raccoglieva dalle oblazioni de' fedeli, e si possedea dalla chiesa specialmente di Roma, possiamo dire, che non solamente bastava pel mantenimento de' ministri, e de' poveri di quella chiesa; ma avanzava ancora in modo, che se ne poteano mandare delle buone somme alle chiese lontane, come sotto Gallieno furono in fatti mandate da S. Dionisio Papa in Cesarea di Cappadocia per redimere i Cristiani, ch' erano stati presi schiavi dagli Sciti (2).

(1) Vedi ciò, che racconta Eusebio nel *l.* VII. *c.* XVI. *p.* 299. del Martirio di S. Mariano succeduto sotto Gallieno in Cesarea della Palestina, e di Astirio Senatore, che riccamente vestito, ne trasportò il sacro cadavere, e magnificamente ornato lo seppellì.

(2) S. Basilio Magno nella *Epistola* LXX. *al.* CCXX. *p.* 264. *Tom.* III. *Opp. Edit. Parif. an.* 1730. dice, che S. Dionisio Papa *Ecclesiam Caesariensem consolatus fuit, misitque, qui fratres captivos redimerent*. Ciò avvenne, secondo il Garnier, quando gli Sciti infestavano la Cappadocia, essendo Imperatore Gallieno.

Ne'

§. VI.

Ne' tempi di Aureliano seguitò ad acquistare, e a possedere beni temporali la Chiesa, non ostante, che da quell' Imperatore non ne fossero stati rivocati i divieti de' suoi antecessori. Le decisioni delle cause gravi ecclesiastiche dipendeano dal Romano Pontefice. Egli è falsissimo, che, secondo il Concilio Antiocheno, il discacciare dalla casa della Chiesa Paolo di Samosata appartenesse alla giurisdizione del Principe. Vani sutterfugj del Ragionatore.

La chiesa possedea beni stabili sotto Aureliano, benchè le leggi contro i collegj illeciti fossero in vigore.

I. NON ripugno, che Aureliano ancora, il quale l'anno 270. succedè a Quintilio fratello di Claudio II., non abbia riconosciuto per legittimo collegio la Chiesa. Frattanto ella stimò di avere il diritto, e non intermise di fare le sue congregazioni (1), le sue collette, e non lasciò di avere i sacri suoi oratorj, o templi (2) che vogliam dire. Oltre gli Oratorj avea ella pure altri fondi. Paolo Samosateno Vescovo di Antiochia essendo stato giustamente per l'eresia, che avea sostenuta, condannato dal Sinodo Antiocheno, non volle tuttavolta uscire dalla *casa* della Chiesa (3). Avea adun-

(1) Vedi Eusebio *lib.*VII.*c.*XXIX.*seqq. pag.*314. *seq. p.*316.

(2) Aureliano mentova le chiese cristiane in una sua lettera al Senato, che leggesi presso Flavio Vopisco *Vit. Aurelian. cap.*XX. *Tom.*I. *Hist. Aug. Scriptor. pag.*463. *edit. Lugd. Bat. an.*1671.

(3) Euseb. *l.*VII. *cap.*XXX. *H. E. p.*319.

adunque casa la chiesa di Antiochia. Nè ciò si rappresenta da Eusebio come cosa singolare, o nuova. Or chi è, che possa negare, che le case sieno fondi?

CAP. II.

Scappatoje inette del Ragionatore.

II. Quì trova il Ragionatore una scappatoja degna della sua legale perizia. *Tale casa*, ei dice, *era piccola, onde non potea fare grande strepito per argomentare possessione de' fondi temporali*. Egli è certamente prodigioso nello spedirsi dalle difficultà. Non volea, che i Cristiani ne' primi secoli abbiano avuto delle chiese. Negò pertanto, che abbiano avuto in proprietà luoghi sacri. Previde però, che qualcuno avrebbe potuto fargli costare il contrario, e quindi provargli, che avendo eglino avuto chiese, abbian avuto il diritto di acquistare de' fondi; essendo senza dubbio fondi i terreni, su' quali son erette le fabbriche; mentre ancorchè quegli, i quali ne sono i possessori, non se le faccian fruttare, impiegate nientedimeno in altri usi, frutterebbono. Or a qual partito stimò egli di doversi in tal caso attenere? Disse, *che i fondi destinati al culto divino niuno vorrà computarli per fondi di possessioni temporali; poichè, secondo la cristiana giurisprudenza, questi fondi talmente consacrati per l' immediato divino servizio, non sono fondi, che venir possano nell' ordinario umano commercio* (1). Egli per altro non trovò permessi a' collegj non approvati i fondi, che convertiti in oratorj, o altro, non potessero, secondo la giurisprudenza de' collegj medesimi, venire nell'

(1) *Conferm. p.* CIX.

nell'ordinario commercio umano. Egli trovò anzi nelle ſteſse leggi, che tanto doveano eſsere privati i collegj medeſimi di qualunque comune poſsedimento, che era loro ordinato di diſcioglierſi (1), e di ceſsar di ſuſſiſtere. La unica permiſſione, che vide fatta a' collegj, è, che diſciogliendoſi, ne divideſsero i Colleghi tra loro, ſe pur l'aveano, il danaro comune (2). Ma ſe aveano a diſcioglierſi que'collegj, ſecondo le leggi, come poteano, non traſgredendo eſse leggi, ritenerſi in comune le ſuddette fabbriche, che ad altro non avrebbero ſervito loro, che a fare le ſacre loro adunanze? Perocchè ſarebbero ſtate diſciolte, e non ſarebbero ſtate diſciolte quelle ſodalità, o que'comuni, lo che ſenza dubbio è una manifeſta contradizione, Sarebbero ſtate diſciolte, perchè così preſcrivea la legge, a cui ſi avea, giuſta l'avverſario, onninamente a obbedire. Non ſarebbero ſtate diſciolte; perocchè come ſi potea ſupporre diſciolto un *comune*, che in *comune* ſeguitava a poſsedere que' luoghi, i quali ad altro non erano deſtinati, che alle *comuni* congregazioni? Che ſe ad altro foſsero ſtati deſtinati, non veggo, come in tal caſo non ſarebbero ſtati di quella ſpecie di fondi, che, ſecondo il Ragionatore, poteſsero venire *nell' ordinario uma-*

(1) *Collegia, ſi qua fuerint illicita, mandatis, & conſtitutionibus, & ſenatuſconſultis diſſolvuntur: Digeſt. lib.* XLVII. *Tit.* XXII. *lege* IXI.

(2) *Sed permittitur eis, cum diſſolvuntur, pecunias communes, ſi quas habent, dividere, pecuniamque inter ſe partiri. Ibid.*

umano commercio; mentre non poteano i luoghi ſteſſi, ſecondo le leggi, eſsere del *comune*; e perciò eſsendo della proprietà de' particolari, era in potere di queſti il vendergli, o farli fruttare ſecondo il loro piacimento. Per la qual coſa, ſe la giuriſprudenza criſtiana ſtabiliva il contrario, e dedicando tali caſe (1) all'immediato culto divino, le toglieva all' ordinario umano commercio, ella ripugnava alle medeſime leggi. Or quì io dimando: la giuriſprudenza criſtiana legittimamente ripugnava alle ſteſse leggi, o no? Se nò, perchè ricorre egli a una sì fatta giuriſprudenza? Se sì, dunque la Chieſa ha il diritto di ſtabilire una giuriſprudenza, per cui venga a riſtrignere, e ad annullare anche le leggi imperiali riguardanti eziandio i beni terreni.

Inoltre ſi avvide egli, che ſe aveſse riportata intiera la legge 3. *de Collegiis, & corporibus*, ſi ſarebbe trovato imbrogliato; mentre non potea negare, che la Chieſa allora aveſse de' danari, e legittimamente gli aveſse, ancorchè foſse ciò vietato dalla ſteſsa legge. Or che fece? Stimò bene di non far conto del *pecunias communes ſi quas habent &c.* contenuto in eſſa legge, e ſi avanzò a decidere, che la Chieſa pe' divieti imperiali, e pe' ſenatuſconſulti non avea capacità di acquiſtar fondi; come ſe de' fondi ſoli, o de' fondi eſpreſsamente nelle leggi contenute in quel titolo de' Digeſti ſi parlaſse; e ſe de' fondi ſolamente, e non de' quattrini dello ſtato loro abbia

(1) Vedi ſopra la *pag*. 322. *ſeq*.

abbiano a disporre i Principi, e come se Gesù Cristo stesso, allorchè disse, *reddite ergo, quæ sunt Cæsaris, Cæsari*, de' fondi, e non de' danari avesse parlato, quando certamente de' danari parlò, e non fece de' fondi menzione.

Ancorchè la casa della chiesa di Antiochia fosse stata piccola, tuttavolta avrebbe argomentato possessione. Si può per altro ragionevolmẽte dire, ch'ella fosse grande.

II. Or finalmente trovandosi alle strette, e non potendo negare, che la chiesa avea casa in Antiochia; ricorre alla scappatoja della piccolezza, e ci pronunzia, *che tal casa, per essere stata piccola, non potea fare grande strepito per argomentare possessione di fondi temporali*. Frattanto i piccoli fondi erano realmente *fondi temporali*, e se si posseḍeano, *argomentavano* senza fallo *possessione*.

Ma da qual antico Scrittore ha egli appreso, che quella casa era piccola (1)? Se noi vogliamo, com'è di ragione, attenerci all'autorità di Eusebio, e de' Vescovi, che celebrarono allora il Sinodo in Antiochia, dobbiamo confessare, ch'ella era grande. Imperocchè non è credibile, che Paolo Samosateno pieno di ambizione (2), e di

(1) Dirà ciò forse anche delle chiese, ma lo smentirà Origene. Questi nella Omilia XII. *in Exodum* [*n.*1I.*p.*119. *T.*1I. *edit. Venet.*] scritta sotto l'Impero di Filippo antecessore di Decio, parla in modo, che ci fa intendere, essere stata qualche Chiesa sì vasta, che se uno stava nelle parti più rimote di essa, non sentiva il lettore, che dal pulpito leggea ad alta voce le sacre Scritture.

(2) Il Sinodo Antioch. presso Eusebio *l.*VII. *della Storia Eccl. c.*XXX. *p.*315. dice di Paolo Samosateno, che εἰς ὑπερβάλλοντας „ AD EXCEDENTES divitias pervenit „ e che „ fastu . . . elatus dignitates gerit seculares . . . per forum MAGNIFICE incedens . . . stipatusque MAXIMA HOMINUM MULTITUDINE . . . nihil aliud . . . quam POMPAM affectans . . . Quid hic „ refe-

CAP. II.

e di fasto, e dedito al lusso, e ricco, e vago di avere intorno a se moltissima gente, abbia potuto contentarsi di una piccola casa. Inoltre non pare, che per una piccola casa, la quale non *potesse fare grande strepito per argomentare possessione*, abbiano fatto *strepito sì grande* tanti Vescovi cattolici, che fino arrivarono a ricorrere all' Imperatore gentile, affinchè questi colla forza avesse fatto eseguire ciò, che non era loro riuscito co' lor decreti; e siasi l' Imperatore stesso preso la briga di sentirne i ricorsi, e di ordinare, che a colui fosse data la casa medesima, a cui avessero scritto i Vescovi d' Italia, e il Vescovo di Roma; e siasi in tal guisa messo l' Oriente, e l' Occidente sossopra. Finalmente ha egli ombra di verisimiglianza, che specialmente in Antiochia popolatissima metropoli della Siria la casa della chiesa, in cui dal Vescovo ospitale, com' è prescritto dall' Apostolo, aveano a essere alloggiati i Prelati, e i Preti, e gli altri Chierici, e anche non pochi laici forestieri, fosse così angusta, come si pretende a capriccio dal Ragionatore?

Fuor di proposito obbietta il Ragionatore, che i Padri del Sinodo Antiocheno non rimisero la cognizione della causa di Paolo Samosateno al Papa. Nulla dimeno

III. Osserva però egli, che i Padri del mentovato Sinodo non rimisero al Vescovo di Roma la *cognizione del punto ecclesiastico della validità della condanna di Paolo*

„ referre attinet subintroductas, ut „ Antiocheni vocant, mulieres tam „ ipsius, quam Presbyterorum ejus, „ & Diaconorum? . . Ad hæc divitiis „ eos locupletavit . . . Duas mulieres „ ætate florentes secum habet, & quocumque proficiscitur, circumducit „ idque DELICIIS AFFLUENS, & „ epulis sese ingurgitans „.

Paolo Samosateno ; *ma solo l' avvisarono* , *e in vigore dell' avviso dato* , *vollero* , *che fossero scritte lettere comunicatorie* dal Papa , e da' Vescovi Italiani a *Donno* da essi constituito Vescovo Antiocheno .

CAP. II.

gli si dimostra la insussistenza di una sì fatta obbiezione.

Ma ciò non fa al proposito . Noi quì trattiamo del diritto di acquistare , e di possedere beni temporali , e non de' doveri de' Vescovi verso la santa Sede . Egli però con una tale osservazione ancorchè non conducente al caso , ci vuol mostrare il suo spirito avverso dal centro dell' unione , e della chiesa principale , ond' è nata la sacerdotale unità (1); e con cui per la principalità maggiore è necessario , che convengano tutte le chiese (2) ; e a cui in ogni tempo per le cause di fede si è ricorso , affinchè o le terminasse , o s' erano ben giudicate , ne convalidasse i giudizj colla sua approvazione . Ma non è questo il luogo di trattare , come la gravità della materia il richiederebbe, e noi vorremmo , di un tal punto . Avremo campo in altra opera di discorrerne ampiamente . Frattanto noi rimettiamo e il Ragionatore , e (3) il

 non

(1) Vedi S.Cipriano *Ep.*LIX. *al.*LV. *ad Cornelium Episc. Rom. pag.*135. *edit. Oxon. an.*1682.

(2) S. Ireneo *lib.*III. *c.*III.*p.*175. *edit. Venetæ an.*1714. E si noti , che quivi quell' antichissimo Padre discepolo de' discepoli degli Apostoli , scrive contro gli eretici , e per convincerli , e confonderli , ricorre all' autorità , e tradizione della Sede Apostolica , conosciuta per la successione de' Vescovi Romani .

(3) Costui è sì ignorante , che nella *pag.*37. apporta per grande argumento , che nè da *Gesù Cristo fu dichiarato scomunicato l' Imperatore di Roma* , *nè dagli Apostoli alcun Tetrarca della Giudea* , *o alcun Governatore*

non meno ignorante, che temerario, e amante delle novità condannate; Autore delle *Riflessioni sopra la Bolla in Cœna Domini* (stampate quest' anno 1769. colla data di Venezia) a leggere non già il Cardinal Bellarmino, o il Cardinal Baronio, ma il Coustant, il Lequien; il Massuet (1), de' quali non può dire nè l'un, nè l'altro, che fossero trasportati dall' impegno di esaggerare i pregj della santa Sede Apostolica. Che se i Padri del Concilio Antiocheno, non fecero altro, che rendere consapevole il Romano Pontefice della deposizione dell' eresiarca Paolo di Samosata; e dargli l'avviso della esaltazione di Donno al Vescovato di Antiochia, acciocchè sapesse a chi avea a scrivere, e di chi avea ad ammettere le lettere di comunicazione; ciò eglino fecero, non perchè non avessero riconosciuto nello stesso Roma-

re Romano. Dico il vero, che avendo io letto un sproposito sì grossolano, ne rimasi trasecolato. Chi mel fece leggere, mi disse, che nè pure il suo guattero sarebbe arrivato a tanto. Ne volle fare la prova. Dimandò al guattero stesso, se possa essere dichiarato scomunicato il gran Turco. Rispose il guattero prontamente: *come si può dichiarare scomunicato, chi non è, nè mai è stato della nostra comunione?* Allora io, va, Giuseppe, gli dissi, che parli meglio di un libro stampato. *Quid enim mihi de iis, qui foris sunt, judicare?* disse S. Paolo *Epist.* 1. *ad Corinth. c.* v. *v.* 12. Ma il Riflessionista dirà (come in realtà il dice nella *p.* 16. con non minore ignoranza, che spirito anticattolico), che *fin dal secolo Apostolico si cominciarono a confondere le idee della scomunica tra gli ecclesiastici*. Or vedete voi, chi pretende di avere giuste le idee della scomunica, chi decide, chi si mette a scrivere, e a stampare contro le Bolle de' Sommi Pontefici! E pure quest' Autore nel frontispizio delle sue riflessioni, abusasi del passo della Sapienza: *sine fictione didici, & sine invidia communico*. Ha imparato assai! E belle cose vuol comunicare al pubblico.

(1) Ne citeremo appresso i luoghi.

Romano Pontefice la ragione del primato (1), e del centro dell'unità, con cui ogni vero cristiano dovesse essere unito di dottrina, e di comunione (2); e il diritto di

(1) Vedi S. Agostino, dove parlando delle origini, e dello spirito scismatico de' Donatisti, che prima de'tempi del Concilio Niceno aveano principiato a infestare la chiesa dell' Africa, dice, che avea vicina Ceciliano cattolico la chiesa Romana „ IN QUA „ SEMPER APOSTOLICÆ CA„ THEDRÆ VIGUIT PRINCIPA„ TUS „ e con cui egli era congiunto „ PER COMMUNICATO„ RIAS LITTERAS, UBI PARA„ TUS ESSET CAUSAM DICE„ RE „. *Ep.* XLIII. *al.* CLXII. *n.7. p.69 T.*II. *edit. Antuerp. an.*1700.

(2) Vedi S. Ireneo *loc. cit.* e Renato Massuet illustre scrittore Franzese di questo secolo, il quale nella *Dissert.* III. *in Irenæi libros*, *Art.* IV. *n.*XXX. *p.*117. *T.*II. *Opp. Iren. edit. Venetæ an.*1734. colla dottrina di quel S. Martire, che fiorì nel II. secolo, e ne' principj del III., la qnal dottrina era certamente la comune della chiesa cattolica, dimostra, che la Santa Romana Chiesa tra tutte le altre PRIMUM *honoris*, & *dignitatis*, ATQUE AUCTORITATIS GRADUM *obtineat*, *aliasque omnes sibi inferiores habeat* (*p.*108.), e osserva, che il Santo medesimo abbia chiamato la Chiesa Romana ἀρχαιοτάτην, (come anche Origene, secondo che ci vien riferito da Eusebio *lib.*VI. *H. E. c.*XIV. *p.*238. sotto il Pontefice Zosimo) la reputò ἀρχαιοτάτην, che vale lo stesso, che *principalissima*), onde malamente abbia tradotto l' Interprete *antichissima*, la qual espressione latina non importerebbe senso vero, essendo state prima della chiesa di Roma fondate la Gerosolimitana, e varie altre (*n.*31. *p.*108.). Prova inoltre, insegnarsi da quel gran Martire, che tutti i fedeli dappertutto debbono convenire colla stessa Romana Chiesa, cioè, com'è stato dalla forza della verità astretto a confessare il Calvinista Salmasio *de Primat. Papæ c.*V. *p.*65. *edit. Lugd. Batavor. an.*1646. che sia *necessa convenire*, & *concordare in rebus fidei cum Ecclesia Romana*: e aggiugne il Massuet, che ciò inferisce S. Ireneo dalla *potiore principalitate*, la qual cosa significa „ ideo omnes ecclesias cum Romana „ consentire teneri, quia licet ceteræ „ in suis quæque finibus principatu in „ sibi subditos fideles jure gaudeant, „ longe tamen potior est is, quem „ obtinet Romana, utpote quæ prin„ cipatus, ac primatus jure omnibus „ dominetur, omnesque sibi subditas „ habeat „. Leggano quanto ivi, e ne' num. seguenti è scritto dal Massuet

CAP. II.

di confermare la condanna di Paolo, e la ordinazione di Donno (1); ma perchè stimarono, che in una causa sì chiara, e manifesta, qual era quella di Paolo patentemente eretico, e reo di tante sceleratezze, il Pontefice non avrebbe avuto difficultà veruna, e avrebbe approvato la deposizione dell'empio; e avendo avuto secondo il solito la notizia dell'ordinazion del cattolico, e del pio, e virtuoso Donno, l'avrebbe raffermata, e ne avrebbe ammesse, o accettate le consuete lettere di comunione (2). Ma di ciò tratteremo ampiamente in altra opera. Torniano al punto.

Ma

fuet medesimo, e quanto è notato dal P.Lequien *l.c. Prolus.* [*n.*1.*seq.p.*3.*seq.*] il Ragionatore, e l'Autore delle Riflessioni imitatore de' novatori, che cita, e segue, e vedranno, quanta sia stata fin da principio l' autorità della Santa Sede Apostolica. In altro luogo dimostrerò, che con ispirito scismatico, ed eretico da protestante, abbia contro la divina tradizione, e le definizioni della chiesa il Riflessionista p.106. rappresentato il primato della medesima S. Sede come fondato sul diritto umano, e perciò ristretto alle chiese suburbicarie dal Concilio Niceno.

(1) Vedi il Coustant *in Felice I.* §. *unico n.*3. *p.*293. *T.*1. *Epistolar. Rom. Pontif. edit. Paris. an.*1721.

(2) Dico ammesse, e accettate, perchè i Padri nella loro lettera sinodica usano la parola δέχησθαι, che vale *ammettiate*, o *accettiate*. se il Ragionatore avesse letto ciò, che dal Valesio fu notato a questo proposito *in lib.*VII. *Euseb. c.*XXX. *not.*c. *p.*318. e dal Le Quien *loc. cit. Prolus. n.*7. *seq. p.*6. *seq.* e da parecchi altri intorno alle lettere comunicatorie, non si sarebbe preso la pena di obbiettarci un simil passo. Quanto si valutasse da' nostri maggiori, e prima, e dopo del Concilio Niceno, la comunicazione colla Santa Romana Chiesa, ognuno il può comprendere dalla Epistola di S. Dionisio di Corinto a Sotero Papa (*apud Euseb. lib.*IV. *H. E. c.*XXIII.) dal citato testo di S. Ireneo, da Tertulliano *lib. de Præscript. cap.*XXI. *e cap.*XXXVI. dall' antichissimo poeta Cristiano (*lib.* III. *Adversus Marcionem p.* 635. *inter opera Tert. Edit. Veneta*

IV. Aggingne il Ragionatore, che *rispetto all'abitazione del Vescovato, avendo i Vescovi conosciuto, ch'era di giurisdizion temporale del principe, trovarono necessa-*

rio

CAP. II.

Falso, che i Vescovi del Concilio Antioch. abbiano riconosciuto, che la causa riguardante la casa della chiesa fosse di giurisdizione temporale del Principe.

neta an. 1744.) da Origene (*apud Euseb. lib.* VI. *Hist. Eccl. cap.* XXVI.) da S. Cipriano *lib. de unit. Eccl.* e altrove, *presso il Coustant in Fabiano §. unico n.* II. *pag.* 118. *seqq. tom.* I. *Epistolar. Romanor. Pontif. Edit. Parif. an.* 1721. e da altri, e anche dagli stessi eretici Valentino, Marcione, Cerdone, Montanisti &c. i quali cercavano di carpirla, come si ritrae da S. Ireneo (*lib.* III. *c.* IV.) e da Tertulliano (*lib. de Praescription. c.* XXX. e lib. *contra Praxeam c.* I.). De' tempi dopo il Sinodo Niceno non istarò a riferire i chiarissimi testi di Santo Agostino (*Epistola* XLIII. *al.* CLV. *ad Generosum n.* 2. *pag.* 91. *tom.* II. *Edit. Antuerp.* e *lib.* III. *contra Crescon. cap.* XXXIV. *Tom.* IX. *p.* 309.) e di S. Ottato Milevitano (*lib.* II. *Ad Parmen. cap.* II. *seq. p.* 30. *seqq.*) e d'innumerabili altri sì Occidentali, che Orientali, e solo mi contenterò di notare ciò, che scrisse S. Ambrogio (*lib.* I. *de Satyri fratris excessu n.* XLVII. *t.* IV. *opp. pag.* 188. *Edit. Venetae an.* 1751.) „ Advocavit ad se Episcopum (Satyrus) nec ullam veram putavit, nisi „ verae fidei gratiam, percontatusque „ ex eo est, utrum nam cum episcopis catholicis, HOC EST CUM „ ROMANA ECCLESIA CONVENIRET &c. „ Da tutto ciò si rilevi, se sia tollerabile quel, che scrive il suddetto Autore delle *Riflessioni p.* 20. intorno a S. Ireneo, e ad altri Padri, e Teologi, che *facessero poco conto* dell'essere esclusi dalla comunione della Chiesa Romana, quando giudicavano ingiuste le scomuniche. Si legga di grazia il Massuet *l. c. num.* 35. *p.* 110. *seq.* e il Lequien *l.c. Centuria* II. *n.* 1. *p.* 24. il primo de' quali confutando il Calvinista Grabe, e il secondo impugnando il Foziano Patriarca Gerosolimitano Nettario, convincono, senza avervi pensato, d'impostura il Riflessionista, per quel che riguarda S. Ireneo. Ma del conto, che i Padri fecero delle scomuniche Pontificie, parleremo altrove. Frattanto si ammiri del Riflessionista 1. la dottrina, per cui si costituiscono giudici della giustizia, e della validità delle scomuniche quelli, contro de' quali o si fulminano, o si hanno a fulminare. 2. L'abilità nell'arrecare degli esempj, che lo condannano. Perocchè come si può dare Policrate Efesio giudice della giustizia di quelle censure, che gli erano minacciate da S. Vittore, se il fatto poi dimostrò, ch'ei non avea ragione? Come S. Cipriano in un caso, in cui soste-

neva

rio *di ricorrere a lui , per far sloggiare l' ingiusto detentore .*

CAP. II.

Manco male , ch' ei riconosce Paolo Samosateno per *ingiusto detentore* della casa giustamente appartenente alla chiesa , in guisa , che potesse un altro essere posto nella casa medesima , *ed esserne detentor giusto .* Questa tal pertinenza per altro non sarebbe stata giusta , se avessero dovuto i nostri obbedire alle leggi proibenti i collegj non approvati ; tra' quali , secondo l' avversario , dovea essere numerata la chiesa , non approvata nè pure da Aureliano per società lecita . Bisogna dunque ricorrere a un altro diritto , onde la pertinenza potesse essere riputata , e fosse realmente giusta . Come poi si avanza il Ragionatore a sostenere , che l'abitazione del Vescovato fosse *di giurisdizion temporale del Principe ?* Non è egli quel desso , che pocanzi ci avea assicurati , essere ella stata quella casa di tal sorta , che non potea *argomentare possessione di fondi temporali ?* Se ella non *argomentava possessione di fondi temporali* , in qual guisa potea constituire un *punto di giurisdizion temporale del Principe ?* Finalmente da qual monumento ha egli potuto raccogliere , che i nostri in Antiochia intanto ricorsero ad Aureliano , perchè conobbero ,

neva una sentenza contro S. Stefano PP. la qual sentenza fu dalla Chiesa giustamente giudicata eretica ? 3. La temerità, per cui stabilisce *p.16. che fino dal secolo apostolico si cominciarono a confondere le idee della scomunica tragli ecclesiastici* . ¡Chi parla così del secolo apostolico, qual altro concetto mai può sperare di avere presso i fedeli, che di novatore? Ma di ciò in altro tempo, e in altro luogo più opportunamente, e di proposito.

bero, che si trattava di un *punto di giurisdizion temporale del Principe*? Indichi, non dico un testo, ma una espressione di Eusebio, o anche di qualche scrittore de' tempi posteriori, da cui possa, non dico dimostrare, ma congetturando rendere verisimile una tal proposizione. Eusebio non dice altro, se non se: *Essendo dicaduto Paolo dalla retta sentenza della fede insieme, e dal Vescovato, Donno come si è detto, prese l' amministrazione della chiesa di Antiochia. Ma non avendo voluto Paolo uscire in conto veruno dalla casa della chiesa, interpellato l' Imperatore Aureliano rettissimamente giudicò dell' affare, ordinando che si dasse a quelli la casa, a' quali i Vescovi del dogma cristiano costituiti nella Italia, e nella città de' Romani scrivessero. In questa guisa l'uomo suddetto con sommo disonore pel principato mondano fu discacciato dalla chiesa* (1). Or che mai si può dedurre da questo passo, se non se, che, non avendo voluto Paolo stare alla sentenza del sinodo, e uscir dalla casa destinata pel Vescovo, sia stato costretto dalla forza

za

(1) *Lib.* VII. *H. E. c.* XXX. *p.* 319. παύλου σὺν καὶ τῇ τῆς πίστεως ὀρθοδοξίᾳ τῆς ἐπισκοπῆς ἐκπεπτωκότος, δόμνος, ὡς εἴρηται, τὴν λειτουργίαν τῆς κατὰ ἀντιόχειαν ἐκκλησίας διεδέξατο . . . ἀλλὰ γὰρ μηδαμῶς ἐκστῆναι τοῦ παύλου τοῦ τῆς ἐκκλησίας οἴκου θέλοντος, βασιλεὺς ἐντευχθεὶς αὐρηλιανὸς αἰσιώτατα περὶ τοῦ πρακτέου διείληφε. τούτοις νεῖμαι προστάττων τὸν οἶκον, οἷς ἂν οἱ κατὰ τὴν ἰταλίαν, καὶ τῶν ῥωμαίων πόλιν ἐπίσκοποι τοῦ δόγματος ἐπιστέλλοιεν. οὕτω δῆτα ὁ προδηλωθεὶς ἀνὴρ μετὰ τῆς ἐσχάτης αἰσχύνης ἀπὸ τῆς κοσμικῆς ἀρχῆς ἐξηλαύνεται τῆς ἐκκλησίας.

za del bracci o secolare a uscirsene ? Tuttavolta l'Imperatore, sebbene gentile, non volle usare la forza, prima, che si fosse saputo a chi avrebbero scritto, e in conseguenza, con chi avrebbero stimato di dover comunicare i Vescovi dell' Occidente, e nominatamente quello di Roma. Dal che si scorge avere quel Principe, benchè gentile, avuti de' consiglieri, che deferivano a'Pastori ecclesiastici, e specialmente al Papa assai più di quello, che loro deferisca il nostro, se a Dio piace, cristiano Ragionatore, e che consiglierebbe a un Principe cristiano doversi loro deferire. Che se dall' essere stato da' nostri interpellato Aureliano si avesse a conchiudere, che fu quello un punto da giudicarsi dall'Imperatore; si conchiuderebbe anche colla stessa dialettica, dall' aver ricorso i Padri Africani a Costantino (1) il Grande, e ad altri Principi contra i ribattezzanti, e dall' avere essi Padri ottenuto da' medesimi principi intorno a una tal materia delle leggi, si conchiuderebbe, dissi, che del battesimo se debba, o nò, essere ripetuto, si abbia a giudicare da'Sovrani del secolo, come di un punto spettante alla loro giurisdizione. Ma noi ridendoci di sì fatte deduzioni e sostenendone il contrario, siam sicuri di attenerci alla Scrittura, e alla tradizione, e agl'

(1) Vedi S. Agostino *Ep.* CV. *al.* CLXVI. *ad Donatistas* c. III. *n.* 12. *pag.* 227. *T.* II. *Opp. edit. Antuerp. an.* 1700. *e la nota* 6. *ivi de' Monaci Benedettini di S. Mauro*, e S. Ottato Milevitano *lib.* I. *adversus Parmenian. cap.* V. *p.* 6. *Edit. Antuerp. an.* 1702.

e agl'insegnamenti della chiesa (1). Tornando al fatto del Samosateno, diciamo, ch' egli sostenuto da Zenobia Regina de' Palmireni (2) tenne violentemente la casa della chiesa; ma essendo stata vinta quella Principessa da Aureliano, a questi fu ricorso da' Vescovi per rintuzzare l'ingiusta forza colla giusta; nè tal esempio di ricorso al braccio secolare è l'unico nelle antichità ecclesiastiche (3). Aggiungo, esser ella cosa in vero ridicolosissima il pretendere, che abbian riconosciuto lo scacciamento di quell' eresiarca dalla casa della chiesa per un *punto di giurisdizione del principe temporale* coloro, che, stando anche a' principj del Ragionatore, non riconobbero per punto di giurisdizion temporale *l' acquisto* della stessa casa; mentre l' acquistaron eglino non solamente senza la permissione, ma anche contro l' espresse proibizioni de' Sovrani fatte a' collegj non approvati, e alle quali proibizioni non si era derogato a favor della società de' fedeli da Aureliano.

V. Fra

(1) Veggasi il *Tom.* IV. delle Antichità Cristiane del P. Mamachi *p.* 90. *seg. e pag.* 124. *seq.*

(2) S. Atanasio *in Historia Arianorum ad Monachos n.* LXX. *pag.* 386. *edit. Paris. an.* 1698. dice apertamente, che Zenobia era παύλου προέστη τοῦ σαμοσατέως *patrocinatrice di Paolo Samosateno*. Vedi le note del Valesio al luogo citato di Eusebio.

(3) Vedi S. Agostino *Epist.* CLXXXI. *al.* L. *ad Bonifacium c.* VI. *seq. n.* 24. *seqq. e n.* 28. *p.* 497., e Onorio Augusto *Epistol. ad Arcadium Tom.* I. *Epistolar. Romanor. Pontific. p.* 806. *seqq. edit. Paris. an.* 1721., e il rescritto di Valentiniano III. Augusto ad Aetium *T.* II. *Opp. S. Leonis Magni p.* 45. *edit. Rom. an.* 1755. e lo stesso S. Agostino *Epist.* CCIX. *al.* CCLXI. *n.* 9. *p.* 595.

CAP. II.

Il sentimento di Fra Paolo circa i fondi non prima della prigionia di Valeriano acquistati dalla chiesa, è capriccioso, e ingiurioso a' fedeli di quell' età.

V. Fra Paolo (1), e l'anonimo Autore della *Memoria pel ceto de' secolari della città di Molfetta* (2) celebrato per dotto dal Ragionatore, e dal Cav. Adami raccoglitore (3) *di certe leggi, e statuti su' possessi, e acquisti delle mani morte* (così costoro si grattano scambievolmente gli orecchi) pretendono, che i cristiani avessero cominciato ad acquistare de' fondi nel tempo della prigionia di Valeriano; essendo poco allora in osservanza le leggi: onde si può dedurre, che i cristiani contro le leggi acquistassero, e sotto Aureliano potessero avere in Antiochia quella casa. Ma oltre che una tal conseguenza sarebbe ingiuriosissima a' nostri maggiori, e specialmente a quei, che sotto Aureliano, e sotto Diocleziano sparsero pel nome di Gesù Cristo il sangue loro, come se non avendo eglino avuto diritto veruno di acquistare beni per la società cristiana, avessero aspettato l'opportunità di violare le leggi, per le quali fosse stato loro illecito di fare acquisti di fondi, e di danari; noi anche avendo di sopra dimostrato, che prima della prigionia di Valeriano, la Chiesa avea acquistati de' fondi, e de' mobili preziosi, e de' danari pel comune, abbiam fatto vedere, quanto poco sieno versati questi nuovi critici nella storia Ecclesiastica.

(1) *Trattato delle Materie Beneficiarie c.* IV.

(2) *Cap.* I. §. III. *p.* 22.

(3) *Pag.* 12.

§. VII.

§. VII.

I nostri maggiori ne' tempi di Diocleziano, e de' colleghi non si dipartirono dalla dottrina, e dagli esempli de' Santi Apostoli: e nulla ostanti le proibizioni Imperiali seguitarono ad acquistare, e a possedere beni terreni.

Sotto Diocleziano i fedeli si adunavano, e possedeano in comune, ancorchè non fossero state tolte da quell' Imperatore le leggi contrarie a' collegj non approvati, e da questi non ne fosse stata eccettuata la chiesa.

I. NON nego al Ragionatore, che da Diocleziano, e da' colleghi *fosse proibita la società de' Cristiani al pari, anzi molto più d' ogn' altro collegio*; ma nego bensì ch' ella abbia stimato di doversi disciogliere, o di cessare di fare nuovi acquisti di beni terreni, e di possedere i di già acquistati. E in vero i Santi Vescovi, che allor la reggeano, piuttosto credettero di dover soffrire vessazioni, strapazzi, e anche la morte, che tralasciare di tener unita con essi loro la plebe cristiana, o cedere anche parte delle molte facoltà, e de' tesori ecclesiastici a' pubblici ministri, i quali a nome del Principe li chiedeano. Di più che non solamente prima (1), ma nel maggior furore anche della persecuzione abbiano celebrate le adunanze loro, si argomenta da Eusebio, da Lattanzio (2), dagli

(1) Vedasi Eusebio *lib.* VIII. *c.* XI. *H. E. p.*342.

(2) *Lib.* V. *Institut. c.* XI. *pag.*390. *T.* I. *edit. Paris. an.*1748.

gli atti de' Santi Saturnino, e Dativo (1) e da più altri, che per brevità ommettiamo di nominare.

Che avessero acquistato de' terreni, e ivi avessero fabbricate delle nuove amplissime (2) chiese, e avessero ingrandite quelle, che prima aveano, si scorge dalla storia dello stesso Eusebio (3), da' libri di Lattanzio, e di Arnobio (4) scrittori di quei tempi. E' vero, ch' elle furono distrutte per ordine de' Sovrani, ma non con altro diritto secondo la dottrina di quegli antichi autori, che con quello della usurpazione, e della violenza. Che non pochi fossero in esse chiese i vasi, e le lucerne di oro, e di argento, e che traditori fossero stimati que' Sacerdoti, che avessero avuto l' ardimento di consegnarle a' ministri pubblici, ancorchè questi le avessero domandate a nome dell' Imperatore, costa da più illustri ecclesiastici monumenti (5).

Diocleziano, e i Colleghi nō pe' motivi finti dal Ragionatore, ma per odio contro il nome di Cristo perseguitarono il cristianesimo.

II. Io poi non so, che domin l'abbia mosso, se non l' avere voluto dare nel genio all' empio Voltaire (6) a scrivere, che pel mantenimento delle leggi proibenti a' collegj non approvati l' acquistare, e il possedere in comu-

(1) *Apud Ruinart. Actor. Mart. Sincer. p.340. seqq. edit. Veron. an.1731.* p.144. *edit. Paris. an.1722.*

(2) Lactant. seu quisquis sit Auctor synchronus libri de *Mortibus persecutor. c.XII. p.199. T.II. & p.202.*

(3) *Cap.I. p.330.*

(4) *Lib.IV. Adversus gentes p.152. edit. Lugd. Batavor. edit. an.1651.* Vedi anche S. Basilio *Orat. in S. Gordium Martyrem n.II. Tom.II. Opp.*

(5) S. Agostino *lib.*III. contra Cresconium *c.XXVII. T.IX. Opp. p.305.* Vedi *Acta Cirtensia apud Baron. ad an.303. n.XII.* S. Ottat. Milevit. *l.I. c.XVI. p.17. edit. Antuerp. an.1702.*

(6) *Hist. Gener. c.V.* Vedi l'opera intitolata *Erreurs de Voltaire c.III. p.22. T.I. edit Amstel. an.1766.*

comune beni temporali, si fossero mossi Diocleziano, e i colleghi a perseguitare il cristianesimo. Anzi avean eglino per qualche tempo colmati i fedeli di benefizj, e ne aveano promossi molti alle dignità più ragguardevoli, e col favore loro tal coraggio aveano dato a soprantendenti della chiesa, che questi pubblicamente rendettero i sacri nostri templi assai più ampli di prima. L' improvvisa mutazione di Diocleziano cagionata dalla superstizione verso i falsi numi, e dall' astio della madre di Galerio contro la nostra santa Religione, fu il vero motivo della tempesta suscitata contro qualunque seguace di Cristo, e non solamente contro il ceto, e le adunanze cristiane. E' ciò manifesto non solamente da Arnobio (1), da Lucio Cecilio, o sia da Lattanzio, nel libro delle morti de' persecutori (2), da Eusebio (3), da Orosio, e da altri sì antichi, che moderni scrittori, ma eziandio da S. Basilio (4) in quel medesimo luogo, di cui lo stesso Ragionatore si abusa. Però quel, che fa maggiormente spiccare la erudizione, e l'acume del Ragionatore, si è l' aver egli trovati mentovati i *collegj* de' Sacerdoti da S. Basilio, e l' avervi riflettuto sopra in modo particolare come su di una cosa

(1) *L.c.*

(2) *L.c.*

(3) *Lib.* VIII. *H. E. c.* I. *seq.*

(4) *Orat. in Gordium Martyrem n.*2. *p.*143. *T.*II. *Opp. edit. Paris. an.*1722. ,, Cum tolleret (tyrannus) ,, adversus pietatem manum Deo infensam, & denunciaretur ubique .. ,, ut ne adoraretur Christus, alioquin ,, morte multarentur cultores &c. ,,

cosa degna di considerazione, e conducente al suo proposito. Sebbene nella versione latina della citata orazione di S. Basilio, della qual versione si servì il Baronio, si legge *collegia Sacerdotum fugabantur*, tuttavolta nell' original greco non vi è nè pure vestigio della parola corrispondente alla latina *collegia*, non leggendovisi altro, che ἀπηλήλαντο δὲ οἱ τοῦ θεοῦ θεραπευταὶ *fugabantur numinis cultores*. Ma egli osserva (1), che il Santo Vescovo abbia anche scritto: ,, Addiderat illud ,, quoque Imperator ad priora in christianos promulgata ,, edicta, ut qui Deos colere detrectarent, haberen- ,, tur infames, nulloque legum adminiculo juvarentur, ,, vel fulcirentur adversus in se insurgentes calumnia- ,, tores ,,. O il diligente impugnatore de' diritti della chiesa! Egli ci spaccia un detto del Cardinal Baronio (2) per autorità di S. Basilio. Nè si è spiegato quel gran Cardinale in maniera, che dalle parole sue potessero i suoi lettori prender motivo di sospettare, ch' egli abbia quivi voluto copiare un passo del Santo Vescovo. Egli dopo aver raccontato, che la città di Cesarea fu illustrata dalla Santa Martire Giulitta, *quam idem quoque Basilius laudibus celebrat*, imprese a narrare il martirio della Santa, e scrisse: *Addiderat enim &c.* S. Basilio nella omilia non mai letta dal Ragionatore, che per altro rimprovera a' suoi contradittori il non leggere gli Autori, che citano; S. Basilio, torno a di-

(1) *Conferm. del Ragionam. p.* CXX. (2) *Ad an.* CCCIV. *num.* LXVI.

a dire, nella *Omilia* (1) non mai letta dal Ragionatore, ma mentovata dal Cardinal Baronio, ſcrive: Che colui, il quale avea ſpogliata S. Giulitta delle ſue ſuſtanze, diſse al Preſide *fas non eſſe juris communis participes eſſe eos, qui Imperatorum Deos non colerent, nec Chriſti fidem ejurarent*. Che al Preſide parve ciò ragionevole da cui s' intimò a' litiganti, che negando eglino Criſto, avrebbero loro giovato le leggi; ma confeſsandolo, non ne avrebbero provato il benefizio ὡς ἠτιμωμένοι κατὰ τὸν νόμον τῶν τότε κρατούντων *come infami ſecondo la legge di quelli, che allora imperavano*.

Dimoſtraſi il Ragionatore peggior dell'eretico Doduelle, e imitatore dell' empietà del Voltaire nel trattare de' SS. Martiri.

III. Ma diaſi pure, che il teſto citato dal Ragionatore ſia dello ſteſso Santo, e non del Baronio. Che ne ricaverà egli? Che i *collegj, o ſia le ſocietà, o chieſe criſtiane ſieno ſtate proibite* da molti gentili Imperatori? Chi glielo nega? Sieno pure ſtate proibite da tutti, che può ciò fare al caſo noſtro? Che non potea forſe la chieſa ſenza diſobbedire, e ſenza traſgredire il precetto divino, acquiſtare beni ſtabili, e non poteano ſenza pur eſsere rei di diſobbedienza, e di peccato i fedeli laſciarle qualche fondo? Così egli vuole, e perciò condanna i Santi Martiri, che faceano delle donazioni alla chieſa, e nominatamente S. Lucina, che in chieſa avea eretta la ſua caſa. Egli penſa aſsai peggio dell'eretico Dodvvello, Queſti s' immaginò, che minore ſia ſtato il numero degli uccisi pel Signore, di quello che da noi ſi creda; ma il

 Ragio-

(1) *In Martyrem Julittam num.* 1. *pag.* 34. *Tom. eod.*

CAP. II.

Ragionatore, dicendo che tutti que' Martiri, che alla chiesa fecero delle donazioni, che ricevettero per la chiesa, e a nome della chiesa possedettero, furono trasgressori della divina legge; e perciò supponendo egli, come si è dianzi osservato, che invece della gloria abbian eglino acquistato la dannazione, si lusinga di avere con questa tratta così dal Cielo, e precipitata nell'inferno una innumerabile moltitudine di anime de' più valorosi campioni di Gesù Cristo, come l'antico serpente, quel dragon grande mentovato nell'Apocalisse colla sua coda trasse la terza parte delle stelle.

,, Heu misera impietas, infernis cæca tenebris!

,, Quo ruis? In quem tela moves (1)?

I gentili perchè tenevano i cristiani per tanti rei di sceleratezze, e nemici *Imperatorum*, *legum &c.* (2), condannavangli alla morte del corpo, ma costui ce gli spaccia per condannati a quella dell'anima. Osserva però bene Clemente Alessandrino nel *lib*. IV. *degli Stromi* (3), che ,, divina sapientia dicit de MARTYRIBUS, visi sunt ,, oculis INSIPIENTIUM mori, & reputata est vexatio eorum exitus, & a nobis discessus contritio; ,, illi vero SUNT IN PACE ,,. Sì signore, godono in pace que' Santi Martiri, e immortali godono la gloria con Cristo in cielo; e guai a coloro, che sotto pretesto di sostenere le convenienze, e le ragioni

(1) *S. Paul. Nol.* Natal. IV. *S. Felicis* v. 140.

(2) *Tert. Apolog.* c. II.

(3) *Pag.* 515. *edit. Paris. an.* 1641.

ni de' Sovrani del secolo, osano col Voltaire (1) di riprendere la lor condotta, e di contrastarci la salvezza loro, e la loro beatitudine (2): guai, dissi, perchè *peribunt propter iniquitatem suam*, mentre *cogitaverunt, & loquuti sunt nequitiam, iniquitatem in excelso loquuti sunt: & posuerunt in cœlum os suum*, acciocchè *abundantes in seculo obtineant* maggiori *divitias*, spogliandone il Santuario.

Falso, che gl' Imperatori Gentili non facessero atto incompetente proibendo alla chiesa l'acquistare beni, e il sussistere.

IV. Segue a scrivere (3) l'Avversario, che quegl' Imperatori gentili *non faceano atto attentato, nè incompetente, perchè ne erano i Sovrani; e se in fatto faceano cosa INGIUSTA verso uomini Santi, e non meritevoli di quel trattamento, perchè non aveano lume per conoscere la sublime santità della cristiana religione, questo errore, o cecità, non dava per questo titolo a' sudditi di contravenire alle leggi de' Cesari, a' quali il grado, che tenevano, dava potestà di promulgarle per la giurisdizione, che nell' impero esercitavano.* Degna sentenza di un tanto Ragionatore. Non è *atto incompetente, nè attentato*, secondo lui, *il fare* cose in *fatto ingiuste*. I Cesari pel grado, e la giurisdizione, che teneano nell' Impero, aveano potestà di promulgare ingiuste leggi, e la ingiustizia (perchè non conosciuta da essi, benchè manifestamente conosciuta da' sudditi) non dava alla Chiesa, ch'egli erroneamente suppone suddita all'Impero,

Z 2

(1) Vedi il *T.I. des erreurs de Voltaire c.I. seq. p.II. seq. edit. Amst. an.1766.*

(2) *Psalm.LXXII. v.8. seq.*

(3) *Pag.CXXV.*

pero, giusto titolo di contravvenire alle leggi medesime; onde segue, che avendo pubblicate que' Sovrani delle leggi proibenti l'avere danari in comune, l'adunarsi, e le pratiche di accrescere il numero de' sodali della società, il discioglimento della quale era stato ordinato per le leggi contrarie a' collegj non approvati; i cristiani non abbiano avuto titolo di contravvenire a sì fatte leggi, e abbian fatto male gli Apostoli, e fino il nostro divin Redentore di predicare a fine di propagare il cristianesimo, di celebrare le adunanze, e di avere i loculi, o di ricevere i prezzi delle case, e de' poderi venduti, e le offerte fatte de' fedeli pel comun della chiesa. Anzi molto più dovrebbero, stando alle massime del Ragionatore, essere ripresi gli Apostoli, e lo stesso nostro Redentore; perocchè i cristiani sotto Diocleziano trasgredirono almeno le ingiuste leggi; ma gli Apostoli, e il Signore non osservarono quelle, che non per odio della religione cristiana, ma per motivi politici, erano state contro i collegj non approvati stabilite; essendo dottrina dello stesso Ragionatore, che giuste sieno le leggi da' Sovrani toglienti alla chiesa il diritto di acquistare, quando sieno fatte per l'equilibrio, o per l' appreso ben dello stato. E nientedimeno costui, mentre in realtà riprende i discepoli di Gesù Cristo, e Gesù Cristo medesimo, ha il coraggio di spacciarsi difensore de' diritti della sovranità, con somma ingiuria de' Principi, che professano, e proteggono la cristiana cattolica religione. Ma

„ Pestem

,, . . . Pestem subeuntem prima recidit
,, Sedes Roma Petri, quæ pastoralis honoris
,, Facta caput mundo, quidquid non possidet armis,
,, Religione tenet (1).

Poichè sarà sempre in vigore la vera dottrina,

,, . . . Prisco quæ condita templo est,
,, Quam Paulus retinet, quamque Cathedra Petri (2):

la qual dottrina non vi ha dubbio, che sia quella stessa, che ora noi difendiamo, come si è dianzi provato, e si proverà dopo più diffusamente, numerando *Sacerdotes vel ab ipsa Petri Sede*, adducendone le testimonianze, *& in ordine illo Patrum quis cui successit videndo. Ipsa est petra, quam non vincunt superbæ inferorum portæ* (3).

I testi allegati dall' Avversario provano tutto l'opposto di ciò, ch' egli pretende.

V. Abbiamo fin qui non solamente sciolto l' argumento, che dalle leggi degl' Imperatori gentili contrarie a' collegj non approvati, e da' varj esempli estratti dalla storia ecclesiastica, ha stimato di poter conchiudere il Ragionatore; ma dimostrato eziandio, che oltre l' avere egli soppresse alcune parti delle suddette leggi, e l' avere malamente citate, o trasformate, e tratte a un senso totalmente diverso dal vero varie testimonianze degli antichi; abbiam dimostrato, torno a dire, che dalle stesse leggi, e da' monumenti storici, ch'egli allega, e che da noi sono stati distinta-

(1) S. Prosp. *l. 1. de Ingratis v. 39. seq.*

(2) Prudentius περὶ Στεφάνων *Hymn. xi. v. 31. seq.*

(3) S. Augustin. *in Psalm. contra Donatistas Tom. ix. Opp. pag. 5. edit. Antuerp. an. 1710.*

CAP. II.

stintamente riferiti, ed esattamente considerati, e ridotti alla giusta loro intelligenza con averne addotti in confermazione degli altri, segue necessariamente, non ciò, ch' egli pretende, ma tutto il contrario, vale a dire, che la Chiesa abbia diritto di acquistare, e di possedere beni terreni indipendentemente dalle concessioni, o permissioni de' Principi secolari; e che un tal diritto non sia umano, ma divino, o positivo, o, se si vuol naturale, e perciò libero, non impedibile da qualunque umano potere.

§. VIII.

Colle testimonianze di Costantino Imperatore, e con più altri incontrastabili documenti si dimostra falsa la proposizione del Ragionatore, che le Chiese prima della persecuzione di Diocleziano non possedessero beni stabili; e provansi insussistenti le osservazioni, sulle quali ei fonda una tal proposizione.

Dalle leggi pubblicate da Costantino l' an. 313. e seqq. costa, che le chiese prima della persecuzione di Diocleziano giustamente possedeano anche fondi.

I. DAlla legge pubblicata l' anno 313. da Costantino (1), e da Licinio, mentre ancor vivea Diocleziano, evidentemente si scorge, come pure si scor-

(1) E' questa riferita da Lattanzio *lib. de Mortib. Persecutor. c.* XLVIII. *p.* 245. *Tom.* II. *edit. Paris. an.* 1748. „ In persona christianorum statuendum censuimus, quod si loca, ad „ quæ antea venire consueverant, . . . „ priore tempore aliqui vel a FISCO „ NOSTRO, vel ab alio QUOCUM„ QUE-

fcorge dalla conferenza tenuta l' anno 411. da' Cattolici, e da' Donatifti in Cartagine (1), che il *corpo* de' cri-

CAP. II.

„ QUE VIDENTUR ESSE MERCATI, EADEM CHRISTIANIS „ SINE PECUNIA, ET SINE ULLA PRETII PETITIONE, poftpofita omni fruftratione, atque ambiguitate, RESTITUANTUR. Qui etiam „ dono fuerunt confequuti, eadem fimiliter iifdem chriftianis quantocius „ reddant; etiam vel hi, qui emerunt, vel qui dono fuerunt confequuti, fi PETIVERINT DE NOSTRA BENEVOLENTIA aliquid, „ vicarium poftulent, quo & ipfis per „ noftram clementiam confulatur. „ Quæ omnia CORPORI CHRISTIANORUM protinus per interceffionem tuam, ac fine mora tradi oportebit. Et quoniam iidem „ chriftiani NON EA LOCA TANTUM, AD QUÆ CONVENIRE „ CONSUEVERANT, SED ALIA „ ETIAM HABUISSE NOSCUNTUR, AD JUS CORPORIS EORUM, IDEST ECCLESIARUM, „ NON HOMINUM SINGULORUM, PERTINENTIA, ea omnia, lege, qua fuperius comprehendimus, citra ullam prorfus ambigultatem, vel controverfiam iifdem chriftianis, ideft CORPORI, „ ET CONVENTICULIS EORUM „ REDDI jubebis, fupradicta fcilicet „ ratione fervata, ut ii, qui eadem „ fine pretio, ficut diximus, reftituerint, INDEMNITATEM DE NOSTRA BENEVOLENTIA fperent. „ In quibus omnibus fupradicto CORPORI chriftianorum interceffionem „ tuam EFFICACISSIMAM exhibere debebis, ut præceptum noftrum „ quantocius compleatur, quo etiam „ in hoc per clementiam noftram „ quieti publicæ confulatur. Hactenus „ fiet, ut ficut fuperius comprehenfum eft, DIVINUS JUXTA NOS „ FAVOR, quem IN TANTIS SUMUS REBUS EXPERTI, per omne tempus profpere fucceffibus noftris „ cum beatitudine noftra publica perfeveret „. Quefta legge, o fia editto fi pubblicò il dì 13. di Giugno dello fteffo anno in Nicomedia „.

(1) S. Agoftino *in Breviculo Collationis* c. XVIII. *n.* 34. *pag.* 391. *T.* IX. „ Gefta recitarunt, in quibus legebatur Melchiades mififfe Diaconos cum „ litteris Maxentii Imperatoris, & „ litteris præfecti prætorio ad præfectum urbis, ut ea reciperent, quæ „ TEMPORE PERSECUTIONIS „ ABLATA, memoratus Imperator „ CHRISTIANIS jufferat REDDI „. E un pò dopo „ Stratonem Diaconum.. „ cum aliis Melchiades ad recipienda „ LOCA ECCLESIASTICA MISERAT „.

CAP. II.

de' criſtiani, la *ſocietà*, il *collegio*, in ſomma la Chieſa, oltre gli oratorj, ne' quali ſi adunavano i fedeli, avea degli altri luoghi appartenenti al diritto ſuo, *ad jus corporis eorum, id eſt eccleſiarum, non hominum ſingulorum pertinentia*. Erano queſti ALTRI LUOGHI ſpettanti *τῷ δικαίῳ τῶν αὐτῶν ἐκκλησιῶν al diritto di eſſe chieſe*, *κῆποι* ORTI, e *οἰκίαι* CASE, come coſta dalla lettera inviata da' medeſimi Imperatori lo ſteſſo anno ad Anulino Proconſolo dell' Africa (1). Provaſi ciò vie più manifeſtamente con altra legge pubblicata da Coſtantino ſolo, in cui ſi dice, che gli oratorj, o chieſe criſtiane *giuſtamente* aveano poſſeduto *caſe*, *orti*, *campi*, e che *ingiuſtamente* n' erano ſtate ſpogliate; e per cui ſi or-

(1) Preſſo Euſebio nel *lib.x. della Storia Eccl. c.v. pag.*429. „ Eſt hic „ mos bonitatis noſtræ, ut ea, quæ „ *δικαίῳ ἀλλοτρίῳ* AD JUS ALIENUM pertinent, non modo nulla inquietudine affici, ſed etiam „ *ἀποκαθιστᾶν* RESTITUI velimus. Quapropter jubemus, ... „ ſi quæ ex illis, quæ ad CATHOLICAM CHRISTIANORUM ECCLESIAM per ſingulas civitates, „ aut in aliis locis PERTINEBANT, „ & nunc a decurionibus, aut quibuſlibet aliis detinentur, ea confeſtim „ *ἀποκαταστάθῆναι ταῖς αὐτῶν ἐκκλησίαις* RESTITUI IPSORUM ECCLESIIS. Quandoquidem volumus, ut quæ *αἱ αὐταὶ ἐκκλησίαι πρότερον ἐσχήκεσαν τῷ δικαίῳ αὐτῶν ἀποκαταστάθῆναι*, „ IPSÆ ECCLESIÆ ANTEA POSSEDERANT, JURI EARUM RESTITUATUR. Cum ergo perſpiciat devotio tua hujus noſtræ juſſionis manifeſtiſſimum eſſe præſcriptum, operam dabis, ut ſive *κῆποι* „ HORTI, *εἴτε οἰκίαι* SIVE DOMUS, ſive quodcumque aliud *τῷ δικαίῳ τῶν αὐτῶν ἐκκλησιῶν* „ AD JUS IPSARUM ECCLESIARUM pertinuerint, cuncta illi quantocius reſtituantur „.

si ordina, che tutto senza *diminuirne verun diritto*, *che spetti al dominio*, *ma i diritti medesimi rimanendo intieri*, sia restituito (1).

CAP. II.

Ritrovati insussistenti dal Ragionatore per eludere la forza delle leggi di Costantino.

II. Or che ne dice il Ragionatore? Egli in sustanza non dice altro, se non: Che la 1. legge non ispira, che un vero, e *pretto tollerantissimo* di tutte le religioni, e in conseguenza della cristiana omai propagata in modo, che senza perturbare la tranquillità pubblica *non era possibile di ritenere*, che maggiormente non si diffondesse pel mondo (2). Che Costantino sebbene, come dice Eusebio, aveva in *pensiero* di abbracciare il cristianesimo (3), era ad ogni modo ancor pagano (4), o sia idolatra (5), o divoto del culto degli dei. Che non

(1) Presso Euseb. *lib.* II. *de Vita Constantini c.*XXXIX. *p.*497. „ Fiscus „ adversus sacrosanctas ecclesias nihil „ obloqui ausus, ea quæ aliquamdiu „ οὐ δικαίως INJUSTE detinuit, „ ἐκτίσεται δικαίως ταῖς ἐκκλησίαις, ECCLESIIS JUSTE „ RESTITUET. Omnia ergo, quæ „ ad ecclesias visa fuerint pertinere, „ sive οἰκίαι DOMUS κτῆμα POSSESSIO sit, sive ἀγροὶ AGRI, „ & κῆποι HORTI, seu quæcumque „ alia, nullo δικαίου JURE, quod „ εἰς τὴν δεσποτείαν ad DOMINIUM attinet, ἐλαττουμένου IMMINUTO, sed omnibus integris „ manentibus, ἀποκαθιστᾶσθαι RESTITUI jubemus „. E *c.*XL. „ Sed „ & loca, quæ Martyrum reliquiis honorata sunt, & quæ gloriosi illorum „ interitus memoriam servant, quis „ ambigat, ad ecclesias pertinere? „ Immo vero quis non id præcipiat? . . „ ut quæ improbo quodam prætextu „ ὑπὸ τῶν ἀδίκων AB INJUSTIS, „ ac nequissimis hominibus ablata „ sunt, ea JUSTE restituta sanctis „ Dei ecclesiis denuo redhibeantur „?

(2) *Confer. del Ragionam. p.*CXXIX. *e p.*CXXXIV.

(3) *Ivi p.*CXXVII.

(4) *Ivi*.

(5) *Ivi p.*CXXIX. Potea costui parlare di Costantino peggio di così, per estenuare una legge fatta a favor de'cristiani?

CAP. II.

non ignorava esʃere ſtate fatte delle donazioni alla chieſa anche di fondi (1) da molti; e che queſta n' era ſtata poſſeditrice contro i divieti per altro non ſolamente de' principi, che fin allora aveano governata la repubblica, ma eziandio di Gesù Criſto; e che perciò tal poſſeſſo non potea esſere tenuto per legittimo, esſendo ſtato una pura *apprenſione, o detenzione di fatto* (2). Ch' esſendo ſtata ſopra ogn' altra moleſtata la religione criſtiana (3), ed esſendo ſtati conſeguentemente confiſcati i beni de' collegj eccleſiaſtici, era naturale, e ragionevol coſa, che de' beni medeſimi ſe ne ordinasſe la reſtituzione (4). Conchiude quindi colla ſolita ſua dialettica, che fino a tempi di Coſtantino le chieſe non aveano beni ſtabili; perciocchè, ſe avuti gli avesſero, non ſarebbe ſtato ordinato, che foſsero reſtituiti. Che ſe gli ſi obbietta: Che anzi l' esſerne ſtata ordinata la reſtituzione dimoſtra, che avuti gli aveano; ei francamente riſponde, che nella legge riferita da noi in primo luogo, non vi è parola, *che dia fondamento di ammettere nella ſocietà criſtiana una precedente capacità di poſſedere*, nè vi è *ſillaba*, *che preſti argomento di aſſerire*, esſer ella ſtata *ingiuſtamente ſpogliata di quanto avea poſſeduto per diritto*. Ch' è vero, leggerſi presſo Euſebio, *ad jus totius ipſorum communitatis*, *ideſt criſtia-*

(1) *Ivi* p.cxxiv.

(2) *Ivi pag.*cxxvi. e vedi anche la parte II. della ſteſſa *Conferm. del Ragionam. pag.*xxxi.

(3) *Conferm. P.*I. *p.*cxxx.

(4) *Ivi*.

christianorum spectabant; ma che quel vescovo greco non era un Triboniano, nè un Paolo, in somma non era un lume della giurisprudenza. Che l' antico traduttore di lui Rufino *non tratta, se non in generale, di una tal legge.* Che in essa legge non vi è parola riguardante *diritto*, e *diritto antico*, e ch' è forza di credere, ch' Eusebio, e il più recente traduttore di lui Giovanni Cristoforsono, e Lattanzio bravo oratore, ma non di onorata abilità, abbiano preso la voce *jus*, come la prese Massimino *in senso largo, cioè per una detenzione temporaria, e di fatto, e non per un possesso permanente, e legittimo*; altrimenti *le asserzioni loro non possono calcolarsi per niente in questo*, perciocchè sta in contrario la legge, che corpi legittimi, e leciti prima dell' anno 313. non vi furono tra' Cristiani (1). Che fu una restituzione quella de' cemeterj, e de' luoghi destinati alle preghiere, *perchè dalle leggi eran permessi, e che l'odio del nome cristiano gli avea fatti togliere a' fedeli; ma che il comando di restituire qualche pezzo di terra, o qualche eredità, come per cagion di esempio quella della MATRONA LUCINA, non può da uomo, che abbia fior di cognizione legale, o del diritto Romano, dirsi, che potesse supporre uno spoglio ingiusto di quanto possedean per diritto; poichè il diritto stava in contrario, e la restituzione ordinata fu bene una grazia fatta a' nuovi collegj de' cristiani per la prima volta posti alla condizione de-*

gli

(1) *Ivi* p.CXXXI *seq.*

CAP. II.

gli altri approvati, ma non fu già un debito di giustizia (1). Ed eccovi esposte colla brevità maggiore, e con tutta la forza che posson avere, le risposte, per le quali si vanta il Ragionatore, non solamente di aver atterrato l'argumento fondato dal suo primo Avversario sull'autorità dello storico Eusebio; ma di aver anche provato, non essere altrimenti vero, che la *società cristiana ne' tre primi secoli possedesse fondi temporali* (2).

Falso, che al lor Costantino abbia tollerata, ma non favorita, e seguitata la religione cristiana.

III. Veggiamo s'elle possano sussistere. Non nego già io, che per la legge da noi riferita in primo luogo sia stata data la permissione a ognuno di seguitare quella religione, a cui si fosse appigliato. A Costantino parve, che così richiedesse la condizione del tempo. Peraltro io nego, che riguardo alla religione Cristiana, egli abbia indicato non di seguitarla, e di ammetterla per la vera, ma puramente di tollerarla. Egli espressamente, e con premura, lo che non fece per verun'altra, ordinò a colui, a cui avea indirizzata tal legge, che *in omnibus* circa la restituzione de'luoghi sacri, e de'beni ancora, *supradicto corpori Christianorum intercessionem suam EFFICACISSIMAM EXHIBERE DEBERET, UT PRAECEPTUM QUANTOCIUS COMPLERETUR*: e aggiunse: *hactenus fiet, ut, sicut superius comprehensum est, divinus juxta nos favor, QUEM IN TANTIS SUMUS REBUS EXPERTI, PER*

(1) *Ivi pag.*cxxxi. (2) *Ivi pag.*cxxxiii.

PER OMNE TEMPUS PROSPERE SUCCESSORIBUS NOSTRIS cum beatitudine nostra publica perseveret. Ma come avrebbe egli ciò scritto, se non fosse stato persuaso della verità della cristiana religione, e non avesse perciò avuto a cuore, ch' ella maggiormente si fosse propagata, per cui *avea sperimentato il favor* di Dio, che con segni manifesti l' avea assistito nella guerra contro il tiranno Massenzio (1)? Senta il Ragionatore, giacchè parlando della religione di Costantino provoca all' autorità di Eusebio, senta, dissi, ciò ch' Eusebio medesimo scrive di questa legge, non nella Vita di quel Principe da lui tenuta per un romanzo, ma nella Storia Ecclesiastica (2). „ L' Imperatore Co„ stantino, e Licinio di lui collega, che non era „ ancor arrivato a quella insania, che pervertì di „ poi la di lui mente, promulgarono νόμον ὑπὲρ χριστια„ νῶν πλεώτα UNA COMPITISSIMA LEGGE IN„ TORNO A' CRISTIANI, e la inviarono a Mas„ simino, che fecero pur consapevole de' prodigj „ operati a pro loro da Dio, e della vittoria, che „ del tiranno aveano riportata „. Non era ella adunque una legge di mera tolleranza del cristianesimo, ma di favore, e di approvazione, lo che vie più ci vien dimostra-

CAP. II.

(1) Vedi Euseb. *l.* IX. *H. E. c.* IX. dove dice, che questa legge fu *ad Præsidem* data *de restituenda Ecclesia*. p.397.

(2) *Lib.* IX. *c.* IX. *p.*399. Lattanzio *lib. de Mortib. Persecutor. c.* XLVIII.

CAP. II.

mostrato dall' altra lettera, o legge, da noi riferita di sopra, che dagli stessi Imperatori fu indirizzata ad Anulino Proconsolo dell' Africa.

Falso, che Costantino sia stato allora pagano, o idolatra.

IV. Da qual luogo poi di Eusebio può argumentare il Ragionatore, che Costantino l'anno 313. fosse pagano, o sia idolatra, o divoto del culto degli idoli? Non racconta per avventura quello storico nel libro IX. della sua Storia (1): Che fin dall' anno 311. o al più 312. quell' Imperatore *Cælestis DEI NUMINE, EJUSQUE FILIO, AC VERBO OMNIUM SERVATORE JESU CHRISTO INVOCATO in auxilium, cum universo exercitu progressus est* contro Massenzio? Che sconfitto ch' egli ebbe il tiranno, *statim JUSSIT, UT DOMINICÆ PASSIONIS TROPHÆUM SUPRA MANUM STATUÆ SIBI POSITÆ erigeretur*? E che finalmente *hujusmodi inscriptionem latino sermone in basi jussit apponi*: *HOC SALUTARI SIGNO, QUOD VERÆ VIRTUTIS INSIGNE EST, VESTRAM*

(1) *Cap.* IX. *p.* 397. Vedi anche il *lib.* I. *de Vita Constantini c.* XXVIII. *seq. p.* 458. *seq. e c.* XXXII. *pag.* 460. onde si scorge, che quell' Imperatore prima di aver mosso l'esercito contro Massenzio, οὐδέτερον θεὸν, ἢ τὸν ὀφθέντα δοκιμάσας σέβει „ expertus „ non alium præter eum, quem viderat, „ Deum esse colendum, Sacerdotes ar- „ canis mysteriis instructos accersivit „ e si fece da loro istruire, e in tal guisa „ confirmatus animo est, hanc veram „ cognitionem Dei ipsius magisterio „ sibi tradi pro certo habens. Deinde „ ipsemet divinorum librorum lectio- „ ni vacare instituit, & cum Sacer- „ dotes Dei sibi assessores adscivisset, „ Deum illum, quem viderat, colen- „ dum esse duxit. Post hæc munitur „ spe bona, quam in illo collocave- „ rat, tyrannici furoris incendium re- „ stinguere aggressus est „. Vada ora il Ragionatore a citare a suo favore Eusebio.

STRAM URBEM TYRANNICÆ dominationis jugo liberatam servavi ? Non son eglino questi evidentissimi contrasegni della credenza di lui, e della ferma confidenza in Cristo ? Con qual coraggio dunque la fronte Ragionatrice osa di spacciarci per devoto allora degl'idoli Costantino, e di citarci per ciò raffermar Eusebio ?

Falso, che non abbia tenuto per legittimo il possesso de' beni temporali della chiesa.

V. Inoltre da qual particola di quella legge, o da qual altro monumento argomenta egli, che sieno state dal mentovato Principe riputate nulle le donazioni di fondi fatte da pii fedeli alle chiese, e abbia creduto di sola *apprensione*, o di sola *detenzione di fatto*, ma non legittimo il possesso da esse preso degli stessi fondi ? Non sapea egli quel Sovrano, come quegli ch'era stato istruito ne'dogmi, e nelle massime del cristianesimo (1), che la Chiesa non potea essere dagli uomini compresa tralle società, o collegj illeciti, essendo stata fondata, e stabilita da Dio, contro i cui stabilimenti non vi è legge che tenga ? Che se per non essere stata la Chiesa riconosciuta prima da'Sovrani per legittima società, non avea a pensare Costantino, che legittimamente avesse ella posseduto, e che ne fosse stata ingiustamente spogliata, essendo stato dalle leggi vietato il possedere (2) a' corpi, o società, o collegj non approvati ; non avea

(1) Vedi la nota antecedente.

(2) *Cod.* I. *T.* IX. *de Judæis & Cælicolis lege* I. *e Dig. lib.* XXXIV. *Tit.* V. *de Reb. dubiis l.* XX. Queste leggi ci sono opposte dal Ragionatore *Confer. p.* CXVIII. benchè in esse si parli de' legati di qualunque sorta, e non de'soli fondi.

CAP. II.

avea al certo nè pur a pensare, che legittimamente avesse ella avuto fin allor sussistenza; nè che ingiustamente fossero stati esposti alle fiere, o decapitati, o *interdicti aqua, & igni*, coloro, i quali a essa si aggregavano, e cogli altri fedeli celebravano le adunanze; mentre era ancor dalle Romane leggi ordinato, che i corpi non approvati si disciogliessero; e se nò, fossero illeciti, e chiunque v' interveniva, fosse alla mentovata pena soggetto (1). Ma non era Costantino sì contrario a'dettami del cristianesimo (2), nè avea formato sì svantaggioso concetto della Chiesa, che stimasse, aver ella bisogno di essere legittimata dagli uomini, quando egli da tanti prodigiosi avvenimenti avea conosciuto, esser ella opera di Dio, e perciò da Dio legittimata.

Si confuta un argomento non meno anticristiano, che ridicoloso del Ragionatore.

VI. Non vedo poi, come dall' essere stata vessata più di ogni altro illecito corpo, o collegio la chiesa, e dall' esserle stati perciò (ma secondo le leggi, e senza lesione veruna della giustizia, e del diritto; mentre tal *diritto* riguardo a Cristiani *stava anzi in contrario*, come

(1) *Dig. lib.* XLVII. *Tit.* XXII. *de Collegiis*, *& Corporib. l.* 2. „ Quisquis collegium illicitum usurparit, ea pœna tenetur, qua tenentur, qui „ hominibus armatis loca publica, „ vel templa occupasse judicati sunt „. Questa pena non è altra, che la tassata dalla legge *Jul. de Majest.* come si scorge dalla *leg.* 1. *Tit.* IV. *ad leg. Jul. Majest. Dig. l.* XLVIII. Or i rei di tale delitto erano anticamente *interdicti aqua*, *& igni*, ma dopo, come de' suoi tempi attesta Paolo Giurisconsulto, gli uomini di bassa condizione erano o bruciati, o esposti alle fiere; e i più civili erano decapitati. *Paul. Recept. Sententiar. lib.* V. *Tit.* XXIX. §. I.

(2) Vedi quel, che intorno a questo punto si è di sopra osservato.

me, imitando il Voltaire, scrive sua signoria Ragionatrice) confiscati i beni, segua, che *ragionevole fosse*, *e naturale*, che se gliene facesse la restituzione. Non è punto *ragionevole*, nè *naturale* il comandare, che a uno sia restituita la roba non sua, perchè *appresa*, *e tenuta stando il diritto in contrario*. Che se un tal *apprensore*, e non legittimo *detentore* è più vessato degli altri rei dello stesso delitto; non perciò si rende padrone della roba, che *ha appresa*, *e tenuta* contro le leggi; nè per la maggior vessazione acquista diritto, o ragion veruna di riaverla, quando gli sia stata giustamente levata; sicchè si abbia *ragionevolmente*, *e naturalmente a ordinare*, ch' ella da non sua diventi sua.

CAP. II.

Dalle premesse, onde il Ragionatore deduce, che le Chiese ne' tre primi secoli non possedeano fondi, si dee dedurrà tutto l' opposto.

VII. Ma qual sorta di conseguenza è mai quella, ch' egli deduce dall'ordine imperiale riguardante la *restituzione delle antiche possessioni da farsi alle chiese*?,, Dunque,, così egli conchiude ,, è manifesto, che fino a tempi di ,, Costantino non ne aveano ,,: e come se per una sì prodigiosa deduzione abbia egli trionfato de' suoi contraddittori, aggiugne: ,, e questa è la mia proposizio- ,, ne, che voi volete combattere. Eccola. La Chiesa, ,, e le persone ecclesiastiche ne' tre primi secoli, *come* ,, *è noto per la storia*, *non possedean alcun fondo tempo-* ,, *rale*. Certa cosa è, che se gli avessero posseduti, ,, non era bisogno di una legge, che comandasse la re- ,, stituzione. ,, O l' eccellente Ragionatore! Vi vuol una abilità particolare per saper ricavare da certe date

CAP. II.

propofizioni l'oppofto affatto di quello, che tutti gli altri partecipi d' intendimento vedono, doverfi quindi onninamente concludere! E in vero ognuno fentendo dire, efsere ftato ordinato da Coftantino l' anno 313., che alle Chiefe fofsero *reftituite le antiche loro poffeffioni*, non ha di meftiere di tanta gran logica per inferire: *dunque le chiefe aveano dianzi delle poffeffioni*; altrimenti fe non le avefsero avute, e fe non fofsero ftate tolte loro, come ne farebbe ftata ordinata, e ordinata per legge la reftituzione? Non erano Coftantino, nè Licinio, nè chi ftendea loro le leggi di mente cosi ftravolta, che ftimafsero di avere a comandare, che a qualcuno fi reftituifse ciò, ch' egli non avea mai avuto, nè avea diritto di avere, e fi reftituifse da chi non aveagli tolto nulla, nè comprato da altri, nè trovato a cafo nulla, che a lui appartenefse.

Mente il Ragionatore fcrivendo, che nella legge di Coftantino nō vi è parola, che indichi diritto precedente di acquiftare.

VIII. Ma non vi è, aggiugne egli, nella legge parola, che indichi nella focietà criftiana una *precedente capacità* di acquiftare, e di pofsedere, nè *una fillaba*, che moftri, efser ella ftata ingiuftamente fpogliata di quanto avea pofseduto per diritto. Bifogna ben efsere infignemente sfrontato, per avanzarfi a negare ciò, che non è men chiaro della luce del fole. E quefte parole della legge riferitaci da Eufebio (1) καὶ ἐπειδὴ αὐτοὶ χριστιανοὶ οὐ μόνον ἐκείνους, εἰς οὓς συνέρχεσθαι ἔθος εἶχον, ἀλλὰ καὶ ἑτέρους τόπους ἐσχηκέναι γινώσκονται διαφέροντας οὐ πρὸς ἕκαστον αὐτῶν, ἀλλὰ πρὸς

(1) *Lib. x. H. E. c. v. p. 428.*

πρὸς τὸ δίκαιον τοῦ αὐτῶν σώματος, τοῦτ' ἔστι τῶν χριστιανῶν (1),
,, sed quoniam iidem christiani, non ea LOCA tantum,
,, ad quæ convenire consueverunt, sed alia etiam HA-
,, BUISSE NOSCUNTUR AD JUS CORPORIS
,, EORUM, HOC EST ECCLESIARUM, non ho-
,, minum singulorum, pertinentia:,, queste parole,
torno a dire, non esprimono forse il JUS, cioè il DI-
RITTO, per cui que' beni appartenean al *corpo*
de' cristiani cioè alle *chiese*?

CAP. II.

Imposture del Ragionatore intorno a Eusebio, e Lattanzio.

IX. Eusebio però non era un Triboniano, e scrisse in greco quella storia. Poco importa, ch' egli sia stato, o nò giurisconsulto. Egli riporta la legge scritta, e pubblicata dagl' Imperatori. Or per riportar una legge, non si ricerca perizia di diritto. Ogni miserabile copiator lo può fare. E' vero, ch' ei o l' ha tradotta da se, o se l' ha fatta da altri tradurre dall' originale suo idioma latino in greco (2); ma bisogna, che il traduttore abbia ttovato nel latino la parola corrispondente al δίκαιον greco, ch' equivale al JUS latino, e all' italiano *diritto*; come pure la trovò nell' altra legge indrizzata ad Anulino Proconsolo dell' Africa. Nè preme punto il sapere in qual senso Eusebio, o Lattanzio,

(1) Si dee leggere τῶν ἐκκλησιῶν, perchè così portava il testo nel suo originale latino, come è riferito da Lattanzio nel *lib. de Mortibus Persequutor. cap.* XLVIII. *p.*247.

(2) *Euseb. ibid. p.*426. ,, Constitutiones Constantini, ac Licinii ex ,, Romana lingua in Græcam conversas adiiciamus.

CAP. II.

o il Cristoforsone abbiano presa la parola greca δίκαιοι o la latina *jus*; e se Rufino abbia riferita compendiosamente, o se abbia sol mentovata la legge di Costantino. Qui si cerca, se abbiano adoprata la parola *jus* i legislatori Costantino, e Licinio in quella loro costituzione, o legge, o lettera; e in qual senso l' abbiano adoprata. Or il testo latino della legge medesima ci è stato conservato da Lucio Cecilio, scrittore contemporaneo, che da' più dotti critici è creduto Lattanzio Firmiano, nel libro *de Mortibus Persequutorum* (1). In esso testo si legge: *ad jus corporis eorum pertinentia*: e nella greca versione Eusebiana molto più esatta delle traduzioni latine del Cristoforsone, e del Valesio, si legge espressa giustamente la parola latina *jus* colla equivalente greca δίκαιον. Ma Lattanzio era un *oratore*, ed era *maestro di scuola del giovane infelice Crispo figlio di Costantino* (2). Noi siamo ben obbligati al Ragionatore di queste per lui sì pellegrine erudizioni. Lo avvisiamo bensì, che sono sì a proposito, ὡς ἐπὶ τῇ φακῇ μύρον come l' *unguento sulle lentichia*. Sì, fu maestro di scuola di Crispo; e, se così piace al Ragionatore, sia anche stato un mero pedante quell' uomo

(1) *Cap.* XLVIII. *pag.* 244. *Tom.* I. *Opp. Lactantii edit. Parif. an.* 1748. Il Baluzio nelle note allo stesso capo, e nella stessa pagina così scrive: „ Quod „ eas litteras nunc habemus latine uti „ editæ primo sunt, unius Lactantii „ diligentiæ debemus „.

(2) *Confermaz. del Ragionamento* p. CXXXIII.

uomo per altro grande Lattanzio chiamato da' noſtri maggiori *chiariſſimo* (1), *eloquentiſſimo* (2), *fiume di eloquenza* (3), dotto (4). Che ſe ne cava? Non ſi tratta qui di un componimento di lui: ſi tratta di una legge da lui inſerita nel ſuo libro tale qual era ſtata pubblicata dagl'Imperatori. Domin! anche che non ſia ſtato capace di farla nè pure da buon copiſta? Ma dell'*abilità di Lattanzio S. Damaſo, e S. Girolamo ne parlano poco onorevolmente*. E che? Vuol egli forſe ſpacciarci per uomo di mala fede chi fortiſſimamente ſcriſſe contro gl'impugnatori della criſtiana religione; e pienamente anche trattò delle virtù a ſeguitare, e de' vizj a fuggire (5)? Se nò; perchè a fine di ſchivare la forza di ciò, ch'egli rapporta, ci fa oſſervare il Ragionatore, che *dell'abilità* di lui poco onorevolmente parlano que' due Santi? Se poi egli pel mal concetto, che di lui abbian avuto S. Damaſo, e S.Girolamo, lo ſtima un impoſtore; per qual cagione ha tralaſciato di riferire le parole de'Santi medeſimi, e di fare conoſcere in tal guiſa a' ſuoi lettori in quali coſe ſi debbano dalle teſtimonianze di Lattanzio riguardare? S. Damaſo parla di Lattanzio nella lettera XVII. a S.Girolamo, e non tratta di altra opera di quell'oratore,

A a 3 che

(1) *S. Eucherio Ep. ad Valerian.*

(2) *Euſeb. in Chronico* IV. *ſec.*

(3) *Hieronym. Epiſt.*XLIX. *al.*XIII. *ad Paulin. p.*567. *T.*IV. *P.*II. *Opp. edit. Pariſ. an.*1706.

(4) *Idem in c.*IV. *Ep. ad Epheſ.*

(5) *S. Hieronym. Commentar. in Eccl. cap.*X. „ Firmianus NOSTER „ in PRÆCLARO INSTITUTIO„ NUM SUARUM (opere) de virtuti„ bus,

che unicamente de' libri delle di lui Epiſtole, le quali ora più non ſi trovano: nè di queſte epiſtole egli dice, che contengano delle falſità, ma, che le leggeva *non libenter; quia & plurimæ Epiſtolæ hujus uſque ad mille ſpatia verſuum tenduntur, & raro de noſtro dogmate diſputant, quo fit, ut & legenti faſtidium generet longitudo, & ſi qua brevia ſunt, ſcholaſticis magis ſint apta, quam nobis, de metris, & regionum ſitu, & philoſophis diſputantia* (1). E l'aver detto queſto Santo Pontefice, che non leggeva volentieri le lettere di Lattanzio, perchè erano lunghe, e di rado trattavano della religione noſtra, e perciò erano più a propoſito pe'gramatici; ſarà lo ſteſſo, che l'aver egli *parlato poco onorevolmente dell' abilità* di eſſo Lattanzio, talchè ciò ſerva per malamente penſare, o per dubitare della ſincerità, e per fare poco conto, non ſolamente delle accennate lettere, ma eziandio di tutte le opere di quel grand'uomo? Il libro de *Mortibus Perſequutorum* è breve, e di propoſito tratta della man di Dio a favore della Chieſa contro i Sovrani, che ne procurarono con tutto l'impegno l'eccidio; ſicchè ſe S. Damaſo aveſſe riferito di averlo let-

„ bus, & vitiis pleniſſime diſputavit „. Nella Epiſtola citata *ad Paulinum* dice, che come un fiume di eloquenza Ciceroniana diſtruſſe Lattanzio gli errori de' gentili, benchè ſarebbe ſtato deſiderabile, che aveſſe ſaputo confermare colla ſteſſa forza i noſtri dogmi. E nella *Epiſt.* XLI. *al.* LXV. *a Pammachio*, *e Oceano p.* 345. „ quis mihi, „ *ei dice*, interdicere poteſt, ne le„ gam ejus inſtitutionum libros, qui„ bus contra gentes ſcripſit fortiſſi„ me „? Vedi anche il Baronio all' *an.*CCCXV. *n.*IV. *ſeq.*

(1) *Tom.*I. *Epiſtolar. Rom. Pontiſ. edit. Pariſ. an.*1721. *n.*2. *p.*580.

letto, non avrebbe di esso detto, che *legenti fastidium generet*, nè che *scholasticis magis sit aptus, quam nobis*; ma l' avrebbe anzi lodato, e avrebbe confessato ciò, che gli eruditi, che l' hanno letto, attestano, che noi dal libro medesimo *apprendiamo molte particolarità considerabili per la storia ecclesiastica, e profana, delle quali o non avremmo altrimenti veruna cognizione, o l' avremmo meno esatta* (1). Che diremo di ciò, che si oppone come detto poco onerovolmente da S. Girolamo intorno all' abilità di Lattanzio ? Io per convenienza non adatterò al Ragionatore ciò, ch' esso Santo scrisse a Rufino (2): *licet de Lactantio apertissime mentiaris*. Gli darò solamente l'avviso, che allo stesso Rufino diede il Santo (3) medesimo. „ Quantum memo-
„ ria suggerit, nisi tamen fallor, nescio, me legisse, La-
„ ctantium &c. Cæterum, qni legisse te scribis, dic in
„ quo libro legeris ? ne illum mortuum calumniatus esse
„ videaris „. Non avrà egli a male, che per lui si rinnuovi l' avviso dato anticamente a un suo πατριώτῃ. Apporti egli pertanto il luogo, in cui il Dottor Massimo abbia sì *poco onorevolmente parlato dell' abilità di Lattanzio*. Citerà qualchè testo, come per esempio quello della Epistola XLI. a Pammachio, e Oceano, in cui si legge, che intorno allo Spirito Santo abbia errato

(1) Du Pin *T.* I. *p.* 567. *Tillemont. T.* VI. *Hist. Eccl. Tit. Lactant. p.* 89. *edit. Bruxell. an.* 1732.

(2) *Lib.* III. *adversus Rufin. p.* 465. *T.* IV. *Opp. edit. Paris. an.* 1706.

(3) *Lib.* II. *adv. Ruf. pag.* 399.

quell' oratore, o maestro *di scuola di Crispo giovane infelice*. Ma come si può dall' aver egli errato intorno a un tal punto, conchiudere, che sia egli stato poco sincero nel copiare le leggi, e nel riferire le cose scritte, o avvenute specialmente ne' suoi tempi? Se valesse una sì fatta maniera di ragionare, si dovrebbe giudicar male, o dubitare dell' esatezza di Plutarco, di Dione, e di Eutropio, di Sparziano, di Lampridio, e degli altri storici gentili, perchè circa la divinità pessimamente erravano, e si avrebbe onninamente a dire, che tutti gli Autori, che scrissero, esser eglino stati idolatri, abbiano dell' *abilità loro poco onorevolmente parlato*. Che se Lattanzio avesse narrato delle cose, le quali condur potessero a confermare quel suo errore, avrebbe egli ragione di desiderare in lui la sincerità, e la esattezza. Ma la legge, di cui or trattiamo, qual connessione può mai avere coll' errore medesimo, sicchè la fede di lui nell' averla copiata si possa mettere in controversia; molto più, che la legge stessa da lui riferita in latino corrisponde in tutto alla traduzione greca di essa dataci da Eusebio?

Falso, che Costantino nella legge stessa dell' anno 313. abbia presa la parola jus in senso largo.

X. Avrà almeno il legislatore Costantino presa la parola *jus* in senso *largo*. Quanto largo? Stima egli forse, che per diritto, o *jus* abbia quel Sovrano inteso una *convenienza*, per cui paresse non assurdo, che al corpo de' cristiani si restituissero que' fondi; o per *jus* abbia voluto indicare *l' apprensione*, e *la detenzione in fatto*, e non

e non possesso permanente, e legittimo? Sembra certo, che il Ragionatore non istimi altrimenti. A chi però si crede egli di poter dar ad intendere una sì solenne fandonia? Mi dica. Coloro, i quali o avean comprati i beni confiscati delle chiese cristiane, o gli aveano avuti in dono da' Sovrani; gli avean comprati, o gli aveano avuti in dono legittimamente, e vi aveano sopra acquistato rigoroso diritto? Certo che sì, dirà egli, se vuole stare a' suoi principj. Ma non pensò già così Costantino. Imperciocchè se non avesse egli riconosciuto il diritto rigoroso del corpo de' cristiani su de' sudetti beni; e lo avesse riconosciuto in chi gli avea comprati, o avuti in dono dopo che furono confiscati; come del *jus* di questo avrebbe egli taciuto, e con tanto calore avrebbe parlato del diritto del corpo de' Cristiani? Si ha egli a credere, che quel grande Imperatore abbia tenuto per usurpatore, e mero detentore di fatto di certi beni un ceto, a cui ei disse che appartenea il diritto (1) su de' beni medesimi, e ordinò, che tosto gli fossero restituiti; e per lo contrario

(1) „ Ad JUS CORPORIS eorum „ (chistianorum) pertinentia, ea „ omnia, lege, qua superius comprehendimus (*cioè*, quæ vel a fisco, „ vel alio quocumque videntur esse „ mercati, sine pecunia, & sine ulla „ PRETII PETITIONE) citra ullam prorsus ambiguitatem, vel CONTROVERSIAM, iisdem christianis, idest corpori, & conventiculis „ eorum reddi jubebis, supradicta scilicet ratione servata, ut ii, qui eadem sine PRETIO, sicut diximus, „ restituerint, indemnitatem de nostra benevolentia sperent: in omnibus supradicto corpori christianorum „ intercessionem tuam efficacissimam „ exhibere debebis, ut præceptum nostrum quantocius compleatur.

rio abbia ſtimati legittimi padroni di eſſi beni coloro, al *diritto* de' quali non diſſe mai che tali beni ſpettaſſero, e a'quali preſcriſſe, che quanto prima ſenza contradizione, e ſenza ripeterne il prezzo, gli aveſsero al ceto iſteſſo reſtituiti, con iſperanza per altro di eſſere indennizati di ciò, che aveſſero ſpeſo, non già dalla giuſtizia, ma *dalla benevolenza* imperiale? Biſogna pur avere ben iſtravolta la mente, e avere formata un' idea del diritto a roveſcio, per arrivare a credere un aſſurdo così ſolenne, e a luſingarſi anche di poterlo perſuadere agli altri. Di più: nella lettera ſcritta lo ſteſſo anno dagli ſteſſi Sovrani Coſtantino, e Licinio ad Anulino Proconſolo dell'Africa, ſi proteſtarono quegl' Imperatori, di volere, che reſtituite foſſero quelle coſe, le quali δικαίῳ ἀλλοτρίῳ *al diritto altrui* apparteneano; laonde comandarono, che da'Decurioni, o dagli altri, foſſero quali mai aveſſer voluto, che allora teneſſero (non diſſero al diritto de'quali ſpettaſſero) orti, o caſe, che apparteneſſero τῷ δικαίῳ τῶν αὐτῶν ἐκκλησιῶν *al diritto di eſſe chieſe*, alle chieſe medeſime preſtamente ſi reſtituiſſero. Non vi vuole quì gran cognizione di legge per arrivar a comprendere, quanto ripugni al ſenſo comune il penſare, che, ſecondo que' Principi, non apparteneſse il rigoroſo diritto di poſsedere que' beni alle chieſe, alle quali ſi vuole che ſieno quanto prima reſtituiti, perchè ſpettanti al δικαίῳ *diritto* di eſse; ma a' Decurioni, e a quegli altri, a' quali ſi comanda che reſtituiſcano quanto hanno

ἀλλο-

ἀλλοτρίου δικαίου *di alieno diritto*. Dico, *secondo quei Principi*, perchè vegga il Ragionatore, non ricercarsi da noi, che si calcolino *per qualche cosa* le falsamente da lui supposte asserzioni di Eusebio, e di Lattanzio; ma che si stia anzi all' espressioni usate dagli stessi Principi, e al giusto senso, ch' elle unicamente ammettono. Ma dirà egli, che Costantino, e Licinio, il quale certamente era idolatra, non poteano prendere in senso stretto la parola *jus*, come non l' avea potuta prendere in un tal senso nel suo editto Galerio Massimino; poichè e quegli, e questi non ignoravano, che le leggi erano al senso medesimo ripugnanti.

Quanto a Costantino, torno a rispondere, che sebbene non gli erano nascoste le leggi promulgate in varj tempi contro i collegj non approvati da' suoi antecessori; sapea però (avendo egli conosciuta la verità della nostra credenza) che la Chiesa fondata, confermata, assistita in ispecial modo, e governata dal Sovrano celeste, non dovea, nè potea essere da' Sovrani della terra numerata tralle illecite Congregazioni (1).

Licinio, se non vogliamo contradire a' più sinceri monumenti dell' antichità, ebbe de' manifesti segni (2), onde conoscere la potenza del vero Dio adorato da i cristia-

(1) Vedi sopra *p.366. seq.*

(2) L. Cæcil. Lactant. *de Mortibus Persequutor. c.XLVI.* „ Licinio quie„ scenti assistit angelus Dei &c. „ E *c.XLVIII.* „ Licinius gratiam Deo, „ cujus auxilio vicerat, retulit „. Dopo ciò riferisce Lattanzio, che Licinio pubblicò la legge. Vedi Eusebio *l.IX. H. E. c.IX. p.399. e c.X. p.402.*

cristiani, e lo stabilimento della Chiesa fatto da Dio medesimo; talchè da alcuni si crede (1), che allora ei fosse Cristiano; ma quando non gli avesse avuti, gli sarebbe bastata (come a colui, che facea servire la religion sua a' suoi interessi) la parentela allora contratta, e la lega fatta con Costantino (2), a fare per compiacenza, o per condiscendenza ciò, che non avrebbe fatto per persuasione; e a usare la parola *jus* nel senso, ch'esso Costantino certo della verità del cristianesimo avea voluto, che si usasse.

Di Galerio Massimino (se nel suo Editto, riferito da Eusebio, avesse parlato del corpo, e delle chiese de' cristiani) crederei di poter giustamente asserire, ch'egli, il quale avea prima detestata la religione cristiana (3), anzi l'avea rigettata per una empietà, e non avea riconosciuto verun diritto ne' fedeli; avendo poi mutato senti-

(1) Vedi il Pagi *ad an.* 318. *n.* 9. e il Basnage *ad an.* 319. *num.* 9. Il Card. Noris lo nega *Differt. de Numism. Licinii c.*v.

(2) *Lactant. ibid. c.*XLV. *Euseb. l.*IX. *c.*IX. *p.*297. *seq.*

(3) *Eusebius lib.*IX. *c.*X. *pag* 404. „ Qui paulo ante nos PROFANOS, „ atque IMPIOS, & in PERNI- „ CIEM GENERIS HUMANI NA- „ TOS esse censuerat, adeo ut non „ modo urbes, sed NE AGROS qui- „ dem, & solitudines incolere sinere- „ mur; ab eo constitutiones, & le- „ ges pro christianis edebantur: & qui „ nuper ante ipsius tyranni oculos „ flammis, ac ferro . . . absumeban- „ tur, cunctaque pœnarum, ac mor- „ tis genera velut IMPII, & RELI- „ GIONIS OMNIS EXPERTES „ miserabilem in modum sustinebant, „ iidem nunc, & RELIGIONEM „ COLERE DICUNTUR, & instau- „ rare dominica sua sinuntur, quin & „ *jurium quorundam* δικαίων τινῶν „ esse participes idem tyrannus testa- „ tur „.

ſentimento , ſiccome ſcuoprì le impoſture de' ſacerdoti degl' Idoli (1) , e numero tra le religioni il criſtianeſimo , così non abbia avuto difficoltà di ammettere nel corpo , e nelle chieſe de' criſtiani un vero diritto di acquiſtare , e di poſſedere . Ma poichè non di reſtituzione da farſi al corpo , e alle chieſe (come Coſtantino (2) , e Licinio nella loro legge) , ma de' criſtiani ſoltanto fa egli nel ſuo editto menzione , non iſtimo di dovermi fermare di vantaggio ſu di una coſa non molto , anzi nulla conducente al noſtro caſo .

Egli è pur falſo, che secondo eſſa legge di Coſtantino non ſia ſtata giuſta la reſtituzione de' terreni eccleſiaſtici.

XI. Deſidererei ora , che l' Avverſario avente *fior di cognizione legale* mi provaſſe, che ſia ſtata una *reſtituzione quella de' cemeterj , e de' luoghi deſtinati alle preghiere , perchè dalle leggi eran permeſſi , e che l' odio del nome criſtiano , avea fatti togliere a' criſtiani* ; ma che non ſia ſtata una ugualmente giuſta reſtituzione quella di un pezzo *di terra , o di qualche eredità , poichè il diritto ſtava in contrario , e la reſtituzione fu ordinata per grazia fatta a' nuovi collegj de' criſtiani* .

Non eran eglino forſe beni ſtabili , o ſia fondi, le caſe deſtinate a orare , che fu ordinato che ſi rifabbricaſſero

(1) *Euſeb.. l. IX. c. X. p.*403.

(2) „ Si quæ domus , aut loca „ τοῦ δικαίου τῶν χριστιανῶν „ *juris chriſtianorum* ante hac pertinentia , ex juſſione divinorum parentum noſtrorum ad jus fiſci devoluta ſunt , aut ab aliqua civitate occupata , aut certe vendita , aut alicui dono data , cuncta εἰς τὸ ἀρχαῖον δίκαιον τῶν χριστιανῶν „ *ad priſtinum jus chriſtianorum revocentur* . „

ro (1) ? E i luoghi ſu quali eſſe caſe erano ſtabilite, non erano per avventura pezzi di terra o comprati dal corpo de' criſtiani, o a eſſo donati, o laſciati per eredità da qualche pio fedele? E le leggi non proibivano a' collegj illeciti l'avere caſe, dove adunar ſi poteſſero? E in vero con qual coraggio ſi può aſſerire, che tali caſe, o luoghi di orazione foſſero dalle leggi permeſſe, o conceduti a' collegj illeciti, ſe le medeſime leggi talmente diſpoſero lo ſpogliamento totale degli ſteſſi collegj, che de' collegj medeſimi ordinarono il diſcioglimento, e la diſtruzione? Non è egli il Ragionatore quel deſſo, che pocanzi avea ſtabilito, eſſere ſtato permeſſo all'uſo di certe particolari perſone criſtiane un luogo da eſſe occupato in Roma ne' tempi di Aleſſandro Severo, purchè ivi non vi celebraſſero collegio, perchè era ciò vietato dalle leggi? Con quale sfrontatezza egli dunque, mutandoci ora, come dir ſi ſuole, le carte in mano, ci fa apparire per giuſto ſecondo le leggi, ciò, ch' egli ſteſſo ci avea rappreſentato come proibito dalle leggi medeſime, e percio ripugnante al diritto (2)? Non è egli queſto

„... Pu-

(1) *Maximin. edict. apud Euſeb. lib.* IX. *c.* X. *p.*404. τὰ κυριακὰ δὲ τὰ οἰκεῖα κατασκευάζειν συγχωρεῖται. *Dominicas autem domos ipſis extruere conceditur.*

(2) Vedi *p.*322. *ſeq.* di queſta opera, dove abbiam parlato della giuriſprudenza criſtiana addotta dall' Avverſario a ſuo favore.

„ . . . Pugnantia ſecum
„ Frontibus adverſis componere . . ? (1).

Che ſe la reſtituzione de' luoghi ſanti, ancorchè non conforme alle Romane leggi, fu nientedimeno riconoſciuta da Coſtantino (2), e dallo ſteſſo Maſſimino per giuſta; perchè non avea ella a conſiderarſi da' medeſimi per altrettanto giuſta la reſtituzione dell' eredità avute, e de' *pezzi di terra* acquiſtati dianzi, e poſſeduti dal corpo de i criſtiani? E ciò ſia detto della 1. e della 2. legge di Coſtantino.

Veggia-

(1) *Horat. lib.*I. *Serm.* I. *v.*102. Dirà l' Avverſario, che avendo Gallieno (*apud Euſeb. l.*VII. *cap.*XIII. *H. E.*) ordinato, che da' luoghi ſacri de' criſtiani partiſſero quelli, che gli aveano occupati, ſi debba concedere, che da quel tempo i criſtiani abbiano ſecondo le leggi acquiſtato, e poſſeduto i luoghi medeſimi, e che perciò eſſi luoghi al diritto loro apparteneſſero. Riſpondo, che ſe l'Avverſario vuole ſtare al ſuo ſiſtema, biſognerà, che dica, che ingiuſtamente Gallieno ordinò a chi avea occupati legalmente i *luoghi religioſi* τοὺς τόπους θρησκευσμένους di abbandonarli, e di cederli a' criſtiani, i quali ſu di eſſi luoghi, giuſta le leggi, non aveano verun diritto; e che Diocleziano, il quale era di ugual autorità, che Gallieno, operò ſecondo le leggi, comandando, ch' eſſi luoghi religioſi di nuovo a' criſtiani ſi toglieſſero; laonde, ſecondo eſſo Ragionatore, dovrebbe ſeguire, che i criſtiani non aveano diritto veruno ſu de' medeſimi luoghi, e perciò la giuſtizia non richiedeva, che loro ſi reſtituiſſero. Di più, Diocleziano era principe. Potea dunque torre alla chieſa, ſecondo il Ragionatore, quel, ch' erale ſtato conceduto da Gallieno. Nè l' editto di Galerio Maſſimiano riferito da Euſebio nel *lib.*VIII. *cap.*XVII. e da Lattanzio *l.c. e c.*XXXIV. potea ſuffragar loro almeno in molte provincie, mentre queſto non fu pubblicato in tutto il dominio di Maſſimino, come appreſſo vedremo; e non contenea nulla, che riguardaſſe la reſtituzione de' ſuddetti luoghi. Ma Coſtantino, che non penſava così, come penſa il Ragionatore, non oſtanti le contrarie leggi umane, e la ſoppreſſione delle favorevoli, ordinò, che i luoghi ſacri di qualunque ſorta foſſero, aveſſero a eſſer reſtituiti al corpo de' criſtiani, al diritto di cui apparteneano.

(2) *Apud Lact. ibid. c.*XLVIII.

CAP. II.

Insussistenti riflessioni del Ragionatore sulla legge di Costātino dell' anno 324.

XII. Veggiamo ora, come il Ragionatore si studj di snervare la terza. Osserva egli adunque (1), che per la legge promulgata l' anno 313. da Costantino, e da Licinio, i ceti de' cristiani furono dichiarati collegj leciti, e cominciarono a possedere legittimamente, nè de' beni loro poteano essere, se non se ingiustamente, spogliati. Che Licinio ad ogni modo dopo la pubblicazione di una tal legge, fece demolir le chiese, vietò le unioni de' cristiani, tolse i beni tanto delle comunità, che de' privati, molti de' quali afflisse, ne fece morir molti, e molti ne mandò in esilio. Avea egli adunque ingiustamente operato, come colui, che operò contro la legge per lui medesimo stabilita, e promulgata. Laonde nella legge, di cui trattiamo, scritta (secondo la cronologia del Card. Baronio, e pubblicata (2) nella Palestina, e per tutto l' Oriente l' anno 318.

(1) *Pag.*cxxxiii. *seq.*

(2) Il Ragionatore cita il seguente testo del Cardinal Baronio *an.*cccxvi. *n.*viii. „ Non tantum in Palestina „ Provincia, ubi ipse CONSTAN- „ TINUS agebat, atque (legem) „ descripsit, sed per totum fuisse pro- „ mulgatam Orientem, ditionemque „ omnem Licinio olim subjectam, „ certissimum est „. La citazione è falsa. In tutto l' anno cccxvi. presso il Cardinal Baronio non si scorge nè pur ombra di un tal testo. Dirà il Ragionatore di avere egli dianzi citato l' anno cccxviii. Ma nè anco nel *n.*viii. da lui citato di quest' anno si legge il testo medesimo. Leggesi nel *n.*xxxvi. verso il fine. Non afferma però ivi il Cardinale, che *Constantinus agebat* nella Palestina. Anzi nel numero seguente xxxvii. espressamente attesta, ch' era allora quell' Imperatore nella Tracia, o nella Bitinia. „ Quod vero ad locum pertinet, ne quis ERRORE ducatur, ut „ existimet illud (edictum) esse da- „ tum in Occidente, cum reversus „ est, eo quod in eodem (ut dictum „ est)

no 319. dopo la ſconfitta di Licinio, con tutta ragione potè dire Coſtantino, che quanto era ſtato *ingiuſtamente* tolto alle chieſe, *giuſtamente* loro ſi reſtituiſſe; e che il *fiſco*, *il quale ingiuſtamente teneva incamerati i beni*, *li reſtituiſſe ſenza riſarcimento*. ,, Neque ſi quid ærarium ,, earum rerum, quas ante poſuimus, poſſideat, fir- ,, ma retinere illi liberum erit; immo vero contra ſa- ,, croſanctas eccleſias nihil omnino dicere audeat, & ,, quas res ad tempus per injuriam poſſederit, eas ,, eccleſiis jure reſtituat. ,, E notiſi, dice il Ragionatore, queſto *ad tempus*, che ſignifica un tempo breve. Si noti eziandio, egli dice, la differenza tra la reſtituzione ordinata l'anno 313. e queſta preſcritta dalla legge dell'an. 318. In quella è ſcritto, che coloro, *i quali*

 reſti-

,, eſt) idem teſtetur Imperator, ſe ,, habere in animo proficiſci in Orien- ,, tem. Nam poſitus ipſe in THRA- ,, CIA, vel BITHYNIA boreali or- ,, bis parte, inſtituens profectionem ,, in Aſiam, atque Syriam, jure ſe in ,, Orientem profecturum, uſitato mo- ,, re eſſe loquutus apparet ,,. Il Cardinal Baronio nel *n.* xxxvi. dice non di Coſtantino, ma di Euſebio, che *agebat* nella Paleſtina, e che quivi *deſcripſit* quell' editto. Or chi crederebbe, che il Ragionatore, che non ha letto non dico tutti gli Annali del ſuddetto Cardinale, ma nè pur tutta la deſcrizione degli avvenimenti dell' anno cccxviii., e chi ſa, ſe ne ha letto il *num.* xxxvi. in fonte, mentre ne ha sbagliata la citazione; e che contro la verità della ſtoria, e la narrazione di quel gran porporato, ha sbalzato Coſtantino nella Paleſtina; abbia potuto avere il coraggio, anzi la sfrontatezza di tacciare di poco oneſti i ſuoi Avverſarj, quaſichè queſti non ſi ſieno curati di leggere intieramente que' libri, che citano; e di accuſarli di negligenza, e anche di mala fede nel citare. Ma gli ſi potrebbe dire:

,, Cum tua pervideas oculis mala lippus inunctis,
,, Cur in amicorum vitiis tam cernis acutum,
,, Quam aut aquila, aut ſerpens Epidaurius?...

CAP. II.

restituissero le cose tolte a' cristiani, *DOVESSERO essere risarciti dalla CASSA IMPERIALE*, *PERCHE' IL LORO ACQUISTO ERA GIUSTO*, *E LA CONFISCAZIONE ERA FATTA IN ORDINE ALLE LEGGI* : ,, sine receptione pretii, sicut antea di-
,, ximus, ea restituant; suas res, & facultates a nostra
,, beneficentia compensandas pro certo expectent ,, . *In questa PERCHE' lo spoglio fu ingiusto*, *e tirannico*, *si volle una restituzione dichiarata*, *pronta*, *intiera*, *senza speranza di compenso*, *e senza che osasse il fisco nè pure di aprir bocca*. Insulta quindi il Ragionatore a' suoi contradittori, e li taccia di *bugia palpabile* (1), per aver eglino supposto, che in questa ultima legge si parli della restituzione de' beni confiscati ne' tempi di Diocleziano; di *desiderosi di passare per vera la impostura* (2), *che la chiesa possedesse fondi ne' tre primi secoli*, e di rei *di anacronismi maliziosi*. Declama dipoi contro gli ecclesiastici possidenti tanti gran fondi, e nientedimeno di cuor sì crudele, che nelle carestie più grandi non vendono nè pure un palmo di terra per soccorrere i poveri, lo che per altro non sarebbe stato fatto ne' primi secoli della chiesa. Loda appresso gli scritti di uno chiamato (secondo *che gli fu detto*) Ciro Saverio Minervino, il quale si è preso l' assunto di dimostrare *con computi aritmetici*, *e di fatto*, *che nel territorio di Molfetta*, *senza*

(1) *Confermaz. del Ragionamento pag.* CXXXVI.

(2) *Pag.* CXXXVII.

ſenza che reſti libero un palmo di terra , è tutto obbligato agli eccleſiaſtici. Conchiude , non eſsere ſtato provato da' ſuoi Avverſarj , che ne' tre primi ſecoli la chieſa abbia poſseduto leggittimamente alcun fondo (1); e dopo alquante inſuſſiſtenti oſservazioni ſopra un'altra legge di Coſtantino , della quale ragioneremo nel capitolo IV. di queſto ſecondo libro , ci fa ſapere , che (2) ancor Dante *teologo , e inſieme poeta attribuiſce a Coſtantino le prime ricchezze della chieſa , ma compiagne in un tempo medeſimo l'eſito infelice di queſta ſua liberalità* :

,, Ahi Coſtantin di quanto mal fu matre
,, Non la tua converſion , ma quella dote ,
,, Che da te ebbe il primo ricco patre . ,,

E avverte , che ſe i Veſcovi , i quali viveano ne' tempi di Coſtantino , aveſsero ciò preveduto , avrebbero ſenza dubbio diſſuaſo quell' Imperatore dal dare col ſuo eſempio , e colle ſue leggi occaſione a tante donazioni , che furono pietra d' inciampo nel cammino della vera diſciplina . Così egli .

Non contradico al Ragionatore intorno al tempo della pubblicazione della terza legge . Anzi voglio eſſere con lui liberale , e ammettergli , ch'ella non ſia ſtata ſcritta , e promulgata prima dell'anno CCCXXII I. (3) .

(1) Vedi la *pag.*CXXXVIII.

(2) *Ivi pag.*CXLVI.

(3) Vedi il Tillemont *T.*IV. *H. des Empereurs Tit. Conſtantin. Art.*LII. e nel fine del tomo la tavola *Cronolog. an.*323. il Baſnage *Annal. Eccl. Polit. an.*325. *n.*II. e il Pagi *all'an.*318. *n.*VI. *ſeq.*

CAP. II.

Ma non poſso concedergli, che la legge di Coſtantino, e di Licinio dell' anno CCCXIII. addotta da noi di ſopra in primo luogo ſia mai ſtatà pubblicata nella Paleſtina o da Maſſimino, che verſo l' agoſto dello ſteſso anno CCCXIII. ceſsò di vivere (1); o da Licinio, che dopo di lui diventò padrone di quella parte dell' impero. Euſebio e Paleſtino, e veſcovo della capitale di quella provincia ne aſſicura, che la prima legge favorevole al Criſtianeſimo mandata nella Provincia ſteſsa fu quella, ch' è da noi chiamata la terza: τὸ μὲν πρῶτον πρὸς ἡμᾶς καταπεμφθὲν βασιλέως γράμμα ταῦτα διετάττετο: *Queſte coſe ordinava la prima lettera mandataci dall' Imperatore* (2).

La qual coſa vieppiù ſi conferma da ciò, ch'egli avea detto innanzi di aver riferita la ſteſsa legge (3). *ALLORA PURE APPRESSO NOI, come DIANZI appreſſo coloro, che abitano nell' altra parte dell' univerſo, furon propoſti gli editti dell' Imperatore pieni di umanità*. Opportunamente pertanto oſservò il Valeſio (4), che „ ait Euſebius, *primam* hanc Conſtantini „ ſanctionem ad ipſos Palæſtinos perlatam fuiſse. Edi„ ctum enim illnd de pace, & libertate chriſtianorum, „ quod poſt devictum Maxentium, Conſtantinus in „ orien-

(1) Tillem. *Chronol. T.* IV. *H. Imperat. ad an.* 313. Pagi *ad an.* 314. *n.* III. Baſnage *ad an.* 313. *n.* VI.

(2) *Lib.* II. *de vita Conſtant. c.* XLIII. *pag.* 499.

(3) *Ibid. c.* XX. *p.* 487. Ηπλοῦντο δὲ καὶ παρ' ἡμῖν ὥσπερ οὖν καὶ πρότερον παρὰ τοῖς θάτερον μέρος τῆς οἰκουμένης λαχοῦσι βασιλέως φιλανθρωπίας ἔμπλεοι διατάξεις.

(4) Valeſius *in not. ad c.* XLIII. *l.* II. *Euſeb. vit. Conſtantini.*

„ orientem miserat, Maximini fraude suppressum est, „ ut scribit Eusebius (1) „. Nè questa istessa legge descritta l'anno 313. dopo la disfatta di Massenzio, fu mai da Licinio, che s' impossessò della parte dell'Impero di Massimino, pubblicata nella Palestina, e in alcune altre provincie dell'oriente. Poichè oltre l' aver noi dagli scrittori di quell'età, che appena fu superato Massimino da Licinio, che questi cominciò a tendere delle insidie a Costantino, e a pensare di muovergli guerra, come fece l'anno 314. e benchè ne fosse rimaso inferiore, nientedimeno non si accordò più sinceramente con esso Costantino, nè si mostrò più propenso verso il cristianesimo; oltre tutto (2) ciò, dissi, è manifesto ancora, che sebbe-

(1) Eusebio nel *c.*1. *del l.*IX. della Storia ecclesiastica racconta, che nelle parti dell'oriente Massimino soppresse la Costituzione scritta da Galerio Massimiano a nome e proprio, e di Costantino, e di Licinio intorno al doversi desistere dal perseguitare i cristiani; e nel libro medesimo *cap.*IX. ci fa sapere, che avendo ricevuta Massimino la legge di Costantino, e di Licinio dell' an.313. non la volle pubblicare; ma un'altra ne pubblicò a suo nome, in cui non ordinava nulla circa la restituzione delle chiese, e molto meno de' fondi spettanti al diritto delle chiese medesime. Laonde dopo ch' ebbe copiata questa legge di Massimino il mentovato scrittore, soggiugne: „ Itaque nemo nostrum aut conventus „ ecclesiasticos agere, aut se ipsum „ palam facere ausus est; quippe cum „ nec epistola ipsa id nominatim concederet; sed tantum juberet, ut ab „ omni calumnia, & vexatione immunes servaremur. „ E vero, che Massimino stesso poco prima della sua miserabil morte fece un altra legge, per cui ordinò, che si rifabricassero le chiese, e che i beni loro si restituissero a' cristiani *Euseb. l.c. c.*X., ma non disse alle chiese; nè potè pubblicar essa legge, che in un angolo del suo imperò, essendo egli stato abbandonato da molti de' suoi, dopo ch' egli fu disfatto da Licinio.

(2) Zosimo *l.*II. *c.*XVIII. *p.*254.*ediz. Jen. an.*1679. così scrive: *essendo l'Impero ridotto a Costantino, e Licinio*, POCHIS-

CAP. II.

ſebbene nella Siria, tenendo l' impero in quelle parti Licinio, il quale per timore di Coſtantino ſimulava (1) di non ci ſi opporre, furono fabbricate ſontuoſe chieſe, e le adunanze pubblicamente ſi celebrarono, tuttavolta ei non ſi curò di promulgare ivi, e ſpecialmente nella Paleſtina la ſuddetta legge dell' anno 313. perciocchè ſe l'aveſse colà inviata, e aveſse ordinato, che ſe le foſse data eſecuzione, non avrebbe ſcritto Euſebio, che la prima legge colà mandata, la quale abbia fatto provare ivi a' fedeli gli effetti della umanità dell' Imperatore, fu la ſcritta dopo la depoſizione di Licinio dall' impero.

Or non eſsendo ſtata promulgata nella Paleſtina, nè colà mandata la legge del 313. da coloro, che n'erano ſtati i legittimi Sovrani, ſorza è (ſe pur vogliamo ſtare al ſiſtema del Ragionatore) che i ceti de' Criſtiani in quella Provincia ſiano ſtati compreſi nelle leggi riguardanti i collegj illeciti, finchè non fu ivi legittimamente pubblicata, o intimata per ordine del Sovrano la ſuddetta legge dell' anno 313. o qualche altra, in vigor della quale veniſsero a eſsere eſpreſsamente, o tacita-

POCHISSIMO TEMPO ὀλίγιστος χρόνος *s'interpoſe*, che nacquero tra loro delle diſcordie. Quindi Euſebio sì nella Storia *l.* x. *cap.* v. *ſeqq. e c.* VIII. *ſeqq.* come nella vita di Coſtantino *l.* I. *c.* XVIII. *e ſeq. e l.* II. *c.* I., il quale, riferita la morte di Maſſimino, dice, che gl' Imperatori Coſtantino, e Licinio pubblicarono delle leggi favorevoli a noi, e ch'ei le vuol riportare, ma non altre ne riporta fatte dall' un, e dall' altro, che quelle del 313. l'una al Proconſolo dell' Africa, e l' altra pubblicata, come dice Lattanzio, in Nicomedia; Euſebio, diſſi, non fa parola di veruna diſpoſizione di Licinio favorevole a' criſtiani; ma ne deſcrive anzi le inſidie, e le frodi, e i mancamenti a' patti, e le ſimulazioni contro del Collega, e l' aſtio contro de' criſtiani.

citamente almeno eccettuati, o non compresi nel numero de' vietati collegj; lo che, come si è pocanzi osservato, non avvenne secondo il Ragionatore, prima dell'anno 318. e secondo il nostro computo prima del 323. e forse del 324. Ma se prima del 324. i ceti de'cristiani nella Palestina erano secondo le leggi compresi nel numero de' collegj illeciti; bisognerà dire (se sussistono le massime dello stesso Ragionatore), che fin a quell'anno e il fisco legittimamente avea occupati, tenuti, venduti, e i particolari pur legittimamente avean comprati, o avuti in dono, e posseduti i fondi unavolta acquistati contro le leggi degli stessi ceti de' cristiani; laonde non correa loro obbligo, nè dovere veruno di restituirli, senza almeno averne avuto la compensazione. Deve adunque essere falso, secondo lui, ciò, ch'egli stesso ora ci vuol dar ad intendere, che dopo l' anno 313. i ceti de' cristiani abbiano acquistato il diritto, che prima non avessero avuto, di legittimamente possedere beni stabili. Nè ci stia egli a opporre, che il fisco della provincia della Palestina, e i particolari altresì ingiustamente dall' anno 313. cominciarono a possedere i suddetti fondi, perchè Licinio loro Sovrano dovea in virtù de'patti con Costantino intimare loro la legge di quell' anno, e farla esattamente osservare. I sudditi (abbia pure fatti que' patti, che più gli aggradano, il Sovrano) non sono tenuti a recedere dalle leggi dello stato, finchè per qualche costituzione, o decreto, o atto legale non sia de-

rogato dal Sovrano ſteſſo alle leggi ſuddette, e ſia loro intimata una tal derogazione. Or per le leggi dello ſtato era, ſecondo il Ragionatore, compreſa la chieſa nel numero de' collegj illeciti, nè alle leggi medeſime nella Paleſtina era ſtato da Licinio derogato, nè era ſtato mai notificato a'Paleſtini nulla, onde ſi comprendeſſe, che le chieſe poteſſero legittimamente poſſedere in avvenire de' fondi, e che colla dovuta compenſazione ſi aveſſero a reſtituir loro quegli ſtabili, che ad eſſe dianzi per mera apprenſione apparteneano. Non eran elleno pertanto, ſecondo il Ragionatore, eſcluſe dal numero de' collegj illeciti, nè doveanſi loro reſtituire que'beni, che legittimamente non aveano mai poſſeduto. Non ſo poi, ſe veramente ne' patti tra Coſtantino, e Licinio vi foſſe ancora queſto, che la legge dell' anno 313. ſi aveſse a pubblicare per tutti gli ſtati, ch' e l' uno, e l' altro in avvenire aveſsero acquiſtati.

CAP. II.

Sieno però ſtati que' patti di qualunque ſorta ſi vogliano, egli è manifeſto da quel, che abbiamo fin ora provato, che quantunque aveſse ſaputo Coſtantino, che nella Paleſtina, e in alcune altre provincie dell'oriente i detentori de'fondi poſſeduti una volta dalle chieſe non eran rei di violazione della ſua legge dell'anno 313. come quella, che ivi non era mai ſtata pubblicata, tuttavolta dichiarò, che gli ſteſſi fondi erano ingiuſtamente da loro poſſeduti, e giuſtamente ſi doveano reſtituir alle chieſe medeſime. In fatti non ripetè egli la ragione della

la *ingiusta* possession di coloro dall'essere stata da essi trasgredita la sua legge dell'anno 313. nè dedusse la *giustizia*, per cui que'beni alle chiese appartenenano, dall'averle egli rendute per la stessa legge capaci di acquistare, e di possedere, o dichiarate per non comprese nel numero de' vietati collegj; alle quali cose talmente non vi pensò egli, che nè pure si curò di semplicemente mentovare quella sua legge. Deesi pertanto giudicare, che da qualche altra ragione abbia egli ripetuta e la ingiustizia dei detentori de' suddetti beni, e la giustizia con cui gli avea dianzi posseduti il corpo de' fedeli. Questa ragione da chiunque attentamente abbia considerato la legge dell' anno 318. o piuttosto dell'anno 323.ovvero 324. si comprende, non essere stata altra, che la irreprensibile vita di coloro, che componean la Chiesa, e la divina istituzione, e la verità della Chiesa medesima, per cui i santi Martiri sparsero il sangue loro; onde si argumenta, esser egli stato persuaso, che dagli uomini non potesse ella, se non se ingiustamente, essere numerata tra gl'illeciti sodalizj; e che perciò nè essa, nè i suoi membri giustamente potessero essere spogliati de' loro fondi. In fatti egli condanna non il solo Licinio (come avrebbe dovuto fare, se gli almanacchi del Ragionatore fatti sulle leggi de' collegj non permessi (1) valessero) egli, dissi, condanna quai *di-*

(1) Perciocchè proverebbero, che non essendo stata secondo le leggi del- prima della costituzione dell' an/313. lo stato la chiesa collegio lecito, chiun-

CAP. II.

disprezzatori della giustizia (1) non il solo Licinio, ma tutti ancora gl'Imperatori, i quali aveano prima spogliati i cristiani de'fondi (2), e delle altre facoltà loro; e vuole (*hac potissimum ratione* (3) *ministerium exhibens Deo*) che ad essi cristiani la roba loro, in *qualunque tempo* (4) ne sieno stati privati, sia senza tante scuse restituita, essendo eglino *senza colpa*, e immeritevoli *di riprensione* (5), e degni di premio, per avere patito per la causa di Dio (6), e non avendo perciò potuto verun altro diventare padrone (7) degli accennati loro beni, ancorchè

chiunque a lei si univa, giustamente dovea essere privato non solo della sua roba, ma ancor della vita, come si è di sopra osservato.

(1) Apud Euseb. *lib.* II. *de vita Constant.* c.XXVI. ὅσοι δὲ τὸ δίκαιον ἀτίμως „ QUOTQUOT AUTEM „ JUSTITIAM IGNOMINIOSE „ abjecerunt, & qui nec Deum ipsi „ agnoverunt, & eos, qui Deum fi„ deliter colerent, contumeliis affi„ cere non dubitarunt, . . . tandem „ victi succubueruut. „ *Cap.*XXVII. „ Hinc est, quod tantæ impietatis „ auctores, in extremas delapsi cala„ mitates, aut funditus infelici exitu „ perierunt (*come Massimiano, Galerio pur Massimiano, e Galerio Valerio Massimino, e Licinio*) aut (*come Dioclezinao*) vitam cum „ summo dedecore ducentes, eam „ quavis morte acerbiorem esse con„ fessi suut, & æqua mensura injusti„ tiæ suæ paria supplicia perpessi sunt.

(2) Euseb. *ivi* c.XXX. *seqq.*

(3) *Ivi cap.*XXXVIII.

(4) *Ivi cap.* XXX. καθ' οὓς ἔτυχον ἕκαστοι χρόνους, *quibuscumque temporibus unicuique eorum contigerit*. Or veda il Ragionatore, se si ristrigne qui Costantino ne' soli tempi di Licinio.

(5) *Ivi cap.*XXIX.

(6) *Ivi*.

(7) *Ibid.* c.XXXVIII. „ Sed fortasse „ pro defensione sua prætendentes di„ cent, qui horum bonorum domini „ constituti sunt (si tamen hoc nomi„ ne censeri aut merentur, aut pos„ sunt) fieri omnino non potuisse, „ ut ab iis rebus tunc abstinerent cum „ bonorum venditiones cernerentur. „ certe si qui forte hujusmodi sermo„ nibus nituntur, & in avaritiæ suæ „ sermonibus perseverant, non impune „ id sibi fore sentient, præsertim cum „ hac POTISSIMUM RATIONE „ OPERAM NOSTRAM, ET MI„ NISTERIUM DEO EXHIBEA„ MUS.

chè gli abbia comprati. Ordina inoltre, che i confiscati beni de' Martiri, quando non abbiano avuti legittimi eredi, si diano alla Chiesa, essendo conveniente, che a quella pervengano (1), per cui eglino corsero tanti pericoli, e soffrirono dopo crudeli strapazzi la morte. Dichiara eziandio, che se a' privati fedeli si dee restituire tutto il loro e da' privati, e dal fisco, molto (2) più si debbano rendere i suoi fondi alla Chiesa senza punto diminuirne il dominio. Finalmente de' luoghi onorati colle reliquie de' Santi Martiri, o servanti la memoria della gloriosa loro passione, dice, che *quis non præcipiat, ad Ecclesias pertinere* (3)? E in generale osserva, che *nec munus ullum præstantius, nec labor ullus jucundior, atque utilior esse potest* dell'aver cura di tali cose, *ut, QUÆ AB INJUSTIS* ὑπὸ τῶν ἀδίκων *ablata sunt*, δικαίως *JUSTE sanctis Ecclesiis denuo redhibeantur* (4).

Mi maraviglio poi, che il Ragionatore voglia far della forza su quelle parole, che il fisco abbia ritenuto *ad tempus* i fondi ecclesiastici. Forse se gli avesse avuti non dico per quindici, o venti anni, quanti corsero

(1) *Ivi cap.* XXXVI.

(2) Dico *molto più*, perchè avendo Costantino parlato de' beni de' privati, e stabilito, che non si conceda nè anco al fisco di ritenerseli, viene a' beni della chiesa, e caricando l'espressioni, *verum*, dice, *circa sacrosanctas ecclesias (fiscus) nibil respondere ausus* οὐδὲ ἀποφθέγξασθαι τολμήσας, *ea, quæ* ἐπὶ χρόνον *ad tempus* οὐ δικαίως NON JUSTE *detinuit*, *ecclesiis* δικαίως JUSTE *restituet*. *cap.* XXXIX.

(3) *Ibid. c.* XL.

(4) *Ibid.*

CAP. II.

sero dal principio della persecuzione di Diocleziano fino a quel tempo, in cui esso Costantino scrisse questa ultima legge, ma anche per quaranta, non gli avrebbe ritenuti *ad tempus*? Ma quì l' *ad tempus* significa tempo breve. Lo nego. Basta, che non sia perpetuo un possesso, o una detenzione, perchè ella sia *ad tempus*. E per verità, come può ivi intendersi l' *ad tempus* per un brevissimo tempo di due, o tre anni, e anche di cinque, se Costantino quivi ordina, e dispone delle cose avvenute *quibuscumque temporibus &c.* come si è dianzi veduto? e ἐπὶ πολὺν χρόνον, *per molto tempo* (1)? e dà la libertà a' condannati ignominiosamente di tornare con onore alle case loro, come da un pellegrinaggio χρονίῳ diuturno (2)? Non è meno insussistente, e falsa la osservazione, ch'egli fa sulla differenza della Costituzione prescritta l'anno 313., e della pubblicata l'anno 318. „ In quella, *egli dice*, si fa sapere, che quegli, i quali „ restituissero le cose tolte a' cristiani, dovessero essere „ risarciti dalla cassa imperiale, perchè il loro acquisto „ era giusto, e la confiscazione era fatta in ordine alle „ leggi. „ Nego, che nella prima si legga, che *DOVESSERO essere risarciti &c.* i restitutori de' beni tolti a' cristiani. Nego, che in essa si scorga vestigio veruno della causale, *perchè il loro acquisto era giusto*. Nego, che vi si ravvisi ombra, o fondamento dell'asserzione, *che la confiscazione era fatta in ordine alle leggi*. Tutti questi

(1) *Lib.* II. *de V. Const. c.* XXXI. (2) *Cap.* XXXII.

questi pensamenti sono finzioni, sono sogni, sono imposture del Ragionatore. Ma, aggiugne egli, che le parole precise della legge sono le seguenti: *sine receptione pretii, sicut antea diximus, ea restituant, suas res, & facultates a nostra benevolentia compensandas pro certo expectent*. E bene? Dove si scorge in queste parole vestigio alcuno di quelle causali? Dove del *si dovessero*? Stima egli forse, che il Sovrano si dichiari *debitore* di ciò, che dice, si speri *dalla sua benevolenza*? Che se non istima così, come nol dee stimare, e delle causali, che apporta, e dell' espressioni, che usa, nella legge non rinvien nè pur ombra, con qual coraggio si avanza a tacciare i suoi avversarj di bugiardi? Il *pro certo* ancora, che ei riferisce come contenuto nella legge dell'anno 313. non solamente non si ravvisa nel testo latino, ma nè manco nella traduzione greca di Eusebio. Nel testo latino presso Lattanzio (1) noi leggiamo:,, Su-,, pradicta scilicet ratione servata, ut ii, qui eadem sine ,, pretio, sicut diximus, restituerint, indemnitatem ,, de nostra benevolentia sperent.,, Dove è quì il *pro certo*? Ma il Baronio riporta queste due parole come comprese nella stessa legge. Questa non è scusa da addursi da

(1) *De mortib. Persequut. c.* XLVIII. p. 244. La traduzione di Eusebio è letteralissima, ed è la seguente τοῦ προειρημένου λογισμοῦ δηλαδὴ φυλαχθέντος, ὅπως αὐτοὶ οἱ τινες τοὺς αὐτοὺς ἄνευ τιμῆς, καθὼς προειρήκαμεν, ἀποκαθιστῶσι τὸ ἀξήμιον τὸ ἑαυτῶν παρὰ τῆς ἡμετέρας καλοκαγαθίας ἐλπίζοιεν.

CAP. II.

da chi non una, ma più volte riprende i suoi impugnatori, perchè, com' egli suppone, non leggono in fonte le autorità, che apportano. Insta però egli, e pretende, che nella legge dell' anno 318. perchè lo spoglio era stato ingiusto. e tirannico, *si volle una restituzione dichiarata, pronta, intiera, senza speranza di compenso*. Sì eh? E non troviam noi nella fine della medesima legge, dopo gli ordini della restituzione de' fondi, e degli altri beni ecclesiastici, le seguenti parole:
„ Quotquot (1) emptionis jure aliquid a fisco compa-
„ raverint, aut donationis titulo sibi concessum posse-
„ derint; sciant... nostræ se benignitatis, quo fieri po-
„ terit, ac decebit modo, exortes minime futuros. „
E forse ciò lo stesso, che l' avere lasciati coloro senza speranza di compenso? Quale gran differenza ravvisa egli tra queste espressioni di Costantino dell' anno 318., o piuttosto del 324. *sciant nostræ se benignitatis exortes minime futuros*, e le altre pure di Costantino, e di Licinio dell'anno 313. *indemnitatem de nostra benevolentia sperent*? Starei per dire, che il sapere, che restituendo la roba comprata, o donataci, senza ripeterne il prezzo, non sia per mancarci nel POSSIBILE, E CONVENEVOLE modo la BENIGNITA' del Sovrano;

(1) Apud Eufeb. *lib.* II. *de vita Constant. c.* XLI. *p.* 497. ὅσοι περ ἢ ὠνῆς δικαίῳ ἐπρίαντό τι παρὰ τοῦ ταμείου, ἢ κατὰ δωρεὰν κατέσχον συγχωρηθὲν . . . . . γινωσκέτωσαν φιλανθρωπίαν ἡμῶν εἰς τὸ δυνατὸν, καὶ πρέποντα τρόπον οὐκ ἀτυχήσουσι.

no, ſia più, che il ſolo SPERARE dalla benignità, o *benevolenza* del Sovrano ſteſſo *la indennizzazione*. E pure il ſolo *ſperent &c.* è uſato nella legge 313. e il *γινωσκέτωσαν cognoſcant*, o *ſciant &c.* in queſta. Quì non ſi ricerca *fior di cognizione legale*. Occhi vi vogliono, e intendimento, ſe non della lingua greca, almeno della latina; e non iſcorrere all'impazzata la legge; e buona fede nel riferire ciò, ch' ella contiene. La prima di queſte condizioni, credo, che a lui non manchi. Della ſeconda non ſo che mi dire. Contro la terza, veggo, ch' ei ha gravemente peccato, non avendo ſcorſa tutta quella legge, non dico, com' è riferita da Euſebio, che la ricopiò dall' originale, ma nè pure com'è riportata dal Baronio, di cui ora ſi ſerve l' iſteſſo Ragionatore come di fonte, il qual Baronio per altro ne arreca l' antica poco eſatta traduzione. Non occorre, che noi parliamo della quarta condizione riguardante la buona fede. Gli opuſcoli da lui finora pubblicati ci fan temere, ch' egli non abbia a eſſere mai in iſtato di accettarla.

Ma nella legge del 318., egli dice, *perchè lo ſpoglio fu ingiuſto, e tirannico, ſi vuole la reſtituzione dichiarata, pronta, intiera, ſenza che ſi poſſa aprir la bocca*. Sì Signore. Ma che? forſe non ſi *vuole* per avventura altrettanto dichiarata, e pronta, e intiera in quella del 313.? Ripettiamone le parole: EA OMNIA (ecco che intieramente ne ordina la reſtituzione) CITRA

CAP. II.

CITRA ULLAM PRORSUS AMBIGUITATEM, VEL CONTROVERSIAM (ecco il ſenza poter aprir bocca, e fiatare in contrario) *iiſdem chriſtianis, ideſt omnibus, & conventiculis eorum reddi jubebis.. In quibus omnibus ſupradicto corpori chriſtianorum interceſſionem tuam EFFICACISSIMAM exhibere debebis, ut præceptum noſtrum QUANTOCIUS compleatur* (eccovi finalmente il doverſi fare la *RESTITUZIONE*, *REDDI*, coll' efficaciſſima interceſſione de' Preſidi, *QUANTOCIUS*, lo che vale più che preſtamente). Adunque ſe dall' ordine della *dichiarata*, *pronta*, *intiera*, incontrovertibile reſtituzione ſi argomenta eſſere ſtati ſotto Licinio prima dell' anno 318. ingiuſtamente, e tirannicamente ſpogliati i ceti criſtiani de' loro fondi; dall' equivalente ordine dell' anno 313. ſi argomenterà pure, eſſer eglino ſtati non meno ingiuſtamente, e tirannicamente de' fondi loro ſpogliati ſotto Diocleziano.

Ma in quella del 318., o 324. ſi legge, che il fiſco *nihil omnino dicere audeat*. E che? Nell' altra dell' anno 313. dove ſi legge, che ſi reſtituiſcano i beni alle chieſe *citra ullam prorſus ambiguitatem, vel controverſiam*, ſi dà per avventura con queſte parole al fiſco la permiſſione, *ut aliquid contra dicere audeat?* Nella legge però del 318., dirà egli, ſi avverte, che coloro, i quali aveano ſotto Licinio comprati i beni della Chieſa, e de' fedeli perſeguitati, o gli avean avuti in dono; gli aveano

no comprati, o ricevuti in dono per avarizia, e che aveano perciò demeritata la benignità del cristiano Imperatore. O sì, che coloro, i quali aveano comprati, o avuti in dono i fondi degli stessi sacri templi, e de' particolari fedeli sotto Diocleziano; gli aveano comprati, o ricevuti in dono per liberalità, e si erano meritati la grazia di quel Sovrano, che per altro gli obbligò a restituirli presto, avendogli lasciati colla sola speranza di essere compensati, non dalla giustizia, ma dalla benevolenza sua imperiale. Ma non ci tratteniamo in grazia a confutare sì fatte ragioni, meritevoli, non di risposta, ma di disprezzo (1).

Le ingiurie scagliate dall' Avversario contro gli Ecclesiastici, ricadono sopra di lui. De' vani conti dello Scrittore Molfettano. Del passo di Dante poeta contrario a S. Agostino, ed a' Profeti. Di un sonetto del Berni riguardante il Papa. Della verità delle dottrine della S. Sede.

XIII. Quanto alle ingiurie, ch' egli scaglia contro i suoi contraddittori, dico che le ho indicate, affinchè i miei letto-

(1) E pure, chi il crederebbe? Quantunque il Ragionamento, e la Confermazione del Ragionamento medesimo, come si è dimostrato finora, da pertutto non altro spirino, che paralogismi, che troncamenti, stiracchiature, travvolgimenti di passi, che patenti falsità, che astio, che rabbia, che veleno contro gli ecclesiastici; ha nientedimeno avuto il coraggio il Novellista Fiorentino di così scrivere nella colonna 816. delle sue Novelle dell'an. 1768. I „ Dopo, che io lessi il „ forte, e nerboruto Ragionamento so- „ pra i beni temporali della chiesa, „ stampato qualche anno fa a Vene- „ zia, e la Confermazione del mede- „ simo contro alcune lettere critiche „ uscite posteriormente alla luce, io „ stimo bagattelle i libricciuoli pubbli- „ cati in simili argomenti, perchè mi „ pare di trovare tutto il fondo, e la „ sostanza in quel dotto Ragionamen- „ to. „ Così egli stima. Vorrei poterlo scusare; ma non so come, se non se o dicendo, ch'egli, come ordinariamente non legge i libri, che riferisce, così non abbia letti gli opuscoli del Ragionatore, benchè si vanti di averli letti; o che quanto più s'invecchia, tanto più vada peggiorando a senso comune.

CAP. II.

lettori vedeſſero, ſu di cui cadano giuſtamente: ſe ſopra di quegli, i quali a me certamente ſembra che ne ſieno immeritevoli (1); ovvero ſopra di lui, il cui merito non è certamente mediocre in queſto genere. Nel capo ſeguente vedremo, ſe ne' primi ſecoli ſi vendeano i predj delle chieſe per ſoccorrere i poveri ne' tempi di careſtia; e ſe gli eccleſiaſtici dell' età noſtra in sì fatti tempi abbiano imitato gli eſempli de' loro antichi.

De'

(1) S. Cipriano *Epiſt.* LV. *al.* LII. *ad Antonianum pag.*105. „ Hoc eſt „ opus ſemper diaboli. ut ſervos Dei „ mendacio laceret, & opinionibus „ falſis glorioſum nomen infamet; ut „ qui conſcientiæ ſuæ luce clareſcunt, „ alienis rumoribus ſordidentur. „ *Epiſt.* XLV. *ad Cornelium al.* XLII. *p.*87. „ Viderint, qui vel furori ſuo, vel „ libidini ſervientes, vel divinæ legis, „ ac ſanctitatis immemores, jactitare „ interim geſtiunt, quæ probare non „ poſſunt; & cum innocentiam de„ ſtruere, atque expugnare non va„ leant, ſatis habent fama mendaci, „ & falſo rumore maculas inſpergere.„ *Epiſc.* LII. *al.*XLIX. *ad Cornel. p.*97. „ Nec hoc quiſquam miretur in ta„ libus. Feruntur enim ſemper mali „ ſuo furore dementes. „ Vedi la *Epiſt.* LXI. *al.* LVIII. *ad Lucium pag.*144. e la *Epiſt.* LXVI. *al.* LXIX. *ad Florentium*: „ Dolens profero, „ cum te judicem Dei conſtituens, „ & Chriſti, qui dicit ad Apoſtolos, „ ac per hoc ad omnes Præpoſitos, „ QUI AUDIT VOS, ME AUDIT, „ ET QUI ME AUDIT, AUDIT „ EUM, QUI ME MISIT &c. . . „ Quis enim hic eſt ſuperbiæ tumor, „ quæ arrogantia animi, quæ mentis „ inflatio, ad cognitionem ſuam Præ„ poſitos, & Sacerdotes vocare, ac „ niſi apud te purgati fuerimus, & „ ſententia tua abſoluti, ecce jam. „ Deus non habeat ſacerdotem? . . . „ Dixiſti ſane, ſcrupulum tibi eſſe tol„ lendum de animo, in quem inci„ diſti. Incidiſti, ſed tua credulitate „ irreligioſa; incidiſti, ſed tua mente, „ ac voluntate ſacrilega; dum .. ne„ fanda contra fratrem, contra ſacer„ dotem facile credis, libenter cre„ dis; aliena mendacia, quaſi propria, „ & privata defendis &c. „

De' computi dello scrittor Molfettano parlerò in altro luogo opportunamente. Frattanto si avverta, che egli, il quale, come si è dianzi mostrato, e si mostrerà con ampiezza maggiore appresso, non è punto esatto nel riferire i testi della Scrittura, e de' Padri, ci dà fondamento di pensare, che non lo sia stato ancora nell' esaminare i computi del suo Minervino.

La colusione poi del Ragionatore, che non sia stato mostrato dalle riferite leggi, che le chiese ne' tre primi secoli avessero fondi, costa quanto sia mal dedotta, e quanto a' testi delle stesse leggi contraria. Di Dante non dirò altro, se non ch' egli era poeta sì, e poeta insigne, ma non era quel teologo, che dal Ragionatore si suppone; e quando lo fosse stato, si sà, che Marsilizzava. Citerò io un altro assai più antico di Dante, che non sarebbe stato men di Dante medesimo celebre nella poesia, se più avesse atteso a quell'arte; ma fu teologo, e teologo davvero; e addurrò, non già alcuni versi di lui, ma un testo con estro cattolico scritto contro certi scismatici, ed eretici dell' età sua. Egli è Santo Agostino. Questi nel Salmo, che compose contro i Donatisti per istruzione del popolo ortodosso, dopo di aver detto, *numerate Sacerdotes vel ab ipsa Petri sede, & in ordine illo Patrum quis cui successit, videte: ipsa est Petra, quam non vincunt superbæ inferorum portæ*; e dopo di aver insegnato, che *illos Sanctos viros*

ros omnes ſolemus audire, alla qual coſa non ſi vuol adattare il Ragionatore; e dopo di avere diſcorſo alquanto della unità, e del batteſimo, così introduce la Chieſa a parlare.

Vos invidetis, quod Reges jam ſunt in chriſtiana fide.
Si filii eſtis, quid invidetis, quia auditæ ſunt preces meæ?
Quando enim dona miſerunt, noluiſtis acceptare,
Et obliti eſtis Prophetas, qui illud prædixerunt ante,
Quod gentium Reges magni miſsuri eſsent dona Eccleſiæ.

Io non credo, che Dante abbia invidiato alla Chieſa la converſione di Coſtantino, e l' attaccamento de' Sovrani del ſecolo alla fede di Gesù Criſto. Del Ragionatore non ſo che mi dire. Di molti altri del noſtro ſecolo imitatori de'Ruſseau, e de'Voltaire non ne dubito. Dico per altro, che Dante, e tutti i noſtri moderni avverſarj Ragionatori, Rifleſſioniſti, Oſservatori, Riformatori, Patriotti, e che ſo io, invidiano alla Chieſa ſteſsa, che i Principi ſecolari le abbiano fatto delle donazioni, e in conſeguenza le invidiano quel, ch' erale ſtato predetto in bene da' Profeti; e così parlano, come ſe chi iſpirava i Profeti medeſimi, non aveſſe preveduto quegli abuſi, che ſi ſono fatti da certuni, e ſi fan tuttavia

via de' beni donati alla stessa Chiesa, la quale seguita a dire a sì fatti invidiosi presso S. Agostino ivi: *Sed ego quid vobis feci vestra mater in toto orbe?* Ma poichè il Ragionatore apporta i versi di Dante poeta, che disapprova la liberalità di Costantino verso il *primo patre*, cioè il Papa; sarà d'uopo, che noi pure gli citiamo contro un altro, pure Toscano poeta, più grazioso assai del suo. Legga egli adunque il sonetto del Berni, una delle cui quartine incomincia pel verso:

,, Il Papa è Papa, e tu sei un furfante.

Sì Signore. Il Papa è Papa capo della Chiesa, Successor di S. Pietro, Pietra contro cui non prevarranno mai le superbe porte dell' inferno, e in cui chiunque urta, come urtan pur troppo i nostri Ragionatori, Riflessionisti, Cattedratici del commercio, Riformatori, si rompe, e fa naufragio. Innumerabili ne sono gli esempli. *Expertus es* (scrive S. Sisto III. Papa a Giovanni (1) Antiocheno) *negotii præsentis* (della causa nestoriana) *eventu quid sit sentire nobiscum. Beatus Petrus Apostolus in successoribus suis, quod accepit, hoc tradidit. Quis ab ejus se velit separare doctrina, quem ipse inter Apostolos primum magister edocuit?* Ravvegansi, mentre han tempo, e ascoltino l' esortazioni di S. Pietro Crisologo fatte all' eresiarca Eutiche, se non

 vogli-

(1) *Epist. VI. num. 5. pag. 1260. Epistolar. Romanor. Pontif. Tom. I. Edit. Parif. an. 1721.*

vogliono sortire la fine di Eutiche stesso, che non le volle ascoltare. „ In omnibus hortamur te, ut his, „ quæ a Beatissimo Papa Ramanæ Civitatis scripta „ sunt, obedienter attendas; quoniam Beatus Petrus, „ qui in propria Sede vivit, & præsidet, præstat „ quærentibus fidei veritatem (1) „.

(1) *Epist. ad Eutych. Tom.* I. *Opp. S. Leon. Papæ Edit. Parisien. an.*1755. *pag.*112.

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

INDI-

INDICE

DEL SECONDO TOMO

LIBRO II.

INTRODUZIONE.

CAPO I.

§. I.

§. II.

VII. Nè

§. III.

E di

Della

CAPO II.

§. I.

§. II.

§. III.

IV. Non

§. IV.

§. V.

§. VI.

§. VII.

§. VIII.

Errori.	Correzioni.
Pag. 39. lin. 1. ftortileggi	ftorcileggi
Pag. 102. lin. 17. *alle poteftà fupreme?*	*alle poteftà fupreme?* Vuol egli forfe, che, fecondo S. Paolo, non fi abbia a effere foggetti alle fubordinate, ficchè a quefte non fi debba preftare da' fudditi obbedienza?
Pag. 180. lin. 9. *pendere cæpêrunt*	*pependerunt*
Pag. 180. lin. 14. aveffero abbracciato il cattolicifmo.	aveffero abbracciato il cattolicifmo. Così pur penfa l'Autore delle Offervazioni ful decreto di Clemente XIII., ftampate ultimamente in Parma. Vedafi l' opufcol o di lui *verfo il fine*, onde fi fcorgerà quanto poco fincero egli fia nel riferire i fatti, e come tutto imbrogli, e corrompa.
Pag. 181. lin. 10. fuffragj pe' morti)	fuffragj pe' morti, quanto alle limofine per le Meffe)
Pag. 188. not. col. 1. lin. ult. roemio	Proemio
Pag. 189. lin. 13. Non meno pertanto	Non meno
Pag. 201. lin. 14. difprezzando	difprezza
Pag. 202. lin. 1. pretendendo	pretende
Pag. 208. lin. 18. *falfi teftimoniis*	*falfi falfimoniis*.
Pag. 234. lin. 2. dagl' Imperatori	dagli altri Imperatori
Pag. 253. not. col. 1. lin. 2. *cap.* XVII. *T.* 1. *Opp. edit. Haverc. p.* 750.	*Cap.* X. *al.* XVII. *Edit. Havercamp. an.* 1706. *p.* 705.
Pag. 254. not. 2. lin. 1. *Ivi n.* 16.	*Ivi num.* 15.
not. 3. *Ivi n.* 18. *p.* 710.	*Ivi n.* 17. *feq. p.* 709. *feq.*
Pag. 257. not. 4. lin. 2. *p.* 875. *Filone ivi pag.* 862.	*pag.* 879. *Filone in Flaccum ivi p.* 972.
Pag. 259. lin. 9. VII. Paffiamo	V. Paffiamo
Pag. 260 not. 4. lin. 2. *Judaicar. c.* IX. *pag.* 977.	*lib.* XX. *cap.* 1. *pag.* 956. *&c.* IX. *pag.* 975. *feq.* Vedi Gian Alberto Fabricio *Bibliograph. Antiquar. c.* XIII. *num.* V. *pag.* 248. *edit. Amburg. an.* 1716.
Pag. 267. lin. 4. DI CAMPI, E DI COSE	DI CAMPI, E DI CASE
Pag. 268. not. lin. 10. Rigie	Rigine
Pag. 274. lin. 22. X. Vengo	IV. Vengo
Pag 291. lin. 11. forza è, che fecondo l'avverfario medefimo,	forza è, che Lampridio, fecondo l'avverfario medefimo,
Pag. 293. lin. 10. permittimus tenuioribus	permittitur tenuioribus
Pag. 300. lin. 14. *caupenariis*	*popinariis*
Pag. 319. lin. 15. fabb iche	fabbriche
Pag. 320. lin. 8. avendo acquiftato, e poffeduto il comun de' fedeli	avendo acquiftato, e poffeduto sì fatti fondi il comun de' fedeli.
Pag 322. lin. 22. *commercio*, e *injuffu populi Romani*	*commercio*, *injuffu populi Romani*
Pag. 324. lin. 15. Ma	V. Ma
Pag. 334. lin. 4. II. Quì	Quì

Pag.

Errori.	*Correzioni.*
Pag.335. lin.14. Sarebbero ſtati diſciolti, perchè	Sarebbero ſtati diſciolti que' comuni, perchè
Pag.365.lin.17.τελεότα UNA COMPITISSIMA LEGGE	τελεότατον UNA COMPITISSIMA, O PERFETTISSIMA LEGGE